Supplica

3



# Elenco in Generale del Contenuto nella Supplica.

DAl Foglio 1. fino al Fog. 21. si rilevano umilmente i motivi, pe' quali si dubita, se le Copie della Relazione de' 10. Settembre 1780. sparse al Pubblico, corrispondano all' Originale; e si dettaglia in breve il merito della Causa tanto nel *Fatto*, quanto nel *Dritto*.

Nel Fog. 21. si principiano a trascrivere le Copie; e sul primo Capitolo dell' Esordio, si riflette sotto la lettera *A.* dal fol. 22. fino al 31. quanto concerne il tenore de' *Clementissimi Reali Dispacci de'* 13. *Luglio e* 9. *Agosto* 1780., co' quali fu ordinata alla Giunta la Relazione *delle Accuse, e delle Prove legittimamente acquistate con distinzione; e di tenersi presente il dedotto ne' Memoriali.*

Nel Fog. 32. dopo trascritto il secondo Capitolo del detto Esordio, si rimette il Supplicante sotto la Lettera *A*, alla Religione de' Ministri, se nel farsi la detta Relazione siansi riscontrati i Processi; e se furon letti in Giunta i suoi Memoriali, sul che dovrà attendersi quelchè abbian detto i Ministri dissenzienti nella firma di detta Relazione.

Nello stesso Fog. 32. menzionandosi nel Capitolo della Relazione i due Reali Editti dell' anno 1751. e del 1775., sotto la lettera *B*, si parla, *in primo luògo*, intorno alla *Lettera*, e allo *Spirito* di quelli fino al fol. 38.

Da questo fol. 38. al 41. si parla, *in secondo luogo*, delle *Facoltà* del Ministro Inquisitore, in forza di detti Reali Editti.

Da questo Fog. 41. fino al 47. si parla, *in terzo luogo*, del *delitto di Stato*; *come*; *quando*; *e da chi si contragga*: e si accennano i motivi, pe' quali nel delitto di Stato di *prima Classe*, vada incluso *ogn' Istituto*, che non abbia l'approvazione della pubblica Potestà.

Nel Fog. 48. dopo di essersi trascritto il terzo Capitolo dell'Esordio di detta Relazione, sotto la lettera *A*, fino al fog. 58. si fa vedere nommeno il tenore *degli Ordini* impartiti al Supplicante, ma l'*Approvazione* a tutto il di lui operato per la sorpresa della Loggia.

Nel fine dello stesso Fog. 58. trascrivendosi la conchiusione di detto Esordio, si passa nel fog. 59. a trascrivere l'Epigrafe del primo, e principal Carico, che riguarda l'*Unione della Loggia*, disteso in quindici numeri; e sotto la Lettera *A*, si narra il Fatto vero intorno al mezzo tenuto per la sorpresa di quella, fino al fog. 67.

Da questo Fog. 67. fino al 76. si parla di quelle *Facoltà*, che ha (secondo le Leggi) *ogni semplice Magistrato Inquisitore ne' delitti gravi*.

Da questo Fog. 76. fino al 110. si parla delle *Facoltà*, che (secondo le Leggi, e le Massime insegnate dagli Autori più Classici in ogni Disciplina) ha un *Ministro Inquisitore*; *in delitto di Stato*; *e contro di Persone sospette di reità*.

Da questo stesso Foglio 110. cominciandosi a trascrivere i quindici numeri, che abbracciano questo Carico, si riflette sotto ciascun numero fino al Foglio 203.

203. ; e sotto le rispettive lettere , tutto ciò, che concerne e per *Fatto*, e per *Legge* il discarico del contenuto in detti numeri.

Da questo Fog. 203., fino al Foglio 217. si parla dell' Accusatore, e Denunziante *Michele Ponsardi*; e da questo Foglio, fino al 250., trascrivendosi il num. 16. fino al 22. delle dette Copie, sotto le rispettive lettere, si considera tutto ciò, che fa vedere l'insussistenza, e la calunnia delle Denunzie, e delle Accuse, *per Fatto*, e *per Legge*.

Dal Foglio 251. al 273. si parla del contenuto nelle Copie dal num. 23. fino al 30., che riflette la pretesa *Suggestione* fatta al Polacco intorno alla sua Deposizione; e da questo foglio 273. fino al 279. si fa un' Analisi della Giustizia della Causa, riguardante la *legittimità del mezzo* tenuto per sorprendere la Loggia; e per velarlo al Pubblico, senza pregiudizio della Verità, divisa in sei Conclusioni.

Dal Foglio 280. fino al 319. si parla del Contratto fatto dal Monte della Pietà con *D. Ferdinando Ajala*; e si smentisce la sua Deposizione, dimostrandosi in qual Carattere debba esser egli riguardato, secondo le Leggi.

Dal 319. si comincia a parlare dell' ideato *Venefizio* in persona di *Alberto il Polacco*; e della favolosa *Occultazione colla Calce*; e trascrivendosi il contenuto dal num. 46. al 64., si dimostra, in tutt' i suoi rami, palpabile da se stessa, l'Impostura fino al foglio 451. E da questo foglio fino al 467. si vede confermata con quello, che si riporta ne' numeri 64. 65. e 66.

Dal Foglio 468. fino al Foglio 491., trascriven-

vendosi il contenuto nel numero 67., si parla sulla Ritrattazione del *Fabricatore Giulio Bardaro*; e s'aggiunge quelchè riguarda una supposta *Seduzione* fatta a un tal *Salvadore Braghetti*, per ottenere una fede privata; e si fa vedere sopra di tutto, confermata l' Iniquità delle Imposture.

Dal Foglio 491. fino al fog.495., trascrivendosi la ripetizione, che si fa nel num. 68. intorno al danajo occorso per sorprender la Loggia, si replica quel che conviene su tale assunto, per farne conoscere sempre più l' incoerenza.

Da questo Foglio 495. fino al fog.528. si ragiona sulla Conclusione contenuta nelle Copie della Relazione de' 10. Settembre 1780.; e si dimostra il torto ricevuto di non essersi ascoltato il Supplicante; e si ragiona parimenti sulla insufficienza del contenuto nell' altra Relazione del primo Febraro del corrente anno, specialmente intorno alla Processura, ed alle Interrogazioni Fiscali.

Nel Foglio 528. fino al fog. 538. si fa la conchiusione delle umilissime Suppliche.

# S. R. M.

SIGNORE

IL Configlier Gennaro Pallante proſtrato a' Reali Piedi di V. M. ſupplicando umilmente l' eſpone; come ſi è fatta pubblica, in moltiſſime Copie, una Relazione; che ſi dice umiliata a V. M. dalla Giunta di Stato; ſenza però le firme de' Miniſtri tutti, che la compongono; accompagnata da alcuni Notamenti Fiſcali; e dalla Copia delle Interrogazio-

A ni

ni 354. a lui date dal Fiscale Consiglier Criscoanio, colle corrispondenti risposte. Dicesi, che una tal Relazione sia in adempimento de' due Clementissimi Reali Dispacci, co' quali aveva la M. V. ordinato *di voler sapere con distinzione le accuse, e le pruove legittimamente acquistate finora contro del Supplicante, con tenersi presente il di lui esposto, secondo le Leggi, per vedere la M. V. con maggior accerto lo stato della Causa fino al tempo presente*. Accuse, o Signore, insorte contro del Supplicante, sol perchè corrispondendo egli, com'era suo dovere, agli Ordini, che gli furon dati nel Real Nome di V. M. dal Primo Segretario di Stato, e Capo ancora in quel tempo della Giunta di Stato, gli riuscì la sera de' 2. Marzo 1776., servendosi dell'opera di alcuni Spioni, due de' quali erano Masoni, di cogliere con pruova, che nel Foro Criminale dicesi di *Flagranza*, alcuni veterani Masoni, secondo eglino stessi confessano, congregati in Loggia, sotto la direzione del notorio Masone Francese *Tomaso Peyrol*, in una Casa di Campagna sopra la Real Villa di Capodimonte, distaccata da quell'abitato. Di quel *Peyrol*, che fu espulso per causa della Masoneria dal Real Battaglione Real Ferdinando, ove da più mesi si trovava introdotto, per dar lezione di Lingua Francese a taluni di quegl'Individui. Di quel *Peyrol*, che secondo il Fisco ha provato nella sua nuova Informazione, *andava ogni giorno cercando delle Reclute, per arrolarle nella Fratellanza Masonica*; e che a una semplice richiesta della spia *Giovanni Rbo* suo amico, e Masone, a cui faceva

ceva tali premure, condiscese subito ad unir la Loggia. Di quel *Peyrol*, che con altri due Masoni suoi Compagni eseguì tutto ciò, ch' era necessario. Trovò egli la Casa sopra Capodimonte, dopochè aveva cercato di averla in Portici. Fec' egli a dirittura da se l'invito ad alcuni de' Masoni, che intervennero; poichè alcuni altri furono invitati dal Chirurgo *Mayer*. Commise egli la compera degli arredi al Masone Inserviente di Loggia *Berentzer* Soldato Svizzero, e co' tali Arredi; e con altri, ch' ebbe da taluni de' Masoni interventori, si condusse dalla mattina di detto giorno, unitamente col detto *Berentzer*, a formar la Loggia nella detta Casa sopra Capodimonte: E radunatisi poi il dopo pranzo tutti gl' invitati Masoni, si portarono colà in Carrozza, sulla prevenzione tra di loro, che ritornati in Napoli si faceva la cena in casa del detto Chirurgo *Mayer*, abitante dentro del Castel nuovo, ove dal Trattore Antonio Pica, che aveva avuto l'incarico di prepararla, fu portata. Tutt' i narrati Fatti non possono più mettersi in controversia, perchè al presente risultano ancora dalla nuova Informazione.

Il Fisco dunque tutto il preteso delitto del Supplicante lo riduce di aver egli, abusando (così gli è paruto di dire) de' Reali Nomi di V. M., di S. M. Cattolica Vostro Augustissimo Genitore; e del proprio Ministero, fatto impeto tale per via di minacce; di promesse, e di premj, negli animi delle Spie *Gaetano Masini*, alias *Spadaincorpo*; di *Giovanni Rho*, ch'era Masone; e di *Alberto* il *Polacco* parimenti Masone, che finaL-

nalmente nella *difficoltà*; anzi nella *impossibilità*, secondo si esprime nelle Copie, incontrata di sorprendere qualche Loggia, pensarono di richiederla al *Peyrol*, con indursi il Polacco non conosciuto per lo innanzi da costui, a farvi la figura di Novizio, mediante la promessa di docati dugento; ( quantunque egli si fusse contentato ancora di cento ) e ch' essendosene fatto inteso il Supplicante, rattificò egli la promessa; anzi accordò dippiù la pretesa *Impunità* al detto *Polacco*, il quale si finse poi la sera della detta sorpresa di carcerarsi assieme cogli altri Masoni; ma che poi la stessa notte fu posto in libertà; e per non palesarsi questo creduto criminoso espediente, si fussero dal Supplicante commesse tutte le successive ideate detestabili operazioni: cioè: Mendacj nelle Relazioni umiliate a V. M.: Falsità negli Atti da lui formati: Carcerazione ingiusta in persona del Francese *Michele Ponsard*: Contratto fraudolento con *D. Ferdinando Ajala*: Veneficio in persona del detto *Polacco*: Occultazione del medesimo: E proccurata ritrattazione della Deposizione del Testimonio; o Socio, che sia, in alcuni de' foggiati delitti, *Giulio Bardura* vile Inserviente Fabbricatore.

Posto dunque per una parte, che il fatto rispetto alla detta unione della Loggia fusse legittimamente provato, secondo il Fisco pretende; e posta dall' altra quell' estensione di facoltà, che il Supplicante aveva dalla Legge; e dalla M. V. in carattere *di Ministro Inquisitore, in delitto di Stato, e contro persone sospette di reità*, per decidersi della sua condotta in quanto al Fatto,

ricla-

riclamando a V. M., si riporta il Supplicante a quelle stesse sue Relazioni, che si dicono mendaci. Si riporta a quegli stessi Atti, che si dicono falsi. Si riporta alle risposte da lui date alle 354. Interrogazioni fattegli dal Fiscale Consiglier Crisconio. Si riporta a' Reali Dispacci, co' quali fu al supplicante fatto buono il danajo; approvata, e lodata la sua condotta.

Riclamando alla M. V. in quanto al Dritto, si rimette alla Lettera; ed allo Spirito de' Reali Editti. Alle Leggi, che determinano su de' delitti di Stato, ne' quali il solo *Conato*; anzi il sacrilego pensiere, che si manifesti, è delitto consumato, e perfetto = *Voluntatem sceleris eadem severitate, qua effectum puniri Jura voluerunt*: *Pari sorte Leges scelus, quam sceleris puniunt voluntatem* = Alle Leggi, che parlano del *dolo buono*, e del *dolo malo*; e particolarmente alla *L. 1. §. 3. ff. de dol. mal.* nella quale distinguendo il Pretore il *dolo buono* dal *dolo malo*, insegna = *Veteres etiam dolum bonum dicebant*; *&* *pro* sollertia *hoc nomen accipiebant*, *maxime si adversus hostes*, *latronemve quis machinetur* = Laonde al sentimento di tutt' i Savj, quell' accortezza, ed industria, colla quale si circonviene l' Inimico; o si ricuoprono gli Arcani de' Principi; o si proccura la salute dell' Ingannato: Quell' accortezza, ed industria, ch' è diretta a rimuover le frodi illecite, e le cattive istituzioni; o a difender le nostre cose; o a richiamare il nostro Prossimo dal male = *Tantum abest*, *ut Jurisconsulti veteres damnarint*, *ut nihil*, *in ea vitii*, *vel mali agnoverint palam*, *dum* doli boni

 appel-

*appellatione nihil pene a* virtute *eam distare in-dicarunt*. Si rimette alla *L.* 3. *ff. de serv. corr.* dove qualificandosi dall' intenzione dell' uomo la natura della sua azione, si diffinisce, che non possa mai l'azione imputarsi a delitto, se non sia ravvisata figlia del *dolo malo* = *Et si qui-dem sine* dolo malo *fecerit non tenetur*, *si* dolo malo *tenebitur*. All' altra Legge 33. sotto il titolo *de Injur. & famos. Libel.*, che qualifica nommeno l'intenzione dell' uomo; ma l' intenzione dell' Uomo Ministro, giacchè dice = *Quod Rei-publicæ venerandæ caussa secundum bonos mores fit, etiamsi ad contumeliam alicujus pertinet: quia tunc non ex mente Magistratus facit, sed ad vindictam Magistratus publice respicit, actio-ne Injuriarum non tenetur* = Nella quale il *BU-DEO* = *legendum putat vindicandæ, idest asserendæ ab improbis, & facinorosis* = Laonde quell' azione ingiuriosa, che il Magistrato crede, che conduca a tal fine, non è mai imputata a delitto; anzi *secundum bonos mores* diventa lecita, e permessa. Gl' Interpetri figurano varj casi di simili azioni; ma, tra di essi, non sono gl' Interpetri, che figurano; ma le Leggi, che canonizano il caso del dolo buono *maxime adversus hostes, & latrones*. Per questo solo Testo vi è stato Ministro della Giunta, che ha opinato in difesa delle tante animosità praticate dal Consiglier Crisconio in questa Causa, di doversi riputare *Regolarità*, considerato egli in carattere di Fiscale: E pel Supplicante poi in carattere di *Ministro Inquisitore, in delitto di Stato; e contro di persone sospette d'improbità*, non avrà vigore questa Legge, e

tante

tante altre; che abbiamo su questo assunto del *dolo buono*, e del *dolo malo*; e che si menzioneranno in appresso, a giustificare la regolarità del mezzo tenuto, per cogliere co'la pruova di *fatto permanente* i veterani Rei Masoni riputati improbi dalle Leggi col solo *Conato*; anzi col solo sacrilego pensiere, che si estrinseca?

Riclamando sempre più alla M.V., si riporta alla *L. Eum* registrata sotto lo stesso Titolo la quale, per la potentissima ragione = *Peccata nocentium nota esse*, & *oportere*, & *expedire*: nè per equità, nè per giustizia vuol condannato colui, che infama l'Infamato. Alla *L. 5. de re militari*, ove si dichiara ben conceduto il perdono a quel Trasfuga, o sia Disertore, per mezzo del quale vengano additati, o si diano in mano della Giustizia più Ladroni, o più Disertori = *Si transfugit*, & *postea multos Latrones apprehendit*, *vel Transfugas demonstravit*, *posse ei parci DIVUS HADRIANUS rescripsit* = Tanto appunto operarono il *Rho*, ed il *Polacco* Masoni guadagnati dal Supplicante, come Disertori della Masoneria, al partito della Legge, con dare in mano della Giustizia i veterani Masoni sopra Capodimonte la detta sera de' 2. Marzo 1776.

Si riferisce parimenti il Supplicante, implorando sempre più la Sovrana Giustizia di V. M., agli Autori più Classici di qualunque Disciplina, i quali dopo di aver fondatamente esaminata la materia, conchiudono ( attento ancora il sentimento di coloro, che con troppo scrupolosa dilicatezza àn sofisticato su ciò ) che l'uso del *dolo buono* non sia da se stesso illecito, e contro della Giustizia, a

riguardo particolarmente di coloro, che son desti-
nati alle cure del Governo. Tra Filosofi principal-
mente possono connumerarsi PLATONE, ARISTO-
TILE, CICERONE. Tra SS. Padri GIROLAMO,
GIO: CRISOSTOMO, CLEMENTE ALESSAN-
DRINO, AGOSTINO, allorchè non discetta
contro i Priscillianisti. Tra gli Autori del Dritto
pubblico, e tra Giureprudenti, GROZIO, PUF-
FENDORF, CUJACIO, ALCIATO, NOODT,
ed altri moltissimi di prima Classe, secondo si
diviserà umilmente in appresso. Si riporta agli
esempj, che si veggono disseminati nella Storia
di tutte le più culte Nazioni antiche, e moder-
ne. Agli esempj finalmente della Storia Sacra
(sia lecito di rammentarlo con tutta la venera-
zione, e senza profanare) che leggiamo in que'
Libri, la canonicità de' quali è stata dichiarata
da tanti Concilj Ecumenici fino all' ultimo di
Trento. Del Libro, cioè, della Giuditta. De'
Libri de' Re, ne' quali fra gli altri, sta riferito
il Fatto di *Jehu*. Della *Genesi*, ove si narrano
le gesta di *Abramo*, *d' Isacco*, *di Giacobbe*, *di
Giuseppe*; e delle *Levatrici* del Re d' Egitto. Dell'
*Esodo*, ove . . . Ma a che più rammentarne,
quando, come dice un dotto Scrittore, *exemplo-
rum magna nubes est*? E se talora, soggiunge
egli, ad alcuni Teologi piaccia di discettare il
*Pro*, ed il *Contra majori subtilitate*, *quam soli-
ditate*, svanisce ogni controversia *probata distin-
ctione inter dolum* bonum, *& dolum* malum: E
va ben ricordato a' medesimi, come lo ricorda
il Supplicante al Fisco, a cui per altro dee ba-
stare l' Editto del Pretore (come diceva CUJA-
CIO

CIO ) l'avvertimento di S. IRENEO = *De quibus scripturæ non increpant, sed simpliciter sunt positæ, nos non debere fieri accusatores* = Vive dunque il Supplicante ficuro, che il tutto presso la Sovrana Giustizia di V. M. garantisca la sua condotta; non solamente se la cennata sorpresa de' Muratori Rei di Stato fusse seguita nella maniera, come pretende il Fisco; ma inoltre ancora in quelle ipotesi, che ha il Supplicante allo stesso Fisco sempre accordate, ed accorda: Cadendo dunque da' suoi fondamenti l' Edificio Fiscale in quanto al preteso mezzo criminoso, vanno in aria tutti gli altri foggiati delitti.

La condotta però, o Signore, di un Vostro Ministro *Inquisitore*, in un *delitto di Stato*; e contro di *persone sospette* di contravvenzione alle Leggi, le quali non ànno il dritto di goder quella pace, che il Magistrato Inquisitore colla sua diligenza dee proccurare sempre a' buoni Cittadini coll'esterminio de' reprobi, poichè = *Frustra Leges invocat qui contra eas committit L. Auxilium in fin. ff. de Minor.* La condotta, umilmente ripete, di un tal Ministro Inquisitore, in una Giunta specialmente di Stato, presso gli Atti della quale si ritrovano esempj ( senz' andarne ricercando nelle Storie ) che a senso del Fisco dovrebbero riputarsi molto più criminosi, viene nelle Copie disseminate, con alcuni coloriti di parole, dilaniata all' eccesso. E' riuscito facile il disegno. La materia in simili casi, considerano a proposito alcuni sensati Scrittori, n'è da se stessa suscettibile. Il volgo ignaro della vera nozione de' termini facilmente si sorprende,

col dipingergli un quadro, che dovendo rappresentare l'amabile immagine della verità, e della virtù, se gli da il profilo, che rappresenti ancora dall'altro lato la mostruosità della perfidia, e del vizio. I Ministri della Religione Pagana così ingannavano gli adoratori della Dea di Efeso, rappresentandola per una parte di faccia lieta, e giuliva, dall'altra orrida, e minaccevole. E tanto fanno anche, per isfogo dell' odio loro, i non Ortodossi nel rappresentare in alcune medaglie il legittimo Successore di S. Pietro.

Nelle Copie disseminate non parla l'indifferenza de' Giudici; e tutto il contenuto in esse è contro l'Accusato, e niente a suo favore si rileva; in guisa, che fa dubitare, se tali Copie sieno figlie dell'originale: Ma intanto coll'essersi fatte pubbliche, si è posto in non cale il riguardo dovuto a una Relazione, che cader doveva soltanto sotto i Reali purgatissimi occhi di V. M. Si è fatta ingiuria al decoro de' Magistrati, i quali con geloso contegno sogliono conservare il segreto delle Relazioni, che si umiliano a V. M. Si è cagionato un discapito irreparabile alla riputazione del Supplicante, dilaniata già da cinque anni a questa parte colle più nere invenzioni, ed ora più che mai colle Copie disseminate della detta Relazione. Riputazione, o Signore, che costa al Supplicante il sudore di tanti anni, quanti si numerano dal 1745. a questa parte, nel quale Anno (esercitando egli onestamente l'Avvocazìa nel Foro, colla quale può ben dire = *Defenderim multos, laeserim neminem*)

comin-

cominciò il suo servizio in carattere di Avvocato de' Poveri nella Suprema Giunta di Guerra; e che successivamente proseguì dall' anno 1750. coll' onore di Caporuota in Provincia; di Avvocato de' Poveri; di Giudice; di Fiscale nella G. C. della Vicaria; di Commissario Generale della Campagna; di Consigliere; di Caporuota di detta G. C.; tralasciando di rammentare le tante altre straordinarie incombense nelle Provincie, e nella Capitale, sotto i felicissimi Governi di S. M. Cattolica Vostro Augustissimo Genitore, e della M. V., lusingandosi di avere supplito ne' rispettivi disimpegni col fervore della sua volontà, a quella scarsa penetrazione di talenti, che gli sono stati da Dio conceduti.

Tra principali motivi, che mettono in dubbio la legittimità delle Copie divulgate, possono connumerarsi i seguenti.

I. Non si riporta l'intiero contenuto ne' Reali Dispacci de' 13. Luglio, e 9. Agosto del caduto anno; e molto meno il contenuto ne' Memoriali umiliati dal Supplicante a V. M., ed all' Augustissima di Lei Consorte Nostra Graziosissima Regina; quando in tutte le Relazioni, che si umiliano a V. M., si dee riepilogare almeno l'esposto de' Ricorrenti; anzi si rispingono talvolta ancora gli originali Ricorsi, affinchè a confronto dell' esposto; e di quanto poi su di esso riferiscono i Magistrati, possa la M. V. formare la giusta idea della verità per le ulteriori Sovrane Risoluzioni; e nel caso del Supplicante l'aveva la M. V. col detto Dispaccio de' 9. Agosto espressamente ordinato: Dispaccio, che sopravvenne alla Giunta,

 pen-

pendente la Relazione, come in essa si dice: E potrà credersi, che da' Ministri Relatori, senza spiegarsi il contenuto ne' ricorsi, siasi più volte replicato nella Relazione; e che si conchiuda, che il Supplicante sia stato sempre mendace? E non è questa un' espressione, che per avanzarsi a V. M. contro di un uomo onesto, e molto più contro di un vostro sperimentato Ministro, richiede palpabile dimostrazione e per Fatto, e per Dritto? Quante volte, o Signore, accade, che i pretesi mendacj non sien mendacj. Le credute carcerazioni ingiuste non sieno ingiuste. L'esaggerate falsità. Le usure. Le truffe. I furti. Le bestemmie stesse talora, non sieno criminose? In tali casi, ove la cosa di sua natura non è intrinsecamente mala, com'è l'adulterio; o altro consimile peccato, che in ogni luogo; in qualunque tempo; e per qualsivoglia maniera, è sempre delitto, la discettazione preliminare del Giudice consiste in esaminare, colla regola del *dolo buono*, e del *dolo malo*, in quali circostanze; con qual fine; e per qual causa sieno stati commessi; e conseguentemente se possano imputarsi a delitto; se rimangano nell' indifferenza; e se talvolta divengano ancora legittimi, e lodevoli.

II. Si rammentano i Reali Editti; co' quali vien proibito l' Istituto Masonico in questi Reali Dominj della M. V., e si vuol far veder ristretta la contravvenzione a *qualunque unione*, quando la Lettera, e lo Spirito degli Editti non ristringe il caso delle contravvenzioni nelle sole materiali unioni; ma parlando i medesimi *non in rem*

*tan-*

*tantum*; *sed in personas*, si distingue chiaramente colla particella - O - la quale è disgiuntiva, e non copulativa, che i casi della contravvenzione sieno *l' arrolarsi*; *o l' intervenire nella proibita società*; *e in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla*: Ed oltre a ciò basterebbe, che la Professione Masonica sia stata dichiarata *delitto di Stato*, per dirsi secondo le Leggi contratto il delitto col solo *Conato*; anzi col solo sacrilego *pensiere*, che si manifesti.

III. Si riporta il Dispaccio de' 20. Agosto 1776.; col quale fu dato al Supplicante l' incarico d' invigilare contro de' Masoni co' *tutt' i mezzi*; e non si riporta l' approvazione del suo operato, col dippiù, che in esso Dispaccio si contiene in suo discarico; cioè della *maniera*, colla quale riferì di aver egli sorpresa la Loggia, e della *Figura di Novizio*, che in essa vi fece *un Forastiere Polacco*: Nè si fa in conto alcuno memoria di altri Dispacci, che sono negli Atti coerenti allo stesso assunto, de' quali ne farà umilmente menzione il Supplicante in appresso; dal contesto de' quali risulta la sua fedeltà nel riferire il tutto alla M. V.

IV. Si descrivono con fino accorgimento in 68. numeri tutt' i fatti Fiscali risultati dalla Procesura (oltre del Preliminare, e della Conchiusione) affinchè colla designazione de' numeri riesca meno nojosa la Leggenda, e rimanga più impressa nell' animo de' Leggitori: Ma la stessa calcolazione numerica non si vede praticata poi nel riferire le pruove; e si riportano queste soltanto in termini generali, e assai fiscali, senza distinguersi

il numero preciso de' Testimonj; ma quelchè importava più del numero, senza specificarsi la loro qualità, e condizione, e la maniera colla quale erano stati interrogati, e registrate negli atti le loro deposizioni; come nè tampoco si riportano le risposte fatte dal Supplicante alle sudette 354. Interrogazioni Fiscali, colla distinzione, e precisione, che conveniva, sopra di ciaschedun carico; onde viene (come ciascun sa) accresciuta, o diminuita ne' Giudizj Criminali, a favore, o contro del Reo il valore della pruova: Quando la M. V. co' cennati Reali Dispacci aveva prescritto, che si riferissero le accuse nommeno, che le prove legittimamente acquistate con *distinzione*; oltre all' obbligo, che assiste al Magistrato nelle Relazioni al Principe, di esprimere il tutto con tale esattezza, che niente manchi del Processo = *Si quando ratio, aut necessitas est* (nel nostro caso vi era un comando) *in negotiis nostra Judicia requirendi, expectandique responsa, omnes omnino Caussas Relationis series comprehendat: ut recitata consultatione, quae ita est dirigenda, propemodum Actorum recensione opus non sit, Actis etiam necessario sociandis L. 3. C. de Relationibus*.

V. Manca dunque nelle Copie, che si son divulgate, la dilucidazione precisa della legittimità della pruova. Il discernimento di cotesta legittimità ne' Giudizj Criminali è il punto più importante, e il più serio: imperciocchè non si tratta *de oleo, & tritico legato*, ma bensì della vita; della libertà; della stima degli uomini, e soprattutto di que' uomini, che costituiti in dignità

anno

ànno avuto il maneggio di affari gravi, ed odiosi; onde vengono più di tutti a rimanere esposti alla calunnia, ed alla vendetta. Di que' uomini, che per la loro antecedente vita, ànno un dritto ben fondato sulla loro riputazione.

L'esame di un tal punto richiede tutto l' accorgimento del Giudice, e tutta la sua coscienza. Le Leggi, dopo di avere prescritti infiniti Canoni, quasi disperate (sia permessa questa espressione) arrivano a dire = *Nullo certo modo satis definiri potest L. 3. §. ideoq. ff. de Testibus*. Quindi n'è derivato, che gli Autori del Foro Criminale abbiano cercato di diffinire, per quanto àn potuto, una materia indefinibile; attenta ancora la diversa tempera delle Teste degli uomini; e distinguendo per fatto la diversa specie de' delitti; di gravi, e meno gravi; di occulti, e non occulti; e le diverse circostanze, colle quali vengon commessi, secondo la varietà de' casi, diversificano il valore della pruova, chiamandola talora notoria; talora piena convittiva; talora semipiena (se prova semipiena può darsi, come riflette saviamente il Cujacio = *Quis unquam audivit de seminumero?*) ma ch'essi Autori la reputano sufficiente; o alla cattura; o alla tortura; o alla condanna del Reo.

Se gli Scrittori del Foro co' tutte le loro regole sieno riusciti a prefiggere una norma sicura, non entra quì il Supplicante a vederlo, ma soltanto rammenta umilmente a V. M., che le Leggi, e gli Scrittori tutti son consonanti nel ricordare al Giudice, allorchè dee calcolare la legittimità della prova, di attendere seriamente non solo

alla qualità de' Testimonj, o a qualunque altra specie di pruova, che concorre nel caso; ma sulla qualità ancora dell'Accusatore, e dell'Accusato; ed alle circostanze tutte, che riguardano il tempo, ed il modo dell'insorgimento delle accuse. Or nelle Copie della Relazione niente affatto di ciò si contiene; anzi si vedono, con una giudiziosa negligenza, trascurate alcune date de' tempi, troppo necessarie a formare la giusta idea de' fatti, che si rapportano.

VI. Nè può replicarsi, che siasi al tutto supplito, coll'essersi anche umiliata alla M. V. la Copia de' Notamenti Fiscali; imperciocchè non dee la M. V. soffrire la noja di confrontare, per rilevarne la precisa legittimità della prova. Oltracchè i Notamenti Fiscali, come lavoro de' Subalterni, sogliono essere o per la loro ignoranza; o per la loro malizia infedeli. Ma pure, ciò non ostante, si contenta l'Oratore, che si faccia il confronto de' Notamenti colla Relazione; e molto più si contenterebbe, che si facesse cogli originali Processi; poichè si vedranno omessi nella Relazione fatti importantissimi, i quali cadendo sotto la cognizione di chi legge, verrebbe a formare l'idea de' fatti assai diversa forse da quella, che dalla sola lettura della Relazione risulta.

VII. Ma più di tutto, quelchè fa credere all'Oratore, che le Copie non corrispondano all'Originale si è; che senz'avere la M. V. domandato alla Giunta parere sulla giustizia principale della Causa, ma soltanto una Relazione *distinta delle accuse, e delle prove legittime*; e non essendo an-

ancora il Processo pubblicato; motivo per cui (secondo si asserisce nelle dette Copie) *il Supplicante a tenor delle Leggi non ha potuto essere inteso nello stato presente*, si decide ultroneamente, e con franchezza; in tempo non proprio, e con espressioni, che appena sarebbero sopportabili in bocca degli Accusatori, gli articoli, che sono in quistione.

VIII. Si decide dunque (parlandosi dell' unione della Loggia) che il mezzo tenuto dal Supplicante per sorprenderla *fu criminoso*, *fu fraudolente*, *fu detestabile*; che *abusò de' Reali Nomi di V. M.*, *del Re Cattolico Vostro Augustissimo Genitore*, *e del proprio Ministero*. Che *accordò un' impunità*, *per far commettere un delitto col donajo della M. V.* Che *la Loggia fu una finta Loggia*, *e non una vera Loggia*. Che *le varie Relazioni umiliate a V. M. dal Supplicante sieno mendaci*. E che *sien falsi gli atti da lui formati in alcune importantissime circostanze*. Può dirsi dippiù? Ma il Supplicante ha replicato, e costantemente replicherà al Fisco, che in questa Causa ha egli sconosciuto i doveri *di un Magistrato Inquisitore*, *in delitto di Stato*; *e contro di persone sospette*; e che non solamente nell' ipotesi del fatto, ch' esso Fisco palesa ora di aver provato; e che mai potrà dirsi legittimamente provato colle Deposizioni, che addita delle Spie, e de' Subalterni; ma nelle ipotesi figurate dal Supplicante, oltre assai le sue Fiscali pretensioni, dimostrerà fondatamente, che ha operato sotto i dettami delle Leggi, tanto intorno al mezzo tenuto per appurare il delitto; quanto poi nel ve-

larlo

lario senza pregiudizio della verità ; seguitando il ben giusto contegno, che si ravvisa nelli Reali Dispacci; e che dee professarsi in una Giunta di Stato, come si noterà in appresso.

IX. Si decide, che la carcerazione del Francese *Michele Ponsard*, ed il Mandato ingiuntogli di sfrattare dal Regno, come Estero; e senza mestiere alcuno, fu *un' ingiustizia*, fu *un' oppressione*; e che per *colorirle* si eran poi commesse delle *falsità*; quando all'opposto il Supplicante ha sostenuto, e sostiene e per Fatto, e per Legge, che il tutto giustamente operò.

X. Si decide, che la Deposizione fatta dal *Polacco Alberto* in Giunta fu *falsa*, *e spergiura*, *e suggerita* dal Supplicante ; quando il Supplicante dimostra, che non vi fu suggestione ; ed in qualunque ipotesi, il Fisco condanna ciò, che dovrebbe approvare ; approva ciò, che dovrebbe condannare per Fatto, e per Dritto.

XI. Si decide, che il Contratto fatto dal Monte della Pietà con *D. Ferdinando Ajala* in dismissione di un suo debito antecedente col Monte di Ciarletta Caracciolo, fu un Contratto *fraudolento*, per opera principalmente del Supplicante ; ed in pregiudizio irreparabile di quel pubblico Luogo, per mancanza di cautele ; quando dal contesto di tante pubbliche Scritture apparisce la verità in contrario : come apparisce contrario al senso più comune degli uomini l'ideato *Veneficio* ; L'*occultazione* di esso ; e l'esaggerata *seduzione* del Testimonio *Bardura* ; ed ogn' altro ramo di ammassate reità contro del Supplicante, e di altri sventurati.

Ed

Ed è possibile, o Signore, il credersi, che tutto ciò, ed altro, si contenga nell' Originale della Relazione; e che dippiù si contenga un fatto all'intutto non vero nel numero decimo?

XII. In questo numero, per dar risalto al carico della pretesa intrusione del Supplicante nell' agire in detta Causa in carattere di Commissario destinato da V. M. con Dispaccio del 3. Marzo 1776., e nel formare alcuni atti preparatorj al Giudizio, si dice, che *in quel tempo occupava egli la carica di Avvocato Fiscale nella Giunta di Stato*; vuol dirsi in buon senso, che non poteva esercitare le funzioni di Giudice Commissario, essendo Fiscale, in contraddizioue delle Leggi, che vietano a' Fiscali di poterle eseguire; quando il Supplicante non mai ha avuto l'onore di occupare una tal carica in detta Giunta, come umilmente con maggior precisione ricorderà alla M. V. in appresso; e l'onore di occupare una tal carica in quel tempo l'aveva, come l'ha, il Consiglier Crisconio destinato da V. M. in luogo del Duca di Toritto.

Se dunque nell' Originale della Relazione si contenessero coteste, ed altre simili cose, chi non compiangerebbe la disgrazia del Supplicante; e chi potrebbe mai scusare la propalazione de' voti de' Ministri Relatori?

XIII. Egli è vero, che i sentimenti, che spiegano i Magistrati nelle Relazioni, che umiliano a V. M., non sogliono imputarsi a propalazione di voto; ma questo assunto può aver luogo quante volte V. M. lo richiede, priachè si faccia il caso di profferirsi la sentenza *servatis de jure servandis*,

B pu-

E pure in questo caso i Magistrati non ispiegano il loro sentimento con franchezza; ma con quella circospezione, e contegno, che richiede lo stato della Causa.

XIV. V. M. non aveva richiesto co' cennati Reali Ordini il sentimento in giustizia sul merito principale della Causa. Voleva soltanto sapere le accuse, e la legittimità delle pruove con *distinzione*. Dunque si è detto quelchè non doveva dirsi; non si è detto quello, che doveva dirsi: Ed ecco, che il Supplicante ha giusto motivo di ripetere le umili rimostranze fatte a V. M. in questa Causa fin dal principio: Che, cioè, i Ministri Relatori anno sposata già l'opinione di essersi il Supplicante servito di un mezzo criminoso, per sorprendere la Loggia; ond'è stato egli, e sarà da' medesimi dichiarato sempre colpevole, malgrado qualunque palpabile ragione in contrario. Ogn'uomo, ed anche di ogni condizione, ha il suo debole. (riflette a proposito un sensato Scrittore) Quello degli uomini grandi si è di amar troppo la propria opinione; poichè considerandola come bene proprio, diviene ad essi talvolta più cara della verità, la quale è solamente un bene generale, e comune: Quindi ne avvenne, che *Monsignor Huet* giudicò di ravvisare, che la favola, e tutta la Mitologia Pagana, fosse la Scrittura Sacra alterata: Quindi ne derivò, che il *P. Ardovin* giunse a formare indefinitamente un falso, ed insostenibile sistema, per cui si rende tanto incerto il passato, quanto è il futuro.

Degnatevi dunque, o Signore, di permettere al

Sup-

Supplicante; per effetto della Sovrana imparziale Giuſtizia, e Clemenza della M. V., che nell'ardimentoſo attentato de' ſuoi contrarj di ſpargere al Pubblico le tante, e tante Copie di tal Relazione, che o corriſpondano, o nò, al ſuo Originale, àn certamente ſempre cagionata un' offeſa al decoro de'Magiſtrati da una parte, ed un pregiudizio irreparabile alla ſtima del Supplicante dall'altra, poſſa egli traſcrivere il tenor delle dette Copie: e di contrapporre al Margine di ciaſchedun Capitolo li veri fatti, e le ragioni inconcuſſe, che mettono la ſublime intelligenza della M. V. nello ſtato di conoſcer la verità.

## *Ecco il tenor delle Copie.*

S. R. M.

SIGNORE

„ *A*Vendo veduto V. M. la Supplica del Conſiglier
„ *D. Gennaro Pallante data all' Auguſtiſſima*
„ *Conſorte della M. V.*, *per avere la* grazioſa
„ abolizione *delle ſue Inquiſizioni pendenti in*
„ *queſta Suprema Giunta di Stato*, *per la quale*
„ *chieſta* abolizione *ha rammentato eſſo Conſiglier*
„ *Pallante la fauſta occaſione della Naſcita del*
„ *Reale Infante*, *ſi è degnata V. M. col Diſpaccio*
„ *de'* 13. *Luglio proſſimo paſſato comandare a queſta Giunta*, *che le raſſegnaſſe un diſtinto dettaglio delle accuſe fatte al detto Conſigliere*, *e*
„ *del-*

„ *delle prove legittime finora acquistate, senza so-*
„ *spendere frattanto il corso della Causa.* (a)

(a) Non dovevano riportarsi le sole parole *graziosa abolizione*, ma il dippiù ancora, che conteneva il Clementissimo Dispaccio. Si esprime in esso, che il Supplicante rammentando nella fausta occasione del Real Infante *le Inquisizioni, che soffriva nella Giunta di Stato; delle accuse fattegli riguardo alla Causa de' Liberi Muratori, nella quale aveva agito come Commissario, e come Fiscale; diceva l' Approvazione Reale, che talora meritò; Supponeva, che la M. V. non sia stata tuttavia informata de' fatti in quistione: E che la M. V. colla costante volontà, perchè sempre regni la giustizia nel suo glorioso Governo, voleva sapere con* distinzione *dalla Giunta, e le accuse fatte al Supplicante; e le pruove legittime finora acquistate.*

Col tenore di questo Clementissimo Dispaccio, qualora non si voleva riassumere, come conveniva di farlo, il contenuto nel Memoriale del Supplicante, ciascuno andava a formare la giusta idea, che la parola *abolizione* ripetita industriosamente ben due volte nelle Copie, non importava quella tacita confessione de' pretesi delitti, la quale si vuol far credere al Pubblico, che abbia già fatto il Supplicante, con implorare la Materna Real Clemenza, e Giustizia dell' Augustissima Consorte, e nostra graziosissima Regina in occasione cotanto fausta, e felice, nella quale se la M. V. apriva in beneficio de' suoi Sudditi, che avevan l' infortunio di esser Rei, il tesoro della

suo

ſua Real Clemenza ; molto più doveva implorarne , e ſperarne gli effetti colui , che per la giuſtizia della ſua Cauſa non era Reo ; e che nel volerlo far comparire in queſto deforme aſpetto, non vedeva , dopo il corſo di tanti anni , così da vicino il periodo delle ſue ſciagure ; e di tanti altri infelici in eſſe innocentemente avvolti .

La M. V. è l' unico Legislatore , ed il ſolo Giudice proprietario Supremo inappellabile . L' ordine giudiziario riſpetto a' Magiſtrati è ſtato ſtabilito dalle Leggi per l' accerto della verità : Laddove con un tal ordine la verità non ſi ſviluppa , anzi ſi veda all' oppoſto , che cogl' intrighi del Foro vada a far naufragio , traſcinando ſeco l' innocenza , non è nuovo l'eſempio , che la M. V. ha dato in ſollievo de' Sudditi , di avocare a ſe le Carte , e di riſolvere Sovranamente quelchè l'è ſembrato di giuſtizia . Molti eſempj, per gloria della M. V., potrebbe rammentare il Supplicante , ma ſi limita all' ultimo , che ſi degnò di dare in occaſione appunto del fauſto avvenimento del neonato Principe Reale .

Il Giudice di Vicaria Aſſeſſore in Teramo D. Giacinto Dragonetti , che ora pel ſuo merito l' ha paſſato V. M. a ſedere nella Vicaria Criminale , col ſuo zelo aveva adempiuto a' ſuoi doveri , in una clamoroſa emergenza accaduta in Teramo . Si propoſero contro di lui molti Capi di Ricuſa . Nella Vicaria , e poi nella Real Camera di S. Chiara , fu trattato l' affare , e dal Diſpaccio de' 17. Giugno 1780. ſi rileva = *Che domandando il Ricorrente la Riſoluzione* ( parole del Diſpaccio ) *negli atti della Ricuſa propoſta contro l'Aſ-*

*l' Assessore di Teramo* D. Giacinto Dragonetti *decisi da cotesta Real Camera colla destinazione di un Ministro per la nuova Informazione, e castigo del detto Assessore* ( si rammenta poi quelchè si era fatto, e che non si sarebbe dovuto fare, e si prosiegue a dire ) *cose tutte, che meritavano una Sovrana straordinaria Provvidenza; nondimeno però tenendo V. M. presente la scusa del Marchese Avena Commissario di tal Causa, di non essersi dalle Parti alcuni fatti rilevanti dedotti, che se gli erano fatti rilevare; e la fausta circostanza del nato Real Principe, usando di sua Sovrana Real Clemenza, fa partecipe della Real Indulgenza tutti* ( e spiegando quelchè era del suo Sovrano Aggrado di doversi eseguire, si conchiude ) *Ben inteso, che con tale Sovrana Risoluzione non resta punto diminuita la vantaggiosa idea, che S. M. ha avuto del suo Ministro.*

Ecco il vero significato della parola *Abolizione*. Ecco come ben s' intende quella Sovrana Dichiarazione contenuta nel cennato Dispaccio de' 13. Luglio, che la M. V. nel suo glorioso Governo colla sua costante volontà vuol, che sempre regni la giustizia. Ecco conosciuto il perchè nello stesso Dispaccio si degnò la M. V. di ordinare alla Giunta, che voleva sapere con distinzione e le accuse fatte al Supplicante, e le prove legittime finora acquistate. Ecco il motivo perchè si degnò la M. V. di ripeterlo col susseguente Dispaccio de' 9. Agosto; aggiungendo, che si tenesse presente il Memoriale del Supplicante secondo le Leggi, *per maggior accerto di vedere tutto lo stato della Causa fino al tempo* pre-

*presente*. Ed ecco finalmente, che si vede chiaro di essersi resa inescusabile la mancanza usata nelle Copie della Relazione, di non riportare il contenuto negli ultimi Memoriali del Supplicante, coerenti a tutti gli altri antecedenti, ne' quali aveva costantemente implorata la Real Clemenza, e Giustizia di V. M. a degnarsi di avocare a se le Carte, siccome si era compiaciuta di praticare in altri consimili casi, per vedere con accerto la verità, e la Giustizia.

Se dunque la Relazione umiliata a V. M. fusse stata concepita ne' termini corrispondenti a' suoi Reali Ordini, cioè, colla *distinzione*, che conveniva, sulla legittimità delle pruove; e non già come viene divisata in generale nelle Copie, non potrebbe dubitare il Supplicante, sul tema di quella imparzialità, che la M. V. costantemente dimostra per le persone de' suoi sudditi, che la *graziosa abolizione non fusse corrispondente* alla dichiarazione fatta pel detto Ministro, o in ogni altra maniera, che più propria le fusse sembrata.

E poi chi non sa, che quantunque avesse il Supplicante domandato espressamente l' Indulto generale (dimanda per altro, che senza dichiararsi stupido, non può credersi, che l' avess' egli fatta, attenta ancora la qualità de' pretesi carichi, che l' escludevano) non mai una tal domanda include la Confessione de' foggiati delitti; ma una rinuncia a quę' Dritti, che spetterebbero all' Innocente nell' esito del Giudizio, contentandosi solamente di conseguir la sua pace? Dritti irremissibili secondo le Leggi. Basta il Testo nella

L. 9.

*L. 9. C. de Calumniatoribus* = *Fallaciter* ( idest per calumniam ) *incusantibus*, *maxime post exhibitionem Accusati*, *nullius Juris color*, *veluti derivata excusatione proficiat : non publica quidem abolitio; non privata talibus proficiat*, *subveniatque personis*, *non specialis Indulgentia*, *nec beneficium quidem eos generale subducat* = Sotto un giustissimo Governo, com' è quello della M. V., sarà costantissimo, non vi ha dubbio, il rigore delle Leggi contro de' Calunniatori; ma intanto l' Innocente accusato, rinunciando a qualunque sua futura ragione, dopo gli annosi inesplicabili travagli, sotto una Procesdura, che secondo gl' intrighi del Foro non vedrà mai il suo termine, richiamandosi al suo Principe, come ha fatto, e fa umilmente prostrato a' Reali Piedi di V.M. il Supplicante, implora dalla Sovrana Clemenza, e Giustizia, l' espediente, che sia più proprio, per conseguire il desiderabile fine della pace. DAVIDE perseguitato dal suo Figliuolo ASSALONNE giunse ad esclamare = *Quis dabit mihi pennas sicut Columbæ*, *&* *requiescam*? La saviezza degli Ateniesi non riconobbe altro salutare espediente in alcuni casi, che di praticare l' *Amnestia* : Era questa una Legge, colla quale si mettevano in un eterno obblio le ingiurie, ed i mali. L'adottarono ancora alcune volte i Romani; e lasciando ciocchè si raccoglie da CICERONE, ne leggiamo in VOPISCO l' esempio sotto l' Imperador AURELIANO.

CUJACIO non reputa l' AMNESTIA dissimile dalle Abolizioni generali de' Principi, e fa vedere in che solamente consista la differenza. Ecco le

sue

sue parole sotto il *Tit.* 14. *de servorum quaestionibus* delle ricevute sentenze di PAOLO = *Accusationis abolitio duplex est, privata, & publica*, Privata *fit, aut postulante Reo ex certis caussis, aut postulante Accusatore. Post hanc autem, vel illam, ab alio, non etiam ab eodem intra diem* XXX. *repeti Reus potest L.* 3. §. *ult. ff. de Accus.* *L. Mulier* §. *ult. ff. ad SC. Turpil. L.* 1. *C. de Abolitionibus*. Publica *fit nullo postulante*, Auctore Principe, vel Senatu ob laetitiam aliquam *L. abolitio*. *L. si interveniente ff. ad SC. Turpil.* Quae in hoc distat ab *Amnestia*, sive Abolitionis *Lege*, quod post αμνηστιαν accusatio institui, vel repeti non potest. Post abolitionem publicam, intra diem XXX. etiam ab eodem repeti Reus potest *L.* 1. *C. de gener. abol. L. aut privatim ff. ad SC. Turpil.*

In varj altri luoghi delle sue Opere parla CUJACIO delle abolizioni, e nel Tit. poi 43. *de gener. abol.* sul decimo Libro del Codice, ripete = *Magna autem est differentia inter* specialem *abolitionem*, & generalem. Nam generalis *principaliter datur Reis, & consequenter etiam accusatoribus, ut desistere possint, nec etiamsi sint finitae Feriae, inviti cogantur repetere crimen* = Individua le altre varie differenze, e conchiude = *In hoc Tractatu velim vos observare, non idem omnino esse* Abolitionem, & Indulgentiam; *licet haec nomina saepe permutentur. Nam apertissime in L. penult. in hoc tit. separatur* Abolitio *ab* Indulgentia. *Et sane licet* Indulgentiae *nomen sit generale, tamen* specialiter *accipitur proprie* pro ea Indulgentia, quae poenae inflictae, aut infligendae gra-

gratiam facit .... E per cotesto motivo soggiunge, che l'*Indulgenza* può chiamarsi una perfetta *abolizione* de' delitti, e la Legge dell'*oblivione*; imperciocchè colla particolare *Indulgenza* non può mai risorgere l'Accusa = *Indulgentia perfecta est abolitio Criminum*, & *Lex oblivionis*.

CUJACIO dunque insegna, che la generale abolizione differisce soltanto dall' *Amnestia*, perchè coll'abolizione si possono richiamare gli Accusati dopo de' trenta giorni *utili*: ma questi decorsi, non vi è più il dritto di farlo. Si assomiglia all' incontro l' *Amnestia* all' Indulgenza *particolare*, perchè con questa non possono mai più richiamarsi in Giudizio; e conseguentemente l'*Abolizione* diventa una Legge perpetua del silenzio, qualora il *Principe* generalmente la conceda in alcune particolari occasioni = *Et quandoque Princeps decernit publicam delictorum omnium abolitionem; ut apud VOSPICUM legimus in AURELIANO*.

Ciò premesso: stabilisce CUJACIO la Teoria, che l'*Indulgenza particolare* fa la grazia soltanto della pena, ma non assolve dall' infamia del delitto, ne' restituisce la buona fama = *Indulgentiam pœnæ gratiam facere, non etiam absolvere infamiam criminis, non etiam restituere famæ* = E su questa Teoria gli Autori Pratici del Foro an sostenuto, e sostengono in occasione de' nostri Indulti generali, anche in virtù delle generali espressioni in esse contenute di Accuse *dedotte, e non dedotte &c.....* Che la domanda dell' Indulto generale non contiene mai la tacita confessione del delitto, come la contiene sempre

la

la domanda della Grazia ſpeciale; è che perciò nel primo caſo reſta ſempre indenne, ed illeſa, coll' innocenza dell' Accuſato, la ſua buona riputazione; purchè non ſia egli un Reo già ſentenziato in grado di tutti gli Appelli, o che almeno ſia ſpontaneamente confeſſo, o chiaramente, e legalmente convinto del delitto; ſupponendoſi ſempre fatta la domanda dell' Indulto generale *citra prajudicium* (ſon parole triviali nel Foro) *innocentiæ, & ad tollendam vexationem, non aliter, nec alio modo.*

Poſto ciò. Parli ora per l' Innocenza involta fra tante Carte del Foro, il vero ſignificato della parola ABOLIZIONE, ſecondo le Leggi. Parli pel Supplicante innocente il tenore de' ſuoi Ricorſi, ne' quali in occaſione della pubblica allegrezza pel neonato Real Principe, rammentò alla M. V., ed alla Maeſtà dell' AUGUSTISSIMA CONSORTE, e Noſtra grazioſiſſima REGINA, la giuſtizia della ſua Cauſa: E parli in fine il tenore corriſpondente de' Clementiſſimi Reali Diſpacci de' 13. Luglio, e 9. Agoſto del caduto anno; e ſi dica, ſe, data anche l'Ipoteſi di una domanda eſpreſſa del generale Indulto, poteſſe chiamarſi (come ſognano gli Accuſatori, ed i malevoli) un argomento della tacita confeſſione de' ſoggiati delitti?

Gli Autori del Foro Criminale reputano la fuga del preteſo Reo per argomento baſtevole alla tortura, allorchè ſpecialmente ſegua prima della Inquiſizione; e veramente una tal fuga è molto più, che una petizione dell' Indulto generale; Ma la di loro opinione è ſmentita da tanti eſem-

pj

pj di uomini troppo illustri per Santità; per dottrina; e per altre eminenti prerogative. Basta rammentar, tra tanti, S. ATANASIO, e DEMOSTENE. Fuggirono questi protestando della loro Innocenza, perchè dicevano di vedersi in mano di Giudici, che come uomini, eran sottoposti sempre a poter essere ingannati, ed a poter errare, malgrado qualunque ambiziosa superiorità di talenti. Ed ANTON MATTEI ridarguisce sensatamente coloro, che sostengono di essere l'Indicio della Fuga bastevole alla tortura = *Fuerunt enim, qui fugam Rei ad tormenta sufficere putarent, in primis si Reus ante Inquisitionem fugisset. Verum cui id persuaserint? Aut quis ignorat fugere etiam Innocentes? Memores nimirum responsi ab ALCIBIADE quondam dati, qui dicebat stultum esse, si Accusatus, cum fugere possit, quaerat absolvi, & liberari. Memores etiam plerique sunt illius Plautini* = Nescis tu quam meticulosa res sit ire ad Judicem? *Postremo, ut* Cicero *ait, non minus saepe in mentem eis venit* Potestatis, *quam Æquitatis Judicis: propterea quod omnes, quorum in alterius manu vita posita est, saepius illud cogitant*, quid possit is, cujus inditione, ac potestate sunt, quam quid debeat facere = Verità costantissima nelle Storie di tutt' i Secoli.

Ma posto da banda, o Signore, tutto il fin quì umilmente rammentato, bastava, che rassegnato sempre in tutto alla Sovrana Clemenza, e Giustizia della M. V., dicesse, che la vera Innocenza sotto la Legge del Vangelo non attende mai i compensi della Legge *Remmia*. Implora Ella in ogni tempo per se, e pe' suoi Persecuto-

ir

ri, la concordia, e la pace: e l'unica domanda, che far dee, è quella, che diresse a Dio il Santo Protomartire STEFANO a pro di coloro, che lo lapidavano = *Domine, ne statuas illis hoc peccatum* = Vi era con essi SAULO, avanti di cui *Testes deposuerunt vestimenta sua ..... & erat consentiens neci ejus* = ed essendosi Iddio compiaciuto di concedergli il dono della Conversione, illuminato che fu, da Persecutore, divenne SAULO il più gran difensore della verità.

Intanto col cennato Clementissimo Real Dispaccio de' 13. Luglio, si farebbe dovuto riportare ancora l'altro susseguente de' 9. Agosto, col quale rimettendo la M. V. alla Giunta il Memoriale del Supplicante, ordinava l'esecuzione del Primo, ed aggiungeva di tenersi quello presente secondo le Leggi; ma nelle divulgate Copie si fa menzione di questo Dispaccio nell'ultimo di esse; e si dice sopravvenuto, pendente la Relazione; quando portando questa la data de' 10. Settembre, l'anteriorità del Dispaccio è di un mese, ed era forse sopravvenuto, primachè alla Relazione si fusse dato principio; tanto più, che per più giorni stiede assente da Napoli il Commissario della Causa. Farà dunque il Supplicante nell'ultimo le sue umili rimostranze sul fondato dritto, che aveva di esser ascoltato dalla Giunta in forza di tutte le Leggi, prima di umiliarsi la Relazione a V. M., o almeno di riferirsi con precisione il contenuto nel suo Memoriale, affinchè al confronto di esso si vegga chiaro, se possa mai reggere la ripetita espressione nelle Copie, di essersi trovato sempre il Supplicante, *come sopra, mendace*. „ *Esse-*

„ *Eseguendo noi il venerato Real Comando, siccome*
„ *abbiamo riscontrati i Processi* (a) *e riepilogati i*
„ *carichi, che con questa nostra rispettosa rappresen-*
„ *tanza trascriviamo, così per l' intelligenza mag-*
„ *giore delle cose, stimiamo prima di ogn' altro rife-*
„ *rire alla M. V., che con Real Editto de'* 13.
„ *Settembre* 1775. *pubblicato a* 10. *Ottobre dello*
„ *stesso anno, in seguito di precedente altro Real*
„ *Editto de'* 10. *Luglio* 1751. fu proibita qualun-
„ que unione di Liberi Muratori, *sotto pena a' Con-*
„ *travventori di esser puniti, come perturbatori della*
„ *pubblica tranquillità, e di violati diritti della*
„ *Sovranità, e fu insiememente prescritto, che per*
„ *tali delitti avesse dovuto procedere questa Suprema*
„ *Giunta di Stato, come procede in que' di Lesa*
„ *Maestà anche* ex officio, *e colla particolare De-*
„ *legazione, e facoltà ordinaria, e straordinaria* ad
„ modum belli. (b)

(a) Se siensi riscontrati i Processi; se fu letto in Giunta col Dispaccio de' 13. Luglio, il Memoriale ancora; se fu letto il Memoriale col Dispaccio de' 9. Agosto, non può far altro il Supplicante, che di richiamarsene alla stessa Religione de' Ministri.

(b) La contravvenzione, o Signore, a' Reali Editti, non è limitata nel solo caso delle unioni, secondo vuol darsi a divedere colla semplice espressione di *qualunque unione*: termini, che neppure si leggono ne' Reali Editti; ed eccolo chiaro.

Due sono gli Editti. Uno dell' anno 1751. L' altro del 1775. In ambedue non si prende di mi-

ra

ra *la sola unione*; ma bensì *l'Istituto*, *la Società*, *le persone de' Liberi Muratori*. Siamo dunque nel caso, che la Legge principalmente è costituita *in personas*, & *non in rem tantum*: E quanto ciò importi, si sa molto bene. Basterà ricordare soltanto le parole di GIO: NICOLA ERZIO = *Igitur Leges a summis Potestatibus, & statuta Municipiorum (quae sunt Jus Civile, seu Commune in eo loco ubi vigent) vel in personas, aut res constituuntur, vel actui formam circumponunt. In personam constituitur Lex, quando personam afficit, & quidem primario.....*

Quali sieno gli effetti nelle materie civili di questa diversità, non occorre qui divisarli. Ne' Giudizj Criminali egli è certo, che per poter giustamente inquirere contro de' Trasgressori, qualora la Legge parla *non in rem tantum, sed in personas*, non è necessario, che sieno trovati nell'atto della Contravvenzione col corpo del delitto; ma basta, che si costi con prova legittima, che abbiano contravvenuto; o che in un delitto, il quale si contrae colla sola volontà, sieno disposti a contravvenire. Posson vedersi gli Scrittori del nostro Foro, che trattano le materie statutarie, riguardanti specialmente i Contrabbandi; l'asportazione delle armi; ed altro consimile divieto: e sarà sempre cosa lodevole in simili casi di seguitare l'opinione di BARTOLO, che crede necessaria la cattura nel luogo, o nell'atto vietato, malgrado la contraria seguita da molti Dottori; ancorchè nello Statuto si legga una particolare dispensa.

La Lettera degli Editti è chiara; imperciocchè

 come

come si è di sopra umilmente accennato, volendo dinotare i casi della contravvenzione, dopo di aver nominata = *La Società* = *I Liberi Muratori* = si avvalgono della particella - O - ch'è disgiuntiva, e non già della copulativa - E - che abbraccia, ed unisce più casi. Ecco le proprie parole degli Editti = *Per ovviare un male di una Società troppo sospetta, la proibiamo assolutamente ne' nostri Dominj, sotto la pena di dover essere i Liberi Muratori puniti come perturbatori della pubblica tranquillità e come rei di violati dritti della Sovranità: Espressamente con ciò ordiniamo sotto la medesima pena a tutt' i nostri Sudditi, che non ardiscano di arrolarsi, o d' intervenire nella proibita Società, nè in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla, o pure ad essa dare a pigione, in prestito, o sotto qualsivoglia altro titolo Case, Camere, o qualsivogliano altri comodi, e luoghi* ..... Le parole dunque di *qualunque unione* riportate nelle Copie, non si leggono.

Colui dunque, che ardisca di arrolarsi in questa Società, manifestando la sua intenzione agl' Individui, che la rappresentano; e l'accettazione corrispondente di costoro in soddisfarla; o promettendo di unire una Loggia, per solennizzare l'atto dell'*Ammissione*; o dando, senza far unione, il *Segreto dell' Ordine* (come son soliti talvolta di praticare i Masoni; e rilevasi ancora dalla Confessione di *Majer*, uno degli Interventori nella detta Loggia de' 2. Marzo 1776., il quale, per non far l'unione, propose di dare il *Segreto*) è un caso da per se stesso criminoso, quanto è quel-

quello della Congregazione materiale della Loggia.
Corre, perciò, come si è accennato, in questi casi la massima, rammentata ancora da GROZIO; che basta, che sia taluno veduto trattar co' Nemici; o che si palesi aderente de' medesimi; e non importa, che sia stato trovato in qualchè atto d'ostilità. Non potrà mai sostenersi (sia per un esempio più confacente al nostro caso) che per punirsi una persona, la quale sia traviata dalla nostra Santa Religione, e divenuta seguace di qualchè Setta, si abbia a trovare nel positivo esercizio de' Misteri, e della Liturgia di essa. Non potrà certamente sostenersi, che per castigarsi un Gesuita, che si trovi nel Regno, essendo già proscritto dal Regno, si abbia a trovare in Collegio; o in qualchè altra adunanza Gesuitica: Del pari dunque un Masone in questi Dominj di V. M., ne' quali vien proibito un tal Istituto, sarà sempre reo, indipendentemente da qualunque unione di Loggia, e di altra funzione esteriore, se pertinacemente dimostra la volontà di perseverare in esso; e di propagarlo, dopochè coll' ultimo Editto si trovano da V. M. perdonate, e rimesse le passate trasgressioni.
Or se in virtù degli Editti non è circoscritto il caso della contravvenzione nella sola unione della Loggia, come si è preteso in questa Causa, ma nell' ostinata professazione dell' *Istituto* dichiarato *offensivo alla Sovranità*, *e delitto di Stato*; forz' è di conchiudere, che quando si unìscono i Masoni in Loggia, portano con se stessi consumato il loro delitto; e quelchè v'è dippiù, che colla criminosa unione ne danno una prova irrefra-

fragabile ; verificandosi quelche dice S. Agostino = *Tales si occasionem invenerint, non mali fiunt, sed manifestantur*.

Tanto appunto si consegui colla Loggia radunata dal detto *Peyrol* la sera de' 2. Marzo 1776. nella riferita Casa di Campagna, sopra la Real Villa di Capodimonte; imperciocchè con quella non si manifestarono tante persone innocenti, le quali, non professando la Masoneria, si esposero al pericolo di divenir Masoni, per sorprenderle, come Contravventrici alla Legge (sorpresa, che il Supplicante sarebbe il primo a detestarla, quantunque fossero concorse con pieno discernimento, e con una volontà libera, e deliberata), ma si manifestarono tanti Masoni perseveranti nella contravvenzione della Legge, li quali, non a viva forza furono colà trascinati; ma tutti di buon grado vi si condussero, come risulta dalla prova Fiscale; e vi si condussero non mica per un accidentale, ed istantaneo incontro; ma bensì con maturo, e premeditato consiglio di più giorni, a solo fine di celebrare, come Fratelli dell' Ordine, la misteriosa funzione; soggettandosi, col timore d' incontrar pericoli, agl' incomodi, e disagi, che ciascuno sofferir dee nel portarsi di notte sopra Capodimonte; in una Casa niente amena; distaccata dall' abitato di quella Villa; e nella sera de' 2. Marzo, che fu rigida, e piovosa: Ma che non fa superare la passione ne' petti umani?

Un Ministro dunque Inquisitore, costituito sotto i dettami di queste Leggi; e dippiù cogli ordini premurosi a lui dati nel Real Nome di V. M.

di

di avvalersi di *tutt' i mezzi*, come sta dichiarato col Dispaccio de' 20. Agosto 1776., dovrà dirsi certamente, che abbia usata una gran moderazione, e contegno, quando non contento della prova testimoniale, per appurare i Rei perseveranti nella professazione dell' *Istituto* vietato, abbia atteso l' ultimo atto materiale, e permanente della contravvenzione; che da' Criminalisti si chiama *Flagranza*.

L' attendersi questa *Flagranza* in que' casi, ove non succeda un male intrinsecamente di sua natura sempre cattivo, ed irreparabile, come sarebbe *un Omicidio* - *un Adulterio* - o altro consimile peccato; ma soltanto un preparativo di generi di cose da per se stessi indifferenti; ed applicabili al bene, ed al male, secondo l' intenzione degli uomini; si dee reputare la condotta la più religiosa, che possa praticare un Ministro, per acquistare una prova certa del delitto; e per non dipendere da una semplice prova testimoniale, particolarmente in questo Regno, nel quale abbondano i Testimonj falsi.

Chi dirà dunque (sia per esempio) che potendo avere un Ministro, a denunzia di un qualche Socio del delitto, o di una qualche Spia, o di altra Persona subalterna, la prova della *Flagranza*, per sorprendere i Fabbricatori delle monete adulterine; o di falsatori di Scritture pubbliche, si renda egli Autore del delitto; e che proccuri egli il delitto; se sapendo il luogo, ove abbiano destinato di radunarsi cogli Strumenti necessarj per eseguire il criminoso lavoro, non ne impedisca l' unione? Non sarebbe questo il caso, che

 il

il Ministro, impedendo l'unione, sarebbe il peccato tutto suo; imperciocchè impedirebbe non mica il delitto, che risiede unicamente nella malvaggia volontà loro; ma la prova sicura, che lo manifesta; malgrado le riserve, e le circospezioni, colle quali sono soliti di eseguirlo?

Non sembra dunque, che sieno adattabili in questo caso le massime; che si renda responsabile al delitto colui, e molto più un Magistrato, che potendo impedirlo, non lo impedisca. Si sa quelche i Giureprudenti; i Teologi; gli Autori del Dritto pubblico; e della ragione di Stato la più depurata, scrivono in contrapposto delle massime assunte da' Rei Masoni contro di lui; e contro di ogn'altro Ministro, che avesse mai il premuroso incarico d'inquirere in un delitto, e specialmente di Stato. Si sa la differenza, che corre tra la *Occasione*; e *Causa* del delitto; e le rispettive influenze di esse nelle vicende di questa vita. Si sa la differenza, che corre tra *Istigazione maligna* per far succedere il delitto; ed *Esplorazione industriosa*, *e retta*, per appurare se il delitto si commetta: Chi sieno i Rei; ed in che numero: E niuno ignorar dee la norma di quelche, con uniforme sentimento, additano i cennati Autori, regolatrice della coscienza, e de' proprj doveri, tanto nelle azioni; quanto nelle parole positive, e negative della vita umana; e ne' rispettivi stati di ciascuna persona.

Veduta, o Signore, la disposizione della Legge intorno al delitto, in forza della quale resta fermo, che il delitto non si ristringa nell'atto materiale dell'unione; anzi, che con questa si dia

una

una prova invincibile, che lo manifesta (come si renderà più chiaro in appresso, ricordando umilmente le massime fondamentali, che costituiscono il delitto di Stato) convien riflettere al Magistrato, che si destina da V. M. per l'osservanza di detta Legge; ed alle facoltà, che dalla M. V. gli vengono accordate.

Coll' Editto dell' anno 1751. si prescrive, che tutt'i Magistrati abbiano ad invigilare sull' esatta osservanza dell' Editto, *di cui ne saranno eglino responsabili; con dover rappresentare immediatamente* alla M. V. *i Trasgressori di quanto in esso si ordina, e si prescrive*.

Coll' Editto dell' anno 1775., confermandosi in tutto l' antecedente, si aggiunge (delegandosi la Giunta di Stato a procedere in risulta delle trasgressioni) che si debba procedere, come ne' delitti di Lesa Maestà, anche *ex officio*; e colla particolare Delegazione, e facoltà ordinaria, e straordinaria *ad modum belli*: Sicchè a qualunque Magistrato, colla minaccia della *Responsabilità*, assiste l' obbligo d' invigilare sull' esatta osservanza della Legge; e di riferire a dirittura alla M. V., ed in risulta poi di una tal Relazione, quel Giudice, che avrebbe dovuto destinarsi a procedere ne' casi della Trasgressione, si è col secondo Editto dichiarato (quando però alla M.V. non piacesse disporre diversamente) che sia la Giunta di Stato, la quale ha la privativa in queste Cause di procedere in giustizia; onde con questo stabilimento, il delitto si è venuto sempre più a qualificare per delitto di Stato; ma non si è tolto l' obbligo ad ogni Magistrato d' invigi-

lare diligentemente sull' esatta osservanza della Legge.

Non all'ambizione del Supplicante dunque, siccome pretendesi dal Fisco; ma all'adempimento de' suoi doveri, come Ministro, dee attribuirsi l'ingerenza sull' osservanza degli Editti, ancorchè non avesse avuto alcun ordine particolare, come lo ebbe nel Real Nome di V. M., tantoppiù, che il suo lunghissimo Ministero (siccome a tutti è ben noto) principalmente si è raggirato negli affari Criminali; nel qual Ministero resterà col suo esempio sempre più avverato, che suol essere inevitabile la disgrazia di venir imputato o di mancanza; o di eccesso nell' eseguire, in casi ardui, la propria obbligazione.

Si accordi però, che fusse stata ambizione. Potrà, così dicendosi, esser ridarguito di reità qualunque Ministro; qualora, stravolgendosi la vera idea delle cose si dicesse, che ambisce di fare ciocchè crede permesso di potersi fare, secondo le Leggi, in discarico del suo officio. Con questa sinistra interpretazione diventeranno ancora rei gli uomini più illustri de' passati, e del presente Secolo, che guidati da cotanto nobile spirito, anno in pace, ed in guerra, eseguite le intraprese le più gloriose. Ma a che trattenersi su ciò? Sono note le opere ingegnose dettagliate da celebri Scrittori su questo nobile principio, dal quale è derivato il più bello, ed il più buono, che fa onore all' umanità; anzi potrebbe anche dirsi, che fa onore alla Santità, nel prefiggersi, con retta intenzione, l'esatto adempimento della Legge, pel compenso, che ne attende

tende = *Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas in æternum , propter retributionem* *Sal.* 118.

Posto il tenore de' menzionati Editti, convien brevemente accennare la vera *nozione* del delitto di Lesa Maestà ; quando ; come ; e da chi si contragga ; imperciocchè nella precisa idea di questo delitto , a norma delle Leggi , consiste la difesa del Supplicante .

Il delitto di Lesa Maestà non vi è chi non sappia, che si contrae colla sola volontà disposta ad eseguirlo . Quest' Atto *volutivo* vien chiamato dalle Leggi *Conato* , il quale negli altri delitti ordinarj non rende risponsabile il Reo ad alcuna pena , *quia cogitationis pœnam nemo patitur L.* 18. *ff. de pœnis* . Nel delitto però di Stato principalmente , ed in alcuni altri dalle Leggi designati, un tal *Conato* si reputa delitto consumato , e perfetto ; quantunque non venga accompagnato da un principio fisico , e reale , che i Criminalisti chiamano *Attentato* = *Licet generatim Conatus absolute delictum non sit , sed ejus adparatus , & incboatio criminosæ qualitatis baud penitus expers , sunt tamen casus , in quibus delictorum* Conatus *babendus est ut crimen perfectum , & consumatum* = Sono queste parole di un dotto ultimo Criminalista nella sua Opera intitolata = *Elementa Juris Criminalis* = e tanto basta in una materia elementare .

Sembrerà strano tuttavia , o Signore , a taluni, che nel Tribunale del Secolo vengono puniti ancora gli atti semplici della mente ; ma chi riflette sulla sola Legislazione Romana , vede con quanta

saviezza si prende di mira più la mente, che il corpo; imperciocchè = *Mens peccat, non corpus, & unde consilium abfuerit, culpa abest..... non exitus rei, sed hominum consilia vindicantur: Quam sententiam Hadrianus expressurus in maleficiis voluntatem, non exitum spectari rescripsit*. E' ANTON MATTEI, che parla. Varie sono le specie de' maleficj, che potrebbero rammentarsi, nelle quali il *Conato* si reputa delitto consumato. Si scelga tra le molte Leggi, quella, che abbiamo sotto il Titolo *de custod. & exhibit. Reor.*

La sola cospirazione di romper le carceri; e di fuggire, che resta isolata in un atto puramente mentale; e che tra nostri Militari, si direbbe, *Complotto*, vien costituito delitto degno anche di pena per coloro, che si trovano innocentemente carcerati; e all' opposto di merito per quelli, che lo rivelino = *In eos, qui cum recepti essent in Carcerem conspiraverint, ut ruptis vinculis, & effracto carcere evadant, amplius quam Caussa ex qua recepti sunt reposcit, constituendum est, quamvis innocentes inveniantur ex eo crimine, propter quod impacti sunt in Carcerem, tamen puniendi sunt; eos vero qui conspirationem detegerint, relevandos*.

Il Canone dunque della Legislazione in questi casi non è quello, che si è rammentato nella Causa del Supplicante da' Rei Masoni = *Cogitationis pœnam nemo patitur* = ma bensì = *Pari sorte Leges scelus, quam sceleris puniunt voluntatem L. 1. C. Theod. ad L. Jul. de Ambitu*; e pel delitto di Stato principalmente, l'essenza del quale, per

dirsi

dirsi consumato, e perfetto, è nella sola volontà, la celebre Legge = *Quisquis* = *C. ad L. Jul. Majest.* si avvale dell' espressione = *Si cogitaverint* = soggiungendo = *Voluntatem enim sceleris eadem severitate, qua effectum puniri Jura voluerunt*.

E' noto altresì, che in questa specie di delitto; ed in alcuni altri dalle Leggi designati, come nel *Parricidio*: Nel *Ratto delle Vergini*: Nella *Falsa moneta*: Nel *Senatoconsulto Sillaniano*, si rende ciascuno risponsabile alla pena, allorchè ne abbia la *Scienza*, e non la riveli al Magistrato; E celebre divenne la controversia, se la *Reticenza* dovesse punirsi colla pena ordinaria; e tra i seguaci di *BARTOLO*, che sostenne il - *SI* - e quelli di *BALDO*, che sostenne il - *NO* - tutti gli Autori Criminali sono convenuti nella Regola - *Eadem Lege* - *sed non eadem pœna* - detestandosi co' sentimenti di umanità il caso dell'infelice *TUANO*, il quale, sotto il pretesto di una scienza non rivelata, divenne il Sacrificio dell'Intolleranza degli uomini di merito: Onde un Giudice dee ricordarsi, che nell' inquirere, e nel procedere, le sue facoltà debbono esser dirette sotto i dettami della Legge di Stato; nel dar poi la pena, con equità, può arbitrare per la pena straordinaria.

Il delitto dunque di Stato le Leggi lo riguardano consumato, e perfetto nel solo pensiero: nella nuda volontà, che si manifesta: e nella semplice *Reticenza* della scienza, che se ne abbia: Dunque all'efficio di un Giudice Inquisitore in simili delitti appartiene (così almeno ha il Supplicante

creduto ; e l'ha creduto sulla Teorìa letta in classici Autori ) di trovare i mezzi, onde venga ad estrinsecarsi dall'animo delle persone sospette la pravità delle loro intenzioni = *Ut certior fiat de consilio, & voluntate eorum ; & pro hoc dicat, & agat quod commodum videtur* = GROZIO = colle mire sempre dirette al vero servizio della M. V., ed al bene, che ne risulta allo stato.

Nè si dica, che queste persone sospette, quando non si palesano da se stesse ultroneamente, non debbano essere insidiate ( così si sono espressi i Rei Masoni in questa Causa ) dal Magistrato i che qual sacro Depositario delle Leggi dee invigilare alla pace, e alla sicurezza de' Cittadini: imperciocchè il dritto a questa pace, e a questa sicurezza, suppone il Supplicante, se non s' inganna, come ha di sopra accennato, che l'abbia soltanto il buon Cittadino, che si è dimostrato osservante delle Leggi, non già il *Trasgressore*; *il Solito a delinquere*; *il Diffamato* = *Frustra* ( cotesto Cittadino ) *Leges invocat, dum contra eas committit L. auxilium in fine ff. de Minoribus*: Onde il Magistrato qual sacro Depositario appunto delle Leggi, crede il Supplicante, che giustamente possa far uso di quelle facoltà, che sono rammentate negli Editti; cioè d' invigilare attentamente; di procedere *ex officio* colla facoltà ordinaria, e straordinatia *ad modum belli*; e nell' ordine poi particolare dato al Supplicante di *avvalersi di tutt' i mezzi*; di que' mezzi appunto, che nella milizia armata si chiamano *Strattagemmi*; nella Milizia Togata *Accortezza*, *ed Industria*, contenuti propriamente sotto il no-

me

me di *dolo buono*; e che *incivilmente* nel caso del Supplicante si appellano *criminosi*. Le parole della Legge già di sopra additate sono le seguenti = *Non fuit contentus Prætor* dolum *dicere*, *sed adjecit* malum, *quoniam Veteres etiam* dolum bonum *dicebant*, *& pro* sollertia *hoc nomen accipiebant*; *maxime si adversus hostes*, *latronemve quis machinetur*. *Ulp. L.* 1. §. 3. *ff. de dol. mal.*

In che consista questo *dolo buono* riputato dagli Antichi *pro sollertia*, niuno (volendosi uscire da' Giureprudenti, e sentire i Filosofi) l'insegna con più precisione, che ARISTOTILE = *Est*, dic' egli, *quædam facultas*, *quam* sollertiam *vocant*: *hæc talis est*, *ut ea quæ ad propositum scopum tendunt possit quis agere*, *atque consequi*. *Quod si ergo honestus est scopus*, *laudanda quoque est illa*; *sin malus*, versutia *est*.

Il celebre EVERARDO OTTONE, per non rammentar altri, perchè egli li rammenta tutti, scrive sul detto Testo una Dissertazione degna di esser letta, e ponderata; e nel §. 5. cap. 1. dopo di aver antecedentemente spiegata la natura del *dolo malo*, dice così = *Contra sollertiam*, *& industriam illam*, *qua hostis circumvenitur*, *vel Principum consilia velantur*, *aut salus decepti procuratur*, *quave ad fraudes*, *malasve artes repellendas*, *vel ad nostra tuenda*, *vel ad alium a malo revocandum tendit*, *tantum abest*, *ut Jurisconsulti veteres damnarint*, *ut nihil in ea vitii*, *vel mali agnoverint palam*, *dum* doli boni *appellatione nihil pene a virtute eam distare indicarunt*.

Se poi i Rei Masoni voglion dire, che le massime son-

fondate su questo *dolo buono* possono essere adattabili ne' delitti di prima Classe, tra i quali non può figurarsi, che venga compresa la proibizione dell' *Istituto de' Liberi Muratori*, basterà al Supplicante di rispondere in primo luogo, che la lettera del cennato Testo abbraccia tutt' i casi; e soprattutto, quando si tratta *contra bestes, & latrones*. Si dirà umilmente in appresso nel doverlo nuovamente rammentare.

In secondo poi, crede giustamente di poter replicare, che la Legge de' sudetti Editti non distingue, onde noi distinguer non dobbiamo; e potrebbe dippiù soggiungere, che tra delitti di Stato di prima Classe *proprj, e diretti*; dall' altra, che chiamano gli Autori *improprj, e indirecti*, è collocata la professazione di un Istituto, e di una Società, che non abbia l' approvazione della pubblica Potestà. Un ultimo Scrittore nelle materie Criminali ne fa una Mappa, e nella terza specie della prima Classe dice così = *Collegia illicita = Collegium est plurium personarum coitio, atque societas, quam non licet in Civitate habere sine publicae Potestatis venia, propter metum, ac pericula conjurationum, & seditionum*. In questo gran principio tutti generalmente convengono, e tra essi ancora il *Prussiano* Barone di *Bielfeld* nelle sue Istituzioni Politiche, il quale, sebbene, parlando della Società Massonica, voglia far vedere il merito, che abbia; non è però, che secondo gli stessi suoi principj in que' Dominj, ove un tale Istituto si ritrova vietato, non diventi sacrilega l' intenzione di voler sindicare la Legge: ed un Vassallo; e molto più un Vassallo

fallo Ministro Esecutore, altro non può ripetere = *Tibi summum rerum judicium Dii dedere, nobis obsequii gloria relicta est.*

Queste sono le massime, che potranno sempre stabilirsi con larghissima estensione, le quali ha il Supplicante imparate; e che ha egli professate, e professa, da Vostro Vassallo, e Ministro. In questi due caratteri, non avendo il Supplicante quel vasto sapere, che porta ben sovente gli uomini grandi a non avere principj certi, sopra de' quali vadano a riposare, come notano in *CICERONE*; in *GROZIO*; in *S. AGOSTINO*; ed in altri, si contenta della semplicità, e della purità della scarsa sua dottrina. Sarà egli perciò superato da tutti nel sapere; ed egli accorda a tutti una tale eminenza; ma niuno potrà pretendere di averla nella fedeltà, nell'onestà, nel fervore di servire la M. V., dovendosi ciascuno in questi doveri contentare dell'uguaglianza. La Lettera dunque, e lo Spirito de' Reali Editti; e le Leggi, che determinano sulla specie del delitto di Stato, garantiscono la sua condotta; e vieppiù la garantisce la Legge viva, ch'è la M. V., colla dichiarazione contenuta nel Real Dispaccio de' 20. Agosto 1776.

Si fa menzione di cotesto Dispaccio nel seguente Capitolo delle Copie, ma si esprime soltanto la commissione data al Supplicante contro de' Liberi Muratori; e non si enuncia la successiva approvazione al suo operato; e tutto il dippiù, che in esso istoricamente si dice, da' 2. Marzo dello stesso anno, giorno della sorpresa; fino a' 20. del detto Agosto.

„ *Sti-*

*„ Stimiamo ancora di far presente a V. M., come „ ne' primi tempi, che questa Giunta di Vostro „ Real Ordine cominciò a procedere per detta Cau- „ sa rispetto alla sorpresa della Loggia, e cattura „ de' Masoni fatta in Capodimonte dal detto Con- „ siglier Pallante, ignorando con quale facoltà, „ ed ordini speciali si era dal detto Consiglier „ Pallante senza minima intelligenza della Giun- „ ta fatta la sorpresa sudetta, ne rassegnò Rela- „ zione alla M. V., ed in risposta si servì di far- „ ci intendere col Dispaccio de' 20. Agosto 1776.; „ che dopo la pubblicazione del detto Real Edit- „ to, di Vostro Real Ordine si era dal primo „ Segretario di Stato di quel tempo Marchese Ta- „ nucci incaricato colla viva voce nel Real No- „ me di V. M. al detto Consiglier Pallante, che „ avesse invigilato, ed appurato co' tutti li mezzi, „ se si univano Logge de' Muratori vietate col „ Real Editto, ed in tal caso l' avesse sorprese, „ se fusse stato possibile. E simil riscontro colla „ stessa data si degnò V. M. far passare al Consi- „ glier Caporuota della G.C.D.Cesare Ruggiero allora „ vivente, che intervenne in Giunta, per difen- „ der l' intervento del Pallante ricusato.* (a)

(a) Col Dispaccio dunque de' 20. Agosto si degnò la M. V. di far sentire chiaramente alla Giunta l' incarico dato al Supplicante. Dunque ( lasciando da parte per ora il contenuto negli altri antecedenti Dispacci bastevoli a persuadere, che il Supplicante si era ingerito con ordine; che tutto aveva fedelmente riferito a V. M., e che tutto gli era stato approvato ) il Fiscale Con-

Configlier Crifconio, che ciò molto bene fapeva, non avrebbe dovuto affannare il Supplicante con ben dodici Interrogatorj intorno a tale ingerenza. Cominciò egli ad interrogare = *Se il* Supplicante *aveva ricevuto alcuno fpeciale ordine attinente a quefta dipendenza* = *Se fi ricordava di quefti Ordini* = *Se gli ordini erano ftati a voce, o in ifcritto*, *replicando più volte la domanda* = *Perchè avendo ricevuto gli ordini a voce, non replicò per fua cautela di voler l' ordine in ifcritto* = *Come non fi fece carico; ch' effo* Supplicante *non poteva procedere nella materia Criminale, di cui nella Giunta era Commiffario il Caporuota Patrizj*: Lafciando il dippiù, che in effi Interrogatorj fi contiene, e le rifpofte, che gli diede il Supplicante da fottoporfi umilmente con ordinato dettaglio alla M. V., fe lo comportaffe la brevità, che al poffibile proccura l'Oratore di offervare in quefte fue fuppliche, tra la farragine di tante cofe; e l' ammaffo fpaventevole di tante Carte tra effe del numero forprendente, ed intrigato di dette Interrogazioni, delle quali la clementiffima fofferenza di V. M., dovrà fentirne in appreffo rammentato ben fovente il tenore.

Ciò pofto: L'animofità del Configlier Crifconio; che legalmente da fe inforge dall' averfi egli ufurpata la facoltà d' interrogare in contraddizione delle Prammatiche, che a' Fifcali nol permettono; ma foltanto accordano l' affiftenza nell' efame de' Teftimonj Fifcali, e de' pretefi Rei Principali: L' animofità, umilmente ripete, fi rende per fatto molto più inefcufabile da quefte fole

In-

Interrogazioni, che non doveva mai egli fare; o che non doveva permetterfi, che le faceffe. Con tali animofità del Configlier Crifconio fi rende altrettanto inefcufabile la mancanza contenuta nelle Copie di non leggerfi l' intiera dichiarazione di tutto il contenuto nel detto Difpaccio de' 20. Agofto 1776., che compiutamente è da fe baftevole per lo difcarico del Supplicante. Ed eccone il tenore.

*Fu incaricato nel Real Nome da me a voce il Configlier D. Gennaro Pallante a invigilare, ed appurare co' tutt' i mezzi fe fi univano Logge di Muratori dopo il Real Editto, che le vietava, e a forprenderle fe foffe poffibile. Riufcì a Pallante di forprendere una Loggia, e carcerare gl' Individui nel mefe di Marzo di queft' anno, mentre la Corte trovavafi in Perfano, ed avendone dato fubito avvifo con breve Relazione, fu con Difpaccio de' 3. dello fteffo mefe lodato il fuo zelo, e la fua efficacia, ed incaricata la Giunta di Stato a procedere a tenore dell' Editto, con dovere nella medefima far da Commiffario lo fteffo Pallante.* Venne fucceffivamente Pallante in Perfano a dar conto più diftinto di tutto quello, che aveva egli operato, della *maniera* da lui tenuta, e dell' *Impunità* promeffa a un *Polacco*, che col motivo di volerfi far muratore diede notizia della Loggia, che doveva tenerfi, e che fu forprefa, mentre egli vi faceva la figura di Novizio. E come un tal rapporto fu a voce, a voce ancora fu il tutto dal Re approvato, anche l' *impunità* promeffa al Foraftiere. *Cominciatofi a procedere, i carcerati Muratori con fupplica data al Re propofero alcuni*

*Capi*

*Capi di Ricusa, e questi con Dispaccio de' 30. Giugno si rimisero allo stesso Pallante, perchè dicesse quelche gli occorreva, al qual ordine adempì Pallante coll' acchiusa rappresentanza de' 2. del seguente Luglio. Ma il Re in vista della medesima, sebbene vedesse, che tali Capi non meritavano attenzione, e perchè proposti contro la forma della Prammatica, e perchè in loro stessi insussistenti, nondimeno per togliere qualunque pretesto, ed ogni cavillosa dilazione de' Rei, risolvè, che Pallante facesse da Fiscale, ed il Consiglier Patrizj Commissario Ordinario nelle Cause Criminali nella Giunta di Stato facesse da Commissario: E così si ordinò con Dispaccio de' 5. Luglio. Intanto Pallante per togliere ogni occasione di raggiri de' Rei, e per sempre più convalidare la pruova, che nasceva dalle Deposizioni de' medesimi, propose con rappresentanza de' 27. Giugno di arrestarsi il Forastiere, prender la sua Deposizione, salva però sempre l'*Impunità *promessagli: E con Dispaccio de' 5. Luglio fu dal Re approvato quelchè da Pallante era stato proposto, e se ne diedero gli ordini alla Giunta di Stato, e così fu eseguito, come con altra Relazione de' 21. Luglio ne diede conto lo stesso Pallante. E disse ancora, che presa, e ratificata in Giunta la Deposizione del Forastiere, aveva egli stimato di darlo per consegnato al Padrone dello stesso Forastiere, per esibirsi ad ogn' ordine della Giunta; e con Dispaccio de' 23. dello stesso mese gli si rispose, che il Re restava inteso. Non cessando intanto i Carcerati d' insistere con nuova Supplica al Re, perchè si rimettessero i Capi di Ricusa da loro espressi*

*nella*

*nella cennata Supplica alla Giunta, fu con Dispaccio de' 30. Luglio rimessa questa Supplica continente i Capi contro Pallante, come Commissario, alla Giunta, per l'uso, che fusse di giustizia. E perchè allora era Pallante già Fiscale, si soggiunse, che se altri Capi contro il detto* Ministro *come* Fiscale *si presentassero nelle forme legittime, facesse la Giunta anche di quelli l'uso, che fusse di giustizia. Aveva già prima preteso l' Avvocato de' Rei allegar per sospetto l' Attuario ordinario della Giunta di Stato Francesco Baldassarre, pendente ancora l' Informativo Fiscale, senza spiegare i motivi, e con Dispaccio de' 13 Luglio si era fatto sentire alla Giunta l' irregolarità di tal pretensione, e si era ordinato, che si osservassero esattamente le Leggi, e la Pratica, ed uso del Foro ne' Giudizj Criminali. Avendo finalmente l' Avvocato de' Rei presentati nella Giunta di Stato i Capi di Ricusa contro il Consiglier Pallante, come Fiscale, chiusi, e sigillati, e col Deposito, e allegato anche sospetto per capi l' Attuario Baldassarre, la Giunta, aperti i Capi, e determinato, che parlassero gli Avvocati delle Parti sul merito de' medesimi riferì al Re, che conveniva destinarsi chi difendesse l' intervento del Ministro ricusato; e propose ancora se poteva essa Giunta destinare altro Attuario, che passasse a mostrare i Capi della Ricusa al Consiglier Pallante, essendo stato lo stesso Attuario dato per sospetto, chiedendo anche di sapere qual fusse la mente del Re nel trattarsi questa sospezione; e con Dispaccio di questo stesso giorno ha il Re fatto sentire alla Giunta, che M. S. vuole la più esatta, e re-*

golare

*golare giustizia, e vuole, che V. S. Illustrissima difenda il Ministro Ricusato. Ed essendo V. S. Illustrissima intanto Fiscale proponga l' Attuario, mentre difenda anche l' Attuario ricusato. E perchè la Giunta con altra rappresentanza ha chiesto, che per accerto della Giustizia, e per regolare ancora le sue Provvidenze, rispetto alla proposta Ricusa, conveniva, che avesse sotto l' occhio la Consulta di Pallante, sulla quale fu conceduta* l' Impunità *al Novizio* Polacco, *primachè seguisse l' unione della Loggia, e di aver anche la Copia del Dispaccio diretto ad esso Pallante, responsivo a tal sua rappresentanza, si è con altro Dispaccio anche di questo stesso giorno, di cui acchiudo quì Copia a V. S. Illustrissima, risposto alla Giunta, rimettendole per l' uso, che convenga la Relazione di Pallante de' 27. Giugno; con cui proponeva l' arresto del Forastiere*, salva l' Impunità, *e la Copia del Dispaccio responsivo a tal Relazione consimile all' altro passato alla stessa Giunta fin da 5. Luglio. Partecipo tutto ciò di Real Ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo, e pel rispettivo adempimento = Palazzo* 20. *Agosto* 1776. *Bernardo Tanucci = Signor Caporuota Ruggiero =* Ecco dunque chiaro.

I. Che il Supplicante fu incaricato a voce colla facoltà di avvalersi di *tutt' i mezzi*.[a]

II. Che diede conto distinto di tutto quello, che aveva egli operato; della *maniera* da lui tenuta; e dell' *Impunità* promessa a un *Polacco*, che col motivo di volersi far muratore, diede notizia della Loggia, che doveva tenersi, mentr' egli vi faceva la *figura* di Novizio, e che fu tutto approvato

provato ; anche l' *Impunità* promessa al Forastiere.

III. Che i Rei Masoni avendo dato per sospetto il Supplicante come Commissario in vista delle sue risposte, fe dichiarare la M. V. con Dispaccio de' 5. Luglio 1776., che i Capi non meritavano attenzione, e perchè proposti contro la forma delle Prammatiche; e perchè in loro stessi *insussistenti*. ( E pure il dedotto in questi Capi consisteva nell' esaggerazione de' fatti medesimi, che il Fisco porta nella sua Informazione ) E per togliere qualunque pretesto, ed ogni cavillosa dilazione de' Rei, risolvè la M. V., che facesse da Fiscale nella Causa.

IV. Che in tal carattere fu dato nuovamente sospetto il Supplicante dall' Avvocato de' Rei ; e la M. V. rescrisse, che se altri Capi contro di lui, *come Fiscale*, si presentassero nelle forme legittime, facesse la Giunta anche di quelli l'uso, che fusse di giustizia ; rimettendo perciò, al paragone, i Capi dell'antecedente Ricusa, per l' insistenza, che ne facevano i Carcerati.

V. Che il Supplicante, per togliere ogni occasione di raggiri de' Rei, propose con rappresentanza de' 27. Giugno del detto anno, di arrestarsi il detto Forastiere Polacco; prendersi la sua Deposizione, salva però sempre l' *Impunità* promessagli.

VI. Che da V. M. fu approvato con Dispaccio de' 5. Luglio di detto anno ; senza dichiarare però quelchè poi si degrò di ordinare, che si facesse col soprascritto Dispaccio de' 20. Agosto.

VII. Finalmente, che il detto *Polacco*, fatta la

De-

Deposizione, aveva il Supplicante stimato, di darlo per consegnato al Padrone, per esibirsi ad ogni ordine della Giunta; e con Dispaccio de' 23. del detto mese di Luglio si degnò la M. V. di far rispondere, che restava intesa.

Il trascritto Dispaccio de' 20. Agosto fu diretto nommeno al Consiglier Ruggiero, per sua istruzione nella difesa incaricatagli contro la Ricusa data al Supplicante dall' Avvocato de' Rei, e per sostenere ancora interinamente le veci del Fisco nella causa principale; ma benanche alla Giunta. E perchè la Giunta nella sua Relazione aveva domandato, se vi fusse stata approvazione preventiva alla sorpresa della Loggia, sull' *Impunità* conceduta al *Polacco*, la M. V. nel Dispaccio della Giunta si degnò di far dichiarare, che aveva posteriormente il tutto approvato: Sicchè l' approvazione è certa, e niente doveva importare, se fusse stata anteriore, o posteriore, perchè la *Ratiabizione*, ciascun sa, quanto importa per Legge; e siccome è sacrilegio il disputare di ciò, che piaccia alla M. V. di comandare; così è altrettanto sacrilegio il disputare di quello, che Le è sembrato di approvare.

Al Consiglier Ruggiero, oltre del riferito Dispaccio, gli fu anche per sua istruzione comunicato l' altro de' 20. Aprile dello stesso anno, che menzionò egli nelle sue Allegazioni; e che ha rammentato il Supplicante al Fiscale Crisconio nelle risposte alle sue interrogazioni; che conserva egli originalmente per sua cautela presso di se; e che in Copia esiste negli atti. Ed eccone l' intiero tenore.

Es-

*Essendo il Re venuto in approvare le spese occorse per l'affare riservato in ducati 198. 69. , e le altre spese per l'affare de' Liberi Muratori così fatte in ducati quattrocentonovantasette , e grana 21. fino alli 30 Marzo prossimo passato, come da farsi per lo stesso affare de' Liberi Muratori fino all'esito di giustizia , che si darà a' medesimi, quali spese tutte debbono prendersi dagli effetti de' contumaci: Ne la prevengo di Real Ordine per l'uso, che convenga. Portici 20. Aprile 1776. = Bernardo Tanucci = Consiglier Caporuota D. Gennaro Pallante .*

Con questo Dispaccio dunque si fa buono tutto il danajo : sicchè combinandosi con questo, il Dispaccio de' 3. Marzo , con cui si ordinò alla Giunta , che si procedesse in giustizia , e facesse da Commissario nella Causa il Supplicante ; il Dispaccio parimenti de' 5. Luglio, con cui si dichiarò insussistente da V.M. la sospezione data contro di lui da' Rei Muratori , esaggerando in essa a capriccio frodi, tradimenti, perfidia ; e l'altro della stessa data , colla quale permise la M. V. in vista della rappresentanza del Supplicante de' 27. Giugno , che si facesse venire in Giunta il *Polacco* , salva l'*Impunità* ; il Dispaccio altresì de' 23. dello stesso mese, con cui si degnò di rescrivere di rimanere informata della dimissione del detto *Polacco* , dopochè era stato dalla Giunta già sentito : E finalmente il Dispaccio de' 20. Agosto, con cui si dichiarò pienamente il contenuto sotto il nome d'*Impunità* ( senza rammentarsi il premio del danajo dato alle Spie ) si vede chiaro , che il Supplicante fin dal punto della sor-

forpresa rappresentato aveva La *Maniera* : La *Figura* , che fece nella Loggia il Forastiere *Polacco*: L' *Impunità* promessagli ; e L' *Approvazione* a tutto l' operato . Si vede chiaro , che non si era stimato conveniente di farsi al Pubblico , e negli atti la manifestazione della maniera tenuta : cioè , *dell' opera delle dette Spie* , *e del premio dato alle medesime* . Doveva così farsi , poichè mai tali mezzi si palesano ; e specialmente in una Giunta di Stato ; anzi per patto espresso, suole concedersi in alcuni appaldi di Arrendamenti ; che non possa l' interessato esser costretto a palesare le Spie : nè la Giunta era destinata da V. M. a vedere il conto del Supplicante , ma soltanto la contravvenzione a' Reali Editti , costata già colla *Flagranza* ; colla convizione ; colla confessione de' Rei : E la stessa Giunta , primachè si offuscasse la verità colle invenzioni degli Accusatori , rappresentò il tutto alla M. V. con Relazione de' 9. Maggio di detto anno 1776. , dichiarando , che il Supplicante si era ben regolato intorno agli atti fino a quel punto da lui formati ; poichè il dippiù fu dalla stessa Giunta posteriormente eseguito , precedente la Reale Approvazione di V. M. contenuta nel Dispaccio de' 20. dello stesso mese di Maggio . Si vuol più di questo ?

Militò , è vero , malgrado tutto ciò , la sospezione ; ma la Giunta stessa nella Relazione umiliata a V. M. a 6. Decembre 1776. non potè far a meno dire ; che *la posteriore approvazione della M. V.* , *se mai scusava il Supplicante dalla pena, non poteva a patto alcuno scusarlo per l'* impuni-

punità *promessa*, *generativa quindi del delitto de' rubricati Masoni*; *e non nascer l'evidente prova del prevenuto animo contro loro del Magistrato*.

Se la pretesa *Impunità* sia generativa del delitto, il Supplicante, nulla più curando tutto ciò, che per Fatto, e per Dritto contraddice a questa rea generazione, appella ora al solo notorio Masone Tomasso *Peyrol*, il quale (secondo il Fisco ha provato nella sua Informazione) faceva ogni giorno premura di trovar Reclute, per arrolarle nella Masoneria. Un' esplorazione dunque fatta dal Magistrato, con retto fine, a una persona già rea in delitto di Stato, potrà chiamarsi *Impunità* criminosa? Potrà chiamarsi *criminosa un' Impunità*, che ne contiene solamente il nome, per velare il *Segreto*, e non già la sostanza? Un' *Impunità*, che cade in persona di un Indice socio de' Rei in delitto di *Stato*, com' erano il *Rho*, ed il *Polacco*? Un *Impunità*, che se mai fusse stata vera *Impunità*, replicatamente co' menzionati Dispacci si era dichiarato di essersi approvata da V.M., e si fa poi comparire, con equivoci inverniciati di Legge, per una madre così deforme? La disgrazia del Supplicante ha portato, che la materia ne fusse suscettibile. Lo ha di sopra accennato.

„ *Posto ciò* (si continua a dire nelle Copie) *ci* „ *diamo ora la gloria di riferire alla M. V. i* „ *carichi*, *e le Imputazioni addossate al detto* „ *Consiglier* Pallante, *secondo si rileva dal con-* „ *testo di tutta la Giuridica Processura*: E so- „ no.

*Sulla*

# *Sulla unione della Loggia (a).*

DUnque non si promette altro, che di riferirsi i carichi, e le Imputazioni; Ma i Reali Ordini di V. M. erano di volersi ancora con distinzione la legittimità delle prove.

(a) Prima di cominciarsi a trascrivere il contenuto ne' 15. Numeri colla loro conclusione, che riguardano questo carico, è necessario, o Signore, che il Supplicante, affinchè riluca la verità al paragone, esponga umilmente i Fatti genuini, da' quali può ben dirsi: *Maxima de nihilo nascitur historia*.

Negli ultimi mesi dell'anno 1776. era stato incaricato al *Supplicante* dal primo *Segretario di Stato* di quel tempo, e Capo ancora della Giunta di Stato, il dissimpegno di alcune riservate incompense importantissime al Real Servizio di V. M.. Gli fu parimenti con quest' occasione ordinato nel vostro Sacro Real Nome d' invigilare sugli andamenti de' Masoni, giacchè vi erano ragionevoli sospetti, che continuassero nell' inosservanza della Legge rinnovata a Settembre dell' anno medesimo, col perdono delle passate trasgressioni. Gli vennero perciò concedute le facoltà di avvalersi *di tutt' i mezzi*, siccome rilevasi dalla detta Dichiarazione contenuta nel Real Dispaccio de' 20. Agosto 1776., nel quale sta contenuta ancora la successiva approvazione del mezzo tenuto.

Il Fisco negl' Interrogatorj a lui dati ha dimostrato, che abbia egli fatto una pruova negativa; cioè, che i Masoni, dopo la sudetta rinnovazione dell' Editto, non si eran mai più radunati in Logge; e che l' aver fatto credere il contrario, fusse stato un'invenzione del *Supplicante*, per aver campo di farsi un merito iniquo. Il Supplicante, in quanto al Fatto, appella alle prove sufficientissime, che ve ne sono. Appella poi, in quanto al Dritto, alla *L.* 23. *C. de Probat.* ove abbiamo ( giacchè il Fisco si è impegnato a fare una prova negativa ) che = *Per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit* = E molto più nel caso presente, in cui non basterebbe a fondarla neppure l' attestazione di tutt' i Maestri dell' Ordine, non essendo eglino stessi mai sicuri, che non si facciano Logge senza la di loro intelligenza. Onde perciò questi clandestini radunamenti li appellano *Logge Spurie*; oltre il comunicarsi, come si è accennato di sopra, il *Segreto dell' Ordine da faccia a faccia*, senza funzione alcuna di Loggia.

Ignaro dunque il Supplicante fino a quel punto delle Cose Masoniche, nelle quali non aveva avuta mai ingerenza alcuna, acquistate avendo le necessarie notizie, impos' egli ad una delle spie, fra le molte delle quali doveva avvalersi per le altre riservate incompense, che spiasse ne' Luoghi sospetti; e sopra le Persone sospette.

Questa Spia chiamata col soprannome di *Spadaincorpo*, col mestiere di Servidore, in Napoli chiamati di Piazza, per riuscire con maggior effica-

cia

cia nelle Diligenze da farsi intorno a' Masoni; non essendo egli molto informato, propose un suo amico, che disse di esser Masone, chiamato *Giovanni Rbo*, *o Rocco*, di nazione Milanese, Paggio di Professione; e che aveva servito in varie Case Principali di questa Capitale; ma che si trovava allora senz' applicazione.

Per accertarsi volle il Supplicante sentire il *Rbo*, e lo trovò pienamente informato di tutto. Si compromise egli, per farsi merito, di prestare la sua opera con efficacia. Gli assegnò un salario mensuale per vivere; ma gli disse il Supplicante, che non avrebbe mai creduto alle di lui assertive, se non venivano accompagnate col fatto; non intendendo, che s' inquietasse alcuno per la sola qualità Masonica, e che badasse seriamente a non deludere, perchè tutto il danno sarebbe sopra di lui ricaduto; e sopra di ogn' altro, che avess' egli intrigato.

Colle successive diligenze, che asserivano di praticare le dette Spie, diedero per difficile, incerta, e pericolosa la riuscita di qualunque sorpresa, a motivo delle grandi cautele, colle quali si regolavano i Masoni dopo la rinnovazione dell' Editto: Ma per far conoscere il *Gio: Rbo* col fatto, che le Logge si univano, disse, che già era pronta una Loggia; imperciocchè un tal Francese chiamato Tomasso *Peyrol* Masone suo Compagno, ed Amico, espulso dal Real Battaglione Real Ferdinando per questa Causa, mentre ivi dava lezione di Lingua Francese a taluni di quegl' Individui (circostanze di fatto troppo note al Supplicante per altre vie), e che univa Log-

 ge

ge a richiesta di chiunque; facendo anche delle continue premure allo stesso Rho di trovar Reclute per arrolarle, si era mostrato prontissimo alla domanda, che glie ne aveva esso *Rho* fatta per la ricezione di un Forastiere suo Amico, Ch' egli il *Rho*, radunando il *Peyrol* la Loggia, aveva pensato di servirsi, per far rappresentare la figura di *Novizio*, di un altro Masone, e sua sottospia, di cui poteva fidarsi chiamato *Alberto*, di Nazione *Polacco*, Cameriere di professione; e non conosciuto dal *Peyrol*, accordandosi però tre condizioni = LA PRIMA = *Che il Figurante Novizio dopo la sorpresa non dovesse rimaner carcerato* = LA SECONDA = *Darsi almeno un premio di docati dugento, oltre del diritto solito pagarsi in ogni ricezione prima di radunarsi la Loggia, che non poteva esser meno di docati trenta* = LA TERZA = *Di non doversi mai palesare il Segreto*.

Un Ministro Inquisitore in un delitto di Stato, in vista di tal progetto, a qual partito mai doveva appigliarsi? Doveva accettarlo, o rifiutarlo? *Peyrol* qual notorio Masone, alla richiesta di un Indice Socio Masone, qual era il *Rho* (circostanza di fatto assai rimarchevole secondo le Leggi, imperciocchè = *Index est qui facinoris cujus est conscius, latebras indicat, immunitate promissa, ut in Caussa proditionis, Majestatis, & si quid hujusmodi est*) aveva promessa l' unione della Loggia. Il delitto, come si è veduto, non si stringe nella sola materialità di quell' Atto. Era egli il *Peyrol* già reo, perseverando nella professazione dell' Istituto. Si era palesato per tale col-

colla prontezza dimostrata; e secondo le Leggi era divenuto già reo di un delitto consumato, e perfetto: Dunque si sarebbe potuto di giustizia carcerare; e per non rimanere nel solo detto del Socio Indice, non riusciva difficile di poterlo far convincere con altra prova testimoniale. Il Supplicante però, senz' accettare, e senza rifiutare il progetto; e dubitando ancora delle assertive del *Rho*, sospese di dare ogni passo; e disse al *Rho*, che per le facoltà, che aveva, e coll' intelligenza di chi conveniva, si sarebbero fatte buone le tre condizioni, ma con due limitazioni = LA PRIMA = *Che non si sarebbe dato il premio de' ducati dugento, se non che seguita la sorpresa della Loggia* = E LA SECONDA = *Ch' esso Rho colle altre Sottospie, non s' intrigassero in altro; attendessero le successive operazioni del Peyrol; e riferissero.*

Così fu eseguito. Le Spie non s' intrigarono in cosa alcuna. *Peyrol* fu perseverante nella promessa unione della Loggia. Proccurò prima di trovar una Casa in Portici; ma non essendogli riuscito, l' ottenne da un suo Scolare di Lingua Francese sopra Capodimonte. Diffidò il Supplicante delle Spie fino all' ultimo punto. Pres' egli tutte le precauzioni necessarie o per sorprendere la Loggia; o per castigare le Spie, se veniva deluso. Riuscì dunque di sorprender la Loggia la detta sera de' 2. Marzo 1776., ed i Radunati fino all' ora della sorpresa furono al numero di nove (oltre di un Servidore del Chirurgo *Mayer*, che fu trovato di sentinella fuori la casa) Massoni tutti veterani, secondo eglino stessi confessano;

fano; ricevuti da più anni antecedenti alcuni nelle Logge di Napoli, altri nelle Logge di Esteri Paesi; e che porzione dal detto *Peyrol* a dirittura, e altri, tra di loro, si erano vicendevolmente invitati.

La Loggia si trovò preparata cogli Arredi corrispondenti alla Camera di *Riflessione*, o di *Tenebre*; ed alla Camera di *Luce*, secondo vengono chiamate da' Masoni, coll' Insegne, Catechismi, Arredi, e Libri appartenenti all' Istituto. Non si trovò preparamento alcuno di cena, o altro divertimento; ma la Cena, col divertimento di Musica, far si doveva nella Casa del *Mayer* abitante dentro del Castel nuovo, dopo fatta la funzione in Capodimonte, giusta anche le loro Confessioni; e la prova del Fisco.

Vede dunque la M. V.; che colle cennate tre condizioni accordate dal Supplicante alle Spie *Masini*, e *Rho* ( perchè egli prima della Loggia, non vide mai il *Polacco*, ne' vi trattò mai ) fu lasciato il *Peyrol* per una parte nella piena sua libertà o del pentimento; o della perseveranza nel male; e le Spie dall' altra nello stato Legale, non già *d' istigatrici al delitto, ma di semplici strumenti* per renderlo manifesto con prova *di fatto permanente*; e come tali, *occasione semplice*, e non già *causa generativa* ( come la dicono i Rei Masoni ) del delitto medesimo: E il Supplicante all' incontro, qual Ministro Inquisitore, nello stato di attendere o gli effetti del pentimento del *Peyrol*; o la volontaria di lui perseveranza nel male. Nel primo caso, restando a *Peyrol*, secondo le Leggi, l' obbligo di rivelare

velare al Magiſtrato (ſe l'aveſſe adempiuto) poteva ancora farſene un merito; non adempiendolo, non l'avrebbe certamente il Supplicante per queſta ſola *Reticenza* inquietato, ſemprecchè non univa la Loggia. Nel ſecondo caſo doveva *Peyrol* imputare alla ſua malvagità; e così parimenti gli altri Maſoni, che da lui invitati ſarebbero concorſi alla Loggia, il danno, che loro veniva a riſultare, come Contravventori agli Editti; con dar tutti nello ſteſſo tempo un argomento invincibile in Legge, ch'erano ſoliti, e facili a radunarſi in Loggia; ed a proſeguire in tutto l'eſercizio del vietato Iſtituto, malgrado la rinnovazione della Legge; ed il perdono delle paſſate traſgreſſioni.

Queſta è la pura verità del preteſo criminoſo concerto tra le Spie, ed il Supplicante; e dovrebbe egli riſcuoter tanta fede al ſuo detto, quanta è la diſtanza del ſuo carattere (ſenza dire della riputazione acquiſtata colla ſua Avvocazia, e col ſuo lunghiſſimo Miniſtero) a quello delle Spie, de' Subalterni, e di ogn' altro conſimile Teſtimonio Fiſcale, che ne anno alterate le circoſtanze; poichè ſecondo il Fiſco ora ha paleſato, il Fatto conviene nella ſoſtanza della verità, com'è in ſe ſteſſa. Si noterà in appreſſo nel margine della Relazione quelchè conduce a vedere, e toccar co' mani la manifeſta alterazione della medeſima verità: E frattanto, come ſi potrà continuare a ſoſtenere l'equivoco poſto in campo da' Rei Maſoni, che con-ſimili mezzi ſien leciti per appurare un delitto già commeſſo; ma non già per farlo commettere? Ha ricordato il

Sup-

Supplicante, che gli Editti parlano *in personas; & non in rem tantum*: Ha ricordato quali sieno le facoltà, che si accordano dagli Editti; e quali furono quelle a lui concedute. Ha rammentato, che il delitto di Stato consiste nel *semplice Conato*, o sia *Pensiere*, che si estrinseca; e nella scienza non rivelata. Ha accennato, e dovrà ripeterlo in appresso, la differenza, che corre tra *Esplorazione lecita*, ed *Istigazione maligna*: Onde qualora non fallifcano tutte queste Conclusioni, il periodo del tempo, che dee darsi al delitto de' Rei Masoni, è fin dal punto, che fu rinnovata la Legge col perdono delle passate trasgressioni; e non già dalla sera de' 2. Marzo 1776.: Imperciocchè *Peyrol* cogli altri Masoni, che concorsero nella Loggia (essendo già tutti veterani Masoni, secondo le loro stesse Confessioni) non si fecero certamente diventar Rei in quella Loggia, coll'ispirare, e persuadere a' medesimi la professazione del vietato *Istituto*; ma vennero con quella radunanza a dimostrare, e confermare la pertinacia in esso dell'animo loro; e vennero altresì da se stessi a dare, colla pronta condiscendenza all'unione, un argomento, come si è umilmente detto, invincibile, che dopo la Legge si erano altre volte uniti; e si univano ad ogni richiesta: Laonde, ancorchè non avesse avuto il *Supplicante* il premuroso incarico di perquirere contro i Masoni co' *tutt' i mezzi*, e che una tal perquisizione non riguardasse un delitto di *Stato*, poteva benissimo colla facoltà ordinaria di semplice Ministro Inquisitore de' Maleficj, accordare al *Reo* Masone; e al di lui compagno

*Al-*

*Alberto* Masone, le mentovate condizioni.

Due sono le Massime, tra le altre, fondamentali all'esatto adempimento della Magistratura Criminale. Una riguarda l'ordine del perquirere. L'altra il discernimento delle azioni criminose degli uomini, per punirle colla proporzione, che corrisponda.

La prima si è, che alla Repubblica sommamente importa, qual necessario espediente alla sua salvezza, che i Delitti, e i Delinquenti si pongano in chiaro in qualunque maniera, che si possa; e per la via di que' mezzi, che non vengano vietati dalle Leggi.

La seconda, che nella confluenza di varie azioni umane, dalle quali venga a risultare un delitto, ivi il delitto ritrova il suo principio, ove l'azione è generata dal *dolo malo*.

Per la prima Massima è notevole, tra gli altri Testi, il Testo rammentato nella *L. Eum ff. de injur. & famos. lib.* = *Eum qui nocentem infamavit non æquum, nec justum est ob eam rem condemnari; peccata enim nocentium nota esse & oportere, & expedire* = Ecco che la Legge permette, che possa infamarsi un uomo avvezzo a peccare (che certamente è molto più, che lo spiare soltanto se abbia peccato, o sia disposto a peccare) giacchè dichiara, che per equità, e per giustizia, non merita di esser condannato l'Infamante per la ragione potissima = *Peccata nocentium nota esse & oportere, & expedire* = Poteva dunque il Supplicante al rapporto delle Spie, conscie specialmente del delitto, procedere all'arresto del *Peyrol* notorio Masone, solito ad

unir

unir Logge; ed ancorchè non si fusse trovata vera l'assertiva delle Spie rispetto a queste unioni, non potevano mai castigarsi: essendo pur troppo noto, ch'egli era un conosciuto Masone. Potendo il Supplicante fare il più, poteva fare il meno, accordando le richieste condizioni, per arrestarsi il *Peyrol* sul fatto della contravvenzione; giacchè il suo delitto, e degli altri Masoni, che seco concorsero, non consisteva, come si è dimostrato, nell'atto materiale dell'unione; ma venivano con essa a palesarlo con prova manifesta.

La seconda Massima è cotanto incontrovertibile presso di tutti, che CUJACIO, senza rammentar altri, ne forma una Teoria prima stabilita dall'ACCURSIO sul Comento della *L.* 4. *C. de serv. fugit.*, e della *L.* 20. *C. de furt. & serv. corr.*

Nella *L.* 4. era il caso, che un Padrone, per profittare coll'azione del servo fugitivo, aveva mandato un suo servo a ricoverarsi nell'altrui podere; onde giustamente COSTANTINO non solamente non diede al Padrone l'azione, che chiedeva; imperciocchè *dolo malo* aveva fatto al suo servo una tale insinuazione, ma lo condannò alla perdita di esso. All'opposto GIUSTINIANO nella detta *L.* 20. saviamente decise, che si dovessero al Padrone le due azioni del *servo corrotto*, e del *furto*, quantunque coll'aver egli permesso al servo di prender la roba, e di portarla in potere di colui, che con *dolo malo* l'aveva sollecitato, molto ben si dicesse, che nè l'uno, nè l'altro delitto fussero effettivamente

se-

feguiti = *Si quis fervo alieno fuaferit ; ut aliquam rem Domini fui fubriperet , & ad fe ferret , fervus autem hoc Domino manifeftaverit , & Domino concedente ad iniquum hujufmodi fuaforis Auctorem pertulerit , & ipfe inventus fuerit rem detinens , quali teneantur actione , is qui res fufcepit , utrumne pro occafione furti , an pro fervo corrupto , quia eum corrumpere voluerit , an non folum furti , fed etiam fervi corrupti is obligetur ? Veteres dubitaverunt . Nobis itaque eorum altercationes decidentibus , placuit non folum furti actionem , fed etiam fervi corrupti contra eum dari : Licet enim fervus minime deterior factus eft , tamen confilium corruptoris ad perniciem probitatis fervi introductum eft ; & quemadmodum fecundum Juris regulas furtum quidem non eft commiffum ( quamvis videtur furtum committere , qui contra Domini voluntatem res ejus contrectat ) ipfe autem furti actione propter dolum fuum tenetur , ita & fervi corrupti contra eum actio propter fuum vitium , non ab re extendatur .*

Ecco dunque la Teoria . Il delitto comincia dove comincia ad operarfi con *dolo malo* . *A dolo malo incipit delictum* . Nella *L.* 4. principiò dal Padrone . Nella *L.* 20. dalla Perfona , che follecitò il Servo : Onde il Padrone , che permife al Servo , ch' efeguiffe la maligna infinuazione ; quando poteva impedire il fuo effetto , non folamente il permeffo , o fia il comando datogli , non gli venne imputato a delitto , ma ne ritraffe l'utile delle due azioni ; per efercitar le quali , con una *Finzione* , proccurò egli di acquiftare una pruova manifefta . Tanto è vero ( come nota

ta CUJACIO) *Nec obiicienda est Legi* 20. *C. de furt. & serv. corr. Lex* 4. *C. de serv. fugit. quia in ea specie* dolus *incipit a Lucio Titio suasore*, *&* dolo *quidquam agere non licet*; *sed contra agere licet*. Laonde soggiunge a proposito EVERARDO OTTONE = *Nil denique vetat cretizare cum Cretensi*; *& artem arte eludere*, *quia hoc minus quietem publicam turbat*, *nec fidem frangenti fides servari debet*.

Or se la Legge assiste ad un Privato; che con *Finzione* profittando dell'altrui malvaggia insinuazione, cerca, ribattendo frode con frode, di far l'acquisto di una pruova manifesta, sull'ingordo fine di lucrare con due azioni; come potrà esser poi redarguito un Magistrato Inquisitore; e in un delitto di Stato, che con retto fine operando, ha cercato di porre al giorno, pel bene appunto dello Stato, i delitti, e i Delinquenti, accordando alle Spie le dette condizioni? Poteva il Supplicante da se accordarle; poichè il *dolo malo* non già cominciava in esse in qualità di *Esploratrici*, ma nel *Peyrol*, che acconsentì subito alla richiesta dell'unione della Loggia; e proseguì costantemente in questo *dolo malo*; e rimase sempre nel di lui animo, e degli altri Masoni, che concorsero: Onde se ULPIANO consonante a se stesso in tanti altri luoghi; e a tutt' i Giureprudenti sull' indole del *dolo* qualificativo de' consigli; delle persuasive; e de' comandi degli uomini; in risulta de' quali nascono le azioni loro, nella *L*. 3. *ff. de serv. corr.* rispose, che non aveva che pretendere quel Padrone, il di cui Servo era pericolato nell'eseguire la persuasione

fione di un Terzo, femprecchè non era derivata da *dolo malo* = *Dolo malo adjecto calliditatem notat Prætor ejus, qui perfuadet*; *Cæterum fine* dolo *fi quis deteriorem fecerit non notatur*; *& fi lufus gratia fecerit, non tenetur*. *Unde quæritur*; *fi quis fervo alieno fuaferit in tectum afcendere, vel in puteum defcendere, & ille parens afcenderit, vel defcenderit*; *& ceciderit, crufque vel quid aliud fregerit*; *vel perierit, an tenetur?* *Et fi quidem fine* dolo malo *fecerit, non tenetur, fi* dolo **malo** *tenebitur* = Del pari fenza lagnarfi delle Spie, o del Magiftrato, potrà giuftamente dirfi a *Peyrol*, ed agli altri rei Mafoni, che imputino a fe fteffi il danno di rifulta, che giuftamente loro avvenne, nell'efferfi uniti alla finta richiefta fatta dalle Spie foltanto ad effo *Peyrol*; dietro la quale (credendoli da tutti per vera) volontariamente, e con pieno difcernimento, commifero la criminofa operazione.

Ed ecco come dalle rammentate Leggi 20. *C. de furt. & ferv. corr.* e 4. *ff. de ferv. fug.* rifulta chiaro quelchè fi accennò di fopra, cioè la differenza, che cammina tra la feduzione; l'iftigazione; ed il configlio maligno, e criminofo; e l'efplorazione, che in forma d'iftigazione, di configlio, o in altra guifa induftriofamente, con retto fine fi faccia, contro di perfone fofpette, per indagare fe il delitto fi commetta; dove; quando; da chi; e quale altresì debba dirfi una occafione materiale del delitto: e caufa, ed occafione infieme all'oppofto, *dolo malo* generativa del medefimo.

Unifona alle dette Leggi è, tra le altre, la *L. fæ-*

*pe*.

*pe in fin. ff. de verb. & rer. signif.* ove si dice = *Nemo ope videtur fecisse, nisi consilium malignum habuerit*. Unisona, tralasciando di rammentarne altre; anzi determinante il caso del Magistrato, è la Legge anche di sopra additata 33. *ff. de injur. & fam. lib.*, nella quale sta chiaramente spiegato, che va a seconda de' buoni costumi quel Ministro, ancorchè faccia atto ingiurioso, purchè vi sia il retto fine di purgare la Repubblica da' Reprobi. ANTON MATTEI, per tacere ogn' altro, situa la quistione in astratto = *An is qui tantum monuit; qui exhortatus est; qui instigavit, reus sit* = Riporta le Leggi, che favoriscono l' una, e l' altra opinione, e tra loro conciliandole, conchiude = *Excipio speciem Legis, si quis 20. C. de furt. ubi tametsi nec servus corruptus, nec furtum factum sit, utraque tamen actio & furti, & servi corrupti competit. Excipio etiam Juliam Majestatis Legem, qua tenetur qui vel verba fuderit contra Principem argumento Legis quinta verbo* = Cogitaverint = *C. ad L. Jul. Maj., & L. un. Si quis Imperatori maledixerit*.

Addita dunque ANTON MATTEI l' argomento; per cui nel delitto di Maestà l'Istigatore è sempre reo; imperciocchè se colla detta parola = *Cogitaverint* = il solo pensiere è delitto da per se, quantunque non abbia partorito alcun effetto; molto più è delitto, quando s' istiga semplicemente altri a commetterlo. Nasce dunque, come ciascun vede, la reità dell' Istigazione dal *sacrilego pensiere di voler il delitto, come delitto, nel suo proprio effetto, diretto unicamente contro del*

*del Principe, e dello Stato*: ma quando poi l'*Istigazione* si faccia col retto fine di vedersi, se vi sia l'animo ardimentoso di commetterlo; e si faccia a persone sospette, sia per farsene taluno da se il merito col Principe, qual fedele Cittadino, e Vassallo; sia come Spia destinata dal Magistrato; la pretesa *Istigazione*, a seconda dello spirito di tutta la Legislazione Romana; anzi del consenso di tutta l'Umanità, che ragiona, cangia aspetto, e natura; ed in vece di chiamarsi *Istigazione criminosa*, si dee appellare *Esplorazione industriosa, e lecita*: Ed ecco chiara la differenza della semplice *Occasione*, dalla *Causa* del delitto.

CUJACIO spiega a maraviglia cotesta differenza tra *Occasione*, e *Causa* co' varj esempj a rapporto delle Cause Civili: Per le Criminali poi, determinandosi a specificarlo nel caso di un *Omicidio* dice così = *In homicidio voluntario* caussa *est fraus occisoris, & malitia mala*. Occasio *ictus gladii*. *In non voluntario* est Fatum; *Occasio* est ictus *calcis, vel clavis, vel percussio clavis, vel quis alius casus* = Or secondo questa Teoria, ragionando con retto Criterio sul nostro caso, la malizia *mala* (così gradisce a CUJACIO di chiamarla in buon latino) o sia la pertinacia, che il *Peyrol*, e gli altri suoi compagni conservavano nell'animo in disprezzo della Legge, fu la vera, ed immediata cagione del loro delitto: Le Spie all'incontro non debbono, nè possono considerarsi in altro aspetto, che di una occasione per se stessa indifferente; ed appunto come il colpo della Spada nell'Omicidio volontario, il quale

dall' uccifore nella determinazione di commetterlo, non avendo pronta la Spada, farebbe ftato tuttavolta commeffo con qualunque altra armatura, che capitata gli fuffe tra le mani; ficcome il *Peyrol* nel cafo in quiftione, e tutti gli altri radunati in Loggia fopra Capodimonte, farebbero concorfi ad unirfi a qualunque altra richiefta, che fuffe ftata loro per avventura mai fatta; E fia lecito di ripeterlo colle parole già dette di S. AGOSTINO = *Tales fi occafionem invenerint, non mali fiunt; fed manifeftantur*: Ed al Magiftrato, in un delitto di Stato, s' imputa tutto ciò a delitto, quando non ha cercato altro per mezzo delle Spie, che di acquiftar la prova contro de' Delinquenti?

Or fenza riandare altre Leggi, fi contenta il Supplicante, che gli venga almeno fatto buono il Tefto di fopra indicato nella *L. 5. ff. de re militari*. Si parla in quefto Tefto di un Soldato, che fugge; e poi ritornando al fuo Corpo rende i fervigj in effo additati. = *Si transfugit, & poftea multos latrones apprehendit, vel transfugas demonftravit, poffe ei parci* DIVUS HADRIANUS *refcripfit*.

Se dunque il Difertore, che renda uno de' defcritti due fervigj, fi può perdonare, il Supplicante legittimamente accordò le riferite condizioni al *Rho*, ed al *Polacco* Mafoni, Difertori della Mafoneria, e guadagnati al partito della Legge; anzi il merito da fe fteffo, come Difertori della Mafoneria, era di pefo uguale a quello, che fi acquifta, non già da un Soldato, che dal noftro paffi al nemico Efercito, e poi ritorni,

ren-

rendendo uno de' detti due servigj; ma da un Transfuga nemico, che venga a ricuperarsi presso di noi *fide suscepta*. Ricevendosi costui, *jure belli*, come dice il Giureconsulto nella *L. 51. ff. de acquir. rer. Dom.*; non si acquista mai su di lui il dominio, come Servo *L. 3. ff. de acquir. vel omitt. possess.* Non può vendersi come servo; e non può restituirsi al partito contrario *nisi pace conventa*. E per tal motivo tra le scelleraggini del Console Bestia, e de' suoi Soldati, fu connumerata anche quella: *Quod Transfugas venderet*. Può osservarsi *Fran. de Roja* sulla detta *L. 51.* Laonde corrispondente alla scelleraggine del Console Bestia sarebbe stata quella del Supplicante, se avesse ritenuto carcerato il *Polacco* considerato nella qualità di Masone trasfuga, o lo avesse palesato, per renderlo esposto alle persecuzioni Masoniche.

E se mai voglia dirsi, che queste massime sono per la milizia armata, e non per la Togata, il Supplicante, senza rapportarsi ad altri Scrittori, rammenta le parole di EVERARDO OTTONE nella cennata Dissertazione *Cap. 2. §. 3.* ove dopo di aver parlato del *dolo buono*, che lodevolmente si pratica in guerra, seguita a dire = *Nunc missa militia armata ad Togatam veniamus, in qua doli illius boni complura exempla habebimus, quae nec per particulam* maxime *exclusisse videtur* ULPIANUS *in dicta L. 1. §. 3. de dol. mal. Licet enim is nonnunquam eam vocem accipiat pro* utique, ita demum, *tamquam alias idem juris non sit v. g. in L. 21. §. de peculio. L. 3. quando ex facto Tut., hoc tamen loco, ut plerumque,*

 *pro*

*pro* præsertim ; & principaliter *eam usurpavit* = Ecco la legittimità del *dolo buono* nella milizia togata, e particolarmente, e principalmente, ove si tratta di farne uso ne' delitti di Stato. Legittimità comprovata cogli esempj antichi, e recenti, che possono leggersi nelle Storie delle Nazioni le più culte, e molto più cogli esempj delle nostre Magistrature, tra quali, potrebbero additarsene alcuni ultimi ; ed in casi certamente, che non eran delitti di Stato. Per lo Supplicante però, quantunque CUJACIO ; e con lui tutti gli antichi, e moderni Giureconsulti seguaci di una vera, e solida dottrina, nell' analizzare questo *dolo buono* ; giungono a dire, che il dolo buono *nihil distat a virtute*. è divenuto un carico criminoso. Tanto è vero = *Virtus modo infelix in vitio ponitur*, *ab eventis consilia ponderamus*.

Se il Supplicante non travede nell' adattar questi principj, quì potrebbe rimanersi ; ma non basta, o Signore, per *un Ministro Inquisitore*, *in delitto di Stato*, *e contro di persone sospette di reità*.

Il Fisco ( giova ripeterlo ) col Fatto, che ha pubblicato, riduce l' Ipotesi della sua Informazione nel dire, che la *detestabile fraudolente* unione fu un effetto delle minacce, e delle promesse, che il Supplicante fece alle tre Spie *Masini*, *Rho*, ed il *Polacco*. Che il *Masini* fu il primo a trattar col *Polacco* ; e che da lui, e dal *Rho* proposto dallo stesso Masini, come Masone, fu poi il *Polacco* indotto a far la figura di Novizio, col premio di docati dugento ( quantunque il *Polacco* si sarebbe contentato ancor di cento ). de' quali dugento

gento si presero eglino docati cinquanta ; accordando il Supplicante tanto il pagamento di questo danajo, quanto la condizione, che si chiama *Impunità*, di non ritenersi carcerato il *Polacco*. Non cade poi in dubbio, secondo lo stesso Fisco, che la richiesta della Loggia al tante volte nominato *Peyrol* si fusse fatta dal *Rho*, a cui faceva il *Peyrol ogni giorno premure di trovar reclute, per arrolarle nella Masoneria* ; e che dal *Peyrol* senza ingerenza alcuna delle Spie, fu il tutto eseguito intorno all' unione, e formazione della Loggia. Con una prova poi nascente dal detto solamente del *Polacco* ( detto affettato, inverisimile in se stesso, ed in tutto alieno dal vero ) vuol desumere il Fisco, che prima della Loggia gli avesse ancor parlato il Supplicante; *quantunque lo stesso Fisco abbia fatta la pruova per bocca dello stesso Polacco, che prima della Loggia, non l' aveva mai veduto*.

Or più di questo il Fisco non ha posto in campo ; ma con prova, secondo i dettami di tutte le Leggi, inconcludentissima, come si diviserà in appresso : E pure assai più di questo il Supplicante gli ha accordato sempre tanto ne' Ricorsi umiliati a V. M., quanto nelle risposte date alle stesse sue Interrogazioni Fiscali. Gli ha accordato, che non avess' egli fatto soltanto minacce verbali, e promesse di premj alle dette Spie, due delle quali eran Masoni, e come tali, Conscj degl' Intrighi Masonici ; ma coazioni reali, ed effettive, avvalendosi delle facoltà, che danno le Leggi a' Ministri Inquisitori contro de' Rei, e de' Correi ne' delitti gravi, per acquistare la prova.

 Ha

Ha figurato, che il *Rho*, ed il *Polacco* avessero preparata la Loggia, e che avessero essi a dirittura fatto un invito de' Masoni loro Compagni. E' giunto a dire, ch' esso stesso il Supplicante (si può pretender più di questo?) o essendo Masone, o fingendo di volersi iniziar Masone, fusse intervenuto nell'unione. In tutte queste Ipotesi, sempre, e quando la commissione del Supplicante si raggirava nel liquidare i Refrattarj a una Legge di Stato; rinnovata da V. M. col perdono delle passate trasgressioni; ed i Rei Masoni non furono costretti ad intervenire con forza compulsiva, ed irresistibile, nell'atto vietato; o non vennero ingannati, compromettendosi a ciascuno di essi espressamente la fede di non dover temere di danno alcuno; la condotta del Supplicante, qual fedele Cittadino, e Vassallo della M. V., in carattere specialmente di Ministro Inquisitore, rimarrebbe sempre al coverto sotto l'ombra delle Leggi; e dietro gli esempj famosi degli Uomini illustri in guerra, ed in pace di tutte l'età.

Non mancherebbero Giureprudenti, Teologi, ed Autori Politici, e molto più esempj clamorosi nella Storia, per giustificare l'inosservanza delle promesse agli Eretici; e a' Predoni; e a tutti coloro, che vengono dichiarati per Legge nemici dello Stato; e quelch'è più, anche a' Rei di delitti gravi. Vada però a seppellirsi in una eterna notte quel giorno, che vide praticate consimili massime.

*Occidat illa dies ævo, neu postera credant*
*Secula, nos certe taceamus, & obruta multa*
*Nocte*

*Nocte tegi propriæ patiamur crimina gentis.*
Basta al Supplicante dirlo coll'espressioni di un Politico di una culta Nazione; quantunque pretenda egli di giustificare la celebre giornata detta in Francia di S. BARTOLOMEO. Si ricorderà sempre il Supplicante in simili casi non già di queste massime; nè di qualunque esempio; e molto meno di quello praticato da un sublimissimo Personaggio, come riferisce l'ALCIATO, ed altri, che non ebbe scrupolo di non far buona l'*Impunità* promessa a un Vescovo Simoniaco, ma bensì della risposta data da quel Conte idiota Preside di una Provincia al riferire di FORTUNIO GARCIA nella *L. Conventionum ff. de pactis* al suo Giureprudente Assessore, nel persuaderlo di poter a buon dritto mancar di fede a un Reo, a cui l'aveva compromessa = *Alias Leges me doce; hanc contrariam tuo sensui a fidei ratione didici* =.

Sarebbe dunque da vedersi quanto sia lecito di fare nello stato di guerra, evitando gli estremi o di una sfrenata licenza; o di un contegno incompatibile in consimile stato. Nel dire stato di *Guerra* si sa, che s'intende non solamente di guerra armata, e contro nemici pubblici, ed estranei; ma contro di tutti coloro parimenti, che per Legge vengono dichiarati nemici dello Stato; sieno Nazionali; sieno Esteri, ed in esso permanenti. Fra costoro (stando in piedi i Reali Editti) vengono connumerati i Liberi Muratori = *Jure novissimo coeuntes in Collegium, vulgo dictum Muratoriorum, tamquam hostes Reipublicæ puniuntur*, *Pram. Anni* 1751. Così scrive un ul-

 timo

timo nostro Scrittore, che ha fatta la ristampa di **ANTON MATTEI**; colle aggiunte del Dritto nostro Municipale. Il Sovrano adunque o da se; o per mezzo de' suoi Officiali; esercita guerra tanto contro de' primi; quanto contro de' secondi nemici; e nell'uno, e nell'altro caso non si considera come un Giudice, che decide sugl' interessi altrui; ma piuttosto come Parte, che sostiene i diritti della Legislazione, e del Territorio.

Or basta rimettersi all' incomparabile GROZIO; ed a quanti dopo di lui, con troppa superfluità oramai, an trattato il Dritto della guerra, e della Pace, che prima sparso, ed indigesto, si raccoglieva dalla Storia; da varie Leggi, e Scrittori. E per la Storia basterebbe di additare la raccolta degli esempj degli uomini più illustri fatta dal FRONTINO; e dal POLINEO; e di tanti, e tant' altri esempj contenuti nelle Opere de' Politici; e nelle Istorie di tutte le più culte Nazioni fino a dì nostri. Per ciò, che però appartiene alla Causa del Supplicante, basta fermarsi nel *Lib.* 3. *c.* 1. di detto GROZIO, in cui dettaglia, ed analizza la materia del *dolo*.

Dopo di aver premesso, che nelle materie morali tutti que' mezzi, che conducono al fine, *æstimationem intrinsecam accipiunt ab ipso fine*, massima in cui convengono gli Autori di ogni disciplina, situa egli nel numero 4. del §. 6. la Quistione, dicendo = *Quæstionis hujus definitio pendet ex eo, an dolus sit semper in genere malorum, in quibus locum habet non esse faciendum malum, ut eveniat bonum; an ex iis, quæ vitium*

*rium non habent universaliter ex suapte natura sed quibus accidere potest, ut bona sint.*

*Notandum* ( comincia poi il §. 7. ) *igitur* dolum *alium consistere in actu negativo; alium in actu positivo*. Doli *vocem etiam ad ea, quæ in negativo actu consistunt extendo, LABEONE auctore, qui ad* dolum, *sed non* malum *refert, ubi quis per dissimulationem tuetur sua; vel aliena. Haud dubie crude nimis a CICERONE dictum est* = Ex omni vita simulationem, dissimulationemq; tollendam = *Nam cum quæ nec scias, nec quæ velis, omnia aperire aliis tenearis, sequitur, ut dissimulare quædam apud quosdam, idest tegere & occultare fas sit. Licet, inquit AUGUSTINUS, veritatem occultare prudenter sub aliqua dissimulatione: Et necessariam hanc omnino, atque inevitabilem, his præsertim, quibus Respublica commissa est, non uno loco fatetur ipse CICERO.*

Prosiegue egli a stabilire fino al §. 17. varie Conclusioni; e dopo di averle confermate con dire = *Satius quam quæ jam diximus patet quod passim statuunt Sapientes apud hostem falso sermone uti licere* = addita PLATONE, e XENOFONTE tra Gentili; tra Giudei FILONE; tra Cristiani S. GIO: CRISOSTOMO; e riporta nel numero 2. del detto §. 17. le seguenti parole del Greco EUSTRAZIO = *Qui recte consultat, non utique, & verum dicit. Fieri enim potest, ut quis recte consultans, hoc ipsum consultet, quo pacto de industria mentiatur, aut hosti, ut eum fallat; aut Amico, ut eum a malo liberet, quarum rerum exemplis plenæ sunt historiæ* = conchiudendo con QUINTILIANO = *Si ab homine*

*occi-*

*occidendo grassator avertendus sit; aut hostis pro salute Patriæ fallendus, quod alias in Servis reprehendum sit, fore ait in ipso Sapiente laudandum.*

Si fa carico dopo ciò, che le cose da esso GROZIO riferite *non placent scholæ actorum paullo ante Seculorum*, cioè de' Scolastici, *ut quæ unum ex veteribus AUGUSTINUS ferme in omnibus sequendum sibi delegerint*. Ma si noti, di grazia, quelchè soggiunge = *Sed eadem Schola tam ab omni usu abhorrentes admittit interpretationes tacitas, ut dubitari possit annon satius sit adversus quosdam falsiloquium admittere in iis, quos diximus casibus; aut eorum aliquibus ( nihil enim definiendum sumo ) quam ista a falsiloquio tam indiscrete eximere; ut cum dicitur =* Nescio = *intelligi posse* nescio ut dicam tibi = Non habeo = *intelligi posse* = ut dem tibi = *& id genus alia, quæ sensus communis repudiat; & quæ si admittuntur, jam nihil obstabit quominus qui quid affirmat, id ipsum negare; qui negat, affirmare dicatur*. Oh restrizioni mentali! Qual cattiva sorte di vivere tra di Voi?

Nel §. 20. poi si fa parimenti carico, dicendo = *Scimus fraudium, quas concessas naturaliter diximus, genera quædam a Populis, & hominibus nonnullis repudiata* = Ma perchè? Eccone i motivi = *Id non accidit ob injustitiæ opinionem, sed ob eximiam quamdam animi celsitudinem, interdum & virium fiduciam* = Elevatezza di spirito? Fiducia nelle proprie forze? Dunque in buon senso, presso di tali Gentili, era un orgoglio: presso poi di noi Cristiani, sarebbe corrispondente (com'egli soggiunge *n.* 2.) alla semplicità, che in-

inculca il Vangelo, il quale neppure tollera il vaniloquio. Beato colui, che nel Mondo può giungere a questa perfezione! Sarà sempre però un dono celeste contrario all'orgoglio, e alla fiducia nelle proprie forze = *Nihil sine me potestis facere* = dice lo stesso Vangelo. Ma intanto non essendo naturalmente illecito, e contrario alla giustizia l'operare col *dolo buono* contro del nemico, il Fisco nel suo Foro non potrà imputarlo a delitto; e dee lasciare alla Legge del Vangelo, alla quale con semplicità di spirito sarà sempre attaccato il Supplicante, il giudicare delle sue azioni. Sotto questa Legge un empio ANABATTISTA, potrà soltanto insorgere per fanatico di lui Censore.

Tocca Finalmente GROZIO nel §. 21. *e* 22. il punto del modo di agire; cioè, se quello, che a taluno è lecito di poter operare da se, possa farlo eseguire per mezzo di altri senza peccato. Distingue dicendo, che in una cosa a noi lecita non ci vien permesso di servirci dell'opera di un uomo, a cui non è lecita la stessa cosa nello stato, nel quale egli si trova: Ma se all'incontro quell'uomo ha mutato il suo stato, cioè, che abbia mutato e Patria, e Città, possiamo benissimo in una cosa a noi lecita avvalerci dell'opera sua. Addita a proposito alcuni esempj. Rammenta la condizione del Transfuga; e si rimette al *Lib.* 2. *Cap.* 26.

In questo Capo fa vedere, che un Principe giusto non volendo, o non convenendo di far sapere a' suoi sudditi la giusta causa della Guerra, che intraprende, può benissimo (dispensandoli dal ser-

servizio personale militare ) imporre Tributi straordinarj ; *praesertim ubi non defuturi sunt alii , qui militent , quorum voluntate non tantum bona, sed & mala uti potest Rex justus, quomodo Deus, & Diaboli , & impiorum parata opera utitur , & sicut culpa caret , qui egestate pressus pecuniam sumit ab improbo foeneratore* = Sicome Iddio si serve ( dice GROZIO ) dell' opera del Diavolo ; e degli uomini empj , disposti sempre per volontà loro a far del male ; così si può servire , senza colpa , un Re giusto dell' opera de' mercenarj , per combattere contro de' suoi nemici .

Ritornandosi ora al Fatto , che ha provato lo stesso Fisco , non vi ha dubbio , che *Masini* , e *Rbo* erano già per volontà loro due Spie mercenarie. Il *Polacco* , secondo egli stesso ha deposto , aveva avuta l' anno avanti la richiesta d' una Loggia coll' offerta di docati mille , e poi era stato burlato ; e si contentava a richiesta sia del *Masini* , sia del *Rbo* , della somma di docati cento, per eseguir la parte di figurante Novizio nella Loggia che fu sorpresa . Rilasciò egli de' docati dugento , che gli si promisero , docati cinquanta in beneficio di detti suoi Compagni . Furono tutti e tre sempre nella piena libertà di sottrarsi dall' esaggerate minacce , e dalle promesse del Supplicante , imperciocchè non venivano ritenuti in qualche luogo , dal quale non potevano muoversi . Avevano dunque in questa Capitale tutte le vie da scanzare l' esaggerate violenze verbali ; e la principale era quella di rivelarlo a' Masoni , e da costoro potevan ripromettersi di qualunque garanzia . Tacquero sempre ; eseguirono la loro opera

opera: Si prefero, si divisero; si goderono del danajo: E parlarono finalmente: Quando? Quando la seduzione degli Accusatori ebbe libero il campo: Ed a fronte di tutto ciò potrà dirsi, che per l' esaggerate minacce verbali avessero le dette Spie perduta la forza deliberatrice? Che fossero state poste nello stato di dovere forzosamente ubbidire, come a' Servi, *quibus parere necesse erat* ?= *Non est verisimile compulsum in urbe inique indebitum solvisse eum, qui claram dignitatem se habere prætendebat, cum potuerit is Jus publicum invocare, & adire aliquem potestate præditum, qui utique vim eum pati probibuisset, sed hujusmodi præsumptioni debet apertissimas probationes violentiæ opponere L. 23. ff. de eo quod metus Causa = Vani timoris juxta excusatio non est L. 46. ff. de Reg. Jur.*

Per una Costituzione di questo Regno, si crede alla Donna pubblica, che riclami subito ne' luoghi abitati, di essere stata violentata; e ne' disabitati almeno tra otto giorni: Ed il Fisco crederà a *Masini*, a *Rho*, al *Polacco*, che come Spie, sono più infami dall' Infamia medesima, dopo tanto tempo, che si son fatti parlare a voglia degli Accusatori, e gli crederà in una Causa, nella quale se il Supplicante si servì lecitamente dell' opera loro, venne però a servirsene *quomodo Deus & Diaboli, & impiorum parata opera utitur*? Al Diavolo, e agli Empj, presterà fede un Fisco di verità, contro del Supplicante?

Secondo dunque la Teoria del GROZIO era lecito al Supplicante di poter ordire, ed eseguire da per se (con retto fine operando) qualunque cosa

cosa contro di coloro, che dalla Legge vengono riputati nemici dello Stato, allorchè specialmente ci sieno ragionevoli sospetti, che persistano nella malvagia intenzione: E se poi voglia dirsi, che quelchè era lecito al Supplicante, non poteva però eseguirlo per mezzo delle Spie *Rho* e del *Polacco* Masoni, persistendo eglino nello stato della Masoneria, sarebbe lo stesso, che dirsi, che la Masoneria sia una Sovranità legittima, contraria a un altra Sovranità, e che il *Rho*, ed il *Polacco* furono costretti a disertare, per farsi del contrario partito. Chi non vede la deformità della Proposizione?

Non è il caso, che un Sovrano sia contro di un altro Sovrano; ma bensì è quello, che un Principe legittimo come è la M. V., che riconosce soltanto sopra di se Iddio, ha stabilito per giustissimi motivi una Legge ne' suoi Dominj; colla quale diventa reo (si è veduto in che consista il delitto di Stato) chiunque pensa, e palesi il suo pensiero di esser disposto, e pronto a violarla; non ostantechè con Clemenza, rinnovando la stessa Legge, abbia perdonato le passate trasgressioni. Il Ministro Inquisitore in tal caso ha il dritto, e da se, e per mezzo di ogn' altro, di far legittimamente tutto ciò, che conduca alla liquidazione de' sudditi Refrattarj, e specialmente di avvalersi dell' opera de' Socj del delitto, o promettendo ad essi impunità, e premj; o soggettandoli a que' terrori, che le Leggi tutte in simili casi permettono.

Il GROZIO dunque pare al Supplicante, che venga per tre ragioni sempreppiù a giustificare la

sua

sua Causa ? La giustifica in *primo* luogo coll'autorità di S. AGOSTINO, e di CICERONE, che sono stati da lui stesso notati di varietà: Difetto, che nello stesso GROZIO vien notato da tutti in altre materie; e su questa lo riflette ancora EVERARDO OTTONE, laddove non ha parlato colla precisione, che conveniva. In *secondo*. Perchè il GROZIO fa vedere, che le frodi naturalmente permesse non sono illecite, e contro la giustizia; e conseguentemente non possono mai dirsi criminose. In *terzo* luogo finalmente; perchè il Supplicante, e da se medesimo; e per mezzo di altri, poteva eseguire quanto era a lui lecito.

Converrebbe quì, o Signore, di ricordare tra fatti Storici l'operato da CICERONE, per estrinsecare dall'animo de' sospetti congiurati con Catilina le loro intenzioni. Giunse a far cose tali, che sembrano di avere dell'eccesso. Sparse Spioni per tutte le Contrade della Città. Guadagnò molti del contrario partito, che comparir li faceva i più fervorosi nel far riuscir la congiura. Guadagnò i Deputati degli Allobrogi, e fece estorquer da Lentulo lettera per Catilina. Gli fece fintamente sorprendere nell'atto, che colà si conducevano. Gli rimise poi in libertà; ed altro, che si tralascia. Ma tutte queste operazioni non furon riputate criminose sotto il giudizio imparziale della Giustizia, bensì lecite, ed industriose; e gli fecero perciò meritare il nome di Padre della Patria. Ne riportò, egli è vero, in appresso delle ben grandi amarezze; ma il suo esempio è uno, fra tanti e tanti, che abbiamo

nella

nella Storia ; il quale conferma il destino degli uomini, che cercano di adempiere a' loro doveri, senza veruna contemplazione ; il che non potrà mai temere il Supplicante nel suo caso, sotto il glorioso Governo della M. V., che vuole ; che ha inculcata ; e che inculca sempre l' osservanza delle Leggi.

Converrebbe altresì di entrare nell' esame della celebre Quistione = *De collisione Legum* = per vedere qual sia la Regola, che dee seguire un Magistrato Inquisitore in delitti gravi ; e specialmente di Stato, e contro Persone sospette, nel duro caso, in cui si veda costituito nel conflitto di più Leggi.

Si sa dunque, per accennar umilmente qualche cosa in breve, che tra le Leggi principali, che dobbiamo professare nello stato socievole, due sono quelle ; cioè di dire sempre il vero ; e di giovare agli altri, per quanto si può, senza il nocumento di alcuno = *Prodesse quibus possis ; nocere nemini* = Parole di CICERONE. Ed il Giureconsulto FLORENTINO nella *L.* 3. *ff. de just. & jur.* = *Cum natura societatem quandam inter nos constituerit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse* = Ma a che rammentar FLORENTINO, e CICERONE, quando an così parlato tutti in ogni società ragionevole ; e molto più, quando a noi così altamente inculca, come si è accennato, la nostra Santa Religione, tanto amica della semplicità nel parlare ; ma molto più nell' oprare, in guisa che, abbraccia i Pubblicani ; e ripudia i Farisei ?

Alla gran Legge però di giovare all' uomo cede

tal-

talvolta la Legge di palesare il vero, sempreсchè il di lui utile non si conseguisca; e molto più qualora l' utile non sia di uno, o di pochi; ma bensì universale, e di tutta la Società. Si scelgano le parole del NOODT, per non dipartirsi da' Giureprudenti, che scrivono sulla materia del dolo = *At non est faciendum malum, quamvis secuturo bono? Tamquam sapiens appellet malum, quod ad communem decurrit utilitatem. Erras . . . . . Prima* Societatis; *altera veri cura; nec verum quærat propter verum, sed ut veri observatione communem juvet utilitatem . . . . Deus cujus virtutibus conformem esse hominem quantum potest convenit, verus est . . . Ut hoc concedam, quis nescit eumdem Deum qui est verus, in primis esse humanis rebus utilem, ac salutarem? Nil igitur vetat hominem, quem volumus Divinas imitari virtutes, omni modo agere, ut se hominibus semper præbeat utilem; si liceat, veri professione; sin minus, ejus* simulatione, *aut* dissimulatione.

Dopo del NOODT si scelgano ancora le parole di EVERARDO OTTONE nella sua Dissertazione sul testo della detta *L.* 1. *ff. de dolo* = *Dabo legem esse, quæ semper nos veraces esse jubet; sed & illi* ( cioè i troppo dilicati di Spirito ) *dabunt vicissim incidere tempora ut alia Naturæ Lex fortior cum ista concurrat, nec utrique tamen satisfieri possit. Nonne tunc ex mente Legislatoris superiorem inferiori cedere necesse est? Nonne gradus, & ordo officiorum in dijudicatione erunt observandi? Jam vero potentissima lex est, & sine exceptione, quæ Deum colere, & amare*

E jubet.

*jubet. Proxima huic est, quæ nosmetipsos tueri; ac conservare præcipit. Tertia, quæ mandat homines esse sociales. Atque huic demum Quarta veritatis curam injungens, tam manifeste est subordinata, quemadmodum Instrumentum suo Principali inservit. Quamobrem ex his liquere arbitror* DEI; NOSTRI; SOCIETATIS; *addo*; *& CIVITATIS caussam fortiorem esse Lege, quæ sermonem cum mente convenire præcipit* = soggiungendo lo stesso Autore nel §. seguente = *Fateor non esse faciendum malum; quamvis secuturo bono; at malum non est, quo solus aliorum promovetur.*

La quistione dunque antica, e tenebrosa, se il *Falsiloquio*, La *Simulazione*; e la *Dissimulazione* nelle parole; e nelle azioni negative; e positive, sien cose lecite, e permesse, si vede, da quanto si è accennato, su qual punto di verità, senza il calor de' partiti, debba essere situata. Si trova ventilata una tal quistione presso de' Filosofi; de' SS. Padri, degli Autori del Dritto pubblico; de' Teologi; e de' Giureprudenti di ogni Secolo. Si possono connumerare principalmente tra i Filosofi PLATONE, ARISTOTILE, CICERONE, quantunque vario tra se stesso, come si è detto, alcune volte; ma che col fatto poi, come Console, diede a conoscere il suo sistema. Tra SS. Padri AGOSTINO, quando non discettando contro de' *Priscillianisti*, esamina con indifferenza la materia; GIROLAMO, GIO: CRISOSTOMO, CLEMENTE ALESSANDRINO, AMBROSIO, ATANASIO, ed altri. Tra gli Autori del Dritto pubblico; e tra Giureprudenti il GROZIO di sopra rammentato, il CUJACIO, OT-

OTTOMANO, ALBERIGO GENTILE, NOODT UBERO, PUFFENDORF; ed altri moltissimi. Tutti dunque concordemente convengono, per cagioni diverse, è vero, secondo la naturale facilità degli uomini, come dice EVERARDO OTTONE, in assentire, o dissentire in una cosa, ne' seguenti tre punti.

PRIMO. Che il mendacio per sua natura è sempre nel genere de' mali; onde in qualunque tempo, luogo, e modo, è sempre vizioso, come lo Stupro; l' Adulterio; ed ogni altro consimile peccato = *In genere malorum mendacium semper censetur, & quocumque tempore, loco, & modo est vitiosum* = Non così il *Falsiloquio*, e la *Simulazione*, che alle volte avviene, che sien buone = *Non ita Falsiloquium, & Dissimulatio, quibus accidere potest, ut etiam bona sint* = riguardandosi come un genere mezzano tra il bene, ed il male, e diventano cattive qualora con cattivo fine si adoperano; onde siccome in ogni mendacio vi è il *Falsiloquio*, così nel *Falsiloquio* non vi è mendacio = *Omne mendacium est Falsiloquium, non autem contra* = E per cotesta ragione = *Falsiloquium; simulationes; & dissimulationes, quæ per se res sunt mediæ, malæ fiunt, quoties malo fine adhibentur* = Vale a dire, secondo di sopra si è detto con ARISTOTILE, e con GROZIO, che ricevono nella materia morale quella qualità, che dal fine deriva.

SECONDO. Che di cotesti mezzi si può lecitamente avvalere un Privato; o per evitare un danno, che gli sovrasta, e che vede irreparabile; o per conseguire un bene, senza il pregiudizio

 del

del Terzo, tanto per se; quanto pel Prossimo suo.

TERZO. Che a coloro, che sono nel Governo; non solamente non venga proibita la convenienza di questi mezzi; ma che anzi abbiano più di tutti la necessità di avvalersene pel bene relativo al Principe, ed allo Stato; e per dare specialmente attività a una Legge, o altro regolamento d'importanza = *Nam semper* ( il Magistrato ) *officio fungitur utilitati hominum consulens*, *& Societati* = CICERONE = non ostante il pregiudizio, che mai s'inferisse ad alcuno, e specialmente a' viziosi, e nocivi uomini, onde col di loro esempio si vada a conseguire il fine del bene universale; ed il ritorno di essi; e di altri consimili *ad bonam frugem* = *Et ut aliis prodesset; & ut major inde utilitas in genus humanum redundaret*. GROZIO.

E' vero, che su questi principj della più sana Morale non rimangono tuttavia alcuni in tranquillità di spirito; sia perchè ad *Lydium lapidem* non credono corrispondente la Massima alla Divina Legge; sia perchè = *Vulgi præjudicium sequentes omne falsiloquium, omnis fictio, & veri dissimulatio ceu peccaminosa rejicienda sit, tum quia non est faciendum malum, ut eveniat bonum, tum quod ipse Deus verax est . . . . mentiri non potest . . . . & imaginem suæ veritatis homini conservandam impressit* = dubitando eglino, che sempre abbia a dispiacere a Dio eternamente, e perfettamente Vero, e Verace, l'uso di tali mezzi: si è perciò accennato di sopra quali sieno le risposte a questa dilicatissima opinione; e giova sempre il ripetere, con buona pace, di chi la

tiene,

tiene, che sia troppo vero, che non si abbia a far il male, quantunque ne avvenga il bene; ma non mai si chiama male, quello, con cui si promuove la salute degli altri: Onde Iddio, Eterna Verità, *cui omne cor patet, omnis voluntas loquitur, & nullum latet secretum*, non imputa ne' suoi Giudizj a peccato l'apparenza dell'azione; ma il *dolo malo*, che internamente nell'uomo risiede, regolatore malvaggio delle parole, e delle opere sue. Questo *dolo* maligno è stato sempre, e sarà l'oggetto dell'abbominio dell'Eterna Verità. Basta meditare soltanto su de' Salmi di DAVIDE; e del Vangelo, per esserne persuaso. Di quel *DAVIDE*, che finse di esser mentecatto avanti la presenza di *Achis* Re di *Geth*. Di quel Vangelo, su di cui il Supplicante non ardisce di avanzar da se cos'alcuna, rimettendosi a' Santi Padri, che ne an parlato. Tanto basterebbe di aver detto su ciò, senz'andar altro rintracciando nelle Sacre Carte; e soltanto pieni di venerazione, e di rispetto, ripeter sempre con S.PAOLO = *Oh altitudo divitiarum Sapientiæ, & Scientiæ Dei, quam incomprehensibilia Judicia tua, & investigabiles viæ tuæ*.

**Ma perchè, o Signore, taluni Ministri della Giunta anno assunto contro del Supplicante, che ne' Giudizj umani, dovendosi da' Magistrati prender norma da' Giudizj di Dio, sia perciò sempre, a norma di tali tremendi Giudizj, il Supplicante colpevole; imperocchè Iddio castigò il Serpente colà nel Paradiso Terrestre, per la tentazione che fece contro i nostri primi Progenitori, uopo è, che si accenni dal Supplicante di passaggio,**

 non

non volendo, qualche cosa su tal Serpente; giacchè questo ancora si è rammentato contro di lui. I Ministri, che ciò dicono, o Signore, sono quegli stessi, che contro del fu Consiglier Ruggiero, sostennero, che si dovesse proscrivere la Scrittura da lui data alle stampe in questa Causa, sul motivo, che urtato avesse in Paralogismi, allegando alcune autorità di Santi Padri, ed alcuni esempj ritratti dalle Sacre Scritture, in contrapposto delle massime assentate da' Rei Masoni in loro difesa. Paralogismo sarà sempre ben detto, qualora si vogliono trasportare le Sacre Carte nel Foro, ove basta l' Editto del Pretore... Si rimette il Supplicante alla protesta, che umilmente ne fece alla M. V. colla sua Relazione de' 10. Decembre 1776.

Non pone dunque l' Oratore in controversia, che i Magistrati debbono imitare per quanto possono i Giudizj di Dio; ma bisogna pregar Iddio, che conceda a' Magistrati que' lumi, che sono necessarj, per rendersi superiore a' Paralogismi umani, che nascono o dall' intelletto; o dalla volontà = *Vias tuas Domine demonstra mihi, & semitas tuas edoce me* = *Illumina Domine sensus, & corda nostra*.... Di tanto pregar si dee sempre Dio. Nel presente caso si specifica in fatti questa nostra fragilità, imperciocchè Dio non si degna ancora di dar lume al Supplicante per riconoscersi colpevole, come fu il Serpente; ma all' opposto, gli sembra di aver imitato Dio nel determinare le sue operazioni, in carattere di *Ministro Inquisitore, in delitto di Stato*, per sorprendere con prova di fatto permanente *le persone sospette*, e

già

*già ree nella di loro volontà*; O di concedere un tal lume agli altri, onde finalmente si conosca, e nel Fatto, e nel Dritto, il punto vero della giustizia di questa Causa.

Ne' Sacri Libri abbiamo in più d'un luogo gli esempj delle *Tentazioni*. Nel Vangelo di S. Giovanni *Cap. 6. v. 5., & seqq.* leggiamo, che GESU' CRISTO, Eterna Verità, determinato avendo già nell'animo suo di fare per consolazione delle Turbe il gran miracolo della moltiplicazione de' Pani, e de' Pesci, per isperimentare (così spiega un accurato Autore) la fede di FILIPPO, che conosceva di non esser ancor persuaso della sua Divinità, sebbene veduto avesse tanti altri miracoli, che aveva già fatti, rivolto a lui = *Dixit, unde ememus panem ut manducent hi? Hoc autem dicebat* tentans *eum: Ipse enim sciebat quid esset facturus* = Mostrò già FILIPPO la sua diffidenza colla risposta, che fece, perchè disse = *Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum quid accipiat* = E può dirsi, che avesse FILIPPO con una tal risposta cagionata la diffidenza ancora di ANDREA; il quale additando il Figliuolo, che teneva in suo potere cinque pani di orzo, e due pesci, soggiunse = *Sed hæc quid sunt inter tantos?*

Questa Tentazione dunque non ebbe altro fine, se non di estrinsecare dall'animo di FILIPPO, e di ANDREA la diffidenza, che GESU' CRISTO già vedeva negli animi loro; ma per confonderli, e mortificarli col portentoso miracolo, che poi fece, la volle colla sua domanda estrinsecare. Il Supplicante dunque, che non vedeva

certamente nell' animo de' Masoni le segrete loro intenzioni, essendovi giusti motivi di credere; che fussero Refrattarj alla Legge, ebbe tutto il buon dritto, in carattere di *Ministro Inquisitore, in delitto di Stato, e contro persone sospette*, di praticare il mezzo della Tentazione, per isperimentarne la Fede.

Nel *Genesi* poi abbiamo la *Tentazione*, che Iddio fece ad ABRAMO: *Tentazione* di uccidere, e di sacrificare il proprio unico Figlio. Può dirsi dippiù? Or su questo luogo sembra al Supplicante, che non possa allegarsi comento più dotto, e più chiaro, se non che quello, che vi fa il già fu nostro Concittadino Canonico Mazzocchi = *Tentavit Dominus Abraham* .... Gen. XXII. 1. = *Tentare enim Deus potest ( inquit Blasius Pascalis Pens. Chr. art. 27. ) in errorem inducere non potest. Tentare enim est ita in discrimen adducere, ut absit peccandi errandive necessitas; at in errorem inducere, est, errandi necessitatem inferre. Similis huic tentationi est illa*, *Deuteron.* XIII. 3. = *Tentat vos Dominus, ut palam fiat, utrum diligatis eum, an non; at vero cum Jacobi* I. 13. *dicitur* Deus neminem tentare, *id de internis tentationibus est capiendum* = Le *Tentazioni*, che si accennano nel citato luogo del Deuteronomio sono terribili. Dice MOSE', che ne' tempi avvenire insorgerebbero de' falsi Profeti, i quali avrebbero predette cose, che si sarebbero verificate; e che Dio avrebbe ciò permesso = *Ut palam fiat utrum diligatis eum, an non* = Tenta dunque Dio; e permette le tentazioni, per isperimentare la fedeltà de' suoi servi, e per renderla estrinsecata col fatto.

La

La *Tentazione* poi, che porta nel pericolo, ma senza la necessità di errare, e di peccare, non è la stessa colla *tentazione*, che induce la necessità dell'errore, e del peccato. Laonde il Principe, ch'è l'immagine di DIO, e per lui il Magistrato Inquisitore, in delitti di Stato specialmente, può avvalersi del mezzo della Tentazione, *ut palam fiat* la fedeltà, o l'infedeltà de' Vassalli sospetti; purchè *absit peccandi, errandique necessitas*.

Questo appunto è il nostro caso. Qual violenza reale ha costato mai il Fisco colla nuova informazione, che fusse stata fatta a' Masoni sorpresi sopra Capodimonte? Niuna. Qual violenza interpretativa, *od sensum Juris, quæ cadat in constantem virum*? Niuna: imperocchè si è veduto, e molto più dovrà vedersi in appresso, che colla nuova informazione non sussistono in primo luogo nel fatto, con pruova legittima, quelle ideate circostanze di minacce verbali; e que' grandi allettamenti di premj, che si pretendono fatti dal Supplicante a' tre Spioni, *Masini*, *Rbo*, e *Polacco*; e sussistendo in essere anche di Coazioni reali, ora che il Fisco ha provato ancora, che il *Rbo*, e il *Polacco* erano due Masoni, sarebbero (se mai vi fussero intercedute) garantite dalle Leggi; sempre, e quando poi costoro altro non fecero, come lo stesso Fisco ha provato, che di richieder soltanto l'unione della Loggia al Francese *Peyrol* notorio Masone, *che faceva ogni giorno premure di trovar Reclute, per arrolarle nella Masoneria*; e Peyrol tosto acconsentendo, fece l'unione; e dipoi tutto il dippiù

 neces-

neceſſario alla miſterioſa funzione . Or volendo i Miniſtri della Giunta giudicare, *tanquam Dii*, il caſo del Supplicante, debbono riguardarlo contenuto ne' rammentati eſempj ; e non già in quello del Serpente . Ed eccone dippiù la ragione .

Il Serpente, contro di cui Iddio ſcaricò la ſua maledizione, non aveva in primo luogo la legittima autorità nel tentare . Tentò, in ſecondo, con quel *dolo malo*, e *malizia mala*, che fà l'abbominio di Dio, come di ſopra umilmente ſi è detto, e di tutte le Leggi ; e che coſtituiſce la gran differenza tra il Padre dell' Eterna Verità, ch' è Iddio ; ed il Padre della menzogna, ch' è il Serpente . In terzo finalmente, il Serpente non tentò ſolamente, ma, con un mendacio, iſtigò, e ſeduſſe ancora col dire = *Nequaquam morte moriemini* . . . . . *& eritis ſicut Dii* . Ed in fatti Eva nello ſcuſarſi non diſſe = *Serpens me tentavit*, ma bensì, *Serpens me decepit* .

Il ſedurre, o Signore, è differentiſſimo dal tentare . La *Tentazione*, propriamente parlando, corriſponde all'eſplorazione, allo ſperimento, alla pruova, al ſaggio, che talvolta ſi faccia per renderſi ſicuro delle altrui intenzioni . L' *Iſtigazione* poi, parlandoſi riſpetto a' Bruti, corriſponde a quell' irritamento, che ad eſſi ſi faccia, per indurli nella eſecuzione di ciò, che da noi ſi deſidera . Parlandoſi poi riſpetto agli uomini, è quel conſiglio, che loro ſi da, ſtimolandoli, ed inducendoli a commettere un' azione nell' indifferenza in cui ſono, o a determinarli a commetterla, allorchè vi abbiano una preventiva diſpo-

ſizione

fizione = *Volenti*, *aut alias nolenti*; come leggiamo nella *L.* 11. *ff. de injuriis*; ed in altre: sicchè può ben dirsi, che in ogn' *Istigazione*, e *Seduzione* vi sia la *Tentazione*; ma non già in Questa, vi sien Quelle.

Lasciando però la diversità de' nomi; e lasciando ancora di ripetere la quistione problematica, che si fa tra Giureprudenti = *An is qui tantum monuit*; *qui exhortatus est*; *qui instigaverit*, *criminis reus sit* = Ed il pro, ed il contra nel discettarla all' ANTON MATTEI, di sopra anche menzionato, che tra gli altri la propone; inclinando egli a sostenere il *sì*, malgrado il *nò*; che secondo le Leggi fondatamente si sostiene: Ella è cosa poi certa tanto presso lo stesso MATTEI, quanto presso di tutti, che per esser imputabile qualunque consiglio; tentazione; istigazione; seduzione (chiamisi pure con qualunque altro nome) dee vedersi, se sia un cattivo germe del *dolo maligno* = *ut cum apprehendat*, *cujus* dolo malo *factum esse dicitur* = Parole dello stesso MATTEI; o all' opposto un prodotto dal *dolo buono*, tendente al vero giovamento dell'uomo; e molto più di tutta la Società: Di più, se l'azione, che si consiglia, sia intrinsecamente di sua natura illecita; o all' opposto di natura indifferente: E finalmente, se chi la consiglia sia, anzicchè un Privato, un Magistrato Inquisitore in delitto di Stato, per esplorare la fede delle persone sospette; e per coglierle, con prova di *Fatto permanente*, nella contravvenzione dell' atto vietato: Nell' atto vietato, umilmente si ripete, da una Legge di Stato, alla quale si con-

contravviene colla fola volontà estrinfecata ; che fia .

Nel cafo dunque in quistione non può dirfi ; che il *Peyrol* fu fedotto dal *Rho* , e dal *Polacco* ; poichè nel far la richiesta della Loggia , non fi compromifero di alcuna cofa ; e le pretefe minacce , e promesse fatte dal Supplicante alle Spie , fe vogliono poi caratterizzarfi come ftimoli di feduzione ( lafciando quanto mai fi è detto , e dir fi poffa contro cotefta erronea fuppofizione ) i Magiftrati , ne' delitti gravi , e di Stato fpecialmente , dovrano tutti rubricarfi Rei al pari del Supplicante , e tra primi dovranno rubricarfi coloro ( fi è di fopra umilmente accennato ) , che fervendofi di Spie , proccurarono di aver la prova per mezzo di rifpofte a certe lettere , che fi fingevano , che veniffero fcritte da Paefi Efteri ; o che proccurarono di avere una qualche Patente , che fi fpediva da' fofpetti Rei di Stato , fotto il nome di altro Sovrano : E dovranno rubricarfi molto più , perchè fopra tali prove , profferirono le fentenze di morte . Ma a che tali efempj in delitto di Stato ? Dovranno certamente rubricarfi tutti coloro , che in delitti , che non fono di Stato , fi fono ferviti , e fi fervono di tali mezzi , con effer giunti taluni a farne veramente un abufo , per appurare le contravvenzioni de' prezzi nella vendita de' Comeftibili ; e fe ne potranno additare i cafi , quando fi vogliono , praticati impunemente fotto lo fteffo Configlier Crifconio Prefetto dell' Annona .

Lafciando dunque a Dio i Giudizj fuoi , che fono impenetrabili ; e che dobbiamo foltanto adorarli , e ve-

e venerarli, forza è di contentarsi di quella limitata ragione, che a Dio è piaciuto di concedere agli uomini; e forz'è di contentarsi di cotesta ragione, perfezionata, per quanto mai si è potuto, dalla Legislazione Romana, ch'è la più savia, e che tuttavia comanda presso le nazioni più culte, colla distinzione del *dolo buono*, e del *dolo malo* = *Nec Divis homines comparare æquum est. Deus falsa non loquitur, nec emit, vendit, conducit; quia omni ex parte beatus est; ob nostram vero indigentiam, & imperfectionem, permittit, ut in verbis, & factis ad falsiloquium, vel simulationem confugere possimus, ad nostram; vel communem utilitatem*.

L'osservanza delle leggi stabilita dal Sacerdozio; e dall'Imperò produce la *Comune utilità*. Basta leggere nel nostro caso per persuadersene, le due Bolle Pontificie, i due Reali Editti; e basta tener presenti le altre savie disposizioni, che sono in piedi negli altri Religiosi Dominj; anzi basta di ricordarsi delle leggi fondamendali di qualunque Governo, che non tollerano gl'Istituti; le Società; i Colleggi, se non quando, precedente il dovuto esame, abbiano meritata la Sovrana approvazione. Or' essendosi di sopra veduto quali sieno le massime della Legislazione Romana intorno al Consiglio; all'Istigazione; alla Persuasiva; alla Seduzione; all'Occasione; alla Causa del delitto; pazienterà la M.V., che si continui a vedere vieppiù in appresso, quali sieno i diversi rapporti del magistrato, e delle Leggi. Intanto potrebbe ben dirsi (fissata già dal Fisco la quistione del Fatto, che cioè, *Peyrol* faceva ogni gior-

giorno premura per reclutare nella Masoneria; che la tentazione la faceva *Peyrol* alle Spie, e non queste a lui. Ed ecco, che il Serpente potrebbe ridarguire i rei Masoni, che la sua maligna tentazione sarebbe stata di minor peso, se Adamo, ed Eva gli avessero fatta premura di sapere, se potevano mangiar del pomo, ed egli avesse risposto di sì. Ma perchè la fece egli senza la di loro preventiva richiesta, esso Serpente perciò venne più a peccare, che non peccarono coloro. All'incontro essi Masoni peccarono sempre più di lui; e più di Adamo, e di Eva, ed il peccato è tutto loro, senza che abbiano campo di lagnarsi delle Spie, le quali oprando col fine di dar sicurà al Magistrato, che giustamente poteva dalle medesime esigerlo (anche perchè due di esse, come Masoni eran conscie del delitto) una riprova di fatto della malvaggità costante del loro animo, profittarono delle importune richieste del *Peyrol*. Il Serpente dunque potrebbe conchiudere: il *Peyrol* fece le sue veci, e non le Spie, anzi conchiuderebbe piuttosto, che senza del *Peyrol*, la vera, ed immediata causa del delitto, fu la perversa loro volontà, disposta sempre a peccare in qualunque occasione.

La Clemenza di V. M. potrà condonare a' Rei Masoni il loro delitto; e così spera; e così supplica l' Oratore; ma non saprà mai, colla sua Sovrana Giustizia, riconoscer colpa in lui, che qual fedele Vassallo; e molto più qual Ministro Inquisitore, tentò; o fece tentare (dicasi pure liberamente coll' espressione de' Sacri Libri, salva sempre la venerazione dovuta a' medesimi; e salvo sem-

ſempre il vero ſulla Quiſtione del Fatto nella preſente Cauſa ) i ſoſpetti Maſoni, per iſperimentare la loro fede nell' oſſervanza di una Legge, colla quale eſſendoſi perdonate, e rimeſſe le paſſate traſgreſſioni, vuole la M. V., che ſia l'unica, e vera Legge, che abbia da oſſervarſi ne' ſuoi Dominj, malgrado i pregiudizj in contrario.

Le Spie dunque dopo la richieſta della Loggia ( ſecondo ha provato lo ſteſſo Fiſco ) non s' intrigarono in cos' alcuna. Il Supplicante ſu ciò aveva dato ad eſſe un poſitivo comando, come di ſopra umilmente ſi è detto. Non fu dalle Spie il *Peyrol* luſingato in cos' alcuna. Non fu a lui compromeſſa alcuna fede; e molto meno a' ſuoi Compagni Maſoni, co' quali le Spie non trattarono mai. Il Supplicante non ſi compromiſe colle Spie ( tolte le falſe, ed affettate circoſtanze, che vanno tra di eſſe diverſamente a deporre, luſingandoſi di poterſi ciaſcuna di loro diſcaricare ) ſe non che di quello, che gli era lecito di comprometterſi, a norma delle facoltà, che danno le Leggi a' Miniſtri Inquiſitori in ſimili caſi; ed a norma, molto più, degli ordini impartitigli nel Real Nome di V. M., di avvalerſi di tutt' i mezzi. Non proruppe colle Spie in altre minacce verbali, ancorchè contro due di eſſe, ch' eran Maſoni aveſſe potuto mettere in opera finanche coazioni effettive, e reali, ſe non che in quelle, che di ſopra ha più volte umilmente già detto.

Non fanno ordinariamente, o Signore, tutt' i Miniſtri lo ſteſſo co' Subalterni, e con altri Eſecutori ſtipendiati dalla Giuſtizia? Non prorompono talvolta alcuni di eſſi, per lo zelo, che credono di

eſſere

essere corrispondente al loro dovere; in irruenze tali, che farebbero tremar la Terra? E può credersi poi, che le minacce verbali del Supplicante avessero avuta tanta forza a concutere; e gli allettamenti dell'altra parte de' premj, efficacia così grande a sedurre, che avessero i detti tre Spioni, *Masini*, *Rbo*, ed il *Polacco*, perduta la cognizione deliberatrice; quando, come scaltri camminanti del Mondo, eran da loro stessi capaci a meditare ogn'impresa? Eva fu sedotta dal Serpente, perchè Donna imbecille. Ma chi può mai sedurre il Serpente? La stessa sua Malizia.

L'eccitare dunque, o Signore, l'industria de' Subalterni; de' Spioni; e di ogn'altro, che sia addetto al servizio della Giustizia, per appurare colle frodi lecite, i delitti, ed i Delinquenti, non è mai lo stesso (a rapporto di chi hà l'autorità legittima di comandare) che d'istigarli, e di sedurli a farli commettere. *Disjice fraudes*, *comprime audaciam* = si dice nelle rammentate Lettere Patentali degli Avvocati Fiscali: ed ecco le frodi illecite, o sia il *dolo malo*; ed ecco le Audacie, fonti perenni di tutt' i misfatti, che meritano la persecuzione della pubblica Autorità. Ma all' opposto si soggiugne = *Excita industriam Scribarum*, *omniumq. qui tibi Ministri futuri sunt* = ed ecco, sotto nome d' industria *il dolo buono* con cui si conseguisce un tal fine: Quel *dolo buono*, che vien contenuto nella *L.* 1. §. 3. *ff. de dol. mal.* e sopratutto allorchè si pratichi *adversus hostes*: Nimici dello Stato si riputano i Masoni in virtù de Reali Editti.

Si paragoni ora (torna con tutto il rispetto a ripeter-

peterfi ) e fi decida, fe la tentazione delle Spie possa dirsi maligna, come quella del Serpente; Se furono esse occasione, e Causa generativa del delitto; e se il Magistrato possa paragonarsi al Serpente, nell' efserfi fervito di tali mezzi. Si paragoni, e fi decida, fe il cafo del Supplicante fia corrispondente a quello di Verre ( Verre ancora fu rammentato contro di lui nella Relazione umiliata a V. M. dalla Giunta in data de' 6. Decembre 1776. ) che con *dolo maligno* proccurava i delitti; o l' Accufatore di Verre Cicerone, che con *dolo buono*, proccurò di mettere in chiaro con pruova fussistente di fatto, i Congiurati tutti con Catilina. ORAZIO direbbe, che fi dipinge *Delphinum Sylvis, & fluctibus Aprum*:

Avanti dunque a Dio, o Signore, e presso degli uomini Savj, e giusti, non viene mai riputata cattiva quell' azione, che in se stessa indifferente essendo, vien diretta alla Gloria dello stesso Dio; alla Conservazione di noi medesimi; e della Società in generale, e molto più della particolare del proprio Principe, e della propria Patria, verso de'quali i nostri doveri sono più indispensabili, che non sia la concordia apparente della Lingua colla nostra mente = *Dei, nostri*, ( giova ripeterlo ) *Societatis, adde & Civitatis caussam fortiorem esse Lege, quae sermonem cum mente convenire precipit* = Questi debbono essere gli oggetti principali di ognuno, e con maggior ragione di una Persona pubblica; ficchè la Legge accessoria a queste Leggi di non mai simulare, o dissimulare, o colle parole, o co' fatti, va a cedere dove si veda necessario l' adempimento a'primi doveri =

*Eos quibus commissa est Respublica, ut ad effectum consiliorum suorum veniant, oportere ut multa simulent inviti, multa dissimulent cum dolore* = Niuno meglio di CICERONE poteva spiegarlo in poche parole, e niuno più di lui lo confermò colle azioni nel suo Consolato. Del rimanente in qualunque sistema si voglia situare in questa Causa la quistione del Dritto, resterà sempre fermo ( purchè non siamo tra Selvaggi ) che il Magistrato Inquisitore, in delitto di Stato, e contro di persone sospette, abbia le facoltà di far quelchè convenga per l' osservanza della Legge. Può darsi sistema più empio, chè quello dell' OBES ? E pure da questo sistema s' impara quale; e quanta sia la forza della Legge Convenzionale nello Stato Socievole; e sotto le già stabilite pubbliche Autorità.

Da questi inconcussi principj ne nasce la giustificazione di tante Leggi, che sembrano a prima vista di essere detestabili per l' inumanità, e per la ferocia, che contengono. Come? Si sacrificano gl' Innocenti, che vadano su d' un Naviglio, o che si trovino per disgrazia nello stesso Continente del Nemico? Si decima tutta una Legione di Soldati, per punirsi la colpa di qualcuno di essi? Si fanno morire tutt' i Servi, perchè tra di essi non si sa chi abbia ucciso il Padrone? Da tutte le Leggi delle più culte Nazioni, e delle nostre Patrie ancora, si danno certi Privilegj nel procedersi in alcuni delitti, che sembrano al di là dell' equità, e della giustizia? Basta, per esempio, nel furto di strada pubblica, o commesso in questa Città, una picciola somma,

ma, per torre la vita ad uno, o più uomini? La vita? Sì, La vita, che non ha compenso alcuno. Basta per la prova la deposizione del solo Principale Dirubato, o di due, o tre Socj del delitto, e nel delitto? Basta in altri delitti ....

Ma a che più parlare su ciò? A proposito disse C. CASSIO presso TACITO nel domandare contro de' Servi di PEDANIO l'esecuzione della rammentata Legge = *Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur* = E tra tanti Autori di ogni Classe, a' quali potrebbe il Supplicante rapportarsi, rammenta solamente il NAVDE' cap. 3. n. 35., ove discorre precisamente di quanto sia permesso di fare, allorchè = *Il faut etablir quelque Loy notable, quelque reglement, ou arrest de consequence* = Nè su ciò incontra la Critica del suo Annotatore.

Ma a che C. CASSIO, NAUDE', e tutti gli altri, che potrebbero riferirsi, quando il Giureconsulto CLAUDIO SATURNINO nella *L. 2. ff. de Poenis* (per non dipartirsi dalle Leggi) istruisce, che taluni delitti in alcune Provincie si puniscono più gravemente, come = *In Africa messium incisores; in Mysia vitium; ubi metalla sunt, adulteratores monetæ* = E perchè? = *Nonnunquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbentur, quoties nimium multis personis grassantibus exemplo opus sit* = Ed ecco donde nasce, che sieno triviali nella bocca de' nostri Forensi gli Adagi in simili casi = *Ordo est ordinem non servare* = *Licet Jura transgredi* = ed altri consimili.

Or si calcoli al paragone di questo pubblico esempio, per mezzo del quale voleva dare la M. V. attività alla sua Legge, rinnovata col perdono delle passate trasgressioni, l'imputazione, che fa il Fisco al Supplicante della finta richiesta fatta dalle Spie al notorio Masone *Peyrol*, che partorì l'effetto di cogliere colla *Flagranza* della Contravvenzione i Rei Masoni tutti veterani; e il danno di conseguenza, che ne venne loro giustamente a risultare; e si decida della di lui Causa. Si decida, col tenersi presente su questo esaggerato danno, un altra riflessione:

Per Legge egli è certo, che può un Privato far uso di sua ragione, ancorchè ne avvenga un danno di conseguenza ad un altro = *Si in meo fodiens vicini fontem avertam, vel altius ædificando luminibus vicini officiam, non pecco .... Structura Molendini licita est, tametsi ea cum alterius incomodo, cujus ex Molendino suo reddituts imminuuntur, fiat; nisi statuto, vel consuetudine libertas coarctata reperiatur* .... Potranno vedersi le Leggi, e gli Autori, che raccoglie GIO: NICOLA ERZIO su ciò.

Or con qual regola, o Signore, vengono giustificati questi danni, ed altri di conseguenza? Con quella appunto, che abbiamo nella *L. 55.*, e nella *L. 151. ff. de reg. jur.*, ed in altre concordanti = *Nullus videtur* dolo *facere, qui suo jure utitur* = *Nemo damnum facit, nisi qui id facit quod facere jus non habet*.

Ciò posto per un Privato: Come, di grazia, potrà essere redarguito un Ministro Inquisitore, il quale detestando nel suo cuore quel *dolo malo*

*Fa-*

*Farisaicò*; abbominato tanto da DIO; e dagli uomini veramente onesti, si avvale (con retto fine operando) del *dolo buono*, dalle Leggi tutte permesso, per porre in chiaro i sospetti Delinquenti in un delitto di Stato? Come nel servirsi egli di questo dritto, ha tanto a contrappesare il danno di risulta, che ne avviene a coloro? Danno giusto; danno da essi meritato, per l'ostinata perseveranza nel male, sicchè non abbiano ad attendersi le massime = *Salus Populi suprema Lex esto* = *Peccata nocentium nota esse & oportere, & expedire* = *Nimium multis grassantibus opus exemplo* = *Quod Reipublicæ venerandæ caussa secundum bonos mores fit, etiamsi ad contumeliam alicujus pertinet, quia tunc non ea mente Magistratus facit, sed ad vindictam Magistratus publice respicit; actione injuriarum non tenetur*?

Non ardirà mai dunque l'Oratore di dire, che non vi sia la gran Legge; ed egli costantemente la professerà sempre, la quale = *semper nos veraces esse jubet* = ma dovrà accordarsi a un Ministro Inquisitore = *incidere tempora, ut alia naturæ Lex fortior cum ista concurrat, nec utrique* .... Ma oramai è troppo. Conosce il Supplicante di aver moltissimo abusato della Real Clemenza di V. M., anzi conosce ancora, ch'è troppo per questa Causa, per la quale si doveva rimanere dentro de' Cancelli del Foro Pratico; e non tanto inoltrarsi nell'esame di certi articoli, che interessano di molto il buon servizio di V. M., della Società, e della Religione; ed il Supplicante se ne protestò, come di sopra si è

accen-

accennato, fin da' 10. di Decembre 1776. colla Relazione umiliata a V. M., e colle altre consecutive; e lo ha ricordato parimenti al Fisco nelle risposte alle sue interrogazioni.

Ciò premesso. Ecco quelchè si legge nelle Copie sulla unione della Loggia.

„ I. *Per la difficoltà, anzi impossibilità incontrate „ dal Consiglier Pallante di poter sorprendere qual- „ che Loggia, a tenore degli ordini, e facoltà „ comunicategli colla viva voce, abusando il Con- „ sigliar Pallante de' Reali Nomi di V. M., e del „ Re Cattolico Vostro Augustissimo Genitore, come „ altresì abusando del proprio Ministero, e della „ facoltà comunicatagli di sorprendere co' tutt' i „ mezzi (che debbonsi intendere leciti, e non cri- „ minosi) qualche Loggia s'era possibile, ne di- „ spose per mezzo di minacce, e promesse la* frau- „ dolente unione, *in contravvenzione del citato „ Real Editto, per poi sorprendere, e carcerare „ la gente, co' mezzi, o maneggi della sua auto- „ rità Ministeriale, che si sarebbe unita.* (a)

„ II. *Per meglio accertare questa detestabile unione, „ fece uso esso Caporuota Pallante del danajo del „ Regio Fisco, che si ritrae dagli effetti del Fon- „ do de' Contumaci di questa Giunta di Stato, per „ le spese occorrende, senza menoma intelligenza „ della medesima.* (b)

(a) Si decide già per criminoso, come sopra si è premesso, il *mezzo tenuto*: Onde non resta altro, che a proferir la condanna; quando l'articolo, che dee decidersi, è appunto, se un Ministro Inquisitore, specialmente in delitto di Sta-

to,

to, e contro di Persone sospette, attenta la *dif-ficoltà*, anzi *impossibilità*, come si esprime nel capo, *di poter sorprendere qualche Loggia*, possa servirsi de' mezzi *esplorativi* delle intenzioni delle persone sospette; giacchè il delitto non consiste nella materialità dell'attentato, ma nel *Conato*, o sia nella *volontà de' Rei*, che vada a manifestarsi. Il Supplicante nelle Relazioni umiliate a V. M., e nelle risposte agl'Interrogatorj Fiscali, ha accordato *in ipotesi* più di quello, che il Fisco pretende di aver provato, onde son troppo avanzati i termini di *abuso*, di *criminosi*, di *fraudolente*, di *detestabile*. Questi termini dee il Fisco ritorcerli contro de' *criminosi* Masoni, che *abusando* della Clemenza di V. M., colla quale, rinnovando la Legge, aveva perdonate le passate trasgressioni, intervennero *fraude mala*, & *dolo malo* nella *detestabile unione*.

(b) Si fece uso del danajo del Fisco, perchè il Supplicante ne aveva avuta la facoltà; e col di sopra trascritto Dispaccio de' 20. Aprile 1776. fia fatto buono tutto il danajo speso per la mal detta *detestabile* unione, nè vi voleva intelligenza della Giunta, quando il Supplicante aveva i Sovrani Ordini della M. V., che senza l' intelligenza della Giunta, e di ogn' altro Magistrato, che amministri il peculio Fiscale, può disporre liberamente del danajo, e di tutto. E poi si è detto, e dovrà di bel nuovo umilmente ripetersi nel num. 68. in cui si porta replicato questo carico, che la Giunta non è il Giudice competente a vedere il conto del Commissario Delegato del Fondo de' Contumaci.

» III. Per

„ III. *Per le calde disposizioni date dal detto Consi-*
„ *gliere, avendo uno de' suoi adoperati, e Spie,*
„ *a nome* Gaetano Masini, *o sia* Spadaincorpo,
„ *dopo moltissime conferenze avute con esso Pallan-*
„ *te, proccurato con promesse a nome di V. M.;*
„ *e del Re Cattolico, d'indurre il* Polacco Alberto
„ Sayupner, *ch' era* Masone, *Cameriere del Conte*
„ Hypsc, *dimorante in Napoli, a fingere di voler*
„ *esser ricevuto in qualche Loggia per Novizio,*
„ *per così facilitare qualchè unione per la sua*
„ *ricezione, ripugnò il* Polacco *di ciò fare; il che*
„ *essendo dispiaciuto alla Spia* Masini, *per trovar-*
„ *si di avergli comunicato il Segreto, per cui mi-*
„ *nacciò la sua carcerazione, avvenne, che il det-*
„ *to* Masini *sotto altro pretesto condusse successiva-*
„ *mente detto* Polacco *nella Casa del Salvadore,*
„ *e di sera introdottolo in una Camera oscura sen-*
„ *za lume, qui lasciandolo solo, s' intese esso* Po-
„ lacco *parlare, e prendere per la mano da un*
„ uomo ignoto, *che non vide, nè conobbe alla*
„ *voce; il quale rinfacciandogli, ch' era Masone,*
„ *lo precettò in nome della M. V., e del Re*
„ *Cattolico, mediante minacce, e promesse di proc-*
„ *curare l' unione di qualche Loggia, fingendo*
„ *di voler esser ricevuto per Novizio; con pro-*
„ *mettergli la sua Impunità, danajo, protezione,*
„ *officj, e ciò che avrebbe voluto; e gl' impose*
„ *finalmente d' intendersi coll' uomo, che l' aveva*
„ *colà condotto, mentre costui avrebbe avuta cu-*
„ *ra di tutto, onde fu nell' obbligo il detto* Polac-
„ co *di promettere, che avrebbe fatto quanto vo-*
„ *leva detto* Ignoto. *Così fu licenziato, e riuni-*
„ *tosi il* Polacco *col* Masini, *che lo aspettava, di-*

„ man-

„ *mandò a costui, chi era quell' uomo; ed il* Ma-
„ sini *rispose* = E' Tanucci - E' Pallante - Che
„ t'importa? *Questo fatto lo ha deposto lo stesso*
„ Polacco *col suo esame stragiudiziale fatto in-*
„ *nanzi al Marchese de Marco Segretario di Stato,*
„ *Giustizia, e Grazia. Ma il Masini lo ha ta-*
„ *ciuto intieramente (a).*

(a) La Lettera di questo capo basta a far conoscere la complicanza de' termini, ed il Poetico delle Invenzioni. Il Supplicante ha già esposto il fatto vero a V. M. Lo disse fin da principio, e fu approvato col detto Dispaccio de' 20. Agosto 1776. Lo ha detto al Fisco diffusamente nelle risposte alle Interrogazioni 74. e 75. ed in in altre; ed ora comprende perchè nell' Interrogazione 28. e 43., ed in altre, avesse il Fisco replicatamente domandato = Qual ordine egli diede alle *Spie* = *Se usò* alcuna minaccia, e promessa alle medesime.

Le risposte, che il Supplicante diede, furono, che non usò altre minacce, nè fece altra promessa, se non quelle, che costumano di farsi da' Ministri, che intendono di operare con zelo a tutt' i Subalterni, ed Incaricati; cioè, di badare seriamente a non deludere co' parole, e co' progetti vani, ed infruttuosi, sul fine di truffare la mercede assegnata. Fanno dunque onore al Supplicante le *calde disposizioni*, che si dicono nel Capo di *aver date a' suoi Adoperati, e Spie*, e se queste divengono delitti, e si caratterizzano per abuso del proprio Ministero, non sarà più lodevole l'attività, ma l'indolenza; verificandosi

 quel-

quelchè si dice volgarmente = *Chi più sa, meno sa*. Massima detestabile, se vi sia chi la protessi, tra Ministri di V. M.

Abuso poi non può chiamarsi il comando dato nel Sacro Real Nome di V. M., e dell' Augustissimo Genitore, poichè i Magistrati non possono comandare in altro nome. Per *abuso* dunque si vorrà intendere la supposta cosa illecita, che si comandava; e la maniera, colla quale si faceva eseguire. Per la cosa in se stessa, non potrà dirsi mai illecita, a fronte di quanto il Supplicante ha rammentato. Resta a vedersi qual sussistenza abbia nel fatto la maniera, colla quale si pretende, che il *Masini* eseguiva la cosa.

Non si spiega precisamente, se *l'indurre il* Polacco *a fingere di voler esser ricevuto in qualche Loggia per Novizio*, fu un pensiero proprio del *Masini*, o se glie l'avesse suggerito il Supplicante. Sembra, che voglia farsi desumere dall' espressioni = *Calde disposizioni* = *dopo moltissime conferenze*. Abbia però *Masini* detto quelchè si vuole su ciò: imperciocchè è persuaso il Supplicante, che le Spie, ed i Subalterni avran deposti i fatti, discaricando, per quanto an potuto se stessi, secondo in simili casi insegna l'esperienza. Basta, che il Fisco ci faccia sapere, che *Masini* ha *taciuto interamente* il favoloso trasporto nella Casa del Salvadore, col dippiù, che si narra, in contraddizione del senso più comune degli uomini.

Col dirsi però, che *Masini* lo ha *taciuto interamente*, si vuol far comprendere, che possa riposarsi sul detto del *Polacco*. Non si accenna almeno,

meno ; se abbia altro contesto di pruova ; ed altra mira sembra, che non si sia avuta nel riferir questo fatto favoloso sulle prime, che di sorprendere gli animi deboli, che nel Mondo fanno il maggior numero, facilissimi a credere le stravaganze di qualunque Romanzo.

Ma quì si comincia a verificare (come si vedrà in appresso nel dippiù della Processura) *Insurrexerunt in me testes iniqui, & mentita est iniquitas sibi*. Il *Polacco* è un mendace c. r. in quelchè ha deposto; e lo stesso Fisco lo ha convinto per tale.

Il *Polacco* fece questa sua Deposizione nel mese di Novembre dell'anno 1775., vale a dire, dopochè nell'antecedente mese di Luglio aveva fatta l'altra sua Deposizione in Giunta, ed aveva in tale occasione, veduto, riveduto, e trattato col Supplicante, siccome il Fisco pretende; sicchè poteva benissimo, quantunque introdotto in una Camera *oscura senza lume*, raffigurare la statura almeno, e la voce dell'*uomo ignoto*, *che lo prese per la mano*, *e gli parlò*, *ma che non vide*, *nè conobbe alla voce*.

All'incontro il Fisco, per coadjuvare la Deposizione di esso *Polacco* (secondo an palesato gli Accusatori) ha ricevute le Deposizioni di tre Testimonj, i quali raccontano per bocca dello stesso *Polacco* il fatto del trasporto nella Casa del Salvadore, e di quanto ivi gli avvenne. Questa pruova però non coadjuva, ma distrùgge la Chimera Fiscale; e perciò non si farà riportata nelle Copie della relazione, ma dovrebbe trovarsi nell'originale.

Il Primo diceſi, che ſia un certo Frate *Oſſervante* Siciliano, chiamato *F. Celeſtino da Caltagirona*; il quale depone, che lo *Spadaincorpo* aveva condotto il *Polacco* nella Caſa del Salvadore, perchè *doveva parlargli il Conſiglier Pallante*; *là dove in alcune Stanze oſcure aveva trovato eſſo Conſigliere*, da cui era ſtato rinfacciato di eſſer egli Maſone; e che ſe non faceva quelchè gl'inſinuava *Spadaincorpo*, ſarebbe morto in quel luogo. Dunque, ſecondo queſto Teſtimonio, lo *Spadaincorpo* lo conduſſe nel Salvadore, perchè *gli voleva parlare Pallante*, *come gli parlò in alcune Camere oſcure*.

L'altro Teſtimonio è un certo *Giuſeppe Hoffman*; di cui non ſi paleſa la qualità. Dice coſtui, che il *Polacco* gli raccontò, che fu portato dallo *Spadaincorpo* al Gesù vecchio, col preteſto di fargli vedere alcune antichità, e poi di notte lo aveva introdotto, e laſciato ſolo in una Camera, *dov'era ſtato portato un lume*, *ed entrato in eſſa un Vecchio veſtito di nero*, *avendo domandato ad eſſo* Polacco *ſe era Maſone*, *glie l'aveva egli negato*; *ma per le minacce ricevute dallo ſteſſo Vecchio lo aveva poi confeſſato*; *e che allora il detto Vecchio in nome del Re gli aveva impoſto a far tenere una Loggia*, *incutendogli timore tale*, *che promiſe di farlo*. Dunque, ſecondo queſto Teſtimonio, nella *Camera oſcura* fu portato il lume, ed il *Polacco* vide, che l'uomo *era Vecchio*, *e veſtito di nero*.

Il Terzo poi chiamato *D. Ferdinando Ajala* aſſeriſce per detto del Conte *Hypſe* Padrone del *Polacco*, che nel principio delle coſe fu eſſo *Polacco* con-

condotto dallo *Spadaincorpo* nella Casa del Salvadore; ed introdotto in *una Camera oscura*, ivi *una Persona, che non aveva distinto, se era il Consiglier Pallante, o l' Attuario Baldassarre*, con promessa di danajo, e minacce di volerlo far morire in quelle Carceri, lo atterrì, se non faceva quanto gli aveva insinuato *Spadaincorpo*. Dunque, secondo questo Testimonio, il *Polacco* vide una Persona, ma non distinse, se fusse Pallante, o Baldassarre. A chi di costoro dovrà crederſi? Nelle Cause Criminali il Reo proccura di dividere, e di sparpagliare la pruova. Il Fisco all' incontro concilia, ed unisce. Concilj il Fisco, ed unisca nel presente caso con tutta la sua Logica. Non potrà mai egli certamente conciliare la differenza, che vi è tra la *Stanza senza lume, ed oscura* (come dice il *Polacco*) colla *Stanza col lume*, come depone l'*Hoffman* = Tra l' *uomo ignoto, che prese per la mano esso* Polacco, e gli parlò, e l' *uomo vecchio vestito di nero* deposto dall' *Hoffman* = O pure l' *uomo dubbio*, (secondo dice l' *Ajala*) *e che non si era distinto se fusse Pallante, o Baldassarre* = O l'*uomo certo, che fu Pallante, secondo l' assertiva di F. Celestino da Caltagirone*.

Queste sono le circostanze ostative, ed inconciliabili, che si leggono delle loro Deposizioni, e che senz' altro dippiù, basterebbero a renderli indegni di qualunque fede. Ma che diraſſi poi, qualora si sappiano le qualità delle loro Persone?

Non occorre parlar del *Polacco*. Egli è uno Spione traditore de' suoi Compagni. E' un Socio *Crimi-*

 *nis*,

*nis*, & *in Crimine*, come pretende il Fisco. Dunque la sua Deposizione per Legge al più, il valore, che potrebbe avere, sarebbe *ad inquirendum*.

Il Siciliano *Fra Celestino da Caltagirona*, siccome risulta da pubbliche Scritture, è un Apostata; Uno, che faceva mercimonio, con celebrare più Messe in un giorno. Uno, che imposturava la gente credula, colla lusinga di trovar Tesori; Uno, che per ordine di V. M., per le scellerate sue azioni fu carcerato quì in Napoli, e fu mandato carcerato in Sicilia. Uno, che (secondo anche dicesi) era Masone, ed induceva le Persone a farsi Masoni. Uno . . . . Ma che più di questo? Sì, più di questo, o Signore, poichè nelle informazioni si porta, che questo *Fra Celestino* fu sentito da' Ministri Inquisitori Consiglieri Marchese Patrizj, e Crisconio estragiudizialmente; ma che poi non si era potuta ricevere la sua Deposizione, perchè colpito da morbo Apopletico, si era ritirato in Sicilia. Può arrivare più avanti la sfacciataggine? I cennati Ministri Inquisitori non dovranno essere i primi a detestarla; e a compiangere col Supplicante il naufragio della verità in questa Causa?

Del *Giuseppe Hoffman* non può dirsi, o Signore, a punto fisso quelche riguarda la sua qualità, mentre tanto nelle Copie della Relazione, quanto in quelle de' Notamenti non si vede palesata; ma egli è certo, che nella sua linea, non avrà un merito inferiore a quello del F. *Celestino*; e degli altri rimanenti Testimonj esaminati in questa Causa; per esser tutti usciti dalla stessa Fucina. Per

Per *Ajelo* lasciando al Pubblico il di lui concetto; Lasciandolo agli Atti, che sono nel S. C., da' quali risulta la volontaria, affettata, e fraudolente sua decozione; basterà fermarsi, e riflettere sulla sua mendace lunghissima Deposizione; come si vedrà in appresso. Nelle Copie non si fa motto di una tal prova distruttiva all'intutto dell' idea Fiscale: ma se mai nell' originale della Relazione umiliata a V. M. si fusse ancor taciuta, che resterebbe mai a dirsi? = *Res ipsa loquitur*.

„ IV. *Ne' giorni successivi* non *perdendo l' Esploratore Masini di vista il nominato Polacco Alberto, attente le continue calde premure, che riceveva dal Consiglier Pallante per l' unione di qualche Loggia, per poi sorprenderla, gli manifestò il Polacco, che aveva bisogno di docati* 150. *per li quali offeriva il pegno di alcune mostre d' oro, servendo tal danajo pel Conte Hypsc suo Padrone. Se ne ripromise il Masini, per tenerlo allettato, e far ottenere il desiderato intento al Consiglier Pallante, e ne parlò a costui, ed il medesimo Consiglier Pallante per mezzo dell' Attuario della Giunta di Stato Francesco di Baldassarre, fece dare dal Banco della Pietà i richiesti doc.* 150. *sopra di detti pegni. Il danajo però fu poi restituito, come furono restituiti anche i pegni per mano dello stesso Baldassarre* (a),

(a) Se per far questo pegno, sia *Masini*, sia *Baldassarre*, sia ogn' altro, si fussero serviti nel Banco del nome del Supplicante, non avendo egli riprove da poter asserire con verità questo fatto, sarebbe, se fusse vero, un abuso soppor-

 tabi-

tabile, sempre e quando il pegno, e il dispegno si fece nelle maniere legittime.

Se poi nell'agevolar questo pegno il fine era di allettarsi il *Polacco*, ed il Padrone, si sarebbero dati docati 150. senza pegno, non trattandosi all'ultimo di somma molto considerevole. E poi s'è vero, che *Baldassarre* si avesso preso il regalo di alcuni docati dal *Masini*, o dal *Polacco*; sembra, che *Baldassarre* prestando la sua mediazione, volle fare il suo negozio, e non quello di essi *Masini*; e *Polacco*, e di ogn'altro, che fusse. A troppo caro prezzo fu comprata questa mediazione. Bastava nel Monte della Pietà (com'è noto a tutti) il darsi a una Femminuccia Impegnatrice la mercede di pochi bajocchi.

„ V. *Per le facoltà date dal Consiglier Pallante all'*
„ *Esploratore Masini di promettere ogni danajo*
„ *per ottenere l'unione di qualche Loggia, e per*
„ *sorprenderla, promise detto Masini* docati 200. al
„ Polacco Alberto, *per indurlo a fare la figura di*
„ *Novizio, e procurare l'union di detta Loggia.*
„ Se ne contentò il Polacco (*a*). Il Masini ne
„ fece inteso il Consigliere, e questi rattificò la
„ sua promessa; *anzi in abuso del suo Ministero*
„ *promise dippiù l'Impunità al detto Polacco, e*
„ *all'altro Masone, ed esploratore Giovanni Rho,*
„ *che assieme col Masini d'ordine del detto Con-*
„ *sigliere maneggiava l'esecuzion di questo delitto,*
„ *col quale si cercava in sostanza per mezzo dell'*
„ *autorità ingannare la Gente ad unirsi in for-*
„ *ma di Loggia per poi carcerarla* (*b*). *Anzi do-*
„ *po tutte le premesse cose essendosi intiepidito, e*
„ *quasi pentito il Polacco Alberto delle sue pro-*

„ *messe,*

„ *messe, lo condussero una sera Masini, e Rbo*
„ *avanti la Casa di esso Consigliere, a cui aven-*
„ *do il Masini fatta presente detta tiepidezza, e*
„ *quasi pentimento, il medesimo Consigliere allora*
„ *per allora per mezzo dell' Attuario di Baldas-*
„ *sarre consçio di tutte queste operazioni fece in-*
„ *coraggire il Polacco per l' esecuzione delle sue*
„ *promesse (c).*

Su questo Capo supplica umilmente l' Oratore la M. V. a riflettere in primo luogo, che non potendosi più fare a meno di nominarsi il Gio: *Rbo*, s' intriga già come una - H - *inter litteras*, ed a cosa quasi già fatta, quando doveva esser rammentato fin dal principio, perchè fin dal principio delle perquisizioni contro de' Masoni, fu egli col Masini intrigato, come ha umilmente esposto nel fatto, malgrado qualunque cosa, che poi abbiano potuto dire in contrario. E' certo intanto, che *Masini* fu carcerato fin da Novembre, o Decembre dell' anno 1776., e tuttavia si detiene nel Castel dell' Ovo. All' incontro *Rbo* ha goduto, e gode della sua libertà, ed ha di molto migliorata, secondo dicesi, la sua condizione. Goda pur egli della sua fortuna; imperciocchè egli è certo, che nel Tribunale dell' Imparzialità il *Rbo* non è reo per quello, che operò come Spia, e Masone in servizio della Giustizia; ma se lo fusse, in pari grado di reità sarebbe più quella del *Rbo*, che del Masini.

(a) Doveva anche dirsi per la verità quelche lo stesso Fisco ha costato; che, cioè, il *Polacco* aveva deposto, che nell' anno precedente gli era

ſtata fatta l' offerta di docati mille da perſona ignota per l'unione d'una Loggia. Che il *Polacco* diſſe a *Maſini*, che per docati cento avrebbe fatto il ſervizio, e che il *Maſini* avendogliene offerti dugento, diſſe volerne per ſe cinquanta, e che il *Polacco* acconſentì, ed in fatti ſe li preſe, dividendoſeli per metà con detto *Giovanni Rbo*,

(b) Già umilmente ſi è detto, che il *Gio: Rho* fu quello, che unito al *Maſini* propoſe al Supplicante la richieſta fatta al *Tomaſſo Peyrol* amico di eſſo *Rho*, della Loggia, colle tre condizioni, che chieſe, e di averle il Supplicante accordate colle due riferite limitazioni. Conferma dunque quanto quì si aſſeriſce la verità ingenua narrata dal Supplicante in tutte le Relazioni, e Ricorſi umiliati a V. M. e nelle riſpoſte alle Interrogazioni Fiſcali 74. e 76., e in altre, giacchè ſi dice, *che contentatoſi il Polacco, il Maſini ne fece inteſo il Conſigliere, e queſti rattificò la promeſſa*. Dovevaſi però in oſſequio della verità ſpiegare, che il *Maſini* operava di concerto col *Rbo*. Ch' egli ſteſſo ha depoſto, che ogni giorno riceveva premure dal detto *Peyrol* a trovar reclute, che aveſſero voluto arrolarſi tra Maſoni, e che lo dice ancora il *Polacco*, quantunque non conoſceſſe il *Peyrol*. Che coſtui promiſe al *Polacco*, allorchè lo conobbe, che gli avrebbe avanzati in una volta tutt' i gradi, perch' egli era Ricevitore di Logge.

L'*Impunità* poi, che ſi dice promeſſa al *Polacco*, e all'altro Maſone, ed Eſploratore *Gio: Rho*, implica ne' ſuoi termini, quante volte il Fiſco ſteſ-

ſo

so li riconosce per Esploratori. L'*Impunità* suppone delitto in colui, a cui si concede. Qual'era il delitto dunque del *Polacco*, e del *Rho*, quando come Indici socj del delitto proccuravano di rendere il servizio alla Giustizia? E poi con questo nome d'*Impunità* si velò il Segreto rispetto al *Polacco*, perchè il *Rho* non doveva mai palesarsi, come Spia Masone salariato dal Fisco.

Il dirsi, che *si cercava in sostanza per mezzo dell' autorità ingannare la Gente ad unirsi in forma di Loggia per poi carcerarla*, sempre più dimostra negli Autori delle Copie la fermezza nel Paralogismo, che cioè nell'unione materiale delle Logge consiste il delitto. Dippiù una vera Loggia quì si chiama *forma di Loggia*.

(c) Come dirsi intiepidito il *Polacco*, quando egli si contentava già di docati cento; quando rilasciò de' ducati dugento, che se gli diedero, docati cinquantà; quando egli stesso dice, che nell'anno precedente gli era stata fatta consimile richiesta, coll'offerta di docati mille da persona ignota, e poi fu deluso; quando non fu istantaneo il fatto, ma vi si frappose tanto tempo; quando il più grande delle concussioni verbali non fu se non che il sognato fatto del trasporto nella Casa del Salvadore; quando altro allettamento non ebbe, che la pretesa agevolezza a fare un pegno di docati 150. nelle maniere legittime sopra mostre d'oro?

L'averlo poi *una sera Masini, e Rho condotto avanti la Casa del Supplicante per incoraggirlo*, dimostra, che il *Polacco* non avesse mai veduto il Supplicante, e che il Supplicante non aveva mai

curato di vederlo. E la causa di parlare con Baldassarre non fu quella di essersi *intiepidito*, *e quasi pentito* ( grazie al Cielo, che si dice *quasi*) ma bensì per vivere sicuro del danajo promessogli, diffidando de' suoi Compagni. Il Supplicante alle *Interrogazioni* Fiscali dategli su ciò ha risposto quelchè conveniva, ed alla 81. ha detto, che diede ordine all' Attuario *Baldassarre* di assicurare, e di far assicurare le *Spie*, che si sarebbe adempiuto alle tre riferite accordate condizioni: onde qualunque cosa, che il *Baldassarre* avesse fatta per mantenere le *Spie* nell' attività dell' operare a favore della Giustizia, non può imputarglisi a delitto.

„ VI. *Nella sera de' 2. Marzo 1776. seguì già „ l' unione della proccurata fraudolente Loggia in „ un Casino di Campagna a Capodimonte sotto la „ direzione del Masone Tomasso Peyrol, di Na- „ zione Francese, dimorante in Napoli, da cui si „ era fatto l' invito agli altri dell' Assemblea* (a) „ *e le premure presso detto Peyrol per tale unione „ di Loggia si erano fatte indefessamente dal det- „ to Polacco Alberto, e dal sudetto altro Maso- „ ne Giovanni Rho; del cui mezzo, e di quello „ di Gaetano Masini si era avvaluto il Consiglier „ Pallante.*

(a) Come si chiama quì la Loggia *proccurata, e fraudolente*, quando in altri Capi si dice *finta, e figurata*? Come si esprime soltanto, *sotto la direzione del Masone Peyrol, da cui si era fatto l' invito agli altri dell' Assemblea*, e non si dice il dippiù, che conveniva di far sapere alla M.V. per la verità?

Si doveva esprimere, che il *Tomasso Peyrol* era stato espulso, come di sopra si è detto dal Real Battaglione Real Ferdinando per causa della Masoneria. Si doveva esprimere, che questo *Peyrol*, come lo stesso Fisco ha provato, ogni giorno faceva premure per trovar *Reclute*, che si volessero arrolare nella Masoneria. Doveva dirsi la prontezza del *Peyrol* in unir la Loggia alla richiesta del *Rho*. Che *Peyrol*, senz' intrigarsi in cos' alcuna il *Masini*, *il Rho*, *ed il Polacco*, proccurò di trovare il Casino in *Portici*; e non essendogli poi riuscito, l'ebbe poi da un suo Scolare di Lingua Francese sopra Capodimonte. Che questa Casa era in Campagna distaccata dall'Abitato. Che *Peyrol* comunicata la richiesta della Loggia ad un tal *Clarinetto* suo Paesano, ed Amico Masone, questi gli disse di potersi avvalere del Soldato *Svizzero Berentzer* Inserviente di Logge, e perito nella formazione di esse. Che siccome per mezzo del detto *Berentzer*, *il Peyrol* fece la compera delle robe necessarie, cioè guanti da uomo, e da donna; pelli bianche per fare i Grembiali, che costumano i Masoni nelle loro Logge; e preparò tutto l'altro, ch'era necessario per la formazione delle due Camere; una delle quali i Masoni chiamano = *di Luce*; L'altra *di Riflessione*, o di *Tenebre*; così il detto *Clarinetto* andò a fare l'invito al Masone Chirurgo *Mayer*, dal quale si ebbero la testa di morto ritrovata nella Camera di *Tenebre*, ed altri Arredi rinvenuti nella Camera di *Luce*; come altresì si passarono da esso *Mayer* gl' inviti a' Masoni Chirurgi de' Reggimenti *Svizzeri Benè*, *y Bru-*

*y Bra-Ifchy*: Che la Cena si era stabilita di fare in casa del detto Chirurgo *Mayer* dentro del Castel Nuovo, dopo celebrata la funzione nella Casa sopra Capodimonte. Che in fatti la Cena del Trattore *Antonio Pica*, a cui si era ordinata, fu portata nel detto Castello in Casa del detto *Mayer* la detta sera de' 2. Marzo 1776. Che dalla mattina di questo giorno si condusse il *Peyrol* col detto *Berentzer* nella Casa sopra Capodimonte, per formare la Loggia. Che ivi rimase il *Berentzer*. Che il *Peyrol* fece a dirittura l' invito agli altri Masoni, *Baffi*, *Piccinini*, *Gianbarba*. Che da quest' ultimo si fece improntare un Portiero di Damaschetto di Portanova, per formare il Trono solito ad innalzarsi nella Camera di *Luce*, sotto di cui risiede il *Gran Maestro*, o altro Individuo Graduato nell' *Ordine*, dal quale si dee celebrar la funzione, ed oltre al Portiero, porzione de' sette Candelieri ancora, che si costumano di mettere co' lumi accesi nella Camera di *Luce* in quelle Logge, che vengon chiamate di *Ricezione degli Aprendenti*. Che il dopo pranzo del detto giorno il *Peyrol*, radunati gl' Invitati in due Carrozze, si condussero tutti sopra Capodimonte, ed alla sfilata, non potendo accostar le Carrozze, si condussero in essa. E che tutti finalmente i sorpresi in detta Loggia erano veterani Masoni, alcuni ricevuti nelle Logge di Napoli, alcuni nelle Logge de' Paesi Esteri, giusta le stesse loro Confessioni: Oltre il dippiù, che risulta nommeno dagli Atti del *Reperto*; dalle Deposizioni de' Testimonj; e dalle Confessioni de' *Rei* rattificate, *Curia pro Tribunali seden-*

*sedente*, avanti a' Ministri della Giunta; date per convalidate in tortura dall'Avvocato degli stessi Rei col di loro consenso; ridarguite dal Fisco col *Monitus* in alcune circostanze; e confermate nelle parti più sostanziali alla ragion Fiscale, avanti a due Ministri Inquisitori nella nuova Informazione.

Già vede V. M. quanto importava per la verità d'esprimersi tutte cereste circostanze, per conoscersi se la Loggia fu una *finta* Loggia, come talora si chiama, o *fraudolente*, e *proccurata*, come si esprime in questo Capo. Per esser la vera Loggia corrispondente in tutto all'Istituto Masonico, che altro di più si richiedeva? Gl' interventori eran tutti veterani Masoni, com'essi stessi confessano. I Libri, le Insegne, gli Arredi, preparati tutti in forma di Loggia: Dunque com'era *finta*, e non *vera*? Potrà dirsi, che non corrispondeva questa Loggia alla magnificenza, colla quale saranno formate le Logge nobili; ma le funzioni di un Istituto sono sempre uguali, o che vengano esercitate sotto una vile capanna; o dentro di un superbo Edificio.

Dippiù. Le cennate circostanze dovevano esattamente esprimersi, per far conoscere alla M. V., che i rei Masoni non si eran portati nella detta Casa sopra Capodimonte o ingannati, e sedotti, o per fare una burla, o una cena al *Polacco*, come variatamente an deposto, per iscusarsi. Non vi fu inganno, e seduzione; imperciocchè ora il Fisco colla sua nuova Informazione ha già costato, che la richiesta fu fatta dalle Spie al solo *Peyrol*, il quale credendola vera, per la

pre-

premura, che faceva ogni giorno di trovar reclute per arrolarle nella Masoneria, condiscese tosto, e fece da per se, e per mezzo del detto *Clarinetto*, del *Berentzer*, del *Mayer*, i preparamenti della Loggia, ed i rispettivi inviti; senza ingerenza alcuna delle *Spie*. L'azione dunque di ciascun Individuo fu libera, e volontaria: Non fu istantanea, ma deliberata per più giorni: Fu eseguita con loro incomodo, e trapazzo, in una sera d'Inverno, che fu ancor piovosa, portandosi fino sopra Capodimonte in una Casa di Campagna, distaccata da quell'abitato, che non richiamava certamente per la sua delizia, e magnificenza, o la curiosità, o il piacere. Quali altre circostanze di fatto vi vogliono per conoscere una volontà ferma, e deliberatrice della sua azione; e costante nell'eseguirla?

Col Fatto dunque provato dal Fisco, la finta richiesta delle *Spie* fu fatta al solo *Peyrol*. Questi nell'avidità, che nudriva di reclutar Masoni, ebbe la richiesta per vera; ed operò poi veramente a dirittura tutto il dippiù, che si è narrato. Non può dirsi dunque rispetto a lui nè fisicamente; nè moralmente impulsiva: Rimase la richiesta nell'essere di semplice esplorazione; di una Occasione materiale, e non di una Causa impulsiva, e mandante. Molto meno può dirsi rispetto agli altri: Onde e nel *Peyrol*, e negli altri rimase sempre libera la volontà. E poi si sa per Legge, che la circonvenzione fatta al *Peyrol* (se circonvenzione può dirsi) non può mai scusare i concorsi al di lui invito = *Alterius circumventio alteri non praebet actionem L. 5. de reg. Jur.*

*Tur.* E sebbene *non debeat alteri per alterum ini-qua conditio inferri L. 75. eodem*, tuttavolta però, *nemo videtur fraudare eos, qui sciunt, & consentiunt L. 88. eodem*.

Il volersi poi credere, che l'andata in Capodimonte fusse stata per una burla, o per una cena, è lo stesso, che credere una Chimera. Il Fatto provato dallo stesso Fisco contraddice alla Cena, perchè questa si doveva fare nell' abitazione di *Mayer* dentro del Castel nuovo. Il senso comune contraddice alla burla, attente ancora le circostanze del Fatto provate dallo stesso Fisco; non essendo mai possibile il credersi da ogn' uomo facilissimo a credere, che si portassero in Capodimonte, in una sera d'Inverno, come di sopra si è detto, che fu rigida, e piovosa; e in una Casa di Campagna, distaccata da quell'abitato, che da se stessa, e pel sito in cui era, nulla aveva di ameno, e di dilettevole, tanti Individui Massoni, che tutti tra di loro neppur si conoscevano; imperciocchè per fatto è indubitato, che gl' invitati dal *Peyrol* non conoscevano gl' invitati dal *Mayer*; e tutti poi a riserva del *Peyrol*, non conoscevano il *Polacco*, al quale si doveva fare una burla per truffargli c. r. una cena. Una burla, ed una truffa r. p. di una Cena, che si era destinata farsi nell' abitazione del detto *Mayer*, ove la portò il Trattore *Pica*, come il Fisco nella nuova Informazione ha provato: *Credat Judæus Apella* = Sia permesso il dirlo. La burla in buon senso si faceva alla Legge, e si vuol fare al Magistrato.

„ VII.

„ VII. *Appena seguita l' unione, fu sorpreso dalle*
„ *genti di Corte, che stavano in agguato vicino*
„ *al Casino, e poi accorse il Consigliere in perso-*
„ *na, il quale a tal effetto si tratteneva in altra*
„ *Casa in Capodimonte, aspettandone l' avviso.*
„ *Furono carcerati tutt' i Radunati, e tra essi il*
„ *finto* Novizio Polacco Alberto; *e di tutti ne*
„ *fece detto Consiglier Pallante notare i nomi,*
„ *cognomi, Patria, ed impiego. Gli fece poi tras-*
„ *portare tutt' i presi nella Casa del Salvadore,*
„ *e pose in sicuro gli Stromenti, ed Arredi, co'*
„ *quali si era data al Casino dell' unione la for-*
„ *ma di Loggia* (a). *Li quali Stromenti, ed Ar-*
„ *redi furono colà stesso custoditi in quella notte,*
„ *e nella mattina del giorno appresso furono an-*
„ *notati dall' Attuario di Baldassarre* (b).

(a) Forma di Loggia? Grazie al Cielo, che non si ripete *fraudolente* ancora. Si è veduto questa forma di Loggia da chi fu unita, e con quale intenzione; da quali Individui veniva composta; tutti veterani Masoni; e in che consistevano gli Arredi, che in *esser di Loggia* facevano non una *Forma*, ma un vero *Originale di Loggia*.

(b) Quelche doveva anche esprimersi in questo Capo per la verità, erano i fatti, che risultano dagli Atti della stessa nuova Informazione. Che, cioè, il Supplicante diffidò fino all' ultimo delle Spie. Che alla notizia, che gli diedero il giorno antecedente alla sera de' 2. Marzo 1776., che già sarebbe seguita l' unione, non ne rimase appagato il suo animo. Che per accertarsi dell' esi-

esistenza della detta Casa di Marsella sopra Capodimonte proccurata dal *Peyrol*, mandò egli il Supplicante un suo Dipendente, senza comunicargli il *Segreto*, sotto altro pretesto, ad informarsene, con appurare il luogo, ov' era situata, e da chi abitata. Che assicurato di tutto ciò al nuovo avviso, che diedero le Spie la mattina del detto giorno, di avere il *Peyrol* fatto sentire al *Rho*, ed al *Polacco*, che per quella sera sarebbe seguita l'unione; e ch' egli si era portato in Capodimonte col detto *Berentzer* a preparare la Loggia; e che dopo il di lui ritorno in Napoli, aveva affittato le Carrozze nel Ponte di Tappia; e che si eran dati gli ordini pel preparativo della Cena, da farsi dopo la funzione di Capodimonte nella Casa del *Mayer*; dispose il Supplicante la gente di Corte in *agguato* vicino al Casino, con ordine all' Attuario di Baldassarre, che si fusse portato sopra Capodimonte, e con se condotto avesse la Spia *Masini*, col fine di ritenerlo carcerato, se veniva deluso; E ch' egli il Supplicante si farebbe dopo l'ore 24. colà condotto, non avendo avvisi in contrario, per evitare colla sua presenza gli sconcerti, e per vedere con accerto la verità, secondo ogni Giudice è tenuto di fare in simili casi. Si vuol dunque fare anche un argomento di reità di cotesta circospezione? Il Supplicante si rimette agli Atti; e alle diffuse risposte date agl' Interrogatorj Fiscali.

„ VIII. *Nella stessa notte dell' arresto, per disposi-*
„ *zione del detto Consigliere, fu dalla Casa del*
„ *Salvodore trasportato il* Polacco *nel Carcere di*

„ S.Fi-

„ *S. Felice; e da quivi nella medesima notte esso*
„ *Consigliere di sua privata autorità* (a) *facendolo*
„ *prendere, lo fece ponere in libertà dal detto*
„ *Attuario di Baldassarre, e pagargli allora per*
„ *allora la promessa mercede delli ducati dugento,*
„ *che per disposizione preventiva del medesimo*
„ *Consigliere portava prontamente a tal effetto in*
„ *sacca il detto di Baldassarre* (b). *E questo pa-*
„ *gamento lo fece il Consiglier Pallante simil-*
„ *mente dal danajo Fiscale del Fondo degli effetti*
„ *de' Contumaci della Giunta di Stato; non ostan-*
„ *te, che si spendeva per commettere un delitto,*
„ *per evitare il quale con tanto rigore, e pene,*
„ *si era emanato, e pubblicato il detto Real Edit-*
„ *to; e non ostante ancora, che si spendeva per*
„ *ingannare la gente, che* malis artibus *si era*
„ *indotta ad unirsi in forma di Loggia.* (c)

(a) *Privata Autorità?* Quando la M. V. aveva accordato al Supplicante tutte le facoltà? Quando successivamente il tutto aveva approvato, come risulta da tanti Dispacci; e sta espressamente dichiarato nel detto Dispaccio de' 20. Agosto 1776.?

(b) Per fatto si doveva dire, che non fu il solo *Polacco*, che si trasportò nelle Carceri di S. Felice, ma il Servidore del *Mayer* per nome *Michele Marches* di nazione Tedesco, che fu trovato di sentinella fuori la detta Casa; ed il *Gianbarba*, ch' era un Giovane d' anni 20. in circa. Il motivo per cui cotesti tre si trasportarono in S. Felice, lo ha il Supplicante spiegato diffusamente nelle risposte agl' Interrogatori Fiscali.

fcali : Il *Polacco* non essendo Reo ; come Spia ; in cos' alcuna , doveva in adempimento delle condizioni accordate , ponersi in libertà . Lo stesso fece CICERONE per gli Deputati degli Allobrogi , come di sopra si è veduto ; e così praticasi ogni giorno, laddove occorra, che nell' atto della cattura de' Rei , siavi tra essi , il Denunciante; la Spia ; il Socio indultato .

Il Servidore poi del *Mayer* , sul dubbio ; se avesse avuta una perfetta scienza della funzione criminosa , che andò a commettere il detto suo Padrone cogli altri Masoni , si ritenne separato a disposizione della Giunta ; dalla quale essendosi il tutto approvato , si stimò , che si ricevesse la sua Deposizione *in Terzo* , e si ponesse in libertà sotto consegna ; come parimenti la stessa Giunta approvò di non avere il Supplicante dato passo alcuno di giustizia contro del Padrone della Casa sopra Capodimonte *Marsella* , perchè in buona fede l'aveva per un giorno conceduta al detto *Peyrol* suo Maestro di Lingua Francese , il quale glie la richiese sotto il pretesto di andarvi a fare un divertimento ; il che risulta dalla Relazione di essa Giunta umiliata a V. M. in data de' 9. Maggio 1776. , e dal corrispondente Dispaccio , con cui la M. V. si degnò tutto approvare , de' 20. dello stesso mese : Lasciando di rammentare i successivi Dispacci venuti a ricorso del detto Servidore , il quale , domandando il compenso de' danni patiti , dice , ch' egli non sapeva la *Professione , e la Dottrina , che insegnava il detto suo Padrone* : Ed uno di essi fu rimesso al Supplicante in data de' 3. Agosto di detto anno 1776.

Il

*Gianbarba* finalmente, perchè asseriva di essere stato trasportato dal detto *Peyrol* suo Maestro di Lingua Francese, e di non essere Masone, stimò il Supplicante di tenerlo separato; ma avendo poi i suoi Compagni, e tra essi il *Mayer*, detto, che il *Gianbarba* l'aveva egli veduto in altre Logge, fu rimandato nella Casa del Salvadore. Fec' egli la sua Deposizione, nella quale proccurò di discaricare se stesso, ed il Padre di esso *Gianbarba* umiliò Supplica alla M. V., nella quale domandando l'abilitazione di detto suo Figlio, appoggiò la ragione sulle Confessioni di detti Masoni; rimettendosi il Supplicante al Dispaccio de' 19. Luglio 1776.

(c) E si ripete; e si decide; e si esaggera quelchè non dovrebbe oramai esser in quistione; alterandosi i fatti; e dandosi al ben oprato, ed all'approvato dalla M. V. un risalto così criminoso; e si ripete ancora *Forma di Loggia*?

IX. *Col rapporto umiliato a V. M. dal Consigller „ Pallante intorno alla consecutiva sorpresa, e „ carcerazione, tacque egli l'arresto del* Polacco, „ *e l'*Impunità *al medesimo accordata per un de- „ litto, che doveva commettere* (a). *Tacque la di „ lui escarcerazione fatta seguire nella stessa not- „ te, e tacque altresì il pagamento de' docati* 200. „ *al medesimo* Polacco *fatto nell'atto della scar- „ cerazione. Tacque ancora; che questa Loggia „ l'aveva fatta egli unire co' suoi maneggi per „ sorprenderla, e carcerare i Radunati, come „ Contravventori del Real Editto del* 1775., *ed „ in seguito per queste dipendenze rassegnò esso*

„ *Con-*

„ *Configlier Pallante a V. M. varie Relazioni*,
„ *che si son trovate mendaci*. (b)

(a) Fremono tutte le Leggi; ed i sopra rammentati principj a questa espressione = *Per un delitto, che doveva commettere* = Il *Polacco* non andò in Capodimonte per commettere delitto; anzi non poteva commetterlo, perchè era già Masone. Andò come Spia esploratrice; come Indice socio; come Disertore, e Trasfuga della Masoneria, per rendere, a guisa di un Istromento materiale, il servizio alla Giustizia. Se dunque i socj Indici; se le Spie, che in ogni ben regolato Governo si mantengono salariati; se i Subalterni, ed ogn' altro esecutore della Giustizia diventano Rei; e se Reo anche diventa il Ministro Inquisitore, che si avvale di tali mezzi a norma delle Leggi, la Giustizia non avrà più l'attività nell'operare: Laonde, se BODINO dice, che di moltissimi delitti, che si commettono in un giorno, ben pochi ne vengono a notizia del Magistrato; e cotesti pochi perloppiù vengono a notizia con pruova, che non è sufficiente a punirli: si contravvenga pure da quì in avanti liberamente alle Leggi; imperciocchè gli uomini refrattarj potran vivere sicuri, che scamperanno ogni pericolo; giacchè si è reso criminoso il mezzo tenuto per sorprenderli; e per convincerli con pruova di fatto *permanente*; accompagnata dalla pruova testimoniale; e dalle Confessioni degli stessi Rei.

(b) Come si dicono tanti *Tacque*, e si conchiude *Varie Relazioni, che si sono trovate mendaci*; senz' additarsi coteste Relazioni, su delle

qua-

quali abbiano appoggio i mendacj?

I due primi *Tacque*, cioè, l' *arresto* del *Polacco*; e l' *Impunità al medesimo accordata*; e l' altro, La di lui *escarcerazione*, non sussistono. Imperciocchè col Dispaccio de' 20. Agosto 1776. sta dichiarato, che nella breve Relazione avanzata a V. M. in Persano la stessa notte della sorpresa, non umiliò tutte le circostanze, ma si soggiunge = *Venne successivamente Pallante in Persano a dar conto più distinto di tutto quello, che aveva egli operato; Della maniera da lui tenuta; Della* Impunità *promessa a un Polacco, che col motivo di volersi far Muratore diede notizia della Loggia, che doveva tenersi, e che fu sorpresa mentr' egli vi faceva la figura di Novizio, e come un tal rapporto fu a voce, a voce ancora fu il tutto dal Re approvato, anche l'* Impunità *promessa al Forastiere*. Il terzo *Tacque*, cioè, *il pagamento de' doc. dugento*, neppure regge. Imperciocchè in vista della Relazione dell' antecedente mese di Marzo la M. V. si degnò con Dispaccio de' 20. del successivo Aprile di ordinare, che si facesse buono sul fondo de' Contumaci, col dippiù, che si era speso: Circostanza, che se non venne ancora spiegata nel detto Dispaccio de' 20. Agosto, ciascun comprende, che non conveniva; e che non era necessario di spiegarsi per tutt' i riflessi: E poi la Giunta non era destinata a vedere il conto del Supplicante, che qual Delegato del Fondo de' Contumaci, senza veruna intelligenza della Giunta, rimetteva in ogn' anno a dirittura nella Prima Real Segretaria, come si era costumato da tutti gli Antecessori Delegati.

Fu

Fu però un tal Dispaccio de' 20. Aprile comunicato al fu Consiglier Caporuotà Ruggiero contemporaneamente al Dispaccio sudetto de' 10. Agosto, coll' incarico di comunicarlo alla Giunta, se mai bisognasse, siccome il Ruggiero eseguì. Tanto è ciò vero, che oltre alla Copia, che dee esistere negli Atti, menzionollo benanche nelle Scritture da lui stampate, ed il Supplicante ne ha rinnovata la Memoria al Fisco nelle risposte alle sue Interrogazioni.

Non sussistono dunque questi tre *Tacque*, come neppure sussiste l' altro quarto *Tacque* ancora, che cioè, *la Loggia l' avrà fatta unire il Supplicante co' suoi maneggi*. Imperciocchè lasciando tutto il di sopra considerato e per Fatto, e per Legge, il Fisco dopo l' annosa sua Informazione, altro non ha conchiuso, che i *Maneggi* si raggirarono unicamente sopra le Persone delle tre Spie *Masini*, *Rbo*, ed il *Polacco*, due delle quali eran Masoni; e che queste altra azione non fecero, che di richiedere l' unione di una Loggia al notorio Masone *Tomasso Peyrol*, dal quale riceevansi premure ogni giorno di trovar Reclute per arrolarle nella Masoneria: che il *Peyrol* operò tutto il dippiù: E che il *Polacco* non fece altro, che il Bamboccio finto della Loggia vera.

Ciò posto: Quali mai potranno essere le varie Relazioni mendaci? Sarà forse quella de' 9. Maggio dello stesso anno 1776.? Ma questa fu una Relazione di tutta l' intiera Giunta, nella quale fu approvato l' operato dal Supplicante, e disposto il dippiù, che conveniva, per sostanziare il Processo; dicendosi in essa, che il Supplicante

G ave-

aveva riferita tutta la Processura full' assunto fino al detto giorno formata, relativa alla detta sorpresa, come risulta ancora dal corrispondente Dispaccio de' 20. dello stesso mese: Se aveva dunque tutto riferito, conobbe allora la Giunta, che dovevano rimaner velate le Spie, sotto il nome di persone *incaricate*, e *Denuncianti*. Sarà forse la Relazione de' 27. Giugno dello stesso anno, colla quale il Supplicante domandò alla M. V. il permesso di far venire in Giunta il detto *Polacco*, salvà l' *Impunità*, a motivo della curiosità dimostrata da taluni Ministri di volerlo sapere, e conoscere? Ma in essa niente tacque il Supplicante, se non che quello, che doveva tacersi; e che bastava per intendersi, il solo nome d' *Impunità*. Sarà l' altra, colla quale il Supplicante denunciò alla M. V. l' ardimentosa Scrittura pubblicata a favore de' Masoni, con alterazione de' fatti, e con massime detestabili nel Dritto? Ma la M. V. ordinò, in vista, che si procedesse contro degli Autori, e che la Scrittura si bruciasse per mano del Carnefice, come fu eseguito. Sarà l' altra colla quale il Supplicante rispose a' primi Capi di Ricusa contro di lui prodotti da' Rei Masoni, ne' quali si dedussero le pretese *Frodi*, *Cabale*, *Tradimenti*, *Perfidie*? Ma col Dispaccio de' 5. Luglio dello stesso anno, venne da V. M. dichiarata insufficiente una tal sospezione, in vista delle di lui risposte. Sarà l' altra, colla quale il Supplicante diede conto a V. M. di essere stato già sentito il *Polacco* in Giunta, e che egli dopo ciò l' aveva consegnato al Padrone, senza rendersi accusatore della Giunta; in

vir-

virtù della buona fede, e dell' *Impunità*? Ma V. M. con Dispaccio de' 23. Luglio dello stesso anno 1778. si degnò far rispondere, che rimaneva informata. Saranno finalmente tutte le successive Relazioni, e Ricorsi umiliati dal Supplicante alla M. V. dal mese di Decembre di detto anno 1776., e prima, e dopo di decidersi la causa della seconda sospezione, che fu a 6. di detto mese, allegate contro del Supplicante dall' Avvocato de' Rei fino al presente giorno? Ma il Supplicante non solamente non ha taciuto cos' alcuna; ma ha detto più di quello, che il Fisco pretendeva.

Non ha memoria il Supplicante di altre Relazioni; nè può averla, perchè da fuori delle rammentate non ve ne sono: Sicchè il più, che può immaginare si è, che nella detta Relazione de' 21. Luglio non avesse detto, che la Giunta, o sian taluni Ministri di essa, dopo di aver conosciuto, e sentito il *Polacco*, volevano intraprender l' Articolo, se l' *Impunità* accordatagli, come preteso Reo principale in un delitto eccettuato, poteva concedersigli; e se trovandosi conceduta, doveva mantenerglisi buona; e pendente questo esame si pretendeva, che il *Polacco* si fusse fatto dimorare nella Casa del Salvadore, malgrado la buona fede, colla quale era venuto in Giunta; e la Sovrana Dichiarazione della M. V., salva l' *Impunità*.

Confessa il Supplicante questo rispettoso silenzio: Ma qual ne fu la cagione? La cagione, o Signore, fu quella di mantenersi per una parte osservante del segreto, che non sembrò alla M. V.

 di

di doversi palesare prima del detto Dispaccio de' 20. Agosto, credendo bastante nel permettere la venuta del *Polacco* in Giunta, l' espressione contenuta nel detto Dispaccio de' 5. Luglio = *Salva l' Impunità*; sotto del qual nome potendosi includere ogn' imminaginabile supposizione, dimostrato aveva la M. V., ch' era già di tutto informata; e che tutto aveva Sovranamente approvato.

Non volle dall' altra parte rendersi il Supplicante accusatore della Giunta, o sia di que' Ministri, che avevan motivati i sudetti Articoli; imperciocchè avrebbe dovuto dire, che co' questi Articoli si entrava a discettare della Sovrana Potestà della M. V.; e si voleva sostenere un punto, che secondo tutt' i principj, ed anche della Pratica giornaliera del Foro, era insostenibile.

Pel Fatto è indubitato, che il *Polacco* a semplice avviso, che si voleva, si presentò subito; ed il Supplicante stimò di farlo dimorare nella Casa del Salvadore, a solo fine di averlo pronto nell' unirsi la Giunta. Gli comunicò il detto Real Dispaccio de' 5. Luglio, con cui la M. V. aveva permessa la sua venuta in Giunta, *salva l' Impunità*, o sia la condizione accordatagli, che avendo egli operato come Spia, non doveva temer di cos' alcuna. Ed è parimenti fuor di dubbio, che il detto *Polacco* nella Deposizione, che fece in Giunta, sopra della quale occorrerà di doversi ragionare ampiamente in appresso, confessò il tutto colle Deposizioni de' Rei Masoni, tanto intorno all' unione della Loggia fatta dal detto *Peyrol* a sua richiesta, quanto alla sorpresa, che poi seguì, nella maniera appunto, che si tro-

si trova registrata negli Atti; e tacque soltanto l' opera da lui prestata come Spia; inorpellandola, senz' offendere la sostanza della verità colle circostanze di alcuni Fatti; che, secondo il suo dire, non erano in tutto aliene dal vero.

La Giustizia dunque esigeva per tutt' i versi, che il *Polacco* avendo a tutto ciò adempiuto, dovesse godere della sua piena libertà. Qualunque Reo di qualsivoglia grave delitto, ancorchè fusse fuorgiudicato, se mai si presenta al Magistrato colla buona fede, che se gli dia (anche da un Privato) che non possa essere arrestato, non si può mai ritenere. Non occorre di rammentare le Decisioni, che presso gli Autori si leggono; imperciocchè sono note a' Novizj dell Foro Criminale; i quali anche sanno, che il Decreto, che si costuma d' interporre in simili casi si è, che si ponga in sicuro col respiro di alcuni giorni, quasi elassi, si proceda alla sua carcerazione = *Se ponat in tuto infra dies tot . . . quibus elapsis proceditur ad ejus carcerationem* = Ecco quelchè richiedeva la buona Fede.

L' *Impunità* poi, o sia la condizione accordatagli, che come Spia non avrebbe riportato alcun male, allorchè fece la figura di Novizio nella Loggia; e che nuovamente confermò la M. V. col Dispaccio de' 5. Luglio nel venir in Giunta, lo garantiva in maniera, ch' era un Sacrilegio il disputare su tale *Impunità*, se poteva o nò accordarsi, figurando il caso in qualunque ipotesi. E' così certo questo principio per tutt' i principj, che in *Teorica* tanto gli Eruditi, quanto gli Scrittori Forensi convengono = *Aliquando, si Reipublica*

 ir-

*intersit delictum valde occultum detegi, Impunitas prodenti a Judice inferiore promissa, servanda erit. L. 5. C. ad L. Jul. Maj. L. 1. C. de falsmonet.* BRUN: OTTONE :. E per gli Autori Forensi, basterà rimettersi agli esempj pratici, che ci additano i Nostri nommeno, che gli Esteri, tanto nel caso, che si trova conceduta l' *Impunità* in alcuni delitti, che chiamano eccettuati; quanto nel caso in cui il Concedente non avesse avuta la facoltà di accordarla. Potrà vedersi il solo POLLICE nel Tom. 2. Lib. 12. Cap. 3. nel quale riporta varj esempj riferiti dal NELLI, dal de FRANCHIS, dal TARTAGLIA, dal MERLINO, dal FARINACCIO, dal TAPPIA, dal GIURBA, e dal RODORIO. E tra essi è notevole l' esempio in persona di un tal Scipione Danza, al quale = *Per Collaterale Consilium fuit decisum, quod concedatur Indultus, qui mediante Guidatico concesso a Commissario Campanea compleverat servitium; & petebat Indultum, non obstante quod praecedebat ordo suae Excellentiae, quod dictus Scipio non indultaretur* = E dippiù con reiterate Decisioni de' nostri Tribunali (può vedersi il solo *DE FRANCHIS*) è stato sempre in buon dritto giudicato, che pendente la discussione di un tale Articolo, sia ad istanza del Fisco, sia delle Parti; non possa il Reo ritenersi nelle Carceri, anzi che debba dalle medesime rilasciarsi, se si trovasse mai arrestato.

L' *Impunità* dunque conceduta da un Ministro, malgrado il divieto del Rappresentante la Reale Autorità, qual' era il Viceré di questo Regno, fu fatta buona; e dalla Giunta di stato, o sia

da

da taluni Ministri della medesima, si voleva discettare dell' *Impunità* dalla M. V. colla sua sacra Sovrana inappellabile Potestà conceduta, approvata, e dichiarata co' più Reali Dispacci; e si voleva discettare, con ritenersi il preteso Reo carcerato? = *Disputare de PRINCIPALI Judicio non oportet. Sacrilegii enim instar est. L. 2. C. de crimine Sacrilegii* = Quod PRINCIPI *placuit, legis habet vigorem L. 1. ff. de Constit. Princip.* Arrossisce il Supplicante di ricordar queste Massime, che dee tener scolpite nel cuore ogni buon Vassallo di V. M.

La Giunta nel motivarsi i sudetti Articoli, non fece alcun Decreto, o Appuntamento in iscritto. L' Oratore aveva umiliate le sue Suppliche a V.M. per la venuta del *Polacco* in Giunta; ed avendola la M. V. accordata, salva l' *Impunità*, veniva conseguentemente ad esser egli responsabile della sua venuta, e della sua dimissione, che però distesa, che fu la Deposizione di esso *Polacco*, secondo gli ordini della Giunta, dall' Attuario, lagnandosi egli, che stava infetto di mali; e che doveva curarsi; stimò ben fatto, anche per maggior sicurezza di aver la di lui persona per quando si sarebbe voluta, di mandarlo a consegnare per mezzo dell' Attuario della Giunta, al suo Padrone, coll' ordine di esibirlo ad ogni richiesta della Giunta. Stimò anche per sua attenzione il Supplicante di darne notizia al Commissario della Causa Caporuota Marchese Patrizj per mezzo di detto Attuario, e qualunque stata fusse la risposta, il Supplicante si contenta di non ricordarsene; e di assumere a se il carico

 di

di questa dimissione ( siccome ha risposto alle Interrogazioni Fiscali ) della quale ne umiliò contemporaneamente la notizia alla M. V. con detta Relazione de' 21. Luglio; senza però rendersi Accusatore, col dire, che disputar si voleva della di Lei Sacra, e Sovrana Potestà.

Col detto Dispaccio de' 23. dello stesso mese si degnò la M. V. di far rispondere, che rimaneva informata; ed al margine di questo Dispaccio il Supplicante scrisse un Istanza, colla quale domandava, che visti gli antecedenti Dispacci, si fusse umiliata Relazione a V. M., sentito in tutto esso Supplicante nel carattere, che allora sosteneva di Fiscale. Il Supplicante non fu nello stato d' insistere nella Giunta per una tal Relazione; imperciocchè fu nuovamente allegato per sospetto dall' Avvocato de' Rei Capo ruota Marchese Avena. Se questa Relazione giungeva a farsi, il Supplicante avrebbe posto in veduta tutte le ragioni, che convenivano, e nel dovere la Giunta giustificare i suoi assunti, veniva Ella ad accusare se stessa; ed ecco il Supplicante nello stato di aver adempiuto per una parte a non palesare da se il *Segreto*; e dall'altra a non rendersi Accusatore.

La Giunta non pensò mai più a' suscitati Articoli; e molto meno a carcerare il *Polacco*, giacchè, secondo dice il Fisco, il Supplicante aveva fatto un delitto in dimetterlo; nè dal Fisco, nè da' Rei Masoni ( arcano impercettibile ) si fece contro di lui ulteriore insistenza. Sopravvenne intanto il detto Dispaccio de' 20. Agosto, col quale spiegando la M. V. le circostanze dell' *Impunità*, le fece intendere nommeno al detto fu

Ca-

Caporuota Ruggiero, destinato dalla M. V. a difendere l' intervento del Supplicante, ed a sostenere interinamente le veci del Fisco, ma benanche alla Giunta; ed allora fu, che si mutò linguaggio: Si era prima intrapreso assolutamente, che l'*Impunità* non si poteva concedere a un Reo Principale, qual si figurava il *Polacco*: Si disse poi, che la M. V. nell' averla conceduta, ed approvata, non era stata informata a dovere sulle circostanze e del Fatto, e del Dritto. Il Dispaccio tante volte rammentato de' 20. Agosto basta a far vedere, se nel Fatto fusse stata la M. V. informata a dovere. Al Legislatore poi costituito da Dio, che non fa dettare altre Leggi, se non che quelle, che il lume della Divinità gl' ispira, non occorreva di rammentar Leggi. La Giunta stessa nel decidersi la causa della Sospezione contro del Supplicante, pose, è vero in aspetto nella Relazione de' 6. Decembre 1776., con energia di stile, il materiale, che conduceva a giustificare la decisione dalla medesima fatta, che non dovesse il Supplicante più intervenire nella Causa, ma non potè far a meno di soggiungere queste brevi parole = *Che la posteriore approvazione della M. V. se mai lo scusasse dalla pena, non poteva a patto alcuno scusarlo a non poter esser ricusato per l'* Impunità *promessa, generativa quindi del delitto de' Rubricati* = Si è di sopra accennato se questa *Impunità*, secondo tutt' i principj, possa dirsi generativa del delitto, Laonde, essendosi fin d'allora sposata questa opinione, potrebbe ben pronunciarsi, secondo l' antica formola de' Giudici Romani = *Dixerunt*.

„ X. *Avendo ordinato V. M., che questa Giunta*
„ *avesse proceduto in tal Causa, come Delegata*
„ *dalla Legge, credendo la M. V., che la Log-*
„ *gia sorpresa fusse stata una Loggia vera radu-*
„ *nata assolutamente per malvagità de' Masoni* (a),
„ *ed avendo parimenti ordinato V. M., che in*
„ *tal Causa il Consiglier Pallante fusse stato il*
„ *Commissario, giacchè egli in quel tempo occupa-*
„ *va in detta Giunta la carica di Avvocato Fi-*
„ *scale* (b): *Dal Presidente Marchese Cito Capo*
„ *della Giunta si fece in dorso del Real Dispaccio*
„ *il solito Rescritto* Domino Commissario. *E con*
„ *questo Rescritto esso Caporuota Pallante da per*
„ *se stesso con suo Decreto ordinò l'Informazione,*
„ *e che i Testimonj si fussero intesi innanzi di*
„ *lui; ed in seguito di ciò egli stesso prese una*
„ *tale Informazione senza Fiscale* (c), *e senza*
„ *mai ragguagliare la Giunta di quelchè egli abu-*
„ *sivamente aveva precedentemente operato* (d).

(a) Come non fu una Loggia vera? Come non fu radunata assolutamente per la malvaggità de' Masoni? Grazie al Cielo, o Signore, che si dicono almeno Masoni! In questo solo Capitolo si accenna una tal qualità da loro stessi confessata; ma gli si è usato il riguardo di non palesarsene i nomi; come neppure si palesano nell'altro susseguente XV., dove ancora si rammentano: Sicchè, nell'ampio contenuto in queste Copie di Relazione, non saprebbe la M. V., se volesse saperlo, i nomi di cotesti Masoni.

Se dunque eran Masoni i sorpresi nella Casa di Capodimonte; e se in quella Casa altro non si rin-

rinvenne la sera de' 2. Marzo 1776., se non che Arredi, e Libri Masonici, come può dirsi, che non fu vera Loggia? Per fondare il contrario, il Fisco avrebbe dovuto esaminare i Periti *in ea re de qua agitur*; e dovevano essere, se non gli Architetti, ed i Venerabili dell'Ordine, almeno gli altri Individui più graduati nel rango di Scozzese, o in altro, che vi sia. Questa pruova certamente non si sarà fatta; e se mai si fusse fatta; o che si pretendesse di fare; quel, che potrebbero conchiudere cotesti Periti, sarebbe che la Loggia era vera Loggia; imperciocchè tutto il Simbolico corrispondente alla Camera di *Riflessione*, o di *Tenebre*; ed all'altra di *Luce*, vi era. Nella *Prima* vi era la Lampada accesa. Vi era la Testa di morto. Vi era la Camicia insanguinata. Vi era un Piatto col sangue. Vi erano all'intorno della Camera Figure di Teschi, con ossa incrocicchiate di morti. Vi era finalmente il Novizio già bendato negli occhi. Il Cartello..... Nella Camera di *Luce* vi era il Trono ornato di Stelle. Vi eran due Tavolini; e su di essi sette *Lumi* rispettivamente accesi; ed in quello situato sotto del Trono; vi erano inoltre i Libri, ed i Catechismi Masonici. I Grembiali. I Maglietti. I Guanti da uomo, e da donna. Vi erano Compassi..... Ma basta rimettersi agli atti del *Reperto*: E tutti questi Arredi non si pone più in dubbio, attenta ancora la nuova Informazione del Fisco, che furon comprati dal *Peyrol*, e contribuiti rispettivamente da' sorpresi Masoni.

Il più dunque, che i Periti potrebbero dire, sa-

 rebbe

rebbe ; che la Loggia era una Loggia formata con Arredi meschini. Ma che perciò? Gli Anfiteatri delle Colonie erano Anfiteatri ; e pure non corrispondevano alla magnificenza di que' di Roma. Le Monete sono false ugualmente, se il Conio falso s' imprima sopra dell' oro ; o sopra del più basso metallo ; e così al paragone può ben ragionarsi di ogn' altra cosa. Potrebbero ancor dire tali Periti, ciocchè asserisce specialmente il *Mayer* nella sua Deposizione, che la Loggia, allorchè seguì la sorpresa, non era all'intutto compiutamente disposta. Ma questo che giova in un delitto di Stato, in cui non già l'attentato al delitto, ma il solo *Conato* basta per dirsi consumato, e perfetto? E poi i Monetarj, che si sorprendono nel luogo, ove siensi già radunati cogl' Istromenti atti a fabbricare la falsa Moneta, non si diranno veri falsatori di Moneta, se si sorprendano nel tempo, che non l' abbiano compiutamente ridotta ad effetto? Il più dunque, che resterebbe a decidersi da' Periti, non sarebbe già, se quella era una vera Loggia; ma quale specie di Loggia fusse, a norma de' loro Rituali.

Se dunque è indubitato, ch' eran Masoni; e quella fu una vera Loggia, di chi fu la malvagità, se non che tutta della loro volontà? Furono forse cotesti Masoni (perdoni la M. V. benignamente la ripetizione) forzati ad intervenire con reale coazione? Furono forse sedotti dalle Spie coll' inganno della pretesa burla, e della pretesa Cena? Fu ad essi mai compromessa la fede, che non avrebbero ricevuto alcun danno? Il fatto

to provato dallo stesso Fisco dimostra il contrario. *Peyrol* acconsentì subito alla richiesta fattagli dal *Rbo*, a cui faceva premure ogni giorno di trovar Reclute per arrolarle nella Masoneria. Acconsentiron tosto gli altri a' vicendevoli inviti; e diedero con ciò eglino ancora la riprova la più invincibile della loro pertinace malvaggità. La Legge dunque li dichiara Rei nella loro volontà; con accettare l'invito. Li dichiara Rei, ancorchè non l'avessero accettato, nella *Reticenza* di non averlo palesato al Magistrato, prima di portarsi in Capodimonte: E l'opera esploratrice delle Spie dall'altra parte non può dirsi in conto alcuno, che avesse avuta tanta efficacia d'ispirare ne' loro animi la continuazione di quella Masoneria, che avevano professata; e che tuttavia ritenevano nell'animo loro. Colla facilità, colla quale si unirono i Rei sorpresi in quest'occasione, si sarebbero uniti; e si univano in ogn'altra. L'interna loro malvaggità dunque assolutamente radunò la Loggia; e non il mezzo, che fu adoperato, per averne la pruova di *Fatto permanente*. Colla malvaggità propria continuavano i Masoni a commettere il delitto; e coll'industria del mezzo il Magistrato, lo fece palese = *Peccata nocentium nota esse, & oportere, & expedire*.

(b) Questo solo fatto, come di sopra si è umilmente premesso, che il Supplicante *occupava in detta Giunta la carica di Avvocato Fiscale*, basterebbe, o Signore, a far conoscere, che le Copie disseminate, o non corrispondano all'originale; o che nell'originale i fatti per colpa de'Scri-

benti

benti, non corrispondano al vero. I Ministri tutti della Giunta di Stato ben sanno, che il Supplicante non ha mai avuto l'onore in essa della carica di Avvocato Fiscale ordinario. Entrò egli a servire in luogo del fu Avvocato Fiscale del Real Patrimonio *D. Giovanni Ferrari*, il quale in detta Giunta sosteneva il carico non già di Avvocato Fiscale, ma di Delegato del Fondo de' Contumaci; e di Commissario nelle Cause Civili. Il Fiscale, molto tempo prima della sorpresa della Loggia, era l' Avvocato Fiscale della Corona Duca di Toritto; e successivamente in suo luogo, rimanendo egli nella Giunta per Ministro Votante, fu da V. M. destinato per Fiscale Ordinario il Consiglier D. Giuseppe Crisconio. Questi dunque era il Fiscale della Giunta nel tempo della detta sorpresa de' Liberi Muratori; e non già il Supplicante. Parve alla M. V. di destinare esso Supplicante per Commissario nella detta Causa de' Liberi Muratori in luogo del Caporuota Marchese Patrizj, Commissario Ordinario delle Cause Criminali; ed allorchè fu allegato per sospetto da' Masoni in tal carattere a dirittura al Vostro Real Trono, (dichiarata insussistente dalla M. V. la sospezione) fu del suo Sovrano aggrado di passarlo a sostenere le veci del Fisco nella stessa Causa in luogo del Consiglier Crisconio. Rimase dunque costui semplice Votante, ed il Marchese Patrizj prese il carico della commissione.

Una tal verità nommeno è nota a' Ministri della Giunta, ma risulta benanche da' Dispacci, che sono negli atti. Un abbaglio dunque su di un fatto

fatto così notorio, non sa il Supplicante a qual causa attribuirlo, se non fusse quella, come lo è, di dar risalto nelle Copie per tutte le vie; e per quanto si può, alla pretesa sua criminosa condotta.

Per la Prammatica IV. e XXXVII. sotto il titolo *de offic. Magist. Justit.* sta proibito a' Fiscali di potersi ingerire nell'esame de' Testimonj Fiscali, e de' Rei Principali; e soltanto gli viene accordata l'assistenza. Si è voluto dunque col detto abbaglio porre in veduta, che le Leggi proibivano al Supplicante d'ingerirsi, come Fiscale, nel prendere da se l'informazione, e conseguentemente l'informazione sia per una parte irregolare, e nulla; e dall'altra parte esso Supplicante un manifesto Contravventore delle Leggi. La forza però di questo Sillogismo non ha avuto il vigore nella sospezione allegata dal Supplicante contro del detto Consiglier Criscuolo, essendo indubitato, ch'egli ha interrogato li Testimonj Fiscali, ed i pretesi Rei Principali nella strepitosa Processura; e colla Relazione del primo Febraro di questo anno, si è fatta un'Apologia in suo favore, sul che dovrà ragionarsi umilmente in appresso.

(c) Prese una tale Informazione senza Fiscale? Si dovrà parlare dell'Informazione, che prese l'Oratore ne' seguenti Capitoli: Intanto supplica la M. V. a riflettere la manifesta sconcordanza, che qui si contiene. Già in questo stesso Capitolo si trova detto, che il Supplicante *occupava in quel tempo la carica di Avvocato Fiscale*. Con quale *Fiscale* dunque doveva egli prendere l'In-

l'Informazione, se il Supplicante era il *Fiscale*? E poi come può asserirsi, che non possano i Commissarj prendere da se soli le Informazioni senza del Fiscale? Cammina ciò in que' casi, ne' quali venga ordinato il suo intervento con Decreto del Tribunale, o pure qualora essi Fiscali espressamente lo chiedano; ed in tal caso, a tenore delle menzionate Prammatiche, non possono prestare altro, che la di loro assistenza. Se dunque per una parte il Presidente del Consiglio non mandò a dire, che prima di darsi corso all'Informazione voleva congregare una Giunta; ed il Fiscale dall'altra, a cui si mandò il Dispaccio colla detta Decretazione, non fece sentire di voler assistere; non può dirsi irregolarità, ed impertinenza, la Decretazione fattasi dal Supplicante, di prendersi l'Informazione; e di sentirsi i Testimonj innanzi a lui, ma l'atto il più regolare, ed il più giusto, che si pratica ogni giorno da' Commissarj nelle Cause Criminali.

(d) Come si dice, senza ragguagliare la Giunta di quelchè egli *abusivamente aveva precedentemente fatto*? Si chiama abuso l'adempimento degli ordini, che ricevè il Supplicante nel Real nome di V. M. dal Primo Segretario di Stato di quel tempo, e Capo ancora della Giunta di Stato, colla facoltà di avvalersi di tutt' i mezzi, quando egli stesso, essendo il Capo della Giunta, non ne diede alcun preventivo, e corrispondente avviso agli altri Ministri della medesima? Si chiama abuso quelchè, nel rimettersi la Causa alla Giunta medesima col Dispaccio de' 3. Marzo 1776., perchè procedesse in giustizia secondo i

Reali

Reali Editti ; fu in tutto lodato , ed approvato da V. M. l' operato dal Supplicante , senza nè tampoco spiegarsi per allora il Segreto ? Si chiama abuso . . . . Ma a che più infastidire la M. V.? Permetta solo, che si riporti egli alle risposte fatte sulle Interrogazioni Fiscali dategli dal Consiglier Crisconio su tale mal detto *abuso* dalla Prima fino alla duodecima , e che trascriva quella sola contenuta sotto il numero XI. = *La volontà Sovrana è sempre indipendente , e libera , e può prender sempre qualunque Risoluzione , senza che al Suddito sia permesso di poter penetrare il Segreto.*

„ XI. *Questa Informazione giudiziaria* (a) *ricevuta*
„ *dal Consiglier Pallante coll' assistenza dell' Attua-*
„ *rio della Giunta di Stato Francesco di Baldas-*
„ *sarre ; quantunque fu circoscritta dalla medesima*
„ *Giunta , ed ordinato , che si ricevesse altra In-*
„ *formazione per la verità de' fatti , si dovette*
„ *nondimeno tener presente , per l' accerto maggiore*
„ *del vero , nel tempo della nuova Processura ,*
„ *come parimenti si dovrono tener presenti varie*
„ *Relazioni del medesimo Pallante rassegnate a*
„ *V. M. per le medesime dipendenze ; E le Re-*
„ *lazioni furono trovate come sopra mendaci , e*
„ *l' Informazione foggiata a capriccio , e falsa in*
„ *alcune rilevanti circostanze* (b).

„ XII. *L' Atto preliminare all' Informazione soscritto*
„ *dall' Attuario di Baldassarre formato d' ordine di*
„ *detto Consigliere , è falso in varie circostanze ,*
„ *anche della data del tempo ; poichè con tal At-*
„ *to credeva detto Consigliere di appoggiare , e so-*
„ *stenere la sua criminosa condotta* (c). *Non si è*
„ *trovato vero , che li Capienti , e Testimonj sieno*

*stati*

„ *stati esaminati alla presenza di detto Consigliere*
„ *come sta portato nel Processo, atteso li medesi-*
„ *mi non lo videro nemmeno in tempo dell' esa-*
„ *me; anzi essendo noti al Baldassarre, e suo Aju-*
„ *tante Domenico Barone Scrivano Fiscale della*
„ *G. C. i nomi di tali Capienti, e Testimonj gli*
„ *fecero trovar fatte, e buone le loro Deposizio-*
„ *ni, e glie le fecero firmare senza leggergliele* (d).
„ *Nemmeno si è trovato vero, come stava portato*
„ *col Processo con prove di convizione, che nel*
„ *tempo della sorpresa della Loggia i Radunati fe-*
„ *cero resistenza colla spada nuda alla mano, men-*
„ *tre soltanto uno di essi denudò la spada nel tem-*
„ *po del rumore della sorpresa* (e). *E finalmente*
„ *non si è trovato vero, che i Capienti, e Testi-*
„ *monj sieno stati esaminati con giuramento in fac-*
„ *cia de' Carcerati, poichè questi si detenevano*
„ *nella Casa del Salvadore, e quivi non andaro-*
„ *no mai i Capienti, e Testimonj, ma solo nella*
„ *Casa del Consiglier Pallante, dove mai furono*
„ *condotti i Carcerati. Questa circostanza del giu-*
„ *ramento in faccia è cosa gravantissima; mentre*
„ *in tal caso avrebbe escluso i Carcerati dalla ri-*
„ *petizione di essi Capienti, e Testimonj* (f).

(a) Questa Informazione, o Signore, non doveva circoscriversi, perchè non fu tutta ricevuta dal Supplicante, come si dice, ma dalla Giunta ancora. I Rei però (appresi diversamente i fatti) dovevan salvarsi; e doveva rendersi il Supplicante colpevole. La via dunque di conseguir questo fine, era appunto la circoscrizione degli Atti. Nel dir ciò, si protesta il Supplicante,

che

che non intende di far torto a chicchesia, neppur col pensiero. *Habent sua sydera Causse* = arriva a dire un nostro Forense Scrittore, per le Peripezie, che ogni giorno vedeva nelle Cause Criminali sotto il suo giudizio, e de' Ministri suoi Colleghi, quantunque sceveri di qualunque rapporto. La Giustizia, riflette a proposito LODOVICO MURATORI = *Est constans, & perpetua voluntas* = ma Dio ci liberi, che nel Fatto si mascheri alquanto. Si perde allora la sua propria idea, e gli uomini i più dotti, ed i più Savj traviano, in buona fede, dal di lei sentiero.

Permetta dunque la Real Clemenza, e Giustizia di V. M., che si espongano in ossequio del vero tutti que' fatti, che dovevano spiegarsi ne' contrascritti due Capitoli; e che per disgrazia del Supplicante non si sono spiegati.

Per mezzo di due Dispacci della data de' 3. Marzo 1776., uno diretto al Supplicante; l'altro al Presidente del Consiglio, divenuto già nell' antecedente mese di Gennaro, Capo della Giunta di Stato, si degnò di far sentire col Dispaccio diretto ad esso Supplicante lo che siegue = *Avendo dato conto al Re della rappresentazione di V. S. Illustrissima di questo stesso giorno, con cui ha partecipata la sorpresa fatta di una Loggia di Liberi Muratori, colla carcerazione degli Individui, che la componevano; ha la M. S. ascoltato con soddisfazione la cura efficace di V. S. Illustrissima e ha lodato lo zelo, e vuole, che la Giunta di Stato Delegata dalla Legge faccia la più pronta, e la più esatta giustizia, a tenore della Legge stessa; e ne dia presto conto alla M. S. E vuole anco-*

ra

*ra S. M.; che V. S. Illustrissima ne sia il Commissario. Ne prevengo di Real Ordine V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo; essendosi fatto il corrispondente al Marchese Cito* = Persano 3. Marzo 1776. = Bernardo Tanucci = D. Gennaro Pallante.

Combinandosi questo Dispaccio cogli altri successivi, fino a quello de' 20. Agosto dello stesso anno, si vede il Periodo delle prudentissime Reali Risoluzioni della M. V., colle quali ordinando alla Giunta, che procedesse in Giustizia, come Delegata dalla Legge, la poneva nella cognizione del mezzo tenuto nel sorprendersi la Loggia, senza che curasse di sapere le individuali circostanze, colle quali era stata sorpresa, che alla pur fine non si riducevano ad altro, che al mezzo solito delle Spie, due delle quali eran Masoni. Sorpresa difficile, e quasi impossibile, come si confessa ancora nel sudetto Primo, e secondo numero di queste Copie.

Il menzionato Dispaccio, che per una parte legittimava le operazioni del Supplicante antecedenti alla Loggia, lo mettevano dall'altra nello stato di procedere indipendentemente dal Referitto dal Capo della Giunta fatto in dorso del Dispaccio a lui diretto = *Domino Commissario* = V. M. è il Giudice proprietario, ed il Capo di tutte le Giurisdizioni. Che però i Referitti de' Capi de' Tribunali ne' Dispacci, sono un effetto necessario di esecuzione.

Il Supplicante però non decretò nel sudetto Dispaccio a lui diretto il *Capiatur Informatio, & Testes recipiantur coram*, ma in quello del Presidente dopo

dopo la cennata sua Decretazione. Il Presidente non mandò alcun avviso di voler congregare una Giunta, prima di darsi corso all' Informazione, come di sopra si è accennato. Il Fiscale Consigliere Criscònio, a cui fu portato il Dispaccio colla riferita Decretazione, nè tampoco fece sentirgli, che voleva intervenire, ed assistere nell' Informazione, come di sopra umilmente si è detto. Dunque il Supplicante gli diede corso, ed ebbe motivo di rimanerne contento, malgrado le Imputazioni, che ora se gli fanno ne' contrascritti Capi; imperciocchè la M. V. con Dispaccio de' 9. Aprile 1776. fece sentire alla Giunta, non avendo avuto riscontro alcuno (eran già passati un mese, e sette giorni) di quanto era stato alla medesima incaricato col soprascritto Real Dispaccio de' 3. Marzo, che *si fusse colla più efficace premura spedita la Causa a tenore degli ordini antecedenti; e darne conto il più presto*.

Or qual fu, o Signore, l' Informazione, che si dice ricevuta dal Supplicante? Eccola. Ponendo nel principio del Processo il Real Editto dell' anno 1776. colla Copia della nota degli arrestati Masoni; nella quale soltanto non si trascrive il nome del figurante Novizio, il quale nell' Originale di essa si fece anche notare la sera della sorpresa, e che si conserva dal Supplicante, come neppure si era notato nella Copia umiliata a V. M., essendosi il tutto a voce riferito, sul giusto fine di non palesarlo, in adempimento delle condizioni accordategli, incaricò all' Attuario della Giunta, che facesse *un Certificato*, nel quale

le esprimesse gli ordini dati al Supplicante di perquirere contro de' *Masoni*, affinchè si vedesse, che non si era egli intruso da se nella Commissione Criminale, che aveva in detta Giunta il Caporuota Marchese Patrizj. Che spiegasse *nel Certificato* le Disposizioni, che si eran date dopo un tal ordine, e le circostanze de' fatti relativi al tempo antecedente alla sorpresa, e di quello, che avvennero nell' atto della medesima: Che velasse il nome delle Spie sotto quello d'*Incaricati*, e *Denuncianti*: Che registrasse col Rituale Giuridico gli Atti del *Reperto*: Che stendesse le Deposizioni de' Testimonj, che si appellano *di cattura*; de' Cocchieri, che condussero i Masoni in Capodimonte; del Colono della detta Casa di Marsella, che aveva esibito il Biglietto del Padrone resogli dal detto *Peyrol*, affinchè gli dasse il comodo della medesima casa per un giorno; e che si portasse esso Attuario dal detto Marsella a mostrare il Biglietto, e a domandare s' era di suo carattere, ed avesse formato un *Certificato* di ciò, che rispondeva. Questa è l'Informazione, che ricevè il Supplicante, per quanto gli suggerisce la memoria. E' certo però, che non cacciò egli *Rubrica* alcuna. Non fece la precedente narrativa del Fatto Fiscale, come si costuma in tutt' i PROCESSI CRIMINALI, e lo riserbò ancora alla cognizione della Giunta (Sorte, che non ha avuto il Supplicante nella sua Processura) e non ardì neppure di firmare le Deposizioni fin allora ricevute de' Testimonj, e de' Principali. Or si può dir questa una *Informazione già ricevuta*?

Se

Se mai tale stata fosse, si sarebbero dovuti esaminare giudiziariamente il Padre, ed il Figlio del Marsella, ma egli non si avanzò a farlo; imperciocchè dovendosi vedere se la Casa l'avevan data al *Peyrol* in buona fede; o colla scienza di dovervisi radunare la Loggia, era un punto da risolversi dalla Giunta, ascoltato il Fisco. Si sarebbe dovuto sentire il detto Servidore del *Moyer*, ma sullo stesso dubbio s'era egli andato in Capodimonte colla scienza della Loggia stimò il Supplicante, ch'era anche un punto da vedersi in Giunta; Si sarebbe dovuto esaminare il Trattore, che aveva preparata la Cena, non liquidato allora per nome, e cognome, e conobbe il Supplicante, che questo parimenti era un punto da vedersi dalla Giunta: In somma il Supplicante lasciò al giudizio della Giunta tutto ciò, che a lui parve, che meritasse la di lei cognizione, sentito il Fisco.

I Rei Masoni detenuti nella Casa del Salvadore fecero premura di voler parlare col Supplicante, tra essi il *Moyer* la fece anche in iscritto, come risulta dal Foglio, che il Supplicante presso di se conserva. Si portò egli nella Casa del Salvadore; ed avendoli tutti separatamente ascoltati coll' assistenza de' Subalterni, disse ciascuno tutto quelchè figurò poter condurre al proprio discarico. Questi loro detti furono notati in forma stragiudiziale; e tre di essi, cioè, il *Moyer*, *Bassi*, e *Piccinini*, vollero da se stessi scriverli: E siccome il Supplicante ne umiliò alla M.V. sin d'allora le Copie tali quali; così incaricò l' Attuario, che stendesse le Deposizioni riguardanti il fatto

fatto della sorpresa nelle forme giuridiche; per tenerle pronte nel congregarsi la Giunta, e risolvere il di più col di lei sentimento; ed il tutto fu rispettivamente eseguito, senz' esservi presente il Supplicante; e sceveri i Rei Masoni da qualunque altra soggezione. Risulta ciò chiaro dal tenore delle stesse loro Deposizioni, perchè ciascuno ha detto in esse le circostanze, che ha creduto di poter condurre al proprio discarico; e fedelmente sta tutto registrato.

Si radunò finalmente la Giunta a 9. Maggio di detto anno. Il Supplicante riferì distintamente tutto l' occorso; ma non palesò il nome delle Spie, per mezzo delle quali era riuscito di poter sorprendere colla *Flagranza* i Rei Masoni, nè gli fu da' Ministri domandato. Bastava a lui di averlo fedelmente riferito a V. M., e di esserglì stato il tutto approvato, come sta dichiarato con distinzione (dopo tanti antecedenti Dispacci in generale) con quello già tante volte rammentato de' 20. Agosto. Conobbe bene allora la Giunta, che non vi era una tal necessità; giacchè ne' delitti, ne' quali si procede *ex officio*, e per mezzo delle Spie, non si è preteso mai, che si spiegassero i nomi, e le vie tenute, per cogliere i Rei sul fatto. Fu ella attentissima nel sentir tutto; ed il Supplicante (appellando alla Religione de' Ministri) crede, che abbian memoria, che vollero sentir leggere una, o due Deposizioni de' Masoni: Che vollero osservare gli Arredi, e Libri Masonici, che si eran portati in Giunta: Giudicarono, che il Supplicante si era ben regolato a non ritener carcerato il

Colono della Casa : Che non aveva proceduto contro de' detti Marsella, Padroni della medesima, sull' evidente dimostrazione della loro buona fede nel darla al *Peyrol*, nascente dall' accettazione, che avevan fatta del detto Biglietto : Stimarono, che il detto Servidore del *Mayer* si esaminasse in *Terzo*, e non già *Principalis quoad se*, & *Testis quoad alios*, e che si desse poi per consegnato : Credettero, che per darsi alla Causa quel celere disbrigo, che comandava la M.V., si dovessero solennizzare i Costituti de' Rei, *Curia pro Tribunali sedente*, e farsi tutto il dippiù, che riguardava la Processura ; ed ecco le proprie parole della Relazione umiliata a V. M. colla stessa data de' 9. Maggio = *Si è dal Consiglier Caporuota Pallante Commissario riferita tutta la Processura sino al presente giorno formata* ( e proseguendosi a dire quelchè di sopra si è espresso, che aveva stimato essa Giunta di doversi fare, si conchiude ) *che non solamente per la solennizzazione di detti Atti vi correrebbe del molto tempo, ma benanche sarebbe del rumore, e della pubblicità il trasporto di tutt' i Rei in* Casa del Marchese Cito *Presidente del Consiglio*, *e Capo della Giunta*, *perciò per avanzar tempo ; e per evitare la pubblicità, e il rumore, ha stimato di supplicare V. M. a degnarsi di dispensare a quest' atto di sollennità, che formar si dovrebbe avanti l' intiera Giunta, ma che possa eseguirsi dal Commissario della Causa, coll' intervento dell' Avvocato Fiscale, e di due altri membri della Giunta nella Casa del Salvadore, ove si trovano i Rei detenuti in conformità di quello si è praticato, e si*

H pro-

*pratica in casi simili; precedente Ordine della M. V., in tutte le altre Giunte: E che susseguentemente solennizzati i Costituti, si possa dal Commissario, e dall' Avvocato Fiscale adempiere a tutti gli Atti ordinatorj fino alla Monizione o sentenza, sempreccbè nel decorso del Giudizo non occorresse un qualchè Incidente, che meritasse la riflessione di tutta la Giunta.*

In vista di questa Relazione la M. V. con Dispaccio de' 20. dello stesso mese si degnò di far rescrivere, che restava intesa, e si uniformava; ed in seguela si portarono nella Casa del Salvadore, ov' erano detenuti i Rei, tanto il Supplicante in carattere allora di Commissario; ed il Consiglier Crisconio, in carattere di Avvocato Fiscale della Giunta; quanto i due Ministri ordinarj della medesima Consiglier Caruso, e Presidente Marchese Graniti destinati a un tal atto. Si fece, *Curia pro Tribunali sedente*, la ratifica delle Confessioni de' Rei; e furono ad essi ancora mostrati i Libri, e tutte le robe ritrovate nella detta Loggia; e ciascun di loro le riconobbe; e riconobbero, ed accettarono ancora le rispettive specie, che avevano i Proprietarj di esse contribuito.

Il Consiglier Criscconio diede a tre de' primi Rei, che l' un dopo l'altro furono introdotti per la ratifica, varie Interrogazioni; e fra di esse vi fu quella, se sapevano il nome, e conoscevano la persona del Novizio intervenuto nella Loggia. Risposero non conoscerlo, e di non fidarsi neppure di raffigurarlo a' segni; imperciocchè in quella sera lo avevano la prima, ed unica volta ve-

veduto. Il Supplicante stimò dire al Criſconio; che qualora credeva egli, che un tal Novizio doveſſe paleſarſi, e che doveſſe farſi venire in Giunta, eſſendo già noto il tutto alla M. V., ſi ſarebbe, precedente il voſtro Real Permeſſo, eſeguito. Si contenta il Supplicante di non ricordarſi con diſtinzione la riſpoſta data dal Conſiglier Criſconio; ma adempiuteſi le rattifiche di tutt' i Rei, il Supplicante umiliò a V. M. la Relazione de' 27. Giugno, in cui le chieſe il permeſſo di poter far venire in Giunta il detto *Polacco*, *ſalva l' Impunità*; per appagare nommeno la curioſità dimoſtrata, ma per conteſtare ancora co'Rei Maſoni le circoſtanze de' fatti relative all' unione, e alla ſorpreſa della Loggia; ſoggiungendo di darle anche il permeſſo, che non volendo il *Polacco venire di buona voglia*, *ſi poteſſe arreſtare*. Si degnò la M. V. condiſcendere, come ſi è più volte di ſopra rammentato.
Confeſſa l' Oratore, che ſarebbe ſtato più ſano conſiglio di non far venire il *Polacco* in Giunta; ma nella benigniſſima Real Condiſcendenza della M. V. ritroverà egli ſempre un motivo di non pentirſene. E chi mai poteva immaginare, che la condizione appoſta, *ſalva l' Impunità*, non doveſſe eſſer baſtevole a richiamare in tutti la dovuta raſſegnazione alle Sovrane Determinazioni, ſenz' andar cercando = *il come* = *il perchè* ſi era accordata una tale *Impunità*? Se ciò prevedeva l' Oratore, avrebbe ſupplicato la M. V. a degnarſi di farlo ſpiegare chiaramente, come ſi compiacque di ordinare, che ſi faceſſe nel tante volte rammentato Diſpaccio de' 20.

Agosto 1776. Ma neppure sarebbe bastato, come si è veduto cogli effetti. Il più, che si conseguiva, come di sopra si è detto, sarebbe stato di ritrocedersi dall' intrapresa, che l' *Impunità non poteva concedersi al Polocco, come Reo Principale, ma avendola la M. V. conceduta, non doveva parlarsene*. Il Supplicante però doveva rimaner sempre reo; imperciocchè non l'aveva esposto fedelmente alla M. V., anzi come sta detto dal Fiscale Crisconio nell' Interrogatorio 106 = *L' Impunità doveva essere con speciale Real Dispaccio, ed in iscritto, nè doveva il Supplicante contentarsi del semplice permesso a voce*. = La risposta datagli dal Supplicante è la seguente (si tralasciano le altre risposte a consimili ripetite Interrogazioni) *L' Impunità in questa Causa è un velame del mezzo tenuto per la sorpresa della Loggia; ed il Re N. S. a voce, ed in iscritto, può tutto assolutamente, e Sovranamente operare; e basta a me* (cioè al Supplicante) *che abbia fatto dichiarare da chi conveniva, ed era il Canale per me corrispondente, e legittimo de' suoi Sovrani Ordini, che aveva tutto approvato*.

Il caso è nuovo in una Giunta di Stato, nella quale vi sono stati esempj più artificiosi; ma il Fisco non ha mai preteso, che fossero illegittimi, e criminosi. A che dirsi però in una Giunta di Stato, quando nelle Cause le più ordinarie procedendosi *per Inquisitionem*, & *ex officio* = Il perchè = Il come = *Pervenit ad aures Regii Fisci* la notizia del delitto, non si è andato mai rintracciando? *Sufficit quod in principio Processus dicatur* (son parole de' nostri Pratici) *Pervenit ad*

ad aures Regii Fisci, *quia Fiscus in Regiis Tribunalibus*, & *Coadjutor Regii Fisci in Curiis Baronalibus est semper sub Banco Juris* = Un nome Morale è bastevole in altri casi. Un *Uomo fisico* fatto venire in Giunta, *salva l'Impunità*, non è stato bastevole nel nostro?

Dovendosi in appresso ragionare umilmente sulla Deposizione fatta dal *Polacco* in Giunta, si continua qui a dire, con tutto il rispetto, che il Consiglier Crisconio volle il Processo in suo potere, sul motivo di doversi proseguire a sostanziare nommeno l'Informazione, ma per ridarguire benanche i Rei colla particola *Monitus* su di alcune circostanze inverisimili qualificative, e minoranti il loro delitto; imperciocchè alcun di essi aveva deposto di essere andati in Capodimonte sotto il pretesto di una *Burla*, e di una *Cena*; quando la Cena si era appuntata nell'abitazione del detto *Mayer* dentro del Castel nuovo, com' egli stesso confessa; e la Burla veniva esclusa dalle circostanze de' fatti, che concorrevano a far manifesta l'unione sopra Capodimonte per celebrare la Loggia; ed essi stessi con ciò, che dicevano per iscusarsi, lo confermavano. Questa Cena, e questa Burla, si dedusse poi, e se ne fece strepito da tutt' i Rei; e da' loro Difensori ne' primi 13., e negli altri susseguenti 12. Capi di Ricusa allegati contro del Supplicante; aggruppando ancora *Tradimento*, *Cabala*, ed *Inganni*, senza che però avessero avuto mai il coraggio di asserire, ch' erano stati essi Rei lusingati, ed indotti a fare le loro Deposizioni dall' Attuario di Baldassarre; e dal Supplicante, co-

me poi ſpiritoſamente fecero ( ſecondo ſi dice nel ſeguente numero 15. ) avanti i due Miniſtri incaricati per la nuova Informazione.

Stando dunque il Proceſſo in potere del Conſiglier Criſconio, ricevè il Supplicante il ſeguente Real Diſpaccio = *Eſſendo venuto a notizia del Re, che frequente, e numeroſo è il concorſo d' ogni ceto di perſone, che ſi portano nella Caſa del Salvadore, a trattare con que' Muratori ivi trattenuti; ha la M. S. con maraviglia oſſervato, che da V. S. Illuſtriſſima non ſe ne ſia dato conto; e mi comanda dirle, che riferiſca ſubito, e mandi nota di tutti quelli, che frequentino, e trattino con que' Muratori. Palazzo 29 Giugno 1776. = Bernardo Tanucci = D. Gennaro Pallante.*

Domandò il Supplicante conto a' Cuſtodi, a' quali aveva egli dato fin dal principio l' ordine, che badaſſero alla cuſtodia, ma uſando la più poſſibile umanità, ſi daſſe a tutt' i Carcerati il permeſſo di trattare co' loro proprj Parenti; ma in viſta del detto Diſpaccio, chiedendo conto, venne ſapere, che oltre de' Parenti, vi era un continuo traffico di varj ceti di perſone: Ne umiliò le note alla M. V., e fra tali perſone, una delle più frequenti ſi vede, ch' era *D. Vincenzo Pantano* con altre, che ſi ſono ſegnalate poi nella ſtrepitoſa Proceſſura.

Sopraggiunſe poi al Supplicante, continuando a ſtare il Proceſſo in potere del Conſiglier Criſconio, l' altro ſeguente Diſpaccio = *Rimetto di Real Ordine a V. S. Illuſtriſſima l' acchiuſo Ricorſo de' Liberi Muratori carcerati nella Caſa del Salvadore, con cui propongono alcuni Capi di Ricuſa*

*con-*

*contro di V. S. Illustrissima, perchè dica prontamente quelchè le occorra.* Palazzo 30. Giugno 1776. = *Bernardo Tanucci* = *D. Gennaro Pallante*.

Tredici furono i Capi di Ricusa, che si rimisero. Il Paralello di cotesti Capi colla nuova Informazione del Fisco, è una dimostrazione Geometrica dell' idea del Romanzo, che si doveva mettere in campo per la salvezza de' Rei. Tralascia il Supplicante di farlo, perchè troppo conosce, che abusa della Clementissima Sovrana sofferenza della M. V. Basta ricordare umilmente, che in vista delle risposte date dal Supplicante, tra le quali vi è quella, che tutto era nella di Lei sublime notizia, si degnò di far rescrivere con Dispaccio in data de' 6. Luglio di detto anno diretto al Presidente Marchese Cito Capo di detta Giunta, lo che siegue = *Essendosi con Supplica firmata da' Rubricati Liberi Muratori, che son detenuti nella Casa del Salvadore, proposti alcuni Capi di Ricusa contro il Consiglier Caporuota della G. C. D. Gennaro Pallante, Commissario della loro Causa nella Giunta di Stato, sebbene abbia il Re veduto, che questi Capi non meritino attenzione alcuna, e perchè proposti irregolarmente, e contro la forma delle Prammatiche, e perchè in loro stessi insussistenti, ad ogni modo volendo la M. S. che questa Causa si spedisca colla maggior brevità, che convenga, per togliere qualunque pretesto, ed ogni cavillosa dilazione, ha risoluto, che D. Gennaro Pallante faccia da Fiscale in questa Causa; ed il Fiscale Ordinario della Giunta di Stato resti Ministro Votante, e sia Commissario*

 il

*il Consiglier Caporuota Patrizj, come Commissario Ordinario di tutte le Cause Criminali della stessa Giunta. Ne prevengo di Real Ordine V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo suo, e della Giunta di Stato. Palazzo 6. Luglio 1776. = Bernardo Tanucci = Signor Marchese Cito =* Il corrispondente avviso n' ebbe il Supplicante con Dispaccio della stessa data; soggiugnendosi dippiù in esso, che la M. V. voleva, che *in ogni settimana si dia conto da lui, col Commissario Patrizj di quelchè si vada facendo*.

Il Consiglier Criscoaio intanto, il quale, dopochè si aveva ricevuto il Processo, non fece, nè mandò mai a dire cos' alcuna al Supplicante, lo restituì con questo suo nuovo destino. Circa tal tempo comparve al Pubblico ancora una Scrittura in difesa de' Liberi Muratori. Ma dovendosi ripigliare il prosieguo dell' Informazione, nacque il dubbio nella Giunta, sostenendo già il Supplicante le veci del Fisco, se si avessero prima a fare le convalide delle Confessioni de' Rei = *Alter in caput alterius* = E poi passar al dippiù, tanto a rispetto dell' Informazione, quanto al darsi il *Monitus* ad essi Rei. Fu dunque riconosciuto per giusto, che si dovesse far prima la detta Convalida, ma il Consiglier Marchese Avena Avvocato de' Rei stimò, per evitare, che non si eseguisse un tal Atto colle solite formalità, di dar per ripetite; ratificate; e convalidate le Confessioni de' suoi Clienti, coll' espresso consenso de' medesimi. Ed ecco il terzo Atto confirmativo del deposto da' Rei Masoni.

La Scrittura pubblicata a favore de' Liberi Mura-


cori

tori intanto faceva gran rumore : ne pervenne benanche la notizia alla M. V., ed il Supplicante nel carattere di Avvocato Fiscale fu creduto nell' obbligo, che dovesse denunciarlo colle considerazioni corrispondenti a' sediziosi principj, che conteneva, e V. M., in vista, ordinò alla Giunta, che avesse appurato l' Autore, e l'avesse carcerato; e successivamente rescrisse ancora, che fusse bruciata per mano del Carnefice, come già fu eseguito, sotto del Consiglier Caporuota Ruggiero, destinato da V. M. a sostenere le veci del Fisco in luogo del Supplicante, allorchè fu allegato nuovamente sospetto dal detto Avvocato de' Rei, come umilmente si dovrà ripeter più sotto.

Intanto in vista della sudetta Relazione de' 27. Giugno, colla quale il Supplicante aveva chiesto il permesso della venuta del *Polacco* in Giunta, si degnò di far rescrivere con Dispaccio de' 5. Luglio del detto anno 1776., che lo permetteva, anche col carcerarsi se fusse renuente, salva l' *Impunità*. Venuto il *Polacco*, come sopra umilmente si è detto, la Giunta fece Appuntamento, che dovesse sentirsi dal Commissario Marchese Patrizj, coll' intervento del Supplicante, senza quello dell' Attuario, e di notarsi ciò, ch' egli diceva, di proprio carattere del Commissario : Così fu eseguito. Fu sentito il *Polacco*. Fu notato il suo detto dal Commissario ; ed il Supplicante non interloquì mai in cos' alcuna. Si lesse successivamente in Giunta la sua Deposizione. Si ordinò, che allora per allora si fusse mandato a prendere nella Casa del Salvadore, ove dimora-

H 5 va,

va, perchè ne facesse in Giunta la ripetizione: La fece: Si ordinò all'Attuario, che la stendesse nelle forme legittime; e si suscitarono allora i di già riferiti Articoli; col dippiù, che di sopra si è umilmente narrato.

Sopravvenne dopo ciò la seconda sospezione contro del Supplicante in carattere di Fiscale; e perchè la Giunta prima di aprirsi presagì a se stessa la sua decisione, dimandò a V. M. di poter fare il destino di un nuovo Attuario, in luogo dell' Attuario Ordinario della Giunta anche allegato sospetto, e di destinarsi Avvocato, per difendere (fatta l'apertura de' Capi di Ricusa) l'intervento del Supplicante. Allora fu, che la M. V. fece dichiarare alla Giunta tutto ciò, che sta contenuto nel tante volte rammentato Dispaccio de' 20. Agosto; e ne ordinò il corrispondente al detto Consiglier Caporuota Ruggiero, destinandolo Avvocato a sostener l'intervento del Supplicante, e le veci interinamente del Fisco.

Sotto questo nuovo Fiscale, la Giunta stimò di dover far passare i Rei Liberi Muratori in qualchè Castello. Tutti concorsero nella rappresentanza umiliata a V. M., ma non già il Consigliere Crisconio: E la M. V. uniformatasi, passati, che furono i Rei nel Castello, si portarono colà i Ministri della Giunta col nuovo Fiscale, e fecero la solennità di ridarguirli colla particola *Monitus*.

Si praticarono ancora dal Commissario Patrizj collo stesso Fiscale le diligenze per appurare l'Autore della detta Scrittura in difesa de' Muratori, col risultato delle quali si conchiuse, che l'Autore

tore

tore ne fusse stato *D. Felice Lioj*. La Giunta nel fare il Decreto, che si prendesse l' Informazione giuridica, stimò, che si dovessero dare gli ordini di carcerazione contro del *Lioj*. Tutti concorsero; ma il Consiglier Crisconio non aderì. Fu eseguito sotto dello stesso Ruggiero il comando a dirittura emanato da V. M. di bruciarsi per man del Carnefice la detta Scrittura, come si è di sopra accennato; ed avendo domandato il Ruggiero Ministri aggiunti nella Causa della Ricusa, esponendo i motivi, che ne aveva, la M. V. glie ne accordò tre, il Presidente Sanseverino; il Consiglier Vollero allora Commissario di Campagna; il Consiglier Palmieri allora Segretario della Camera di S. Chiara.

Si fece fra questo tempo insorgere per Accusatore contro del Supplicante il Francese *Michele Ponsard*, asserendo di essere stato indebitamente carcerato per la Causa de' Masoni; col dippiù, che si esporrà umilmente in appresso, nel parlarsi di questa prima accusa; e delle altre successive, che si proposero in nome dello stesso *Ponsard*; e contemporaneamente a queste prime accuse del *Ponsard*, l' Avvocato de' Rei aggiunse, e produsse un altro Capo di Ricusa contro del Supplicante, fondato sulle assentazioni del *Ponsard*.

Intraprese il Consiglier Ruggiero pe' motivi, ch' esponeva, di non dovere intervenire nella Giunta l' Avvocato de' Rei; ma la Giunta non riputò valevoli i motivi del Ruggiero; ed il Consiglier Crisconio, Ministro Votante allora, non contento di quelchè rappresentò alla M. V. su tale assunto, si segnalò con una sua particolare Rela-

 zione,

zione; colla quale giunse a dire, che il Ruggiero, per essersi abusato del suo carattere, meritava di esser bruciato; allegando il Testo della *L. Universi. C. ubi Caussæ Fiscales*. Si lascia agli Eruditi il discettar su questo Testo.

Nel giorno finalmente de' 6. Decembre 1776. fu trattata la Causa della sospezione, e fu decretato, che dovesse militare per tutt' i Capi; e che V. M. poteva degnarsi di ordinare, che si spedissero gli ordini per ritirarsi le due Allegazioni stampate dal Ruggiero, senza che alcuno le potesse più ritenere; e ch' essendo cessato il destino interino del medesimo, avesse a fare da quel giorno in avanti le parti del Fisco il Consiglier Crisconio Fiscale ordinario; e dalla Relazione, che colla stessa data si umiliò alla M. V., risulta l' anticipazione delle Peripezie, che si son vedute colla susseguente annosa Informazione contro del Supplicante. I fatti però provati dallo stesso Fisco con tale Informazione non corrispondono alla Relazione; e dippiù restano colla stessa Informazione smentite le foggiate assertive ne' Capi della Ricusa, che allora si riputarono infallibili. Ne' Capi di Ricusa si diceva, che il Supplicante *avesse corrotto con danajo il Tomasso Peyrol, acciò s' impegnasse a far sortire l' unione, che avesse apparenza di Framasoni &c.* Si è veduto colla nuova Informazione, che ciò non sia vero. Si è veduto .... Ma a che più replicare quelche di sopra si è tante volte già umilmente detto? Si sarebbe dunque dovuto sperare un qualche cambiamento d' idee sulla questione del Fatto, e del Dritto; ma Iddio ancor non si compiace.

Uni-

Uniformatasi la M. V., riprese il Consiglier Criscopio il carattere di Fiscale, e fece tosto l' Istanza di circoscriversi tutti gli Atti; e di prendersi Informazione *ex integro pro veritate facti* per la Causa de' Masoni, senza riserva alcuna delle ragioni Fiscali; con doversi questi frattanto abilitare dalle Carceri sotto consegna (acconsentì poi, che si rilasciassero col semplice Mandato ad ogn' ordine) e di farsi le diligenze sulle accuse del *Ponsard*; ed in caso di sussistenza, di prendersi Informazione, con doversi frattanto appartare da Napoli il Supplicante nella distanza di trenta miglia.

Tralascia il Supplicante d' infastidire V. M. col ricordare tutto ciò, che avvenne su tale emergente; imperciocchè non avendo creduto la M. V. di giustizia, per ben due volte, di uniformarsi alle Consulte della Giunta, lasciò finalmente in vista della terza Consulta, che fu in data de' 18. Aprile 1777., che si eseguisse quanto si proponeva; imperciocchè a dar risalto, si espressero in essa Consulta le nuove accuse proposte lo stesso giorno nella Giunta dal *Ponsard* col suo Avvocato *Pantano*, delle quali si dovrà ragionare più sotto; e si aggiunse dippiù in detta Consulta di proprio carattere del Criscônio una speciosa rimostranza di fatto, e di Legge. Ordinò però la M. V. collo stesso Dispaccio de' 30. del detto Aprile, che lasciava correre il Consultato sull'appartto del Supplicante, ma che la *farragine di tutte le accuse* insorte contro di esso Supplicante per la Causa de' Muratori, si spedisse, unitamente con questa, il più presto.

Dopo la partenza del Supplicante per Vietri, si sentirono anche gli ordini di appartamento di un suo Figlio; di un suo Genero; le carcerazioni di un suo Proccuratore; e di tanti altri infelici; e negli Atti si leggono i tanti Reali Clementissimi Dispacci della M. V. sulla commiserazione, che costoro richiamavano colle loro afflittissime, e povere Famiglie. Il Supplicante intanto dimorerebbe in Vietri, se stando in fine il decimo settimo mese della sua dimora colà, non avesse la M. V. stimato di giustizia, che dovesse restituirsi in Napoli, per attendere alla propria difesa, col darsi corso alle Ricuse da lui proposte contro di quattro Ministri della Giunta, e tra di essi a quella del Consiglier Crisconio. S'impedì questo corso, col pretenderli, che il Supplicante dovesse soggiacere prima all'esame estragiudiziale avanti a' due Ministri Inquisitori: Laonde la M. V. con Real Dispaccio de' a. Decembre 1778. si degnò di far rescrivere lo, che siegue. Basta rammentare questo solo Dispaccio per far conoscere, qual sia, tra le peripezie del Foro, e di questa Causa, la costante saviezza di un Principe giustissimo, e religiosissimo, com'è la M. V. = *La Carità, la Clemenza, e la Rettitudine del Re N. S. è commossa dall' aspetto delle povere, e tante Famiglie sue Suddite, e Figlie, che da tanti mesi, ed anni languiscono nelle carceri, nel dispendio, e nelle miserie, e afflizioni, ed esclamano continuamente, lagrimando a Dio, e alla M. S., perchè si termini la giustizia, che implorano; mentre da' Ministri destinati alla Causa de' Liberi Muratori, e alle Cause risultate*

fate contro il vecchio Ministro Commissario, si va disputando di metodi, e formalità. Vede la M. S. con disgusto sensibilissimo, che le tribolazioni esclamate, e compassionevoli, sono in pericolo di durare, non rompendosi in qualchè maniera quelle dispute di una Giurisprudenza, che si mostra incerta tra le discrepanti opinioni. Vuole dunque il Re dar certi, ed impreteribili confini a tanta sofferenza in qualunque maniera, e risolve, ordina, e dispensa, che in questa sola Causa si possa reputare ultimo atto dell' Informazione contro l' accusato Ministro, la quale altronde si è data dalla Giunta per finita, l' Interrogazione stragiudiziale dell' Accusato. Ma nello stesso tempo fa sapere a tutti li Ministri, alli quali questo appartiene, che conferma tutt' i suoi antecedenti Dispacci, co' quali ha costantemente ordinato.

I. L' esatta osservanza del senso letterale delle Leggi, e del senso letterale di quelle Leggi, che si prendono dal Corpo della Legislazione, per argomentarne la ragione immediata, e sicura, e non vaga sulla quistione occorrente.

II. Che la Pratica supposta oltre le Leggi da alcuni Giudici Criminali, o anche da tutti, non è quella, che dee, e possa considerarsi per Legge, fino a che non sia esaminata a tenore della Disposizione generale del dì 21. Novembre dell' anno 1774. da tutto il Sacro Consiglio, e non abbia a relazione del medesimo ricevuta l'espressa approvazione dal Trono in forma Legislativa, come l' aveva avuta quella Pratica della Forma, colla quale doveva conoscersi la Ricusazione

*zione dell' Attuario Fiscale Baldassarre; e perciò rimase ripetuta, e confermata nel Dispaccio de' 20. Agosto 1776. che ora si rammenta nella Consulta della Giunta tenuta nel dì 19. dell' ultimo Ottobre, sapendosi, e dovendosi sapere, che quella Pratica era emanata dalla Potestà Legislativa; che risedeva ne' Viceré fin dal 1545. essendo registrata nel Corpo delle Prammatiche. E vuole finalmente la M. S. con questo sua particolar disposizione per questa Causa, e Cause risultate, che nel termine di due mesi sia terminata tanto l' Interrogazione stragiudiziale permesso specialmente dell' Accusato, quanto quelle delle Ricusazioni; e dentro due altri mesi consecutivi le Cause contro lo stesso Accusato; per poi passare con altrettanta brevità, ed attenzione a concludere la Causa de' Liberi Muratori. Prevengo a V. S. Illustrissima nel Real Nome di questa Sovrana Disposizione, perchè la comunichi a tutti li Ministri, a' quali appartenga, per loro intelligenza, e perchè vengano eseguite tutte le parti della stessa Disposizione.*

Senza rammentarsi il di più occorso da' 2. Decembre 1778. fino al presente giorno, periodo di tempo, che senza colpa del Supplicante, come risulta dagli Atti, e da tanti altri Reali Dispacci, avanza in due anni, e mezzo oramai, i due mesi di termine prescritti nel detto Real Dispaccio, ritorna egli, col dovuto rispetto, al contenuto nelle Copie della Relazione.

Vede dunque la M. V., che l' Istanza del Fisco, ed il Decreto della Giunta di circoscriversi gli Atti, come si dice in detto numero XI, senza riser-

va alcuna, son caduti sopra di un Processo, che può ben dirsi di essere stato dalla stessa Giunta formato; e potrebbe dirsi, che in una tale Circoscrizione sia andato ancora incluso il Real Editto del 1775., che stava alla Testa del Processo. Nella detta Scrittura a favore de' Masoni bruciata per man del Carnefice, tra le altre proposizioni vi era quella, che i Magistrati debbono ridurre ad *Jus*, *& Justitiam* una Legge, che siasi pubblicata, senza le necessarie cognizioni.

Or in qual caso, o Signore, in cui dal Tribunale si sia stimato di circoscriver gli Atti, e di *prendersi Informazione ex integro pro veritate facti* (essendovi il delitto in genere, e le Confessioni de' Rei solennemente ricevute) non si decreta almeno *citra præjudicium Jurium Regii Fisci*, qualora non si voglia dire, com'è solito dirsi, *firmis remanentibus delicto in genere*, *& Confessionibus Reorum*? La Giunta aveva già colla rammentata Relazione de' 9. Maggio umiliata a V. M. esaminato il tutto, ed approvato. Le ratifiche delle Confessioni de' Rei si eran fatte solennemente. Si eran date per convalidate in tortura. Si erano ridarguite *col Monitus*. Come dunque non dee dirsi, che col Decreto della circoscrizione, la Giunta contraddisse a se stessa?

Ma si dirà, che nella detta Relazione de' 9. Maggio il Supplicante non riferì il tutto con distinzione. Ciò non sussiste; perchè dalla Relazione risulta il contrario. Ma si conceda. Le ratifiche poi delle Confessioni, e tutto il dippiù può negarsi, che lo fece la Giunta? Ah! E' troppo vero, che il fuoco materiale offusca talvolta la vi-

sta

fia del Sole in maniera, che senza nostra colpa non lo veggiamo = *Super cecidit ignis*, dice DAVIDE, *& non viderunt Solem* = Ne' Giudizj Criminali i Delatori = *Genus hominum publico exitio repertum* = col fuoco delle calunnie offuscano presso de' Giudici i più retti il lume della verità; e perciò lo stesso DAVIDE giunse a dire = *Redime me Domine a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua.*

(b) Ciò premesso ritornando all'espressioni contenute nel Cap. XI., il dirsi, che le Relazioni furono trovate come sopra *mendaci*; e l'*Informazione foggiata a capriccio*; e *falsa in alcune rilevanti circostanze*, è lo stesso, che dire, che la Giunta è correa, o almeno indolente, e trascurata nel non avere prima avvertito quelchè doveva prima avvertire = *Non facere est facere, & culpa in omittendo fit culpa in committendo*; e specialmente negli Officiali. Massima, che non ammette controversia; e si dovrà umilmente ripeter più sotto.

(c) Quali sieno le *varie circostanze*, in cui è falso l'Atto preliminare dell'Attuario, non si divisano; si dice soltanto *anche della data del tempo*. Dunque questa sola sappiamo. Per le *varie* potrebbe figurarsi, che tra di esse vi fusse quella di non essersi descritti nell'Atto i Nomi delle Spie, ma celati in termini generali d'*Incaricati*, e *Denunzianti*. Se n'è detto di sopra il motivo. Per le altre non sapendosi, non può altro per ora dire il Supplicante, se non che quello, che replicò al Fiscale Crisconio a' suoi Interrogatorj, che *additandosi tali circostanze, e riconoscendosi dal*

*dal Supplicante l' Atto originale; che doveva mostrarglisi, e non gli fu mostrato, ancorchè l' avesse egli richiesto, avrebbe date le risposte adequate.* In generale dunque si risponde, quando in generale si parla. Circa poi *la data del tempo*, il caso farà, che l'Attuario, avendo posta la data de' 2. o 3. Marzo 1776., avrà detto poi nella sua Deposizione, che quel tale Atto non si formò allora, ma posteriormente nel metterlì in ordine il Processo. E sarebbe questa una falsità? Oh Dio! Il Fisco (senza dir altro) dee inquirere contro tutte le Persone pubbliche, che esercitano pubblici Officj, e specialmente contro de' Cassieri, Fedajuoli, ed altri Officiali de' pubblici Banchi di questa Città, i quali ricevono gl'Introiti del danajo, e formano le Fedi di Credito colla data del tempo corrispondente alla giornata, che non sia stata feriata. I Ministri, ed i Subalterni nell'esame de' Testimonj pongono la data nelle Deposizioni corrispondente al tempo, che si soscrivono, o che si giurano, quantunque siensi sentite, e distese molto tempo avanti. Ma a che produrre esempj di questi materialismi, quando non mai si è sognato, che possan dirsi falsità?

Si è di sopra già detto, che l' Atto dell' Attuario non si fece fare *per appoggiare, e sostenere la criminosa condotta*; ma per far vedere, che il Supplicante non si era intruso, e che il tutto aveva operato in virtù degli ordini della M. V.

(d) Il Supplicante non può ricordarsi se sia vero quelchè avran deposto i Testimonj, ed i Subalterni. Ma si ammetta senza pregiudizio del

-pac vero.

vero? Dovevan però sempre soggiungere, che dopo stese simili Deposizioni di *Capienti*, *e Testimonj*, assiste a' Subalterni per una parte l'obbligo d' indrodurli avanti al Ministro, e di leggerle; ed a' Testimonj dall' altra di non soscrivere, se non adempiuto un tal Atto. Nella loro facilità si vede il loro carattere. Grazie al Cielo però, che questa facilità non li ha portati anche a dire, che le Deposizioni, che trovarono *fatte*, *e buone*, *e che firmarono senza leggere*, contenessero alterazione di verità. Almeno questo nelle Copie non si spiega, come si sarebbe dovuto spiegare.

(e) Se la resistenza non fu tutta de' Radunati, ma soltanto di un di essi, sarà carico de' Subalterni, se l' abbiano diversamente deposto; perchè egli è certo, che allora ciascuno di essi si voleva fare un merito particolare nel ribattere la resistenza, che asserivano di aver trovata nel sorprendere la Porta della Casa; e l' Attuario Baldassarre arrivò a dire, ch' egli era vivo per miracolo, per aver proccurato di trattenere uno, tra i sorpresi, il più alto, che unitamente a tutti cercarono di fuggire.

(f) Il Supplicante ha risposto nell' Interrogazione 134., ed in altre, quelchè conveniva su questo punto; ma la maraviglia si è, che l' Attuario Novi, il quale ha attitato in questa Causa, non doveva essere ignaro di cotesti errori materiali, che sovente accadono nelle Processure. Doveva ricordarsi, che stando egli Mastrodatti in Chieti nell' anno 1751., tempo in cui colà si trovava colla carica ancora di Caporuota il

Sup-

Supplicante, fec' egli inavvertentemente consimile errore in una Causa, che fu troppo famosa in quella Udienza; ed il Supplicante non pensò neppur per sogno, che dovesse soggiacere a una Processura. Continue sono, o Signore, consimili svifte per causa de' Subalterni; ed il Supplicante si richiama a tutti coloro, che anno esercitato ed esercitano il Ministero Criminale.

La colpa dunque di aver trascurato l'adempimento dell'atto del giuramento in faccia de' Rei, semprechè l'Attuario aveva distese le Deposizioni = *Testis juratus in faciem*... (cosa solita a praticarsi quando i Rei non sono assenti) sarebbe tutta sua, laddove specialmente non sian firmate ancora dal Ministro; ma non perciò all' Attuario, e molto meno al Ministro, può farsene un carico criminoso, quando si conosca, che non sia derivata dal fine maligno di far risultare una nullità negli Atti a favore de' Rei in pregiudizio del Fisco; o un pregiudizio a' Rei, togliendo loro il beneficio della Ripetizione.

Il favore de' Rei l'esclude nel nostro caso quella esaggerata inimicizia capitale, dichiarata ancora dalla decisione della Giunta, allorchè fece militare la sospezione, sul motivo, che col mezzo preteso criminoso aveva il Supplicante posti i Rei nel pericolo dell'ultima pena. E poi come può dirsi pregiudicato il Fisco, e favoriti i Rei, quando il Processo informativo non era ancor compilato, e restava sempre il tempo di adempiere un tal Atto?

Se vi è carico su ciò contro del Supplicante, vi è parimenti pel Fiscale Consiglier Crisconio. Egli

( co-

( come di sopra umilmente si è detto ) si prese il Processo per proseguirsi l'Informazione, e lo tenne per più tempo presso di se: Era egli nell' obbligo, come Fiscale, nel veder distese le Deposizioni de' Testimonj colla dettatura *in faciem reorum*, di domandare all' Attuario, se aveva adempiuto a un tal Atto; il quale, come si sa, non è punto necessario, che si faccia alla presenza del Ministro; ma basta, che si conducano i Testimonj nel luogo, ove si detengono i Rei, ed ivi si adempisca. Il Supplicante doveva essere nella buona fede, che l' Attuario l' avesse eseguito. Nella stessa buona fede doveva essere ancora ( non si nega ) il Fiscale; ma quando egli vuol fare un carico criminoso contro del Commissario, la buona fede non garantisce neppur lui, il di cui obbligo principalmente si è di badare, se gli Atti si sien formati a dovere, laddove l' Informativo non è ancor compilato.

Non sa poi il Supplicante, se i Testimonj soli abbian deposto di non aver adempiuto a un tal atto; e l'Attuario l' abbia confermato; o se questi abbia detto il contrario. Nel primo caso la colpa sarebbe egualmente de' Testimonj, e dell' Attuario, come si è di sopra già detto. Nel secondo ( giusta il concorde sentimento di tutt' i Dottori ) dovrebbe prestarsi più fede all' Attuario, che a' Testimonj. In qualunque caso però, in che entra il Supplicante? Si ricorda egli molto bene, che i carcerati Muratori non furono mai trasportati in sua Casa, e che mai andò egli unitamente co' Testimonj nella casa del Salvadore, ove eran de-

tenuti

tenuti per dare il giuramento in faccia. Ma non può dire colla stessa franchezza, se domandò all' Attuario di averli colà portati, o se questi glie l'avesse detto, come era suo obbligo. A che entra egli, ripete il Supplicante, in qualunque caso? La ragione Fiscale nello stato, in cui si trovava il Processo, non può dirsi, che veniva pregiudicata per una tale trascuraggine, e che si fosse già commessa una nullità insanabile. I Rei all' incontro non possono mai asserire, che coll' essersi scritto *in faciem*, si veniva ad essi a togliere il beneficio della *Ripetizione* (cosa gravissima, come si esaggera nel Capo) poichè nel percontare il Processo, allegando eglino in difesa, che i Testimonj non erano stati giurati in loro presenza, siccome per essi restava sempre salvo il beneficio della ripetizione, o la nullità dell' atto; così restava a vedersi, se il Fisco poteva supplirla; e se la trascuraggine, o la malizia (se voglia così dirsi) dell' Attuario; del Commissario; e dello stesso Avvocato Fiscale, poteva pregiudicare la ragione pubblica. Si rimette il Supplicante agli Autori, che parlano su questo punto generale; ed a rispetto del punto pratico riguardante il giuramento omesso in faccia de' Rei, si riporta a tutto ciò, che dicono gli Autori del Foro; i quali sostengono (alla peggior lettura) che il Fisco abbia il dritto di far adempiere questa legalità fino al tempo, che non sia cominciato a correre il termine difensivo. Gli Stoici facevano uguale ogni colpa. Non entrano quì le loro massime, ma bensì = *Hanc veniam petimusq; damusq; vicissim* = E più propriamente la massima

sima del Vangelo = *Qui sine peccato est, injiciat primus lapidem*.

„ XIII. *Fra gli arrestati in detta Loggia vi fu un* „ *tal* Giovanni Berentzer *Soldato del Reggimento* „ *Svizzero Tschoudy, il quale parimenti fu tra-* „ *sportato, e detenuto nella Casa del Salvadore*, „ *e quivi il medesimo per suoi acciacchi di salute* „ *se ne morì dopo quattro mesi di Carcere*. (a)

(a) Si rammenta questa morte staccata dal continente del fin quì detto, e del dippiù, che siegue; e si rammenta, per far sapere al Pubblico, che uno de' poveri Masoni morì nelle Carceri. Si dice, è vero, *per suoi acciacchi di salute*, ma si soggiunge, *dopo quattro mesi di carcere*. Dunque si può sospettare, che gli acciacchi di salute derivassero dall' affanno delle Carceri, e da' maltrattamenti in esse ricevuti, giacchè *la detenzione di quattro mesi* si da per certa, e si fa rimanere nel dubbio *la causa degli acciacchi di salute*. Questa appunto è stata l' idea di situar nelle Copie un tal Capo distaccato; e tanto si ebbe lo spirito di farsi asserire da' Rei Masoni nel Cap. VI. della Ricusa umiliata a V. M. contro del Supplicante, non ostantechè la verità manifestamente fusse in contrario.

Compiacetevi dunque, o Signore, che il Supplicante umilmente rammenti la verità de' Fatti occorsi fin dal punto, che seguì la morte del detto *Berentzer*. Costui, come sopra si è narrato, era un Pratico antico *Inserviente di Logge*, giusta ancora la di lui Confessione. Il *Peyrol*, dopo di avergli fatta eseguir la compera di alcune robe, lo con-

condusse seco dalla mattina de' 2. Marzo 1776. nella Casa sopra Capodimonte, per formare la Loggia. Si rimase a tal effetto colà il *Berentzer*; e il *Peyrol* tornato in Napoli, unito cogli altri Masoni, la sera di quel giorno, si portarono in detta Casa; e il *Berentzer* fu arrestato assieme co' quelli; e con essi insieme fu condotto nella Casa del Salvadore, e detenuto ivi, come tutti gli altri, in Camere proprie, situate tutte in uno de' migliori Piani superiori di quel luogo. Era egli infetto di mal di petto, e malgrado l'assistenza, e cura fattagli, assistito Cristianamente, rese a Dio l'anima alle ore undici d'Italia della mattina de' 26. Maggio di detto anno.

Ecco dunque, o Signore, in primo luogo un'alterazione rimarchevole contraria alla verità; imperciocchè a ben contare, la morte non fu dopo *quattro mesi* di carcere, ma dopo *due mesi*, *e* 22. *giorni* non completi, quanti appunto tramezzano tra la sera de' 2. Marzo 1776. fino alla mattina de' 26. Maggio dello stesso anno; ed il decorso di questo tempo non fu per causa del Supplicante, ma perchè non si convocò la Giunta prima de' 9. del detto mese, come di sopra si è umilmente esposto.

Si umiliò subito la notizia a V. M. del passaggio all'altra vita del detto *Berentzer*; e si compiegarono i seguenti Certificati de' Medici *Cotunio*, e *Chiocchi*, che lo curarono; e del Rettore della Chiesa del Salvadore, ora Vescovo, *Calafati*, che lo assistè al ben morire; e per non accrescere, o diminuire alcuna cosa, permetta la M. V., che se ne trascriva il preciso tenore. Ecco in

in primo luogo quelchè dicono i Medici = *Nella Real Casa del Salvadore essendo detenuto un Soldato Svizzero, dettomi chiamarsi Gio: Berentzer, uomo d' età molto avanzata; per ordine del Sig. Consiglier D. Gennaro Pallante, fu da me sul principio, che fu quivi rinchiuso, osservato come Infermo, ed era di fatti attaccato da lungo tempo, come mi fu riferito, da mal di petto, avendo io da tutt' i segni compreso, ch' egli avesse de' Tubercoli, e Vomiche ne' Polmoni, le quali di mano in mano maturandosi, gli facevano cacciar fuori una marcia di pessima indole, e di notabilissimo fetore; essendoci unita una febbre lenta, che minacciava sollecitamente consumarlo, gli feci quelle prescrizioni, che più sembravano opportune al suo bisogno. Ed avendo la sua assistenza giornaliera di mattina, e di sera raccomandata al Dottor Fisico D. Gaetano Chiocchi, più volte mi è convenuto osservarlo nel corso di questa malattia, perchè il male, che correva a gran passi, per essersi da così lungo tempo avanzato, esigeva spesso qualche nuovo ajuto. Intanto però, benchè l' aria, ch' egli respirava fosse ottima, e benchè non gli mancasse tutta l' assistenza, il male facendo il suo natural corso, coll' aver tutta consumata la macchina de' polmoni, lo fece finir di vivere. Napoli il dì 26. Maggio 1776. = Domenico Cotunio Reg. Professore = Gaetano Chiocchi.*

Ecco poi quelchè dice il detto Rettore, che assistè alla sua morte = *Attesto io sottoscritto a tutti coloro, che hanno dritto di saperlo in Giudizio, o fuori di quello, come tra i ritenuti, e custoditi per ordine dell' Augustissimo nostro Sovrano nella Real*

*Real Casa del Santissimo Salvadore ; vi è stato Monsieur Gio: Berentzer Svedese Provincia della Scandinavia , il quale , com' egli mi ha detto , era figlio di un Tenente Colonnello al servizio del Re di Francia, era stato Uffiziale nelle armate del medesimo Sovrano , e quindi dell' Imperadore , era stato similmente Luterano di Religione sino all' anno 1762. , in cui abjurata l' Eresia , aveva abbracciato , e professato il Cattolicismo , e in fine aveva servito il Re Signor nostro nella Compagnia Tenente Colonnello del Reggimento Tschoudy . Questi intanto essendo peggiorato nel suo morbo cronico di ettisia , in cui è stato con somma diligenza curato dal Signor D. Domenico Cotunio Medico Primario , e Regio Professore di Anatomia nell' Università Napoletana , e dal di lui primo Ajutante Pratico D. Gaetano Chiocchi per ordine dell' Illustrissimo Signor Consiglier Caporuota D. Gennaro Pallante , io come Rettore della Real Chiesa del Santissimo Salvadore , fui chiamato ad assistere fin dalla mattina di Venerdì 17. del corrente mese di Maggio per tutto quello poteva bisognare all' anima dell' Infermo . Essendomi portato da lui , lo ritrovai dispostissimo a prepararsi alla morte , per cui subito lo confessai . Quindi portatomi dal detto Signor Consiglier Caporuota , mi fu dal medesimo con calore , ed impegno ordinato di assistere con carità Cristiana al moribondo ; e col di lui oracolo nella seguente mattina di Sabato avendo detta la Messa nella segreta Cappella di S. Francesco Saverio , posta nell' Infermeria della stessa Real Casa amministrai il Santissimo Viatico al detto Infermo . Da quel giorno non ho lasciato giammai*

di

di andarlo a visitare ogni giorno fino a quattro fiate in cadauna giornata, e poichè osservava, che il morbo non cedeva punto alla cura medica, ed alla valenzia de' medicamenti, non lasciai di ricordargli spesso le massime Cristiane, e confortarlo a ben morire. Per avviso de' Signori Medici nel dopo pranzo di Mercoledì 22. del medesimo mese, fatto venire dalla Parrocchia della Rotonda l'Olio Santo, amministrai al detto Infermo l'estrema unzione. Finalmente questa mattina Domenica di Pentecoste 26. del corrente mese, da me assistito verso le ore undici, e mezza d'Italia, placidamente ha resa l'anima al Signore. Avvisato il Signor Consiglier Caporuota di tutto l'occorso, mi ha mandato ordinando, che subito si celebrassero dieci Messe, come si è fatto; e che il medesimo con decenza Cristiana, e senza rumore si seppellisse. In esecuzione di ciò, terminata la Sac. Liturgia in questo solenne giorno di Pasqua di Pentecoste, chiuse le Porte della Chiesa un ora dopo mezzo giorno, coll'accompagnamento de' Chierici della stessa Real Chiesa con Croce, e Ceri accesi, recitando Salmi in Coro, l'ho fatto trasportare in Chiesa, dove se gli sono recitate tutte le assoluzioni secondo il Rituale, e dopo è stato posto nella sepoltura comune, sita nel mezzo della Chiesa medesima. In fede dunque, ed attestato del vero, ho scritta, e sottoscritta di mio proprio pugno la presente nella Sagrestia della detta Real Chiesa del Santissimo Salvadore questo medesimo giorno 26. Maggio del 1776. = Io D. Alessandro Maria Calefati Canonico della S. Primizial Chiesa Barese, Regio Maestro di Teologia Dogmatica, e

Ret-

*Rettore della Real Chiesa del Santissimo Salvadore attesto quanto di sopra.*

Consimili Documenti debbono esistere negli Atti della Giunta; e si ebbe anche l'attenzione di darsene i corrispondenti all' Avvocato de' Rei per mezzo dell' Attuario. Malgrado però verità cotanto manifesta, i Rei Masoni, o siéno i di loro Consultori, nella prima sospezione data al Supplicante, ed a lui rimessa col Dispaccio de' 30. Giugno, come di sopra si è rammentato, ebbero lo spirito di asserire nel VI. Capo lo che siegue = *I maltrattamenti particolarmente praticati a Monsieur Berentzer, uno degli Arrestati, il quale n'è infelicemente morto, di tal che per poter essere assistito al ben morire, il Confessore per resistere al puzzore dell' immondezza, e del fecciume, in cui quello sventurato stava, per così dire, sepolto, si dovette durar lunga fatica per renderne la stanza tollerabile, nella quale per grazia speciale si fece entrare nell' ultima notte della sua vita una lucerna* = Può darsi invenzione più nera? Ma consimili a questa, anzi assai peggiori son tutte le altre contenute nella strepitosa Processura. I Rei Masoni: I loro Consultori: Gli Accusatori, e i Denuncianti, non meritano fede. Ma che dovrà dirsi degli Autori delle Copie disseminate? Dovrà dirsi, che an trascurato di narrare i fatti colle circostanze, che corrispondevano alla verità, e che nell' Originale dovrebbero esistere.

„ XIV. *Con detta Informazione presa dal Consiglier*
„ *Pallante non si fa menzione alcuna del Polac-*
„ *co Alberto, e nemmeno si nomina; anzi nem-*

„ *me-*

„ *meno si sente* ; *e si esamina il Giovanni Rho*
„ *uno de' Mediatori per l' unione della Loggia, il*
„ *quale l' aveva trattata col Francese Masone*
„ *Tomasso Peyrol . E questo all' incontro alla sua*
„ *Deposizione aveva fatta parola del Rho* (a) .

(a) Non si fa menzione alcuna del *Polacco*, perchè non doveva farsi. Si palesò la prima volta, allorchè la M. V. permise, che venisse in Giunta nel mese di Luglio, salva l'*impunità*. Si palesò, allorchè con Dispaccio del seguente Agosto fece la M. V. dichiarare chiaramente il Segreto. Si contenta il Supplicante di aver questo carico, ma non sa all'opposto, se un Fisco di verità ne possa rimaner mai contento. Cotesto è il primo esempio, che nella Giunta di Stato si sien dovute palesare le Spie, e non si è stimata mica bastevole la prova della Flagranza, della Convizione; e delle Confessioni di tanti Rei. Non così avvenne, quando si finsero lettere di corrispondenza per ritrarne le risposte, ch' estrinsecassero la volontà de' sospetti Rei. Non così avvenne, quando si mandò Persona, e finse di volere una Patente da colui, che le distribuiva, per arrolarsi nel suo Partito. Non così . . . . *Inopem me copia facit*. Si rimette il Supplicante all' Archivio della Giunta di Stato, e la M. V. dovrà perdonare una tal necessaria ripetizione.

Ma a che Giunta di Stato, o Signore? Cotesta è la prima volta, che nelle Cause Criminali, ove si proceda *per Inquisitionem*, & *ex officio*, si caratterizza per *nullità*, per *irregolarità*, per *delitto*, il non vederli esaminati i segreti Denuncianti.

Il

Il Supplicante nelle risposte al Fisco ha detto; che non a lui si dee far questo carico, ma a chi è stato colpa, che se gli facesse un tal carico. Lo che si dice pel *Polacco*, cammina anche pel Gir: *Rbo*, che quì si chiama uno de' *Mediatori per l' unione della Loggia*, *il quale l' aveva trattata col Francese Tomasso Peyrol*, di cui ne aveva fatta parola il *Peyrol* nella sua Deposizione. E poi l' Informazione, come di sopra si è detto, non era completa; ed era la Giunta nello stato di risolvere ( trovandosi dal *Peyrol* fatta parola del *Rbo* ) se doveva costui chiamarsi, e sentirsi.

„ XV. *Essendo stati intesi da' Ministri incaricati della*
„ *nuova Informazione* pro veritate Facti *i Carcerati presi nella proccurata Loggia a Capodi-*
„ *monte, da costoro si sono rivocate le loro De-*
„ *posizioni giuridiche fatte innanzi del Consiglier*
„ *Pallante, e poi rattificate avanti di alcuni Mi-*
„ *nistri destinati dalla Giunta, dicendo, che tali*
„ *loro Deposizioni glie le fecero fare il Consiglier*
„ *Pallante, e l' Attuario di Baldassarre, dandgli*
„ *ad intendere, che in tal maniera sarebbero sta-*
„ *ti subito liberati, e furono perciò avvertiti dal-*
„ *lo stesso di Baldassarre a farne poi le ratifiche*
„ *innanzi a' Ministri della Giunta incaricati a*
„ *sentirli* (a).

(a) Che maraviglia, o Signore, che si sieno rivocate le Confessioni? Così doveva succedere, e la nuova Informazione portava con se la distruzione di coteste Confessioni. Ma si doveva almeno spiegare a V. M., in che l' abbiano rivocate, perchè secondo ha pubblicato la Fama, concordano colle prime nella sostanza della verità.

tà. Confeſſano i Rei, che ſono Maſoni. Confeſſano l'unione per mezzo del *Peyrol*. Confeſſano la gita in Capodimonte, e gli arredi ritrovati colà, diſpoſti in forma di Loggia. Si accetta dal *Mayer*, che la teſta di morto, il panno verde &c. eran ſuoi. Così parimenti, riſpetto agli altri Arredi dichiarano gli altri. Che la Cena ſi ſarebbe portata, e fatta nell' abitazione del detto *Mayer* dentro del Caſtel nuovo, col dippiù, che potrebbe confrontarſi al paragone delle prime Depoſizioni, ſe il Supplicante fuſſe di tutto pienamente iſtruito.

Intanto ſupplica l'Oratore la M. V. di degnarſi a riflettere, che quì nè tampoco ſi paleſano i nomi de' *Carcerati*, che ſi dicono preſi *nella proccurata Loggia*. Si aſſeriſce, che le Confeſſioni furono ratificate avanti *alcuni Miniſtri deſtinati dalla Giunta*; ma non ſi dice l'eſſenziale di tal ratifica, che, cioè, que' tali Miniſtri furono deſtinati, precedente il Real permeſſo accordato dalla M. V. col rammentato Diſpaccio de' 20. Maggio 1776., rappreſentanti, *Curia pro Tribunali ſedente*, l'intiera Giunta, e che nelle ratifiche ſi fecero le *Moſtrate* de' Libri, e degli Arredi ritrovati nella Loggia, e ne fecero i Rei le riſpettive ricognizioni, ed accettazioni. Non ſi dicono le Interrogazioni, che fece ad eſſi Rei il Conſiglier Criſconio; e la libertà in cui erano avanti di lui, e degli altri Miniſtri, di poter riclamare contro tali prime Depoſizioni; giacchè colle ſeconde anno avuto il coraggio di dire, che le fecero (oh inveriſimiglianza inaudita!) dandogli ad intendere il Supplicante, e l'Attuario Bal-

Baldassarre, *che in tal maniera sarebbero stati subito liberati*.

Ma se non riclamarono in quel punto per la soggezione del Supplicante, e dell' Attuario (il che senz' offesa di tre rispettabili Ministri, che intervennero non può mai credersi, giacchè colla loro presenza incoraggivano lo stesso timore) come poi cessata qualunque immaginabile soggezione, le diedero per ripetite, ratificate, e convalidate in tortura, col consenso del di loro Avvocato? Come nella prima, e nella seconda Ricusa, che si propose contro del Supplicante fra tanti fatti inventati a capriccio, ed affastellati ne' Capi di Ricusa; non mentovarono mai una tal lusinga? Come . . . . . . . Ma a che più infastidire la M. V. *Reclamitant omnia Jura*, esclama CICERONE. Permetta benignamente soltanto, che si dica a' *Ministri incaricati della nuova Informazione pro veritate facti* con loro buona pace, che o non dovevano sentire i Rei Muratori; o qualora credevano di poterli sentire, trattandosi di una Informazione *pro veritate facti*, dovevano ascoltare ancora il Supplicante. L' uguaglianza ne' Giudizj è la prima regola, che debba osservarsi. Il Supplicante domandò fin dal principio di esser sentito, e fu decretato dalla Giunta, che si sarebbe provveduto *tempore habili*. Il tempo *abile* in una Informazione *pro veritate facti*, era appunto nel principio dell' Informazione, sapendosi da tutti, che la natura di queste Informazioni obbligano da se il Ministro incaricato a sentire ciascuno, che vi abbia rapporto, ed interesse, potendosi da ciascuno (quantunque nel de-

corso dell' Informazione si conosca; che possa risultar Reo, ritrarre lumi per l' accerto di quella verità, che si crede involta tra gli artificj, ed i maneggi.

Non fu mai il Supplicante esaudito; anzi ad escluderlo, si è asserito, che poteva dirsi di essere stato ascoltato co' tanti Ricorsi, e colle varie Relazioni umiliate a V. Maestà, nelle quali si è trovato sempre *mendace*. De' pretesi *mendacj* si è parlato di sopra, e dovrà parlarsene umilmente in appresso; ma frattanto questa è la prima volta che in una Causa Criminale si abbia per sentito il preteso Reo, o Testimonio per la via de' Ricorsi, e delle Relazioni, quando ne' Giudizj Criminali si richiede (allorchè poss' aversi) la presenza Fisica, e la voce viva dell' uomo; ne a ciò può supplirsi con qualunque Scrittura = *Testibus se, non Testimoniis fidem habere* = rescrisse l' Imperador ADRIANO a GIULIO RUFINO Proconsole della Macedonia *L.* 3. § *idem ff. de Testibus*: Ed ANTON MATTEI, contro la Scuola de' Forensi, la quale insegnando = *delictum non probari per Instrumentum* = sostiene diversamente, cioè = *Testimonia nimirum in Rescripto HADRIANI non sunt Tabulæ, & Documenta, sed scripta Testium Depositiones. Has in Judicio proferre non debet, qui Testibus rem probare vult, sed ipsos Testes in Judicio interrogandos producere* = Con sorte diversa dunque da' Rei Muratori i Ministri incaricati an creduto dover trattare il Supplicante in questa Causa, e con sorte diversa da quella degli Accusatori, e de' Denuncianti. La regola dell' uguaglianza an-

ancor voleva ; che dopo di esser costoro sentiti, e dopo di esserli da essi ricevuti i lumi necessarj, si dovessero appartare da Napoli, siccome era stato appartato il Supplicante. Tanto egli ancor chiese ; e chiese parimenti ( a solo fine, che avesse un qualche freno la calunnia c. n. ) di doversi obbligare, secondo le Leggi, a dare malleveria di stare in Giudizio. Ma le Leggi an perduta la loro efficacia ; che in questo caso dovevano averla, almeno pel *Ponsard* Estero, e senza beni di fortuna.

Il tempo *abile* adunque a poter esser il Supplicante sentito, fu creduto, che fusse già maturo, allora quando dopo un anno, e cinque mesi in circa della sua dimora in Vietri si riferi da due Ministri incaricati con loro particolar Relazione de' 23. Maggio 1778., che avevan già terminata l'Informazione, per la quale ponendo in veduta la fatica, e l'applicazione sofferta nell'esame di tanti, e tanti Testimonj, giungono a dire ; *che siccome per ordinario nelle altre Informazioni Criminali i Giudici, dopo di aver inteso sommariamente i Testimonj, lasciano poi la cura di stenderli al Subalterno: In questo scabroso affare per contrario si era pensato usare la più scrupolosa dilicatezza, perchè non solo i Testimonj si eran sentiti nella loro presenza, ma sotto la* dettatura *stessa di essi Ministri si eran distese le loro Deposizioni* = Mirabile dilicatezza, superiore a quella ch'esigono le Leggi, le quali vogliono, che il Giudice *interroghi*, ed *ascolti* ; Il *Testimonio*, o il *Reo principale risponda*, e *detti*, e l'*Attuario* [illegible] *scri-*

*scrive*. Il che avrà motivo il Supplicante di ripetere umilmente più sotto.

Ma nell'esser giunto il tempo *abile* a sentire il Supplicante, s' intraprese dal Fiscale Consiglier Criscònio, quantunque già allegato per sospetto con altri Ministri della Giunta, che dovesse costituirsi nelle forme, *Curià pro Tribunali sedente*, avanti di lui, e degli altri Ministri ricusati, sul motivo, che il costituto de' Rei era parte del Processo informativo; e la M. V. aveva prescritto, che questo terminato, si fusse dato luogo all' esame delle Ricuse.

Lunghissima fu la Disputa su di tal punto. Si richiama il Supplicante alle Relazioni della Giunta umiliate a V. M., ed a' corrispondenti Reali Dispacci. La forza delle Leggi, che in tal rincontro si ebbero a rammentare, fu così stringente, che la stessa Giunta dopo di aver sostenuto ( sempre però con discrepanza de' voti ) che si dovesse fare Costituto giuridico, e proprio, riconoscendo, che il Costituto giuridico importa un atto di Giurisdizione, che non può a patto alcuno esercitarsi da' Giudici ricusati, variò nel dire di aver ella inteso di parlare di Costituto Stragiudiziale; ed *Improprio*: Termine per altro proprio corrispondente alla novità dell' assunto.

V. M. a togliere le controversie, fece sentire alla Giunta col di sopra trascritto Dispaccio de' 2. Decembre 1778., che ferme rimanendo le Leggi rammentate alla medesima, ed i suoi Sovrani Ordini, permetteva, e dispensava in questa sola Causa, che si facesse l' Interrogazione stragiudi-

ziale

ziale del Supplicante suo accusato Ministro, come ultimo Atto dell'Informazione; e che tra due mesi si compisse tanto cotesta funzione, quanto l'esame delle Ricuse; con ispedirsi successivamente la Causa de' Rei Masoni colla stessa brevità. Le interrogazioni si principiarono a 26. Gennaro 1779., vale a dire, stando già in fine il secondo mese prescritto dalla M. V. per termine dell'una, e dell'altra funzione, e si proseguirono con interruzione de' giorni seguenti, fino a' 13. di Febbrajo. Il numero di esse, come si è rammentato più volte è di 354., ed altrettante ebbero ad esser le risposte; e trovandosi in copia rimesse a V. M. il Supplicante si riporta alle medesime.

„ *Tutti li narrati fatti vengono posti in chiaro con*
„ *pruove concludentissime, ed alcuni anche di*
„ *convizione, mediante l'esame giurato di molti*
„ *Testimonj, e specialmente coll'esame di ambe-*
„ *due i nominati Gaetano Masini, e Giovanni*
„ *Rbo, dell'Attuario della Giunta di Stato Fran-*
„ *cesco di Baldassarre, e coll'esame anche stra-*
„ *giudiziale del Polacco Alberto fatto innanzi al*
„ *Marchese de Marco, e di molti altri* (a). *Anzi*
„ *l'istesso Consiglier Pallante, sebbene colla sua*
„ *stragiudiziale Deposizione alcune circostanze gra-*
„ *vanti le abbia modificate, ed altre taciute, è*
„ *venuto tuttavia a dire, ch'avendo saputo da*
„ *Gio: Rbo, che di già era pronto il Masone To-*
„ *masso Peyrol di unire la Loggia, aveva esso Con-*
„ *sigliere considerato, che trattandosi di delitto di*
„ *lesa Maestà, com'è la Masoneria, coll'avere*
„ *il Peyrol di già acconsentito, aveva in quanto*
„ *a se già contratto, e commesso il delitto, il qua-*

 „ *le*

„ *le col ſolo penſiero, e colla volontà, che ſi ma-*
„ *nifeſta, ſi ha dalle Leggi per delitto conſumato,*
„ *ancorchè non ſia ridotto all' effetto con qualche*
„ *fatto eſteriore*, *e perciò aveva accordate le tre*
„ *condizioni richieſte*. La prima. *Di non doverſi*
„ *ritener carcerato il Polacco*. La ſeconda. *Che ſi*
„ *doveva dare il premio almeno di docati dugento,*
„ *oltre del danajo neceſſario per lo diritto della*
„ *Ricezione, che ſi coſtuma di pagarſi in ogni Log-*
„ *gia anticipatamente nonmeno di docati trenta*.
„ E la terza. *Che non ſi doveſſe mai paleſare il*
„ *ſegreto*, *per non eſporſi al pericolo della vita*
„ *tanto il Rho*, *quanto il figurante Novizio*, *e*
„ *così era ſeguita l'unione di detta Loggia*. (b)

(a) Son ceſſati, o Signore, i numeri, dove dovevan cominciare; o almeno profeguirli. La M. V. aveva ordinato, che voleva una Relazione delle *prove legittimamente acquiſtate con diſtinzione*. Come dunque ſi aggruppano quì le prove, dicendoſi *concludentiſſime*, e ſopra di alcuni de' narrati fatti anche di *convizione*, ſenza ſpiegarſi i nomi de' *molti Teſtimonj*, e de' fatti, che riſpettivamente depongono? Ma ſe mai coteſti *molti Teſtimonj* ſono dello ſteſſo calibro (come lo ſono) de' ſpecialmente quì nominati *Gaetano Maſini*, *Gio: Rho*, l' Attuario della Giunta *Baldaſſarre*, il *Polacco*, e de' tre altri rammentatì di ſopra, la pruova non può eſſer mai *concludentiſſima*, e di *convizione*, ancorchè non *molti*; ma fuſſero pure *moltiſſimi*, e *moltiſſimi*.
Concludentiſſima la prova, e di *convizione* co' nominati Maſoni, *Rho*, *Baldaſſarre*, *Polacco*? Non ſi con-

consideri, di grazia, in essi altra qualità, che quella sola, che suppone lo stesso Fisco, cioè compagni del delitto; e nel delitto (credendo il Supplicante, che sieno stati perciò esaminati colla formola = *Principalis quoad se, Testis quoad alios*) E questa razza di Socj farà la prova, che si pretende?

Tralascia il Supplicante di ricordare al Fisco tutto quello, che potrebbe dirsi su questo punto, e se gli additano soltando le parole di ANTON MATTEI, nelle quali tutto si ristringe = *In communi tamen Crimine simpliciter repellitur consors, & particeps ejusdem Criminis; est enim suspicio* (nel nostro caso è un' evidenza, riflettendosi all' affettate loro Deposizioni) *aut omnino elisurum crimen, aut derivaturum esse in socium solum L. Quoniam* 11. *C. de Test. L. ult. C. de Accusat. Ac licet sint qui excipiunt crimen Hæreseos, Majestatis. Falsæ monetæ, Mathematicæ, Sodomiæ, Furti famosi. & generaliter ea crimina, quæ sine Sociis non possunt facile admitti arg. C. in Fidei favorem de Haeret. in* 6. *C.* 1. *de Confes. L.* 1. *C. de fals. monet. L.* 1. *C. de malef. & mathem. L. Provinciarum* 10. *C. de Fer: Eorum tamen sententiam minime probo. Interrogantur quidem Rei nonnumquam de Consciis sine eculeo; verum eorum responsio non vim Testimonii habet, sed illud dumtaxat operatur, ut in nominatum amplius inquiri possit. Idcirco omnes fatentur nominatum a Reo damnandum non esse; at de eo solo controvertunt, an nominatio Rei sit indicium sufficiens ad torquendum nominatum* = E dal Titolo *de Testibus* ove ciò dice, rimettendoci a quello *de Quæstionibus*

 ab-

abbiamo = *Confessus ultro non est interrogandus in conscios; quia timendum ne tam facile alios oneret, quam facile de se confessus est. Convictus in Conscios interrogari potest; quia credimus non facile innocentes oneraturum qui ne nocens quidem confiteri voluit. Eleganter* PAULLUS = *Non debet alienam salutem in dubium vocare qui de sua desperat. Nec tamen si convictus conscium aliquem nominavit, id indicium ad tormenta sufficiens est; experientia enim docuit nominari saepe alienissimos a crimine* = Basta il solo MATTEI, senza il dippiù, che andrebbe ricordato.

Ma mettendosi da banda qualunque cosa, che riguardar possa la condizione; e la qualità de' Testimonj; e dippiù le affettazioni; le inverisimiglianze; le impossibilità; le contraddizioni contenute ne' loro detti: non potrà mai dirsi per legge *concludentissima* qualunque prova dello *speciale* del delitto, mancando la prova del generale, che si chiama *Judicii fundamentum*. Il Fisco coll' Istanza, che fece di circoscriversi tutti gli Atti, senza riservarsi il delitto in genere, e le *Confessioni de' Rei, ed il Decreto* corrispondente della Giunta, distrusse, legalmente parlando, tutto ciò, che si trovava già fatto; e fatto più dalla Giunta, che dal Supplicante, come di sopra si è veduto: Ed i due Ministri incaricati della nuova Informazione, anno maggiormente distrutta qualunque cosa coll' avere nuovamente esaminati i Rei. Non vi è più adunque nè la *Vera* nè la *Finta* Loggia; e resta tutto nell'esaggerazione delle parole = *Sciendum est nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de Familia quaestionem* = *Est* qui-

*quidem ridiculum noxa non reperta*; *noxium quaerere* = senza rammentar altre consimili massime notissime a' Novizj del Foro Criminale. Ma di ciò occorrerà di dover supplicare la M. V. in appresso.

(b) Quali sono coteste circostanze gravanti, che il Supplicante ha *modificate*, ed altre *taciute*? Non si additano: Riclama dunque egli, o Signore, per la verità alle originali sue risposte, come di sopra ha umilmente supplicato la M. V. Ma per quanto riclami, vede con quelchè si soggiunge dopo l' *ANZI*, che l' idea del preteso delitto nell' animo de' Ministri Relatori ha preso radici così profonde, che a svellerla non ha più forza l' antica Legge Giulia, di cui co' Reali Ordini ne sta prescritto l' inviolabile osservanza in questo Regno. Ma a che dire l' antica Legge Giulia? Le Leggi anzi di tutte le antiche, e moderne Nazioni: Gli esempj degli uomini più famosi in guerra, ed in pace: Gli Autori più Classici in qualunque Disciplina; onde forz' è di conchiudere, che gli Autori delle Copie, non abbiano per delitto di Stato la Masoneria, malgrado i due Reali Editti, che sussistono: Ed in tal caso si contenta il Supplicante, fino a che non vengano rivocati dalla M. V., di rimanere nel suo preteso delitto, in carattere di Ministro Inquisitore. In ogn' altro Dominio poi, ove la facoltà Legislativa non ha proibito l' Istituto Masonico, come delitto di Stato, sussisteranno almeno le regole fondamentali, che non debba tollerarsi qualunque istituto, fino a che palesati i suoi principj; e riconosciuti conformi a doveri

della

della Religione, e del Governo, vengano Sovranamente approvati. Gli stessi Masoni, come di sopra si è rammentato coll' autorità del *Bielfeld*, non contravvertono questo principio; ed il contravvertirlo sarebbe lo stesso, che rovesciare da' fondamenti qualunque sano principio delle Società ragionevoli.

Dovrebbero quì aver termine le Suppliche dell'Oratore; imperciocchè portandosi per causa degli altri foggiati carichi la premura, che aveva di tener occultato l'esaggerato mezzo criminoso da lui adoperato per sorprendere una Loggia; avendo il Supplicante dimostrato, che criminoso non sia, sul fondamento delle Leggi, e de' più rinomati Scrittori, viene conseguentemente a cessare ogni causa impulsiva alla pretesa ingiusta carcerazione del Francese *Michele Ponsard*: Al Suggerimento della Deposizione fatta dal *Polacco* in Giunta: Al Contratto fatto dal Monte della Pietà con *D. Ferdinando Ajala*: A far morir di veleno il detto *Polacco*; e ad occultarne la morte colla calcina: A proccurare finalmente la ritrattazione del Testimonio Fiscale, o Socio, che sia, *Giulio Bardura*, vile inserviente Fabbricatore; ed a tutto il dippiù, che si è ammassato nella strepitosa Processura. Ne' Giudizj Criminali gli Autori Forensi chiamano la Causa enfaticamente la *Regina* del del delitto. ULPIANO stabilisce il Canone = *Non factum quaeritur, sed caussa faciendi* = E CICERONE per la mancanza della sola *Causa* confuse nella difesa di ROSCIO la calunnia di ERUZIO fomentata dalla prepotenza di CRISOGONO. Ma giacchè nelle Copie *incivilmente*

( se-

( secondo si esprime il Testo ) si sono scritte tante cose su degli altri ideati rispettivi carichi, prosiegue anch'egli il Supplicante a trascriverne il contenuto, perchè resti soprabbondantemente chiarita la verità.

# *Sieguono altri Carichi di esso Consiglier Pallante sull'ingiusta carcerazione del Francese Michele Ponsard.* (a)

(a) PRima di trascrivere dal numero 16. fino al 22. giova di premettere umilmente la narrativa del Fatto su tale carcerazione, già decisa per ingiusta.

Michele *Ponsard*, di nazione Francese, si trovava in Napoli fuggiasco dalla sua Patria, per essere ivi inquisito ( secondo egli stesso ha confessato ) in una Causa d'Omicidio. Abitava egli in una misera Camera nel Vicolo chiamato del *Pisciaturo* c. r. nel Quartiere di Porto. Non professando mestiere alcuno, e non avendo fondo alcuno di negozio, viveva con dar mano a piccioli Contrabbandi di varj generi, che su de' Bastimenti della sua Nazione provenendo in Napoli si cercavano di smaltire, senza il pagamento de' soliti diritti a chi si appartenevano. Nel mese di Gennaro dello stesso anno 1776. fu per tal Causa carcerato dalla Real Soprantendenza, a ricorso degli Appaldatori

datori delle Carte da giuoco; ed altro non si rinvenne nella di lui miserabile abitazione, per assicurare la pena Fiscale, secondo risulta dagli Atti di detta Soprantendenza, che un *vecchio Baulle, e dentro di esso 18. Ballette di carte da giuoco Francesi; un Letto consistente in quattro Tavole di Pioppo, con un Pagliaccio sopra, ed un Lenzuolo di Canape vecchio: Una Buffetta altresì di Pioppo, e tre sedie vecchie di paglia.*

In questo stesso miserabile stato fu il *Ponsard* ritrovato a 9. Marzo dello stesso anno, quando per ordine del Supplicante fu avanti di lui asportato, palesando negli abiti ancora la sua miseria. Il Supplicante diede giustamente un tal ordine in qualità di Caporuota della Vicaria, e Delegato de' vagabondi, e disapplicati; e li diede ancora, perchè gli fu riferito, che un tal *D. Vincenzo Pantano* di lui Amico (vantandosi di esser Masoni) insolentivano nel parlare in varj luoghi pubblici; ed andavano in ore incompatte a disturbar la pace de' Custodi, de' Masoni detenuti nella Casa del Salvadore; tra quali vi era il tante volte nominato *Peyrol* amico del *Ponsard*, e del *Pantano*.

Al Subalterno incaricato non riuscì di eseguire l'ordine, se non che nel ritirarsi il *Ponsard* in Casa in ora avanzata della notte; onde lo detenne per poche ore nel Ponte di Tappia, senza però farlo scrivere nel Libro de' Carcerati, come si costuma, allorchè non vi sia un ordine preciso del Ministro per la carcerazione: e la mattina seguente avendolo ascoltato il Supplicante, ebbe motivo dalle stesse di lui risposte, di dover-

vergli fare il Mandato a forma delle Patrie Leggi, qual Estero dimorante in questa Capitale, senza professione alcuna, o di applicarsi a qualchè mestiere, o di sloggiare dal Regno; il che, secondo si costuma, non richiede un Processo formale, ma semplici Diligenze; ed il Processo si forma poi in caso di contravvenzione, per eseguir la pena stabilita dalle Leggi. Si rimette il Supplicante per la verità a' menzionati Atti della Real Soprantendenza; alle Diligenze fatte dal Supplicante, ed espresse nell'Atto del Subalterno, che si umiliò a V. M., allorchè si chiese conto per la prima volta di questa emergenza; alle Diligenze finalmente del fu Consiglier Caporuota Ruggiero, che debbono esistere negli Atti della Giunta, e nella Real Segretaria.

Non si potè eseguire il Mandato sudetto; imperciocchè essendosi trasportato il *Ponsard* nella Casa del Salvadore, fu sorpreso da una sua solita infermità. Egli stesso confessò al Medico assistente, che sua Madre era morta di *mal sottile*, per additargli l' origine del suo male: Laonde il Supplicante stimò di farlo ivi rimanere, agiato in Camera propria, ed in Letto molto migliore del suo, ed assistito di tutto il bisognevole; nè si pentirà mai di avergli usata questa carità, della quale glie ne rese grazie lo stesso *Ponsard*, dichiarandosi di riconoscer da lui la vita; quantunque nelle Interrogazioni Fiscali glie ne sia stato fatto anche un carico.

Ristabilito *Ponsard*, ed andato via dalla Casa del Salvadore a 27. Maggio dello stesso anno, non si sognò di far ricorso alcuno contro del Sup-

plicante; ma dopo tre mesi comparve in Iscena colla qualità di Negoziante, e col carattere di Accusatore; e contemporaneamente l'Avvocato de' Rei Masoni produsse un nuovo Capo di Ricusa contro del Supplicante fondato su questo Emergente.

Si degnò la M. V. di far rimettere al Supplicante il Ricorso del *Ponsard* con Dispaccio de' 3. Settembre di detto anno 1776., perchè dicesse prontamente quello, che se gli offeriva. Conteneva il Ricorso (qualificandosi già egli Negoziante) che da quattro anni si trovava stabilito in Napoli. Che verso l'ultimo del mese di Febbrajo di detto anno fu invitato ad un pranzo sopra S. Martino, ove trovò *Tomasso Peyrol* di nazione Avignonese, ed *Alberto Lubovizchi* di nazione *Polacco*. Che il *Peyrol* gli manifestò, che aveva disegnata una Cena in un Casino sopra Capodimonte, e che ivi avrebbe condotti altri Amici. Ch'esso *Ponsard* disse, che sarebbe *ancor egli intervenuto, se mai gli sopravvanzava tempo*. Che il *Peyrol* a questa dubbia risposta per adescarlo, cacciò in presenza del detto *Alberto* una borza piena di monete d'oro; dicendo, che la spesa della detta Cena, e de' Comodi per portarsi in Capodimonte, l'avrebbe tutta egli fatta. Ch'esso *Ponsard* conoscendo la di lui anteriore miseria, vedendolo con somma di danajo così ingente, entrò in sospetto, *attenta anche la sua mala vita, e fama, per tante azioni turpi commesse*, di qualche tradimento. Quindi disbrigatosi da una tal conversazione, *non volle in verun modo aderire alle di loro offerte*. Che poi sentì nel gior-

no

no de' 3. Marzo, che nella notte antecedente era stato arrestato il detto *Peyrol* con altra gente in una Casa di Campagna sopra Capodimonte. *Suppose con certezza, che anche il Polacco fusse stato imprigionato, e così in seguito riflettè, ch'entrambi avevano tentato di sedurre esso Ponsard. Che per azzardo nel medesimo giorno de' 3. Marzo incontrò nella strada di Toledo il sudetto Alberto, gli disse, che a suo credere doveva anch' egli essere uno degli arrestati insieme col Peyrol, ed altri. Al che il Polacco gli rispose, ch' esso n' era sortito dall' arresto, e ch' era pur sicuro di non essere molestato.*

La narrativa di questo fatto la vedrà la M. V. all' intutto diversa nella Deposizione, che si enuncia di avere il *Ponsard* fatta in Giunta.

Seguita intanto *Ponsard* a dire nel detto suo Ricorso. Che nel giorno 9. del detto Marzo verso l' ore 3. della notte fu arrestato in sua Casa per ordine del Supplicante, e trasportato nelle Carceri del Ponte di Tappia, e posto in un orrido Criminale.

Non dice però, come ha detto poi nella Deposizione, che dal Carceriere gli furono fatte delle suggestioni.

Nella mattina seguente (seguita a dire *Ponsard* nel detto suo Ricorso) fu condotto avanti del Supplicante, *da chi venne interrogato, se conosceva il detto Peyrol. Ed egli rispose, che sebbene l' avesse conosciuto, pure non l' aveva giammai frequentato in amicizia, stante ch' era persona diffamata. Che il Supplicante gli domandò qual impiego, e quali erano gli andamenti di esso Ponsard, e che egli*

*egli rispose, che la sua condotta era stata sempre onesta.*

Dunque non dichiarò, ch'era Negoziante stabilito in Napoli da quattro anni.

Prosiegue a dire, che fu trasportato nelle Carceri del Salvadore, *dove s'infermò, vomitò sangue dalla bocca, e stiede vicino alla morte.* Che in tal mentre veniva persuaso da varj *Esenti delle Guardie a dir di esser anch'egli uno della Comitiva di Capodimonte, perchè il Ministro avrebbe pensato di metterlo in libertà, e di fargli pagare il danajo per ripatriare. Ch'egli non volle acconsentire, nè mai stimò di firmar Carte, che se gli presentavano, temendo di esser inviluppate, e che avesse dovuto soffrire la pena, che meritava il Polacco, nel cui numero volevano istallarlo stante la sua escarcerazione.* Finalmente *asserisce, che dopo due mesi di carcerazione, fu di nuovo semivivo condotto avanti del Supplicante, e lo costrinse a firmare un mandato penale di sfrattare subito da' Dominj di V. M., e che tutto ciò si era eseguito a solo oggetto di tener occulta la mancanza del Polacco.*

Dunque non dice in questo suo primo Ricorso il colpo di bastone, ch'ebbe dall' Attuario di Baldassarre, e lo schiaffo dello Scrivano Barone, come poi ha assentato nella sua Deposizione.

Al margine di questo Ricorso il Supplicante fece tosto le sue risposte, e con sua umile Relazione de' 6. del detto mese la respinse alla M. V. Intanto l'Avvocato de' Rei dedusse nel nuovo Capo di Ricusa, ch'è il XII. *che il Supplicante per occultare* (così si riassume nella Relazione umi-

umiliata a V. M. dalla Giunta in data de' 6. Decembre di detto anno 1776. ) *interamente la persona del Polacco, aveva fatto carcerare il Negoziante Francese Michele Ponsard; e tenutolo carcerato circa due mesi, avesse preteso, che quello attestasse di essere stato egli colui, che doveva esser ricevuto Masone nella sera della detta sorpresa; e che a lui fusse stata promessa l' Impunità, promettendo di fargliela subito godere, con offerirgli protezione, e danajo; ma perchè il Ponsard non volle mai soddisfarlo, finalmente l' escarcerò. Che tal premura del Supplicante in surrogare il Ponsard al Polacco nasceva, perchè già si parlava pubblicamente della scarcerazione del Reo principale, qual era il detto Polacco antico Masone; e conseguentemente si metteva in chiaro la Cabala, la seduzione, il concerto....*

Si fece militare questo Capo, come tutti gli altri, in contraddizione nommeno di quanto risultava da tanti pubblici Documenti, ma in contraddizione ancora del Dispaccio de' 20. Agosto 1776., che solo bastava a smentire le asseruve del *Ponsard*, ed il detto nel Capo di Ricusa: giacchè in esso Dispaccio sta chiaramente spiegato, che il Supplicante aveva fedelmente riferito a voce *la maniera* ( giova di ripetere le proprie parole ) *da lui tenuta, e l' Impunità promessa a un Polacco, che col motivo di volersi far Muratore diede la notizia della Loggia; che doveva tenersi, e che fu sorpresa, mentr' egli vi faceva la figura di Novizio. E come un tal rapporto fu a voce, a voce ancora fu il tutto approvato, anche l' Impunità promessa al Forastiere.*

Il *Forastiere* dunque aveva già riferito il Supplicante, ch'era un *Polacco*, e non un *Francese*. Dunque un *Polacco* doveva trovarsi per surrogarlo, e non un *Francese*.

In questi termini furono nel nascere, dopo il silenzio di tre mesi, foggiate le accuse del *Ponsard*, ed il Capo della Ricusa dell'Avvocato de' Rei. Il solo silenzio di tre mesi; e la nascita gemella dell'Accusa, e del Capo della Ricusa, danno motivo di poter dire al *Ponsard*, che le sue accuse non sien vere; imperciocchè la Legge da questo solo ritardamento di tempo ne arguisce la fallità = *Non enim debebat tam magnam rem tamdiu reticere. L. 6. ff. de Pœnis*.

Ponsard intanto continuando a V. M. i suoi Ricorsi, si rimisero al detto Consiglier Ruggiero, perchè riferisse. Fu dunque nell'obbligo il Ruggiero di appurare le circostanze tutte, che riguardavano la persona di questo Negoziante. Trovò dunque, ch'egli abitava in una misera Camera nel detto Vicolo del *Pistiaturo, c. r.*, ed il pigione, che ne pagava, era di docati dodici; e dimostrò questa verità colla Polisa di Affitto. Trovò vero negli Atti della Real Soprantendenza, che nell'antecedente mese di Gennaro era stato carcerato per contrabbando di Carte da giuoco; e che nella detta sua abitazione non si rinvenne altro prezioso mobile, che quello di sopra descritto = *Un Baulle* (giova umilmente ripeterlo) *vecchio*, *e dentro di esso diciotto Ballette di Carte Francesi. Un Letto consistente in quattro Tavole di Pioppo, con un Pagliaccio sopra, ed un Lenzuolo di Canape vecchio.*

Una

*Una Buffetta altresì di Pioppo, e tre sedie vecchie di paglia* = E che, fattasi una contribuzione da alcuni suoi Paesani, fu abilitato dalle Carceri colla transazione di docati quaranta. Trovò vero, che non esercitava mestiere alcuno; e con Documento della Piazza de' Negozianti, nè tampoco trovò sussistenza di verità intorno alla Sensalia, che si asseriva di esercitare. In somma appurò, che *Ponsard* viveva con dar mano a Contrabbandi di merci, che venivano trasportate su de' Bastimenti della sua Nazione: e lo trovò altresì mendace su quanto aveva esposto intorno alla sua carcerazione, e detenzione nella Casa del Salvadore; e fece esso Ruggiero conoscere la giustizia del Mandato ingiuntogli, come Estero inquisito d'omicidio nel suo Paese, in esecuzione delle nostre Prammatiche. Diede Egli conto di tutto a V. M., rimettendo in comprova gli Atti delle Diligenze da lui formati in data de' 22. Settembre di detto anno: E nello stesso tempo fece ancor tutto presente alla Giunta; in guisa, che avendo dovuto colla qualità del *Ponsard* menzionare ancora la qualità del suo Difensore *Vincenzo Pantano*, la Giunta credendo, che il Ruggiero non avesse detto il vero rispetto al *Pantano*, consigliò alla M. V., che dovesse riprendersi; e nello stesso tempo per risarcire il decoro del *Pantano*, se gli dovesse fare un *Dispaccio onorifico*.

Fu nell' obbligo il Ruggiero di far conoscere a V. M. con quanta sussistenza di ragione avess' egli ancor parlato intorno alla diffamazione di *Pantano*, ed umiliò alla M. V. varj autentici Docu-

 menti

menti, in comprova della verità delle sue asserzive. La M. V. volle su di essi il sentimento del Capo della Giunta, prima di risolversi sull' *onorifico Dispaccio*; ed in vista de' Documenti, non potè fare a meno di riferire a V. M., che la Giunta nel fare la Relazione del *Dispaccio onorifico*, non aveva tali cognizioni, e che quello non doveva farsi: Imperciocchè la fama del *Pantano* era dubbia *per carichi criminosi*; e la M. V. si uniformò, e così fece rispondere al detto Capo della Giunta Presidente del Consiglio Marchese Cito con Dispaccio de' 19. del detto mese di Marzo di detto anno.

Non si fece dunque questo *Dispaccio onorifico*; e la Giunta ha motivo di rimanerne contenta, perchè se mai si fusse fatto a norma della sua Consulta de' 8. Febbrajo 1777., nella quale era ancor concorso il detto Presidente, e si diceva, *che si fusse degnata V. M. di rimettere ad essa Giunta Real Dispaccio con quelle onorifiche espressioni, che potessero ristorare l' offeso onore del Pantano, e che un tal povero Galantuomo potesse rimaner consolato*; si troverebbe la Giunta in contraddizione co' quasi tutt' i Tribunali di questa Capitale, ov' esistono i Monumenti famosi di questo Galantuomo, e del concetto, che ne ha il Pubblico.

Malgrado dunque la conosciuta qualità del *Ponsard*, e del suo Difensore ancora, la Giunta nel fare il Decreto della circoscrizione degli Atti nella Causa Masonica, stimò parimenti di deferire all' Istanza Fiscale, colla quale disse, che sull' esposto del *Ponsard* si praticassero le Diligenze, ed in caso di sussistenza si prendesse Informazione. E per-

perchè il *Ponfard* aveva domandatō; che il Supplicante ſi allontanaſſe da Napoli, il Fiſcale Criſconio inerì, e la Giunta concorſe anche a tal domanda per 30. miglia almeno di diſtanza.

V. M. non ſi uniformò nè alla prima, nè alla ſeconda Conſulta della Giunta; e dovendoſi eſſa per la terza volta diſcaricare ſu i giuſti motivi della ſua Sovrana Renuenza nel concorrere all' appartamento da Napoli del Supplicante, congregataſi il giorno de' 10. Aprile 1777., fu introdotto nella Giunta il *Ponſard* col ſuo Difenſore *Pantano*; ed a voce, e con Iſtanza in iſcritto propoſe le ſeconde Accuſe in tre Capi. PRIMO. *Ch' eſſendoſene paſſato all' altra vita negli ultimi giorni dell' antecedente Marzo il detto* Alberto Polacco, *ſi diceva, che la ſua morte fuſſe derivata da veleno propinato; poich' era un giovane, che godeva valida ſalute*. SECONDO. *Che il Supplicante aveva replicatamente fatto inſidiare nella vita eſſo Ponſard, affinchè deſiſteſſe dalle ſue accuſe*. TERZO. *Che il Supplicante era ſolito di commettere ſimili, e maggiori ſcelleraggini, perchè aveva tenuto ingiuſtamente per più meſi per cauſa di furto un Galantuomo chiamato D. Nicola de Dominicis, vecchio di anni ſettanta, quando ſi erano già diſcoverti i ladri, e che nelle Carceri fuſſe ſtato ancora il de Dominicis maltrattato*.

La Giunta ſtimò di ritenere le due prime Accuſe, qual creduta dipendenza della Cauſa Maſonica: Fece iſtanza l' Avvocato Fiſcale Criſconio, che ſu di eſſe ſi praticaſſero le Diligenze, ed in caſo di ſuſſiſtenza ſi prendeſſe Informazione. La Giunta vi deferì, e nella Conſulta, che umiliò a V.

I 3 M. nel-

M. nella stessa data de' 10. Aprile, espresse il tenore di detta Istanza, e conchiuse, che restava ferma la Giunta, per maggioranza di voti, circa il consultato allontanamento da Napoli del Supplicante; e che la detta terza Accusa la credeva della cognizione di altro Giudice. Il Fiscale Crisconio non contento de' motivi contenuti nella Consulta, vi fece ancora una particolare soggiunzione, come anche di sopra si è umilmente detto.

Alla veemenza di questa Consulta; colla quale avanti agli occhi purgatissimi di V. M. veniva il Supplicante a comparire un Mostro d'iniquità, giustamente fece rescrivere con Dispaccio de' 30. Aprile 1776., che lasciava, che si eseguisse il conchiuso con maggioranza de' voti, ma che la farragine di tante Accuse insorte contro del Supplicante per la Causa de' Liberi Muratori si spedisse il più presto insieme con questa, e nello stesso tempo ordinò ancora la M. V. al Consiglier Principe Dentice, come Alcaide di Corte, ch'esaminasse l'accusa dedotta in nome del detto *Dominicis*, imperciocchè costui era stato carcerato per causa del Furto commesso nel Real Guardaroba di S.M. la Regina N.S., e di alcune gioje nel suo Reale Appartamento.

Partì già l'Oratore per Vietri nel giorno 8. del consecutivo Maggio di detto anno. Il Principe Dentice, dopo di aver praticate tutte le immaginabili diligenze, riferì alla M.V. distintamente il tutto. Ed ecco il tenore del Real Dispaccio, che dalla Prima Segretaria di Stato gli fu spedito, in vista della sua Relazione = *Lite V.S.*

*Il-*

*Illustrissima nella sua rappresentanza de' 19. del cadente, che il Consiglier Caporuota D. Gennaro Pallante ha avuti degl' Indicj sufficienti di complicità nel furto del Guardaroba di S. M. la Regina contro D. Nicola de Dominicis, che lo tenne carcerato cinque mesi, e sette giorni, per riuscir meglio nello scovrimento, che si cercava, e che non è vera la sevizie, di cui si lagna il de Dominicis, onde il suo Ricorso non ha sussistenza. E restando di tutto inteso il Re, ne la prevengo di Real ordine per sua intelligenza. Palazzo 28. Luglio 1777. = Il Marchese della Sambuca = Signor Principe Dentice.*

Le altre Accuse, e denuncie però rimaste sotto la cognizione della Giunta, ebbero diversa sorte. I due Ministri incaricati dovendosi giustificare con V. M. in vista del terzo Dispaccio de' 24. dello stesso Luglio, col quale ricordando alla Giunta il disbrigo, fece sentire, che la lentezza, che si usava, meritava tutt' altro, che la Reale Approvazione della M. V., scrissero una particolare Relazione in data de' 31. dello stesso mese, colla quale fecero vedere, che colle Diligenze fino a quel punto praticate, era il Supplicante un Reo già acclarato di tutte le imputazioni, che gli erano state addossate; e si accrebbe il tempo della carcerazione del *Ponsard* in un mese di più, per non essersi fatto bene il computo, come poi si legge in queste Copie. Al confronto di quella Relazione appella ora il Supplicante al contenuto nella loro stessa Informazione.

Le Accuse, e le Denuncie del *Pantano*, e del *Ponsard*, giusta i loro libelli infamatorj sono. I. *Carcera-*

*cerazione ingiusta di esso Ponsard* : II. *Detenzione di due mesi, e mezzo molto più ingiusta*. III. *Sevizie, ed asprezze inferitegli*, per istallarlo *nel luogo del Polacco* (parola contenuta nel detto primo suo Ricorso) IV. *Mandato ingiusto di sfrattare dal Regno com' Estero senza mestiere*. V. *Falsità nel riferire a V. M. l' emergenza della sua Carcerazione, Detenzione, e Mandato*. VI. *Insidie replicate nella sua vita, per farlo desistere dalle Accuse, dopochè erano riusciti vani tutt' i mezzi al Supplicante di conseguirlo coll' offerte d' ingenti somme di danajo, e con alte mediazioni*; VII. *Veneficio in persona del Polacco Alberto*. VIII. *Carcerazione ingiusta di più mesi co' sevizie del settuagenario Galantuomo de Dominicis per causa di furto, quando i ladri eran già liquidati.* Quest' ultima Denuncia sta già smentita, come si è veduto, col riferito Dispaccio de' 28. Luglio. Le Insidie replicate nella vita di esso *Ponsard* pel cennato fine, le anno smentite i due Ministri incaricati; imperciocchè niente si legge nelle Copie di essersi su ciò appurato nell' Informazione; ed il Fiscale Crisconio non si avanzò a dare su ciò al Supplicante Interrogatorio alcuno, perchè niuna prova è riuscito di fare. Gli stessi Ministri incaricati anno smentito ancora il *Ponsard* rispetto a' gravi maltrattamenti sofferti nelle Carceri, per obbligarlo a firmare una falsa deposizione, perchè nelle Copie si dice dopo il XXII. Capo nell' aggruppamento della prova, che i Testimonj, che ivi si nominano, *non l' an deposto*: Dunque resta a vedersi ne' seguenti Capi quelchè abbia circa il dippiù provato il Fisco.

„ XVI.

„ XVI. *Doveva nella descritta finta Loggia anche*
„ *intervenire il Francese Michele Ponsard, come*
„ *uno degl' invitati dal riferito Gio: Rho, e dal-*
„ *l' altro Francese Tommaso Peyrol, ch'era stato*
„ *il Direttore di tal Loggia, ed unione. Ma*
„ *ha portato il caso, che nella sera in cui si*
„ *fece l' unione, esso Ponsard si trovò assente da*
„ *Napoli, e nel ritorno seppe la seguita sorpresa,*
„ *e carcerazione. S' incontrò quindi con Gio: Rho,*
„ *e da costui gli fu confermata, dicendo, ch' esso*
„ *non era intervenuto, per essersi ritrovato poco*
„ *bene, e gli manifestò nello stesso tempo, che il*
„ *Polacco era stato posto in libertà. S' incontrò*
„ *successivamente esso Ponsard col detto Polacco,*
„ *con cui venuto in discorso dell' affare, e senten-*
„ *do, che soltanto esso Polacco era stato scarcera-*
„ *to, e che tutti gli altri continuavano ad esse-*
„ *re detenuti, entrò in qualchè sospetto contro*
„ *del Polacco, e lo chiamò Traditore, dal che di-*
„ *cendogli, che si fusse stato quieto, altrimenti il*
„ *Consiglier Pallante l'avrebbe mandato in Galera,*
„ *si attaccarono di parole, e vennero quasi alle*
„ *mani. Ciò seguito, lo stesso Polacco lo denun-*
„ *ciò alla Spia Masini con un gran timore; e*
„ *fece premure, acciò la Spia Masini ne avesse*
„ *fatto prontamente inteso il Consiglier Pallante,*
„ *per far carcerare il Ponsard. Così fece il Ma-*
„ *sini, e detto Consigliere lo assicurò, che avreb-*
„ *be dato gli ordini per detta Carcerazione al So-*
„ *stituto della Gianta Angelo Vassallo.* (a)

(a) Dunque, o Signore, il *Ponsard* ha confes-
sato, che ancor egli doveva intervenire nella

 fin-

*finta* Loggia; se non fusse stato assente da Napoli, e che fu invitato dal *Rbo*, e dal *Peyrol* direttore di quella unione; e che nel ritorno in Napoli seppe la sorpresa, e glie la confermò il *Rbo*, dicendo, ch' egli non era intervenuto per essersi ritrovato poco bene, e che il *Polacco* era stato posto in libertà: Che successivamente s'incontrò esso *Ponsard* col *Polacco*, e venuti in discorso dell' affare; sentendo, ch' era stato soltanto esso *Polacco* scarcerato, e non gli altri, entrò in qualche sospetto dello stesso *Polacco*, lo chiamò *Traditore*; *si attaccarono di parole*, *e vennero quasi alle mani*; e costui gli disse, che si fusse stato quieto; altrimenti il Supplicante *l' avrebbe mandato in Galera*.

Ecco dunque le manifeste varietà, e contraddizioni tra questa assertiva del *Ponsard*, e quella contenuta nel riferito suo Ricorso. Nel Ricorso non vien nominato affatto il *Gio: Rho*. Non si dice, che l'invito della Cena fattogli da *Peyrol* sopra Capodimonte fusse per la Loggia. Espressamente asserisce nel Ricorso, ch'egli entrato in sospetto del *Peyrol*, perchè era un uomo assai cattivo, *non volle in verun modo aderire*. Che per azzardo *nel giorno* de' 3. Marzo s' incontrò col Polacco, ed avendogli detto, che a suo credere *doveva anch' esser egli uno degli arrestati insieme col Peyrol*, *e altri*, il Polacco gli rispose, *ch' esso era sortito dall' arresto*, *e ch' era pur sicuro di non esser molestato*. E la parola di averlo chiamato *Traditore*? E *l' attacco di parole*? E *l' esser venuti quasi alle mani*? E l' avere il Polacco nominato *il Supplicante*, *dicendo*, *che se non si stava*

*quie-*

*quieto il Ponsard, l'avrebbe il Supplicante mandato in Galera*, come non si esprimono in un primo Ricorso, che si umilia a V. M.? Come non si esprimono, quando erano queste le circostanze di fatto le più importanti, per dar risalto alla sua Accusa? Non si espressero, o Signore, perchè non si erano trovati ancora Testimonj di Cappadocia, che le deponessero, come si vedrà in appresso.

Intanto sia permesso quì di fare due considerazioni, con buona pace de' due Ministri incaricati della Informazione. La Prima si è, che nelle Informazioni Criminali, allorchè si ricevono le Deposizioni de' Principali Querelanti, se mai vi sieno negli Atti, Istanze, o Ricorsi de' medesimi; e Ricorsi umiliati specialmente a V. M., e rimessi a' suoi Magistrati, si mostrano ad essi Querelanti simili Ricorsi, perchè li riconoscano, li ripetano, aggiungendo, o togliendo quelchè vi sia scritto, onde vadano o a confermare i Ricorsi, o a diversificarli colle Deposizioni, che fanno, allegandone il ragionevole motivo. La necessità di un tal Atto è cotanto importante, quanta è l'importanza della sussistenza delle Accuse, sopra delle quali dee prendersi Informazione. In quanti casi, colla Deposizione del solo Accusatore, gli esatti Ministri Inquisitori anno avuto campo di vedere la calunnia nel nascere, e non vi an dato corso?

Non si sa se siasi un tal atto eseguito nel presente caso. Quelchè è certo, che un tal primo Ricorso del *Ponsard* colle note nel margine rispinto alla M. V. con umile Relazione del Supplicante in data de' 6. Settembre 1776. fu rimesso alla

Giunta con Dispaccio de' 19. Novembre dello stesso anno, affinchè ne facesse l'uso conveniente, e con esso dovettè ancora esser mandata la Copia del Certificato dello Scrivano Barone; su del quale si son fatti tanti carichi criminosi contro del Supplicante, come si dice in appresso: sicchè un tal Ricorso era, ed esister dee negli Atti. Dunque se non si trova eseguito l'atto, che si chiama della *Mostrata* di esso Ricorso, si è omessa una cosa, ch' era importantissima per l'indennità del vero. Se poi si trova eseguita; e come, o Signore, i Ministri incaricati an dato ascolto al *Ponsard*, che tra se stesso si contraddiceva?

La seconda considerazione riguarda la sfacciataggine del *Ponsard* nell' avere avanti a un Fiscale, ed avanti a un Commissario nelle Cause Criminali nella Giunta di Stato, asserito, *che doveva intervenir ancor egli nella finta Loggia, come uno degl' invitati dal Rho, e dal Peyrol*, quando lo stesso Fisco ha provato, che cotesti eran due Masoni. Dunque il *Ponsard*, in buon senso, è venuto a confessare, ch' egli era ancor Masone, come lo è; e che sarebbe dippiù intervenuto nella *finta Loggia*, se non si fusse trovato assente da Napoli. Ponsard dunque, secondo le Leggi, è un Reo confesso di un delitto di Stato consumato, e perfetto, quantunque non sia intervenuto; bastando, come di sopra si è stabilito, che ne' delitti di Stato si estrinsechi soltanto la volontà.

Nè gli giova il dire, che la Loggia era *finta*; imperciocchè allora quando il *Ponsard*, secondo egli con-

confessa; accettò l'invito fattogli dal *Rbo*, e dal *Peyrol*, la Loggia non era *finta* rispetto a lui, ed al *Peyrol*, ma fintamente veniva richiesta dal *Rbo*, e dal *Polacco*, senza ch'egli alcuna cosa ne sapesse; sicchè il consenso, ch'esso *Ponsard diede d'intervenire*, fu un consenso vero, e criminoso.

Ma non solamente non giova al *Ponsard* il pretesto escogitato della *finta Loggia*, per esimerlo dal consenso vero, e criminoso, che prestò d'intervenirvi; ma dippiù lo rende un trasgressore alla Legge, colla qualità di tradimento, e di truffa, come similmente rende trasgressori alla Legge tutti gli altri Masoni, che intervennero colla stessa qualità. Ed eccone la dimostrazione.

Il Fisco colla nuova Informazione ha già confermato per vero il fatto, che tra le Spie *Masini*, *Rbo*, ed il *Polacco*, non vi fu alcuna intelligenza, e concerto col *Peyrol*, di fingere una Loggia sotto il pretesto di una Cena, e di una burla, per ingannare, e sorprendere gli altri Masoni, come si era da prima asserito ne' Capi di Ricusa, e fatto spargere al Pubblico. E' un fatto parimenti costantissimo provato dal Fisco, che il *Rbo* Masone richiese la Loggia al *Peyrol* per un suo amico Forastiere *Polacco*, a seconda delle premure, che riceveva ogni giorno da *Peyrol* di trovar Reclute (son proprie parole del Fisco) per arrolarle nella Masoneria; e che il *Peyrol* non conosceva affatto il *Polacco*, e non sapeva, che questi fusse già Masone. E' fatto altresì indubitato, come di sopra si è detto, che il *Peyrol* ebbe per vera la richiesta fattagli dal *Rbo*; e lo

stesso

ſteſſo *Peyrol* fu poi all' intutto direttore di quella Loggia, ſenz' ingerenza alcuna delle Spie.

Ciò poſto per fatto: Suppone poi il Fiſco per Dritto, che co' Reali Editti fu proibita *qualunque unione di Liberi Muratori* (così ſi dice ſul principio di queſte Copie, benchè negli Editti non ſi leggono neppure queſte tali parole di *qualunque unione*; ed oltre a ciò ſi è dimoſtrato baſtantemente, che la Legge parla *non in rem tantum*, *ſed in perſonas*) ſicchè la ſcuſa dell' immaginarſi, che quella unione foſſe *finta*, e non vera Loggia, non ſuffraga; poichè, ſecondo il Fiſco, baſta, che fuſſe unione di Liberi Muratori.

*Ponſard* però, e gli altri Maſoni, che intervennero nella *finta Loggia*, non an mai inteſo di dire, di aver' eſſi immaginato, che la richieſta, che faceva il *Peyrol*, fuſſe una finzione; ma bensì, che tra Maſoni non ſi reputano mai legittime, ma ſpurie quelle unioni, che non ſono autorizzate dal Superiore dell' Ordine, ch' eſſi chiamano il *Grande Architettò*, *il Venerabile*, o con altro qualunque nome, che ſia: Perlochè tanto eſſo *Ponſard*, che ſarebbe intervenuto, ſe non fuſſe ſtata la ſua aſſenza in quel giorno da Napoli, ſecondo egli depone; quanto gli altri, che intervennero, allorchè dicono, che quella fu una *finta Loggia*, intendono in buon linguaggio di dire, che *con una Loggia ſpuria fingendo di ricevere il Novizio, che aveva richieſta una Loggia vera, venivano a burlarlo per truffargli una Cena*. Dunque l' immaginata loro ſcuſa li rende contravventori nommeno alla Legge, anche ſecondo

condo la benigna interpretazione del Fisco su de' Reali Editti ; ma contravventori con *tradimento* , e con *truffa* : E se mai volesse dirsi , che giovi al *Ponsard* , che per non essersi ritrovato in quella unione , non possa riputarsi reo ; non giova però nè a lui , nè agli altri , che intervennero , per esimerli dalla taccia di Traditori , e Truffajuoli .

Questa scusa , o Signore , sarebbe inetta , ed inconcludente ancora per una partita conosciuta di Giuocatori di giuochi proibiti , tanto per que' , che si ritrovassero nell' atto del giuoco ; quanto per altri , che confessassero di aver avuta intelligenza , e partecipazione nel giuoco , ma per un qualche accidente non si erano ritrovati nel luogo della sorpresa . Chi senza riso , e senza disprezzo potrebbe sentire , che il giuoco era finto , perchè altra idea non avevano avuto , che di concorrere ad appagare la richiesta di taluno , che voleva veramente giuocare ? E pure il giuoco è un male , perchè proibito ; il che non può dirsi della Massoneria , la quale tanto per le Leggi fondamentali di ogni Governo , che vietano le unioni , che non sieno approvate dalla Potestà Sovrana ; quanto per le Cause , che si spiegano nel Real Editto dell' anno 1751. risulta , che *non sit tantum malum quia prohibitum* , ma *malum quia malum* : E colla proibizione poi si è qualificato il delitto per delitto di Stato ; onde basta a contrarlo la sola volontà disposta a commetterlo ; e manifestata dippiù colla propria bocca , come ha fatto il *Ponsard* colla sua Deposizione avanti a un Commissario delle Cause Criminali ; ed avanti

ti un Fiscale della Giunta di Stato:

Ponsard dunque, che confessa, che sarebbe intervenuto, *Peyrol*; che inventa, che sarebbe stata una burla; e tutti gli altri Rei, che intervenendo, confessano di esser Masoni, ma per iscusarsi dicono, che quella fu una finta Loggia; an dato da se stessi al di loro delitto una qualità ignominiosa, ed infamante; imperciocchè an dimostrato, che son capaci, coll' abuso ancora del loro Istituto, di sconoscere qualunque dovere, per truffare solamente una Cena, onde al confronto della loro ingordigia si rende più scusabile presso ancora gli stessi Masoni, l'opera del *Rho*, e del *Polacco* Masoni, e Spie, giacchè con essa profittarono non di una cena, ma di doc. dugento, rendendo il servizio alla Giustizia, ch' è l' unico dovere, a cui si dee adempiere da ognuno, che vive nelle Società ragionevoli: E nella prostituzione, che an fatta costoro del vietato Istituto, non dovranno essere i primi que' Liberi Muratori, che non professino altro, se non che il solo pudor naturale a condannarli? Non dovranno essere i primi a pregar il Fisco, che desista dal chiamar la Loggia - *finta* - *non vera* - *Figura di Loggia* - *involontaria* - *detestabile* - *fraudolente* - *criminosa* - e da quante altre espressioni si leggono per minorare il vero delitto di Rei, e per dar corpo all' ombra di tanti figurati delitti contro del Supplicante? Or quanto più non dovrà sperarsi da chi non sconosce i doveri di Cittadino, e Vassallo?

Se dunque fusse vero l' incontro, che il *Ponsard* confessa di aver avuto col *Polacco*, e di averlo chia-

chiamato *Traditore*, potrebbe ben dirsi, che aveva più dritto il *Polacco* di ritorcere contro del *Ponsard* l'argomento. Ma si contrastino tra di essi un tal Titolo; imperocchè a rispetto del Supplicante entra a proposito il dire, ch' egli, abborrendo sempre i Traditori, si è servito del tradimento, per mettere alla luce del giorno in carattere di Ministro Inquisitore i Contravventori alle Leggi di Stato, colla prostituzione dello stesso loro vietato Istituto; avvalendosi dell' opera mercenaria delle Spie, e della preparata volontà del *Peyrol* = *tamquam Deus præparatâ opera impiorum, & Diaboli utitur* = come si è detto di sopra con GROZIO.

" XVI°. *Ordinò quindi detto Consigliere al riferito*
" *Sostituto, che si fusse informato delle qualità del*
" *Michele Ponsard. Così fece il Sostituto; ed'*
" *avendo saputo, che il Ponsard soleva praticare*
" *sopra i Bastimenti Francesi, che venivano nel*
" *Porto di Napoli, e che viveva con fare il Ne-*
" *goziante, e che tempo dietro era stato carcerato*
" *nel Ponte di Tappia per contrabbando di Carte,*
" *lo riferì al detto Consigliere, e questo gli or-*
" *dinò di carcerarlo, come fu eseguito nella sera*
" *de' 9. di detto mese di Marzo 1776. in casa di*
" *abitazione del medesimo Ponsard, il quale arre-*
" *sto venne a seguire otto giorni dopo la detta*
" *sorpresa della finta Loggia, e de' radunati*. (a)

(a) Questo Sostituto, che non è altro, che un Capo Birro *Capiente*, che per Legge non merita da se fede alcuna, non solamente confermò al Supplicante tutto ciò, che era già noto della con-

condizione del *Ponſard*; ma dippiù aggiunſe, ch' era un temerario, e ſolito ad aſportare armi proibite: Come dunque ha potuto deporre, che viveva *Ponſard* con fare il Negoziante, quando eſſo Soſtituto co' Teſtimonj eſtraguardia, che ſeco conduſſe, lo ritrovarono, che abitava nella ſteſſa miſerabile Camera nel Vicolo del Piſciaturo c. r., e co' mobili molto più infelici di quelli, che furono antecedentemente annotati dalla Real Soprantendenza, e di ſopra deſcritti? Il gran Negozio del *Ponſard* era di dar mano a piccioli Contrabbandi, come già ſi è detto; e di queſti, *con preciſione mentale*, o atterrito; o corrotto dagli Accuſatori, avrà inteſo di dire il Soſtituto nella Depoſizione fatta avanti a due Miniſtri; il quale ha traveduto ancora nell' aſſerire, che il *Ponſard per cauſa di Contrabbando fuſſe ſtato carcerato nel Ponte di Tappia*, quando ſtiede egli carcerato per ordine della Soprantendenza nelle *Carceri di Porta-nova*, come rilevaſi *dalla Partita* di quelle Carceri.

„ XVIII. *Dal medeſimo Soſtituto detto Preſo fu con-*
„ *dotto nelle Carceri del Ponte di Tappia, dove*
„ *non ſi curò di farlo ſcrivere al Libro de' Car-*
„ *cerati, ſul preteſto, che dovevanſi prima ſentire*
„ *gli Ordini del Conſiglier Pallante; ſebbene però*
„ *il Carcerato dica, che quel Carceriere andava*
„ *interrogandolo, ed eſaminandolo ſu delle coſe de'*
„ *Framaſoni, e per non avere congruamente riſpo-*
„ *ſto, lo poſe in Criminale. Diede parte il Soſtitu-*
„ *to al Conſiglier Pallante della carcerazione; e*
„ *queſto la mattina del giorno appreſſo fece aſpor-*
„ *tare in propria Caſa, il Ponſard, e l' interrogò*

„ *fra*

„ fra l'altro s' esso Ponsard era Framasone, e se
„ conosceva quelli, ch' erano stati carcerati nel-
„ la Loggia di Capodimonte. Negò il Ponsard di
„ esser Masone, e rispose di non conoscere alcuno
„ di detti Carcerati. Ma il Consigliere sostenendo,
„ ch' era Masone, lo fece trasportare nella Casa
„ del Salvadore, ove si detenevano gli altri pre-
„ si. (a)

(a) Dal non essersi fatto scrivere il *Ponsard* nel Libro de' Carcerati, si vede, che l'ordine del Supplicante non era stato di carcerarlo, ma di trasportarlo soltanto avanti di lui, per accertarsi maggiormente colla presenza, e colla viva voce delle sue qualità; sapendosi, che i Subalterni non possono fare scrivere mai nel Libro de' Carcerati coloro, che asportano nelle Carceri, se prima non ricevono un ordine positivo di carcerazione dal Ministro. Il Carceriere poi non ha potuto mai contestare quelchè asserisce il *Ponsard*, perchè non aveva egli prevenzione alcuna del trasporto del *Ponsard* nelle sue Carceri; nè della Causa, per la quale era seguito, che derivò da un puro accidente, come di sopra si è detto. E se mai il Carceriere l'avesse deposto, sarebbe un effetto ancora della concussione, e subornazione del Negoziante *Ponsard*, e del suo Difensore. Restando dunque il *Ponsard* nella sua assertiva, e su ciò, e su tutto l'altro, che inventa, non merita egli il disprezzo della stessa calunnia?

„ XIX. *Qui fu rinchiuso il Ponsard in una stan-*
„ *za sola, senza poter vedere, nè parlare con al-*
„ *cuno. Dopo certi giorni andò a ritrovarlo due*

*volte*

„ *volte in diversi giorni l'Attuario di Baldassarre,*
„ *ed a nome del Consiglier Pallante lo richiese a*
„ *firmare alcuni Fogli scritti, che gli diede in*
„ *mano, prendendolo con allettamento, e maniere*
„ *dolci, con dargli ad intendere, che quella era*
„ *una cosa da niente. Se li lesse il Ponsard, ed*
„ *osservando, che contenevano la sua Deposizione*
„ *di esser Masone, e ch' era anche intervenuto*
„ *nella Loggia sudetta, da dove gli era riuscito*
„ *di fuggire per non essere carcerato, ricusò di fir-*
„ *mare detti Fogli per li Mendacj manifesti, che*
„ *contenevano, non ostantino le persuasive del Bal-*
„ *dassarre. Ritornò poi costui per la terza volta*
„ *in un altro giorno, con ciera brusca, ed altie-*
„ *ra, dicendo al Ponsard nel primo ingresso = E*
„ *be' tu non ti vuoi far Santo? = Gli rispose il*
„ *Ponsard, che s'era ritornato a fargli firmare*
„ *tali Fogli ci perdeva il tempo, ed il Baldassar-*
„ *re cominciò a fargli delle minacce, dicendo-*
„ *gli, che da quel Carcere non sarebbe più usci-*
„ *to, ed ivi l'avrebbe fatto impiccare. Si offese*
„ *di ciò il Ponsard, e si pose ad ingiuriare il*
„ *Baldassarre da birbo, malandrino, traditore. Al*
„ *che il medesimo rispondendo =* A me birbo, a
„ me malandrino = *gli diede colla punta del suo*
„ *bastone, che teneva in mano, un colpo in pet-*
„ *to, e poi se n' uscì* (a).

(a) Quelchè si dice in questo Capo rimane ancora sull'assertiva dello stesso *Ponsard:* Assertiva contraddetta dalle altre contenute ne' suoi antecedenti Ricorsi. Assertiva, che si oppone alla verisimiglianza in tutte le sue circostanze. Basta sa-

ſapere la natura del Baldaſſarre ; per conoſcere la ſtravaganza dell' invenzione di aver avuto il *Ponſard* il colpo in petto *colla punta del ſuo baſtone*. Baldaſſarre non è ſtato mai ſolito di portar baſtone ; ma ſe mai l' aveſſe portato , per muoverſi poi il Baldaſſarre a dare un colpo in petto col baſtone , biſogna figurarſi , che una Teſtuggine abbia mutato natura . Di lentezza è ſtato accagionato ſempre Baldaſſarre , e non mai di calore , e di veemenza : Ma perchè poi tanto impegno per una Depoſizione , che niente importava , per qualunque principio , che voglia mai aſſumerſi ?

„ XX. *Per sì fatti maltrattamenti ſe ne ammalò il*
„ *Ponſard , e fu anche viſitato dal Medico , ſen-*
„ *za però aver avuto luogo di ſpiegar al medeſimo*
„ *la cauſa effettiva del ſuo male , per non eſſere*
„ *ſtati mai da ſolo a ſolo , aſſiſtendolo ſempre i*
„ *Caſtodi in tal tempo . Succeſſivamente in un*
„ *giorno fu viſitato detto Ponſard nel medeſimo*
„ *Carcere dallo Scrivano della G. C. Domenico*
„ *Barone , di cui ſi avvaleva il detto Conſigliere ;*
„ *e l' Attuario di Baldaſſarre nella Proceſſura ,*
„ *che ſtavano teſſendo della ſorpreſa della Loggia .*
„ *E detto Barone animandolo di ſtare allegra-*
„ *mente , gli diſſe , che le ſue coſe andavano be-*
„ *ne . Paſsò il Ponſard a fargli uno sfogo di*
„ *quanto gli era ſucceduto col detto Baldaſſarre ,*
„ *ed il Barone moſtrandoſi inteſo di tutto , gli ri-*
„ *ſpoſe , che il Baldaſſarre era un Galantuomo ,*
„ *ed eſſo Ponſard aveva fatto male a dirgli delle*
„ *parole ingiurioſe . L' allettò con dolci parole eſſo*
„ *Barone , ſoggiungendo , che quel foglio , quale il*

„ *Pon-*

„ Ponsard aveva ricusato di firmare, era una cosa
„ da niente, e poteva sottoscriverlo, e così facen-
„ do sarebbe stato subito scarcerato, e in tal at-
„ to cacciò il Barone dalla sacca del petto della
„ sua Giamberga gli stessi fogli, quali in vederli
„ il Ponsard, considerando, che anche il Barone
„ era andato per ingannarlo, e persuaderlo per la
„ firma di tali fogli, si pose ad ingiuriarlo da
„ birbo, malandrino, simile al Baldassarre. Al che
„ il Barone gli diede un forte schiaffo colla sua
„ mano destra nella parte della guancia sinistra,
„ e se ne andò. Ma fu tale, e tanta la veemenza
„ del colpo, che il Ponsard cadde lungo a terra,
„ e da poi vomitò sangue dalla bocca, e ne stiede
„ infermo.

„ XXI. Stiede infermo il Ponsard per detta Causa,
„ anzi gli sopravvenne lo sputo sanguigno, per
„ cui si ridusse molto emaciato con tosse secca
„ convulsiva, dimodochè essendo occorso al Medico,
„ che lo andava a visitare, di andare per altra
„ causa dal Consiglier Pallante, gli fece presente
„ lo stato pessimo di salute del Ponsard; dicendo-
„ gli, che se poteva abilitarlo, l'avesse fatto, per
„ non farlo morire nelle Carceri, come vi era
„ morto un altro de' Carcerati presi in Capodimon-
„ te, chiamato Gio: Beventzer, e detto Consiglie-
„ re disse, che il Ponsard era vagabondo, e po-
„ teva abilitarlo. Ed in seguito nel giorno de' 27.
„ del mese di Maggio 1776. per mezzo di detto
„ Scrivano Barone lo fece porre in libertà, pre-
„ cedente mandato di dovere nel termine di gior-
„ ni otto eliggersi, ed esercitare arte, o pure par-
„ tire da questo Regno, sotto le pene contenute

„ nelle

„ *nelle Regie Prammatiche, dimodochè il tempo di*
„ *questa ingiusta carcerazione viene ad essere di*
„ *giorni 79.*, *cioè dalla sera de' 9. Marzo fino a*
„ *quella de' 27. Maggio*. (a)

(a) L' infermità del *Ponsard* si è di sopra già veduto donde aveva la sua origine, colla testimonianza del Medico, a cui egli la palesò. Si rende poi all' intutto impossibile, che avendo il *Ponsard* ricevuto prima il colpo in petto dal Baldassarre dopo l' alterazione delle parole, ed indi lo schiaffo dal Barone, non si fusse niente inteso dalle persone, che sempre stavano in quel luogo, o almeno non si fusse risaputo in appresso da tanti, e tanti, che ivi praticavano, e quelchè è più, che il povero Paziente non avesse avuto un qualche momento di tempo, in tanto tempo, che colà dimorò, per palesarlo al Medico, che ogni giorno l' assisteva, ed a varie altre persone, che nommeno per li bisogni necessarj della vita, avevano l' adito di entrare continuamente nella sua Camera; ma per trattare ancora collo stesso *Ponsard*. E quando poi volesse figurarsi qualunque restrizione, non fu egli lo stesso *Ponsard*, che con una tal figurata restrizione, ebbe l' abilità di scrivere con carbone sopra certi Fogli di carta straccia ad alcuni suoi Amici, e di buttarli di sopra una Finestra alla persona, che stava a bella posta in mezzo la strada? Questi Fogli sono esistenti, perchè furono sorpresi da un custode, che stava nella strada, primachè li avesse potuti avere in mano la persona ivi appostata. Or può credersi, che per settantanove giorni tacesse

cesse a' presenti gli asserti maltrattamenti colui; che aveva l' efficacia di parlare cogli Assenti; malgrado qualunque pretesa restrizione?

Ma se si rende stravagante l' invenzione del colpo del bastone dato dal Baldassarre; molto più si rende l' altra dello schiaffo del Barone. Il complesso di questo timido, e languido uomo è a tutti noto. Coll' urto di tutta la sua macchina non conseguirebbe mai di spostare per un poco da un sito all' altro, un uomo di egual complesso. Or si pensi se colla *veemenza* di un *schiaffo* avesse potuto far cadere *lungo a terra* il Ponsard? Avrebbe dovuto esser questo *lo schiaffo* di un Atleta.

La morte del *Berentzer* si è anche di sopra veduto da qual causa fusse derivata. Occorre però quì di riflettersi, che avendo i due Ministri incaricati dell'Informazione rappresentata a V. M. con loro particolar Relazione in data de' 31. Luglio 1777.; che la detenzione del *Ponsard* nella Casa del Salvadore era stata di tre mesi e mezzo, quì poi, con un Calcolo appurato, si porta in giorni settantanove. Sbilancia sempre il tempo descritto nella rappresentanza in un mese quasi di più. Or questo calcolo così appurato si sarà fatto da' Subalterni; perchè il Supplicante si era lagnato ne' suoi Ricorsi intorno a cotesto tempo; che si era avanzato nella pretesa ingiusta detenzione del *Ponsard*. Ma non avendo avuto i Subalterni un simile avvertimento intorno al tempo della carcerazione del *Berentzer*, avvezzi i medesimi a scrivere esaggeratamente le cose contro del Supplicante, an detto (come si è nota-

to

to nel Capo XIII. delle Copie ) che la di lui morte seguì dopo quattro mesi di carcere, quando a ben contare furono mesi due, e giorni ventidue non completi.

„ XXII. *Per colorire esso Consiglier Pallante tale*
„ *ingiusta carcerazione, ed oppressione da lui fatta al Ponsard, fece formare da detto Scrivano Barone un falso Certificato, ch' esso medesimo Consigliere postillò, e poi fece da quello ricopiare;*
„ *continente fra l' altro detto Attestato, che dopo la sorpresa, e carcerazione seguita in Capodimonte de' Radunati in quella Loggia, era pervenuta notizia ad esso Consigliere, che per li luoghi, e Caffè di Porto girava un Giovine forastiere disapplicato, che si diceva di esser Masone, ed amico di Tomasso Peyrol uno di detti Carcerati, quali venivano detenuti in detta Casa del Salvadore. E come sotto le finestre delle Stanze della loro detenzione corrispondenti alla strada si erano vedute delle persone accappottate, ed in certe ore improprie si sentivano de' fischi, diede ciò motivo di sospettare, che fra costoro vi potessi' essere il detto giovine forastiere, e perciò fu incaricato da esso Consigliere il detto sostituto Angelo Vassallo ad informarsi chi era costui, e si riseppe essere il Ponsard, il quale non esercitava verun impiego, anzi poco tempo addietro era stato carcerato per contrabbando di carte, ed attento ciò si era ordinato al Vassallo dal detto Consigliere di arrestarlo, per asportarlo in sua presenza, il quale arresto era seguito nella di lui Casa molto povera, e senza mobili, e consistente in una sola Stanza; e che dopo la*



„ pa-

„ *patita infermità del Ponsard, essendosi il medesi-*
„ *mo nuovamente inteso, aveva detto, ch' egli*
„ *aveva sempre navigato sopra Legni, e che nella*
„ *sua Patria di Martino in Francia camminando*
„ *con quattro Fratelli, e suoi Amici, uno di essi*
„ *aveva commesso un' omicidio; e dubitando da ciò*
„ *il Ponsard d' inciampare nelle mani della Giu-*
„ *stizia, se n' era venuto in Napoli; e che at-*
„ *tente tutte queste cose, aveva stimato esso Con-*
„ *sigliere finalmente di farlo porre in libertà,*
„ *precedente Mandato di eliggere, ed esercitare*
„ *arte, sotto la pena contenuta nelle Regie Pram-*
„ *matiche, ovvero di partire dal Regno.* (a)

(a) Come si chiama, o Signore, *ingiusta* la carcerazione; ed *oppressione* il Mandato ingiuntogli di sfrattare dal Regno, senza tenersi le mire alle nostre Prammatiche, che sono chiare, e precise? Come dirsi falso il certificato dello Scrivano Barone, quando in tutto contiene la verità? Se ne farà evidente la dimostrazione, dopo di aver trascritto il compendio delle pruove, che senza numeri, affastellatamente si narrano nella seguente maniera.

„ *Tutti gli espressati fatti relativi all' ingiusta car-*
„ *cerazione, ed oppressione patita dal Ponsord,*
„ *vengono concludentemente provati coll' esame de-*
„ *gli opportuni Testimonj, e principalmente coll'*
„ *esame, e deposizione giurata dello Scrivano Ba-*
„ *rone, e del detto sostituto Angelo Vassallo, del*
„ *Medico da cui fu curato pel sangue vomitato,*
„ *sebbene però niuno di costoro ha deposto cos' al-*
„ *cuna rispetto a' gravi maltrattamenti patiti nel-*

„ *le*

„ le Carceri dal detto *Ponsard*, per obbligarlo a
„ firmare una falsa Deposizione. E rispetto al
„ motivo, per cui il Consiglier Pallante ordinò la
„ carcerazione di detto Ponsard, che fu quello
„ appunto di essersi egli attaccato con parole col
„ Polacco, credendo, che questo aveva tradito i
„ Radunati nella finta Loggia in Capodimonte per
„ farli carcerare, e sorprendere, viene deposto
„ dallo stesso Polacco colla sua estragiudiziale De-
„ posizione fatta avanti del Marchese de Marco,
„ e dalla Spia Masini, che di ordine di detto
„ Polacco andò a manifestarlo al Consiglier Pal-
„ lante, e dal medesimo per tal Causa si diede
„ l'ordine di detta carcerazione al sostituto Vas-
„ sallo, il quale similmente lo ha deposto. E l'at-
„ tacco tra il Polacco, e il Ponsard viene altresì
„ deposto da due Testimonj di veduta, oltre di al-
„ tre pruove acquistate rispetto all'esser veduto il
„ Ponsard, dopo uscito dal carcere, quasi una
„ Larva, stolido, e mal ridotto; con aver egli
„ fatto de' suoi conquesti de' maltrattamenti rice-
„ vuti. Ma il Consiglier Pallante col suo stra-
„ giudiziale esame ha detto le stesse cose contenu-
„ te nel certificato fatto dal detto Scrivano Ba-
„ rone. (a)

(a) Rispetto dunque a' *gravi maltrattamenti patiti nelle Carceri dal Ponsard per obbligarlo a firmare una falsa Deposizione*, non vi è prova alcuna, e tutto rimane nella sola assertiva del *Ponsard*.

Rispetto al motivo, per cui il Supplicante ordinò la carcerazione del *Ponsard*, che si asserisce di

L 2 essere

essere stato quello *dell' attacco con parole col Polacco, chiamandolo Traditore &c.* si asserisce deposto dallo stesso *Polacco*, dal *Masini*, e dal *Vassallo;* Ma non già di veduta, perche si spiega, che cotesto Attacco venga altresì deposto da due Testimonj di veduta, de' quali non si spiega il nome, nè la Nazione; E finalmente *con altre prove acquistate*, senza spiegarsi in che consistano coteste prove, si vuole, che il *Ponsard*, dopo uscito dalle Carceri, si fusse veduto come una *Larva, stolido, e mal ridotto, con aver fatti i conquesti de' maltrattamenti ricevuti.*

La Fama all' opposto ha pubblicato, che nè il *Polacco*, nè il *Masini*, nè il *Gio: Rbo* abbiano deposto un tale attacco; anziche depongano l' emergente della carcerazione del *Ponsard* diversamente, e con varietà notevole ancora tra di loro: Laonde tutta la prova su tale Attacco si riduce a due Testimonj della stessa nazione del *Ponsard*, secondo anche la Fama ha pubblicato; Ed a Testimonj forse consimili finse egli di comparire *Larva, Stolido, Mal ridotto*, e fece i conquesti de' pretesi maltrattamenti per riscuotere compassione, e profitto, come lo riscosse allorchè fu carcerato per la riferita causa di Contrabbando, giacchè dalla Carità de' suoi Nazionali fu contribuita la somma di alcuni docati per la transazione, che fece cogli Appaldatori.

Ma chi si oppone, o Signore, al deposto da' cotesti Testimonj? Si oppone lo stesso *Ponsard*. Si è di sopra già detto, che dopo tre mesi insorse egli Accusatore. Questo Silenzio la Legge lo reputa padre dell' impostura. Che insorse Accusatore

nello

nello ſteſſo tempo, che per parte de' Rei Maſoni fu aggiunto un dodiceſimo Capo di Ricuſa nella ſeconda Ricuſa, che diedero contro del Supplicante per mezzo del di loro Avvocato. Che nel Capo della Ricuſa, e ne' Ricorſi del *Ponſard* vengono riportati i fatti con incoſtanza, e con varietà, marche ſicure dell'invenzione, e del concerto. Ma ſenz'altro più ripetere, *Ponſard*, che quì accuſa, non è quello ſteſſo, che ha accuſato il Supplicante d'ingiuſta carcerazio con ſevizie in perſona del mentovato Nicola de Dominicis, e col rammentato Diſpaccio de' 28. Luglio 1777. non ne fu dichiarata l'inſuſſiſtenza? Non è quello ſteſſo *Ponſard*, che ha accuſato il Supplicante d'inſidie replicatamente tramata alla ſua vita, e pure il Fiſco non ha trovato Teſtimonio alcuno, che ſognaſſe sù di ciò? Non è quello ſteſſo, che ſi paleſa Maſone, e confeſſa avanti a' due Miniſtri Inquiſitori, che doveva ancor egli intervenire nella Loggia? Non è quello . . . . Ma che più? Si confronti *Ponſard* a *Ponſard* in tutto ciò, che finora ſi è conſiderato, ed in quanto dovrà dirſi in appreſſo, e ſi vedrà chiara l'Impoſtura: Onde il Supplicante rivolto al Fiſco ripete giuſtamente, e dichiara al medeſimo ſempre più tutto ciò, che ampiamente gli riſpoſe nelle ſue Interrogazioni dal numero 213. fino al num. 258., e dal num. 325. fino al 329., e tra tante foggiate Accuſe, e Denuncie quelchè rimane di vero ſi è, che il Supplicante giuſtamente carcerò il *Ponſard*. Che con carità lo ritenne fino a che non fuſſe guarito dalla ſua infermità. Che molto più con giu-

 ſtizia

ſtizia gl' ingiunſe il mandato, o di applicarſi fra otto giorni a qualche meſtiere, o di sfrattare dal Regno. Che finalmente tutto il contenuto nel Certificato dello Scrivano Barone ſia vero.

Carcerò giuſtamente il *Ponſard*; imperciocchè, preciſa qualunque altra giuſta Cauſa di carcerazione, baſterebbe quella a tenor delle Patrie Leggi di eſſer egli un Eſtero; Inquiſito dippiù per cauſa d' Omicidio nel ſuo Paeſe; Senza meſtiere alcuno in Napoli; e ſenza Fondo alcuno di negozio: Verità incontraſtabili *per evidentiam rei*, malgrado qualunque foggiata prova in contrario.

Giova dunque in primo luogo di ricordare al Fiſco le parole delle Prammatiche III. e IV. ſotto il titolo *de vagabundis ſeu erronibus* = *In quanto à Foraſtieri, che tutte quelle Perſone eſterne, o Foraſtiere di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione ſi ſieno, che ſi trovano nelle Città, Terre, e Caſtella del Regno, che non fanno arte, officio, o eſercizio alcuno, debbano, e ciaſcuna di eſſe debba fra il termine di tre dì dopo la pubblicazione . . . . Sfrattare, e partire . . . . altrimenti paſſato detto termine ritrovandoſi eſſer preſe come vagabondi, e delinquenti; s' intendano condannate per anni cinque in Galera . . . . E a riſpetto di que', che verranno dopo la pubblicazione di eſſo Bando in detta Città, Terre e Caſtella, per alcun arte, mercanzia, o per iſtare a padrone, fra il medeſimo tempo di tre dì debbano effettuare, o veramente Sfrattare, e partirſi ſotto la detta pena . . . . E que', che ſaranno venuti, o verranno per negoziare, debbano, e ciaſcuno di eſſi debba fra detto termine di tre dì comparire avanti l' Officia-*

*le*

*le di detti Luoghi, e dargli particolare notizia di sua persona, chi è, di dove, e donde viene, e la Causa perchè è venuto a negoziare, e dove si ricetta; altrimenti se dopo detto termine sarà ritrovato, e preso alcuno, che contravverrà, non esser venuto per negoziare, ovvero finto il negozio fra il detto termine di non esser partito ut supra, incorra alla medesima pena* = Ecco il salutare provvedimento delle nostre patrie Leggi sul flusso, e riflusso di tanti Forastieri ignoti, e di bassa condizione, che vengano a contaminare il costume, e a disturbare la nostra pace. Qual profitto non verrebbe a ritrarre il Pubblico, se si curasse sulla loro osservanza?

Due punti sono dunque incontrovertibili in forza della chiara lettera di queste Prammatiche. Il primo; che tutte quelle persone forastiere, che si trovavano nel Regno nel tempo della loro pubblicazione, e che non facevano artè, officio, o esercizio alcuno, dovevano sfrattare nel termine di tre giorni; passato il quale, s'intendessero condannate come vagabonde. Il secondo; Che rispetto a que' Forastieri, che vengono nel Regno, dopo la pubblicazione delle dette Prammatiche, fra lo spazio di tre giorni debbano applicarsi a qualchè arte, mercanzia; o mettersi a padrone, o sfrattare dal Regno. *E coloro, che vengono per negoziare, debbano comparire avanti de' respettivi Officiali del luogo, e dargli particolar notizia di sua persona, chi è, di dove, e donde viene, e la causa perchè sia venuto a negoziare, e dove si ricetta, altrimenti non adempiendo a tale obbligo, sarà punito dopo il prescritto termine*

*di tre giorni come vagabondo* = Dunque Ponſard, per non ſoggiacere alla diſpoſizione di queſte Leggi, avrebbe dovuto dopo tre dì della ſua venuta in Napoli dichiarare avanti il Magiſtrato la ſua Profeſſione, e il ſuo negoziato, colle circoſtanze tutte di ſopra deſcritte; o sfrattare da Napoli.

Ma ſi dirà, che queſte Prammatiche non ſono nella loro oſſervanza, impercioccchè non ſi è mai eſatto, ne' ſi eſige l' adempimento di eſſe da tanti e tanti Foraſtieri, che ſono ſtati, che ſono, e che continuatamente vengono nel Regno. Si conceda pure; ma ſi conceda, ſalve ſempre due verità. La Prima, che le dette Prammatiche ſono ſtate ſempre più confermate colle ſucceſſive, che abbiamo ſotto il Titolo de *Exteris Regni Neap. venientibus*, e per mezzo ancora di tanti Ordini Reali. E la ſeconda, che le Leggi non s' intendono mai abrogate, e derogate coll' indolenza de' Magiſtrati ſulla loro oſſervanza. Potrà dunque la diviſata ragione giovare al *Ponſard*? Non mai certamente.

Altro è il caſo del Foraſtiere in Napoli, ſenza l' aver adempiuto alle dette Leggi. Altro il caſo; che dal Magiſtrato ſia ſtato chiamato il Foraſtiere avanti di lui, e che dalla ſteſſa ſua preſenza e dalle ſteſſe ſue riſpoſte avuto motivo (oltre, le ſtragiudiziali notizie già acquiſtate, che ſia una perſona diſutile, e ſoſpetta) d' intimargli il preſcritto dalle Leggi, e di eſigerne l' adempimento.

Il Supplicante come Caporuota della Vicaria Criminale, e Delegato de' vagabondi, ebbe giuſto motivo (e fingaſi qualunque ſtato fuſſe) di far con-

condurre avanti di se il Forastiere *Ponsard*. Ebbe giusto motivo di ritenerlo, attente le sue stesse risposte, colle quali non denotò il mestiere, che professava, nè il negozio, che faceva. La Casa poi, in cui dimorava il *Ponsard*, co' mobili descritti, manifestava la sua miseria. La manifestavano molto più gli arnesi, che portava allora addosso. Poteva dunque usarglisi maggior arbitrio, che di ritenerlo, per ingiungergli il Mandato, o di applicarsi fra otto giorni in qualchè mestiere, o di sfrattare da Napoli? Tanto si è praticato, e si pratica in simili casi; ed il Subalterno incaricato ha l'obbligo di registrare un Atto, o sia Certificato, per eseguirsi poi la pena della Contravvenzione *servatis servandis*, se il Forastiere o non va via dal Regno; o non prenda una qualchè applicazione. Che fusse poi il *Ponsard* caduto infermo per causa di quel male Ereditario di sua Madre, ch'egli stesso dichiarò al Medico, e che perciò si fusse differita l'esecuzione del Mandato fino al tempo, che si guarì; e che frattanto si fusse fatto rimanere assistito da' Medici, co' medicamenti, vitto, e con ogn' altra spesa necessaria nella Casa del Salvadore senza di lui interesse, può dirsi carcerazione; può dirsi detenzione; può dirsi mandato ingiusto; può dirsi oppressione: o all'opposto Carità; Umanità; Giustizia?

Che poi il Fiscale Consiglier Crisconio nell'Interrogatorio 238. avesse ridarguito il Supplicante dicendo = *Se Ponsard richiese, che gli facesse questo atto di carità* = Permetta la M. V. che si trascriva la risposta = *Non si ha memoria se Pon-*

*Ponsard lo richiese, ma l'atto di Umanità in simili casi per chi la sente nell'Animo suo, nasce da se stesso, perchè Ponsard o doveva mandarsi in un Ospedale; o rimandarsi nella sua miserabile Casa privo di tutt' i comodi; e che Ponsard se ne mostrò grato verso del Supplicante, e glie ne rese le grazie.*

Per qualunque prova dunque, o Signore, che siasi foggiata, non potranno mai deludersi le Prammatiche, le quali esigono, che il Forastiere dichiari le circostanze, che in esse sono espresse; e che dovrebbero commuovere il zelo dell' Avvocato Fiscale Crisconio a domandarne l'esecuzione contro del *Ponsard*; ricordandogli, che per la *Sensalia* si richiede una prova autentica della Piazza de' veri Negozianti in Napoli; nè basta la vaga assertiva di Testimonj, che si avvalgono dell'opera di un Estero, per facilitare la vendita delle merci in contrabbando. Tra le Diligenze praticate dal fu Consiglier Ruggiero vi ha da essere il Documento autentico, che *Ponsard* non era conosciuto per sensale nella Piazza di Napoli; ed il contrabbando di carte da giuoco Francesi, ritrovato dalla Real Soprantendenza, nella sua miserabile abitazione, fanno conoscere in che consisteva la sua sensaria.

Ma si conceda per un momento, che il *Ponsard* non sia un Estero, senza negozio, e senza mestiere; e si conceda, che si fusse carcerato, sia perchè insolentiva nel parlare (come fu al Supplicante riferito) ne' Luoghi pubblici contro del Governo, ed a favore de' Masoni; e che andava a disturbare in ore incompatte la quiete de' Custodi

ſtodi nella Caſa del Salvadore: ſia per l'attacco avuto col *Polacco*, e per averlo chiamato *Traditore*, come ha foggiato lo ſteſſo *Ponſard*, potrebbe chiamarſi ingiuſta la ſua carcerazione? L'ordinaria Economia di ogni Governo; e le provviſionali giornaliere Diſpoſizioni, che ſono obbligati a dare i Magiſtrati in ſimili caſi per rimuovere gl'inconvenienti, baſterebbero a giuſtificarla.

Può darſi (per ciò, che riguarda lo ſconoſcimento della Modeſtia, e del Pudore) Diſpoſizione più clemente, e più ſavia di quella contenuta nel Teſto della L. *Unic. C. Si quis Imperatori maledixerit? = Si quis modeſtiæ neſcius, & pudoris ignarus, improbo, petulantique maledicto nomina noſtra crediderit laceſſenda, ac temulentia turbulentus obtrectator temporum noſtrorum fuerit, eum pœnæ nolumus ſubjugari, neque durum aliquid, nec aſperum volumus ſuſtinere: quoniam ſi id ex levitate proceſſit, contemnendum eſt: ſi ex inſania, miſeratione digniſſimum: ſi ab injuria, remittendum. Unde integris omnibus ad noſtram ſcientiam referatur, ut ex perſonis hominum dicta penſemus; & utrum permitti, an exquiri debeant cenſeamus*.

Alla Lubricità dunque della lingua; alla Pazzia; all'Animo determinato d'ingiuriare, ſi perdonano gl'impertinenti trascorſi; ma non ſi toglie al Magiſtrato l'obbligo di frenarli cogli eſpedienti, che convengono (e tra coteſti eſpedienti non v'ha dubbio, che con giuſtizia ſi faccia la carcerazione) per riferire il tutto al PRINCIPE. Tanto avrebbe eſeguito il Supplicante, ſe la carcerazione del *Ponſard* fuſſe ſtata appoggiata ſolamente ſull'impertinenza delle ſue parole: Ma per-

perchè queste diedero l' Occasione , e non già la vera Causa della sua carcerazione , pose perciò egli in esecuzione il decretato dalle menzionate Prammatiche ; nè stimò d' infastidire la M. V. con Relazione ; ma l' adempì, allorchè dopo tre mesi fu nell' obbligo di farla sul primo Ricorso umiliatole dal *Ponsard*, ed a lui rimesso. Laddove le Leggi son chiare , e an determinata la Provvidenza , il Magistrato dee eseguirle , e non annojare il PRINCIPE per estraordinarie Risoluzioni .

Se *la Larva* ; *lo Stolido* , *il mal ridotto Ponsard* senza sfrattar da Napoli doveva comparire poi da Negoziante ; ed assistito , e consigliato dal suo Difensore Pantano ; e avesse dovuto giungere ancora a domandare di *dover godere degli auspicj della M. V. In virtù del patto di Famiglia della vostra Augustissima* CASA BORBONICA ; come si legge in un suo successivo Memoriale autenticato da un tal Notar Felice Calderozzi , e rimesso al detto Consiglier Ruggiero con Dispaccio de' 27. Settembre del detto anno 1776: questa Larva di Negoziante sarebbe comparsa allora per tale per *evidentiam rei* al Fisco co' soli Abiti , che asportava . Ma s' egli è Fisco di verità ; quantunque siasi migliorata la fortuna del *Ponsard* , dopochè insorse Accusatore contro del Supplicante , nè potendo più ravvisarlo dagli Abiti , e non volendo stare il Fisco alle Diligenze registrate, può benissimo andar quando vuole, a riconoscere la miserabile Camera , ove abitava in quel tempo il Negoziante *Ponsard* nel Vicolo del Pisciaturo c.r. , e può , e dee riconoscere gli Atti sudetti della

Real

Real Soprantendenza, formati nell' antecedente mese di Gennaro di quell' anno, da' quali apparisce il Contrabbando di Carte trovato in sua Casa, ed il mobile di sopra descritto, che in essa teneva. Su di tali Atti vorrà ancora il Fisco esitare? Per *Ponsard* in tal caso si sarebbe adottato il Sistema *Pirronico*, per non creder niente contro di lui: Pel Supplicante all' opposto il *Favoloso*, per creder tutto contro di esso.

Sia però negoziante *Ponsard*; e si limiti dippiù, che l' unica, e positiva Causa della sua carcerazione fusse stata quella, che ha egli (diversamente ne' suoi ricorsi parlando) foggiata nella sua Deposizione; l' attacco cioè avuto col *Polacco*; e l' averlo chiamato *Traditore* ec. può dirsi, attenta questa ipotesi, che fusse ingiusta carcerazione?

*Injuria ex eo dicta est, quod non jure fiat. Omne enim quod non jure fit, injuria fieri dicitur. Hoc generaliter L. 1. ff. de Injur. & fam. libel.* Qual dritto dunque aveva il *Ponsard* d' insultare, e d' ingiuriare il *Polacco*? Il dritto forse, ch' egli era *Masone*, e che sarebbe intervenuto ancora nell' unione di Capodimonte, com' egli confessa, se non si fusse dato l'accidente di trovarsi assente da Napoli? Ma queste qualità criminose, siccome non davano a lui dritto alcuno; così dall' altra parte davano tutto il buon dritto al *Polacco* di richiamarsi al Magistrato per l' insulto ricevuto, e per gli altri in appresso, che poteva verisimilmente temere, giacchè avendo operato il *Polacco* come Spia a favore della Giustizia, veniva più d' ogn' altro a rimanere sotto la protezione del Magistrato.

Dica

Dica, di grazia, il Fisco, se un suo Subalterno; se un Socio del delitto indultato, venga mai insultato da taluno pel servizio, che ha reso; e molto più se venga insultato da un Socio dello stesso Delitto; non sarà egli il primo a chiedere con giustizia il castigo dell' Insultante? Siccome dunque l' Accusa del *Ponsard*, per non esser vera; è calunniosa; così nell' Ipotesi, che vera fusse, da se stesso, volendosi rendere accusatore, si è manifestato per Reo.

Dalle cose finora umilmente rammentate vede bene la M. V., che *Ponsard* in tanti Capi di Denuncie, e di Accuse, che in suo nome si son dedotte, da se stesso si è smentito. Il Fisco ben sa il Canone delle Leggi = *Probatio in Judiciis est intentionis legitima fides, quam facit Judici Actor, vel Reus, vel Uterque*. Qual fede legittima ha egli somministrata delle sue intenzioni? Già si è veduto per la pretesa ingiusta carcerazione, e Mandato, e per tutto il dippiù, che ha stranamente ideato, durante il tempo della sua detenzione nella Casa del Salvadore: Per le foggiate insidie tramate alla sua vita, ed egli; ed il Fisco son rimasti nelle pure assertive: Per l' ingiusta carcerazione, e maltrattamenti usati al riferito *Nicola de Dominicis*, sta dichiarata l' insussistenza col menzionato Dispaccio de' 28. Luglio 1777. per la Prima Real Segretaria di Stato: Si vedrà in appresso qual fede legittima, ed egli, ed il Fisco abbiano somministrata per l' orribile intenzione; che si è avuta di accagionare al Supplicante un Veneficio in persona del *Polacco*: Eppure, o Signore, malgrado tante palpabili dimostrazioni, si è da-

.è data retta à quest' Accusatore, e Denunciante, che da se stesso si è manifestato calunniatore; e si è data a lui retta, e al suo Difensore Pantano. A quel Pantano noto, e famoso al Pubblico, ed a tutt' i Tribunali. A quel Pantano, che pose la stessa Giunta di Stato nella necessità di ritrattarsi presso di V. M. sul consultato Dispaccio onorifico, come di sopra si è umilmente esposto. *Eripe me Domine...* Dovrà ciascuno pregar sempre Dio, come faceva DAVIDE, in simili incontri nel Salmo 139.; ed implorare la giustizia di V. M., perchè venga il Publico purgato al possibile da simil Genia.

Resta finalmente a vedersi qual sussistenza abbia il carico, che fa il Fisco al Supplicante intorno al Certificato dello Scrivano Barone, e che si dice *falso, e fatto per colorire l' ingiusta carcerazione, ed oppressione.*

Ristabilito *Ponsard* dalla sua infermità, andò via dalla Casa del Salvadore a 27. Maggio 1776. Lo Scrivano Barone, come Scrivano di Vicaria, fu incaricato a dover ingiungergli il detto Mandato a norma delle Prammatiche. Doveva egli il Barone stendere, secondo si costuma, contemporaneamente un Certificato dell' incarico a lui dato, e di quanto per mezzo suo, e per mezzo d' altri, erasi eseguito su tal emergenza. Fu in ciò trascurato il Barone, ed il Supplicante vivendo in buona fede doveva credere, che l' avesse adempiuto. Dopo tre mesi nel farsi a lui da V. M. rimettere con Dispaccio de' 3. di Settembre il detto primo Ricorso di *Ponsard*, perchè dicesse prontamente quelchè si offeriva, chiese

ſe conto al Barone, e non avendo coſtui diſteſo il Certificato; lo fece; lo moſtrò al Supplicante; e ritenendoſi egli preſſo di ſe l'Originale colle altre carte per ſua cautela, ne umiliò Copia legalizzata alla M. V. unita alla ſua rappreſentanza. Poſe il Barone nel Certificato la data del tempo corriſpondente al mandato ingiunto al *Ponſard*, che fu, come ſi è detto, a 27. Maggio, ma una tal materialità non rende falſo il Certificato, imperciocchè, come in altro luogo di ſopra ſi è umilmente dimoſtrato, il Fiſco dovrebbe inquirere contro tutti coloro, che impunemente ogni giorno le praticano; laddove però il contenuto nella Scrittura ſia corriſpondente alla verità, la quale doveva regiſtrarſi nel tempo debito, e non ſi trova fatto; o non ſi è potuto fare.

Or il Certificato del Barone in che diſſente nella ſoſtanza della verità? Non dovrebbe ripeterſi, perchè ſi è già il tutto menzionato di ſopra. *Ponſard* vario, e contraddicente a ſe ſteſſo, non ha in primo luogo legittimamente provato, che la poſitiva cauſa della ſua carcerazione naſceſſe dall' attacco avuto col *Polacco*, come ha poi aſſerito nella ſua Depoſizione: E dato, che provato l'aveſſe, l'attacco appunto, e l'ingiurie dette al *Polacco*, indicano, e confermano la di lui sfrenatezza nel parlare in tutto il reſto.

Non è falſo il Certificato nell'eſſerſi detto, che il *Ponſard* era un Foraſtiere diſapplicato; Imperciocchè egli ſteſſo dice nel ſuo Ricorſo, che non denotò allora alcun meſtiere. Non è falſo nell' eſſerſi aſſerito, che ſi diceva di eſſer egli libero Muratore, ed amico di Tomaſſo *Peyrol*; giacchè ora

bra colla sua Deposizione ha confessato egli stesso, che doveva intervenire in quella Unione. Non è falso coll' essersi detto, che sotto le finestre delle Stanze della Casa del Salvadore si eran vedute delle persone accappottate, ed in ore incompatte, e si sentivan de' fischi; perchè i Custodi così allora riferirono; e colla prova del Fisco è stato confermato. Non è falso sulla circostanza del Fatto, che il sostituto Vassallo ebbe ordine di asportarlo alla presenza del Supplicante; perchè si è veduto con quello stesso, che dice il Vassallo, che non lo fece scrivere nelle Carceri, senza prima attendere i nuovi ordini. Non è falso su quanto dicesi intorno alla gita del Vassallo nell' abitazione di esso *Ponsard* la notte de' 9. del mese di Marzo nel Vicolo detto del Pisciaturo c. r., accompagnato da Testimonj estraguardia; e di aver ritrovato in essa un mobile miserabilissimo corrispondente a quello, che sta annotato negli Atti della Real Soprantendenza, nell' antecedente mese di Gennaro, e di sopra descritto. Non è falso, che fu asportato nel Ponte di Tappia, e la mattina poi seguente avanti del Supplicante, e che condotto poi nella Casa del Salvadore si ammalò per la Causa di sopra denotata: Che avesse ivi avuto l' attrivimento di buttare dalle Finestre le menzionate Cartocce: Di essere il *Ponsard* inquisito per causa d' Omicidio nel suo Paese: E di essere stato carcerato dalla Soprantendenza per causa di contrabbando; Imperciocchè indipendentemente da qualunque prova fatta dal Supplicante, o dal fu Consiglier Ruggiero, risulta tutto ciò incontroverti-

bile dall' assertive dello stesso *Ponsard*; da quanto dicono i Testimonj Fiscali; dagli Atti sudetti della Soprantendenza; e dall' esistenza fisica di quella stessa Casa, nella quale cotesto Negoziante *del proprio*, secondo le assentazioni di alcuni Testimonj; o secondo altri, cotesto *Sensale*, ma Sensale per verità di *Contrabbandi*, faceva (sopra di un Pagliaccio) il suo mal agiato ricovero, non ostantechè da quattro anni, secondo egli dice, si trovava situato in Napoli. Or se tutto ciò è incontrastabile, come mal può dirsi falso il Certificato del Barone?

Il Certificato dunque contiene in tutte le sue circostanze la verità, attente le asservive dello stesso *Ponsard*; ed attento ancora tutto ciò, che risulta dalle prove Fiscali. Il Fisco però crede a *Ponsard* in quanto dice in carattere di Accusatore, e di Denunciante contro dell' Oratore; e non ha curato di riportare nella Relazione, che dicesi umiliata a V. M. (se vere sono le Copie disseminate) le risposte almeno in ristretto date a' suoi Interrogatorj dal 213. al 258. e dal 325. al 329., giacchè si conchiude seccamente, che *il Supplicante nel suo stragiudiziale esame ha detto le stesse cose contenute nel Certificato dello Scrivano Barone*.

Sie-

# *Sieguono altri Carichi del medesimo Consiglier Pallante sulla seduzione fatta al Polacco Alberto a deporre il falso, e sulla falsa, e spergiura Deposizione dal medesimo poi eseguita* (a).

(a) A Questo carico, o Signore, potrebbe dirsi risposto con tutto ciò, che si è umilmente riportato e per Fatto, e per Legge, sul primo Carico della pretesa *finta, e fraudolente* Loggia: Ma affinchè resti sempre più dilucidata la verità, permetta la M. V., che al confronto de' seguenti Capi si aggiunga il dippiù, che conviene.

„ XXIII. *Prima di esser noti alla Giunta gli espres-*
„ *sati Fatti, procedeva la medesima in buona fede*
„ *a tenore degli ordini di V. M. colla Processura*
„ *compilata dallo stesso Consiglier Pallante contro*
„ *li presi nella voluta Loggia di Capodimonte* (b).
„ *Ma avvedutasi la stessa Giunta, che de' Presi*
„ *ne mancava uno, e presentendo, che il mancante*
„ *fusse stato il Polacco Alberto, ne chiese conto*
„ *a detto Consigliere. Attente tali premure il me-*
„ *desimo Consigliere dopo di aver rassegnato a V. M.*

 „ *con*

„ *con suo rapporto, che da alcuni Ministri della*
„ *Giunta si era mostrata la curiosità, e premura*
„ *d'individuare il Forastiere, che nell' unione*
„ *della Loggia tenutasi in Capodimonte aveva fat-*
„ *ta la funzione di Novizio, fece senz' intelli-*
„ *genza della medesima Giunta prendere, e ri-*
„ *stringere nella Casa del Salvadore detto Polacco,*
„ *sotto l' unica custodia, e compagnia dello Scriva-*
„ *no Barone* (c).

(b) Si è di sopra veduto, che la Processura non fu compilata soltanto dal Supplicante, ma che il più importante fu fatto dalla stessa Giunta: E si dice il vero nel dirsi, che la Giunta in quel tempo *procedeva in buona fede*; imperciocchè non erano cominciati ancora gli Artificj degli Accusatori, e de' Denuncianti, per mezzo de' quali, in questa Causa, si è così stranamente imbrogliata la verità, e la Giustizia: e fu tanta la buona fede della Giunta in quel tempo, che nel dar conto a V. M. colla Relazione di sopra enunciata de' 9. Maggio 1776., non riconobbe la necessità di sapere, quali fussero stati li mezzi adoperati per detta sorpresa, contenta soltanto, che ciò seguisse per mezzo di *persone incaricate*, che ben comprese di essere state le Spie, i nomi delle quali non mai si è preteso, che dovessero palesarsi ne' Processi. Vide la Giunta, che contro de' Rei concorreva la *Flagranza*, *la Convizione*; e ch' erano tutti spontaneamente confessi. Qual prova più solida poteva desiderarsi? Basta rimettersi alla detta Relazione; al corrispondente Dispaccio de' 20. dello stesso Mese, agli Atti fino a quel punto formati.

(c) Non

(c) Non occorre ripetere il sopra umilmente già detto intorno a questa curiosità de' Ministri; e basta riportarsi a' Dispacci, che si sono enunciati. La Giunta non si sognò mai di chieder conto del *peso*, *che mancava*. Il Supplicante fu quello, che lo esibì; e dovevasi nella Relazione umiliata a V. M. esprimere tutto ciò, che il Supplicante rispose al Consiglier Criscopio negl'Interrogatorj, che gli fece, riguardanti un tale assunto dal 75. al 134. Come dunque si dice *senza intelligenza della Giunta*?

„ XXV. (a) *Ciò seguito, in una notte si fece esso* „ *Consiglier Pallante trasportare riservatamente in* „ *sua Casa col comodo della carrozza il detto Polacco per mezzo di detto Scrivano Barone, e* „ *del detto di Baldassarre. Si dolse al primo arrivo il Polacco col Consigliere della sua carcerazione, ed il medesimo rispondendogli* = Coraggio, coraggio: Il Re vuole la vostra salvezza, „ e tutto si fa per vostro bene = *Lo fece sedere,* „ *dandogli ad intendere, che i Carcerati avevano* „ *incominciato a notarsi le di lui fattezze per farlo riconoscere; e dicevano, ch' esso Consigliere* „ *era stato d' accordo con detto Polacco per unire* „ *la Loggia, quando ch' egli non mai l' aveva veduto. Gli rispose il Polacco, ch' egli non poteva* „ *dire di certo di averlo visto, ma che in una* „ *notte avendo parlato con una persona, che non* „ *aveva potuto conoscere, gli era poi stato detto,* „ *che una tale persona era il detto Consiglier Pallante. Dopo questo discorso esso Consigliere domandò al Polacco, se aveva ricevuto quelchè gli* „ *era stato promesso, ed il Polacco rispose di sì.*

 „ *Passò*

„ Passò il Consigliere a dirgli inoltre; che nella
„ stessa notte della sorpresa aveva egli avvisato il
„ Marchese Tanucci, che aveva già posto in li-
„ bertà detto Polacco. Questi interruppe il fatti
„ discorsi, richiedendolo a dirgli, che cosa doveva
„ fare, essendo pronto a farlo, purchè se gli fusse
„ restituita la libertà. A ciò soggiunse il Consi-
„ gliere, ch' esso Polacco non era arrestato, ma
„ libero, e che per lui vi era un Dispaccio, che
„ non l'aveva nessuno. E proseguendo il discorso
„ gli diede inoltre ad intendere, che i Carcerati,
„ quali chiamò col nome di Birbanti, andavano
„ dicendo, che quella non era stata Loggia, ma
„ una burla, che volevano fare al Polacco per
„ truffargli una Cena, la quale era costata ad
„ esso Consiglier Pallante docati otto, e quella
„ Loggia briccona gli era costata docati trenta.
„ Il Polacco rispose, che ciò lo sapeva bene,
„ mentre molto di quel danajo era passato per le
„ mani sue. Poi il Consigliere passò a dirgli,
„ ch' esso Polacco doveva esser esaminato dalla
„ Giunta, e doveva dire, che avendo inteso, che
„ l'esser Masone era una cosa assai buona, spe-
„ cialmente per que', che viaggiano, per esser
„ ajutati in ogni bisogno, ed in ogni luogo, ave-
„ va risoluto di farvisi, e perciò si era indirizza-
„ to al Francese Peyrol, che sapeva di essere stato
„ cacciato dalla Brigata, perchè nella medesima
„ aveva fatto Masoni più di 120. Cadetti. Che
„ doveva dire dippiù di essere andato a pranzo a
„ S. Martino col detto Peyrol, e l'aveva richiesto
„ di farlo ricevere per Masone, dandogli a tal
„ effetto due oncè: Che al Caffè della Galitta ave-
„ vano

„ vano fatto i loro appuntamenti ; e che la Log-
„ gia radunata fu vera, ed effettiva, e la Cena
„ si era ordinata in Napoli . Interrompendosi dal
„ Polacco questo discorso , voleva parlare ancora
„ de' maneggi fatti dalle due Spie Gio: Rho , e
„ Gaetano Masini , che allora si faceva chiamare
„ col nome di Francesco . Ma il Consigliere gli
„ proibì di nominare alcuno di costoro , anzicchè
„ gli disse , che venendo domandato della sua Im-
„ punità, doveva rispondere, che prima di tenersi
„ la Loggia , aveva esso Polacco confidato a un
„ suo amico i maneggi fatti per esser ricevuto Ma-
„ sone , e che questo l'aveva denunciato alla Giu-
„ stizia , ma colla condizione di doversi fare la
„ grazia ad esso Polacco, e non agli altri ; e che
„ ciò egli lo seppe dopo la sorpresa della Loggia ;
„ e che in fatti mezz' ora dopo di essere stato tra-
„ sportato nella notte de' 2. Marzo nelle Carceri
„ di S. Felice era andato colà un Vecchiotto a
„ porlo in libertà ; dicendogli, che avesse ringra-
„ ziato il Re , e la Giustizia , che l' aveva ag-
„ graziato . L' avvertì esso Consigliere , ed istruì a
„ non manifestare , che avesse ricevuto i docati
„ dugento , e a non nominare il Baldassarre per
„ quella sua restrizione, e detenzione ; ma doveva
„ dire , che l' aveva chiamato il Sostituto della
„ Guardia di Tanucci . E finalmente dopo di altre
„ Istruzioni l' avvisò esso Consiglier Pallante del
„ giuramento , che doveva dare esso Polacco nel
„ tempo , che deponeva tutte queste cose . A ciò si
„ oppose il Polacco , rispondendo , che solamente
„ sopra della verità poteva giurare , mentre la
„ Loggia era stata vera , ma non volontaria , per-

M 4 „ chè

„ Passò il Consigliere a dirgli inoltre; che nella
„ stessa notte della sorpresa aveva egli avvisato il
„ Marchese Tanucci, che aveva già posto in li-
„ bertà detto Polacco. Questi interruppe sì fatti
„ discorsi, richiedendolo a dirgli, che cosa doveva
„ fare, essendo pronto a farlo, purchè se gli fusse
„ restituita la libertà. A ciò soggiunse il Consi-
„ gliere, ch' esso Polacco non era arrestato, ma
„ libero, e che per lui vi era un Dispaccio, che
„ non l'aveva nessuno. E proseguendo il discorso
„ gli diede inoltre ad intendere, che i Carcerati,
„ quali chiamò col nome di Birbanti, andavano
„ dicendo, che quella non era stata Loggia, ma
„ una burla, che volevano fare al Polacco per
„ truffargli una Cena, la quale era costata ad
„ esso Consiglier Pallante docati otto, e quella
„ Loggia briccona gli era costata docati trenta.
„ Il Polacco rispose, che ciò lo sapeva bene,
„ mentre molto di quel danajo era passato per le
„ mani sue. Poi il Consigliere passò a dirgli,
„ ch' esso Polacco doveva esser esaminato dalla
„ Giunta, e doveva dire, che avendo inteso, che
„ l'esser Masone era una cosa assai buona, spe-
„ cialmente per que', che viaggiano, per esser
„ ajutati in ogni bisogno, ed in ogni luogo, ave-
„ va risoluto di farvisi, e perciò si era indirizza-
„ to al Francese Peyrol, che sapeva di essere stato
„ cacciato dalla Brigata, perchè nella medesima
„ aveva fatto Masoni più di 120 Cadetti. Che
„ doveva dire dippiù di essere andato a pranzo a
„ S. Martino col detto Peyrol, e l'aveva richiesto
„ di farlo ricevere per Masone, dandogli a tal
„ effetto due once: Che al Caffè della Galitta ave-
„ vano

„ vano fatto i loro appuntamenti ; e che la Log-
„ gia radunata fu vera, ed effettiva, e la Cena
„ si era ordinata in Napoli . Interrompendosi dal
„ Polacco questo discorso , voleva parlare ancora
„ de' maneggi fatti dalle due Spie Gio: Rho , e
„ Gaetano Masini , che allora si faceva chiamare
„ col nome di Francesco . Ma il Consigliere gli
„ proibì di nominare alcuno di costoro , anzicchè
„ gli disse , che venendo domandato della sua Im-
„ punità , doveva rispondere, che prima di tenersi
„ la Loggia , aveva esso Polacco confidato a un
„ suo amico i maneggi fatti per esser ricevuto Ma-
„ sone , e che questo l'aveva denunciato alla Giu-
„ stizia , ma colla condizione di doversi fare la
„ grazia ad esso Polacco , e non agli altri ; e che
„ ciò egli lo seppe dopo la sorpresa della Loggia ;
„ e che in fatti mezz'ora dopo di essere stato tra-
„ sportato nella notte de' 2. Marzo nelle Carceri
„ di S. Felice era andato colà un Vecchiotto a
„ porlo in libertà ; dicendogli , che avesse ringra-
„ ziato il Re , e la Giustizia , che l'aveva ag-
„ graziato . L'avvertì esso Consigliere , ed istruì a
„ non manifestare , che avesse ricevuto i docati
„ dugento , e a non nominare il Baldassarre per
„ quella sua restrizione, e detenzione ; ma doveva
„ dire , che l'aveva chiamato il Sostituto della
„ Guardia di Tanucci . E finalmente dopo di altre
„ Istruzioni l'avvisò esso Consiglier Pallante del
„ giuramento , che doveva dare esso Polacco nel
„ tempo , che deponeva tutte queste cose . A ciò si
„ oppose il Polacco , rispondendo , che solamente
„ sopra della verità poteva giurare , mentre la
„ Loggia era stata vera , ma non volontaria , per-

„ chè si era proccurata col danajo ; e colle pro-
„ messe . L' interrogò in ciò sentire il Consigliere,
„ s' era stata vera la Loggia, e vera la Cena, ed
„ avendo il Polacco risposto di sì, ripigliò allora
„ il Consigliere, che su questa verità doveva giu-
„ rare . Promise il Polacco di far tutto, purchè
„ avesse avuta la sua libertà, anzi promise di di-
„ re, ch' egli aveva confidato ad un suo Paesano
„ Polacco di volersi far Masone, e che questo poi
„ l' aveva tradito . L' interrogò il Consigliere se
„ questo suo Paesano era in Napoli, ed il Polacco
„ gli rispose, che tre giorni dopo sorpresa la Log-
„ gia era partito . Fu ciò approvato dal detto Con-
„ sigliere, rispondendo, Bravo, bravo ; e poi sog-
„ giunse al Polacco, che tutte queste cose doveva
„ dire colla sua bocca, perchè si dovevano scrive-
„ re, ed egli doveva firmare, volendo il Re sape-
„ re la verità . Dubitò il Polacco, se tutte tali
„ cose poteva ricordarsele ; ed il Consigliere l' assi-
„ curò, che l' Attuario Baldassarre, e lo Scrivano
„ Barone, sarebbero stati da lui ad istruirlo. Indi
„ detto Consigliere dicendo di volergli far vedere
„ il Dispaccio, che aveva per esso Polacco, l' in-
„ trodusse in un altra Camera, dove gli lesse una
„ Carta, che in sostanza conteneva di doversi sen-
„ tire il Polacco, e restar ferma l' Impunità ac-
„ cordatagli ; e dopo questi abboccamenti, ed istru-
„ zioni date, fu detto Polacco Alberto ricondotto
„ nella Casa del Salvadore, sotto l' unica custo-
„ dia, e compagnia dello Scrivano Barone.

(a) Tutto il contenuto in questo Capo, e negli altri susseguenti fino alla conclusione di que-

questi carichi, è un favoloso racconto inventato dal *Polacco*, per calmare al possibile lo sdegno de' Confratelli Masoni, con far comparire involontarie le sue operazioni; quando, come di sopra si è veduto, operando egli come Spia di concerto colle due Spie principali *Masini*, e *Rbo*, si prese il premio di docati dugento, rilasciandone cinquanta in beneficio de' medesimi; e si sarebbe contentato anche per cento. Un tal favoloso racconto rimane nelle semplici affettate sue assertive; anzi vengono le medesime contraddette nelle principali circostanze dalle Deposizioni dell'Attuario di Baldassarre, e dello Scrivano Barone, i quali, tra di loro sfacciatamente contraddicendoli, giunge lo stesso Fisco a confessare una tal contraddizione ne' suoi Notamenti Fiscali, secondo ha pubblicato la Fama: Malgrado però questa sua Confessione, assenta il Fisco, che *il Polacco = fu indotto a fare una falsa Deposizione =* In ossequio del vero doveva il tutto distintamente riferirsi a V. M., e non diffondersi soltanto in riportare i delirj del *Polacco*; e de' menzionati Subalterni. Si darà l'onore il Supplicante di farlo chiaramente vedere alla M.V. dopo trascritti i seguenti Capi.

„ (a) *Usque ad* (b) **XXV**. *Così disposte le cose, nel*
„ *giorno seguente andò egli effettivamente l'Attua-*
„ *rio Baldassarre nella Casa del Salvadore, e pre-*
„ *sente al Polacco dettò allo Scrivano Barone la*
„ *concertata Deposizione, che il medesimo doveva*
„ *fare, anzi quando mancava il Polacco, qualche*
„ *circostanza il Baldassarre la suggeriva da se, e*

 „ *lo*

„ la faceva scrivere. Fatta la qual Deposizione;
„ la fece il Baldassarre firmare dal Polacco.

„ XXVI. Ne' giorni seguenti il medesimo di Baldassarre portatosi di nuovo dal Polacco, l' avvertì, che nel giorno appresso sarebbe andato il Consiglier Pallante colà, e il Polacco doveva fingere di non conoscerlo, atteso con lui sarebbe andato pure il Caporuota Patrizj, il quale voleva sentire dalla sua bocca tutte le cose, e ricevere la Deposizione, e l' avvertì ancora a dire tutto ciò, che si era concertato, e scritto.

„ XXVII. Andò effettivamente nella Casa del Salvadore il Caporuota Patrizj destinato dalla Giunta a sentire, ed esaminare detto Polacco, come nuovo Commissario, ed a scrivere di proprio pugno la Deposizione, ed intervenire insieme per ordine della stessa Giunta il Consiglier Pallante, che da Commissario era passato Fiscale; ed interrogato da detto Caporuota Patrizj, disse esso Polacco colla sua Deposizione tutte quelle cose, che gli erano state suggerite dal Consiglier Pallante, Baldassarre, e Barone, come sopra si è detto; e colla stessa Deposizione spiegò detto Polacco il nome del suo finto Paesano, dicendo essere quello di Stanislao Catcosthi Harosta; e nell' andarsene detti due Ministri si raccomandò per la sua libertà. E siccome Patrizj rispose, che avrebbero procurato quanto potevano per sollecitarlo, così detto Pallante, che sempre aveva finto di non conoscerlo, e non l' aveva guardato, rispose -Oh- Anche voi dovete far la penitenza degli altri.

„ XXVIII. Successivamente essendosi unita la Giunta,

„ fu

„ fu di nuovo esso Polacco avvisato dal Consiglier
„ Pallante per mezzo dell' Attuario Baldassarre,
„ che in detta Giunta doveva egli essere traspor-
„ tato per ratificare il suo esame, avvertendolo
„ perciò, che venendo ivi domandato del Fatto,
„ doveva rispondere, che l' aveva già deposto avan-
„ ti due Ministri, ed uno di essi l' aveva scrit-
„ to, onde gli avessero fatta leggere quella Carta,
„ perchè si era scritto il vero, e l' avrebbe ratifi-
„ cato. Dopo detto avvertimento fu condotto ef-
„ fettivamente esso Polacco nella Giunta, dove in-
„ trodotto, e dimandato, rispose quanto gli aveva
„ suggerito detto Attuario di Baldassarre; ed es-
„ sendogli stata letta la Deposizione, l' accettò con
„ giuramento, e poi fu ricondotto di nuovo nella
„ Casa del Salvadore. Quivi andò a ritrovarlo
„ nuovamente detto di Baldassarre, il quale aven-
„ do fatto uscire dalla Stanza detto Scrivano Ba-
„ rone, gli diede 20. docati a nome di detto Con-
„ sigliere Pallante, dicendogli, che il medesimo
„ gli faceva detto regalo, perchè si era portato
„ bene, e l' assicurò, che in quel tempo detto
„ Consigliere avrebbe proccurato il Dispaccio diret-
„ to alla Giunta per la libertà di esso Polacco,
„ XXIX. Nel tempo veniva così tenuto il Polacco
„ nella Casa del Salvadore, in una sera dallo
„ Scrivano Barone, e dal Capitano della Giunta
„ di Stato Carlantonio Vittoria, di ordine del detto
„ Consigliere fu condotto alla Marina nella Porta
„ di Massa in mezzo di loro sciolto liberamente,
„ a parlare segretamente colla Serva del Conte
„ Hypse suo Padrone, e ciò fu verso i primi giorni
„ della sua detenzione.

 „ XXX.

, XXX. *In un altra sera, anche nel tempo, che*
„ *così si deteneva in detta Real Casa il mentova-*
„ *to Polacco, il Conte Hypsc si portò dal Consig.*
„ *Pallante. Confabularono segretamente tra loro,*
„ *e poi per ordine del detto Consigliere fu condot-*
„ *to il detto Conte dall' Attuario di Baldassarre*
„ *nella Casa del Salvadore a parlar segretamente*
„ *con detto Polacco da solo a solo, pel di cui*
„ *effetto lo Scrivano Barone, che solo sempre lo*
„ *custodiva, se ne uscì fuori della Stanza.*
„ *Questi fatti, rispetto al rapporto fatto dal Consi-*
„ *glier Pallante, che alcuni Ministri della Giun-*
„ *ta avevano avuta la curiosità, e premura di*
„ *avere il Polacco, si rilevano da' Reali Dispacci.*
„ *E rispetto alla di lui carcerazione, e detenzio-*
„ *ne nella Casa del Salvadore, abboccamenti avu-*
„ *ti di notte col Consiglier Pallante, ed istruzio-*
„ *ni dategli per la falsa Deposizione; come altresì*
„ *il dippiù rilevato con ciascuno di detti Capi, si*
„ *legge rispettivamente dalle Deposizioni di esso*
„ *Polacco, da quelle dell' Attuario di Baldassarre,*
„ *Scrivano Barone, come altresì dal Capitano del-*
„ *la medesima Giunta Carlantonio Vittoria, dal*
„ *suo Sostituto Angelo Vassallo, e dal Portiero*
„ *Vitantonio de Turris;* i quali a riserva delle
„ Istruzioni sulla falsa deposizione imboccata al
„ Polacco da' sudetti Pallante, Baldassarre, e
„ Barone, *depongono di veduta rispettivamente*
„ *ciascuno di detti fatti; ed il regalo delli venti*
„ *docati viene deposto dallo stesso Attuario di Bal-*
„ *dassarre, e dal Polacco. Ma il Consiglier Pal-*
„ *lante col suo stragiudiziale esame ha detto so-*
„ *lamente, che a premure fattegli dal Polacco per*
„ *mez-*

„ mezzo del Baldaſſarre, la fece venire una ſera
„ in ſua Caſa; E perchè quello ſi lagnava del di
„ lui arreſto, gli comunicò il Real Diſpaccio; col
„ quale S. M. gli aveva accordata la ſua venuta
„ in Giunta, ſalva l' Impunità promeſſa; E ri-
„ ſpetto all' altro Polacco Stanislao Cotacſth Ha-
„ roſta, ha eſſo Conſigliere depoſto di non averlo
„ mai conoſciuto. Riguardo poi al Conte Hypſe
„ ha depoſto eſſo Conſigliere, che il medeſimo fu
„ in ſua Caſa in una ſola volta, allorchè andò
„ a ringraziarlo per l' eſcarcerazione del Polac-
„ co. (b)

(a) Vede dunque V. M., che dopo la lunga narrativa di tanti fatti, che niente per altro importavano a ridirli, e a ſaperſi, ſi conchiude, che *a riſerva delle Iſtruzioni ſulla falſa Depoſizione imboccata al Palacco, i Teſtimonj depongono di veduta riſpettivamente ciaſcuno di detti fatti*. Dunque ſulla preteſa imboccata Depoſizione non vi è pruova alcuna, ed in conſeguenza ſe tra tanti fatti diffuſamente narrati ſi pretende, che vi fuſſe delitto, qual mai ſarà queſto? Sarà forſe l'eſſerſi fatto venire il *Polacco* in Giunta colla Relazione umiliata dal Supplicante alla M. V.? Ma ſe in ciò vi ſarà delitto, non ſarà per lui, ma per que' Miniſtri, che vi diedero cauſa colla loro curioſità; tantoppiù, che la M. V. benignamente accolſe le ſue ſuppliche, e reſcriſſe, che permetteva la venuta del *Polacco*, *ſalva l' Impunità*. Sarà forſe delitto il trattenimento del *Polacco* nella Caſa del Salvadore? Ma in ciò il fine, che ſi ebbe, fu quello di averlo pronto, ſubito

bito che si congregava la Giunta? e se nel congregarsi vi fu il ritardo di varj giorni, la colpa non fu del Supplicanre. Sarà forse delitto l'avere il Supplicante deferito alle premure del *Polacco* di volergli parlare a voce; e di averlo perciò fatto condurre in sua Casa? Ma in questa condiscendenza, oltre all'umanità, che suggeriva di ascoltarsi un uomo, che non aveva commessa mancanza alcuna; anzi aveva il merito di aver prontamente ubbidito, riflette ciascuno dippiù, che il Supplicante venne ad adempiere con maggior esattezza all'atto di mostrargli, e di fargli sentire il Dispaccio per sua intelligenza, e per quiete dell'animo suo. L'essersi poi trasportato a piedi, o in carrozza; L'essergli si permesso il poter uscire dalla Casa del Salvadore una o più fere; L'essersi dato l'adito, che potesse parlargli il suo Padrone, o ogn'altra Persona; L'essergli si somministrato danajo, dimostra chiaramente, che il Supplicante non aveva dato ordine alcuno di positiva restrizione, e che i Subalterni, in cose cotanto indifferenti, operarono a voglia loro, ed in buona fede; e circa il danajo dee apparire dalle note del Baldassarre la somma somministratagli; Imperocchè il Supplicante diede ordine, che si dasse quanto occorreva pe' suoi bisogni, tantoppiù, che asseriva di stare acciaccato di varj mali.

Quelchè dunque importava alla religione de' Giudici, che si dovesse esprimere alla M. V. si era, che i Testimonj non solamente non deponevano cos' alcuna sull'Imboccatura della Deposizione del *Polacco*; ma che dippiù lo stesso *Polacco* interrogato

gato dal Supplicante al primo abordo; allorchè fu condotto in sua presenza, se lo conosceva; rispose *prontamente* di non conoscerlo, secondo il Fisco ha provato nella sua Informazione. Importava ad esprimersi, che nel breve colloquio, che vi ebbe il Supplicante, e nella lettura del Dispaccio, che gli si fece, vi furono sempre presenti il Barone, ed il Baldassarre; e pure dovendo essere contesti, ed uniformi questi tre nelle loro Deposizioni in tutte le circostanze, sono in sì fatta guisa tra di loro dissonanti, e contraddicenti, che il Fisco medesimo ne' suoi Notamenti Fiscali dichiara, e confessa le mostruose varietà, e contraddizioni; e malgrado le medesime, con una Logica straordinaria poi conchiude, che la Deposizione fu *con accortezza imboccata* al Polacco = *Veritas cum una sit* ( direbbe il Du Pin ) *numquam potest secum invicem pugnare* ...

Dovrebbero esprimersi con distinzione a V. M. coteste varietà, e contraddizioni, che sono certissime, ma il Supplicante non è nello stato di poterle dimostrare, perchè a lui non son note colla necessaria precisione. Atto dunque ben grande della Sovrana Giustizia della M. V. sarebbe il domandarne un conto esatto; imperciocchè questa sola sconcordanza ( poste da banda le tante altre, che vi sono nella Processura ) mette sempre più al giorno il demerito della Informazione; e quale, e quanto sia stato il potere degli Accusatori, e de' Denuncianti.

Giova intanto di accennare brevemente in che vada a ridursi una tal pretesa suggestione. Il *Polacco* ( come di sopra si è detto ) fece la sua Depo-

posi-

poſizione in Giunta nel meſe di Luglio 1776.:
Il Diſpaccio de' 5. dello ſteſſo meſe conteneva
ſoltanto i termini *ſalva l' impunità* . Non ſi era
dunque fatto, nè ſi doveva far mai paleſe quel-
chè ſi degnò la M. V. di far eſeguire col Di-
ſpaccio de' 20. del ſeguente meſe di Agoſto . Il
*Polacco* dunque , obbligato a fare la ſua De-
poſizione in Giunta , conteſtò in tutte le circo-
ſtanze colle Depoſizioni de' Rei Maſoni ſorpreſi
ſopra Capodimonte . Diſs' egli , che la Loggia
era ſtata unita per la richieſta fatta al *Peyrol* ,
ed il dippiù , che aveva queſti operato prima
di radunarla ſopra Capodimonte . Diſſe come fu
eſſo *Polacco* , colà condotto unitamente cogli al-
tri . Diſſe la maniera come ſeguì la ſorpreſa ;
col dippiù , che ſucceſſivamente avvenne . Tac-
que ſoltanto quelchè già era noto a V. M. , ch'
eſſo *Polacco* era *Maſone* . Tacque , che preſtata
aveva la ſua opera come Spia colle cennate tre
condizioni accordategli per mezzo delle Spie prin-
cipali *Rho* , e *Maſini* , de' quali non paleſò i no-
mi ; ma inorpellando su ciò il fatto , diſſe , che
avendo eſſo *Polacco* confidato il ſegreto dell'unio-
ne della Loggia , che doveva tenerſi , a un tale
Stanislao ſuo Paeſano , ed Amico , aveva poi co-
ſtui denunciato il Fatto colla condizione , che
non doveſſe lui ritenerſi carcerato .

Ecco dunque in che conſiſte tutta la eſaggerata ſper-
giura ſuggeſtione . Per verità al *Polacco* non ſi ſug-
gerì coſa alcuna . Quanto egli diſſe fu tutto una
ſua invenzione ; ed egli ſolo ſapeva , ſe il men-
tovato ſuo Paeſano era tra vivi , ſe aveva dimo-
[illegible] rato,

rato; ò dimorava in Napoli; e s' era stato ancora inteso dell' affare.

Non si contraddice dunque al Fisco *la certezza* di avere il *Polacco* nella sua Deposizione inorpellate le dette circostanze, perchè risulta dalla lettura della medesima. Ma il dire poi con *certezza*, che questo fuss' effetto della suggestione del Supplicante, e de' Subalterni, è lo stesso, che render certo l' incerto; e foggiare carichi a capriccio, imperciocchè la pretesa *certezza* contraddice al senso comune degli uomini; oltre al non avere esso Fisco prova alcuna del Fatto, secondo egli stesso dichiara. Chi è colui, che da se non comprenda, che non vi era necessità alcuna di suggerire a una Spia; e a una Spia correa, di dover tacere ciocchè ella palesando, faceva la sua vergogna, e il suo pericolo? Chi da se non comprende, che non vi era necessità di suggerir parole, e ritrovati di pensieri a quel *Sinone*, che dissonorò se stesso coll' inganno che fece, e non già la Grecia, che se ne servì contro de' suoi Nimici, il quale aveva avuto il coraggio di *fingere il Novizio* per lucrarsi il danajo, e che poi per iscusarsi, ha inventato minacce, concussioni, offerte, promesse, in contraddizione de' fatti permanenti colle stesse sue assertive, e delle prove Fiscali? Il senso comune adunque detta a tutti il contrario, anzi detta parimenti, che se mai voleva insinuarsi al *Polacco* a palesare il segreto, non l'avrebbe mai egli eseguito nello stato di allora, in cui i maneggi, i timori; e tutti gli altri mezzi seducenti adoperati dagli Accusatori, e da' Denuncianti, non avevano ancora avuta

la

la loro efficacia. Basta, o Signore, riflettere sul tenore dell' affettata Deposizione del *Polacco*, per conoscere, che tutt' i sogni inventati, non ebbero altro di mira se non che di discaricar se stessi al possibile, lusingandosi di mitigare l' odio de' suoi confratelli Masoni; o di farsi altro merito. Basta dippiù riflettere sulle Deposizioni del Baldassarre, e del Barone, per conoscere ad evidenza, che ciascuno, cercando anche il proprio discarico, ciascuno di essi dà la manifesta riprova della propria viltà: E resta indecisa *inter hos Testes, timidos & afflictos homines*, come diceva in simil caso Cicerone, la quistione, chi sia tra di loro il più fecondo di strane fantasie, sorpresi già gli animi loro da timore, da viltà, o da qualunque altra cagione.

Posto dunque, che il *Polacco* non venne a tacere se non che le sopra descritte circostanze, e che nel tacerle altra suggestione non ebbe, che dello stesso suo naturale accorgimento, resta a vedersi per Dritto, se una tal *Simulazione*, o *Dissimulazione* possa riputarsi criminosa.

E' indubitato, ch' essendo note alla M. V. le dette circostanze; e non avendo mai stimato di palesarle, niuno aveva il dritto di saperle; dovendo ciascuno contentarsi delle parole sovranamente proferite, *salva l' Impunità*, sotto delle quali sa ciascuno, quanto in un delitto di Stato possa mai ampiamente contenersi; giacchè dal Processo risultava il delitto legalmente provato con prova di *Flagranza* accompagnata dalle Confessioni de' Rei, verificate tutte ancora colla prova testimoniale nelle principali loro circostanze.

Or

Or chi non sa la distinzione, che corre ne' Giudizj Criminali, nel procedersi per *viam Inquisitionis, & ex officio*; *& per viam Accusationis*? Lasciando il Dritto comune, è a tutti noto, che nel nostro Regno in tutt' i delitti meritevoli di pena afflittiva di corpo, a riserba dell' adulterio, e dello stupro, *Judex ex officio sine Accusatore inquirit*. In questi casi tutt' i Processi sono iniziati (si è accennato anche di sopra) con un *Pervenit ad aures Regii Fisci*, senza che siasi mai preteso, che il Giudice Inquisitore, e talvolta ancora il Subalterno abbia a palesare le maniera, come siagli pervenuta la notizia. Si rivolgano tutt' i Processi della Giunta di Stato, e si troverà costantissima una tal verità. Ma perchè dire i Processi della Giunta di Stato? Si rivolgano tutti gli altri Processi, ne' quali siasi proceduto *per viam Inquisitionis, & ex officio*: e quel ch' è più finanche i Processi de' semplici Contrabbandi, e si vedrà confermata una tal Pratica: Anzi con patto espresso sta in alcuni Appaldi convenuto, che non possano esser astretti gli interessati a palesare i nomi delle Spie, ai Ministri destinati a procedere in giustizia.

Se dunque i Giudici, ed i Fiscali non si sono mai lagnati; e molto meno anno avuto il coraggio di pretendere, che non potevano giudicare in Giustizia nella Causa principale, sul motivo, che non era registrato nel Processo il mezzo tenuto per appurare il delitto; come poi, di grazia, si è preteso, e si è posto in campo in questa Causa per la prima volta in un delitto di Stato? Il Supplicante avrebbe più sanamente operato, come

me di sopra si è detto, se non avesse umiliata la Relazione a V. M. per ottenere il permesso di far venire il *Polacco* in Giunta. Ma in questa sua venuta, e nella pretesa dissimulazione di non aver deposto il *Polacco*, che aveva egli operato come Spia, ciascuno riconoscer dee la circospezione del Supplicante; su della quale ha bastantemente egli di sopra ragionato.

Si replicherà, che nè processi si dee registrare la verità com'è in in se stessa. E chi potrà negarlo, attento soprattutto quel pregiudizio, che ne potrebbero risentire le Parti? E questa religiosissima massima spera il Supplicante, che siasi praticata nell'Informazione presa contro di lui; e che siasi osservato esattamente il disposto nella Prammatica VI. *de Actuariis*, colla quale vien prescritto, che le Deposizioni de' Testimonj Fiscali si scrivano tali quali si profferiscono. Ma chi sapendo ciò (qual dotto, ed esatto Gureconsulto) non sa parimenti, che laddove un tal pregiudizio non vi sia; e si vadano all'opposto ad evitare gl'inconvenienti, che possono temersi, *licet veritatem* (son parole di *S. AGOSTINO*) *occultare prudenter sub aliqua dissimulatione*? Basta S. AGOSTINO tra i Padri della Chiesa: Ed a persuadersene una volta, conviene di riscontrare attentamente la dottrina vera di questo Gran Padre, non già per mezzo di coloro, i quali *cum rancidis mendacii distinctionibus ex* AUGUSTINI *schola profectis*, come dice EVERARDO OTTONE, credendo di parlar sempre contro de' Priscillianisti con calor di partito, l' an-

anno stranamente alterata; Ma nel contesto di tutte le sue opere immortali: ed oltre alla vera dottrina di questo gran Padre, convien riscontrare con attenzione le opere di CLEMENTE ALESSANDRINO; di S. GIO: CRISOSTOMO; di S. GIROLAMO; di S. AMBROSIO; e di altri, che si tralasciano, i quali tutti unisoni a' Filosofi, e a' Giureprudenti, che avevano antecedentemente parlato su tal materia sotto i dettami del lume naturale, l'illustrano colle ragioni, e cogli esempj de' Santi Libri.

Chi non conosce dunque nel nostro caso gl' inconvenienti, che dovevan temersi? Dovevan temersi per una parte, palesandosi i nomi delle Spie; què pericoli, che potevan risultare; tantoppiù; che due di esse Spie eran Masoni; e col servizio reso alla Giustizia richiamato avevano sopra di loro l' indignazione di tutta la Fratellanza Masonica; e nel pericolo di costoro veniva ancora a spossarsi l' efficacia de' loro mezzi; che in alcune contingenze sono cotanto necessarj allo stato. Iddio da se vede tutto, e perciò santamente, e giustamente governa. Il Principe ha bisogno di varj mezzi per acquistare le cognizioni necessarie al buon regolamento del Governo: E' vile; è odioso, egli è vero, ed il Supplicante aggiunge; è perniciioso talvolta pe' buoni Cittadini, ma non mai pe' reprobi, il mestiere delle Spie. Per tale lo reputa egli come Privato; ma nella malagevole costituzione di Ministro Inquisitore, in delitto specialmente di Stato, si appella egli tanto nel nostro Regno; quanto in tutti gli altri puliti, e ben regolati Governi, a tutti coloro, che avendo in-

ingerenza ne' grandi affari, an riconosciuta in ogni tempo, la necessità di avvalersene: Necessità, che innalzando questo mestiere talvolta, in Ministero nobilissimo, si rende, come dice un dotto Scrittore, cotanto profittevole al Principe, e allo stato, che da lui si riconoscono i servigj più segnalati.

Or se in casi minori, che non riguardano l'appuramento di un delitto di Stato, si ricuoprono ne' Processi i mezzi tenuti: se si occultano ne' Processi le origini, e le vere cagioni, dalle quali talvolta sien derivati gli omicidj, o altri scandalosi attentati, affine di evitare gli sconcerti tra le Parti, o altro pregiudizio: E se per evitarsi cotesti pregiudizj, e sconcerti, si è talora ordinato a' Magistrati di *farsi una Processura apparente* (così prescrisse in un Dispaccio diretto a una Udienza del Regno) *esaminandosi Testimonj non informati del Fatto* = *O pure di togliersi dalle Rubriche, e dalle Deposizioni de' Testimonj, il nome di un qualchè Correo*, e così in una Causa venne ultimamente ordinato alla G. C. della Vicaria, tralasciando di rammentare altri infiniti esempj antichi, e recenti, che qualora si vogliono, non solamente si possono additare; ma ne tiene ancor pronti i Documenti il Supplicante: E se finalmente, senza rammentar esempj, abbiamo, che nella Giurisprudenza = *Fictionum adeo plena sunt omnia*; al dir di EVERARDO OTTONE; *ut non tantum Commentitii Juris fit mentio in L. 20. ff. de Pæn., sed & Plautus Jurisconsultos Legum, atque Jurium Fictores appellarit* !!!. vadasi da uomo indifferente a conchiudere, non già affetta-

tatamente sorridendo con CICERONE, allorchè disse = *Scientiam Juris prope totam ex rebus fi-ctis, & Commentitiis constare*; e molto meno colle strane massime di coloro, che sono avvezzi di pensare soltanto nella Repubblica di PLATONE; e non mica a pensare, ed agire nella feccia di *Romolo*; ma colle sensate ragioni, che giustificano *le legali Funzioni*, che son contenute nel corpo della Giurisprudenza; si vada, ripeteli umilmente a conchiudere, qual carico possa farsi al Supplicante, perchè accordò alle Spie; e tenne poi velate fino a che conveniva, a norma de' Reali Dispacci, le nominate tre condizioni, senza offesa nella sostanza della verità; e senza pregiudizio di alcuno.

Nè si dica, che importava alla difesa de' Rei, che si fusse ciò chiaramente registrato nel Processo, non bastando, che verbalmente si fusse comunicato: imperciocchè lasciandosi di ripetere, che ne' Processi di contrabbando, ed in ogni altr' ordinario delitto, nel quale si procede *per viam Inquisitionis, & ex Officio*, mai ciò si è preteso; nè può pretendersi, allorchè legalmente costi il delitto nel generale, e nello speciale della prova, non si sa poi ora conoscere, essendosi già palesato quanto mai si voleva; col dippiù, che si accordava in ipotesi dal Supplicante al Fisco, qual difesa in sostanza trar ne possano i Rei.

Tralasciando dunque le figurate Ipotesi, che accordava il Supplicante al Fisco in termini molto più estesi della sua, resta già ora situato nel Fatto colla sua nuova Informazione, che le *minacce*, e *promesse* esaggerate ne' Venerandi, e Sacri Nomi

di

di V. M., dell' Augustissimo Genitore, e coll' abuso del carattere del Ministero, il Supplicante lo fece soltanto alle Spie, per poter sorprendere una Loggia; e che queste poi *niuna minaccia*, e *niuna promessa* fecero mai al *Peyrol* nella richiesta della Loggia; anzicchè andarono ad incontrare le sue premure, mentre egli ( è pruova del Fisco ) *faceva ogni giorno premura alle stesse Spie di trovar Reclute, per arrolarle nella masoneria*: Resta fermo, che *Peyrol*, credendo vera la richiesta, ne passò veramente l' invito agli altri Radunati; e che tutti costoro eran Masoni, secondo an confessato: Resta fermo, che il *Peyrol* preparò la pretesa finta Loggia cogli arredi somministratigli in in parte da' Radunati, ed in parte da lui comprati; e che si fecero tra di loro i rispettivi vicendevoli inviti, senza ingerenza alcuna delle Spie. Resta fermo, secondo l' interpretazione del Fisco, che ne' Reali Editti vien almeno vietata qualunque *unione di Liberi Muratori*: Non può mettersi in controversia, che l' unione di quella sera sopra Capodimonte non fusse una vera unione; e tutta di persone masoniche; e che la loro gita colà non fu istantanea, e per via di accidentale sorpresa, ma che tutti vissero nel concento per più, e più giorni: Non può mettersi in controversia, poichè risulta ancora dalla prova Fiscale, che in Capodimonte non si era preparata cena alcuna, ma che questa si doveva fare nell' abitazione del *Meyer* dentro del Castelnuovo, dove fu portata dal Trattore Pica, e conseguentemente l' affettata scusa della cena, e della burla, non solamente non rileva i sorpresi, ma li carica dip-

dippiù della qualità di Truffatori di una cena, coll' abuso del loro stesso Istituto. Dunque le minacce, e promesse fatte alle Spie (ancorchè fussero vere, come il Fisco suppone) in che mai possono suffragare al *Peyrol*, e agli altri Rei? Influirono mai queste negli animi loro? Non operarono tutti con pieno discernimento delle azioni loro? Non l'eseguirono con piena libertà, conoscendone ciascuno le proprie circostanze? Non richiamarono conseguentemente tutti sopra di loro l'indignazione della Legge, a senso dello stesso Fisco, che vieta almeno (secondo egli interpreta i Reali Editti) qualunque materiale unione? *Nemo videtur fraudare eos qui sciunt, & consentiunt L. eos ff. de reg. Jur.* Or ciò fermo, qual difesa per gli sorpresi sopra Capodimonte, come Rei di Stato? Qual carico pel Supplicante, come Ministro Inquisitore? Non occorre ripeterlo; ed il Supplicante, o Signore, nel difender se stesso, non intende recar danno ad alcuno. (b) *Fine del B. ut supra in Fol. 251.*

Vede intanto la M. V. dalle cose finora umilmente rassegnate, che tutta la base della Processura contro del Supplicante la poggia il Fisco sulle massime poste in campo da' Rei Masoni, di essersi egli servito di un mezzo criminoso per sorprendergli in Loggia; imperocchè, per conseguire un tal fine, minacciò co' parole le Spie; e le animò co' promesse: e venne poi a rendersi egli responsabile del delitto, coll' aver accordate alle stesse Spie le più volte rammentate tre condizioni, allorchè gli riferirono di aver fatta la richie-

 sta

sta della Loggia al detto *Peyrol*: e di essersi un tal mezzo tenuto occulto.

Con questa posizione dunque si è supposto, e si suppone in questa Causa, che il delitto de' Masoni sia ristretto, e confinato nella sola materialità delle unioni; e che in un delitto di Stato si richieda il fatto; e non sia bastante il *Conato*; anzi per meglio dire, il solo sacrilego *pensiere*, che si estrinsechi.

Il Supplicante all'opposto colla lettera chiara de' Reali Editti, crede di non errare, quando suppone.

PRIMO: Che l'*Istituto* in se stesso è proscritto; e che il solo *Conato*, indipendentemente da qualunque funzione esteriore, solita a praticarsi secondo il Rituale di questo Istituto, *sia criminoso*; anzi che in esso consista l'essenza del delitto.

SECONDO: Che il mezzo delle Spie, di cui egli profittò, per estrinsecare dall'animo de' supposti Rei in un delitto di Stato la contumace perseveranza nella contravvenzione della Legge, debba considerarsi come un mezzo lecito di *esplorazione* del delitto; non già per una *istigazione dolosa*, per far commettere il delitto.

TERZO: Che chiara sia la disposizione del Testo nella *L.* 1. §. 3. *ff. de dol. mal.*, che rende lecita la *macchinazione*, principalmente contro de' *Nemici dello Stato*; come son tutti coloro, che dalle Leggi dello Stato vengono qualificati per tali. Questo soltanto basterebbe tra Giureprudenti.

QUARTO: Che dovendo il pubblico bene prevalere in tutt' i casi al privato, non possa mai preten-

tenderſi, che i Cittadini diffamati, e ſoliti a delinquire, abbiano il dritto di godere di quella pace, che le Leggi accordano ſoltanto a' buoni Cittadini ( ſalva la pubblica utilità ) che ſi moſtrano oſſervanti di eſſe: Anzicchè il Magiſtrato, qual ſacro Depoſitario delle Leggi, è nell' obbligo poſitivo d' invigilare contro le perſone ſoſpette; e molto più in un delitto di Stato.

QUINTO: Che cadendo ſotto il nome di *dolo malo*, e di *dolo buono*, di cui ſi ſon ſerviti i Giureconſulti, la celebre controverſia, ſe la *ſimulazione*, e la *diſſimulazione*, tanto ne' *detti*; quanto ne' *fatti poſitivi*, *e negativi*, ſien lecite, e permeſſe, poſſa molto ben dirſi, che i Savj in ogni diſciplina convengano ſu tal controverſia, che non ſien mai coſe da ſe ſteſſe illecite; e per loro natura intrinſecamente cattive, com' è ſempre il *Mendacio* diverſo dal *Falſiloquio*; l' *Adulterio*; ed altro conſimile peccato; ma di una natura mezzana tra il bene, ed il male; e che aſſumano le riſpettive qualità dal fine, che le regola: Laonde ſiccome da queſto fine vengono giuſtificate le azioni de' Privati ne' caſi, ch' eſſi Savj denotano; cioè, per evitare un male proprio, che ad eſſoloro ſovraſti, ed anche al ſuo Proſſimo; o per procacciarſi un bene, ſenza pregiudizio di alcuno; così tal fine giuſtifica ſempre la condotta del Magiſtrato, il quale, nella dura neceſſità di doverſene avvalere, fa sì, che ne riſulti la ſalute pubblica, alla quale per una parte attende ſempre il PRINCIPE co' ſuoi ſtabilimenti; ed il Magiſtrato dall' altra corriſponder dee, con proccurarne l' adempimento, e l' attività,

 ſen-

senza contemplazione alcuna.

**SESTO**: Che per quanto sien ben fondate queste massime, non debbano mai esporsi al Volgo ignorante, tanto per l'abuso, che ne può fare, qualora vadano a sconfinare da que' limiti, che si prefiggono da' Savj; quanto per non accrescere pregiudizj ai pregiudizj del Volgo, da' quali vien talvolta ( sorpresa che abbiano la mente di chi dovrebb' esser fuori del Volgo ) frastornato il mezzo, che conduce a conseguire il vero bene dell' Uomo; e molto più della Società; e per non rendere altresì inattive le Persone, che si adoperano: Persone odiose sì, ma necessarie nelle occorrenze al servizio dello Stato, esponendole alla vendetta; e perciò convenga velarle con prudenza, che non offende mai la Verità, e la Giustizia.

**SETTIMO** finalmente: Che la condotta di un Magistrato Inquisitore, nel valersi di questi mezzi, risulti molto più Legale, quante volte adopera nell' esecuzione le Persone di coloro, che oltre all' essere *Indici*, o sieno *Spie*, sono altresì *Indici conscj* del delitto; e molto più di delitto di *Stato*: come nel caso in quistione erano i due Masoni *Rho*, ed il *Polacco*, a' quali in questa divisa nommeno; ma nell' altra ancora di Disertori dalla Masoneria, guadagnati al partito della Legge, poteva il Magistrato accordare premj, ed *impunità*, rendendo di buona voglia il servizio alla Giustizia; o costringerli a renderlo con effettive, e reali coazioni, secondo le Leggi.

Situata già dal Fisco la quistione del Fatto colla sua nuova Informazione; e situata ancora nelle

Ipo-

Ipotesi figurate dal Supplicante; ecco, ò Signore, nel doppio aspetto, che ha il *Dolo* di buono, e di maligno; e delle altre rammentate Massime, qual sia il punto vero di veduta della sua Causa in Carattere *di Ministro Inquisitore*; *in delitto* specialmente *di stato*; *e contro di Persone sospette*. Spera dunque, che non abbia più a comparire avanti gli occhi purgatissimi della M. V. in quel deforme aspetto, nel quale è stata dipinta da' Rei Masoni; che sia, cioè, il Supplicante l' Autore del delitto, se in vece d' impedirlo, in carattere soprattutto di Magistrato, l' abbia anzi proccurato; poichè in tal carattere non proccurò il delitto, che da' Masoni si commetteva colla pertinace perseveranza nel vietato Istituto; ma la prova manifesta di quello.

Se poi le assunte massime si voglia dire, che abbiano sostenitori in contrario, il Supplicante suppone, che nella bilancia dell' *Imparzialità*, il numero de' sostenitori, e molto più del numero le Leggi, e le ragioni, che le appoggiano, sieno preponderanti a suo pro; tanto maggiormente, che per le assunte massime (questo solo basterebbe) milita a favore del Supplicante la Real Approvazione di V. M. contenuta implicitamente in tanti Dispacci sotto il nome d' *Impunità*; ed indi dichiarata espressamente con quello de' 20. Agosto 1776.

Ma se mai voglia continuarsi a sostenere, che il Supplicante abbia traveduto, potrebbe al più imputarsigli un Equivoco nel Dritto? Sia dunque Equivoco quelche, attente le rammentate leggi, ed Autori, non può mai dirsi Equivoco; potrà alla

peggior lettura negarsi, che per giustificare un tal equivoco, basterebbe una opinione probabile, anzi di sotto del probabile, qualora venga in buona fede, e con retto fine adottata? Ciò posto: Si sa per concorde sentimento delle Leggi, e degli Autori d' ogni classe, che l' errore in simili casi non è un *Dolo*, e perciò non costituisce mai un delitto = *Dolo caret, quamvis in Jure erravit* = rispose tra gli altri ULPIANO. E fuori de' Giureprudenti, molto bene, tra tanti, si espresse colui, allorchè disse = *At bene si quæras, fortunæ crimen in illo* = *Non scelus invenies: Quod enim scelus error habebat*? Debbono i Legali prender l' esempio dalla edificante soscrizione di BALDO in un suo Consiglio = *Baldus de Perusio ignorantiæ inimicus alienæ, inimicissimus suæ; paratus corrigi a quocumque, & correctiones patiens libenti, ac humili animo, quia ignorare non est vitium, sed Natura*.

I Magistrati dunque i quali inciampano ben sovente negli errrori del Dritto, li emendano da se stessi co' rimedj Legali, che si producono dalle Parti; e non vi è chi perciò pretenda d' incriminargli: e lo stesso ULPIANO ci fa sentire nella *L.* 15. *ff. de Judiciis* = *Judex tunc litem suam facere intelligitur, cum* dolo malo *in fraudem Legis sententiam dixerit*; dolo *autem* malo *hoc facere videtur, si evidens arguatur ejus vel gratia, vel inimicitia, vel etiam sordes, ut veram æstimationem litis præstare cogatur*. Niente di ciò, grazie al Cielo, nè in questa Causa, nè in tutta la condotta del suo lunghissimo Ministero, potrà imputargli la calunnia: Laonde, con ULPIANO medesimo il Suppli-

plicante; rassegnato sempre alla M. V.; crede di poter sostenere, che non possa mal dirsi di essere un errore, l' aver creduto, che si possa macchinare *dolo bono*, in carattere di ***Ministro Inquisitore***; ***in delitto di Stato***; ***contro di persone sospette di reità***, giusta la massima fondamentale, da lui stabilita nella rammentata *L.* 1. §. 3. *ff. de dolo malo*.

Dichiarata, che sarà questa Legge, e tutte le altre, che abbiamo su tale assunto, per *proscritte*, *e criminose*; e tolte, che saranno dal Corpo della Legislazione, potrà esser condannato l' Oratore, sempre che di più venga a dichiararsi, che la nuova Legge abbracci ancora i casi antecedenti.

## *Sieguono altri carichi del medesimo Consiglier Pallante sul Mutuo di docati 4500. fatto fare dal Banco della Pietà col Conte Hypsc, sotto l' obbligo solo del D. Ferdinando Ajala senza sicurtà, e senza cautela del Banco.* (a)

(a) NOn sarebbe necessario di continuare ad infastidire la M. V., col trascrivere il contenuto nelle Copie disseminate dal Cap. 32. al 45., e nella sua conchiusione riguardante questo Contratto; ed il contenuto dal Cap. 46, fino al 66. che riguarda il preteso *Veneficio* nella persona del *Polacco*; e la di lui occultazione, come altresì quelchè si dice dal Cap. 67. al 68. col dippiù, che forma la conclusione delle dette Copie disseminate; imperocchè basterebbe dire al Fisco, che oltre al risultare dalla semplice lettura di essi Capi il tutto Favoloso, e Chimerico; e che non ha appoggio alcuno di prova, ha egli piantato il suo grand' Edificio sopra una supposizione, che non regge: Ma pazienterà la M. V., che

che si trascrivano i detti Capi; e che il Supplicante accenni le riflessioni, che corrispondono per la Verità.

Non regge la sua supposizione, umilmente si ripete; imperocchè il mezzo adoperato dal Supplicante, per sorprendere in Loggia i liberi Masoni, non è criminoso, ma legale, e lodevole; e conseguentemente manca la Causa induttiva a commettere i pretesi eccessi per occultarlo; tantopiù, che il Supplicante fedelmente espose a V.M. fin da principio il tutto; e venne Sovranamente approvato.

Ne' Giudizj Criminali la massima costantissima è quella, come sa ciascuno, che ne' delitti gravi la mancanza della Causa corrispondente a' medesimi, rende pel Fisco infruttuosa qualunque prova speciale, che mai vantar potesse contro del preteso Delinquente, posta che vi sia la prova indispensabile, e fondamentale del Giudizio, ch'è quella del generale del delitto, che manca all'intutto in questa Processura, e manca per causa dello stesso Fisco. = *Non factum quaeritur, sed caussa faciendi* = è il Canone, che stabilisce ULPIANO, dietro del quale gli Autori tutti pratici del Foro, la *Causa*, la chiamano enfaticamente la *Regina* del delitto; e ne additano le ragioni corrispondenti all'indole dell'Umanità, laddove non si viva ancora tra Selvaggi.

Niuno meglio di CICERONE, o Signore, rileva la forza di questa ragione, trattando la difesa di Roscio, che sotto la protezione di Crisogono uomo potente, ed avaro, e che comprato aveva i di lui proscritti beni, faceva da Eruzio accusarlo

sarlo della morte di suo Padre; nel qual caso, oltre all'essere il delitto in genere pienamente provato, perchè il Padre di Roscio era stato veramente ucciso di notte nell'uscir dalla cena; in quanto poi alla specie = *crimen affingebant duo Roscii sicarii*.

Rivolto CICERONE ad ERUZIO = *Confitere*, dice, *te huc ea spe venisse, quod putares hic latrocinium, non judicium futurum. De Parricidio Caussa dicitur, ratio ab Accusatore reddita non est, quam ob caussam Patrem Filius occiderit. Quod in minimis noxiis, & in his levioribus peccatis, quæ magis crebra, & jam prope quotidiana sunt, maxime & primum quæritur quæ caussa maleficii fuerit. Id Erutius in Parricidio quæri non putat oportere. In quo scelere etiam cum multæ caussæ convenire unum in locum, atque inter se congruere videntur, tamen non temere creditur, neque levi conjectura res penditur; neque testis incertus auditur, neque Accusatoris ingenio res judicatur. Cum multa antea commissa maleficia, tum vita hominis perditissima, tunc singularis audacia ostendatur necesse est, neque audacia solum, sed summus furor, atque amentia. Hæc cum sint omnia, tamen extent oportet expressa sceleris vestigia, ubi, qua ratione, per quos, quo tempore maleficium sit admissum, quæ nisi multa, & manifesta sunt, profecto res tam scelesta, tam atrox, tam nefaria credi non potest: magna est enim vis humanitatis....* L'evento di questa Causa ciascun lo sa. L'innocenza di Roscio fu conosciuta; ed i sospetti andarono a ricadere sopra de' Persecutori.

Basterebbe dunque di dire al Fisco ( parlandosi in pri-

primo luogo del Contratto del Monte della Pietà con *Ajala*) che la supposizione non regge, di essersi un tal Contratto fatto a contemplazione del Conte *Hypsc*, affinchè non facesse questi palesare il Segreto dal suo Cameriere: Non regge, perchè basterebbe ora il solo fatto, che ha palesato il Fisco, che cioè il Conte fu quello, che con suo biglietto mandò il detto suo Cameriere dal Marchese della Sambuca, e poi dal Marchese Demarco a palesare il preteso Segreto; ed a palesarlo colle circostanze di fatto foggiato a suo capriccilo. Ma indipendentemente da ciò, che dovrà rammentarsi anche in appresso; eccone chiara da se la dimostrazione.

Il Contratto con *Ajala* fu stipolato verso la fine di Agosto dell'anno 1776., vale a dire, dopochè si era palesato, saputo, e risaputo da tutti il preteso Segreto; imperciocchè già il Supplicante (perdoni di grazia la Clemenza di V. M. le ripetizioni) l'aveva palesato fin dal principio alla M. V. per mezzo di chi conveniva, ed era stato il tutto Sovranamente approvato, come risulta dal Dispaccio de' 3. Marzo dello stesso anno, giorno consecutivo alla sorpresa della Loggia; e sebbene nel Dispaccio non si spieghi il mezzo tenuto, si loda però la condotta del Supplicante; quella stessa condotta, che fu dichiarata poi col Dispaccio de' 20. Agosto dello stesso anno. Col Dispaccio poi de' 20. Aprile del medesimo anno, gli fu fatto buono il danajo speso per la detta Causa. Col Dispaccio de' 6. Luglio venne dichiarata a dirittura da V. M. insussistente la sospezione data al Supplicante da' Rei Masoni, nella

qua-

quale avevano dedotta la pretesa *Cabala*, *Tradimento*, *e Perfidia*. Nello stesso mese di Luglio, precedente Relazione del Supplicante, la M. V. aveva permessa la venuta del detto Cameriere *Polacco* in Giunta, e nel permetterla disse = *Salva l' Impunità* = sotto del qual nome si conteneva il preteso Segreto: E finalmente, cresciuto il rumore di questa Causa colla riferita seconda sospezione data al Supplicante, V. M. si degnò di far dichiarare alla Giunta tutto l' antecedente; e rispetto a questo preteso Segreto, giova ripetere le parole del Dispaccio di sopra riportate = *Venne Pallante a dar conto distinto della maniera da lui tenuta, e della Impunità promessa a un Polacco, che col motivo di volersi far Muratore, diede la notizia della Loggia, che doveva tenersi, e che fu sorpresa, mentr' egli vi faceva la figura di Novizio: E come un tal rapporto fu a voce, a voce ancora fu tutto dal Re approvato, anche l' Impunità promessa al Forastiere* = Che più di ciò si poteva mai dire? *Maniera tenuta* = *Figura di Novizio* = *Forastiere Polacco* = *Impunità* = *Approvazione*.

Attenta dunque questa Sovrana Dichiarazione, il Supplicante non aveva bisogno di cattivarsi la benevolenza di alcuno pel fine, che suppone il Fisco, o che si palesasse, o non si palesasse il preteso Segreto; giacchè non poteva mai succedere, che potesse palesarsi in circostanze tali, che per quanto mai si volessero alterare, come si sono alterate, non abbracciassero il significato delle parole contenute nel riferito Real Dispaccio; e la premura di ricovrire in un delitto di stato un

un tal segreto; a buon senso; avrebbe dovuto averla il Fisco, affinchè il Governo (tolto ogni altro motivo) non rimanga spossato di que' mezzi, che sono in simili casi pur troppo necessarj; ed il Supplicante lo ricordò al Fiscale Criscuolo nelle Risposte alle sue Interrogazioni.

Non reggendo dunque il supposto del Fisco, dee giustamente credersi, che il Contratto fatto con *Ajala* da un Governo rispettabile, come quello del Monte della Pietà, non avesse altr' oggetto, che l' utile dello stesso Monte, ed a persuadersene, eccone in breve (prima di entrare a trascrivere il contenuto dal numero 32. al 45., colla sua conclusione) la narrativa del fatto vero.

Andava *Ajala* debitore del Monte Ciarletta Caracciolo in docati 4000. coll' annualità del 4. per 100., e pagava ancora, come asserì egli al Marchese Berio un 2. per 100. per Biglietto di assicurazione fatto a suo favore. Nel Contratto di Ciarletta aveva *Ajala* data l' Ipoteca sopra di una Casa, e sopra di altri suoi effetti. Offerì al Monte della Pietà la stessa Ipoteca colla stessa annualità del 4. per 100., e per esimersi dal pagamento del 2. per 100. al detto Berio, offerì o la restituzione del Capitale fra lo spazio di un anno; o che per sicurezza maggiore avrebbe data Partita di Arrendamento, con minorarsi però l' annualità del 4. per 100., ed in altro caso si soggettava alla rescissione del Contratto.

Il Monte della Pietà si trovava in quel tempo nel duro affanno di rinvestire quantità considerevole di danajo capitale pervenutogli da varie restituzioni.

zioni. L'annualità del 4. per 100. si stima vantaggiosa a nostri giorni, quante volte il Debitore non possa dar altra Ipoteca, che del Corpo stabile: ed assegnandosi Partita d'Arrendamento, l'annualità si minora. Il Savio del Luogo, riconosciute avendo le Scritture dell'antecedente Contratto di *Ajala* con Ciarletta, e per maggior esattezza riconosciute avendo ancora le Scritture originali esibitegli dall'*Ajala* del Dominio, e Possesso, e dell'Apprezzo di detta Casa, trovatavi la capienza per somma maggiore ( precedenti i soliti Requisiti, col quale si celebrano dal detto Monte tutti gli altri Contratti ) furono coll'approvazione di tutta la Banca stipolate le cautele; ed il danajo per docati 4000. andò pagabile a dirittura al detto Monte di Ciarletta, precedente cessione di sue ragioni in beneficio del Monte della Pietà: ed altri docati 500. furono pagati liberi ad esso *Ajala*, co' quali soddisfece l'interesse, che andava dovendo al detto Monte, ed al Berio, e del di più ne fece l'uso, che dice nella sua Deposizione, come si vedrà in appresso.

Nella Cessione di Ciarletta è vero, che non vi furono incluse le ragioni, che aveva contro del detto Berio pel Biglietto di assicurazione, ma in suo luogo fu stimato equivalente il detto patto rescissorio tra lo spazio di un anno: Ed in fatti, se dopo questo spazio non adempiva *Ajala* al convenuto, spettava al Monte o la vendita, o l'aggiudicazione di detta Casa, e degli altri suoi effetti; giacchè la sola Casa, come sopra si è detto, conteneva la capienza del detto Credito,

coll'

coll' interesse corrispondente ad un anno; ed anche molto dippiù.

Il Supplicante, per quanto rammentasi, dopo del Contratto, qual Delegato del detto Monte, altro non giunse a fare, che a spedir gli Ordini a' Fittuarj della Casa, perchè pagassero a dirittura al Monte le rispettive somme per la convenuta annualità del 4. per 100., ma terminando l'anno alla fine di Agosto, per potersi esercitare il patto menzionato; e trovandosi già il Supplicante appartato da Napoli fin da' principj del mese di Maggio, non può far altro, che rimettersi alle Scritture pel dippiù, che vi sia, per questo; e per l'accerto di ogn' altra Verità.

Ciò premesso: Ecco, o Signore, quelchè si legge nelle Copie disseminate dal Cap. 32. al 45., e nella loro Conclusione intorno a un tal Contratto, col quale, malgrado, che l'*Ajala* risulti debitore col Monte della Pietà in virtù di pubbliche, e solenni Scritture, certo; inescusabile; e diretto: sì perchè egli è il solo, che comparisce di aver celebrato il Contratto senza l'ingerenza, e contemplazione di persona alcuna: sì perchè dagli asserti pagamenti fatti al Conte *Hypsse*, e dalla dichiarazione pretesa dal medesimo espiscata dopo il corso di otto mesi in circa dal tempo del Contratto, si conferma la qualità di Debitore per l'utile, che ne ritrasse; malgrado, umilmente dicevasi, tutto ciò, si pretende sul fondamento delle semplici mendaci assertive dell'*Ajala*, ch' egli non prestò nel detto Contratto, se non che il semplice, e puro nome; e che vi fece soltanto

la

la TESTA DI FERRO ( come non ha il rossore di esprimersi ne' Ricorsi umiliati alla M.V. ) allorchè profittando delle tante Denuncie; ed Accuse fatte contro del Supplicante, si unì co' suoi Persecutori, lusingandosi di esimersi non solamente dal debito, ma di poter conseguire altri profitti, com' egli stesso vantavasi.

„ (a) XXXII. *Li narrati fatti della carcerazione,*
„ *ed escarcerazione del Polacco seguirono in Luglio*
„ *1776. Tra questo tempo si portò il D. Ferdinan-*
„ *do Ajala dal Conte Hypsc a fargli noto, che si*
„ *avvicinava il mese di Agosto, e maturava il*
„ *tempo della restituzione doveva farsi di docati*
„ *4000. al Monte di Ciarletta presi a mutuo da*
„ *detto Conte, per li quali si era obbligato l' Aja-*
„ *la nomine proprio colla sicurtà del Biglietto del*
„ *Mercante Berio. Trovò molto afflitto, e turba-*
„ *to detto Conte per la seguita carcerazione del*
„ *Polacco suo Cameriere, per cui gli disse detto*
„ *Conte, che si era portato a parlare al Consiglier*
„ *Pallante, e questi conoscendo la giustizia del*
„ *suo Cameriere, l' aveva speranzato di scarcerarlo*
„ *tra poco. E che rispetto alla restituzione de' do-*
„ *cati 4000. non aveva speranza di avere alcuna*
„ *rimessa di danajo da fuori, onde pensava di*
„ *trovar altro Biglietto di pubblico Negoziante,*
„ *e prendere ad impronto da altri detta somma,*
„ *per restituirla al Monte di Ciarletta; e perciò*
„ *diede la premura al riferito Ajala di fargli una*
„ *Nota di Negozianti di Napoli, per potere in-*
„ *camminare i suoi maneggi,*

(a) Que-

(a) Questo Fatto non è vero, perchè il Conte non si portò mai a parlare col Supplicante, nel tempo, che il suo Cameriere dimorava nella Casa del Salvadore, rimettendosi alle risposte da lui date su gl' Interrogatorj Fiscali.

„ (a) XXXIII. *Di là ad alcuni giorni ritornò il*
„ *nominato Ajala al Conte a fargli, come glie la*
„ *fece prontamente, una Nota del debito pel Mon-*
„ *te di Ciarletta, senza più parlare dell' altra*
„ *Nota chiesta antecedentemente de' Negozianti di*
„ *Napoli, e diede con ciò ad intendere tacitamen-*
„ *te di aver già trovato l' impronto del danajo.*
„ *E passati alcuni giorni, a nuova chiamata essen-*
„ *do ritornato l' Ajala dal Conte, il medesimo gli*
„ *manifestò, che aveva trovato il detto danajo,*
„ *e glie l' aveva promesso il Consiglier Pallante*
„ *dal Banco della Pietà, di cui era Egli Dele-*
„ *gato, senza biglietto di pubblico Mercante, ma*
„ *col solo obbligo di esso Conte, anzi l' aveva*
„ *assicurato di farglielo ottenere fra sette in otto*
„ *giorni; e perciò impose all' Ajala di portarsi dal*
„ *Consiglier Pallante in quel giorno, dicendo, che*
„ *detto Pallante l' aspettava, per esser informato*
„ *non solo circa il Contratto fatto col Monte di*
„ *Ciarletta, ma dippiù per fargli in suo nome la*
„ *richiesta di docati 4500., perchè con tal danajo*
„ *voleva estinguere il debito di docati 4000. col*
„ *Monte di Ciarletta; e co' restanti altri docati*
„ *500. voleva pagare l' interesse decorso, ed il pre-*
„ *mio del Negoziante pel Biglietto dato fuori.*
„ *Prevenne dippiù detto Ajala, che per avere più*
„ *presto l' adito dal Consigliere, avesse fatto capo*
„ *dall' Attuario di Baldassarre, che assisteva in di*

 „ *lui*

„ *lui Casa, perchè costui, come inteso dell' affare,*
„ *gli avrebbe fatto subito avere udienza.* (b)

(a) Non dice se in queste due volte, che tornò egli dal Conte, era tornato il Cameriere in sua casa, circostanza di fatto, che conduceva ancora alla sua idea, e a quella del Fisco.

(b) Si nomina quì l' Attuario di Baldassarre, e negli altri seguenti Capi, ma non si dice, che abbia contestato ne' rispettivi fatti. Non essendo veri, non poteva mai contestarli; ma se mai l'avesse fatto, si è veduto di sopra, che il Baldassarre in questa Causa (al solito de' Subalterni, che abbandonano il disgraziato Ministro al loro destino, per discaricare se stessi) sarebbe ancora un manifesto disertore della verità. Merita qualchè compassione, poichè *res est periculosa timor*; ed il timore, o altro motivo gli ha fruttato di non istar mai ristretto nelle Carceri, come tutti gli altri.

„ (a) XXXIV. *S'incamminò l' Ajala per la Casa del*
„ *Consiglier Pallante; ma per istrada avendo sa-*
„ *puto, che il medesimo non negoziava in quel*
„ *giorno, si astenne di andare. L'eseguì però nel*
„ *giorno seguente: Fece capo dall' Attuario di*
„ *Baldassarre, e questi lo fece introdurre subito*
„ *alla presenza del Consigliere. Gli fece la richie-*
„ *sta a nome del Conte dell' impronto de' ducati*
„ 4500., *ed il Consigliere non c' incontrò alcun*
„ *riparo, rispondendo, che gli era noto di essere*
„ *il Conte uomo facoltoso. Volle però essere infor-*
„ *mato del Contratto passato col Monte di Liar-*
„ *letta, e dopo di averlo inteso, soggiunse, che*
„ *per*

„ *per essere il Conte un Forastiere, conveniva,*
„ *che l' impronto si fusse fatto apparire in testa di*
„ *qualche Persona di Napoli, e prevenne all' Aja-*
„ *la, che avrebbe potuto egli a dirittura obbli-*
„ *garsi col Banco, e farsi fare dal Conte l' Istro-*
„ *mento d' indennità. Conchiuse l' Ajala, e restò*
„ *nel concerto col Consigliere di mandargli tutte*
„ *le Scritture attinenti al Contratto passato col*
„ *Monte di Ciarletta per osservarle. Fu poi av-*
„ *visato il Conte di quanto era seguito; e questi*
„ *si maravigliò come il Consigliere voleva l' obbli-*
„ *go di esso Ajala, quando fra loro erano rimasti*
„ *nell' appuntamento di doversi obbligare a dirit-*
„ *tura il medesimo Conte, rilevandosi da ciò le*
„ *segrete antecedenti conferenze passate tra il Con-*
„ *te, e il Consiglier Pallante; su di che vien de-*
„ *posto dall' Ajala, che per un racconto fatto a'*
„ *suoi domestici da un Servidore di detto Conte,*
„ *aveva egli saputo, che costui praticava di sera*
„ *in Casa di detto Consigliere, e per non farsi ve-*
„ *dere, si lasciava la Carrozza in un luogo lon-*
„ *tano dalla Casa del medesimo, ed egli si faceva*
„ *accompagnare a piedi da detto Servidore.* (b)

(a) Quanto dice è una favola. La richiesta del danajo la fece a dirittura per se l' Ajala; nè fu mai nominato il Conte.

(b) Perchè non dirsi il nome di questo Servidore per contestare? Poteva Ajala saperlo, e trovarlo per mezzo di Pantano; o di altre consimili esperte persone, come si son trovati altri Testimonj in questa Causa. Non si è ancor pensato a ciò; o non è potuto ancor riuscire.

O 2 „ (a)

„ (a) XXXV. *Seguirono questi fatti verso i principj*
„ *di Agosto 1776. Furono rimesse al Consiglier*
„ *Pallante le richieste Scritture pel Contratto pas-*
„ *sato col Monte di Ciarletta. D' ordine del Con-*
„ *te ritornò poi nuovamente l' Ajala dal Pallante*
„ *per sollecitare l' impronto; e il detto Pallante*
„ *gli fece intendere, che aveva osservate le Scrit-*
„ *ture, e voleva già far dare dal Banco della*
„ *Pietà l' impronto de' docati 4500. al Conte, col*
„ *solo obbligo dell' Ajala, senza Biglietto di Ne-*
„ *goziante, per esser sicuro esso Pallante, che il*
„ *Conte fra cinque o sei mesi, avrebbe estinto il*
„ *debito. Ma disse dippiù, che per salvare l' ap-*
„ *parenza della Scrittura, voleva, che detto Ajala*
„ *si fusse obbligato ancora di fare fra un anno*
„ *l' assegnamento di una equivalente partita d' Ar-*
„ *rendamento per cautela del Banco, nel caso, che*
„ *tra detto tempo il debito non si fusse estinto;*
„ *ed attento ciò esso Consigliere prevenne all' Aja-*
„ *la, che avesse assistito all' Avvocato Governa-*
„ *dore di detto Banco D. Saverio Esperti, per far*
„ *regolare l' Istromento da stipolarsi. Così fece*
„ *l' Ajala, e trovò l' Esperti inteso del tutto.* (a)

(a) Dal parere dell' Esperti, che si riporterà nella conchiusione di questa Favola, vedrà la M. V. qual fu il vero motivo dell' essersi dispensato l'Ajala dal dare il Biglietto del Negoziante.

„ XXXVI. *Successivamente avendo premura il Conte*
„ *della sollecita effettuazione dell' affare, in una*
„ *mattina di Domenica, scrisse un Biglietto al Con-*
„ *siglier Pallante, dolendosi del ritardo, e glie lo*

„ *man-*

„ *mandò per mezzo dell' Ajala nella Giunta degli*
„ *Abusi, facendocelo introdurre per mezzo dell' At-*
„ *tuario di Baldassarre, che assisteva in detta*
„ *Giunta* (a). *Per le continue assistenze fatte,*
„ *avendo l' Avvocato Esperti già dato il suo pa-*
„ *rere in iscritto di potersi fare coll' Ajala detto*
„ *impronto col nudo suo obbligo, se ne stipolò*
„ *l' Istromento nel giorno de' 24. Agosto* 1776. (b);
„ *col quale detto Ajala ipotecò la metà di una*
„ *sua Casa palaziata, che nel 1758. era stata va-*
„ *lutata per docati 5100., obbligandosi dippiù det-*
„ *to Ajala a tenore dell' antecedente concerto fat-*
„ *to col Consigliere, di dover assegnare una par-*
„ *tita di Arrendamento fra lo spazio di un anno;*
„ *per l' annualità di docati 180. al 4. per 100.*
„ *pel detto Capitale di docati 4500. Prima però di*
„ *tale Stipola, dal detto Consiglier Pallante, come*
„ *Delegato del Banco, e da Protettore del medesi-*
„ *mo, si ordinò in sessione, che si fusse eseguito*
„ *un tal Contratto, a consiglio di detto D. Fran-*
„ *cesco Saverio Esperti, che doveva osservare le*
„ *Scritture, postillare le minute, e fare ogn' altro*
„ *atto necessario, e che il Notajo del Banco avesse*
„ *stipolato: come in fatti l' Esperti postillò l' Istro-*
„ *mento Originale, in fine del quale scrisse di suo*
„ *carattere* = Va bene = Si può stipolare = *E*
„ *si firmò sotto questa Postilla*, (c).

(a) Non poteva mai Baldassarre introdursi den-
tro la Camera della Giunta per consegnare il Bi-
glietto. Ma perchè poi nella Giunta? Non v'era
altro luogo, ed altro tempo più agevole, ed op-
portuno? Baldassarre non ha potuto mai contesta-

re, e se mai l' avesse contestato, senza ripetere quelchè di sopra si è detto, potrebbe ancor credersi, che un macchinante, come Ajala, avesse finta una premura di dover far capitare un Biglietto al Supplicante, per avere la materialità del Contesto del Baldassarre in questa finzione.

(b) L' Istromento dunque fu stipulato a 24. Agosto 1776. Sicchè è indubitato, che la sua data è posteriore, come di sopra si è detto, al Dispaccio de' 20. Agosto 1776., col quale si era dichiarato alla Giunta, che quella tale Impunità menzionata negli antecedenti Dispacci conceduta al Polacco, era stata per la *Figura* di Novizio, ch' egli aveva fatta nella sorpresa della Loggia sopra Capodimonte; ed il Polacco era ritornato già nella Casa del suo Padrone fin dalla metà dell' antecedente Luglio. Perchè dunque darsi il danajo al Conte, per tenerlo *adescato* ( termine del Fisco ) a non far palesare il Segreto dal suo Cameriere, quando si era palesato colla Sovrana Approvazione in questo punto principale del preteso mezzo criminoso?

(c) Il Contratto dunque, secondo il Rituale del Banco, fu stipulato colle solennità solite a praticarsi in tutti gli altri Contratti, e precedente l' esame delle cautele *ad consilium Sapientis*.

" (a) XXXVII. *Non si fece subito l' Istromento*
" *d' Indennità dal Conte a favore dell' Ajala.*
" *Frattanto questo preintese, che il Razionale del*
" *Banco aveva chiesta la Fede dell' Istromento del*
" *mutuo, per far obbligare esso Ajala all' assegna-*
" *mento dell' annualità sulla pigione della metà*
" *del-*

„ *della sua Casa ipotecata . Se ne andò a dolere*
„ *l' Ajala dal Consiglier Pallante , e questi l' assi-*
„ *curò a non temere , perch' egli non avrebbe da-*
„ *to alcun ordine per detto affare , come in fatti*
„ *seguì , poichè l' Ajala non fu più molestato , ed*
„ *il Banco non ha riscosso del mutuo veruna an-*
„ *nualità* . (b)

(a) Non può mai credersi, che un uomo accorto , e callido come l' Ajala ( dato per vero quanto egli assenta di aver prestato il puro , e semplice nome nel Contratto ) non si fusse fatto subito cautelare dal Conte coll' Istromento d' indennità . Egli era l' obbligato solamente a dirittura col Banco ; onde veniva esposto alle azioni dirette del medesimo in qualunque tempo , tanto nel Giudizio Civile , che nel Criminale . In persona di un uomo cotanto scaltro , come Ajala , può credersi una così grande indolenza ? Può credersi almeno , allorchè preintese , com' egli dice , che il Razionale del Banco aveva chiesta la fede dell' Istromento? Può credersi , che potendosi egli indennizzare colla dichiarazione del Conte si fusse contentato di non temere sulle ideate promesse del Supplicante ? Non potevano, umanamente parlando, svanire simili promesse a momenti per varj casi?

(b) Non è colpa del Supplicante di non essersi esatta *veruna annualità* . Lo dimostrerà in appresso , ed egli è certo , che da pubblici Documenti , e dalle assertive stesse dell' Ajala risulta , che non trascurò di fare il Supplicante dal canto suo quelchè conveniva , per assicurare l' interesse del Banco .

XXXIX. *Verso li 17. Novembre 1776. ritornò*
„ *l' Ajala dalla Villeggiatura a chiamata del Con-*
„ *te. Si portò in sua Casa, e lo trovò pieno di*
„ *timore, e di smanie, dicendogli di aver trova-*
„ *to voce in Caserta, che il Consiglier Pallante gli*
„ *aveva dato per regalo li docati 4500. per l' af-*
„ *fare de' Masoni, in cui il suo Cameriere era*
„ *intrigato, come si è spiegato ne' carichi antece-*
„ *denti. E perciò detto Conte volle sapere dall'*
„ *Ajala, se colle Scritture passate col Banco della*
„ *Pietà si era nominata la sua Persona. Gli fece*
*sapere Ajala, che solo nella girata della Fede*
„ *di docati 500. era stato nominato, e si era fat-*
„ *ta la spiega, che quel pagamento era a compli-*
„ *mento de' docati 4500.* (a) *In questo discorso gli*
„ *confidò il Conte quanto aveva operato esso Ca-*
„ *meriere Alberto per la Loggia tenuta per dispo-*
„ *sizione del Consiglier Pallante; dicendogli, che il*
„ *medesimo Cameriere era stato introdotto in una*
„ *Camera oscura nella Casa del Salvadore, ed ob-*
„ *bligato con minacce a proccurare detta Loggia,*
„ *e ch' esso Cameriere era stato carcerato nell' atto*
„ *della sorpresa della Loggia, e poi posto subito*
„ *in libertà, col pagamento di docati 200. per pre-*
„ *mio. E che dopo tutte queste cose era stato di*
„ *nuovo carcerato; e di sera dalla Casa del Sal-*
„ *vadore condotto segretamente in quella del Con-*
„ *siglier Pallante, il quale l' aveva istruito del*
„ *modo, in cui detto Cameriere doveva regolare*
„ *la sua Deposizione da fare per detta Causa nel-*
„ *la Giunta* (b).

(a) Dunque il Conte non sapeva niente di quelchè avrebbe dovuto sapere, trattandosi del suo prin-

principale intereſſe, giacchè l' Ajala non avea rappreſentato nel Contratto, ſe non che la *Teſta di Ferro*. Può mai crederſi una più ſupina ignoranza per parte del Conte; ed una negligenza dell' Ajala dall'altra, di non averlo informato fino a quel punto, cioè, dopo tre meſi in circa dal tempo, che fu ſtipolato l' Iſtromento? Può crederſi, che fino a quel punto non ſi fuſſe curato l' *Ajala* di avere per ſua cautela, ſe non che una ſemplice girata, e una Fede di credito di docati cento, compimento della ſomma conſiderevole di 4500? Ma queſta girata appunto, o Signore, diſcuopre ſempre più la verſuzia dell'Ajala, imperocchè egli ſteſſo per ſua cautela ſcrive una girata ( abuſando forſe dell' ineſpertezza del Conte, qual Foraſtiere, e niente inteſo del meccaniſmo delle noſtre Scritture ) nella quale girata dice a compimento di ducati 4500. *per tanti improntatigli*: Sicchè, non volendo, *Ajala* accuſa ſe ſteſſo, e dichiara, che il Contratto col Monte della Pietà fu tutto ſuo intereſſe; e ch' egli conſeguentemente vi ebbe a fare le principali e ſole premure, avendo poi paſſato altro Contratto col Conte. Evidente inoltre ſi è la ragione dell'utilità, che l' *Ajala* ritraſſe dal Contratto col Monte, ed evidente altresì è quella, che ritraſſe dall'antecedente con Carletta; poichè di quel danajo ancora ſi dice, che venne pagato al Conte *per altrettanti in contanti*, *precedente appuramento de' Conti*. Ma dirà l' *Ajala*, che baſtano per lui gl' Iſtromenti d' indennità, che ha fatti il Conte. Baſteranno tra di loro; ma non già mai per provare quelch' è la ſua idea; che, cioè la premura di trovare
il

il danajo, fusse del Conte, e non la sua; e che nel Contratto fusse soltanto egli la Testa di Ferro.

(b) Si è veduto di sopra che bel concerto di sconcordanze faccia *Ajala* cogli altri Testimonj del Fisco nel raccontar questa favola, per bocca, secondo egli dice, del Conte.

„ XXXX. *Avendo voluto il Conte, che l' Ajala a-*
„ *vesse fatto sapere il suo timore al Consiglier Pal-*
„ *lante; così fu eseguito. Ma il Pallante rispose,*
„ *ch' era nota a lui la voce sparsa, di cui non*
„ *doveva farsene caso, per averla fatta spargere*
„ *il Consiglier Avena difensore de' Carcerati* (a).
„ *Fu ciò comunicato dall' Ajala al Conte, ma il*
„ *medesimo non si quietò, e continuando a star pie-*
„ *no di timore, si vide nell' obbligo l' Ajala di*
„ *assicurarlo, che sarebbe tornato dal Consiglier*
„ *Pallante per ricevere qualchè consiglio, e sapere*
„ *anche se in tali circostanze conveniva, che il*
„ *Conte facesse l' Istromento d' indennità per detto*
„ *Mutuo a favore dell' Ajala, ovvero doveva la*
„ *cosa regolarsi in altra maniera. Conferì il tut-*
„ *to l' Ajala col Consiglio, a cui propose, che sti-*
„ *mava espediente, che il Conte avesse fatto qual-*
„ *chè pagamento a conto dell' annualità. Fu ciò*
„ *approvato dal Consigliere, soggiungendo, che se il*
„ *Conte non aveva danajo, si poteva fare qualchè*
„ *pegno: E rispetto all' Istromento dell' Indennità,*
„ *fu nel sentimento esso Consigliere; che si fusse*
„ *sospeso per allora, attente le circostanze della*
„ *voce sparsa*. (b)

(a) Egli l' *Ajala* lo asserisce, o Signore, non già il Supplicante, che non ebbe mai con lui si-

mili

mili discorsi. Dicesi però pubblicamente; che l' *Ajala* ha vantato, e vanti una familiare amicizia in Casa del Marchese Avena.

(b) Nell'antecedente Cap. 39. si dice, che esso Ajala si ritirò in Napoli dalla villeggiatura a 17. Novembre 1776. Nel Cap. seguente 42. si dice, che il Polacco a 23. Novembre dello stesso anno aveva fatta la sua Deposizione avanti il Marchese Demarco per disposizione del Conte suo Padrone, e preventivamente si asserisce dal Polacco, ch'era stato ancora dal Marchese della Sambuca, accompagnato da Biglietto del detto suo Padrone. Posto ciò: In che tempo sono i timori del Conte? In qual tempo i consigli, che andò l'Ajala a prendere dal Supplicante; giacchè dalle riferite date di tempo si vede, che mentre Sagunto si era espugnato, si voleva consigliare in Roma. E potranno mai credersi tante frottole, che inventa l'Ajala? Quelchè però tra di queste vi è di vero, è; che i timori dell'Ajala di non essere astretto al pagamento delle annualità; o alla rescissione del Contratto, ebbero a cominciare appunto nel tempo denotato; imperocchè, a tenore del Contratto, essendosi egli obbligato a pagare la rata contenuta *tertiatim*, non pagando, si rescindeva il Contratto a tenore del patto apposto: Dice dunque Ajala il vero, che si chiese la Fede dell'Istromento dal Razionale del Banco; ed avendo il Supplicante veduto, che l'Ajala era già contumace al pagamento, fece i Decreti, che per allora corrispondevano alla sicurezza del Banco; e non fu nello stato di proseguirli; perchè il Supplicante fu costretto a partire da Napoli.

„ XXXXI.

„ XXXXI. *Comunicate tali cose al Conte , questi
„ disse all' Ajala , che il Consiglier Pallante si era
„ portato molto male , per non aver fatto allon-
„ tanare da Napoli , dopo la sorpresa della Loggia,
„ tutte le persone da lui adoperate per una tale
„ unione ; e ch' esso Conte non avrebbe avuto ri-
„ paro di mandarne anche detto suo Cameriere Al-
„ berto , e disfarsene* (a). *Disse dippiù il Conte ,
„ ch' egli avrebbe voluto abboccarsi segretamente
„ con detto Consigliero , per pensare , e trovare una
„ maniera propria da potersi supire un tale affa-
„ re , anzicchè stimava , che detto Consigliere aves-
„ se dovuto buttarsi a piedi di V. M. , e manife-
„ stare la verità de' Fatti , per impetrar la grazia
„ per lui , e per gli altri .* (b)

(a) *Di mandarlo , e di disfarsene ?* E può cre-dersi, dopochè l'aveva egli stesso il Conte man-dato con suo Biglietto dal Marchese della Sam-buca , e poi dal Marchese Demarco , a deporre le foggiate circostanze di minacce , e di promesse, per la figura , che fece di Novizio nella Loggia di Capodimonte , e ch' egli era già Masone ? Se voleva disfarsene non l'avrebbe mai fatto parlare.

(b) Qual *maniera più propria*, che quella te-nuta dal Supplicante fin dal principio , coll' aver tutto fedelmente rappresentato a V. M. , come sta di dichiarato nel tante volte menzionato Dis-paccio de' 20. Agosto 1776. coerente agli antece-denti ? *Qual maniera più propria* per parte poi del Conte non dee dirsi , di essere stata quella di aver mandato il suo Cameriere a dichiarare quan-to mai foggiar voleva ? Qual grazia il Suppli-

cante

cante impetrar doveva da V. M. per lui, e per gli altri; quando le Leggi tutte garantiscono il di lui operato; e lo garantisce la Sovrana Approvazione di V. M. conforme alle Leggi?

„ XXXXII. *Fra questo tempo si era già decisa dalla „ Giunta la Ricusa data al Consiglier Pallante „ per detta Causa, e si era decretato, che militasse contro di esso Consiglier Pallante, che allo„ ra, per essersi mutato da Commissario, si trova„ va Fiscale, il che seguì alli 6. Decembre 1776. „ All' incontro il Polacco Alberto Cameriere del „ Conte, aveva preventivamente in data de' 23. „ Novembre di detto anno 1776. fatta la sua De„ posizione stragiudiziale avanti il Marchese de „ Marco Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia, „ spiegando con essa tutte le macchine adoperate „ per unire la Loggia, e sorprenderla. Anzi disse „ dippiù detto Alberto a principio della sua Depo„ sizione, ch' egli per disposizione, e con lettere „ del Conte Hypse suo Padrone, era stato prima „ dal Marchese della Sambuca Primo Segretario „ di Stato a manifestare, e rilevare tali fatti, e „ poi essendo stato rimesso al mentovato Marchese „ de Marco Segretario di Giustizia, raccontava „ e deponeva innanzi del medesimo tali Fatti: Co„ sicchè nel tempo, che il Conte Hypse faceva „ per mezzo di detto Ajala seguir la mentovata „ ambasciata al Consiglier Pallante, mostrando tan„ ti suoi timori, aveva già il suo Cameriere Al„ berto per di lui disposizione fatta la sua Depo„ posizione, e manifestato il tutto. Quindi essen„ dosi detto Ajala portato di nuovo dal Consiglier*

„ *Pal-*

*„ Pallante a manifestare l' ultima ambasciata del*
*„ Conte , passò a parlare in primo luogo col me-*
*„ desimo Consigliere della Decisione fatta dalla*
*„ Giunta , che militava la Ricusa , e poi gli fece*
*„ presente , che il sentimento del Conte si era sta-*
*„ to , che dopo la sorpresa della Loggia si fussero*
*„ fatte allontanare da Napoli tutte le Persone*
*„ adoperate ; mentr' esso Conte non avrebbe incon-*
*„ trato riparo di mandarne anche il Cameriere Al-*
*„ berto , e disfarsene* (a) . *Ciò inteso da esso Con-*
*„ sigliere , dimandò all' Ajala , se il Polacco era*
*„ stato chiamato a deporre per questo affare , e*
*„ quello avendogli risposto niente sapere , soggiun-*
*„ se il Consigliere , ch' egli aveva fondati sospetti*
*„ di creder di sì ; e poi si pose esso Consigliere a*
*„ sostenere , e difendere quelchè aveva egli operato*
*„ per l' unione di detta Loggia ; e si riscaldò tan-*
*„ to ; che da verso l' ora di mezzo giorno fino*
*„ alle 22. ÷ non cessò tal discorso , senza nem-*
*„ meno pranzare , tanto che l' Ajala più non fi-*
*„ dandosi si licenziò , ed andò via .* (b)

(a) Se dunque il Conte aveva mandato il suo Cameriere a rivelare, ed a manifestare il tutto, va a cessare, come si è detto, qualunque Causa per la quale doveva *mandarsene da Napoli, e disfarsene*, affinchè non palesasse il Segreto. Non basta il senso più grossolano, e comune a conoscere lo sconcerto delle idee, e delle assentazioni ? Può credersi dippiù ( stante la verità di questo Fatto ) che si mandassero ambasciate del Conte cogli affettati timori ?

(b) Qual premura del Supplicante di guada-

gnare

gnare il voto di Ajala per decidere della sua Causa? Sarà piuttosto vero l'opposto, che voleva egli colle sue persuasive profittare del tempo, e pescare un qualchè suo vantaggio nel torbido, operando anche da Prosseneta de' rei disegni degli Accusatori, e Denunzianti.

„ XXXXIII. *Di là ad alcuni giorni essendo stato il*
„ *D. Ferdinando Ajala chiamato nella prima Segreteria di Stato, sospettò, che la sua chiamata*
„ *fusse stata per detta Causa, onde prima d'ogn'*
„ *altro stimò farne inteso detto Consiglier Pallante. Questi a tal notizia si sbigottì molto; ma'*
„ *ripigliandosi disse all'Ajala, che qualora la sua*
„ *chiamata fusse stata pel motivo de' dotati 4500.,*
„ *con franchezza avesse spiegato senz' alcun timore, che l'impiego si era fatto da lui col Banco, il quale era cautelatissimo, attento il suo*
„ *obbligo di dovergli assegnare a capo di un anno*
„ *una partita di Arrendamento, e ch' esso Ajala*
„ *aveva trattato col Consigliere, senza mai avergli*
„ *fatta alcuna menzione del Conte Hypse, dandogli perciò la norma, ed istruzione, colla quale*
„ *doveva regolarsi. Volle dire l'Ajala, che quella era l'ultima volta, che si portava da detto*
„ *Consigliere, qualora la sua chiamata fusse stata*
„ *per tal Causa; ma quello si alterò con rispondere, che voleva sapere su di che esso Ajala sarebbe stato domandato; soggiungendogli, che poteva liberamente continuare ad andare in sua*
„ *Casa; poichè esercitando la Professione Legale,*
„ *non dava alcun sospetto la sua persona. Volle*
„ *dire dippiù l'Ajala, che stimava chiedere il per-*

„ *messo*

„ *messo del Marchese della Sambuca, per poterfi*
„ *portare di nuovo da esso Consigliere; ma questi*
„ *glie lo proibì, significandogli, che non conveni-*
„ *va prevenire il Ministro di quel Segreto, che*
„ *non doveva palesare.* (a)

(a) Sarà vero quanto egli dice della chiamata nella Real Segretaria, e della causa, che la produsse; ma attesa appunto una tal chiamata, ed il carattere di Ajala, credendo egli di aver avuto un tanto onore, non può credersi, che volesse avvilirsi, con farne la confidenza al Supplicante. Avrebbe egli consigliato l'Ajala, se si fusse da lui portato, a dire la verità; poichè per consigli contrarj alla medesima, il Supplicante non è capace di darli: oltracchè non aveva l'Ajala di bisogno di prenderli dagli altri, essendo egli nel Foro da chi è conosciuto riputato il Maestro degli Artificj. Verità incontrastabile, che risulta ancora da' Processi.

„ XXXXIV. *Effettivamente fu interrogato l'Ajala*
„ *dal Marchese della Sambuca intorno a detto*
„ *mutuo, e gli manifestò veridicamente il tutto;*
„ *anzi glie ne fece un dettaglio in iscritto a modo*
„ *di una Deposizione stragiudiziale. Non curò*
„ *l'Ajala di andare subito dal detto Consiglier*
„ *Pallante; ma lo fece verso i principj del* 1777.„
„ *ed il medesimo non volle riceverlo.. facendogli*
„ *sentire, che stava occupato..* (a) *Ha sospettato*
„ *l'Ajala, che forse aveva penetrato il Consiglier*
„ *Pallante il suo esame, atteso in una mattina,*
„ *mentre usciva dalla prima Segreteria di Stato si*

„ *vide*

„ *vide appresso una Persona*, *che da lui fu cre-*
„ *duta Spia mandata dal detto Consigliere*, *per in-*
„ *dogare i suoi passi*, *ed azioni*. (b)

(a) Se vero fusse l' asserito nell' antecedente Capitolo, si sarebbe l' Ajala portato subito dal Supplicante. Ma che avrebbe potuto dirgli? Figuri ciascuno quelchè poteva suggerirgli la sua abilità, giacchè vantava, fidato sulle promesse degli Accusatori, e de' Denunzianti, di esimersi non solamente dal debito; ma di fare le sue fortune col Sacrificio della stima dell' Oratore.

(b) Non basta questa affettata illusione *di aver veduta presso di sè una persona* a far conoscere la falsità delle sue assertive? Non una, ma più persone, doveva veder l' Ajala *andargli appresso nell' uscire dalla Prima Segretaria di Stato*, ove il flusso, e riflusso delle Persone è continuo. Da qual distintivo conobbe egli, che la *Persona*, *che gli andava appresso*, *era una Spia*? Costui, ch' è facile a parlare senza verità, forma colla stessa facilità qualunque giudizio temerario.

„ XXXXV. *Dopo gli espressati fatti*, *il Consiglier*
„ *Pallante*, *qual Delegato del Banco della Pietà*,
„ *a ricorso del Procuratore di detto Banco*, *fece*
„ *ordine all' Ajala*, *acciò avesse pagato il Terzo*
„ *già maturato dell' annualità del detto Capitale*,
„ *per cui ordinò ancora il sequestro sopra la pigio-*
„ *ne della Casa ipotecata*. *Andò a dolersene l' Aja-*
„ *la dal Consigliere*, *affinchè non l' avesse fatto*
„ *molestare*, *per essergli noto*, *ch' esso Ajala aveva*
„ *improntato il solo nome*, *ma li docati* 4500. *il*

 „ *Con-*

„ Consigliere li aveva dati , e inteso di dare al
„ detto Conte . Con sdegno non volle sentirlo det-
„ to Consigliere . (a) Onde l' Ajala ne ricorse da
„ V. M. per la Real Segretaria di Giustizia , ma-
„ nifestando l' accaduto , e presentando un Bigliet-
„ to , che il Conte Hypst gli aveva scritto di suo
„ carattere verso i principj di Agosto 1776. , col
„ quale Biglietto gli dava la premura di solleci-
„ tare l' affare ; ben sicuro , che l' Amico ( che
„ s' intendeva detto Consigliere Pallante , come ha
„ spiegato l' Ajala , e l' affare s' intendeva il nar-
„ rato impronto ) avrebbe fatte tutte le sollecitu-
„ dini richieste . Presentò l' Ajala altresì la rice-
„ vuta del Marchese Berio della data de' 2. Set-
„ tembre 1776. a favore del Conte Hypsc del pre-
„ mio del suo Biglietto di assicurazione , la quale
„ data viene ad essere posteriore all' Istromento di
„ mutuo , che seguì a 24. Agosto di detto anno .
„ Dopo tutte queste vicende ottenne l'Ajala l'Istro-
„ mento d'indennità , che seguì a 20. Aprile 1777.,
„ e si rileva dal detto Istromento , che l' impiego ,
„ quantunque appariva fatto in testa d' Ajala ,
„ pure il mutuo del danajo di docati 4500. era
„ seguito per detto Conte , e da lui si era rice-
„ vuto , ed in suo beneficio era andata detta som-
„ ma . (b)

„ Questi fatti , e carichi , si rilevano dalla Deposizio-
„ ne del riferito D. Ferdinando Ajala (c) ; dalla
„ Copia dell' Istromento di mutuo passato col Ban-
„ co , in cui sta inserito l' ordine del Consiglier
„ Pallante , e de' Protettori del Banco per farsi
„ detto impiego (d) ; dal parere , e Deposizione di
„ D. Francesco Saverio Esperti (e) ; dalla Partita

„ del

„ *del Banco rispetto a' docati cento pagati al Con-*
„ *te a compimento de' docati* 4500. (f) ; *dalla*
„ *Deposizione originale fatta estragiudizialmente*
„ *dall' Ajala nella prima Segretaria di Stato ; dal*
„ *suo Ricorso umiliato a V. M. per le molestie ,*
„ *che voleva inferirgli il Consiglier Pallante* (g) ;
„ *dalla Ricevuta fatta dal Marchese Berio a fa-*
„ *vore di detto Conte pel premio del Biglietto di*
„ *sicurtà dal medesimo dato fuori* (h) ; *e dal men-*
„ *zionato Biglietto scritto dal Conte all'Ajala* (i);
„ *come altresì dal Certificato del Notajo del Ban-*
„ *co per le Postille fatte sull'Istromento dall'Esper-*
„ *ti* (l) . *Il Consiglier Pallante poi è stato nega-*
„ *tivo col suo stragiudiziale esame di aver fatto*
„ *l'impiego coll'Hypsc , dicendo solo di averlo effet-*
„ *tuito coll' Ajala ; rimettendosi perciò alle Scrit-*
„ *ture , con aver deposto ancora esso Consigliere ,*
„ *che l' Ajala , unitosi co' suoi contrarj , sia dive-*
„ *nuto un acerrimo Accusatore contro di lui , fog-*
„ *giando a capriccio tutto ciò , che possa foggiare*
„ *un Accusatore* . . (m)

(a) Oh forza invincibile della verità ! Dice Ajala il Fatto, che non può negare, perchè risulta da pubbliche Scritture ; ma non dice la causa , per la quale il Supplicante fece in quel tempo gli ordini, che corrispondevano di giustizia , giusta il tenore dell' Istromento . Basta rimettersi alle Scritture .

*Con sdegno non volle sentirlo* . Non ha il Supplicante memoria di ciò . Ma se mai fusse vero , chi non vede , che lo sdegno del Supplicante farebbe stato figlio genuino della giustizia , alla

 qua-

quale co' suoi Artificj voleva l'Ajala far guerra?

(b) Or qui l'Oratore implora tutta la Real Giustizia di V. M. Ajala già ricorre, e produce alla M. V. i Documenti, ch'enuncia: Ma il maggior Documento, che doveva accompagnare col Ricorso, sarebbe stato quello dell' Istromento d' indennità, per far vedere, che il debito non era suo, ma del detto Conte. Si accordi all' Ajala fino a questo punto qualunque antecedente pretesto. Non era più oramai il tempo di dissimulare, e di differire. Doveva prima del Ricorso farsi fare dal Conte l' Istromento, ed esibirlo; e non contentarsi di appoggiare soltanto la sua ragione su de' Documenti, che si enunciano. Perchè dunque non si fece allora quell' Istromento, che si porta poi fatto a 20. Aprile 1777? Ciascuno da se lo riflette, e le disgrazie del Supplicante eran cominciate sì, ma la calunnia non si ricomprometteva ancora di un esito felice.

(c) Dunque sulle tante cose foggiate dall' Ajala, non ha il Fisco altra prova, se non che della sola sua, e semplice assertiva. E basta questa al Fisco per fondare i carichi? Non fremono le Leggi tutte contro di un Accusatore; di un Debitore fraudolente; di un uomo, che egli medesimo si è dichiarato nella sua Deposizione ricevuta dal Fisco per uomo oberato, e decotto; essendo fatto indubitato, che l' Ajala è giunto a dire (il che non si riporta nelle Copie disseminate, non sapendosene il motivo) ch' egli stesso avvertì il Supplicante, allorchè dice, che lo persuase ad obbligarsi, che per *Lo Monte non vi era col suo obbligo cautela alcuna per detto improntо, mentre*

*tre la metà della Casa ipotecata al Monte di Ciarletta prima, e poi al Monte della Pietà, era onnossia da tempo avanti ad altri debiti*.

Si domanda all' Ajala, allorchè egli obbligò questa stessa Casa al Monte di Ciarletta, fece pure a' Governadori di quel Monte una tal dichiarazione? Non la fece certamente; come per verità non la fece al Supplicante: Sicchè, in buon senso, egli avanti al Fisco si è dichiarato reo di *falsità con Truffa*, per avere ipotecata ne' due Contratti una Casa, che non era più sua. *Qui duobus in solidum eamdem rem diversis contractibus vendiderit, poena falsi coercetur. L. 21. ff. ad L. Corn. de Falsis. = Si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit, vel in solidum dederit, hae omnes species stellionatum continent* =. Su de' quali due Testi, rimettendosi il Supplicante a quelchè ne an detto gli Autori, egli è certo, che volendosi opinar per l' Ajala colla maggior indulgenza; se fugge di esser Reo di *Falsità*; non lascia però di esserlo sempre di *Stellionato*.

(d) L' Istromento dunque, non vi ha dubbio, che fu fatto solennemente da tutto il Governo, precedente il metodo regolare, che si è praticato, e che si pratica in tutti gli altri Contratti.

(e) Dal parere dell' Esperti si rileva il vero motivo, per cui fù dispensato Ajala dal Biglietto di Negoziante; imperocchè dice in esso; che *aveva riconosciuto, che la Casa ipotecata prima a Ciarletta dall' Ajala, e poi al Monte della Pietà, fu valutata nell' anno 1758. dall' Architetto D. Gio: Battista Gatalano per docati 5100. Che oltre a ta-*

*a tale apprezzo aveva esso Esperti osservato L' Istromento di divisione tra i Fratelli di Ajala. E che i docati 4500. eran per soddisfare non solo il detto Monte di Ciarletta del Capitale di docati 4000., ma alcune Terze dovute al medesimo, e parte ancora del premio dovuto al Marchese Berio, per esimersi dal qual peso esso Ajala prendeva il detto danajo; dando il parere l' Esperti, che in compenso del medesimo stimava bastevole l' assegnamento per allora sopra li pigioni della detta Casa, col patto, che mancando dal pagamento dell' annualità per due Terzi, restasse rescisso il Contratto, e che dippiù tra lo spazio di un anno dovesse far assegnamento sopra Partita di Arrendamento, minorandosi l' interesse dal 4. al 3 ÷ per 100., lo che non eseguendosi, si dovesse anche rescindere il Contratto.* Questo è il parere dell' Esperti; e per quanto poi la Fama ha pubblicato, si vuole dippiù, che l' abbia confermato nella sua Deposizione, nella quale si vuole, che dica ancora, che ricevè premure dal Supplicante di sollecitare un tal Contratto, e che in vista del suo parere si fece la stipola, precedente l' intelligenza de' Governadori, a' quali si mandò in giro. Ma avendo detto ciò, avrebbe dovuto ancor dire (e qual uomo di onore non farà mai per negarlo) che consimili premure le riceveva dal Supplicante in occasione ancora di altri Contratti, a' quali esso Esperti concorreva colla sua applicazione, secondo gli davano tempo le altre sue faccende, per non far rimanere in ozio il danajo delle restituzioni di danajo Capitale, che ogni giorno si facevano al Monte; e specialmente di quelle, che furono

fatte

fatte in detto tempo, come si è di sopra premesso: Ed a rispetto di essersi mandato in giro da' Governadori, senz' aspettare il tempo della sessione, qual uomo d' onore non sarà ancora per negare l' Esperti, che in altri Contratti, e in altre faccende del Monte si è praticato lo stesso; e molto più convenne farlo in quel tempo, perchè i Governadori si trovarono impediti per l' uso de' medicamenti (correndo allora il mese di Luglio, ed Agosto) e per altre loro urgenze. Ma a che tanto fu ciò, per trarne l' argomento di una particolar premura del Supplicante per cotesto Contratto, secondo l' idea Fiscale? Non si pratica forse ogni giorno in tutti gli altri Collegj lo stesso, laddove non s' incontri difficoltà; o che il negozio non sia tale, che richieda indispensabilmente l' unione?

Ma replica il Fisco. La Casa era ipotecata ad altri debiti. Ajala è un oberato, e ha dedotto il Patrimonio nel S. C. Il Fisco per asserire con verità queste circostanze, doveva appurare con precisione quelchè risulta dagli Atti del Consiglio, del preteso Patrimonio di Ajala. Avrebbe veduto da detti Atti, e da altre Scritture, che l' Ajala era veramente il possessore di detta Casa: Che oltre alla sua porzione, rappresentava anche ragioni sopra le altre de' suoi Fratelli: Che oltre della Casa specialmente ipotecata, possiede egli altri effetti: Che i suoi debiti, secondo risulta dagli Atti, sono in buona parte simulati: Che la pretesa deduzione del Patrimonio dell' Ajala fu volontaria: Che non si ammise sul principio, che la fece, nel S. C., e fu ributtata: Che un

 tal

tal preteso Patrimonio si trova già dismesso a ricorso dello stesso Ajala, e col consenso de' simulati suoi Creditori: Che la deduzione del medesimo Patrimonio fu posteriore al Contratto di Ciarletta: E che nel tempo, che il Supplicante spedì i primi ordini per lo sequestro de' pigioni della Casa, se non si fussero frapposte le versuzie dell' Ajala; e le condiscendenze per le medesime, il Monte della Pietà sarebbe rimasto cautelato nommeno dell' annualità di docati 180. di quell' anno, ma nella fine del medesimo non adempiendo l' Ajala al secondo patto di assegnare Partita di Arrendamento, avrebbe il Monte colla rescissione del Contratto trovata la capienza de' docati 4500. di Capitale; e de' docati 180. d' interesse.

Il Supplicante dal canto suo adempì a quelchè conveniva, ma dal principio di Maggio del 1776. come di sopra ha umilmente anche detto, egli non fu più abitatore di Napoli, ma di Vietri, fino a Settembre dell' anno 1778. Se mai dunque non si trova fatta la rescissione del Contratto; e si trovano dopo de' 24. Agosto 1776., che fu quello stipolato, cumulate altre annualità, dee il Fisco confessare, che la colpa è stata sua, giacchè egli ha impedito il prosieguo delle azioni del Monte contro dell' Ajala, il quale, malgrado tutt' i suoi sutterfugj; e pretese dichiarazioni, non potendosi mai negare, che sia il Debitore diretto, e solennemente obbligato col Monte della Pietà, essendo un Decotto, com'egli dice, e lo suppone il Fisco, dee almeno soggiacere ad un Giudizio Criminale, per le false asserti-

fertive contenute ne' due Istromenti, di possedere una Casa, che per l' Ipoteche già contratte non era più sua.

(f) Per questa Partita di Banco di docati cento, si è già di sopra umilmente ragionato.

(g) La stragiudiziale Deposizione; ed il Ricorso a V. M., non possono avere altro merito, nè la M. V. vuole, che l'abbiano, se non che quello, che nasce dalla verità, che certamente non la contengono; come non la contiene l'amplissima Deposizione da lui fatta in Giunta.

(h) La Ricevuta del Berio, siccome è un Documento, che comprova maggiormente, che il danajo del Monte della Pietà andò quasi tutto in estinzione dell' antecedente Contratto con Ciarletta; così non suffraga all' idee di Ajala, e del Fisco. In qualunque ipotesi, che voglia figurarsi la cosa, è fatto indubitato, che il danajo di Ciarletta andò a colare tutto in mano dell' Ajala; e si asserisce poi passato al Conte in *contanti*; e per mezzo di girate in Fedi di Credito *per altrettanti*. Ajala dunque è sempre il debitore, e dovrà egli vedersela col Conte.

(i) Come, di grazia, il Fisco porta per prova un Biglietto anonimo, quando doveva produrre un Istromento? Se a questa prova prodotta da un uomo, come Ajala, in circostanze d'interesse per lui cotanto importanti, si desse luogo, potrebbe darsi il caso da un giorno all' altro, che lo stesso Ajala, o altro consimile a lui Soggetto, in comprova delle sue assertive, produca de' Biglietti consimili, col nominare poi a capriccio qualunque persona rispettevole, e tra di es-

 se,

se, potrebbe nominarsi ancora un Fiscale; o altro Ministro della Giunta di Stato.

(l) Questo Istromento colle Postille, che si asseriscono, non accresce peso alcuno di prova al parere; ed alla Deposizione dell' Esperti.

(m) Si rimette il Supplicante alle Risposte da lui date agl' Interrogatorj Fiscali, che non dovevano (secondo si è fatto in tutti gli altri pretesi carichi) riportarsi con tanto Laconismo. Si esprime soltanto = *Acerrimo accusatore* = perchè il Fisco non vuole Ajala accusatore, ma Testimonio d' ogn' eccezione maggiore: Lo vuole un Santippo, un Catone, *aut si quis alius integritatis laude celebrior sit*. Sia pure qual egli lo vuole in questa. Basterebbe dire = *Unus Testis, nullus Testis; etiamsi praeclaro honore Curiae praefulgeat*.

Ma *Ajala* Testimonio, e non Accusatore? E qual Testimonio non basterebbe soltanto, che depone egli sul proprio interesse? E qual Testimonio non sarebbe un Testimonio *Principalis quoad se*, & *Testis quoad alios*, giacchè il Fisco suppone, che avesse colluso col Supplicante; e da tal collusione ne fusse derivato poi il mal consiglio, e parere dato dall' Esperti? E questo *Ajala* Principale, e Testimonio in quanto a se di aver colluso, non l' ha egli carcerato? Ed all' opposto sul detto di questo Principale, e Testimonio, il quale, secondo le Leggi, non da altro campo al Fisco, che d' inquirere contro de' pretesi Correi, subita da lui la Tortura, ha egli piantata una Rubrica infamante (senza rammentare il dippiù, che si è sofferto, e si soffre) contro del Supplicante, e con-

e contro del detto Esperti, che per tutt' i riguardi anno un fondato dritto sulla loro riputazione? Il Contratto forse non fu solennemente, e legittimamente fatto? Non può negarsi. Dunque che resta a vedersi? Resta a vedersi, se con tal Contratto ne sia derivato il danno del Banco.

Il Fisco, o Signore, della Giunta di Stato, non è il Giudice competente di questa cognizione. Non si è fatto ancora il caso, che dal Giudice, a cui spetta, si sia ciò deciso; e che siasi deciso coll' esame de' veri fatti, ascoltati tutti coloro, che anno il dritto di essere ascoltati. Dunque al Fisco, sull' assertiva dell' *Ajala*, rimangono due supposizioni. La prima: Che il danajo, dovendosi pagare dall' *Ajala*, e dal suo Declaratario Conte Hypsc, sia già perduto, per essere ambedue non solventi. La seconda: Che il danajo si diede per tenersi *adescato* il Conte *Hypsc*, affinchè non avesse fatto palesare il Segreto dal suo Cameriere.

Per la Prima Supposizione, si sarebbe già veduto il contrario, se il Fisco non avesse impedito al Monte l' esercizio delle sue azioni nel Giudizio Civile, e Criminale. Malgrado però il suo impedimento, attenda egli l' esito dell' affare, allorchè vi sarà il campo libero di esercitarle, e poi supponga; e parli.

Per la seconda Supposizione, essendosi chiaramente veduto, che non vi era per una parte questo motivo di tenere *adescato* il Conte *Hypsc*, e che dall' altra col Fatto risulta, che lo stesso non solamente non rimase *adescato*, ma mandò il *Polacco* suo Cameriere a fare la Deposizione, colla

la libertà di foggiare quanto gli piaceva, svanisce all'intutto colla stessa prova Fiscale.

Se le Censure fatte a questo Contratto per fondare le Supposizioni Fiscali contro di lui si facessero collo stesso fervore su de' Contratti di altri Banchi, e Luoghi pubblici, si troverebbe sicuramente al paragone, che il Contratto coll' *Ajala* si fece con quella circospezzione, e cautela, che non si trova praticata negli altri Contratti, sia per connivenza; sia perchè in alcuni casi resta sorpresa talvolta la stessa accortezza dall' altrui Versuzia. Sarebbe bastato pel Contratto con *Ajala* la sola buona fede, che nasceva dal Contratto da lui fatto col Monte di Ciarletta, a cui doveva andar pagabile il danajo del Monte della Pietà. Chi non si sarebbe contentato di seguitar soltanto una tal buona fede? Chi non doveva credere, che il Monte di Ciarletta per una parte non avesse esaminate le Ipoteche dell' Ajala, ancorchè venisse egli a riposare sul biglietto del Negoziante, ed il Negoziante dall' altra non avesse avuta la stessa premura, quantunque venisse a star sicuro sul danajo, che a lui perveniva a conto del Conte? Si sanno le umane vicende, ed ogni diligente Padre di Famiglia procura ne' suoi negozj di viver cautelato su de' fondi stabili; o altri effetti permanenti, e non già su de' Nomi di debitori, che possono da giorno in giorno divenire insolvibili.

Il danaio dunque del Monte della Pietà non colava libero in mano del Debitore, per poterlo dissipare a sua voglia, come in alcuni casi è avvenuto, e potrebbero additarsene alcuni ultimi. La

Casa

Casa ipotecata dall' Ajala nell' antecedente Contratto, oltre l' Ipoteca generale degli altri suoi effetti, aveva la corrispondente capienza, anzi aveva dippiù; poichè dall' Apprezzo, che volle riconoscere il Savio, la Casa era stata valutata per doc. 5100., ed il danajo, che si dava, era in doc. 4500.. Non contento di ciò il Savio, volle ancor riconoscere la legittimità del Dominio; e del Possesso, coll' Istromento di divisione tra i suoi Fratelli, che parimenti fu costretto l' Ajala ad esibire. Poste queste circostanze per indubitate; e posto il patto, che si oppose nel Contratto, compensativo al Biglietto di Negoziante, di dover pagare *tertiatim* l' annualità convenuta del 4. per 100., e non pagandola, si potesse rescindere il Contratto; e che una tal Rescissione dovesse anche farsi, qualora pagando puntualmente l' annualità, non dava nella fine di un anno per maggior sicurezza del Monte Partita di Arrendamento: In qual Contratto, al paragone, potrà dirsi, che siasi praticata maggior circospezione, e diligenza, contrarie all' intutto alle premure, che si asseriscono, che aveva il Supplicante per una parte nel favorire il Conte *Hypse*, e di secondarle l' Esperti dall' altra a riguardo del Supplicante, col preteso suo mal consiglio?

Dica pure falsamente l' Ajala; e finga di crederlo il Fisco quanto vuole: Dica, che vi furono le premure del Supplicante; e ch' egli lo persuase ad obbligarsi. Non potrà mai dire però; che l' avesse ancor persuaso due anni prima ad obbligarsi col Monte di Ciarletta, ingannandolo colle sue false ipoteche; e conseguentemente, per quan-

quanto egli dica l'Ajala, dopochè sarà discusso nel Giudizio Civile, e Criminale, s'egli sia un Debitore solvente, anzichè nò, eserciterà il Monte della Pietà le ulteriori sue azioni contro qualunque, che giustamente convenga, nè resterà certamente defraudato quel Pio Luogo; le rendite del quale nel tempo del Supplicante furono avanzate alla rispettevole somma, che può riscontrarsi da' Libri del suo Patrimonio, come parimenti furono avanzate quelle del Banco del Popolo, in cui ha l'onore di essere ancor Delegato dall'anno 1766., nel quale anno, è troppo nota alla M. V., la mancanza di 325000. docati, che nel prender possesso della Delegazione egli vi trovò, e che avrebbe prodotto il suo fallimento; se la M. V., secondando benignamente le cure del Supplicante, non avesse dati que' savj Provvedimenti, che risultano dagli Atti; e che sono pur troppo noti al Pubblico, co' quali non venne evitato soltanto il fallimento; ma si è resa più florida, e stabile la sua sussistenza. Lascia di rammentar lo stesso per lo Banco dello Spirito Santo, per l'ingente furto, che fu commesso di docati 145000., perchè parimenti il tutto risulta dagli Atti, ed è ben noto alla M. V., ed al Pubblico. Or permetta la Real Clemenza, e Giustizia di V. M. che rivolto il Supplicante al Fisco gli dica con sua buona pace, che al confronto di tanti innegabili vantaggi, che ha egli proccurato a' Banchi, senza rammentare il dippiù delle di lui azioni nel suo lunghissimo Ministero, gli ha fatto un torto all'estremo lagrimevole, coll'aver ascoltato Ajala; e coll'

e coll' aver poggiato sulle false assertive sue le criminose supposizioni di essersi fatto un Contratto, nel quale sia andato l' Oratore a degenerare dalla sua retta annosa costantissima condotta : E poi degenerava con un Contratto pubblico, e solenne, che ne richiamava un altro antecedente, per non far palesare un Segreto, quando vi potevano essere altre vie più agevoli per conseguire un tal fine? Il senso comune ( torna il Supplicante umilmente a ripetere ) *reclamitat istiusmodi suspicionibus*.

## *Continuano altri Carichi contro il medesimo Consiglier Pallante sul Veneficio del Polacco Alberto.* (a)

(a) PRima di cominciare, o Signore, a trascrivere il contenuto nelle Copie, su questo Carico dal num. 46. al 66., si degnerà la M. V. di tener presenti alcuni Articoli preliminari di fatto, e di Legge, che conducono a formare la palpabile dimostrazione delle imposture in tutt' i suoi rami.

E' maraviglia, che fra Uomini illuminati, ed in Secolo, grazie a Dio, nel quale in tutte le Discipline la Critica ha fatto vantaggiosi progressi, abbia potuto la calunnia trovar modo di stravolgere la verità collo spergiuro di tanti Testimonj fino all'

all' impossibile. Tra Filosofi sarebbe tollerabile ogni assurdo; imperocchè *nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo Philosophorum*. Ma tra Giureprudenti, che nella Quistione del Fatto anno le norme prefisse dalle Leggi, e da' metodi regolari del Foro per accertare la verità; e nella Quistione poi nel Dritto anno le massime inconcusse, che debbono seguire, non sa comprendersi come si sia dato corso ad una Informazione giuridica intorno a un preteso Veneficio; e ad una Occultazione del medesimo, senza che concorresse contro de' pretesi Rei la causa, non che per commettersi; ma neppure per pensarsi; e che potendosi in vista della Denuncia porre in chiaro la verità, o per trovare il delitto se ci fusse; o per salvare l' Innocenza, ch' è certissima, si sia dal Fisco trascurato di fare tutto ciò che conveniva; e ch' egli è obbligato indispensabilmente a fare in tutti que' casi, in cui si tratta di delitto; che chiamano i Criminalisti di *Fatto permanente*. L' Imperador COSTANTINO intuona pene a que' Fiscali, che per le ragioni del Fisco non adempiono a' loro doveri; o che senza ragione alcuna del Fisco danno campo alle calunnie = *Fisci Advocatus pœnas metuens, caveat ne Fiscalia commoda occultet; neve ullo negotio sistente, Fisci nomine Privatis audeat calumnias commovere*. *L. 3. C. de Advocatis Fisci*.

Quale dunque, stante ciò, dovrebbe credersi, che stato fusse il motivo di simili trascuraggini, ed omissioni? Non si dirà il dolo: Non l' imperizia: Non la massima detestabile, che tengono taluni, di doversi dar corso a tutte le accuse; imperocchè

chè poi al preteſo Reo ſpetta il termine delle difeſe: Ma che dovrà dirſi? Dovrà dirſi piuttoſto; che lo ſteſſo Fiſco, nel naſcere queſte maligne favoloſe imputazioni, conobbe, che meritavano di eſſere per tutt'i riguardi diſprezzate. Ma queſt' idea non corriſponde neppure a quelchè ſi trova fatto, e che ſi legge ſcritto co' negri colori ne' ſeguenti Capi. Uopo è dunque di conchiudere, che gli Accuſatori, e Denunzianti, non potendo mordere, an cercato di latrare; e che i latrati loro anno fatto ſperdere il ſentiero della verità. Nelle Informazioni Criminali non vi è diſgrazia maggiore, che di traviare una volta da un tal ſentiero, su di falſi rapporti, e d' idee non ben digerite. Ne richiama il Supplicante a tutti coloro, che ſono da più tempo nel meſtiero: E coteſto traviamento, o Signore, riſulta ſempreppiù evidente in queſta Cauſa (premeſſi i ſeguenti Articoli) colla ſola lettura del contenuto ne' Capi della diſſeminata Relazione.

I. Manca in queſta Proceſſura all' intutto la Cauſa corriſpondente a' tutti i preteſi carichi, ma molto più nel preſente; imperciocchè il Fiſco ſuppone, che i Rei principali del *Veneficio* del Polacco ſieno il Supplicante; ed il Conte Hypſc, per cauſa di non far paleſare il ſegreto del mezzo tenuto, e da lui ſuppoſto criminoſo, per ſorprendere la Loggia. Riſpetto al Supplicante ſi è già veduto, ch' egli fin dal principio lo paleſò alla M. V., e che l' incatenamento de' Reali Diſpacci da' 3. di Marzo 1776., giorno conſecutivo alla ſorpreſa, fino a quello de' 20. Agoſto dello ſteſſo anno, dimoſtrano chiaramente una tal verità: Sicchè avendo

do il Supplicante *dato conto distinto di tutto quello, che aveva egli operato* ( giova ripetere le proprie parole del Dispaccio ) *della maniera da lui tenuta, e dell' Impunità promessa a un Polacco, che col motivo di volersi far Muratore diede la notizia della Loggia, che doveva tenersi, e che fu sorpresa, mentr' egli vi faceva la figura di Novizio; e come un tal rapporto fu a voce, a voce ancora fu il tutto dal Re approvato, anche l' Impunità promessa al Forastiere*; cessa nemmeno qualunque causa induttiva a una scelleraggine cotanto enorme, ma dippiù insorge a favore del Supplicante la causa opposta; che dovesse vivere; e non morire un Uomo, al quale si era pagato il danajo; fatto già buono da V. M. tra maggior somma, col Dispaccio de' 20. Aprile del detto anno 1776. per la *Figura di Novizio*, che fatt' aveva nella Loggia, che si era sorpresa.

II. Doveva vivere molto più, dopochè si era fatto venire in Giunta, *falza l' Impunità*, ed aveva fatta la sua Deposizione, nella quale tacque soltanto di esser Masone, ed inorpellò, come si è detto, le circostanze di aver operato come Spia; e di aversi preso il danajo. Doveva semprepiù maggiormente vivere, dopo fatta l' altra Deposizione avanti al Marchese Demarco; poichè con essa non ardì di negare i Fatti essenziali, ed importanti al Supplicante; cioè, che egli era già Masone: Che fece la Figura di Novizio nella Loggia come Spia: Che la Loggia fu vera Loggia: Che si prese il danajo per l' opera da lui prestata, coll' intelligenza dell' altre due Spie sue compagne *Masini*, e *Rbo*; ma solamente procurò di scusare se stesso coll'

esag-

esaggerate minacce verbali; e colle promesse, che se gli fecero, non contestate nelle circostanze, che riguardano il proprio discarico; e contro delle quali, e di tutte le altre militano tante ragioni e di Fatto, e di Legge per ismentirle, come affettate; inverisimili; impossibili; e suggeritegli dal proprio, e dall'altrui capriccio.

III. Doveva vivere il *Polacco*, attenta la sua qualità di Spia infame, ed a senso del Fisco compagna rea del delitto; Imperciocchè in questa Divisa non meritava egli per Legge alcuna Fede; e qualunque Fede, che voleva mai prestarsigli, bastava per togliere dalla mente del Supplicante qualunque pensiero di macchinare alla distruzione di quell'infelice; e di macchinare con veleno. (*Plus est hominem extinguere veneno, quam occidere gladio L. 1. C. de malef. & mathem.*) il saper egli, che un preteso Socio non da altra prova al Fisco, che *ad inquirendum*. Doveva molto più togliergli un tal pensiero la Sovrana Approvazione di V.M., sotto l'ombra della quale doveva viver sicuro, giacchè questa era caduta sull'importante circostanza di Fatto riferita fedelmente a V. M. della *Figura di Novizio*, che aveva fatta il *Polacco* sudetto nella Loggia.

IV. Indipendentemente poi dalla Sovrana Approvazione, non è stato egli il Supplicante, che fin dal principio si è dimostrato persuaso della Legalità del mezzo tenuto, per mettere in chiaro, in carattere di Ministro Inquisitore in un delitto di Stato, i Delinquenti con prova di *Fatto permanente*; e che ha accordato al Fisco le Ipotesi de' Fatti in senso molto più significanti, che non possono

fono oramai più foggiarsi dopo la nuova; e già palefata Informazione?

V. Pofta dunque qualunque Ipotefi, effendo fempre il Supplicante al ficuro, ftringe egli l'argomento contro del Fifco così: Non effendo criminofo il mezzo, ma legale, e lodevole ed approvato da V. M. non vi è caufa di commettere enormi misfatti, col fine di ricoprire per mezzo di effi quelchè non è misfatto. Volendofi criminofo il mezzo, non vi è prova; imperocchè qualunque Depofizione, che aveffe fatta il *Polacco*, come già l'aveva fatta avanti al Marchefe Demarco; effendo fempre una prova nafcente da un infame Correo del pretefo delitto, altro Dritto per Legge non dava al Fifco, fe non che *ad inquirendum contra Socium nominatum*, come di fopra umilmente fi è ricordato: Laonde nell'uno, e nell'altro cafo, o manca all'intutto al Fifco la caufa criminofa; o manca la prova legittima fulla pretefa Caufa criminofa.

VI. Ed è poffibile, o Signore, il crederfi, che dovendo il Supplicante fapere quefti principj, per la pratica almeno acquiftata nel fuo lunghiffimo Miniftero Criminale, aveffe meditato di far morire avvelenato un infelice, che in qualunque ipotefi non poteva fargli alcun male? Si può dire, che fi fia colla morte del Polacco tolta la pruova per quello, che aveva detto al Marchefe Demarco; e che doveva giuridicamente ripetere, quando con cento Teftimonj anche in Tortura, non accrefceva pefo alcuno alla ragione del Fifco? *Magna eft vis humanitatis*, ripete il Supplicante umilmente con CICERONE; e molto più

cotefta

cotesta forza d' umanità si risente nel petto di coloro, i quali per la loro antecedente vita anno il dritto di dire, che neppure con irruenze verbali si sono scagliati contro degli uomini =. *Extat adhuc nemo saucius ore meo* = come impunemente fanno taluni, abusando dell' Umanità, e del Carattere del proprio Ministero.

VII. A rispetto poi del Conte Hypsc, ha distrutta egli stesso il Fisco qualunque Causa, essendo fatto indubitato, che risulta dalla sua nuova Informazione, che il *Polacco* suo Cameriere fu mandato nel mese di Novembre dell' anno medesimo 1776., accompagnato da suo Biglietto, a palesare al Marchese della Sambuca, e poi al Marchese Demarco, che ne fece registrare in iscritto la sua Deposizione, tutto ciò, che gli saltò in testa di dire. Il Conte dunque non può dirsi, che avesse per una parte premura pel Supplicante, di non far palesare il preteso Segreto, perchè non avrebbe permesso al suo Cameriere di palesarlo. Non l'aveva dall' altra parte per se, poichè avendola, l'avrebbe tolto dal Mondo prima che l'eseguisse, e non già dopochè l'aveva eseguito.

VIII. In tutt' i delitti, come di sopra umilmente si è detto, colle parole anche di CICERONE, la causa corrispondente a' medesimi è quella, che si attende chiamata da' Criminalisti *Regina del Processo*: E ne' delitti di Omicidio, e di Omicidio con veleno, molto più si attende; giusta il concorde sentimento delle Leggi, e di tutti gli Autori.

IX. Costata la Causa, dee il Fisco fondare prima d'ogn'

d'ogn'altra cosa coll' *Ispezione oculare* del Luogo, ove si dice sepellito il Cadavere, la prova del Corpo del delitto. Il *Polacco* passò all'altra vita la mattina de' 27. Marzo dell'anno 1777., correndo allora la Settimana Santa. Fu il suo Cadavere trasportato nella Chiesa di S. Marco; e rimasto ivi insepolto fino al mezzo giorno del Venerdì, fu tumulato da' Becchini; e tosto insorse la voce, che fusse morto avvelenato, secondo il Fisco pretende.

X. Nel giorno de' 10. Aprile di detto anno Michele Ponsard, accompagnato dal suo Difensore Pantano, presentò in Giunta l'Istanza della Denuncia di detta morte del Polacco con veleno: Sicchè da' 27. Marzo, ch'era morto, eran trascorsi giorni quindici inclusive, dal giorno poi, che fu tumulato, giorni tredici.

XI. Il Fisco non curò ne' immediatamente dopo insorta la pretesa voce, nè dopo della Denuncia; e del Decreto, profferito dalla Giunta a tenore della sua Istanza; e molto meno in appresso, di andare, o di mandare almeno l'Attuario della Giunta co' Medici; e con altri rispettivi Periti a riconoscere il Cadavere; ed a fare tutte le altre necessarie Ispezioni occulari, intorno alla pretesa occultazione colla calce; la quale il Fisco suppone, che si mandò a buttare sopra di quel Cadavere la notte seguente alla sua sepoltura; cioè a' 28. Marzo; e che l'Esecutore fusse stato il carcerato, fin da detto anno 1777., D. Nicola Cappellari; coll'ajuto di Notar Antonio Pollio; e del Fabbricatore Giulio Bardara; coll'intelligenza, e complicità del Conte Hypsc; e del Saccer-

cerdote Economo di detta Chiesa D. Michele Guido.

XII. Il Polacco fece la sua Deposizione fin dal mese di Luglio dell'anno antecedente 1776., e fu consegnato dopo di essa al suo Padrone. Il Fisco non curò mai di farlo carcerare, qualora lo credeva reo; e reo principale del delitto. Liberamente visse, e praticò sempre per Napoli, e nel mese poi di Novembre dello stesso anno si portò a fare la sua nuova Deposizione, accompagnato, come si è detto, da Biglietto del suo Padrone, al prelodato Marchese della Sambuca, e poi al Marchese Demarco; dopo della quale continuò a vivere, ed a trattare liberamente per Napoli fino al cennato giorno de' 27. Marzo 1777.

XIII. Il Polacco era un uomo giovane; ma infetto di morbi venerei, pe' quali era stato sotto la cura de' Medici da più tempo prima della sua morte.

Posti questi Articoli per indubitati. Vede bene la sublime Intelligenza della M. V. in primo luogo; che il Fisco, e gli Accusatori, non an curato di assicurarsi della persona del Polacco, nè in vita; nè in morte. Non l'an curato in vita, perchè si sarebbe fatto carcerare, giacch'era Reo principale del delitto. Non dopo la sua morte, poichè non si andò mai a fare la ricognizione del Cadavere; e del dippiù, che riguardava la pretesa occultazione del delitto colla calce; e non si andò per colpa, ed omissione volontaria del Fisco. Colpa, ed omissione, o Signore, che ha portato un danno irreparabile all'Innocenza di tant'infelici.

Vede

Vede bene in secondo che il Fisco tutta la prova sopra de' due ideati misfatti di *Veneficio*; e di *Occultazione* del medesimo, che sono nella prima Classe de' Fatti *permanenti*, la suppone legittima, e valevole tanto *pel generale*; quanto *per lo speciale del delitto* in contraddizione di tutte le leggi, e della pratica del Foro, colla pompofa narrativa delle romanzesche Vicende contenute ne' seguenti Capi,

„ XXXXVI. *Ne' principj di Febrajo il Polacco Alberto fece uno sfogo col P. Celestino da Caltaginone de' Minori Osservanti di S. Francesco della Provincia di Valdinota in Sicilia, allora commorante in Napoli, dicendogli, che il Consiglier Pallante gli aveva ordinato di partir subito da Napoli; minacciando in difetto di farlo uccidere, e promettendogli all' incontro docati duemila se partiva: e ch' esso Alberto non istimava andarsene, poichè avendo fatto il tradimento a' Framasoni con farli sorprendere, e carcerare, temeva di ricevere da loro qualche molestia ne' luoghi, ove si sarebbe ricoverato, attenta la reciproca corrispondenza, che anno i Masoni tra di loro, ed all' incontro in Napoli era sicuro*. (a)

(a) Si sarebbe dovuto, o Signore, dar principio col riferire la pruova, che riguardava il delitto in genere, qualunque ella sia; ma si comincia colla prova in specie, per sorprendere gli animi di chi legge, e per ispargere caligini sopra la verità. Si mette già in Iscena quel *Fra Celestino* da Caltaginone, che si sarebbe dovuto nominare

minare sul Cap. 3. del primo Carico, nel quale sta riferito il Romanzo deposto dal Polacco, di essere stato trasportato da Masini nella Casa del Salvadore, e di essergli state colà fatte le inventate minacce, e promesse. Si è dunque di sopra umilmente esposto, chi sia un tal Frate. Un Apostata. Un Negromante. Uno, che per ordine di V. M. fu carcerato quì in Napoli per le infami sue azioni, e rimandato per ordine di V. M. in Sicilia: e che all' opposto negli Atti della nuova Informazione si porta dal Fisco di essere stato colpito da moto apoplettico; e che per tal Causa si era esso Frate restituito nel suo Paese.

Ma lasciandosi di più dire sulla qualità della sua persona, basta riflettere, che quanto il Frate dice, si oppone al deposto dal fraudolente Ajala, e che si riporta nel Cap. 41. e 42., come si è veduto, e si riporta repetitamente dicendosi, *che il Conte Hypsc non avrebbe trovato riparo di mandarne da Napoli il suo Cameriere, e disfarsene*. Se dunque il Padrone a ciò concorreva, anzi lo proponeva, non sembra mai verisimile, che il Supplicante avesse avuto il bisogno delle minacce; e delle offerte de' doc. 2000. a dirittura col Cameriere.

Ma a che poi simili offerte, e minacce, quando il Polacco nella Deposizione fatta avanti al Marchese Demarco aveva già palesato il tutto, e palesato in maniera, che non gli restava altro a poter inventare? Ma per quanto mai avess' egli inventato, non aveva però potuto negar di aver operato *come Spia*; *di esser Masone*; *e di aversi*

*preso il danajo*, in compenso dell' opera sua. Posto ciò: Sembra, che abbia più del verisimile l'invenzione della risposta, che asserisce il Frate Celestino di avergli fatta il Polacco, *che i Masoni dovevano molestarlo pel tradimento, che loro aveva fatto, ne' luoghi ove vi sarebbe ricoverato, attenta la reciproca corrispondenza, che anno tra di loro*: Sicchè una tale corrispondenza poteva operare anche in Napoli; e non esser quì neppure sicuro, com' egli si lusingava. Il Frate colle sue false assertive pregiudica i suoi Confratelli Masoni. *Ipse dixit*.

„ XXXXVII. *In tempo di Carnevale di detto anno* „ 1777. *il detto Polacco Alberto similmente fece* „ *uno sfogo con un tal Sebastiano Greber Sargen-* „ *te de' Reali Cacciatori, e Tenente Graduato di* „ *V. M., dicendogli tutto confuso, e spaventato,* „ *che aveva ricevuto ordine, senza spiegar di chi,* „ *di partir da Napoli sotto altro nome, per cui* „ *se gli era fatta l' offerta di alcune migliaja, e* „ *la minaccia in difetto di essere ammazzato* (a).

(a) Qual' è la dottrina di questo Sargente? Può dimandarsene a' Masoni. E' stato però egli più discreto del *F. Celestino*, perchè non ha avuto il coraggio di asserire, che l' ordine di partire il Polacco coll' offerta di *alcune migliaja*, e che in difetto sarebbe ammazzato, fussero derivate dal Supplicante. Lascia egli il Sargente la cosa nel generale, e si potrebbe credere di ogn' altra persona.

Ma collima la sua Deposizione (dirà il Fisco) con quella del *F. Celestino*; poichè questo Testimonio de-

depone offerte, e minacce; laonde anno a dirsi, che fussero quelle del Supplicante. Se il Fisco pretende, che una tal Deposizione collimi con quella del detto Frate intorno alle minacce, ed offerte, dee collimare ancora contro de' Masoni pel dippiù, che dice delle molestie, che poteva ricevere, pel tradimento fatto loro. E poi, che pretende il Fisco di ritrarre dalle Deposizioni di questi due Testimonj? Un indicio forse di minacce, e di offerte fatte a colui, che si suppone poi avvelenato? Ogni Criminalista sa molto bene, che per poter tali Deposizioni costituire un Indicio in esser d' Indicio perfetto, e legittimo, dovrebbero esser contesti *de loco*, *& tempore*, ed oltre a ciò, di averle sentite profferire, non già dalla bocca del Polacco; ma o a dirittura da quella del Supplicante, o alla minor lettura, dalla bocca di persona degna di fede, e di lui dipendente.

Il Fisco dunque non potrebbe al più ritrarre da una tal prova (qualora i Testimonj per la loro qualità personale fussero meritevoli di qualche fede) se non che un semplice conquesto del Polacco. Ma un tal conquesto nel presente caso vien contraddetto dalla Deposizione dello stesso Polacco; e perciò con fino accorgimento operandosi, non si è nominato il Fra Celestino nel cennato numero 3. del primo Carico, come si è fatto nel presente Capo: Imperocchè in quel caso non connetteva affatto il suo detto col deposto dallo stesso Polacco, e dagli altri due Testimonj *Hoffman*, *ed Ajala*, intorno al favoloso di lui trasporto nella Casa del Salvadore, per concuterlo colle minacce verbali, e per allettarlo colle promesse.

In questo caso poi non essendovi una deformità cotanto enorme trà ciò, che dice *F. Celestino* con quelche dice *il Greber*, si sono nominati amendue; anzi dippiù si è fatta sapere la condizione (notizia, che per gli altri Testimonj non si esprime nelle Copie) per dar risalto alla prova; facendo senso il sentirsi, che vi sieno le Deposizioni di un Reverendo Padre Religioso: e di un Sargente de' Reali Cacciatori, e Tenente Graduato.

„ XXXXVIII. *Nel tempo di Quaresima dello stesso* „ *anno* 1777. *esso Polacco Alberto insieme con D.* „ *Nicola Cappellari suo Amico dipendente, e spia* „ *del Consiglier Pallante* (a); *e con un tal Gio:* „ *Camillo, o sia Francesco Donzitelli loro comune* „ *Amico, si portarono a bere nella Cantina di S.* „ *Francesco di Paola, e ad occhio ad occhio se-* „ *gretamente il Cappellari buttò in una delle Ca-* „ *raffelle piene di vino, che dovevano beversi,* „ *certa polvere bianca, che teneva in un Carto-* „ *lino: Di ciò accortosi il Donzitelli se ne dolse;* „ *giacchè tra questo mentre il Polacco si era sco-* „ *stato per alcune sue necessità. Il Cappellari per* „ *iscusarsi disse al Donzitelli, che quello era* „ *Zuccaro. Ma il Donzitelli nel sospetto, che* „ *fusse materia da far ubbriacare, buttò a terra,* „ *e ruppe quella tale Caraffella con tutto il vi-* „ *no. Dopo le Feste di Pasqua di Resurrezione* „ *dello stesso anno* 1777. *essendosene già morto nel* „ *Giovedì Santo detto Polacco Alberto, fu chia-* „ *mato il Donzitelli dal Consiglier Pallante, e con* „ *riservato ordine, che non avesse manifestato cos'* „ *alcuna rispetto alla polvere bianca messa dal* „ *Cappellari dentro la Caraffella di vino, minac-*

„ *cian-*

„ *ciando in difetto di farnelo pentire*, *con dirgli*,
„ *ch' esso era D. Gennaro Pallante* (b).

(a) Dal preteso Indicio di minacce si passa a mettere in veduta un altro figurato Indicio, ch' è quello delle trame ordite alla vita del Polacco prima della sua morte, e si comincia a nominare per la prima volta *D. Nicola Cappellari*, che si dice *Amico del Polacco*: *e dipendente*, *e Spia del Supplicante*. Se il Cappellari fusse amico del Polacco, il Supplicante lo ignora; ma certamente non è stato mai nè *Dipendente*, nè *Spia* di esso Supplicante. Conviene dunque di ricordare umilmente a V. M. l'occasione, per cui ebbe a conoscerlo, e a trattarlo.

Nel mese di Marzo dell'anno 1776. fu impartito al Supplicante l'onore di doversi riservatamente informare del considerevole furto commesso nel Real Guardaroba di S. M. la Regina N. S., colla norma, che non si dovesse procedere giuridicamente, ma che soltanto si proccurasse di appurare quali, e quanti fussero stati i Ladri; imperocchè la Real Clemenza della prefata Maestà voleva saperlo per perdonare: E cotesto onorevole incarico gli fu con maggior premura replicato verso la fine del mese di Agosto, e Settembre di detto anno, per altro furto di Gioje commesso nel di Lei Reale Appartamento.

Fece dunque sulle prime il Supplicante, accompagnato da Persona di confidenza, la ricognizione del Luogo; e da tutte le circostanze, che si osservarono, e che si riflotterono, venne a sospettarsi, che il furto si fusse commesso da persone

Q 3 pra-

pratiche; e che potevano aver l'adito in que' Luoghi; o almeno coll' intelligenza di alcune di esse.

Proseguendo dunque il Supplicante le Diligenze; per appurare nommeno i Rei, che i Ricettatori, e Compratori altresì delle robe furate, ebbe motivo di far trasportare avanti di se; di conoscere; e di sentire la persona del detto Cappellari, dal quale ricevè varj lumi molto confacenti a tal fine; e per le cose dal medesimo Cappellari deposte, e per altre corrispondenti notizie, ebbe fondato motivo ancora di sentire il Notar Antonio Pollio, il quale trovandosi latitante, e fuggiasco, per una Inquisizione di falsità di pubblico Banco presso gli Atti della G. C. della Vicaria, si era fatta Istanza dal Fisco di doversi citare *ad Informandum*, & *ad Capitula*: Citazioni preambole, come ciascun sa, al Giudizio contumaciale di Fuorgiudica contro de' Rei assenti. Fu perciò nella necessità il Supplicante, affinchè potesse venire avanti a lui liberamente il detto Pollio, di fargli una Salvaguardia, precedente l' intelligenza del Giudice Commissario della Causa in detta G. C., col respiro di alcuni giorni. Ed ecco il motivo ancora, per cui ebbe a conoscere il detto Pollio.

La verità di quanto si espone, risulta dalle Relazioni umiliate dall' Oratore a V. M. per la Prima Real Segretaria di Stato, e dagli Atti delle Diligenze formati per detta Causa, ch' esistono presso del Consiglier Principe Dentice, come Alcaide di Corte, a cui ebbe il Supplicante a passarli, per poter esso Principe Dentice rilevare da

essi

essi tutto ciò, che occorreva per la verità, in discarico de' Reali Comandi, che la M. V. gli diede, in vista della Denuncia fatta dal Ponsard, e dal Pantano nella Giunta di Stato, come di sopra si è detto; e de' Ricorsi di Nicola de Dominicis intorno alla sua carcerazione per causa di detti furti, e delle non vere sevizie, che assentò di esserg i state inferite nelle carceri, intorno alle quali non si trovò sussistenza alcuna, siccome risulta dal Real Dispaccio della Prima Segretaria di Stato de' 28. Luglio 1777. di sopra anche riportato.

(b) Il Consiglier Crisconio nell' Interrogatorio Fiscale 343., qualificando questo Donzitelli per *Venditore di Galanterie*, domandò al Supplicante se lo conosceva. Il Supplicante, che non lo conosceva, e che neppure l'aveva sentito mai nominare tra Negozianti di Galanterie; rispose di non saperlo: ma da tal domanda ebbe giusto motivo d' informarsi chi mai fusse cotesto Donzitelli *Galanteriaro*, e con sua maraviglia riseppe come cosa pubblica, e notoria, che questo Donzitelli era uomo miserabile, disutile, e diffamato Camorrista ( nome abbominevole in questa Città, sotto di cui si racchiudono tutt' i vizj ) e che per tutte le sue ree azioni veniva chiamato col soprannome di *Malvivente*. Or ecco il gran Testimonio, col quale il Fisco crede di aver provato le trame fatte alla vita del Polacco per mezzo del detto Cappellari, coll' inverisimile immaginato tentativo *di certa polvere bianca, che teneva in un Cartolino, buttata in una delle Corraffelle di vino, che dovevano beversi*.

Ma posta da banda la qualità del Testimonio, che lo depone, quale stranezza è mai quella del pensare, e dell'operare del Cappellari supposto Sicario del Supplicante sotto i di lui consigli? Si cerca di avvelenare un uomo; e si cerca di farlo in un luogo pubblico, ove, oltre alle persone, che ci sogliono essere, s'invita dal Cappellari il Donzitelli ad intervenire? In questo Capo, o Signore, non si rappresenta il Fatto come conveniva, per formarne la vera idea. Si dice soltanto, che si portarono il Polacco, ed il Cappellari col Donzitelli loro comune amico a bere nella Cantina sudetta; quando doveva dirsi, che fu *invitato ad andare* dall'uno, e dall'altro, come risulta da' Notamenti, secondo si è preinteso.

Se il Cappellari aveva meditato già in quella occasione di avvelenare il Polacco; o pure con *un dolo in genere* (come dicono i Criminalisti) covava nel suo cuore il reo disegno; doveva, nel primo caso, differirlo in altra occasione, perchè si era in quella già invitato il Donzitelli. Nel secondo doveva molto meno il Cappellari avvalersi di tale occasione, perchè poteva trovarne un altra più opportuna, tanto più, che dal Fisco si suppone, come dovrà dirsi umilmente in appresso, che il Cappellari continuatamente trattava *col suo amico Polacco, e ch' eran ben frequenti nell' andare in detta Cantina unitamente col detto Notar Pollio*. Scioperato, e strano, che voglia credersi il Cappellari, non può mai credersi, che fusse giunto ad operare con tanta balordaggine; e si rende maggiormente questa incredibile, nel riflettere, che buttando in una delle

Ca-

*Caraffelle* del vino la *certa polvere bianca*; poteva darsi il caso, che inavvertentemente ne venisse anch' egli a bere; e con molta facilità il Donzitelli; o qualunque altro Amico, che sopravvenisse; e fra essi il *frequente* in detta Cantina Notar Pollio.

Pensandosi però da' Calunniatori, che dovesse sembrare strano a tutti, che il Donzitelli rimanesse isolato nella sua Deposizione sopra di un fatto accaduto in una pubblica Cantina, ove, oltre de' Cantinieri in essa addetti, vi è un flusso, e riflusso continuo; ed una permanenza continua di persone, che mangiano, e bevono, si è proccurato di dargli almeno un contesto di un altro Testimonio. Dicesi, che costui sia un tal Pasquale Arena, di cui non si fa motto alcuno in questo Capo, ma che venga riportato ne' Notamenti Fiscali, senza però spiegarsi la sua condizione. Dovrà questo Arena essere almeno un bevitore, trovandosi in Cantina; ma la sua Deposizione lo fa conoscere, che sia molto più di bevitore; imperocchè (secondo si preintende) dice, che si trovava egli nel Largo di quella Cantina, senza spiegare se vi fussero altri, *ed intese solo un parlare alterato*, che fece il Donzitelli col Cappellari; e vicino a' medesimi *vide bagnata la terra*; *e pensò*, *che forse vi avevano buttato del vino*, e che nel giorno appresso s' incontrò col Donzitelli, e gli domandò che aveva avuto col Cappellari, e quello gli disse, che il Cappellari aveva buttato *certa polvere bianca in una Caraffa di vino*, *e credendo*, *che*

*fusse cosa da ubbriacare, si era fortemente doluto col medesimo*.

Donzitelli non aveva fatta parola nella sua Deposizione di un tal discorso coll' Arena; onde chiamato nuovamente da' Ministri Inquisitori, accettò di esser vero; e soggiunse, che non gli sovvenne nel *tempo, che fece la sua Deposizione*. Non gli sovvenne perchè i Calunniatori non avevano ancor trovato il falso, come lui, Testimonio Arena. Quante cose intanto non saltano agli occhi di ognuno, sentendo semplicemente il racconto di tante menzogne?

In primo luogo; essendo stato il Donzitelli smemorato nella sua Deposizione di dare il contesto di Arena, si dimanda chi fu quello, che lo suggerì al Fisco? Non mancheranno ritrovati. Ma frattanto ha tutto il buon dritto il Supplicante di dire: Lo suggerì la Calunnia, dalla quale sono stati somministrati tutti gli altri Testimonj in questa Causa; alcuni di essi falsi di pianta; alcuni istruiti, o atterriti, perchè facessero le Deposizioni alterate ne' fatti veri a voglia sua.

In secondo: L' Arena stando nel Largo di quella Cantina, non si sa se abbia detto, che vi fussero nel Largo; o in altro angolo della medesima, altre persone, giacchè con ragionato motivo vi dovevano essere; e se tali Persone dal Fisco sieno state chiamate, ed intese; come fu chiamato, ed inteso nuovamente il Donzitelli.

In terzo: Avendo Arena ascoltato *il parlare alterato* tra Donzitelli, e Cappellari; e veduta la terra bagnata, che *pensò di esser vino*, doveva necessariamente molto più vedere i frantumi della

la rotta Caraffa; giacchè il Donzitelli *la prese*; e secondo dicesi, che stia scritto ne' Notamenti Fiscali, *la buttò a terra, dimodochè venne a fracassarsi.*

In quarto: La Caraffa rotta si fece pagare dal Polacco, col dargli ad intendere, *di essersi rotta casualmente*, giusta quello, che si è preinteso, che risulti da' Notamenti Fiscali, quantunque non si dica in questo Capo: Laonde una delle due: O il Donzitelli ha detto, come doveva dire; e poteva anche dirlo l'Arena, il nome del Cantiniere, a cui fu pagata la Caraffa rotta; e l'ha denotato almeno per segni, e contrassegni, se non ne sapeva il nome: ed in tal caso il Fisco doveva verificarlo, chiamarlo, ed esaminarlo: Se il Fisco dunque l'ha adempiuto, e non si è trovato vero ciocchè dice Donzitelli, viene a mancare un contesto cotanto essenziale alla sua Deposizione, e dovevasi fedelmente esporre alla M. V. O il Fisco non l'ha adempiuto; ed è una mancanza positiva in pregiudizio della verità; Imperciocchè il Fisco per Donzitelli, e per gli altri Testimonj esaminati in questa Causa, non può pretendere, che abbiano ad avere il Privilegio attribuito da' Peripatetici all' ARISTOTILE, che dovesse, cioè, ciecamente riposarsi sulle sue asserzioni, malgrado l'esperienza in contrario; onde, deridendo, ben disse colui = *E perch' egli è Aristotile, bisogna credergli, ancorchè dica la menzogna* = Ma debbono essere i Testimonj Fiscali contestati in tutte le circostanze, che depongono; laddove particolarmente si vogliono avvenute simili circostanze, in luogo; e tempo,

 che

che *actu*, & *habitu*, secondo si spiegano gli Autori del Foro Criminale, vi erano, o vi potevano essere buon numero di Persone. Quali persone dunque non vi potevano essere in qualunque ora in una Cantina, come quella di S. Francesco di Paola? Bevitori; Mangiatori; Cantinieri ....... Ma in questa Città chi vi è, che lo ignori?

Donzitelli dunque Cammorrista, malvivente, miserabile, e non già Negoziante di Galanterie, come lo ha qualificato il Fisco: Arena, di cui non si palesa la condizione, faranno un contesto di prova a favore del Fisco, coll' inverisimiglianza, ed impossibilità de' sconcertati loro detti, che possano fondare, non che un Indizio in essere d'Indizio; ma una semplice conjettura delle foggiate trame ordite al Polacco per mezzo del Cappellari? E chi non sarà nel pericolo di poter diventar reo co' simili Testimonianze?

Ma dippiù. Come credersi al Donzitelli intorno alla chiamata; ordine con riserva; e minacce fattegli dal Supplicante dopo la morte del Polacco, perchè non palesasse il Fatto occorso tra lui, e il Cappellari nella detta Cantina, senza credersi ancora, che il Supplicante fusse divenuto uno stupido, ed un insensato? Il Cappellari non aveva altro al Donzitelli risposto, allorchè si avvide della *polvere bianca*, *che buttò nella Caraffina*, se non che *quella era Zuccaro*: Dunque con tal risposta non venne Donzitelli a saper cos' alcuna intorno alla supposta Trama; e molto meno doveva aver motivo di sospettarlo, perchè per una parte gli era noto, che il Polacco, e il Cap-

Cappellari, erano tra loro amici; e non sapeva dall'altra, ne' poteva in conto alcuno immaginare, che il Cappellari operasse con intelligenza del Supplicante. Perchè dunque senz'alcuna necessità ponerlo in una tal cognizione; soggettandosi il Supplicante inconsideratamente alla fede di un malvivente; ed invitandolo, per dir così, ad esser Testimonio delle sue più ascondite, e ree operazioni? Quelchè an fatto i Calunniatori, istruendo un tal *Malvivente* a deporre il falso, l'avrebbe fatto l'Oratore, operando da stupido, se mai fusse stato vero. E può credersi una tanta scioperataggine?

Ma ponendosi da banda ogn'altra cosa, che potrebbe considerarsi sul falso detto di un tal Testimonio, il Supplicante implora tutta la Sovrana Giustizia di V. M. a degnarsi di riflettere, che in questa Causa il Fisco qualifica per Negoziante di Galanterie un uomo, che per la sua infame qualità, e per le sue ree azioni, ha meritato dal Pubblico il Titolo di *Malvivente*. Ha qualificato, come si è veduto di sopra, per Negoziante il Forastiere *Ponsard*, abitante nel Vicolo del Pisciaturo c. r., cogli Arredi, e mobili di sopra descritti. Ha qualificato per onesto Galantuomo, e Professore nel Foro, il diffamato *Pantano*. Reputa il Fisco degno di tutta la fede il fraudolente *Ajala*, purchè deponga contro del Supplicante, quantunque lo stesso Fisco lo dichiari oberato, e decotto. *Il F. Celestino da Caltaginone* carcerato, e sfrattato da Napoli per ordine di V. M., si fa vedere partito per un moto Apopletico, che lo percosse. Non si menziona nella Relazio-

ne,

ne, e neppure, secondo dicesi, ne' Notamenti Fiscali umiliati a V. M. la condizione di tutt' i Testimonj; e soltanto per dar risalto alla prova, se ne spiegano alcune: E finalmente da quelle, che si spiegano, argomentandosi quali sieno quelle, che non si spiegano, vedrà la M. V. nel decorso di ciò, che rimane a dirsi, che la calunnia ha avuto un campo aperto di foggiare quanto mai ha voluto; e che sia giunta ad esser cotanto fortunata, che ha conseguito l'intento di farsi credere; o almeno di simularsi il credere, rendendosi possibili gl' impossibili. Risulterà chiara, o Signore, cotesta verità più della luce del giorno; e frattanto da quel, che si è palesato ne' Notamenti Fiscali, e nella Relazione umiliata a V. M., vi è fondato dritto di dire = *Insurrexerunt Testes iniqui, & mentita est iniquitas sibi.*

„ XXXXIX. *In una sera similmente in tempo di*
„ *Quaresima s' incontrò il Polacco col detto Cap-*
„ *pellari avanti il Palazzo Reale, e discorrendo*
„ *tra di loro, se ne andarono ambedue a far co-*
„ *lezione nella Dispensa di Palazzo. Da qui uscì-*
„ *rono verso mezz' ora di notte; e il detto Polac-*
„ *co si ritirò in sua Casa, da dove non potè più*
„ *uscire per essersi ammalato, ed indi se ne morì*
„ *a capo di dieci, o dodici giorni; lagnandosi nel*
„ *decorso della malattia, che gli doleva lo stoma-*
„ *co, ed aveva incitamento al vomito, senza po-*
„ *ter vomitare; ed a poco a poco se gli gonfiarono*
„ *li piedi, e le gambe, ed il ventre; per cui*
„ *non potendo stare a letto, se ne stava seduto ad*
„ *un Sofà della Casa del suo Padrone.* (a)

(a) Si

(a) Si era detta nel Capo antecedente la trama già tentata senz'alcun effetto alla vita del Polacco. Doveva farsi vedere in questo Capo con un altra invenzione, che vi era motivo di sospettare, che fusse con effetto già seguita. Non si addita quì alcun Testimonio. Ma da' Notamenti Fiscali, secondo dicesi, si rileva, che da un Figliuolo di anni 14. in circa, che stava nel servizio del Conte Hypsc, chiamato Francesco Saverio Esposito, si sia fatto dire, che a Quaresima di detto anno 1777. cadde ammalato il Polacco, ed il Medico lo fece salassare al piede; onde stiede per più giorni in Casa, senza uscire, e poi essendo già uscito, s'incontrò col Cappellari, col quale dopo di aver discorso, andò a fare una colezione nella Dispensa di Palazzo; da cui, essendo uscito verso mezz'ora di notte, si divisero, ed il Polacco si ritirò in Casa; ma d'allora in poi non potè più uscire, per esser caduto malato, tantocchè se ne morì a capo di circa 10. o 12. giorni. Si parlerà umilmente in appresso della malattia, e morte del Polacco; e si dovrà parlare ancora molto di questo *Esposito*, del detto del quale si asserisce di essersi soltanto fatto un Atto dall'Attuario, perchè attenta la sua età, si è creduto non potersi giuridicamente esaminare. Dunque il Fisco non ha altra pruova di essere andato il Polacco *a far colezione nella Dispensa di Palazzo col Cappellari*, se non che il detto stragiudiziale di questo Figliuolo Esposito, quando in un luogo così frequentato, come la Dispensa di Palazzo, poteva verificarsi il fatto per mezzo di altre molte persone. Buona sorte

però

però di questo Figliuolo *Esposito*, perchè ha conseguito il vantaggio di trovar Padre, e Madre, che gli somministrano tutto il necessario, per essersi veduto, che riusciva egli un degno alunno della Calunnia.

In questo Regno, come in ogn'altro, non solamente nascono gli uomini per loro natura d'indole cattiva, ma per educazione diventano Professori specialmente di falsità, e di spergiuri, e di ladronecci. Coll'esperienza l'ha il Supplicante conosciuto nell'esercizio del suo annoso Ministero Criminale; e che la Ruota Romana non fece un cattivo concetto, quando disse, che le Deposizioni di cento Testimonj Regnicoli, neppur valevano per un solo. La Causa del Supplicante conferma la Decisione della Ruota.

„ L. *Nel tempo della sua indisposizione soleva qualchè volta detto Polacco uscire di Casa, ed accadde, che circa venti giorni prima di morire, il che seguì nel Giovedì Santo 1777. in una delle visite, che gli fece il Medico assistente, lo trovò con grave affanno. Glie ne domandò la causa, ed il Polacco rispose, che circa quattro, o cinque notti antecedenti, nel mentre si ritirava in Casa, giunto sopra il Grottone di Palazzo, nelle quali vicinanze abitava esso Polacco col detto Conte suo Padrone, era stato inseguito da alcune Persone, per cui si era posto a fuggire velocemente, senza però aver spiegato chi furono tali persone, nè per qual causa; ed avendolo il Medico allora istesso osservato, gli trovò una vena dilatata nel petto; e successivamente il me-*

„ de-

„ desimo Medico circa sette, o otto giorni prima
„ della morte, fu nell' obbligo di fargli applicare
„ il Braghiere, pel grande incitamento, che aveva
„ al vomito, e per l' Ernia, che se gli era sco-
„ verta.

„ LI. Sere prima di seguire la morte del detto Po-
„ lacco, il quale se ne morì, come si è detto,
„ nella mattina del Giovedì Santo 1777. mentre
„ si ritirava in Casa, fu inseguito da due Persone,
„ per salvarsi dalle quali, si pose in fuga con gran-
„ dissima fretta, dimodochè arrivato in Casa, si but-
„ tò per morto sopra di un Canapè, e così stiede
„ per lungo tempo, fintantochè prese fiato.

„ LII. Verso la settimana di Passione di detto anno
„ 1777. da Nicola Cappellari, che faceva l' amico
„ col Polacco Alberto, fu ordinato ad un tal
„ Giulio Bardara Mastro Fabbricatore, che con
„ qualche altro suo amico si fussero provveduti
„ di un mazzarello di legno per ciascheduno, e
„ l' avessero aspettato avanti al Palazzo Reale in
„ quella sera, promettendogli di fargli comprare
„ la farina. Così fece il Bardara con un altro
„ suo Compagno per nome Matteo, provveduto cia-
„ scuno di essi con un mazzarello di legno in ma-
„ no: Il Cappellari ordinò loro, che si fussero an-
„ dati ad appostare sopra il Grottone di S. France-
„ sco di Paola, ed aspettarlo a qualunque ora vi-
„ cino il Palazzo del Principe di Marsico nuovo,
„ che sono luoghi vicini alla Casa, dove in quel
„ tempo abitava il detto Polacco col Conte Hypse
„ suo Padrone; dicendogli detto Nicola Cappellari,
„ ch' egli sarebbe venuto con un Forastiere, ed al
„ segno, che avrebbe dato di tossire, avessero fat-

„ ta

*„ ta al medesimo Forastiere una buona battitura*
*„ con detti mazzarelli, e per ciò commettere pro-*
*„ mise loro un oncia per ciascuno, con dirgli dip-*
*„ più; che quel Forastiere trattava di levare a*
*„ lui il pane, ed egli voleva levarselo da torno.*
*„ Nè il Bardura; nè il Compagno vollero esegui-*
*„ re quest' ordine; anzi il Compagno di Bardura*
*„ propose a costui di voler fare una battitura*
*„ all' istesso Cappellari; il che sentendo il medesi-*
*„ mo se n' andò via di buon piede, senza dir al-*
*„ tro.* (a)

(a) Tutta la pruova de' fatti contenuti ne' soprascritti tre Capi, la desume il Fisco, secondo si è preinteso, dalle Deposizioni del detto Ajala, della Serva del Conte Hypsc, chiamata Catarina Antinori; del Fabbricatore Giulio Bardura; e del Medico D. Gabriele dell' Aquila.

L' Ajala dice per racconto fattogli dal detto Conte; *che sere prima di morire l' Alberto era stato inseguito da due persone; e per la fuga, che fece per salvarsi, si era ricoverato in Casa mezzo morto, ed era stato lungo tempo sopra un Canapè per poter prender fiato.*

La Catarina Antinori si pretende, che abbia deposto; che *il decorso del tempo della malattia dell' Alberto fu propriamente di 12. giorni; per li primi sei ella vide, che stava infermiccio, ed andava camminando per la Casa; ma per gli ultimi sei giorni se gli fusse aggravato il male, e che aveva un grande incitamento al vomito, senza poter vomitare, e che fu così grande lo sforzo, che*

*face-*

*faceva, che se gli aprì la rottura; e si pose il Braghiere, c. r.*

Ajala dunque si contraddice alla Serva, asserendo egli per racconto del Conte, che fere prima della morte era stato inseguito l' Alberto, poichè, secondo la Serva, Alberto per 12. giorni prima della morte non uscì di Casa. E lo stesso conferma il detto Ragazzo Esposito.

Il Medico dell' Aquila si vuole, che abbia deposto intorno a questo fatto (perchè sul dippiù, che riguarda la sua Deposizione, come Perito, si dovrà ragionare in appresso) *che circa una ventina di giorni prima, che morisse il Polacco, gli raccontò, che quattro, o cinque notti addietro era stato inseguito da alcune persone*. Vale a dire, ch' essendo seguita la morte del Polacco il giorno de' 27. Marzo (giorno in quell'anno di Giovedì della settimana Santa) l' inseguimento non si fa comprendere se fu quattro, o cinque giorni addietro, o sieno antecedenti a' venti della sua morte, o quattro o cinque giorni prima di questa; e che ritiratosi il Polacco in Casa, gli era d' allora in poi cresciuto l' affanno; e ch' esso Medico l' osservò, e gli trovò una vena dilatata nel petto: Che ciò non ostante uscì per due altre volte di casa, ed indi se gli aggravò il male, ed il gonfiore; e tra i sintomi aveva un grande incitamento al vomito, senza poter vomitare, sicchè gli fece applicare il Braghiere c.r., e nel decorso di pochi giorni se ne morì.

All' incontro il Medico D. Andrea de Falco, che fu chiamato dal Conte due giorni prima della morte del detto Alberto, per riconoscerlo, e per con-

consultare col detto Medico dell' Aquila sulla sua infermità, si è preinteso, che deponga intorno a questo fatto ( poichè della sua Deposizione come Perito, se ne dovrà parimenti ragionare in appresso ) *che nel fargli il detto Medico dell' Aquila la Relazione del male*, disse; *Che la difficoltà del respiro, che aveva l' Infermo, era sopravvenuta da tre giorni addietro, perchè si era il medesimo ritirato in Casa di notte tempo, che spirava vento di terra*; *IL CHE CONFERMO' L' ALBERTO, SENZA MENTOVARE L' INSEGUIMENTO*.

Ecco dunque, che l' inseguimento, o non fu vero, e niente contribuì alla detta morte, giacchè il Medico dell' Aquila nel far la Relazione al Medico de Falco non ne fece caso; o se mai fu vero, non si è curato di appurare il tempo determinato, come poteva riuscire molto agevole; per trattarsi di un tempo recentissimo al racconto del fatto, sull' ingiusto fine, che rimanesse occulta la vera cagione. Ponsard, come si è veduto di sopra, espose ancora calunniosamente contro del Supplicante insidie, e trame alla sua vita; ed il Fisco ha negletto di appurarne la vera sorgiva. Quì al Polacco si dicono tramate insidie, e di essersi fatto appostare, ed inseguire; ed il Fisco si contenta di presunzioni da presunzioni, quando l' indole cattiva dell' uno, e dell' altro, temeraria ed insolente; la vita rilasciata, che menavano; ed i varj rapporti, che avevano pe' loro vizj con persone a loro consimili, gli esponeva a continui pericoli. Potrà il tutto farsi conoscere, qualora bisogni, co' documenti autentici: ma il Fisco non l' ha curato, poichè qua-

lun-

lunque premeditato, o casuale accidente; che potesse loro avvenire, doveva imputarsi al Supplicante.

I Calunniatori dunque non avendo altra pruova per appoggiare l'idea dell'inseguimento, se non che quella di sopra denotata, varia, confusa, e contraddicente a se stessa, an proccurato di darvi (aggiungendo impostura ad impostura) un appoggio ugualmente strano, e forse più strano di quello, che si è riferito di sopra delle calunniose invenzioni deposte dal *Malvivente Donzitelli*, e dal Figliuolo di *anni* 14. *Esposito*.

Si comincia dunque a porre in Iscena il famoso in questa Causa *Manipolo* Fabbricatore Giulio Bardura; e, secondo si è preinteso, si vuole, che dia principio a questa Scena (dovrà pazientare la M. V. di ascoltarne altre in appresso) dicendo; Che *verso la Settimana di Passione di detto anno* 1777. *fu esso Bardura richiesto da Nicola Cappellari, che lo chiamò col nome di* Mastro Guappone, *ad unirsi con altra persona* ferma *come lui; di provvedersi di un mazzarello di legno per ciascuno di que', che si usano da' Saccheggiatori delle Cuccagne, i quali sono ben forti, e gagliardi; e di aspettare esso Cappellari quella tal sera avanti il Palazzo Reale, promettendo di fargli abuscare qualche cosa, per comprarsi la Farina: Ch'esso Bardura eseguì l'ordine del Cappellari, e si unì con un tal* Matteo, *senza dirne il cognome, ed il mestiere; e che dice di essere stato poi condannato in Galea per causa di furti, e trasportato co' Sciabecchi Reali verso Orbetello, con avere esso Bardura proccurato i due mazzarelli, uno per se,*

*e l'*

*e l'altro pel suddetto* Matteo: *Che aspettarono il Cappellari avanti Palazzo, ed essendo venuto, ordinò loro di andarsi ad appostare nella parte di sopra il Grottone di S. Francesco di Paola, vicino al Palazzo del Principe di Marsico nuovo, ed ivi attendere, che fusse andato esso Cappellari; prevenendoli che quando egli veniva accompagnato con un Forastiere, al segno, che gli avrebbe dato di tossire, avessero dato sopra al medesimo Forastiere, con farli una buona battitura con detti mazzarelli, promettendo loro un oncia per ciascheduno: soggiungendo il Cappellari, che detto Forastiere trattava di levargli il pane, ed egli voleva levarselo da torno. Che il* Matteo *compagno di esso Bardura disse al Cappellari, che quella consulta l'avesse data a' figli suoi, atteso trattava di farli essere afforcati, o andare in Galera; e che dippiù il* Matteo *propose allora allo stesso Bardura di fare una mazziata al Cappellari, e poi scapparsene; e ciò sentendo il Cappellari subito se n' andò di buon piede, senza dir altro.*

Quelchè si è fatto dire quì al Bardura, e molto più tutto ciò, che si esporrà rispettosamente in appresso, meriterebbe di esser disprezzato; non già perchè quanto se gli è fatto deporre deriva dalla bocca di un *Manipolo* Fabbricatore, la di cui condizione è la meno, che abbia a riguardarsi, per riputarlo, secondo le Leggi, un Testimonio immeritevole di fede; ma perchè alla viltà della sua condizione unisce, com'è noto al Pubblico, una positiva diffamazione del suo costume; ed un tal concetto del Pubblico viene appoggiato da Documenti innegabili: Sicchè contro di

di lui concorre l' infamia *Juris*, & *Facti*.

Ma giacchè il Fisco niente curando ciò; e non curando in tutta questa Procedura gli avvertimenti del Giureconsulto MODESTINO nella *L.* 2. *ff. de Testibus*, nella quale dice, che ne' Testimonj concorrer debba *aut fides*, *dignitas*, *mores*, *gravitas*.... & *adversus fidem testationis suæ non vacillant*, e gli altri del Giureconsulto CALLISTRATO nella *L.* 3. *tit. eodem* = *Testium fides diligenter examinanda est*, *ideoq: in persona eorum in primis exploranda erunt conditio cujuscumque*, *utrum quis Decurio*, *an Plebejus sit*, & *an honestæ*, & *inculpatæ*, *an vero notatus quis*, & *reprehensibilis*, *an locuples*, *vel egens sit*, *ut lucri caussa quid facile admittat* = lasciando di rammentare altre Leggi, che abbiamo nel Digesto, nel Codice, e nelle nostre patrie Leggi specialmente, laddove si tratta contro di persona, che per la sua antepassata vita ha un dritto ben fondato nella sua riputazione, e molto più qualora si tratta contro di persona costituita in dignità; conviene, che la M.V. pazienti due sole riflessioni, trà le tante, che potrebbero farsi sul deposto dal Bardura.

La prima è quella, che riguarda il MATTEO, che ha nominato egli per suo Compagno. Non dice il cognome di costui. Non dice almeno il mestiere; l'età; e le fattezze della sua persona; la Casa, ed il Quartiere di Napoli, ove abitava; da chi conosciuto, e quali erano i suoi Parenti. Il Fisco, che doveva il tutto indagare, giacchè il Bardura non diceva il suo cognome, fingendo forse di non saperlo, non potendosi credere, che non

non gli fuſſe ſtato dal Fiſco domandato, non curò di farlo, e nol curò, contento egli ſolo dell' aſſertiva del Bardura: Che cioè, il detto MATTEO era ſtato *condannato poi in Galea per cauſa di furti, ed imbarcato ſopra de' Sciabecchi verſo Orbetiello*. Può crederſi? Ma il Fiſco perchè non ha curato di ſapere alla peggio per qual furto, ed in qual tempo (dopo la figurata unione col Bardura) fu condannato un tal MATTEO? Chi mai fuſſe ſtato lo Scrivano della Cauſa del furto? In quali Carceri, prima di condannarſi, era ſtato detenuto? Chi era ſtato il ſuo Difenſore? Sopra quale Sciabecco, venne imbarcato, e in qual tempo? Coſe tutte faciliſſime a poterſi appurare. E poi; verſo Orbetiello? Luogo indefinito! E un tal MATTEO ſi era forſe con altri condannati colà laſciato? Tornarono coteſti altri condannati in Napoli co' Sciabecchi, e MATTEO fù rimaſto colà, o in altra parte del Mondo? Quanti fatti dunque, potevano appurarſi, e non ſi è curato di appurarli. Sarebbe ſtato più ſopportabile, che ſi fuſſe fatto dire a Bardura, che aveva ſentito dire, che un tal MATTEO era morto annegato nel mare; perchè ſi riſparmiava al Fiſco il peſo di andar peſcando nelle onde la Fede della ſua morte.

La ſeconda rifleſſione, o Signore, è altrettanto ſeria. Il Cappellari ordina già al Bardura quanto di ſopra ſi è detto; e Bardura tanto eſeguiſce col ſuo compagno MATTEO; ma poi nè l'uno, nè l'altro concorrono al comando di baſtonare il Foraſtiere. Dunque non eſſendo concorſo il Bardura in queſta prima ideata ſcelleraggine del Cappellari,

lari, non può mai crederfi, che avendo il Cappellari fperimentata la fua infedeltà, aveffe dovuto fervirfi dello fteffo Bardura nell'efecuzione della figurata calce, che fi andò a buttare la notte del Venerdì Santo fopra del Cadavero del già fepolto Polacco, come dovrà dirfi in appreffo. Ed un Teftimonio vile per la fua condizione; diffamato notoriamente per le fue azioni; non conteftato dal MATTEO fuo Compagno; di cui s' ignora il cognome; il meftiere; l'età; le fattezze; la Cafa ove abitava; condannato poi per furti, fenz'additarfi per quale fpecie di furto; preffo di quale Scrivano fi fuffe attitata la Caufa; in quali Carceri fuffe detenuto; da quale Avvocato difefo; e dove fuffe ftato mandato; e fe ora fia morto, o fia vivo; meriterà l'attenzione dal fenfo più comune, e groffolano degli uomini, per effer creduto? Non la merita neppure per effere afcoltato. E pure, o Signore, in quefta Caufa Giulio Bardura è ftato fentito, ed è riputato dal Fifco per un Teftimonio d'ogni eccezione maggiore. E non bafterebbe foltanto di dirgli col fentimento concorde di tutt' i Pratici del Foro, che un Teftimonio non conteftato dall' altro, che nomina, per colpa inefcufabile del Fifco, o della Parte, non merita fede alcuna? E poi il Giulio Bardura è forfe un femplice Teftimonio? Può sfuggirfi di dire, filofofandofi quanto fi voglia, che non fia egli un Socio *criminis, & in crimine*? Ma su ciò dovrà umilmente ragionarfi in appreffo.

„ LIII. *Premeffe tutte quefte infidie*, (a) *il già detto*
„ *Alberto verfo mezzo giorno del Giovedì Santo*

„ 27. *Marzo 1777. se ne morì, ed appena morto*
„ *gli si allividirono le unghie delle dita delle ma-*
„ *ni, e le punte delle orecchie; si gonfiò tutto;*
„ *e per potersi chiudere la bocca, se gli legò una*
„ *lenza fra la Testa, e la gola.* (b) *Nello stesso*
„ *giorno il Conte Hypsc suo Padrone avendosi fat-*
„ *to chiamare l' Assistente della Parrocchia di S.*
„ *Marco di Palazzo, per nome D. Michele Guido,*
„ *concertò con costui la sepoltura da farsi in quel-*
„ *la sera al Cadavere di detto Alberto in detta*
„ *Chiesa di S. Marco, e gli regalò un pezzo d'oro*
„ *di docati sei; ed in effetti in quella sera verso*
„ *un ora di notte fu condotto in tale Chiesa detto*
„ *Cadavere senza seppellirlo per allora.* (c).

(a) Quali sieno tutte *queste insidie*, si è già veduto; ma non si sarebbero dovute premettere quelle insidie, che riguardano la prova in *specie*, ma il fondamento dell' Inquisizione, ch'è il Corpo del delitto. Doveva però così farsi, affinchè rimanesse sorpreso l' animo de' Leggitori. Industriioso sistema, che si vede tenuto in tutta l'estensione delle Copie disseminate.

Ma conviene quì, o Signore, prima di passare più oltre, di farsi carico di ciò, che potrebbe dire il Fisco; per sostenere l' idea delle pretese insidie. Potrà dire, che trattandosi di delitti gravi, e di prova difficile, debba correr la massima, che a render legittima la prova, sia bastevole l' unione di più presunzioni tendenti *ad unum idem*; come dicono i Criminalisti.

Non vuole il Supplicante contrastare al Fisco questa massima. Non vi è nel Foro Criminale chi non

non sappia il *Pro*, ed il *Contra*, che possa dirsi. Ma questa massima il Fisco nel caso in quistione non può mai adattarla, perchè la sua prova, come finora si è veduto, non incontra solamente la contraddizione del Dritto, ma incontra l'insuperabile difficoltà del Fatto nascente dalla stessa Informazione. Le presunzioni del Fisco nascono dalle deposizioni di un *F. Celestino da Caltaginone*, di un *Ajala*, di un *Donzitelli*, di un *Esposito*, di un *Bardura*, i quali (poste da banda tutte l'eccezioni, che anno a rispetto della loro condizione, età, e diffamato costume) non anno il contesto delle persone, che nominano; e delle altre, che avrebbero dovuto nominare; e che il Fisco avrebbe potuto facilmente liquidare su de' fatti, che assentano: Ed in quel contesto poi, che pretende il Fisco, che abbiano colle Deposizioni del *Glober*, dell' *Arena*, e di altri, si è già veduta la varietà; le confusioni; le contraddizioni notabili, che tra di loro contengono. E nell'unione di queste Deposizioni, può il Fisco sostenere, che il *Pro* per la detta massima sia per lui; e che il tutto cospiri a quell' *unum idem* di sopra già detto? In queste Ipotesi ogni Romanzo potrà diventare Istoria; ma ne' Romanzi si studia almeno per quanto si può, la verisimiglianza.

(b) Già muore il Polacco verso del mezzogiorno del Giovedì Santo 27. Marzo 1777., ed appena morto si videro i segni, che quì si descrivono. Ma per questi segni appunto il Fisco è in colpa di aver trascurata la sua obbligazione. Ed affinchè possa la M. V. conoscerlo, fa duopo di

 com-

combinar questo numero 53. coll' altro segnato in appresso 63., il di cui contenuto si sarebbe dovuto riportare successivamente al 53., ma per seguitare i Compilatori delle Copie della Relazione a spargere polvere agli occhi di chi legge, si è posposto, affinchè dopo la narrativa de' strani emergenti, che si fa dal numero 54. al detto 63. vada a risaltare il Consulto medico, con cui il Fisco crede di aver fondata la prova del preteso delitto in genere suppletorio, e venga dippiù la stessa prova a ricever forza maggiore dalle altre strane emergenze, che si raccontano ne' numeri posteriori 64. al 66.

(c) Di questo Prete Guido; del regalo, che quì si dice del *pezzo d' oro di docati sei*; della sua supposta complicità; e degli altri nell' occultazione dell' ideato Veneficio, se ne parlerà umilmente dopo trascritto il seguente numero 63., e dopo di aver sottoposto alla sublime intelligenza di V. M. tutto ciò, che riguarda il creduto *supplemento dell' Ingenere.*

„ LXIII. *Dopo morto, e seppellito il Polacco Alber-*
„ *to, surse voce per Napoli, che il medesimo era*
„ *morto avvelenato, e perciò si era fatto subito*
„ *seppellire. Manca però il delitto in genere ri-*
„ *spetto alla causa della morte di detto Alberto.*
„ *Ma di ordine di due Ministri incaricati per la*
„ *Processura, cioè il Caporuota Patrizj Commissa-*
„ *rio, ed il Consigliere Crisconio Fiscale, essendosi*
„ *da' primarj Medici Regj Professori D. Francesco*
„ *Dolce, e D. Domenico Cotunio, esaminati i sin-*
„ *tomi, che accompagnano la malattia, e morte*
„ *di detto Polacco, secondo furono descritti da'*

„ *Me-*

„ *Medici assistenti D. Gabriele dell' Aquila, e D.*
„ *Andrea de Falco, anno riferito essi due Medici*
„ *Primarj, che sebbene tali Sintomi potessero esser*
„ *prodotti da una venefica Causa interna, anno*
„ *però tali sintomi molta verisimiglianza, che fus-*
„ *sero dipesi da veleno propinato, perchè l' essersi*
„ *osservato un breve corso di male, e questo ac-*
„ *compagnato dà indizj di aneurisma, non osser-*
„ *vati dal Medico dell' Aquila suo familiare ne'*
„ *tempi addietro, e solo veduti nel breve corso*
„ *di pochi giorni: E l' essere stato il Polacco con*
„ *continui conati al vomito di tal violenza, che*
„ *gli produssero repentinamente una rottura, sieno*
„ *queste cose una forte prova di una violente cau-*
„ *sa, che internamente travagliava lo stomaco, ed'*
„ *i visceri. E perchè tra le cose, che accadono*
„ *alla macchina umana, spesso accade, che si veg-*
„ *ga ingenerato naturalmente qualche umor mali-*
„ *gno, che produce effetti simili ad un veleno*
„ *propinato; anno conchiuso detti due primarj Me-*
„ *dici, che l'occorso nella malattia, e nella mor-*
„ *te del detto Polacco Alberto, possa esser dipeso*
„ *egualmente da causa ingenita, che da veleno pro-*
„ *pinato, ed a seconda di questo sentimento, il*
„ *Medico assistente D. Gabriele dell' Aquila ha di-*
„ *chiarato colla sua Deposizione, che i sintomi,*
„ *da' quali venne accompagnata la malattia, e*
„ *morte di detto Polacco, potevano aver origine e*
„ *da veleno ingenito, e da veleno propinato* (a).

(a) Surse voce dunque per Napoli dopo morto, e seppellito il Polacco, ch'era morto avvelenato, e perciò si era fatto subito seppellire. Sicchè que-

sta voce; che *surse*, poteva esser pervenuta ancora agli orecchi del Fisco prima del giorno de' 10. Aprile dello stesso anno, in cui fece in Giunta la Denuncia il Ponsard, come di sopra più volte si è umilmente detto, e con una tal notizia, che *surse* per Napoli, poteva esser giunta al Fisco la notizia anche dell'occultazione del preteso Veneficio colla calce, la quale (secondo l'idea dello stesso Fisco) si trovava già buttata la notte de' 28. del detto mese di Marzo:

Posto ciò. Non sa vedersi come possa schermirsi il Fisco dalla trascuraggine, ed omissione usata di non andar subito col Commissario della Causa di persona; o almeno di non aver mandato l'Attuario coll'assistenza de' Periti, e di altri Testimonj necessarj, e corrispondenti, alle rispettive ricognizioni oculari, che convenivano farsi, per assodare il Corpo del delitto in tutte le parti. Il *Veneficio*; e *l'Occultazione di* esso colla calce, son già due delitti di *Fatto permanente*, e l'uno, e l'altro è delitto da per se; ed ha ciascuno di essi le rispettive influenze, a rapporto de' pretesi Rei d'intelligenza; complicità, ed ajuto prestato: potendo darsi il caso, che sia taluno, o più, complici nell'*occultazione*, e non già nel *delitto principale*. Complici all'opposto in questo; e non in quella. Complici e nell'uno, e nell'altra; sicchè per fondare la base dell'Inquisizione contro tutt'i Rei liquidati, o liquidandi, era indispensabile l'*Ispezione oculare* = *Praxis est ut Judex recepta Rei Confessione, vel habita quocumque modo notitia criminis, statim ad capiendum delicti Corpus mittat* = ancorchè fussero trascorsi non giorni,

ni, e mesi; ma anni. Questo fu il sentimento di alcuni Ministri della Giunta in vista della detta Istanza del Ponsard; ma l' Avvocato Fiscale Crisconio disse ( secondo accertatamente allora ne precorse la fama ) che il Cadavere si doveva credere già marcito; e ch' egli non voleva perdere la prova acquistata. Se ciò sia vero, qual prova, con sua buona pace, aveva egli acquistata nel nascere appena la Denuncia? Come di già marcito il Cadavere? Si vedrà in appresso qual poteva essere questa prova acquistata; e per ora giova riflettere un poco sul supposto marcimento del Cadavere.

Il Polacco era passato all' altra vita a 27. di Marzo, ed era stato seppellito nel mezzo giorno de' 28.: Sicchè, come di sopra si è umilmente detto, essendo i giorni, ch' eran trascorsi dalla sua morte alla denuncia quindici inclusivi; e dall' esser sepolto tredici: Essendo il luogo, in cui stava riposto il Cadavero sotto terra, e di sua natura umido: Correndo allora la stagione non molto avanzata nel caldo, che sollecita il marcimento de' corpi: E sapendosi con esempj infiniti, che si tralasciano di riportare, di essersi trovati incorrotti i Cadaveri, anche dopo il corso di molto tempo, poteva benissimo verificarsi, che il Cadavero del Polacco non si fusse ancor marcito. Ma o marcito in tutto, o in parte il Cadavero, si sarebbe trovata senza meno la calce, che non poteva marcire: e tutte coteste cose erano circostanze di fatto, che potevansi, e dovevansi accertare colla *Ricognizione oculare*, ed i Periti,

ed i Testimonj, che intervenivano, dovevano asserirlo colle loro giuridiche Deposizioni.

La Religiosità delle Leggi, e della Pratica di tutt'i Tribunali, esigono indispensabilmente in simili casi una tale *oculare Ricognizione*; ed il registro giudiziario di essa negli Atti; e non occorre su di un punto così certo riportare Leggi, ed Autori. Nelle Cause Civili son precise le Leggi, come ciascun sa, nell'ordinare la *Ricognizione oculare* in alcuni casi. Nelle Criminali poi, e ne' delitti di fatto *permanente*, la vogliono indispensabile, e molto più nel *Veneficio*, in cui si richiede maggior diligenza, attenta la difficoltà di distinguersi con certezza i segni del veleno propinato dall' ingenito: E per tal motivo sono uniformi tutti gli Autori Medici, e Legali, ad avvertire i Giudici in cotesti Casi, di non deferire subito alle Accuse, imperocchè in esse, più che in ogn'altro, si può ravvolgere un Impostura = *Dubitari sæpe contingit in quorumdam repentino obitu, aut post multam diuturnamque patientiam, si quis perierit an veneno propinato, an humorum malignitate oppressus decesserit: haec autem res multis occasionem dedit ulciscendi de inimicis, cum mortuo aliquo ex intimis idem venenum ab inimico propinatum arguunt sive crudelitate, vel dolore impulsi, sive pravi animi motu ad impostura scelus adducti. Porro quoniam eadem fere sunt indicia in mortuorum corporibus, veneni dati, ac illa quæ alii plerique morbi in iisdem exhibere solent*, *ideo* caute in hoc a Judice agendum, & potius si contigerit in bonam partem inclinare mentem debet, quam in malam . . . . . Così

scri-

ſcrive un Autore Pratico del noſtro Foro. Diſgrazia dell' Umanità, quando non s' incontrano Giudici così cautelati, che non lo ſaranno talvolta, per eſſere perſuaſi della Calunnia, *come dee crederſi nel preſente caſo*.

L' eccezione dunque alla Regola di doverſi ſubito adempiere a queſta *Iſpezione oculare* ne' delitti di *Fatto permanente*, neppure cammina in que' caſi, ne' quali il Cadavero o per confeſſione del Reo; o con altra ſicura prova, ſi coſti, che ſia ſtato buttato nel Mare, o in qualchè profondo, o rapido Fiume; ò in altra maniera dalle fiamme; o da altro principio diſtruttivo conſumato in guiſa, che non poſſa trovarſi veſtigio alcuno nè del Cadavero, nè della materia adoperata per conſumarlo: Imperocchè ſempre, e poi ſempre la legalità della proceſſura richiede, che appariſca dagli Atti un Certificato almeno dell' Attuario, in cui ſi eſprima di eſſerſi andato ſulla faccia del Luogo, e di non eſſerſi ritrovato veſtigio alcuno, e di eſſerſi ritrovata eſeguibile, anzi che nò, l' azione, che ſi aſſeriſce dal Reo commeſſa per l' occultazione del delitto. Le menzionate circoſtanze non concorrevano nel preſente caſo, anzi all' oppoſto concorreva la circoſtanza (come ſuppone il Fiſco), che ſopra del Cadavere del Polacco, dentro della Caſſa ov' era ſtato ripoſto, ſi era buttata la Calce, della quale ſe ne dovevano ſenza meno trovare i veſtigj. Ed è ciò tanto vero, che il Fiſco ſteſſo colla prova, che ſi è induſtriato di fare (e ſe ne dovrà parlare umilmente più ſotto) pretende, che dopo ſette meſi in circa dalla morte del Polacco,

co, vi fussero tuttavia i vestigj della calce ideata. Con questa prova, ch' egli stesso ha fatto il Fisco, ha deciso contro di Se.

Assodato questo punto del Corpo del delitto coll' *Ispezione oculare*, e colle Deposizioni giudiziarie de' Periti; non trovandosi vestigio alcuno del Corpo del delitto, si può parlare della *Prova suppletoria* in genere; affinchè il Reo non riporti il beneficio della sua malizia; ed i delitti non rimangano impuniti. Ma con quali Regole abbia a farsi una tal prova *Suppletoria*, non occorre rammentarlo, poichè son troppo note nel Foro Criminale,

Fra tali Regole egli è certo, che una è quella (fondata che abbia il Fisco la causa corrispondente al delitto contro del preteso Reo, come di sopra umilmente si è detto) di vedere quale mai fusse stata la costituzione fisica dell' uomo, che si pretende avvelenato: Se godeva egli valida; e robusta salute, senza positivo acciacco di male: E se antecedentemente alla di lui morte avesse mai avuta una qualchè causa fisica, o morale, per mezzo della quale si fusse sconcertata, ed alterata la di lui macchina: Queste importantissime circostanze, che riguardano i sintomi del male, o di altro accidente, prima della morte del preteso avvelenato, accompagnate da' segni, che compariscono sul di lui cadavere; danno motivo a' Medici di pronunciare il loro giudizio intorno alla causa generativa della morte. Giudizio però, che non lo profferiscono mai i Periti con positiva certezza, ma con indifferente probabilità. Nella Relazione umiliata a V. M. non si leggono spe-

spiegate tutte le individuali circostanze de' fatti, che conducono al discernimento della verità intorno a tal punto.

Ciò posto, o Signore, permetta, che si dica di passaggio al Fisco: Se non poteva mai egli ricompromettersi da' Periti, allorchè facevano la ricognizione oculare del Cadavero del Polacco, se non che di un Giudizio indifferente, e probabile; può mai figurarsi, che il Supplicante, non ignaro di queste cose, perchè queste cose appunto an fatta la sua occupazione per tanti anni; o difendendo come Avvocato le Cause; o giudicandole come Ministro; può mai figurarsi, si ripete al Fisco, che avesse dovuto il Supplicante dargli segni certi, ed indubitati, che avvaloraffero un Giudizio dubbio de' Periti, col mandare a spargere la calce sopra del preteso avvelenato? Quale necessità; e perciò, quale sciopeaggine sarebbe stata mai cotesta? E può mai immaginarsi, o Signore? Il Fisco in questa Processura non si è contentato soltanto di diffamarlo, *come Reo di tanti enormi delitti* (secondo si è rappresentato sempre alla M. V.) ma dippiù, *Reo matto stupido*: Lo ripete sempre rassegnato a Dio, e a V. M.

E se mai volesse il Fisco replicare, che ha dovuto farsi un Suppletorio per l'uomo preteso morto avvelenato, perchè non vi fu campo di praticarsi una immediata ricognizione del Cadavere; non avendone egli avuta la notizia, se non che a 10. d'Aprile, giorno, in cui fece la denuncia il *Ponsard*; giova in primo luogo di rispondergli, che la notizia ebbe ad averla molto prima, perch' egli

egli stesso nel principio del detto numero 63. dice, che *dopo morto, e sepellito il Polacco, surse voce per Napoli, che il medesimo era morto avvelenato, e perciò si era fatto subito seppellire*: Sicchè insorta questa voce, doveva esser pervenuta anche a sua notizia; e doveva andare, o mandar subito a fare una tal ricognizione: ed in secondo, doveva molto più nel presente caso pervenire la notizia al Fisco, perchè il Consiglier Crisconio Fiscale in questa Causa nella Giunta di Stato, è parimenti uno de' Ministri ordinarj della Giunta de' Veleni: Nè può egli contravvertire, che il fatto chimerico della calce buttata sopra del Cadavere, era stato già eseguito nella detta notte de' 28. Marzo: Laonde, si ripete umilmente, che questa calce certamente si sarebbe trovata sempre esistente, ancorchè si fusse fatta la ricognizione dopo de' 10. Aprile, perchè la Calce non è soggetta a marcimento alcuno.

Ma quì ancora ripiglierà forse il Fisco, per giustificare la sua colpa, dicendo; che la Calce non si sarebbe trovata; imperocchè Colui, che aveva avuto il potere di farla buttare sul Cadavere, aveva potuto benanche farnela togliere. Dunque con un sistema di presunzione in presunzione, che neppure si ammette ne' Giudizj Civili, da' quali, rispetto alle prove, non può mai farsi estensione a' Criminali; ma bensì da questi, a quelli; vuole andare avanti il Fisco per fondare il delitto in genere, ed in un caso di *Fatto permanente*? Non presunzioni di presunzioni, ma dimostrazioni matematiche ha egli, se è Fisco di

veri-

verità, per conoscere in tutta questa Causa l'evidenza delle Calunnie.

Ma diasi quanto si figura. La colpa però di non essersi fatta l' *Ispezione oculare* non viene mai a giustificarsi. Si fusse pure trovato il Cadavere marcito. Si fusse ancora tolta la calce in maniera, che non ne fusse rimasto alcun vestigio. Si giunga anche a dire, che si fusse tolta la Cassa del Cadavero dal luogo, ov' era stata riposta nel Sepolcro; o che difficile si rendeva di distinguerla dalle altre Casse, se ve ne fussero; non eran tutte queste circostanze di fatti *permanenti*; necessarie a provarsi coll' *Ispezione oculare*? Ma dovevan farsi all' istante; dopo almeno ricevuta la Denuncia del *Ponsard*, per conseguir quella prova, che l' ingiuria del tempo non permette di potersi mai acquistare in pregiudizio della Verità, e dell' Innocenza. Qual fede potranno meritare i Testimonj del Fisco, ancorchè fussero molti pel numero, e che tutti fussero almeno idonei secondo le Leggi, quante volte rimane il loro detto per colpa dello stesso Fisco destituto d' ogni appoggio sulle rispettive circostanze, che anno deposto? E poi le tante operazioni, che si dicono fatte; introducendosi di notte tempo più persone in una Chiesa, per buttare la figurata calce nella Cassa del Cadavero riposta dentro del Sepolcro; perchè, perchè, di grazia, coll' *Ispezione oculare* non si è fatto lo sperimento, se fussero eseguibili? Ma di ciò dovrà umilmente ragionarsi in appresso.

Nè si dica, che queste *Ispezioni oculari* abbiano a riservarsi nel termine delle difese, qualora il Reo

le

le dimandi; poichè, ciò dicendo, il Fisco dimostrerebbe di sconoscere i suoi doveri, qual Fisco di verità, giusta il voler delle Leggi. I talenti del Consiglier Crisconio, che sostiene in questa Causa un tal carattere, sono noti al Pubblico. Al nobile officio del Fiscale appartiene d'indagare la verità in ogni tempo, per non lasciar sottoposti gl'infelici innocenti al corso di un Giudizio Criminale.

A sentimento di tutt' i Scrittori amanti dell'Uomo, ne' Giudizj Criminali si dee più seriamente riflettere, allorchè si tratta di darsi corso ad una Informazione, che condannarsi poi sull' Informazione gia presa; e molto più (torna umilmente a ripetersi) contro di taluno, che abbia per le sue antecedenti azioni un ben fondato dritto nella sua riputazione; ed abbia il vantaggio di essere per lungo tempo costituito in dignità. Il detto Consiglier Crisconio, tralasciando altri moltissimi esempj, sostenne questo assunto colla sua energia in una Causa di uno de' principali Baroni di questo Regno suo Cliente, che si pretendeva reo di Mandato; o alla minor lettura, di Ratiabizione in due scandalosi omicidj; malgrado, che dalle Diligenze praticate risultava bastante materia per sostenere il Decreto fatto dalla G. C. della Vicaria di *Capiatur Informatio*. Si produssero avverso di questo Decreto le nullità, e si fece alta cognizione di Causa, sostenendo il Supplicante le veci del Fisco in detto Tribunale. Il delitto in genere in quel caso era certo, e sicuro; poichè erano stati i due uomini *scelere interempti* co' due colpi di Archibuso. Che

non

non avrebbe detto, se fusse stato l'opposto; e molto più nel caso presente? Vanti pure il Fisco qualunque Privilegio ne' delitti gravi, ed occulti; non giungeranno mai questi Privilegj a dispensarlo da quelchè doveva, e poteva egli fare a tempo proprio, e non ha fatto in pregiudizio nommeno della sua ragione, se mai ve ne fusse stata; ma della Verità, e dell'Innocenza, ch'era, ed è certa; e che poi possa supplirsi, o fingersi con un Gius *Postliminio*. Il Testo di sopra rammentato della *L. 3. C. de Advocatis Fisci* è troppo chiaro, e giova perciò ripeterlo = *Fisci Advocatus pœnas metuens caveat ne Fiscalia commoda occultet; neve ullo negotio existente, Fisci nomine Privatis audeat calumnias commovere*.

Poste dunque per vere cotanto notabili *volontarie omissioni* del Fisco, non in altra guisa potrebbe conchiudersi per iscusarlo, se non ch' egli fu il primo, come si è di sopra accennato, che venne a rimanere internamente persuaso nel nascere la favolosa maligna Denuncia, che meritava di esser disprezzata; giacchè la qualità del *Ponsard*, e del suo Difensore *Pantano*, doveva metterlo in guardia colla Denunzia, che gli presentarono.

Da quanto dunque sta trascritto nel Cap. 53. e 63. senza la dovuta distinzione; e dal dippiù, che si dice, di risultare da' Notamenti Fiscali umiliati a V. M., si vede, che tutta la pruova del Fisco, per fondare il suo delitto in genere suppletorio, è stata quella di far deporre dalle persone domestiche della Casa del Conte Hypsc i segni, che si videro sulla persona del Polacco dopo la morte: Ma non si vede, che dagli stessi Te-

Testimonj; o per mezzo di altri, che conoscevano, e trattavano col *Polacco*, si sia cercato d'indagare per la verità, se il *Polacco* era stato uomo di sana, valida, e robusta salute: Se aveva mai patito di qualchè male; e quale un tal male fusse stato: essendo cosa nota a tutti coloro, che l'an conosciuto, e trattato nel tempo della sua permanenza in Napoli, ch' era di scorrettissima vita; e che aveva patito sempre di Morbi Venerei. La forza però della verità non si è potuta sopprimere in tutto; imperciocchè si rileva bastantemente dalla Deposizione del Medico D. Gabriele dell'Aquila, il quale, secondo si asserisce, era amico, e continuatamente trattava col *Polacco*; e molto più dalla Deposizione di D. Andrea de Falco, che furono i due Medici, che l'assisterono nell'ultima sua Infermità. Ed eccolo chiaro.

Dal contenuto ne' contrascritti Capi 53. e 63. non si rileva in qual tempo furon sentiti questi due Medici, e molto meno da' Notamenti Fiscali, secondo dicesi. Il Rituale sarebbe stato di esaminarsi prima di tutti gli altri Testimoni Fiscali, ed immediatamente dopo de' 10. Aprile 1777., giorno della Denunzia del *Ponsard*, e con quella indifferenza, che conveniva. Lo strepito, che si cominciò a fare in questa Causa. Le tante carcerazioni, che si sentirono: E l'angustie in cui furono poste tante povere Famiglie avrebbero spaventato gli animi i più costanti. Non esagera, o Signore, il Supplicante nel dir ciò; imperocchè parlano i Ricorsi di tant'infelici umiliati a V. M., e molto più parlano i Clementissimi Ordini della M. V. contenuti in tanti, e tanti Reali

ſi Diſpacci, che ſono negli Atti: E parlano le infermità contratte nelle Carceri da detti Infelici, che riſultano da' documenti, che ſono parimenti negli Atti, alcuni de' quali, per tali infermità, ſono rimaſti notabilmente pregiudicati nella loro ſalute; e Taluno anche n'è morto. Quindi forſe ne derivò, che il detto Medico dell' Aquila, ingombrato da timori, aveſſe traviato molto dalla Verità, dubitando forſe, che non poteſſe anche farſi contro di lui una Rubrica d'intelligenza, e di complicità nel foggiato *Veneficio* del *Polacco*; giacchè poteva calunniarſi, che fuſſe ſtato a portata più d'ogn'altro, per eſeguirlo.
Ingombrato dunque da timori, come ſi rende viſibile dal conteſto della ſteſſa ſua Depoſizione, che in riaſſunto ſi riporta, per quanto ſi è preinteſo, ne' Notamenti Fiſcali, ſi vuole, che dica: *Ch'egli era amico del Polacco, e ſpeſſo andava a trovarlo in Caſa del Conte Hypſc, ed uſcivano a ſpaſſo aſſieme: Che quattro, o cinque meſi prima di ſeguir la morte del Polacco, fu da coſtui eſſo Medico richieſto a curargli una Ulcere; e per non eſſere una tal cura della ſua iſpezione, gl'impoſe a farſi curare da qualchè Chirurgo.*
Qui il Medico dell' Aquila in primo luogo non dice il vero; imperciocchè nel far la Relazione al Medico de Falco, che fu chiamato due giorni prima della morte, aſſerì: *Ch' eſſo dell' Aquila aveva medicato l'Alberto più volte di Morbo Venereo*. In ſecondo: Dicendo il dell' Aquila, che per l'Ulcere gl'impoſe di farſi curare da qualche Chirurgo, non ſi legge, che aveſſe detto, chi era ſtato un tal Chirurgo; dovendolo egli ne-

cessariamente sapere per tutt'i riflessi; tantoppiù, ch'esso stesso asserisce, che *s'esso andava a trovare l'Alberto, e uscivano a spasso insieme*: Il Fisco poi aveva l'obbligo di domandarglielo, e di fargliello dire; e non contentarsi di un altro abitatore della Luna, come il *Matteo*, nominato dal Bardura, secondo di sopra si è rispettosamente esposto. E quando mai (per fingersi ogni caso) il dell'Aquila avesse assentato, che non sapeva chi stato fusse il Chirurgo, aveva il Fisco tante altre vie per appurarlo. Il contesto di questo Chirurgo, ciascun vede, era necessario per convalidare la Deposizione del Medico dell'Aquila; e per altre moltissime conseguenze, che ne potevano risultare per la Verità, o a pro del Fisco, o de' figurati Rei.

Seguita il Medico dell'Aquila a dire, senza più parlare dell'Ulcere se fusse o nò guarita, *che a capo di qualche tempo essendosi scoverta una Gomma al braccio del Polacco, gli applicò esso Medico i Vessicanti, e lo pose all'uso della Tisana: che nel corso di questo medicamento cominciò il Polacco a peggiorare; se gli gonfiarono i piedi, e gli crebbero gl' incomodi, non potendo liberamente dormire a letto. E che dentro il mese di Marzo 1777., e propriamente circa una ventina di giorni prima, che morisse, raccontò il Polacco ad esso Medico, che quattro, o cinque notti* addietro *nel mentre si ritirava in Casa, era stato sopra il Grottone di Palazzo inseguito da alcune persone, ond' egli per timore si era posto a fuggire velocemente, ritirandosi in Casa.*

Quì neppure dice il vero il Medico dell'Aquila, per-

perchè riferì egli al detto Medico de Falco; che tre giorni *addietro* (senza dirgli, ch' era stato inseguito) *si era ritirato il Polacco in Casa di notte, in tempo, che spirava vento di terra*. Perchè; di grazia, tacere l'inseguimento, e tacerlo in pregiudizio della Verità, e dell' Infermo? Il divario poi del tempo, come di sopra similmente si è detto, di tal inseguimento, non sa comprenderesi, se fu *tre notti prima* della Relazione, che il Medico dell' Aquila faceva al Medico de Falco; o quattro, o cinque giorni prima della *Ventina* di giorni prima, che morisse.

Continua a dirsi dal Medico dell' Aquila. *Che dopo l' inseguimento era cresciuto al Polacco l' affanno; e che gli trovò una vena dilatata nel petto; ma ciò non ostante uscì per due altre volte di Casa, ed indi se gli gravò il male, ed il gonfiore.*

Quì anche il dell' Aquila non conviene colla detta Antinori Serva del Conte Hypsc; perchè, secondo a costei si fa dire; come di sopra si è veduto, *la malattia dell' Alberto fu propriamente di 12. giorni. Per i primi sei stava infermiccio, ed andava camminando per la Casa, ma non così per gli ultimi sei, perchè se gli gravò il male*: E lo stesso numero de' giorni si è imboccato anche al Ragazzo Esposito, e che dentro de' medesimi non fusse mai più uscito di Casa.

Prosegue il Medico dell' Aquila a narrare: *Che tra i sintomi del male aveva l' Alberto un grande incitamento al vomito, senza poter vomitare, e che avendogli scoverta un Ernia, gli fece applicare il Brachiere c. r.* E finalmente conchiude: *Che nel decorso di pochi giorni se ne morì; e dopo morto*

 gli

*gli osservò le orecchie, ed il volto livido; come anche le mani, e l' unghie; e lo riconobbe altresì colle gambe, e pancia gonfia; i quali segni ha giudicato esso Medico, che potevano essere anche segni di veleno propinato; sebbene egli conchiuda di averlo medicato per lo male dell' Aneurisma, ed Idropisia*. Senza esser Medico, chi non conosce le contraddizioni nell' arte Medica? Ma molto più, chi non conosce nella Deposizione del Medico dell' Aquila, che parlava sotto il Rasojo del timore, traviando dalla verità?

Il Medico poi D. Andrea de Falco si vuole, che asserisca; che nel Martedì Santo (due giorni prima della morte del Polacco, che fu il Giovedì Santo) *fu chiamato dal Conte Hypsc per osservare l' infermo suo Cameriere, che lo trovò con grandissima difficoltà di respiro; che osservò la lingua al naturale, e i polsi esili; che gli riconobbe le viscere senza mutazione esterna; e che l' Alberto diceva di non avervi dolore interno: Che le urine erano quasi al niente; e che i piedi, e le gambe fino alle cosce le trovò gonfie, e tastandole egli con un dito, vi rimaneva la fovea*.

Basterebbe la semplice lettura di questa Deposizione, per decidere, senz' esser Medico, dell' infermità, e della morte del Polacco. Ma niente l' Oratore entrando per ora in quest' esame, supplica la M.V. a degnarsi di riflettere sulle circostanze del fatto. Dice il de Falco; *Ch' egli fu chiamato dal Conte Hypsc, per osservare l' Infermo suo Cameriere*. Si vede dunque in primo luogo la premura, che aveva il Conte della di lui salute: e dippiù si conosce, che non si rende possibile il credere,

che

che il Conte chiamasse Medici, e Testimonj, morendo, colla sua complicità, avvelenato il di lui Cameriere.

Dippiù. Nel Notamento Fiscale si vuole, che l'Idea del Fisco intorno a questo figurato *Veneficio*, sia fondata anche nel dirsi, che il Polacco aveva avuti prima di morire *fierissimi dolori di viscere*. Vede la M. V. da quanto depone il Medico de Falco, e confermò l'Alberto di sua bocca; che le viscere erano senza mutazione esterna; e che colui diceva di non avervi dolore interno.

Prosiegue a dire il Medico de Falco, secondo si è pubblicato; *Che sentì la Relazione del Medico dell'Aquila, il quale l'aveva da prima visitato, e curato; e che il Medico dell'Aquila gli disse di esser sopravvenuta la difficoltà del respiro all' Alberto tre giorni addietro, perchè si era ritirato di notte tempo, che spirava vento di terra, SENZA DIRGLI CH' ERA STATO INSEGUITO.*

Ecco, o Signore, la misteriosa Reticenza del Medico dell'Aquila sulla circostanza di un fatto cotanto importante; come di sopra si è umilmente già detto. Ed ecco una contraddizione parimenti al detto della riferita Serva Antinori, e del Ragazzo Esposito: *Che il Polacco non era uscito di Casa per 12. giorni prima della sua morte.*

Continuando il de Falco a parlare si sente, che dica = *Di avergli il Medico dell'Aquila similmente riferito, che l'Alberto aveva patito un grande incitamento al vomito, senza poter vomitare, e ch' esso dell'Aquila avendogli scoperta un Ernia, gli aveva fatto applicare il riparo, e così gli era cessato detto stimolo; e lo stesso cosa gli confermò anche*



che

*che l' Alberto*. L' incitamento dunque al vomito, se andò a cessare coll' applicazione del riparo, è segno manifesto, che non procedeva da causa interna, irritante, e velenosa.

Continua il de Falco: Che il Medico dell' Aquila gli riferì parimenti, CHE LUI AVEVA PIU' VOLTE CURATO L'ALBERTO DI MORBO VENEREO. E di sopra si è veduto, che il Medico dell' Aquila afferisce, che una *sola volta*, *quattro o cinque mesi prima di seguire la morte del Polacco, fu da costui richiesto a curargli un Ulcere, e per non esser tal cura dell' ispezione del Medico, gl' impose a farsi curare da qualche Chirurgo*. La contraddizione è manifesta colla Relazione, ch' egli fece al Medico de Falco, nella quale disse d' averlo curato più volte per un tal male: E questa verità, oltre all' esser nota a chi ha conversato col Polacco, si desume anche dalla prova Fiscale.

Il Medico de Falco dicesi finalmente, che vada a conchiudere. *Che avendo egli conosciuto, che l' Alberto era in pericolo di vita, gli ordinò i Sacramenti, e nel giorno seguente di Mercoledì, avendolo di nuovo visitato, trovò cresciuto l' affanno, e però esso de Falco, che l' Alberto aveva acqua ne' Polmoni, e vizio organico; cioè, o Vomica, o Tubercoli; e che tornato il Giovedì, lo trovò morto, e che il Conte suo Padrone piangeva dicendo, che aveva perduto un suo Fedele*.

Giova, o Signore, in primo luogo di riflettere; che in queste due Deposizioni de' Medici assistenti all'infermità del Polacco, non vien riportato, come nè pure in quelle de' Domestici del Conte

Hypsc

Hypse esaminati dal Fisco, secondo si è di sopra accennato, che si fussero domandati; e molto meno, che il Fisco avesse curato di esaminare altri Testimonj conoscenti del Polacco sulla vita antecedente da lui menata, e quale stata fusse la regola del suo vivere nel mangiare, e nel bere; e in tutto quel dippiù, che, sregolatamente praticandosi, genera ne' corpi umani i più ben formati, validi, giovanili, e robusti, quel cumolo di veleni ingeniti, che accelerano la morte: Niente su ciò leggendosi nelle Copie della Relazione, e neppure, per quanto sentesi, ne' Notamenti Fiscali, uopo è di dire, che niente ne abbiano curato i Ministri Inquisitori di sapere. Se queste circostanze di fatto fossero state importantissime per fare la vera idea della cagione della morte del Polacco; e per fondare co' Consulti Medici Accademici l'*Ingenere suppletorio*, non vi è chi nol conosca; ed il Supplicante ha di sopra umilmente premesso, che in simili casi è una delle regole principali, secondo il concorde sentimento di tutti gli Autori Medici Legali.

Giova in secondo luogo di riflettere *al pianger, che faceva il Conte Hypse per la morte del suo Cameriere*, dicendo, *di aver perduto un suo fedele*, *ed alla premura dimostrata per la sua salvezza*, *colla chiamata di un altro Medico*; qual fu il de Falco; oltre dell'assistenza del Medico ordinario dell'Aquila. Può credersi reità di veneficio *in chi piange la morte* del supposto avvelenato? In *chi chiama Medici* per soccorso del medesimo? Il FOLLERIO tra nostri Autori Forensi, il MENO-

CHIO fra gli Esteri, per tacerne altri moltissimi, dicono, che sia un ottimo indizio pel Fisco il non piangere nella morte di un qualchè Congionto, o di altro amato familiare dipendente, che si suppone avvelenato. Dunque è un ottimo indizio contro del Fisco il piangere.

Risponderà forse il Fisco, che il pianto del Conte si dee credere finto, ed affettato; e che chiamò il Medico de Falco, perchè suo dipendente.

Si replica al Fisco: Il pianto è una circostanza di fatto positiva, e vien deposta da Testimonio ricevuto da esso stesso, e non prodotto dal Reo; laonde un tal Testimonio *plene probat contra Fiscum*, giusta il concorde sentimento di tutti gli Autori. Che il pianto poi fusse finto, ed affettato, è una presunzione del Fisco, la quale non è bastevole a contrappesare il Fatto positivo; ed il Sistema delle sue Presunzioni adottato in questa Causa, è un Sistema dannato da tutte le Leggi.

La dipendenza del Medico de Falco col Conte, vien esclusa parimenti dal fatto provato dallo stesso Fisco; imperciocchè fu chiamato il de Falco a consultare due giorni prima della morte del Polacco. Si sarebbe chiamato più prima, se mai fusse stato dipendente: e qualora il Fisco, per appoggiare le sue idee, voglia arguire le dipendenze de' Medici dal chiamarsi questi verso l'ultimo delle infermità, potranno rimaner sottoposti a consimili sospetti i Medici più accreditati, e primarj, laddove occorresse mai di sospettare di veleni propinati; giacchè i medesimi sogliono chiamarsi verso l'ultimo, per la lusinghie-

ra speranza, che si ha sulla di loro maggior Perizia.

Il rammentato tenore però del Deposto dal Medico de Falco, posto al paragone col Deposto dal Medico dell' Aquila, fa vedere, quale di questi due (si sia detto senza pregiudizio dell' uno, e dell'altro, perchè nè l' uno, nè l' altro il Supplicante ha mai conosciuti) richiami a se maggior attenzione per la Verità, tanto come Testimonio, quanto come Perito; e fa vedere altresì, che nel detto numero 63. non si sia alla M. V. riferita una tal Verità colla distinzione, che conveniva; imperocchè, siccome il Medico de Falco non mai concorse nel sentimento dubbio, intorno alla Causa della morte del Polacco, così si vede da tutto ciò, che si è umilmente esposto, che i *sintomi, che accompagnarono la malattia, e morte* di Quello, son descritti con diversità notabile dall' assertive fatte dal Medico dell' Aquila.

Si è di sopra umilmente premesso, che il Medico dell' Aquila, come Testimonio, non conviene con se stesso, e co' Testimonj Fiscali: giacchè come amico, e confidente del Polacco, col quale, secondo la prova del Fisco, *usciva sempre a spasso*, doveva sapere la vita scorretta di colui; doveva darsene carico nella Relazione del male, che fece al Medico de Falco, e molto più nella Deposizione avanti a' due Ministri Inquisitori assistiti, come si vedrà più sotto, da' due Medici primarj Dolce, e Cotunio. La vita scorretta del Polacco, umilmente si ripete, oltre all' esser nota a chiunque l' ha conosciuto, risulta dalla prova stessa del Fisco, per mezzo delle ri-

 ferire

ferite false Deposizioni, ma ch'egli le reputa vere, del *malvivente Donzitelli*; e del *Ragazzo Esposito*. Secondo il Primo, il Polacco andò alla Cantina di S. Francesco di Paola a bere vino contr'ora; e giusta il detto del Secondo, il Cappellari *andava spesso a trovare il Polacco in Casa, ed uscivano spesso insieme, e solevano andar a mangiare ora nella Dispensa di Palazzo, ed ora nella Cantina di S. Francesco di Paola*; e che *a Quaresima di detto anno* 1777. *cadde ammalato il Polacco, ed il Medico lo fece salassare al piede, e stiede per più giorni in Casa senza uscire, e poi essendo già uscito, s'incontrò col Cappellari, col quale andò a fare una Colezione nella Dispensa di Palazzo; ed usciti dalla medesima verso mezz' ora di notte, si divise dal Cappellari, e si ritirò in Casa; ma d'allora in poi non potè più uscire, per esser caduto malato; tantochè se ne morì a capo di circa dieci, o dodici giorni*. Ecco dunque un Uomo, secondo la prova dello stesso Fisco, che mangia, e beve, non già nelle ore regolate, ma in ogn'ora; e che *frequenta le Dispense, e le Cantine*: Ed è da notarsi, che il Polacco continuava un tal tenore di vita *nella Quaresima dell' anno* 1777., quando già, secondo il Fisco stesso, si era avanzato il suo male. Or se il Polacco era scorretto in questo genere di vivere, di quante altre scorrezioni non dee credersi capace? Considerato poi il dell' Aquila come Medico, sembra, che l'offuscamento del timore gli abbia anche tolta la cognizione dell' Arte sua, nella quale il Supplicante lo crede valentissimo. Non fa di mestieri di entrare in questa Causa, nell' intrighi

di

di un'arte cotanto nobilissima, per le evidenti positive ragioni di fatto, che in essa concorrono. Ma passeggiando per un poco in una Provincia, che non è del Supplicante, come di grazia il Medico dell'Aquila, asserisce, che non era della sua ispezione, come Medico, di curare, e specialmente un amico suo Confidente, qual era il Polacco; per l'Ulcere, che costui gli palesò di avere quattro, o cinque mesi prima della sua morte, e che dovesse trovarsi un Chirurgo? Anno forse i Chirurgi la privativa di curar questi mali? Non sono i Medici principalmente quelli, che anno la cognizione de' medicamenti opportuni? Lo sa il Medico dell'Aquila pur troppo; e sa benanche, che la privativa de' Chirurgi in simili mali è soltanto allora, quando il male richieda una qualche operazione manuale di ferro, o di fuoco; sicchè avendolo Egli rimesso al Chirurgo, ebbe a vedere, che il male era così avanzato, che aveva bisogno della sua operazione. Sa benanche il Medico dell' Aquila, che le Ulceri, e le Gomme sono sintomi della Lue Venerea già confermata. Posta dunque da banda la scienza di fatto, ch' egli aveva, di essere stato il suo Amico Polacco più volte *infetto di morbi venerei, e che l'aveva egli stesso medicato*, siccome riferì al Medico de Falco, bastavano a lui, come Medico, *i descritti due Sintomi*, per conoscere un male, che già si era impossessato, e confermato nel corpo di quello.

Il gonfiore poi delle Gambe, e delle Cosce, sa parimenti il Medico dell'Aquila, che non è segno caratteristico di veleno propinato; e che suol deri-

vare tanto dalla Gachesia Venerea; quanto da Ostruzioni delle viscere naturali; su di che si possono consultare gli Autori Medici, i quali parlano della gran forza del veleno Venero intruso, e confermato ne' Corpi Umani: valevole a poter risvegliare non meno l' Aneurisma, che altri più spaventosi sintomi.

Dell' *incitamento al vomito* non occorrebbe rammentar cos' alcuna, giacchè il Medico dell' Aquila dice, che andò a cessare coll' applicazione del riparo; ed è certo altresì, come di sopra si è veduto, che due giorni avanti alla sua morte, allorchè fu chiamato il Medico de Falco, non vi era più un tal Vomito. Se derivava questo da un principio interno, irritante, e velenoso, non sarebbe mica cessato coll' applicazione del Riparo: Sarebbe continuato fino agli ultimi periodi della sua vita; e cessava allor quando fatta la Gangrena nello Stomaco, e nel Ventricolo, non dava più campo all' Infermo di vivere, se non che poche ore. Quindi dovendo egli il Medico dell' Aquila sapere quelchè è a tutti noto, la distinzione, cioè, tra Veleni *Narcotici* e *Corrosivi*, corrispondendo i sintomi, che ebbe il *Polacco*, a questi secondi, e non a' primi, dovrebbe credersi, che il supposto Veleno propinato fusse tra i *Corrosivi*, e non già tra i *Narcotici*. I primi offendono piuttosto il Sistema nerveo, ed il Cerebro; e producono una stupidezza, ed ecclissamento de' sensi, che non si dice di aver sofferto mai il *Polacco*; ed i secondi, all' incontro, ledono lo Stomaco, e le sue parti vicine, e risvegliano un senso di dolore, e di ardore, accompagnato da con-

continuo vomito, che non va a cessare; come già si è detto, se non che, poche ore prima della morte, allorchè si trova già fatta la Gangrena; ma nel *Polacco* era già da gran tempo prima cessato.

Se dunque il Medico dell'Aquila non avesse fatta una Relazione anfibia de' Fatti avanti i due rammentati Medici primarj Dolce, e Cotunio, siccome non avrebbe dato campo a costoro di poter conchiudere il loro sentimento, dubbio per altro, giusta si costuma sempre in simili casi; ma col vantaggio de' loro Talenti, l'avrebbero dato certamente esclusivo di qualunque veleno propinato; così non doveva mai esso Medico dell'Aquila concorrere, come non concorse il Medico de Falco, a dire, che i sintomi del male del Polacco *potevano essere ancora effetto di veleno propinato*, sebbene soggiunga, *che l'avesse egli medicato per lo male dell' Aneurisma, e dell' Idropisia*. Chi non vede, o Signore, dalla scusa, che cerca di allegare in giustificazione della sua Condotta medica, lo sconcerto, che aveva fatto nel di lui animo il timore? Chi non vede, che non ebbe la fermezza di resistere, come la ebbe il detto Medico de Falco, alle immagini funeste, colle quali gli venne forse alterata la Fantasia? Corse fin d'allora costantissima la Fama de' Conquesti, che an fatto cotesti due Medici. Ma l'Evidenza non ha bisogno di Conquesti; ed il Fisco non doveva mendicare *Suppletorj in delitto di Fatto permanente*, per via di Consulti Medici, che sono un Mare Anglicano.

Ritornando intanto, o Signore, al riferito numero 53. si dice in esso, dopo di essersi parlato della

della morte del *Polacco* avvenuta il Giovedì Santo 27. Marzo 1777. ; e de' segni, che si manifestarono nel suo Cadavere, che nello stesso giorno il Conte Hypsc fece chiamare l' Assistente della Parrocchia di S. Marco Prete D. Michele Guido ; e *concertò con costui la sepoltura da farsi in quella sera al Cadavero dell' Alberto nella detta Chiesa ; e gli regalò un pezzo d' oro di docati sei ; e verso un ora di notte fu condotto in tale Chiesa detto Cadavero senza seppellirlo per allora.*

Narrandosi il Fatto in una tal maniera, senza dirsi per la Verità il dippiù, che risulta dall' Informazione, il Fisco vuol far comprendere, che la proccurata Sepoltura del Conte *cum festinatione*, secondo dicono i Criminalisti, sia una presunzione del veleno propinato. Si soggiunge, è vero, che detto Cadavere *non fu per allora seppellito*; ma un Fisco di verità doveva spiegare in una Relazione, che si umiliava alla M. V., che dalla Deposizione, dallo stesso Fisco ricevuta, del detto Sacerdote Guido, risulta, siccome accertatamente dicesi, che il Conte Hypsc *nell' incaricargli il trasporto del Cadavere del Polacco in Chiesa per quella sera, l' incaricò ancora, che non l' avesse fatto seppellire, se non ebbe passate ore 24. dall' ora della morte ; e così in effetti fu già eseguito, perchè il Cadavero fu calato nel Sepolcro nel mezzo giorno della mattina del Venerdì*, corrispondente all' ora dell' antecedente Giovedì, in cui il *Polacco* rese gli ultimi aneliti della sua vita. Verità di fatto incontrastabile, perchè risulta non solo dalla Deposizione del detto Guido ; ma dal-

le

le Deposizioni ancora del Chierico di detta Chiesa Saverio Grassi, e de' Becchini ricevute tutte dal Fisco.

Ma perchè nelli seguenti numeri 54. fino al detto 63. si riportano i Sogni del Fisco intorno a ciò, che si vuole avvenuto dopo la morte, e sepoltura del *Polacco*, e su de' medesimi dovrà pazientare la M. V., che umilmente si dica quelchè conviene per la Verità; perciò permetta benignamente, che si faccia una riflessione preliminare sull' asserita *sollecitudine* del Conte Hypsc, nel far trasportare in Chiesa il Cadavero, colla quale si esclude ogni giudizio temerario; anzi con sana Logica discorrendosi, possono contro del Fisco ritorcersi argomenti, che concludono per l'Innocenza, e non già per la supposta reità.

Si era, o Signore, come crede il Fisco, propinato il veleno al *Polacco*, e si sollecita il trasporto del di lui Cadavere in Chiesa; e si sollecita colla condizione, come si è veduto, di tenersi insepolto fino al compimento dell'ore 24. dopo la di lui morte? E non era questo lo stesso, che dar motivo al Pubblico di sospettare sinistramente, e di esporre agli occhi di chi voleva, la ricognizione de' segni del delitto? Non era lo stesso, che invitare il Fisco a doverla tosto sollecitare per mezzo de' Periti, giacchè *dopo morto, e seppellito il Polacco Alberto* (così si dice nel principio del numero 63. già di sopra trascritto) *surse voce per Napoli, che il medesimo era morto avvelenato, e perciò si era fatto subito seppellire*? Essendo ciò vero: La colpa di non essersi mandato almeno l'Attuario co' Periti a disumare il Cadavero

vero del Polacco, se si trovava sepolto; ed a farne subito una esatta osservazione, si rende sempre più inescusabile. Questa voce, che surse, ebbe ad essere necessariamente dopo il giorno de' 27. Marzo; in cui morì il Polacco, o quello de' 28. in cui fu sepolto: Laonde fu molto prima della Denuncia, che ne fece in Giunta il *Ponsard*, ed il *Pantano*, con Istanza formale a' 10. del consecutivo Aprile. Doveva necessariamente una tal voce pervenire alla notizia de' Ministri Inquisitori (si torna umilmente a ripetere). e alla minor lettura, doveva pervenire alla notizia di un qualchè loro Subalterno, fra tanti addetti alle rispettive incompenze, mischiati sempre tra quel Pubblico, in cui si spargono simili voci, e che non trascurano di darle subito a' loro Superiori, non tanto per adempiere alla loro obbligazione, quanto perchè con esse ritraggono i loro profitti. Se voglia sostenersi il contrario, è necessario il conchiudere, che la voce sparsa non fu vera; ed è stata foggiata nella nuova Processura per mano di quelli stessi Artefici, che an foggiato tutto il dippiù.

Non crede il Supplicante di sconfinare da' limiti della circospezione nel dir ciò, a V. M. col più profondo rispetto. Gli stessi cinque Ministri, che anno umiliato a V. M. la Relazione de' 10. Settembre dell'anno scorso 1780., in cui nel detto numero 63. si dice la detta *voce*, *che insorse*; nella Relazione poi, che an fatta gli stessi Ministri in data del 1. di Febbrajo del corrente Anno, dando conto delle ragioni, per le quali anno opinato, che non dovessero militare i Capi

di

di Ricusa contro del detto Consiglier Crisconio, dicono, siccome si legge dalle Copie di una tal Relazione (che an parimenti fatta pubblica gli Accusatori) *che la Giunta, dopo della detta Istanza del Ponsard, non istimò di ordinare alcuna ricognizione del Cadavere, perchè quando pervenne una tal denunzia, erano già passati 15. giorni dalla morte; ed il Cadavere si supponeva già guasto, e corrotto: Ma oltre di ciò, che per la drittura, ed equità, niuno indizio si aveva di esser vero il Venefìcio*. Dunque la voce non era insorta. Dunque è stata foggiata in appresso; Imperocchè se la voce fusse insorta, la *drittura*, e l'*equità*, riconoscevano in essa un *Indicio*, ch'era per Legge sufficiente a doversi far subito la ricognizione del Cadavere, per accertare per una parte la ragione del Fisco, se vi era, e per indennizzare dall'altra da' colpi della Calunnia l'Innocenza: Ed è troppo circospetta la ragione, che si aggiunge: *Che le ricognizioni in un genere di tanta importanza non si permettono senza qualchè appoggio; riuscendo clamorose contro l'Uomo, che se ne trova imputato*; Imperocchè in primo luogo tanto in simili casi, quanto in ogn' altro, le Leggi non vogliono contemplazione alcuna per l'*Uomo, che se ne trova imputato*; ma tutte le loro mire son dirette alla pubblica vendetta, che riguarda il bene di tutta la Società; Ed in secondo, ogni *Uomo, che se ne trova imputato*, se sia egli Innocente, ha motivo di ringraziare la diligenza del Magistrato, che la rende clamorosa colla ricognizione, che non si trova vera; se poi si trova vera, non ha di che

la-

lagnarsi l'*Uomo*, *che se ne trova imputato*; semprecchè il Fisco, dopo assodato l'Ingenere, lo liquida reo colla prova speciale, secondo le Leggi.

Il Supplicante dunque, e tanti altri infelici Innocenti, che sono stati involti in questa Processura, sarebbero coloro, che ringrazierebbero i primi il Marchese Capo Ruota Patrizj, ed il Consiglier Prefetto dell'Annona Crisconio, se avessero adempiuta subito una tal ricognizione. Cessava in primo luogo la supposizione, che in detta Relazione del 1. Febraro si dice *del Cadavero guasto, e corrotto*; perchè facendosi subito dopo insorta la voce, non si trovava una tal corruzione; e facendosi almeno dopo i 10. d'Aprile, giorno della denunzia del Ponsard, la *corruzione* non rimaneva nel supposto, ma nell'evidenza; Ma nella stessa evidenza rimaneva ancora ( senza ripetere quelchè di sopra umilmente si è detto intorno all'obligo, che ha il Fisco di assodare il Corpo del delitto coll'*Ispezione oculare* ne' casi di *Fatto permanente* ) l'Impostura della figurata Calce, la quale, sebbene si asseveri nella stessa Relazione del 1. Febrajo, che non se ne aveva *allora notizia alcuna*, era stata però sparsa sul Cadavero del *Polacco* ( secondo ha foggiato la Calunnia ) la notte de' 28., consecutiva al giorno, che fu sepolto.

La colpa volontaria della ricognizione del Cadavero; e del Luogo, ov'era sepolto, vede ciascuno, che può dirsi la madre della Calce, architettata dal *Ponsard*, dal *Pantano*, e dagli altri loro Compagni, per mezzo dell'infame *Bardara*; del falsario Notar *Pollio*; del Ragazzo *Esposito*, del

Cor-

Corso *Giuseppe Busito*, Denunzianti rispettivamente, e Testimonj della Calunnia. Non avrebbero certamente potuto costoro ritrarre in danno dell' Innocenza il profitto della loro Iniquità, se il Fisco avesse adempiuto a questa ricognizione a tempo proprio.

Diasi per vero, quelchè non sarà mai verisimile per tutt' i lati, che non si fosse avuta notizia della calce, allorchè insorse la detta pretesa voce, dopo morto, e sepellito il *Polácco*; e nè tampoco allorchè *Ponsard* presentò la Denuncia in Giunta: Nel cominciarsi poi l' Informazione, partito il Supplicante da Napoli agli 8. di Maggio di detto anno 1777. una tal notizia ebbe senza meno a sbucciare; e sebbene sia un punto misterioso *il come, ed il quando* quella propriamente sbucciasse, egli è indubitato però, che dopo il Dispaccio de' 24. Luglio dell' anno sodetto 1777., con cui ridarguì la M. V. la Giunta per la terza volta della sua lentezza nel disbrigare l' Informazione, una tal notizia ( come risulta dagli Atti ) era già sbucciata: Perchè dunque si differì di fare anche allora la detta ricognizione, e si mostrò poi premura di farla nel mese di Novembre dello stesso anno, quando era già per ordine della M. V. diretto al Tribunale della Fortificazione, demolita la Chiesa? Si vede adunque chiaro, che non si è voluta la ricognizione nè dal principio, nè mai; e che il fine sia stato quello di far rimanere nelle false assertive delle cennate quattro Persone la stranezza delle operazioni, che si portano fatte nel buttarsi la Calce; siccome nell' assertiva di altri tre Testimonj ugualmente

mente

mente falsi, cioè di un tal *Prete D. Antonio Vallone*, di un tal *Pietro Antonio Lommerio*, e di un tal *Ignazio Barbagalla*, si è fatta rimanere la stranezza degli accidenti, che si raccontano dal numero 64. al 67. Stranezze, o Signore, straordinarie, ed inudite, su delle quali si dovrà parlare nelle Note de' cennati numeri; ma che conchiudono contro del Fisco in maniera, che resta per ogni via sempre più inescusabile la sua Negligenza nel non aver fatta l' *Ispezione oculare*; giacchè colla stessa sua prova, la Calce la vuole egli esistente fino al mese di *Novembre* di detto anno; vale a dire, *sette mesi* in circa dopo la morte del *Polacco*.

Or facendosi, o Signore, ritorno alla supposizione del Fisco, colla quale pretende, che abbia a credersi, che il Conte Hypse, con aver sollecitato il trasporto del Cadavere del suo Cameriere in Chiesa; e con aver chiamato a tal fine il detto Prete Guido, avesse con esso criminosamente concertato il dippiù, in vece di un tal criminoso concerto, dovrebbe all' opposto credersi, con sano criterio pensando, e parlando, che una malizia naturale avesse dovuto suggerire al Conte, se la malizia era mala, di ritenere il Cadavero in Casa, per quanto più si poteva, o almeno per quanto comunemente si pratica; tantoppiù, che correndo allora la Settimana Santa, ed i giorni stretti delle Tenebre, come son quelli di Giovedì, e Venerdì Santo, non potevano farsi le pubbliche Esequie? E chi non vede in questa innocente maniera di operare del Conte, che il vero motivo di togliersi da Casa

il

il Cadavero, ebbe ad esser quello di levarsi da vicino l' oggetto, che richlamava il suo dolore, avendo perduto un Cameriere, che teneramente amava? Chi non avrebbe fatto lo stesso in caso consimile? Come dirsi dal Fisco, che la chiamata del detto Prete Guido, e l' incarico datogli di trasportare in Chiesa il Cadavere per quella sera, ma di non seppellirlo, se non che compiute l' ore ventiquattro dalla sua morte, fusse un concerto criminoso? Come dirsi *regalato allo stesso Prete il pezzo d' oro di docati sei*, quando il Conte glie lo diede per le spese necessarie alla sepoltura? Una tal Verità, o Signore, risulta dalla prova Fiscale; che quì non si enuncia; ma che di sopra si è cennata, e che dovrà ancora rammentarsi umilmente in appresso, che, cioè, il Prete Guido dando conto al detto Conte de' detti docati sei, gli disse di esser rimasti in suo potere carlini diciotto, o diciannove; ed il Conte gli replicò a far celebrare messe cinquanta, perchè gli avrebbe dato il dippiù. E poi soli docati sei, per guadagnare un Prete alle ree sue voglie? E' somma cotesta compensativa alla scelleraggine, alla quale voleva indursi? Fingasi pure ingordo, e sordido, per quanto si voglia, non potrà mai rendersi credibile.

„ (a) LIV. *Frattanto Nicola Cappellari nel Mer-*
„ *cordì Santo, e nel Giovedì Santo al giorno, eb-*
„ *be delle segrete conferenze col Consiglier Pal-*
„ *lante servito da lui come Spia; e verso l' ora*
„ *22. dello stesso Giovedì Santo, che venne ad*
„ *esser dopo la morte del Polacco, condusse seco*
„ *esso Cappellari in Casa del detto Consigliere il*
„ *Mastro Fabbricatore Giulio Bardara, l' istesso,*

„ *che*

„ che precedentemente esso Cappellari voleva ado-
„ perare per la battitura, che voleva far fare ad
„ un Forastiere sopra il Grottone di Palazzo.
„ Introdotto il Bardura dal Consigliere, questo gli
„ ordinò di andar a fare un certo servizio, e
„ gl' impose ancora a tener pronto un Cofano di
„ Calce, una fune co' crocchi, ed una barra di
„ legno; e di eseguire quanto il Cappellari gli
„ avrebbe ordinato. In seguito di ciò, impose il
„ Cappellari al Bardura, che in quella stessa sera
„ del Giovedì Santo si avesse proccurata, e tenu-
„ ta pronta la Calce, che doveva essere in polve-
„ re, nel concerto, che quando occorreva, sareb-
„ be andato a chiamarlo.

„ LV. Nella sera dello stesso Giovedì Santo il me-
„ desimo Nicola Cappellari abboccatosi col Notar
„ Antonio Pollio suo stretto amico di confidenza,
„ ed altra segreta Spia del Consiglier Pallante,
„ non ostante, ch'era inquisito di falsità nella G.C.
„ della Vicario, gli disse, che nella mattina seguente,
„ qual era del Venerdì Santo, l'avesse aspettato a qua-
„ lunque ora nella sua Curia, per dovergli comu-
„ nicare cosa di somma premura a nome di detto
„ Consigliere. In fatti la mattina del Venerdì
„ Santo, trattenendosi il Pollio nella sua Curia,
„ si portò da lui il Cappellari, e voleva condurre
„ il sudetto Pollio in Casa del sudetto Consiglier
„ Pallante. Se ne scusò il Pollio, dicendogli; che
„ doveva fare alcune Scritture del suo Officio per
„ lucrarsi qualche cosa, e restarono nel concerto
„ a punto fisso tra loro, che in quella sera del
„ Venerdì Santo, passate le ore 24. si sarebbero
„ veduti nello Steccato avanti il Palazzo Reale.

„ LVI. Nella mattina del Venerdì Santo seguì la
„ sepoltura del Cadavere del Polacco Alberto nel-
„ la sudetta Parrocchiale Chiesa di S. Marco di
„ Palazzo, in cui era stato trasportato fin dalla
„ sera precedente. E nella stessa mattina, porta-
„ tosi il detto Prete D. Michele Guido in Casa
„ del detto Conte, si abboccarono tra di loro.
„ Nello stesso giorno del Venerdì Santo verso l'ore
„ 20. il detto Conte si chiamò nella sua Stanza il
„ figlinolo Francesco Saverio Esposito, che stava
„ al suo servizio, ed allora aveva l'età di circa
„ anni 14., e gli consegnò una chiave grossa, or-
„ dinandogli, che l'avesse conservata in suo pote-
„ re; e quando in quella sera sarebbero venuti
„ due Galantuomini, si fosse co' medesimi accom-
„ pagnato, e portata seco detta chiave per far un
„ servizio, che non gli manifestò, avvertendolo
„ nello stesso tempo a non far ciò sapere a perso-
„ na veruna: cosicchè detto figliuolo si conservò,
„ e nascose detta chiave in una parte della Stal-
„ la di detto Conte.

„ LVII. Nel medesimo giorno di Venerdì Santo si
„ portò il nominato Cappellari dall' anzidetto Ma-
„ stro Fabbricatore Giulio Bardura; ed in segui-
„ to dell' appuntamento precedente gli ordinò, che
„ in quella sera ad un ora di notte avesse por-
„ tata la Calce in polvere, ed il dippiù prescrit-
„ togli verso la Chiesa di S. Marco, ove avesse
„ aspettato sopra la Grada, perchè colà si sareb-
„ bero veduti, ed eseguiti gli ordini del Consiglier
„ Pallante, e così fece il Bardura.

„ LVIII. Si videro già a tenore del precedente con-
„ certo li sudetti Pollio, e Cappellari dopo l'ora
„ dell'

„ dell' Ave Maria di detto Venerdì Santo nello
„ Steccato di Palazzo. Cenarono ambedue nella
„ Cantina di S. Francesco di Paola; e poi verso
„ le due e mezza si condussero unitamente nella
„ Casa del detto Conte, dov' entrò in confidenza
„ particolarmente il Cappellari. Furono introdotti
„ nella Stanza del Conte, ed il medesimo avendosi
„ fatto chiamare l' anzidetto figliuolo Esposito,
„ gli ordinò accompagnarsi con detto Cappellari,
„ e Pollio, e portare seco quel servizio, che vo-
„ leva intender la chiave.

„ LIX. Così eseguì il figliuolo Esposito, e prima di
„ uscire dal Portone si prese la chiave, che come
„ sopra si aveva conservata, e nascosta nella Stal-
„ la. Andando avanti al Cappellari, e Pollio, il
„ figliuolo Esposito li seguiva appresso; e giunti
„ avanti la Porta della Chiesa di S. Marco, in
„ cui era stato sepolto, come sopra, il Cadavere
„ del Polacco Alberto, trovarono a passeggiare in
„ quel luogo un uomo ignoto, che poi si è liqui-
„ dato essere un tal Giuseppe Buseto di Nazione
„ Corso, col quale ebbe segreto colloquio il Cap-
„ pellari; e sopra le grade della Chiesa si fece
„ trovare il Bardara colla Calce, ed altro pre-
„ scrittogli. Il detto Cappellari avendosi fatto esi-
„ bire la chiave dal detto figliuolo Esposito, con
„ essa aprì la Porta di detta Chiesa, e s' intro-
„ dusse in quella esso Cappellari col Pollio, e Bar-
„ dara, il quale introdusse ancora in detta Chiesa
„ la Calce coverta da un sacco, la barra, e la
„ fune colli crocchi, restando da fuori il figliuo-
„ lo Esposito con ordine del Cappellari di chiude-
„ re da fuori a chiave detta Porta, e non par-

„ tirsi

„ tirsi, nè aprire, se prima non era bussata dalla
„ parte di dentro.

„ LX. Portava seco il Cappellari nella sacca inter-
„ na di sua Giamberga una lanterna chiusa col
„ lume acceso dentro, con cui accese due Candele
„ di cera, ch' erano co' loro Candelieri sopra dell'
„ Altare. Col mezzo di detta Fune, e Crocchi, e
„ Barra, aprirono una Sepoltura. Vi fu tra loro
„ della competenza chi dovesse in quella calare;
„ ma finalmente fu obbligato a farlo detto Notar
„ Pollio per mezzo con detta fune, e sostenuto
„ da sopra da' sudetti suoi compagni. Ebbe l' or-
„ dine dal Cappellari di aprire un Tauto, o sia
„ Cassa nuova di legno, con togliere il coverchio
„ di sopra; e poi spargere sopra un Cadavere,
„ che in quella esisteva ( quel Cadavere veniva
„ ad essere del Defonto Polacco ) la Calcina, che
„ a tal effetto si era calata nella stessa Sepoltura,
„ la quale non aveva altra profondità, se non cir-
„ ca otto, o dieci palmi. Così eseguì il detto No-
„ tar Pollio, avvalendosi di un lume di un moz-
„ zone di cera acceso, che gli fu somministrato
„ dal Cappellari, e di un martello di ferro, an-
„ che dal medesimo esibitogli, per ischiodare il
„ coverchio della Cassa, quale coverchio l' inchiodò
„ nuovamente, come stava prima sopra di detta
„ Cassa, dopo di avere sparsa la Calcina sopra del
„ detto Cadavero.

„ LXI. Indi per mezzo della medesima fune fu ri-
„ salito nella Chiesa detto Notar Pollio, e fu ri-
„ posta la lapide sulla bocca della sepoltura, e
„ smorzate le candele accese. Fu bussata la Porta
„ dalla parte di dentro, ed essendo stata subito

 „ apar-

„ aperta da fuori da detto figliuolo Esposito ; se
„ ne uscirono dalla Chiesa tutti e tre, il Cappel-
„ lari, il Pollio, ed il Mastro Giulio Bardura ;
„ e fu nuovamente chiusa la Porta colla stessa
„ chiave da detto Cappellari ; il quale la riconse-
„ gnò al Figliuolo, e regalò al medesimo un terì.
„ Regalò contemporaneamente esso Cappellari un
„ pezzo di dodici carlini al Bardura : un altro
„ pezzo di 12. carlini al Busceto ; che continuava
„ a star fuori ; e volle dare un altro pezzo di
„ 12. carlini al Notar Pollio, ma questo lo rifiu-
„ tò ; e nell' atto del rifiuto cadde a terra detta
„ moneta. Dopo ciò se ne andarono via il Bardu-
„ ra per una strada, riportandosi il Cofano vacuo
„ colla Barra, Fune, e Crocchi ; ed il Notar Pol-
„ lio, e il Cappellari, col detto Figliuolo appres-
„ so per un altra strada : quale Figliuolo lo la-
„ sciarono vicino la Casa del Conte Hypse, acciò si
„ avesse potuto ritirare in essa.

„ LXII. Nella seguente mattina, che fu di Sabato
„ Santo, si portò il Bardura in Casa del Consiglier
„ Pallante, a tenore della prevenzione, che an-
„ tecedentemente gli aveva fatto Nicola Cappella-
„ ri, ed ivi trovò anche il medesimo. Ambedue
„ si presentarono al detto Consigliere, e furono do-
„ mandati da costui se avevano adempiuto a tut-
„ to ; ed il Bardura rispose di sì. Gli diede poi
„ ad intendere detto Consigliere, che aveva fatto
„ spargere la Calcina sopra detto Cadavere, per
„ non farne sentire il fetore in quel luogo, che
„ veniva ad essere vicino al Quartiere de' Cadetti ;
„ e finalmente l' avvertì a non palesare tal fatto,
„ che non l' avrebbe fatto trovare nè vivo, nè
„ morto. Nella medesima mattina di Sabato
„ San-

„ *Santo il Figliuolo Francesco Saverio Esposito die-*
„ *de conto al Conte Hypsc suo Padrone di quello,*
„ *che si era fatto, e che a lui era noto, e gli*
„ *restituì la Chiave della Chiesa, quale si ritenne*
„ *detto Conte, ed avvertì al Figliuolo di non pa-*
„ *lesare a chicchesia un tal fatto. Dopo di che*
„ *dallo stesso Figliuolo fu veduto nella stessa mat-*
„ *tina del Sabato Santo venire in Casa di detto*
„ *Conte il detto Prete D. Michele Guido, ed an-*
„ *darsene dopo circa tre quarti d' ora, risultando-*
„ *ne da ciò la presunzione Fiscale, che dal Prete*
„ *Guido aveva il detto Conte ricevuta la Chiave*
„ *di detta Chiesa, ed al medesimo Prete l' avesse*
„ *poi restituita lo stesso Conte; giacchè in detta*
„ *Chiesa per esser cadente, più non si officiava;*
„ *e le cose Parrocchiali, e Sagramenti si ammini-*
„ *stravano nella contigua altra Chiesa della Cro-*
„ *ce di Palazzo; e li Cadaveri de' Defonti si se-*
„ *pellivano in detta antica Chiesa di S. Marco.*

(a) In 54. & seq: usque ad 64. esclusive.

Non inventa quì il Bardura un altro Contesto, come il MATTEO di sopra rammentato, ma rimane nella sua sola asserttiva. Non si ripete ummilmente, o Signore, quanto già di sopra si è detto intorno alla sua infame persona, e all' esser' egli un solo testimonio; ma si riflette soltanto alla cosa, che assenta, la quale contraddicendo in se stessa alle regole tutte della verisimiglianza, si oppone dippiù diametralmente all' idea del Fisco.

Il Fisco suppone, che di concerto col Prete Guido avesse il Conte Hypsc (operando con intelligenza

 dell'

dell' Oratore ) sollecitato il trasporto del Cadavere del Polacco in Chiesa; e che dallo stesso Guido, o dal Chierico di detta Chiesa Saverio Graffi, fusse stata poi consegnata la Chiave della Chiesa al detto Conte, per potersi la notte de' 28. Marzo buttare la calce sul Cadavere del Polacco riposto già dalla mattina nel sepolcro. Reputa perciò il Fisco ambedue rei, cioè il Graffi, ed il Guido, sebbene pel primo si è contentato di esaminarlo *in Terzo*, e di non mai carcerarlo; anzi di proteggerlo, e di favorirlo: poichè, essendo stato licenziato dalla Chiesa di S. Marco, si fece ricevere nella Chiesa della Solitaria, e poi nell' Ospedale, e Chiesa di S. Giacomo, di cui è Delegato il Consiglier Criscuolo, secondo fu detto. Il Prete Guido all' incontro si carcerò; si detenne in un Castello per otto mesi in circa; e si sarebbe poi sfrattato da Napoli perpetuamente, se la Giustizia di V. M. non avesse riparato, come risulta da' Reali Dispacci, che sono negli Atti.

Ciò posto: Essendo Guido, e Graffi già intelligenti unitamente col Cappellari, Ministro scellerato, secondo il Fisco crede, di tutt' i rei disegni del Supplicante, sarebbero stati certamente sufficienti, e capaci nell' eseguire essi soli con maggior facilità l' azione, che s' idea di essersi fatta coll' intervento del Bardura, e del Notar Pollio; e coll' associazione anche del Figliuolo Esposito fino alla Porta della Chiesa, qual conservatore della Chiave, e poi custode di essa, fino a che si eseguissero le interne operazioni. Potevano di più costoro senza il ritrovato della *calce in polvere* avva-

valersi di altro più proprio espediente, per conseguirsi il fine dell'occultazione del delitto in genere. Chi non sa, che l'Uomo, quando pecca, procura di esser solo per quanto può? Ma qualora non possa esser solo, chi non sa, che cerca tutte quelle vie, che conducono ad avere men bisogno di altri molti? Di quanto non potevano esser capaci da se soli, un Prete, ed un Chierico dispositori della Chiesa, unitamente con Cappellari?

Eppure, malgrado ciò, il Conte Hypsc, ed il Cappellari operando da scioperati, col consiglio, ed intelligenza del Supplicante, cercano di avere per Testimonj, nell'esecuzione delle ree azioni loro, un infame Bardura; un falsario Notar Pollio; un Ragazzo di anni 14., e dippiù un altro Testimonio, che si finge chiamarsi Giuseppe Buseto di nazione Corso, e secondo si dice, rifugiato nel liminare di detta Chiesa per debiti: e cercano di aver per Testimonio quel Bardura, ch'era stato sperimentato dal Cappellari per infido esecutore nel figurato bastonamento, che si voleva fare al *Forastiere*, come di sopra si è veduto.

E qui naturalmente insorge da se la riflessione, che non avendo il Cappellari palesato al Bardura il nome del *Forastiere*, che doveva bastonarsi; e molto meno, ch'era ciò in esecuzione dell'ordine del Supplicante; anzicchè si vuole, che gli avesse detto, ch'era per causa sua particolare, perchè il Forastiere cercava di levargli il pane, come di sopra si è cennato, insorge naturalmente, si ripete, da se la riflessione, che il Supplicante operava più di tutti da scimunito, chia-

 man-

mando il Bardura avanti a lui per ordinargli, *di andare a fare un certo servizio, e di tener pronto un Cofano di Calce, ed una fune con Croccbi, ed una barra di legno*; e *di eseguire quanto il Cappellari gli avrebbe ordinato*. E non era questo lo stesso, che metterlo in cognizione di tutto senza necessità, quando il tutto poteva rimaner coverto sotto il nome del *Forastiere* rispetto al Cappellari, e sotto il nome di costui rispetto al Supplicante?

Tutta la prova dunque delle strane favolose azioni contenute dal numero 54. al 62., confondendo il Fisco la pruova dell' *in genere* e dell' *in specie* la vuol ritrarre dal detto del Figliuolo *Esposito*; dalle Deposizioni del *Bardura*; e del Notar *Pollio* esaminati in *Terzo*; e del detto Giuseppe *Buseto*: La Deposizione di costui si dice rimasta nell' essere di Deposizione stragiudiziale, perchè chiamato per giurarla, si trovò già partito da Napoli; e crede il Fisco di poter aggiungere di più a questa prova, quella, che risulta in alcune circostanze di fatto dalle Deposizioni del Prete *Guido*, e del Chierico *Graffi*; e da quelle di un tal Lorenzo *Mazzarelli*; di un tal Pasquale *Ruggieri*; e della detta Serva del Conte Hypsc *Antinori*.

Gli articoli principali però delle cose contenute in questa Favola, consistono nel vedere in primo luogo, qual prova vi sia intorno alla Chiave della Chiesa, che si suppone di aversi proccurata il Conte Hypsc, per dare l'adito agli esecutori dell' azione. In secondo, come quest' azione fu eseguita la notte de' 28. Marzo.

Il Fisco si è impegnato nel diriggere tutte le sue mire contro del *Prete Guido* per la consegna della Chiave della Chiesa al Conte Hypsc la mattina di Venerdì Santo, dopo seppellito il Cadavere, e che poi fusse andato a riprenderlela la mattina del Sabato. Questo Prete vuole il Fisco, che fusse intelligente di tutto, perchè confabulò col Conte; *ed ebbe il regalo del pezzo d' oro di docati sei*.

Il Prete non nega di essere stato dal Conte la mattina del Giovedì; e che il Conte gl' incaricò di far trasportare la sera in Chiesa il Cadavere, come lo eseguì, verso un ora di notte, unitamente col Chierico Saverio Grassi; ma soggiunge; *ch' ebbe ordine di non seppellirlo prima, che terminassero le ore 24. dalla sua morte*; come già si fece; e *che la mattina del Venerdì fece sospendere in tal ora la sepoltura del Cadavero, dicendo al detto Grassi, ed a' Beccamorti, ch' egli voleva andare prima in casa del detto Conte, per sentire se annuiva, che si seppellisse; ed avendo annuito, tornato che fu in Chiesa, fece eseguire il tutto da' Beccamorti*: E questi, contestando, dicono, *che il Cadavero del Polacco fu da essi riposto con qualche forza nel Tauto, perchè vi andava stretto*. Or con quest' azione quanti segni di veleno propinato non potevano vedersi dagli astanti? Ma non si riporta, se fussero stati dal Fisco su ciò domandati, e cosa mai avessero risposto.

Dippiù non nega il Prete Guido di aver avuti i docati sei dallo stesso Conte, ma dice, che glie li diede per le spese della sepoltura; e *che poi essendosi incontrato con detto Conte in una Festa di*

*Pasqua di Risurrezione nella Chiesa della Solitaria, gli diede conto del detto danajo, dicendo, che in potere di esso Guido erano rimasti carlini 18. o 19., ed il Conte gli replicò, che celebrasse 50. Messe, poichè gli avrebbe dato il dippiù; ma lui non lo eseguì; perchè sapeva, che il Conte stava pieno di debiti.*

Il forte intanto della Pretensione Fiscale consiste nel dirsi, che il Prete Guido non fosse andato solamente in Casa del Conte il Giovedì, ed il Venerdì, ma il Sabato ancora. Il Giovedì suppone esso Fisco, che il Conte concertasse col Guido. Il Venerdì, che si fusse consegnata la chiave della Chiesa al Conte, e che dal Conte si fusse passata in potere del Figliuolo Esposito, coll' ordine di conservarla fino alla sera del Venerdì, come lo eseguì, con averla nascosta dentro la Stalla. La sera del Venerdì, replicandosi al Figliuolo l' ordine, si fusse mandato col Cappellari, e con altra persona, da lui non conosciuta, ad aprirsi la Chiesa: Ma colle circostanze varie, e contraddittorie tra le Deposizioni del Bardura; del Cappellari; del Notar Pollio; del Buseto; e del Figliuolo Esposito, secondo si esporranno umilmente in appresso.

La gita del Giovedì, e del Venerdì del Prete Guido in casa del Conte, il Fisco la suppone contestata dalla Deposizione della detta Serva Antinori. Ma un tal Contesto non era necessario, perchè il Prete Guido non la nega. Quella poi del Sabato rimane nel solo detto del Figliuolo Esposito; e per questa gita sarebbe stato necessario il Contesto della Serva, o di altra persona: Ma non vi è: E lo Zelo de' due Ministri Inquisitori non

ha

ha potuto giungere a conciliare le Varietà; e le Contraddizioni, che si contengono sull'importantissimo punto della conservazione della Chiave della detta Chiesa; e della tradizione poi della medesima, che si suppone fatta al Conte il giorno di Venerdì.

Il secondo punto è subalterno del primo. Il Fisco è nell'impegno di sostenere, che la Chiave si fusse dal Prete Guido consegnata al Conte. Dunque è nell'obbligo di dimostrare, che la Chiave o sempre si fusse conservata dal Guido; o che alla minor lettura, il Prete Guido l'avesse avuta in suo potere, il giorno sudetto di Venerdì.

Or quì si trova il Fisco in un imbarazzo assai grande. Tre sono gl'Interlocutori su questa Chiave. Il Curato di detta Parrocchia di S. Marco, D. Raimondo *Naso*. Il sudetto Economo D. Michele *Guido*. Il menzionato Chierico D. Saverio *Grassi*.

Il Curato *Naso*, secondo si preintende, dice: *Che la detta Chiave si conservava prima in uno stipo della Sagrestia della convicina Chiesa della Croce; nella quale si facevano da qualchè tempo le funzioni Parocchiali, perchè la Chiesa di S. Marco stava in pericolo di cadere; ma che avendo saputo qualchè frode, che se gli faceva de' diritti, che gli spettavano per li Cadaveri dè Figliuoli, i quali senza sua intelligenza si portavano a sepellire in detta Chiesa di S. Marco, si fece portare la Chiave della medesima in sua Casa; e quando occorreva, la mandava a prendere per mezzo del detto* Clerico Saverio Grassi: *ma che con tutto questo non era sicuro esso stesso, che per dimenticanza non*

*fusse*

*fusse talvolta rimasta in detto stipo; e che quando avvenne la morte del Polacco, non si ricordava, se dopochè fu il medesimo sepolto, si fusse subito portata la detta Chiave in sua Casa; o fusse rimasta per dimenticanza nel Tiratojo della Sagrestia della Croce.*

Il Chierico Grassi, secondo anche si è sentito, dice; *che conservandosi la Chiave in Casa del detto Naso, andò a prenderla per ordine del detto Prete Guido verso l' ora dell' Ave Maria del Giovedì Santo; se la conservò egli in sacca; associò il Cadavere del Polacco in detta Chiesa; si fece in essa riporre da' Beccamorti collo stesso Tauto, come si trovava; ed avendo esso Grassi chiusa la Porta della Chiesa, andò a riporre la Chiave giusta il solito, nello stipo della Sagrestia della Croce. Che la mattina poi di Venerdì Santo, allorchè si dovette seppellire il detto Cadavere, esso Grassi di ordine dello stesso Guido prese di nuovo la detta Chiave dentro del sudetto stipo; aprì la porta della Chiesa di S. Marco; si sepellì il detto Cadavere da' Beccamorti Ambrosio Minos, e Vincenzo di Coro; e che in sequela verso il mezzo giorno del Venerdì, la riportò esso Grassi nella Casa del Naso con alcune cere; ed ebbe da costui alcune cose da mangiare, ed egli se le prese, e andò a mangiarsele nella Casa del Guido vicino la Solitaria: e perchè in comprova di essere andato il Venerdì in casa del Naso, addusse il fatto, che si era portato col medesimo a benedire la Casa del Marchese Demarco; e soggiunse ancora, che i Fratelli della Congregazione dell' Arte della Tela situata dentro la* [illegible] *detta*

*detta Chiesa di S. Marco, avevano un altra Chiave della Porta di essa Chiesa*, stimarono i due Ministri Inquisitori di fare un confronto del Naso col Graffi. Rimase costui nella perplessità, e nel dubbio intorno al Fatto della gita la mattina del Sabato Santo. Intorno alla Chiave, rimase fermo Graffi nel dire: *Che l' aveva portata in casa del Naso*; siccome rimase ancor fermo intorno all'altra Chiave, che asserì di tenere i detti Fratelli; non ostantechè il Naso lo ridarguì di mendacio per varie ragioni.

Il Prete Guido non negando, come già di sopra si è umilmente esposto, l'andata in casa del Conte Hypsc la mattina del Giovedì, e del Venerdì Santo, colle altre circostanze di sopra rammentate, nega quella del Sabato Santo in contrapposto dell' assertiva del solo Figliuolo Esposito; ed a rispetto della Chiave dice: *Che dopo seppellito il Cadavero del Polacco, si chiuse la porta della Chiesa di S. Marco, e ritornati in quella della Croce; il Chierico Graffi consegnò nelle mani del Curato Naso la detta Chiave*.

Ecco dunque, o Signore, sopra di un fatto cotanto essenziale, quale sia, secondo dicesi, la prova del Fisco. La Chiave dunque è in dubbio, in mano di chi fusse rimasta il Venerdì la mattina, dopo sepellitto il Polacco. Graffi assevera di *averla riportata in Casa del Curato Naso*. Guido *di averla il Graffi consegnata al Naso dentro della Chiesa della Croce*. Naso rimane nella sua dimenticanza: *Ma ridarguisce di mendacio il Graffi tanto intorno al Fatto dell' andata in Casa del Marchese Demarco la mattina di Venerdì, quanto all'*

*all' altra chiave, che bugiardamente asseriva di tenersi da' Fratelli della menzionata Congregazione.*

E pure, o Signore, su di cotesti insussistenti fondamenti il Fisco ha piantata la reità certa del Conte Hypsc, il quale dopo di essere stato da più anni detenuto prima colla custodia de' Soldati in Casa, fu poi passato, e ristretto nel Castel dell' Ovo, ed ha conseguito il beneficio di veder medicata la sua restrizione, mercè la Real Clemenza di V. M. con un ultimo Dispaccio, secondo si è preinteso, attenti gli acciacchi di sua salute. Del Prete Guido, che fu detenuto per più, e più mesi carcerato; e poi abilitato colla condizione di dover sfrattare perpetuamente da Napoli; se la M. V. colla sua Sovrana Giustizia non avesse dato riparo, secondo risulta dagli Atti: E di tanti altri supposti complici, ed intelligenti nella figurata calcina sparsa la notte di Venerdì sopra del Cadavero del Polacco già riposto nella sepoltura; ciascuno de' quali ha sofferto, e soffre quelchè ha veduto, e vede Dio: E sebbene il Fisco nella persona del Curato Naso abbia rispettato il di lui carattere, ha rispettato altresì il carattere del Clerico Grassi, in pari grado di supposta reità col Guido; poichè contento, come umilmente si è detto, di averlo esaminato *in Terzo*, non gli ha fatto soffrire disagio alcuno:

Il secondo principale articolo di una tal Favola consiste nel vedere, come fu eseguita l' azione dello spargimento della figurata Calce sopra del Cadavere del Polacco la detta notte de' 28. Marzo. Si vuole dunque che il Cappellari in compagnia del Bardura e del Notar Pollio, l' avesse ese-

eseguito : Si premette, che il Notar Pollio deponga per bocca del Cappellari, che nel Mercoledì Santo, e nel Giovedì Santo, avesse conferito col Supplicante, e per appoggiarsi un tal fatto, si alleghi una Deposizione di un tal Lorenzo Mazzarelli, del quale si asserisce che il Supplicante se ne servisse anche da Spia. E che il Mazzarella facendo spesso unione col Cappellari, e col Pollio, mangiavano assieme ora in una parte, ora in un altra.

Si vuole dunque, che un tal Mazzarelli deponga, che la sera di un giorno, che non si ricordava se fusse stato della Settimana di Passione, o della Settimana Santa, avendo egli appuntato di andare a cena nella Cantina di S. Francesco di Paola, si portò ivi il Cappellari molto tardi, e disse, che allora si era disbrigato dalla Casa del Supplicante: Ed il Fisco conciliando questa vaga assertiva del Mazzarelli, l' interpetra coll' *autentica di Notar Pollio*, che fusse stata la sera di Giovedì Santo. Ecco il gran Contesto del Notaro falsario sulle pretese conferenze. Si dirà umilmente chi sia il Mazzarelli, al quale si fa anche dire, che surse la voce di esser morto avvelenato il Polacco, e di *essersi sparsa la Calce sul di lui Cadavero*, e che avendone tenuto discorso col Cappellari, costui rispose, ch'erano voci vane: ed ecco, che il Fisco colla sua prova conferma il carico della sua trascuraggine, col non averne fatta subito la ricognizione.

Si asserisce; e si ripete un mendacio, quando si dice, che Mazzarelli era Spia del Supplicante, come lo erano Cappellari, e Pollio. Si è di sopra umil-

umilmente esposta la causa, per la quale ebbe il Supplicante la necessità di chiamare, e di trattare con Pollio; per l' appuramento cioè de' furti commessi nel Real Guardaroba di S. M. la Regina N. S., e nel suo Reale Appartamento. Risulta questa Verità dagli Atti delle dette Diligenze, che sono, torna umilmente a replicare, in potere del Consiglier Principe Dentice, come Alcaide di Corte. Atti, o Signore, che avrebbe dovuti il Fisco averli sotto gli occhi per riconoscerli, e per conoscere ancora, che non sono stati, nè sono solamente i Rei Masoni, che an fatto, e fanno guerra al Supplicante, ma forse tutti anche coloro, che potevano liquidarsi Correi del detto Furto. Il Mazzarelli dunque dagli Atti delle dette Diligenze apparisce, che non era solamente Testimonio, ma Reo nel Furto, e la buona sorte l'ha scanzato dalla pena, che avrebbe dovuto meritare, se si fussero proseguiti gli Atti delle Diligenze, e la successiva giuridica Informazione, e non avess' egli dal canto suo adempiuto al ricupero di molta roba, che si compromise di voler fare, obbligandosi di risponderne colla sua vita, se non l'eseguiva. Tutto ciò, che umilmente si asserisce, risulta nommeno dalle reiterate sue offerte, che stanno scritte in detti Atti, ma dalle varie Relazioni, che umiliò il Supplicante a V. M. su tale assunto per la prima Real Segretaria di Stato.

La morte dunque del Polacco avvenne appunto nell' atto, che proseguiva il Supplicante le dette Diligense: Sicchè, se Cappellari praticava in Casa del Supplicante, non era per causa delle se-

grete

grete conferenze, che si vogliono dar ad intendere colle false Deposizioni del Pollio, e del Mazzarelli, concepite maliziosamente co' termini equivoci; sulle quali unicamente appoggia il Fisco il suo Sistema. Doveva egli, come Fisco di verità, ricercarla per le vie proprie, e ne aveva su ciò un obbligo particolare :: Imperocchè Ponsard nella denuncia dell'ideato Veneficio fatta in Giunta a 10. Aprile 1777., dedusse parimenti, come di sopra si è umilmente esposto, la pretesa ingiusta carcerazione del detto de Dominicis correo gravemente indiziato per detti furti; su della quale riferì prima alla M. V. il Presidente del Consiglio Marchese Cito, Capo della Giunta di Stato, in esecuzione di Ordini riservati, che gli furono impartiti; e successivamente poi in vista della detta Denunzia del *Ponsard*, e de' Ricorsi proprj di esso de Dominicis, riferì ancora il detto Principe Dentice :: Ed è notevole, o Signore, che tanto nelle Copie della Relazione, che si dice umiliata a V. M., quanto ne' Notamenti Fiscali, si ripete moltissime volte *Cappellari*, *Pollio*, *Mazzarelli*, *ed altre Spie* del Supplicante; ma non si enuncia mai, nè si dice *in occasione di detto furto*, per lo quale unicamente il Supplicante ebbe la necessità di trattarli, e sentirli.

Mazzarelli dunque, col suo vago, e mendace detto, è il solo Contesto del Pollio sulle pretese segrete conferenze del Mercoledì, e Giovedì :: E perchè nel Giovedì si vuole ancora, che il Cappellari avesse condotto il Bardura verso l'ore 22. in Casa dell'Oratore, per fargli sentire il figurato ordine di

tener

tener pronto *il Cofano della Calce*, *Crocchi*, *Fune*, e *Burra*, *e di eseguire quelchè il Cappellari gli avrebbe imposto*; si fa dire al Bardura, che trovò in Casa del *Supplicante* l'Attuario Francesco di Baldassarre da lui ben conosciuto, in occasione di averci trattato da circa dieci anni addietro, per la Compra di una Casa appartenente all'Azienda di Educazione fatta da un certo Pasquale di Ruggiero.

Dalla Relazione umiliata a V.M., de' 10. Settembre dell'anno scorso non si rileva, come in ossequio della verità si sarebbe dovuto rilevare, se il detto Baldassarre fusse stato da' Ministri Inquisitori ascoltato su questa invenzione: e cosa mai avesse detto: Ma nella Relazione del 1. Febraro del corrente anno, fatta dagli stessi cinque Ministri, in giustificazione de' loro voti nel ributtare la sospezione allegata dal Supplicante contro del Fiscale Consiglier Criscònio, si asserisce, che Baldassarre non abbia contestato; ed all'incontro si vuole, ch'essendo stato esaminato il detto Pasquale di Ruggiero, abbia costui deposto, che *la Compra della Casa fu vera; ma ch'egli si avvalse della mezzanità di un suo Avvocato; e che si servì del Bardura per fare alcuni accomodi in detta Casa; non ricordandosi, se per la Compra della medesima l'avesse incompensato*. Chi non vede manifesta da questo *non ricordandosi* l'affettata industria di tirare il Testimonio a dire la circostanza, che si desiderava? Circostanza, che *juxta posita* del suo detto medesimo, è incompatibile colla Verità; imperciocchè Bardura non era Paglietta: Per la Compra della Casa vi voleva un

Pa-

Paglietta, che regolasse il Contratto; e perciò si avvalse il Ruggiero *di un suo Avvocato*. Dunque il Ruggiero avrà detto il vero, qualora dice, *che si servì dell' Avvocato per la Compra della Casa, e del Fabbricatore per gli accomodi*; e se gli è fatto dire il falso, quando se gli è fatto soggiungere il *non ricordarsi*.

Ma Bardura, o Signore, tratta coll' Attuario per la Compra della Casa? E chi non sa il metodo, che si teneva nella Giunta degli Abusi, e di Economia, nel trattarsi simili Contratti? L' Attuario era il meno, che vi avesse ingerenza: Laonde resta smentito il Bardura, ed ogni altro, per tutte le vie.

Or chi non conosce, il premeditato studio dell' iniquità, per tessere il filo della calunnia, per quanto si è potuto, in tutt' i suoi rami? Studio premeditato appunto con matura riflessione dal giorno, che morì il *Polacco*, colla Denuncia in primo luogo fatta dal *Ponsard* a 10 d' Aprile 1777., e successivamente fino a quel punto, che si stimò proprio di farla partorire col ritrovato della Calce, per bocca dell' infame Bardura; e di dargli corso colla strepitosa posteriore Informazione fino a Maggio 1778. Chi non conosce semprepiù, che a cotesto studio diede campo la ricognizione, che si trascurò del Cadavere, e del Luogo, ov' era stato Quello sepolto? Se questa ricognizione, o Signore, si fusse fatta, non si sarebbe certamente potuta ideare la calce, la quale buttata la notte de' 28 di Marzo 1777. la vuole il Fisco esistente fino a Novembre dello stesso anno, come di sopra si è accennato, e che

 do-

doverà ampiamente, colla dovuta rassegnazione, spiegarsi in appresso.

La stessa sera di Giovedì Santo si vuole l'abboccamento del Cappellari col Pollio; e nella mattina poi di Venerdì si vuole, che il Cappellari avesse cercato di condurre il Pollio in casa del Supplicante, senza spiegargli il motivo, ma questo accreditato Notajo si scusò dicendo, *Che non poteva eseguirlo per alcune Scritture, che aveva a fare per lucrarsi qualchè cosa*; (scusa inverisimile, perchè un lucro maggiore poteva attendere dal Supplicante, se fusse vero quelchè si figura) e rimasero nel concerto, *che nella sera di esso Venerdì si sarebbero di nuovo veduti avanti il Real Palazzo*: Quest' assertiva l'autentica il solo Notar Pollio.

Si asserisce parimenti, che nel medesimo giorno di Venerdì, il Cappellari avesse ordinato al Bardura, che *quella sera ad un ora di notte* avesse portata la Calce, ed il dippiù di sopra rammentato, *verso la Chiesa di S. Marco, ove l'avesse aspettato sopra la Grada*; e che tanto il Bardura eseguì. Ma su questa sua assertiva, non allega un qualchè altro contesto consimile al MATTEO, che non è stato mai nel Mondo; o agli altri, ch' esistono, e di sopra nominati, ma dissonanti tra di loro nelle loro assertive.

Il Cappellari, secondo l'Appuntamento fatto con Pollio, si vuole dal Fisco, che si videro già avanti Palazzo verso l'ora dell' *Ave Maria*: che andarono prima a cenare nella Cantina di S. Francesco di Paola, e poi verso l'ore due, e mezza si condussero in Casa del detto Hypse, ove saliti,

ti, entrò il solo Cappellari a parlare in una Camera in confidenza col Conte; dal quale fu dato subito l'ordine al Figliuolo Esposito di *accompagnarsi col Cappellari con quel servizio*, *volendo intender la Chiave*, *siccome gli aveva in quel giorno ordinato*.

Il Figliuolo Esposito si accompagnò *col Cappellari*, *e coll' altra persona da lui non conosciuta; e quando furono a basso al Portone, si prese la Chiave dal luogo, ove l' aveva riposta, dentro la Stalla*, *e nella continuazione del cammino gli disse per istrada il Cappellari, che il suo Compagno si chiamava D. Gaetano, o D. Giuseppe, non ricordandosi il preciso*.

Il Pollio scusandosi, che non sapeva dove dovessero andare, e che dovessero fare, seguitando il Cappellari in buona fede, giunsero vicino la detta Chiesa di S. Marco; *per il qual largo* (tali, dicesi, che sieno le proprie parole) *trovarono a passeggiare una Persona, con cui ebbe il Cappellari discorso segreto*.

Or prima di parlare, o Signore, intorno alla maniera, colla quale si fece l' ingresso nella Chiesa; e delle operazioni, che si asseriscono fatte dopo che furono entrati, è necessario riflettere alla posizione del Fatto Fiscale.

Il Fisco pretende, che il Supplicante, colla complicità, e intelligenza del Conte *Hypse*; avvalendosi della persona del solo Cappellari conscio di tutte le azioni criminose, si fusse proccurato, che il Cappellari, senza comunicarsi niente nè al Bardura, nè al Pollio, nè all' Esposito, si fussero tutti e tre in buona fede condotti nella detta

 Chie-

Chiesa: e che neppure sul fatto di eseguirsi la funzione della Calce, come si dirà ossequiosamente più sotto, avesse il Cappellari palesato, che ciò si eseguiva per ordine del Supplicante; ma ch'egli il Pollio lo suppose, e perciò s' indusse a calare nella sepoltura, non avendolo voluto eseguire nè il Bardura, nè lo stesso Cappellari. Dunque, secondo una tal supposizione del Fisco, le Persone adoperate non furono più che tre, *Pollio, Bardura, ed il Ragazzo.*

Or ciò posto: Si compiaccia la M. V. di ascoltare la sconcordanza enorme, che passa nella narrativa della Favola, secondo il Busetto; e quella del Bardura, del Pollio, e del Ragazzo.

Busetto dice, *che stava egli rifugiato per debiti sopra la Grada di S. Marco* ( Affettata cagione, che non può mai esser creduta, perchè nella notte di Venerdì Santo non sogliono eseguirsi carcerazioni per causa di soli debiti, onde non avrebbe avuto egli che temere in tal notte, e di dovere stare perciò a tremare *sub Jove rigido* ) *E che mentre stava egli ivi seduto VERSO L'ORE CINQUE DELLA NOTTE vide venire più persone, due delle quali gli parvero Fabbricatori, che portavano in collo UN SACCO PER UNO, ed andavano accompagnati da un altr' uomo, che intese chiamarlo col nome di D. Nicola; e questi portava sotto del suo Abito, come se fusse una Lanterna, e con esse andava ancora un Ragazzo.* Sicchè tra le più persone, due delle quali portavano i sacchi in collo, e che gli parvero Fabbricatori, vi era il *D. Nicola, e un Ragazzo.*

Continua a dire; *Che nel vederlo il D. Nicola gli* co-

*comando, che cosa stava ivi facendo, ed esso Buseto gli rispose, che stava per suoi guai, e non era obbligato a dirlo: e che nel mentre dette due persone, che gli parvero fabbricatori, posero a terra i detti sacchi, che portavano, furono da lui domandati, che cosa vi era, e gli fu risposto esservi della Calcina: Che in tal tempo il detto Ragazzo, che gli parve dell' età di circa 16. anni, aprì con una chiave la Porta di detta Chiesa, ed entrarono in essa tutte e tre dette Persone, portando anche detti due Sacchi, e da fuori restò il Ragazzo* (senza dirsi, se vi fusse rimasto altro delle più persone) *Che poco dopo uscì dalla detta Chiesa il detto D. Nicolà; ed avendo trovato esso Buseto, che stava fumando Tabacco, gli disse, che giacchè lui stava in quel luogo, gli avrebbe fatto guadagnare il Tabacco, e perciò fusse stato a guardare, se veniva gente per avvisarlo; e che dopo ciò il D. Nicola se n' entrò nuovamente dentro la Chiesa, chiudendo la Porta; ed esso Buseto si accorse, che in essa vi era il lume.*

All' incontro il racconto di questi stessi fatti secondo Bardura, Pollio, ed Esposito, vuole il Fisco, che sia della seguente maniera. Calati, ch' essi furono (come di sopra umilmente si è detto) dalla Casa del Conte Hypsc, nella quale si erano portati il Cappellari, ed il Pollio *VERSO L' ORE DUE, E MEZZA*; guidati questi ultimi dal primo; senza sapere dove si dovesse andare; e cosa mai dovessero fare, giunti alla Chiesa di S. Marco, ch' è poco distante dalla Casa, dove allora abitava il Conte verso del Grottone di Palazzo, (non vi bisognava dunque

il cammino di due ore, e mezza in circa, quante appunto ne passarono, fino alle cinque in circa, che dice il Buseto ) trovarono per quel largo a passeggiare *un Uomo ignoto*, con cui ebbe discorso il Cappellari. L' *Uomo ignoto*, che passeggiava, non si sarebbe arrivato a comprendere chi mai poteva essere; imperocchè, come di sopra si è veduto, Buseto dice, ch' egli stava seduto sopra la Grada di detta Chiesa; Laonde se stava seduto, non poteva certamente passeggiare; ma il Fisco *ha liquidato*, che tal *Uomo ignoto* fusse lo stesso *Buseto*, siccome si legge nel num. 59., e conseguentemente dee credersi, che *Buseto* avesse l' abilità di passeggiare nello stesso atto, e di sedere sulle sue gambe, senza comodo di carrozza, o di altro veicolo.

Si prosiegue a dire, che giunti, che furono il Cappellari, il Pollio, e l' Esposito avanti la Porta della Chiesa, trovarono seduto sopra quelle Grade il Bardura; di cui an detto il Pollio, e l'Esposito, che non ne sapevano il nome; e che un tal Uomo, cioè il Bardura, teneva un Cofano colla Calcina coverto con un sacco, la Barra, e la Fune co' Crocchi. Che il Cappellari avendosi fatta dare dall' Esposito la chiave, aprì la Porta della Chiesa, ed entrarono in essa il Pollio, il Cappellari, ed il Bardura; introducendo costui il Cofano colla Calcina, e le altre descritte robe; e fuori della Chiesa si fece rimanere il Figliuolo, ordinandogli il Cappellari, che *AVESSE CHIUSA A CHIAVE LA PORTA DI DETTA CHIESA DALLA PARTE DI FUORI*, e non si fosse partito; e non l' avesse aperta se prima

non

non si sentiva bussare dalla parte di dentro. Ecco, o Signore, le due diverse letture del fatto! Letture contrarie tra di loro in circostanze essenziali; e che si porta avvenuto prima dell' ingresso nella Chiesa.

Continua il Buseto a dire: *Che dopo lo spazio di circa un ora dette tre Persone se n' uscirono dalla Chiesa; e vide, che non più riportavano due sacchi pieni, co' quali erano entrati; e che il detto Ragazzo, ch' era rimasto da fuori, chiuse la Porta della Chiesa; e che accostandosi ad esso Buseto il D. Nicola, gli pose in mano una moneta di* 12. *carlini; dicendogli, che quello era per regalo del Tabacco, insinuandogli a nulla dire di quello aveva veduto: Ch' esso Buseto rispose, che lui non s' imbarazzava de' fatti d' altri: Che in quel punto stesso le sudette due Persone, che si erano un poco allontanate dalla Chiesa, avendo chiamato il D. Nicola gli dissero* = *D. Nicola vi ch' è mezza notte, andiamocene* = Soggiunse finalmente; *Che il D. Nicola gli parve di essere di una mezzana statura, alquanto negro, e colla faccia tutta arrossita; e di là ad alcuni giorni,* esso Buseto, *s' incontrò con D. Nicola per lo largo del Castello, il quale nel vederlo gli fece* segno col dito nella bocca, che si fusse stato zitto.

All' opposto: Eseguite, ch' ebbero il Cappellari, il Bardura, ed il Polito le azioni tutte dentro la Chiesa, per ispargere la Calce dentro la Cassa del Cadavero, come si dirà umilmente in appresso; il Cappellari *bussò leggermente dalla parte di dentro la Porta della Chiesa*, e venne subito questa aper-

ta da fuori dal Figliuolo Francesco Saverio Esposito; ed usciti, che furono tutti e tre, il Cappellari chiuse nuovamente colla chiave, che si fe dare da costui la Porta della Chiesa, e la riconsegnò in mano del medesimo Figliuolo, al quale regalò un Terì; e regalò altresì un pezzo di carlini dodici al Bardura; e voleva regalare ancora un pezzo consimile al Pollio, ma questi lo rifiutò, tanto che detta moneta cadde a terra: Che il Bardura se ne andò via per una strada, riportandosi il Cofano vacuo, la Barra, ed i Crocchi; ed il Cappellari, col Pollio, e col Figliuolo, se n' andarono per altra strada, lasciando poi il Figliuolo vicino la Casa del Conte.

Chi non vede, o Signore, dalla semplice narrativa dell' uno, e dell' altro racconto, l' inconciliabile dissonanza? Permetta la M. V., che ne faccia il Supplicante un rilievo.

I. Buseto sta *seduto*, secondo egli dice, sopra la Grada di detta Chiesa. Dunque non poteva esser l' Uomo, che *passeggiava*, secondo pretende di aver liquidato il Fisco.

II. Buseto dice, che vide venire le più persone *verso l' ore cinque della notte*: Pollio all' incontro asserisce, che *all' ore due, e mezza in circa* si portò col Cappellari in Casa del Conte; e dopo ch' ebbe costui parlato in confidenza col medesimo, senza spiegarli se fusse durato lungamente il colloquio, s' incamminarono immediatamente, seguitandolo esso, e l' Esposito, verso la vicina Chiesa di S. Marco. Nel cammino dunque non si potevano consumare due ore, e più, giacchè, come si è veduto, la casa del Conte era vicina

alla

alla medesima Chiesa. Come il Fisco riempie un tal vacuo di tempo?

III. Sulla Stessa Grada della Chiesa si trova *seduto* Bardura colle descritte robe; e *Bardura* non vede Buseto; nè *Buseto* Bardura.

IV. La calce dal Bardura fu portata dentro di *un Cofano*; e Buseto dice dentro *due sacchi*, i quali si portavano in collo *da due delle più persone*, che gli parvero di essere *Fabbricatori*; e questi stessi *due Sacchi* li vede poi vacui nell'uscire, che fecero le tre Persone dalla Chiesa; e tanto nell'uscire, quanto nell'entrare, non vede la Barra, e la Fune co' Crocchi, che portava il Bardura col Cofano della Calce. Dunque, o dice il falso Buseto, o lo dicono gli *altri*; ed il Fisco non può mai conciliare.

V. Le tre persone, che dice il Buseto, sarebbero il Pollio, ed il Bardura, nè più di queste suppone il Fisco, che fussero intervenute nel Fatto; ma secondo il Buseto, vid' egli venire verso le cinque della notte, mentre stava seduto sopra la Grada della Chiesa, *più persone*, due delle quali portavano i sacchi in collo, e gli parvero Fabbricatori; ed oltre a queste *più persone*, vi era il *D. Nicola*, ed *un Ragazzo*, che a lui parve di essere di anni 16. in circa. Dunque oltre de' tre, che poi entrarono, ed indi uscirono dalla Chiesa, tra quali il D. Nicola, vi dovevano essere altre persone, che dovevano rimaner fuori della Chiesa, e non già il solo Figliuolo Esposito.

VI. Buseto dice: Che questo *Figliuolo aprì* colla Chiave la Porta dell Chiesa; ed all' opposto Bardura, Pollio, ed Esposito dicono, che *l' aprì il*

*Cappellari* colla Chiave, che ſi fece eſibire dal Figliuolo, ingiungendogli a ſerrarla di fuori; a rimanere ivi di guardia; di avviſare ſe veniva qualchè perſona; e di aprire la Porta, allorchè da dentro era avviſato. Dunque la Porta non fu mai aperta, perchè quì non ſi ſa chi l' apriſſe; e di ſopra ſi è veduto, che non ſi ſa chi aveſſe conſegnata la chiave della medeſima al Conte Hypſc, ſe il Prete Guido, o il Chierico Graſſi. Come concilia il Fiſco?

VII. Buſeto dice: Che il D. Nicola di là a poco tornò ad uſcire, mentre egli ſtava fumando (argomento manifeſto, che la Chiave l' avrebbe dovuta ritenere il D. Nicola, ch' entrò nella Chieſa, e non già l' Eſpoſito, che rimaſe di fuori) e gli diſſe, che gli avrebbe fatto guadagnare il Tabacco; e perciò fuſſe ſtato attento, ed avviſaſſe, ſe veniva gente: E Pollio, e Bardura, e l' Eſpoſito niente dicono di queſto Fatto.

VIII. Buſeto dice, che nell' uſcire dalla Chieſa le tre Perſone co' detti Sacchi vacui, *il Figliuolo ſerrò la Porta della medeſima*; e Pollio, e Bardura, e l' Eſpoſito dicono, che *la ſerraſſe il Cappellari*. Dunque, ſiccome non ſi ſa, chi conſegnaſſe la Chiave della Chieſa, e chi l' apriſſe; così, non ſi ſa neppure, chi la ſerraſſe: Laonde uopo è di conchiudere, che la Porta di detta Chieſa non fu mai nè aperta, nè ſerrata in quella notte.

IX. Finalmente il Buſeto dice il regalo de' dodici carlini avuto dal Cappellari; inſinuandogli a nulla dire di quello aveva veduto; e la voce, che diedero le due Perſone, che ſi erano allontanate,

al

al D.Nicola, dicendo, ch' era paſſata mezza notte: E Bardura, Pollio, e l' Eſpoſito non ſolamente non dicono niente di ciò, ma che il Bardura ſe ne andò per una ſtrada, ed eſſi Pollio, Cappellari, ed Eſpoſito per un altra, accompagnando queſt' ultimo fino vicino la Caſa del Conte Hypſc.

Dopo tante manifeſte contrarietà, potrebbero donarſi al Fiſco le tante altre inveriſimiglianze, che contengono i riſpettivi detti del Buſeto, del Bardura, del Pollio, e dell' Eſpoſito.

I. Baſta ſoltanto riflettere alla di ſopra già detta affettata ragione, per la quale dice il Buſeto di eſſerſi ritrovato quella ſera in quel luogo.

II. Alle domande, che aſſeriſce di avergli fatte il Cappellari da lui non conoſciuto; e alle di lui riſpoſte; ed all' aver veduto, che colui portava nella *ſacca interna* (così ſta eſpreſſo nel numero 60) *della ſua Giamberga*, *una lanterna chiuſa col lume acceſo dentro*; quando all' oppoſto avrebbe dovuto molto più vedere una Barra, una Fune, e un Cofano, che non poteva portar di naſcoſto il Bardura; ſebbene in compenſo di queſta Iviſta dica, di aver veduti i due ſacchi pieni nell' entrare, e vacui nell' uſcire dalla Chieſa.

III. All' eſſerſi ſtupidamente fidato il Cappellari di un uomo ignoto in azione cotanto geloſa.

IV. Alla facilità del Buſeto in concorrere nelle azioni, ch' egli ebbe per criminoſe, e che ſi commettevano da perſone a lui ignote.

V. Al non avere il Buſeto moſtrata alcuna curioſità di riſapere dal Figliuolo, che rimaſe certamente fuori della Chieſa, nel molto tempo, che corſe,

chi mai sufferò coloro, ch' erano entrati nella Chiesa, e per qual causa.

VI. E finalmente, per non più abusare della Sovrana sofferenza di V. M., basta riflettere all' incontro, che finge il Buseto di aver avuto col D. Nicola di *quella sera dopo alcuni giorni nel Largo del Castello*; ed al segno fattogli *col dito in bocca, che si fusse stato zitto*; quando il verisimile era, che il Buseto in tale incontro avesse dovuto domandare qualchè cosa al D. Nicola; o questi a lui; senza contentarsi nè l' uno, nè l'altro di un segno, che si interpetra per *Zitto*.

Sono dunque, o Signore, troppo palpabili le inverisimiglianze, le varietà, le contrarietà del Fatto. Le inverisimiglianze sono al di sù del naturale. Le varietà non sono diversificative (secondo parlano i Forensi) e sopra di circostanze non essenziali, ma ostative, e in punti sostanzialissimi del Fatto. L' acume, e la critica d' uomini grandi, è giunta a togliere dalla Storia Sacra, e Profana, alcune difficoltà di fatto; ed ha, malgrado le medesime, rischiarito, e consolidato il vero; nel caso in quistione, si vedrebbero perduti. Bastò per ismentire gli Accusatori di SUSANNA, una sola di consimili circostanze, per tacere altri infiniti esempj, che si anno dalla Storia: Ed il Supplicante ricorda al Fisco soltanto, che ne'Giudizj, specialmente criminali, non si attende la Fede di un Testimonio, qualora sia falso in una delle circostanze della sua Deposizione. Ed è trito l' Adagio = *Falsus in uno, falsus in omnibus* = E sensatamente tutt' Scrittori sostengono, che una tal falsità infloisca, se non a riputar fal-

so tutto il Processo, a presumerlo almeno!

Il Fisco intanto ha già in questa Causa adottata e l'una, e l'altra lettura del Fatto. Non è nello stato di ritrocedere, *quia in Judiciis quasi contrahitur*. Niente importa poi, che la Deposizione del Buseto non si è potuta ricevere giudizialmente, e che da un Certificato dell'Attitante (consimile forse a quello del *Fra Celestino da Caltaginone*, come di sopra umilmente si è detto, che carcerato qui in Napoli d'ordine di V. M. per le sue scellerate azioni, e mandato in Sicilia, si fa apparire negli Atti, che fusse ripatriato; perchè colpito da moto apopletico) si da ad intendere, che quando fu chiamato il Buseto per un tal fine, si trovava già partito da Napoli. Basta, che una tale Deposizione sia stata sentita da' due Ministri Inquisitori; e che si trovi già registrata negli Atti; e dippiù, che si riporti nel contrascritto numero 59., nel quale diceli, che l' *uomo ignoto*, che passeggiava in quel Largo, *si è liquidato essere un tal Giuseppe Buseto di nazione Corso, col quale ebbe segreto colloquio il Cappellari*; e che stia il tutto rilevato ancora con distinzione ne' Notamenti Fiscali = *Veritas cum una sit* (si ripete col *Du-Pin*) *numquam potest secum invicem pugnare* =. Qual è dunque la Verità tra le due letture di questo Fatto contraddicente a se stesso? Nè l'una, nè l'altra: Sicchè il Fisco non avendo sussistenza di Fatto, e molto meno di prova, è costretto di confessare, che amendue le letture sono *Sogni d' Infermo*, e *Fole de' Romanzi*.

Cotesti Sogni, e cotesti Romanzi, semprepiù si palesano col sentirsi il racconto di Bardura, e di

Pol-

Pollio, intorno a quanto avvenne dentro la Chiesa, che nelle Copie della Relazione umiliata a V. M. si riporta ne' numeri 60. e 61., ma con maggior distinzione, si asserisce, di esserli riportato ne' Notamenti Fiscali.

Suppone il Fisco ( giova premetterlo ) che Bardura, e Pollio non seppero mai cosa avesse a farsi prima di entrare nella Chiesa: Ch' entrati in essa, seppero, videro, e rispettivamente operarono col Cappellari; ma sul fatto delle azioni, e posteriormente alle medesime il Cappellari non palesò mai ad essi di chi era il Cadavere, su cui si sparse la Calce; per qual causa; e per ordine di chi. Bardura si presume dal Fisco, ch' entrasse nella cognizione dell' operato dal Cappellari per ordine del Supplicante, dall' incarico anteriore, che se gli diede di tener pronto un Cofano di calce vergine; Fune con crocchi; e una Barra; e dal susseguente avvertimento di non palesare ad alcuno l'operato in detta Chiesa, perchè il tutto si era fatto, *per non far sentire il fetore in quel luogo, che veniva ad essere vicino al Quartiere de' Cadetti*; ed in questa innocente credenza lo vuole il Fisco rimasto.

Pollio dall' altra parte rimanendo ancora nello stato dell' innocenza, secondo il Fisco, andò a presumere, quando il Cappellari l' obbligò a calare nella sepoltura, che fusse ordine del Supplicante; poichè si dice, che da' Notamenti Fiscali risulti, che per non disgustarlo, s' indusse a calare nella sepoltura; e venne in qualchè cognizione ne' giorni consecutivi per la voce, che insorse, di esser morto avvelenato il Polacco, e di essersi sparsa

la

la calce sul di lui Cadavere, e per l' incarico, che gli diede il Cappellari d' informarsi intorno a tal voce, siccome dicesi, che avess' eseguito, col domandarlo specialmente a un tal Caffettiere Maltese, il quale gli disse, ch' erano tutte minchionerie.

A garantire queste azioni innocenti (giusta l' idea del Fisco) del Bardura, e del Pollio, che, cioè, senza alcuna scienza dolosa operarono materialmente *more pecudum*; si asserisce, che da' cinque Ministri Relatori si sostenga, specialmente nell' ultima menzionata Relazione del 12 Febbrajo del corrente anno, che la condotta del Commissario della Causa Marchese Patrizj, e del Fiscale Consiglier Crisconio fusse stata regolare, tanto per ciò, che riguarda di non essersi ritenuto carcerato il Bardura, dopo fatta la sua stragiudiziale Deposizione avanti di essi, e poi confermata stragiudizialmente ancora nella Giunta; quanto per tutte le altre successive Provvidenze, tra le quali, vi è anche quella di essergli stato somministrato fin da quel punto un lauto mantenimento (rispettivamente parlando alla sua condizione) come può rilevarsi dalle note del danajo liberato dal Fondo de' Contumaci fin dal principio di questa Causa, ed amministrato dallo Scrivano Barletta. Mantenimento, o Signore, che fu somministrato al Bardura nommeno nel tempo, che si è ritenuto carcerato, ma dopo ancora la sua abilitazione, e che prosiegue a darsi (secondo dicesi) fino al presente giorno. Così si sarà creduto conveniente; quantunque si sappia molto bene, che a un Carcerato, qualora costi legittimamente della sua povertà, non altro

si

si somministra ogni giorno, stando nelle Carceri, che la *Razione* del pane nel peso stabilito dalle Regie Prammatiche; ed in caso d'infermità gli opportuni medicamenti: ma quando poi si trovi abilitato da quelle, non si somministra cos' alcuna, purchè non vi sia una particolare Sovrana Approvazione della M. V.: L'eccezione di cotesta regola si è fatta in questa Causa con Bardura, carcerato, o non carcerato, che fusse; e col Figliuolo Esposito, che non è stato mai carcerato.

Si rammenta dunque nella detta Relazione del 1. Febbraro. *Che il Commissario, ed il Fiscale stimarono di far somministrare gli alimenti non solo al sudetto Esposito, ed al Bardura, ma allo stesso Conte Hypsc, stante la di lui somma povertà, ed indigenza.* Dovevano col Conte rammentarsi altri Carcerati ancora, a' quali si sono fatti somministrare gli alimenti, ma non con quella stessa prodigalità, che si è usata co' cennati Berdura, ed Esposito. Dalle note del detto Scrivano Barletta apparir dovrebbe un tal divario, se non si faccia qualche errore nel Calcolo colla svista di un numero per un altro, come suole accadere in materia di conteggio, ma può dimandarsi ancora a tutti coloro, che sono stati detenuti, ed a quelli, che tuttavia si detengono.

Il Conte Hypsc però è stato il solo rammentato in compagnia di quella *somma povertà, ed indigenza*; affinchè venga sempre più a risultare avanti agli occhi purgatissimi di V. M. il carico contro del Supplicante, pel Contratto fatto dal Monte della Pietà con Ajala, a contemplazione (come sup-

*suppone il Fisco* ) di questo Conte ridotto alla *somma povertà, ed indigenza*.

Al Supplicante, o Signore, sia lecito dirlo di passaggio con tutta la rassegnazione, si fa un carico grande per avere speso danajo del Fisco, *comprando il delitto*: ( sono espressioni degli Accusatori, e del Fisco ) col far seguire una unione in forma di Loggia. Ma V. M. ha veduto, giusta l'ipotesi dello stesso Fisco, in che ora si riduca il preteso *comprato delitto* del Supplicante, ed egli ha rammentato umilmente il Dispaccio de' 20. Aprile 1776., col quale la M. V. ordinò, che gli si facesse buono tutto il danajo speso per una tal Causa fino a tutto Marzo dell'anno medesimo. Or se con tutta questa Sovrana bonifazione, e colla successiva Approvazione, dichiarata dall'altro rammentato Dispaccio de' 20. Agosto dello stesso anno, non cessa il Fisco di sostenere, che il Supplicante abbia abusato nemmeno del suo carattere, ma del danajo della M.V., qual campo aperto non da egli stesso, ed i cinque Ministri Relatori di poter argomentare *a pari*, anzi *a fortiori*, come dicono le Scuole, per tanto danajo speso in questa Processura? Il Supplicante, nel dir ciò, si protesta umilmente, che non intende di domandarne un conto, perchè a lui non appartiene, ma soltanto di difender se stesso in forza di quella Legge, la quale tanto bene espresse CICERONE dicendo = *Est enim haec non scripta, sed nata Lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, sed ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus; ad quam non docti, sed facti; non instituti, sed imbuti sumus* . . . . .

 Ma

Ma facendo, o Signore, ritorno all' operato dentro della Chiesa, ecco quello, che si assenta dal Bardura, e dal Pollio: Entrati, che furono nella Chiesa per quella Porta, che non si sa da chi fusse stata aperta, o serrata; da chi fu consegnata la Chiave, come si è veduto, ed a chi, e quando poi fu restituita, come dovrà vedersi in appresso: Il Cappellari cacciò *dalla sacca interna della sua Giamberga una Lanterna chiusa*, che è appunto quella, che aveva veduta il Buseto, (quantunque racchiusa *in una sacca interna*) ed *accese prima due Candele di cera, ch' erano co' loro Candelieri sopra l' Altare, e poi col mezzo di detta fune, e Crocchi, e Barra si aprì una Sepoltura*. Or chi da se quì non riflette, o Signore, prima di passare più oltre, al fortunato accidente di essersi trovate pronte due candele in una Chiesa, nella quale non più si officiava per la rovina, che minacciava, e di più, che queste due candele furono accese dal Cappellari col lume di quella Lanterna, che portava nascosta sotto de' suoi Abiti, veduta già dal Buseto, come di sopra si è detto? Lanterna, ch' ebbe ad essere accesa dal Cappellari prima dell' *ore due e mezza* di quella sera; che durava il suo lume sino alle *ore cinque* in cui la vide il Buseto, e che proseguì a durare fino a quando non fu compita tutta l' opera dentro la Chiesa, giacchè non si dice dal Pollio, e dall' Esposito, che il Cappellari l' avesse accesa per la via, dopo calati dalla Casa del detto Conte. Qual lanterna doveva esser mai questa? Aveva forse la virtù de' lumi perpetui?

Aper-

Aperta la Sepoltura si dice nel num. 60. semplicemente : *Che vi fu tra loro della competenza chi dovesse in quella calare* ; ma che da' Notamenti Fiscali si rilevi , che il Cappellari voleva , che fusse calato il Bardura ; e che costui ricusò di farlo ; *e per l'esclusione del Bardura , volle il Cappellari , che fusse calato il Pollio a buttare la Calcina sul Cadavero di una Persona , che stava dentro un Tauto nuovo , quale doveva aprirsi , con togliere il coverchio di sopra ; e ch' esso Cappellari avrebbe additato quel Tauto da sopra la bocca della Sepoltura col lume acceso , che teneva in mano . Fu renitente il Pollio , e voleva , che fusse calato il Cappellari , e vi furono de' forti contrasti fra di loro ; ma finalmente il Pollio , per timore di non disgustarsi il Supplicante , condiscese* ( questo Pollio che *condiscese* pel supposto, che dice , è quello stesso Pollio , che non *condiscese* alla richiesta del Cappellari ; di volerlo condurre in Casa del Supplicante , come di sopra si è veduto ) *a calare nella Sepoltura ; che non aveva altra profondità ; se non di circa otto in dieci palmi ; e a tal effetto fu legato colla fune ; gli fu dato dal Cappellari il mozzone di cera acceso , che aveva tolto dalla sua lanterna* ( ecco il *mozzone di cera* di lume eterno ) ; *e gli fu consegnato un martello di ferro per potere schiodare il coperchio del Tauto , che gli fu dato dal Cappellari , dicendogli , ch' era il più nuovo . Così eseguì il Pollio , ed essendo stato di sopra ( dopo tolto il coverchio ) calato a basso della Sepoltura il Cofano colla Calcina vergine con detta Fune , gittò , e sparse esso Pollio detta Calcina sul Cadavero di un*

*uomo*

*uomo riposto in detto Tauto; Indi lo imbiodò nuovamente; e presosi in mano il mozzone di cera, che tra questo mentre aveva riposto a terra, ne fu sulito sopra legato colla stessa Fune. Fu riposta la Lapide sulla bocca della Sepoltura; smorzò il Cappellari le candele accese sull' Altare; bussò leggermente dalla parte di dentro la Porta della Chiesa, che fu subito aperta da fuori dal figliuolo Francesco Saverio Esposito; se ne uscirono tutti e tre; e chiuse nuovamente esso Cappellari a chiave la Porta della Chiesa, riconsegnando la chiave in mano del Figliuolo.*

Ecco l' operato dentro della Chiesa. Il dippiù, che riguarda ciocchè si fece dopo usciti, si è già veduto di sopra.

Quante strane inverisimiglianze, o Signore, non si aggruppano in questo racconto? Tutto potrà dirsi, che possa accadere; ma non è mai verisimile, che accada di trovarsi Uomini così stupidamente incuriosi, che niente curando di sapere di ciò, che si avesse a fare prima dell' entrare in quella Chiesa, non si fussero scossi poi al sentire, che si doveva aprire una Sepoltura; anzi, che fossero tosto concorsi nell' eseguirlo. Questa loro prontezza (accordandosi per un poco, che vero fusse quanto essi dicono) sarebbe un argomento di una scienza *dolosa*, *presunta*, e *preventiva*, bastevole nelle azioni illecite a condannare almeno il Reo alla pena straordinaria. Ma a che argomenti; quando sono già confessi del loro delitto, malgrado le pretese scuse, che allegano?

Confessano dunque Pollio, e Bardura, che dopo aperta la Sepoltura, sentirono l'ordine del Cappel-

pellari di doverfi calare in effa, e di efeguire il dippiù di fopra menzionato. Confeffano, che il Bardura conofcendo già l' azione per criminofa, non volle efeguirla, e nè tampoco efeguir la voleva il Pollio, che foftenne perciò *de' forti contrafti* col Cappellari; ma finalmente fuperando i rimorfi della fua cofcienza (fe ne ha), e molto più l' orrore, lo fchifo, il natural ribrezzo, che ha ogn' Uomo, che non fia di profeffione Becchino, *per timore* (fecondo egli fuppofe) *di non difguftarfi il Supplicante, condifcefe a calare* nella Sepoltura; e maeftrevolmente efeguì tutto ciò, ch' egli affenta. Se il fatto dunque foffe vero, Bardura, e Pollio farebbero, in quanto ad effi, rei già confeffi del di loro delitto. Non effendo vero il fatto, fono rei già confeffi di una Impoftura concertata.

Nel tefferfi cotefta Impoftura, vede la M. V., che tutte le mire fono ftate dirette contro del Supplicante, del Cappellari, del Conte Hypfe, e del Prete Guido, per renderli rei *dolo malo*, del fuppofto *Veneficio*, e della *Occultazione*; ma perchè non potevano quefte due fcelerate operazioni efeguirfi fenza l' intrigo di altre perfone, riufciti vani i maneggi con altre, come potrà farfi chiaro quando fi voglia, fi determinò la faccenda per quefto famo principale, col far inforgere prima il *Ponfard* affiftito dal fuo Difenfore *Pontano*, come Accufatore, e Denunziante; e come Teftimonj, o Compagni poi *fenza dolo*, il Bardura, il Pollio, l' Efpofito, il Bufeto; e per li rami poi fubalterni relativi al prefente (ficcome ancora negli altri contenuti nella Proceffura) il

Fra Celestino da Caltaginone, l' Ajala, e tutti coloro, che si portano esaminati o sulle antecedenti figurate minacce, ed insidie fatte al Polacco; e sulla voce, che insorse *subito* dopo la di lui morte, e sepoltura, che fusse stato avvelenato; o finalmente sull' esistenza della calce dopo sette mesi, secondo si legge nella maniera più strana ne' seguenti numeri 64. 65. e 66.

Or sospendendo qui di riflettere sul materiale delle azioni, permetta la M. V. che rivolto al Fisco si domandi: Se Giulio Bardura, che accettò il Mandato del Cappellari colla promessa del guiderdone, quando la prima volta chiamandolo per Antonomasia = *Mastro Guappone*, trovò, *l' uomo fermo*, che fu il MATTEO; e con questo accompagnato si portò in tempo notturno, provveduti ambedue di *Mazzarelli* ben solidi, a tenore degli ordini del Cappellari, e procurati dallo stesso Bardura, nel luogo designato, e che in quanto a se avrebbe bastonato il *Forastiere*, se non avesse dissentito il MATTEO: Se Giulio Bardura, umilmente si ripete, possa dirsi, attente tutte queste circostanze indicative del delitto, che operato avesse senza una scienza dolosa? Se questo stesso Bardura, posto già in cognizione da questo primo comando del Cappellari, ch'era criminoso; avendo poi accettato il secondo di provvedere la Calce, ed il dippiù, che asserisce, e di farsi trovare ad un ora di notte sulle grade di detta Chiesa, possa dirsi, che continuasse ad operare con indifferenza, e con buona fede, se che cotesta indifferenza, e buona fede, l'avesse assistito ancora, entràti che furono in Chiesa,

m 2 ove

ove si eseguirono tutte le figurate operazioni, nelle quali egli concorse (sebbene non fusse calato nella Sepoltura) *con ajuto cooperativo*; e dippiù si prese poi la sudetta mercede, che gli diede il Cappellari? Altrettanto si domanda al Fisco, parlandosi del Pollio, che come Notajo, e Notajo falsario, dee supponersi, che abbia maggior discernimento di un Fabbricatore.

Pollio dunque, e Bardura sono rei, e rei di gravi delitti: imperocchè le azioni in se stesse, indipendentemente da qualunque scienza di doversi bastonare un Uomo; e di doversi occultare un *Veneficio*, erano criminose. Criminosa la prima per Bardura; perchè non doveva mai ubbidire al Cappellari nel trovare *un Uomo fermo*; provvedersi di mazze ben forti; e d'impostarsi di notte sopra il Grottone di Palazzo. Tutte queste azioni non tendevano mai, e poi mai da se stesse a un atto indifferente o dell'arte sua, o di altro lecito disimpegno; ma da se stesse, senza tanto riflettere, si palesavano criminose; *& in eis innixus erat dolus*, come dicono i Criminalisti; ed avendo affettato il Bardura di non sapere quelchè saper doveva, operò conseguentemente *dolo malo*, per conseguire l'utile del guiderdone promessogli dal Cappellari, di *fargli comprar la farina*; ed esso stesso maggiormente si accusa, allorchè dice, che il MATTEO suo compagno fu il renitente; imperciocchè dicendo ciò, viene a dire in buon senso, che in quanto a se, avendo fatto il preparativo, avrebbe fatto l'esecutivo.

Ma se in questo primo fatto si voglia trovar qual-

che scusa per Bardura, non può certamente rinvenirsi scusa alcuna nel secondo, tanto per esso, quanto per Pollio. Sia pur vero per un momento, quelchè eglino assentano, di essere cioè rimasti nella supina loro ignoranza intorno al fine di buttarsi la Calce sopra del Cadavero del *Pelagen*, ch' era quello di occultare il *Veneficio*, non sono eglino, ciò non ostante, rei *dolo malo*, per l' azione in se stessa illecita, che commettevano, quanto è quella appunto di violare un Sepolcro = *Reipublicæ interest Cadavera non jacere insepulta, & quæ sepulta sunt viventium injuriis, atque vexationibus non esse obnoxia, quare, & gravioribus criminibus violatio Sepulcbri adnumeratur L. 3. C. de Episc. Aud. & Veteribus visum Sacrilegii instar .... MATTEI.*

A cotesti Violatori delle Case de' Defonti, giusta l' espressione del Testo nella *L. 4. C. de Sepulcbro violato*, giova, è vero, per *la multa pecuniaria* prescritta, tra le altre pene, dalle Leggi, contro de' Violatori de' Sepolcri, il Disposto nel Testo della *L. 3. ff. de Sepulcbro violato*, o l' Innocenza del consiglio, che deriva dall' età di un Impubere; o pure dall' Animo, che non si è avuto di violare un Sepolcro = *Si igitur dolus absit, cessabit in ejusdem persona. Igitur doli non capaces, ut admodum impuberes, & omnes, qui non animo violandi accedunt, excusati sunt.*

Ma quali sarebbero i casi, ne' quali possa ciò verificarsi? Gl' Interpetri li disegnano in colui, ch' estragga dal Sepolcro un Cadavero, che non era lecito di seppellire. Sarebbe, per esempio, secondo il Dritto Canonico, il Cadavero di un

im-

improbo Usurajo, che non abbia fatta penitenza in vita *C. quamquam de Usur. in 6. & Clem. 1. eod.* E secondo poi il Dritto Civile, i Cadaveri de' Condannati, che non potevano seppellirsi senza un permesso speciale; laddove sopra tutto erano stati Felloni; o famosi Ladroni; o Parricidi. In tali casi, secondo le Leggi Civili, non si potrebbe imputare a delitto la violazione del Sepolcro; come neppure (secondo il DECIANO, ed altri) a' Medici, ed agli Scolari, la dissumazione, che facessero di un Cadavero per causa di anatomia. Ma = *Id nequaquam probandum est; publicæ utilitati satisfieri potest sectis Cadaveribus damnatorum, ut nihil necesse sit sacrilega impietate vadere ad sepulchra mortuorum. Quod si damnati desint, non privata auctoritate effodienda Cadavera, sed eorum permissu, ad quos ejus rei potestas pertinet* = Il rimprovero è di ANTON MATTEI.

Nella *L. 2. C. de sepulchro violato* vi è però designato un caso, che decide per maggioranza di ragione le Reità del *Bardura*, e del *Pollio*, malgrado le affettate inverisimili loro scuse. = *Si servus in demoliendis sepulchris fuerit deprehensus; si id sine Domini scientia faciat, metallo addicatur. Si vero Domini auctoritate, vel jussione, relegatione plectatur* ... Or se ad un Servo, *cui parere Domino*, secondo le Leggi, *necesse est*, si rimette soltanto la pena del metallo; ma si vuol relegato; a Pollio, e Bardura, *quibus parere necesse non erat*; sia a Cappellari; sia al Supplicante; e a ogn' altro, che avesse dato loro il comando, potranno rimettersi

le pene; come rei già confessi in quanto a se stessi, che fulminano le Leggi per l'azione di sua natura illecita, nella quale le medesime riconoscono insito il *dolo*, come lo riconoscono nel caso dell'assistenza, ed ajuto prestato in un Omicidio; quantunque non premeditato; nel caso di un Furto; ed in ogn'altra consimile azione illecita, quantunque non concertata?

Pollio intanto, e Bardura, rei confessi di Profanazione di una Chiesa; in tempo di notte; di Violazione di un Sepolcro, per distruggere un Cadavero con un veleno veramente corrosivo, com'è la Calce; provetti di età, come sono; e colmi di malizia, anno incontrato, ed incontrano la sorte di essere accolti benignamente dal Fisco, e di essere ascoltati: Il primo per semplice Testimonio (per quanto sentesi) non ostantechè sia anche reo di una Falsità di pubblico Banco: Il secondo di essere stato esaminato semplicemente in *Terzo*, e non già *Principalis quoad se, Testis quoad alios*. Dippiù. Il Bardura non fu ritenuto carcerato, allorchè fece la sua stragiudiziale Deposizione avanti de' due Ministri Inquisitori; e molto meno quando stragiudizialmente si procurò, che la confermasse in Giunta, assistito da fuori, come allora ne precorse la Fama, dal Pantano, ed altri consimili Scenarj; ma se ne fece l'arresto (anche con una clamorosa estrazione dalla Chiesa di S. Efremo nuovo, ove si ritrovava) allorchè si sentì, che aveva per la verità ritrattato ciocchè se gli era fatto asserire. Si ritenne per qualche tempo carcerato; ma conseguitosi il fine, che Bardura, aggiungendo im-

imposture ad imposture, s' indusse a secondare in quanto si volle i desiderj de' Calunniatori, si vide posto in libertà. E sotto qual motivo? Perchè render doveva alcuni importantissimi servizj al Regio Fisco.

Patentato, ed armato dunque Bardura, e pieno di baldanza, si vide girare per la Città; ed i servizj del Regio Fisco si ridussero ad un abuso scandaloso al Pubblico delle Patentali accordategli, di tal che *iratis Diis*, vi fu la necessità di carcerarlo: ma con un pretesto d' infermità, fu per ordine del Commissario, e del Fiscale trasportato, senz' intelligenza della Giunta, dalle Carceri di Vicaria nell' Ospedale de S. Giacomo, ov' è Delegato il Fiscale Consiglier Crisconio, allegato già per sospetto da molto tempo prima dal Supplicante. E per qual causa fu trasportato in cotesto Ospedale? *Sul motivo* (così si dice nella rammentata Relazione del 1. Febbraro del corrente anno umiliata a V. M. dagli stessi cinque Ministri Relatori) *che ivi avrebbe avuto qualchè assistenza*. E non avrebbe potuta ricevere anche questa assistenza in ogni altro luogo, che non fosse stato l' Ospedale di S. Giacomo? In cotesto solo Ospedale si pratica una *qualche assistenza* agl' Infermi, e non in altri? Quivi la sua infermità è durata per lunghissimo tempo, e fino a quando venne a ripigliare la Commissione della Causa il Marchese Patrizj, allegato ancora per sospetto dal Supplicante, e che fu decisa con discrepanza di voti, come risulta dagli Atti. Con tal ritorno fu Bardura per poco tempo ripassato nella Vicaria: Ma una pessi-

 ma

ma infermità fece sì, che dovesse abilitarsi dalle Carceri; imperocchè stava in pericolo di morire a' momenti; siccome dagli Atti apparisce, ma son passati più e più mesi, e non si è verificata la prescienza del Medico, *che lo riconobbe coll' assistenza de' Ministri*.

Il Pollio poi, tosto che fu indotto a deporre a seconda de' desiderj de' Calunniatori, sotto il motivo ancora d'infermità, venne abilitato dalle Carceri; e gode per più anni oramai, non solamente una perfetta salute, ma una piena libertà ancora, nemmeno per la confessata sua reità in questa Causa, ma per quella ancora, della falsità di pubblico Banco, che sta aperta nella Vicaria.

Nella stessa Relazione del 1. Febbraro del corrente anno si replica l'assertiva, che il Supplicante dopo di aver ammesso per sua Spia il Notar Pollio, lo faceva camminar libero per Napoli, e lo trattava ancora in sua Casa. Si è di sopra umilmente già detto, che Pollio non fu ammesso mai per ispia, ma fu chiamato per aver le notizie confacenti al di sopra rammentato furto, e fu chiamato precedente salvaguardia, che se gli fece per alcuni giorni, coll'intelligenza del Giudice di Vicaria D. Pasquale Perrelli Commissario della di lui Causa; e dopo di essersi ciò replicato in detta Relazione, si dice in giustificazione della condotta tenuta da' Ministri Inquisitori per esso Pollio, che fu ritenuto carcerato fino a che *fu negativo a deporre nel principio di essere stato egli quello, ch' era calato nella sepoltura a buttare la Calcina sul Cadavere; e per uno naturale ripu-*

z - 6 *gnan-*

*gnanza a deporre quelchè poi circostanziatamente aepose intorno ad un azione abjetta e vile.* ( Azione abjetta, e vile, e non criminosa? ) *E che l' abilitazione, come infermo, fu fatta dal Commissario, precedente Istanza Fiscale, col Mandato in Casa, colla custodia de' Soldati; e che con appuntamento poi della Giunta fu consegnato* : ( Il Commissario dunque, ed il Fiscale fecero l'abilitazione ) *e che tra il mezzo di queste cose si preintese, che il Supplicante, per divertir la prova di questo importantissimo Testimonio* ( Testimonio, e non Reo? ) *si adoprava a far rinnovare un addormentata Processura Criminale contro il detto Pollio; onde consentaneamente dal Commissario, coll' intelligenza del Fiscale, si fece sentire alla G. C. criminale, che Notar Pollio stava presso gli Atti della Giunta di Stato, per la Processura, che si stava prendendo; ma non mai si ardì di dire, che si sospendesse il corso alla Giustizia.*

Sussiste dunque il Fatto ( e sussista pure come si esprime ) che il Commissario, ed il Fiscale, mandarono la detta ambasciata: Stante ciò, per quanto poi riguarda l'*addormentata Processura*, il Supplicante si rimette agli Atti di detta G. C., da' quali dee apparire, ch' egli procedè in tal Causa prima della separazione delle Ruote di quel Tribunale; ma questa seguita, fu destinato Commissario il Giudice D. Pasquale Perrelli, che risedeva nella Ruota, alla quale spetta la cognizione di simili malefic j; sicchè la Causa non si addormentò in mano sua, nè in mano del Perrelli, poichè il Reo era assente.

Dippiù non risvegliò il Supplicante l'*addormentata*

*Proceſſura*; perchè il Commiſſario Caporuota Marcheſe Patrizj dee aver memoria, che nella ſua Ruota nel S. C. fu riſvegliata dall' Avvocato Avena Figlio del Marcheſe Caporuota Avena Avvocato de' Rei in queſta Cauſa Maſonica nella Giunta di Stato, in occaſione di una Cauſa, che il menzionato ſuo Figlio difendeva nel detto Tribunale del S. C., nella quale il Notar Pollio aveva commeſſe delle falſità; ed a comprovare, che fuſſe ſu ciò un tal uomo ſolito a commetterle, produſſe fede Legale dell' *addormentata Proceſſura*. Il Supplicante poi tra il mezzo di coteſte coſe, che accaddero, dimorava relegato in Vietri; e ſon noti i rigori, che ſi praticavano, per impedire a lui, e a tutt' i ſuoi finanche il reſpiro dell' aria libera. In oltre, come, di grazia, può dirſi, che il Supplicante aveſſe riſvegliata l' *addormentata Proceſſura*, quando nella ſteſſa Relazione ſi dice, che il Pollio *aveva dippiù ſpiegato colla ſua Depoſizione, che lo Scrivano Genuino andò a chiamarlo in nome del Supplicante dal Chioſtro de' Frati del Convento di Monte Calvario, portandogli la Salvaguardia firmata dal medeſimo, e dallo Scrivano Curcio*. La *Proceſſura dunque addormentata*, poſto ciò, la riſvegliò egli ſteſſo a' due Miniſtri Inquiſitori; e diede egli ſteſſo a loro il motivo di metterſi in guardia; e di doverſi ricordare, da Saccentiſſimi Giuriſprudenti, che ſono, dell' avvertimento dell' Imperador ADRIANO a VIVIO VARO Legato della Provincia di Cilicia, a cui reſcriſſe = *Eam qui judicat magis ſcire poſſe quanta fides habenda ſit Teſtibus, Verba Epiſtolæ hæc ſunt* (Così ſi legge

nella

nella *L.* 3. *ff. de Testibus*) *Tu magis scire potes quanta fides habenda sit Testibus, quin & cujus dignitatis, & cujus existimationis sint* .... Il Processo dunque della Falsità del Pollio si sarebbe dovuto chiamare; e si sarebbe dovuto osservare.

Ma i due Ministri Inquisitori non credettero opportuno di doverlo fare. Si contentarono soltanto di far sentire al Tribunale della Vicaria, ed al Commissario della Causa; che *Pollio stava presso gli Atti della Giunta di Stato, ma non si ardì di dire, che si sospendesse il corso alla Giustizia*. Implicano tra di loro queste due proposizioni. Il dirsi, che stava presso gli Atti della Giunta di Stato, è lo stesso, che dire = *Cesaris sum, noli me tangere* = Sicchè in buon senso si ardì di dire, *che si sospendesse il corso alla Giustizia*; imperocchè il Pollio, stando presso gli Atti della Giunta di Stato, era divenuto una *Persona Sacra*.

Tanto appunto si è verificato cogli effetti; imperocchè contro del Pollio non si è dato dal Tribunale della Vicaria passo alcuno: in altro caso è necessità di conchiudere, che da questo Tribunale si è mancato, e si manca tuttavia al suo dovere, col non procedere in giustizia contro del Notar Pollio, il quale non solamente continua a passeggiar libero per la Città; ma avendo mutato lo stato della sua fortuna, accodisce ancora per affari nello stesso Tribunale, ove pende aperta la sua Inquisizione; com'è pubblico, e notorio; e può comprovarsi quando si voglia, per mezzo di validi Documenti. Ma più di qualunque Documento la M. V. può saperlo da

 chi

chi conviene, e colla lealtà, che conviene, laddove, colla sua Sovrana Autorità, vengano tolti gli umani rispetti.

In giustificazione dunque di una tale condotta, e delle tante altre manifeste diffuguaglianze praticate in questa Processura intorno alle persone de' pretesi Complici nelle rispettive figurate criminose emergenze, si sono colla detta Relazione del primo Febraro del corrente anno rilevati varj motivi, che non sono espressi nella Relazione de' 10. Settembre dell'anno scorso. Il Supplicante però, o Signore, si rimette a' Capi delle Ricuse, ed agli Atti; e permetta soltanto la M. V., che prima di proseguirsi la narrativa delle Deposizioni del Pollio, e del Bardura, si accenni qualche cosa su di tali diffuguaglianze.

Pollio, e Bardura erano rei al paragone del Prete Guido di maggior delitto; ed al paragone di Costui, era egualmentente reo il Clerico Graffi; giacchè dagli Atti Fiscali apparisce di esser rimasto indeciso, come si è veduto, chi di costoro avesse consegnata la Chiave della Chiesa al Conte Hypsc: E pure Graffi come già si è umilmente detto, non fu mai carcerato, anzi è stato beneficato; ed il Guido all' incontro, dopo di essere stato detenuto per più, e più mesi carcerato, si pretendeva, che dovesse sfrattare perpetuamente da Napoli, se la M. V. all'evidente torto, che se gli voleva inferire, non avesse dato riparo.

Eran molto più rei i sudetti Pollio, Bardura, e Graffi al paragone di Sabella, di Laino, del Simone, del Bongiorno, del Vittoria già passato all'

all' altra vita, i quali, non di altro, suppone il Fisco, che sien rei, che di complicità nella esaggerata ritrattazione del Bardura; ed al paragone di costoro era egualmente reo di ritrattazione di una Fede giurata un tal Salvadore Braghetti, che asserì di averla fatta in discarico di sua coscienza, come dovrà dirsi più sotto; E pure questo Braghetti si abilita subito dalle Carceri, dopo di aver deposto a capriccio tutto ciò, che si pretendeva da' Calunniatori, quantunque fosse un Reo confesso, in quanto a se, di falsità: ed all' opposto tutt' i menzionati di sopra sono stati ritenuti per anni nelle Carceri; a riserva del Bongiorno, per cui vi fu la precisa necessità di abilitarlo dopo due mesi in circa di carcere, ma con una dispendiosa custodia di Birri in sua Casa, ridotto già agli ultimi aneliti della sua vita.

Al paragone dello Scrivano Barone risulta molto più reo secondo la stessa Informazione Fiscale l' Attuario de Baldassarre, perchè costui si vuole intrigato in tutte le pretese criminose ingerenze; e pure il Baldassarre non è stato mai carcerato; ed il Barone all' incontro fu tenuto ristretto per più, e più mesi, nè conseguì la sua libertà, se non che dopo fatta una capricciosa Deposizione, siccome si è veduto.

Non si parla di Ajala, che il Fisco avrebbe dovuto ritenerlo carcerato; o almeno sotto mandato, qual Reo confesso di Falsità, e di Truffa: E finalmente, o Signore, parlandosi dello Spione Giovanni Rho a paragone dell' altro Spione Masini, il Rho o è più reo del Masini; o sono nel grado uguale di reità. Il primo però non si è mai

X 5 rite-

ritenuto carcerato. Il secondo languisce nelle Carceri dal mese di Novembre, o Decembre, dell'anno 1776. Or che si dice nella Relazione del primo Febraro di quest'anno in giustificazione di cotesta ultima, e cotanto manifesta disuguaglianza? Eccolo = *Che Masini chiese egli stesso al Marchese Demarco, allorchè fu esaminato, di esser posto in sicuro, perchè temeva di essere ucciso: e perciò per salvarlo da qualchè pericolo, lo fece trasportare nel Castel nuovo: Laonde la Giunta, ed i due Ministri Inquisitori non potevano permettere alcuna abilitazione, prima di discutersi, ed esaminarsi pienamente l'affare. E che all' opposto il Rho fu chiamato da' Ministri, mentr' era nella sua piena libertà; ed essendosi prontamente presentato, ed avendo fatta la sua giurata Deposizione, fu ricevuta in Terzo, e lasciato in libertà, non avendo stimato di detenerlo, perchè disse, che comandato caldamente da un Ministro di autorità in nome di V. M., e di S. M. Cattolica, credette di poter fare quello, che fece, in proccurare l'unione della Loggia. Oltre di che lo stesso Rho era stato preventivamente esaminato dal sudetto Segretario di Stato, e non aveva stimato di farlo detenere.*

Il carico dunque di essersi ritenuto carcerato il primo, e non il secondo, par, che voglia farsi da' Ministri Relatori al Marchese Demarco, il quale avrebbe dovuto ritener carcerato e l'uno, e l'altro. Ma il Marchese Demarco agì per una via economica, riservata, straordinaria: Non entrò nella cognizione, e nell'esame in giustizia del merito della Causa: Non può dunque pretendersi, che avess' egli voluto, col suo operato, dar norma

ma alla Giunta, e a' due Ministri Inquisitori, di quelchè conveniva farsi, secondo le Leggi.

Ma se Gio: Rbo comandato, com'egli dice, *credette di poter fare quelchè fece*, la stessa ragione in giustizia doveva suffragare al Masini; anzi doveva suffragargli molto più, perchè non era egli Masone come di sopra più volte umilmente si è detto, ma una spia da tempo innanzi stipendiata per altri affari attinenti al Real Servizio di V. M. Verità, che risulta dalle tante Relazioni, che sono nella Real Segretaria; e *Rbo* all'incontro era un Masone, e fu per questa sola Causa stipendiato: Fece egli la richiesta della Loggia al Peyrol: Fu intrigato in tutto il di più col Masini; e volle ancora la sua porzione de' docati dugento, che si diedero al *Polacco*, come di sopra si è veduto. Il *Rbo* dunque al paragone del Masini è reo uguale, anzi maggiore. Ma ciò non ostante in termini di giustizia si è stimato da' due Ministri Inquisitori di non mai carcerarsi; e di riceversi solamente la sua Deposizione *in Terzo*; e di continuarsi a ritenere soltanto carcerato il Masini dal detto mese di Novembre, o Decembre dell'anno 1776., e dippiù di ritenersi con una particolare restrizione, che continuerebbe a soffrirla, malgrado le sue continuate lagnanze; se finalmente con l'Informo ordinato da V. M. al Maggior Generale Marchese Arezzo (secondo ha pubblicato la fama) non fusse stato ultimamente abilitato a poter camminare da dentro il Recinto del Castel dell'Ovo, dove si ritrova.

In vano poi per lo spazio di mesi, e di anni fu esclamato da' detti Buongiorno, Sabella, Laino, Si-

Simone, Vittoria, per essere almeno, attente le loro non efimere, ma positive infermità, abilitati a Carceri migliori. Non furono mai ascoltate le loro preghiere, e delle loro povere Famiglie, anche in vista di più, e più Clementissimi precisi Reali Ordini della M. V., come risulta dagli Atti; e basta il solo di sopra riportato de' 2. Decembre 1778. Rispetto al Buongiorno, allorchè si vide ridotto agli estremi di sua vita, il Commissario, ed il Fiscale s' indussero ad abilitarlo col Mandato in Casa, come si è di sopra accennato, ma con una rigorosa, e stipendiosa custodia di Soldati; e fu eseguita una tale abilitazione nello stesso giorno, senza spiegarsi nella detta Relazione qual fosse un tal giorno. Tanto ebbe a vedersi imminente il pericolo di poter morire nelle Carceri; e che il Commissario, attento anche il pericolo della vita di Sabella, Laino, e Vittoria (quest' ultimo infelice per gli acciacchi di salute contratti nelle Carceri è gia passato all' altra vita) gli abilitò finalmente col Mandato in Casa, e colla custodia de' Soldati, ma non prima di *Marzo dell' anno* 1779. La Giunta però delle Riccuse, pendente il di loro esame, stimò di giustizia, ch' era sufficiente cautela del Fisco, per qualunque reità, che mai quelli avessero, di rilasciarli sotto consegna; e che venisse abilitato dalle Carceri ancora il Simone: ed il Bongiorno dal Mandato in casa, e della dispendiosa custodia de' Birri.

Masini in tanto continua a gemere nelle carceri; ed alla Clemenza, e Giustizia di V. M. dee il passeggio libero nell' interiore del Castello, come umilmente

mente si è detto. Il Conte Hypse geme parimenti dall' anno 1777. nelle Carceri, ed ha conseguito il respiro, attente le infermità contratte, di poter passeggiare ancora nel Recinto interiore del Castello, mercè la Real Clemenza di V. M. Ma Cappellari più volte moribondo, secondo n' è precorsa la Fama, giace in una carcere ristretto dentro del Castel Nuovo dal detto anno 1777. *La disuguaglianza, o Signore, ne' Giudizj, è l'abbominio delle Leggi, perchè non la conoscono figlia dell' Imparzialità.*

Ma ritornando alle Deposizioni del Pollio, e del Bardura, non potrà mai giustificarsi la condotta de' due Ministri Inquisitori, (sia detto con loro buona pace) per quanto mai voglia allegarsi a loro pro, tanto intorno alla già rammentata omissione volontaria della ricognizione del delitto in generale, quanto al non aver curato almeno di fare lo sperimento, se erano eseguibili le azioni, che si dicono fatte dal Pollio.

Si asserisce dunque, che Pollio legato per mezzo della sua persona colla fune, che portata aveva il Bardura, e sostenuto da sopra dallo stesso Bardura, e Cappellari, fusse calato nella sepoltura, la quale si vuole, che non avesse altra profondità, che di 8. in 10. palmi in circa, ed ivi con un martello di ferro, che gli diede il Cappellari, e col mozzone di cera, che tolse dalla detta sua Lanterna (questa ultima circostanza di essersi tolto il mozzone dalla Lanterna, non si legge nel soprascritto Capo 60.; ma bensì diceli, che risulti da' Notamenti Fiscali; giacchè nello stendersi la

Rela-

Relazione, si è forse andato a considerare; che non era verisimile la durata di un mozzone di cera dentro una *Lanterna di seta* per tante ore, come di sopra si è detto) aprì il *Tauto* disegnatogli da sopra dal Cappellari, sparse sul Cadavere a lui ignoto la Calce, e riserrato il *Tauto*, risalì sopra col mezzo della stessa Fune.

Era un obbligo indispensabile de' due Ministri Inquisitori di far subito esibire dal Bardura la Barra; il Cofano; e la detta Fune co' crocchi; e co' tali stromenti dovevano unitamente col Bardura, e col Pollio portarsi essi Ministri; o mandare alla peggio l'Attuario cogli opportuni Testimonj, a fare lo sperimento delle denotate circostanze di fatto. Se, cioè, la profondità della Sepoltura era quella, che si asseriva dal Bardura, e dal Pollio: Se la fune era corrispondente, e proporzionata, ad una tale profondità, o ad una maggiore, che poteva trovarsi: Come poi il Pollio legato per mezzo della sua persona colla detta fune, si era intromesso nella bocca della detta Sepoltura, calato, e risalito; e se una tal fune era capace di sostenerlo: Quanta era la latitudine del piano della medesima sepoltura: Quanto il numero delle Casse, e de' Cadaveri, che anche come poveri senza Cassa sogliono calarsi nelle sepolture: La situazione di essi, onde fusse riuscito agevole al Pollio di eseguire le azioni, che si asseriscono; di schiodare cioè, ed aprire la Cassa disegnatagli dal Cappellari; di spargere la Calce; di rinserrarla; e rinchiodarla: in quale distanza dal Cofano della calce aveva situato il mozzone di cera acceso, che di facile poteva smorzarsi col polve-

rio

rio della Calce, e delle altre azioni, che faceva il Pollio in un luogo sotterraneo, ed angusto: Se nel luogo, ove aveva il Pollio situato il mozzone di cera a terra, si trovavano vestigj di detta cera, che necessariamente dovevano esservi per lo scolo, che aveva fatto nella durata delle azioni, che non fu momentanea: tralasciando di dire sopra delle altre osservazioni, che sarebbero occorse di poter fare coll' Ispezione oculare tanto del Largo esteriore, e dell' Atrio, o sieno *Grade* della Chiesa: di quel *Largo*, in cui passeggiava, secondo il Fisco, il Buseto: di quelle *Grade*, nelle quali sedeva il Buseto, secondo egli dice: di quelle *Grade*, nelle quali sedeva ancora il Bardura, senza che il Buseto avesse veduto il Bardura, nè il Bardura il Buseto: di quel *Largo*: di quell' *Atrio*: di quelle *Grade*, in cui restò situato l' *Esposito*, come sentinella; quanto altresì, dell' interiore della Chiesa, e della Sepoltura.

Non avendo ciò curato di adempiere i Ministri Inquisitori, resta non solamente semprepiù confermata la loro omissione intorno al delitto in genere, ma dippiù intorno a tutte le sudette circostanze, che legalmente si sarebbero dovute adempiere, per vedere la sussistenza, anzi che nò, delle Deposizioni del Bardura, e del Pollio, collimanti alla prova del *Generale*, e dello *Speciale* del delitto.

Per una sola circostanza, o Signore, che non si verifichi nelle Deposizioni de' Testimonj Fiscali, sono state le medesime ributtate per false; anzi dippiù le Confessioni ancora de' Rei sono state dichiarate false, ed erronee, sol perchè non si è tro-

trovata verisimile una delle circostanze, colle quali anno confessato il delitto. Pieni sono gli Autori Criminali di consimili esempj; ed infiniti i Processi, che possono riscontrarsi negli Archivj. E se nella mancanza totale del Corpo del delitto, allorchè sia derivata particolarmente per colpa del Fisco = *ridiculum est* ( umilmente si ripete ) *noxia non reperta noxium quaerere* = *Sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de Familia quaestionem* = in guisa, che, a sentimento di dottissimi Teologi, non può in coscienza il Giudice interrogare il preteso Reo = *Delicto in genere non constito, Judex Reum de crimine interrogare nequit* = quanto maggiormente poi non può farlo, qualora unita a tal mancanza concorra ancor quella di non essersi fatta la ricognizione, e lo sperimento delle circostanze de' fatti, che depongono i Testimonj collimanti sopra tutto col delitto in genere? In tal caso il Processo non è processo: è un mucchio di carte imbrattate d' inchiostro, atte solo ad accendere fuoco ( così si spiegano i nostri Autori ) ed in coscienza non può il Preteso Reo esser mai rubricato, molto meno interrogato; e molto più meno può pretendersi, che debba soggiacere al corso formale di un Giudizio Criminale. La difesa la più valida, che possa mai farsi, a sentimento di tutti gli Autori della Scuola Criminale, anzi a sentimento di ciascuno, che ha ragione, è quella, che si desume dagli stessi Testimonj Fiscali = *Defensiones quae ex Testibus Fisci desumuntur, sunt validiores* = E pure, ciò non ostante, o Signore, il Supplicante è stato da' due Ministri Inquisitori rubricato, interroga-

rogato, ed a loro parere, cogli altri tre Relatori, ancor condannato. L'Oratore si riporta a tutto ciò, che ha sempre umilmente protestato nelle Suppliche a V. M., e si riporta ancora alle risposte date negl' Interrogatorj Fiscali, specialmente dalla 259. fino all'ultima, e tra di esse alla 325., nella quale gli fu forza di dire circa tali Testimonj sedotti, subornati, comprati, da Ponsard, da Pantano &c. = *Che l'Onnipotente = qui custodit veritatem in saeculum, judicium facit injuriam patientibus = farà mettere in chiaro tutte le calunnie, che si erano ordite contro del Supplicante in questa Causa, rimettendosi perciò in tutto alle sue Divine Misericordie.*

Nel num. 62. si continuano ad assentare i favolosi avvenimenti, che si dicono accaduti la mattina del Sabato Santo. Bardura prevenuto dal Cappellari si portò in Casa del Supplicante; ed avendogli domandato, se si era adempiuto al tutto, rispose di SI'. Gli diede l' Oratore ad intendere, che aveva fatta spargere la Calce sopra detto Cadavero, *per non far sentire il fetore in quel luogo, che veniva ad esser vicino al Quartiere de' Cadetti*, e *minacciandolo lo avvertì a non palesare tal fatto a chicchesia*. Nel Notamento Fiscale però dicesi trascritto, che il Supplicante gli avesse detto = *Tu mo supponissi, che chesta fusse una cosa male?* = E ch' ello Bardura rispose; *Che non poteva credere, che fusse cosa mala, attenta la Calce si butta sopra tutt' i Cadaveri per non farli puzzare*; e che il Supplicante gli replicò; *Che per questo motivo aveva fatta buttare la Calce in detta Sepoltura*. Chi non vede nell'

affet-

affettazione di queste proposte, e rispose; che tutto il fine si raggira a far vedere, che il Bardura senza scienza dolosa oprato avesse in buona fede; sì perchè se gli fa dire; chela Calce si butta sopra tutt' i Cadaveri per non farli puzzare; sì perchè si era buttata, per non far sentire il fetore nel convicino Luogo abitato da' Cadetti? E poi può credersi, si torna umilmente a ripetere, che il Supplicante oprando da stupido, avesse voluto porre nuovamente in cognizione quest' uomo infame, e vile, delle sue figurate, occulte, criminose azioni?

Il Figliuolo *Esposito* fu lasciato dal Cappellari, e dal Pollio, come di sopra si è detto, la notte del Venerdì vicino la Casa del Conte Hypic, acciò *si avesse potuto ritirare in Casa*. E' naturale dunque il credere, che il Conte per una parte avesse dovuto imporre all'*Esposito* di dargli subito conto in quella stessa notte dell' operato; e da se stesso, anche senza comando, doveva l'*Esposito* avere una tal premura. L'*Esposito* però non curò quella notte di ritirarsi in Casa del Conte: Di niente con lui si dolse il Conte la mattina appresso di Sabato, allorchè diede conto al medesimo di quello, *che si era fatto*, *e che a lui era noto*, e gli restituì la Chiave della Chiesa; e *vide poi venire il detto Prete Michele Guido*, a cui si suppone di essersi dal Conte restituita la Chiave. Può credersi cotesta indolenza corrispondente alle rispettive premure? Bardura però, e l' Esposito, in queste loro assertive rimangono soli, nè anchiamato contesto alcuno: E pure, malgrado tutti cotesti acciacchi contenuti in tutto il contesto

della

della pretesa prova Fiscale su de' rispettivi Fatti, dicesi, che si afferisce francamente ne' Notamenti Fiscali; che siccome risulta la verità, che il Conte Hypsc *per la Calcina buttata sopra detto Cadavere per farlo sfacelare, e non conoscersi i segni del veleno propinato, e che ciò l'avesse fatto per disposizione del Supplicante, di cui erano spie il Cappellari, ed il Pollio e di suo ordine era stato adoperato anche il Bardura, e con minacce l'aveva avvertito a tacere*, *dal quale* Supplicante *esso Conte precedentemente aveva ricevuti i doc. 4500. senza veruna cautela del Banco della Pietà*; *così ne risulta ancora, che il Prete Guido fosse stato inteso della Calcina, che doveva buttarsi sopra detto Cadavere, ed a tal effetto avesse somministrata la Chiave della Chiesa al detto Conte*.

Se la *risulta di tal verità*, che francamente si asserisce in questo Caso, dipende dall' appoggio di dette prove, la Verità, o Signore, diventa Menzogna; e la Menzogna, Verità.

Suppone il Fisco di aver autenticata maggiormente una tal *mal detta* Verità cogli strani emergenti, che si narrano ne' seguenti numeri. Ma siccome questi per un lato confermano l'Impostura, così nella *ben detta Verità* confermano dall' altro il carico della volontaria irreparabile colpa nel non prenderfi il delitto in genere, che nel tempo opportuno si doveva, e si poteva prendere; e di non essersi almeno fatta la ricognizione del Luogo, per vedere se erano eseguibili le azioni deposte da' Testimonj; su de' quali, con un Privilegio non mai sentito, crede il Fisco in questa Causa di poter appoggiare (quantunque i figura-

ti

ti delitti sieno di *Fatto permanente*) tutta la prova del generale, e dello speciale di quelli. Si è, parlando sempre colla dovuta rassegnazione, rammentato di sopra il Testo nella L. 3. *C. de Advoc. Fisci*. E cotesto Testo è diretto soltanto agli Avvocati Fiscali: Ma agli stessi Avvocati Fiscali; ed al Commissario della Causa; ed a tutti in generale è diretto parimenti il Testo nella *L. magna* 226. *ff. de verb. signif.* e l'altro = *Qui non facit* 164 *ff. de regulis Juris* = Nel primo si dice = *Magna negligentia culpa est; & magna culpa dolus est* = Nel secondo = *Qui non facit, quod facere debet, videtur facere adversus ea quae non facit; Et qui facit quod facere non debet, non videtur facere id, quod facere jussus est* = Dietro a queste massime insegnano tutti gli Autori, che la gran negligenza, rispetto alle persone private, consista nel non fare quelchè si fa dalle altre della stessa condizione, o dalla maggior parte di esse; a rispetto poi degli Officiali, che amministrano o la Giustizia, o gl' Interessi di V. M., e del Pubblico, il non fare quelchè si dee fare, è lo stesso, che fare = *Et delictum in omittendo, efficitur delictum in committendo*. A compensare intanto cotesta gran Colpa; essendosi adottate in questa Processura le massime de' *supplementi*, si continua a supplire, favoleggiandosi nella seguente maniera.

„ LXIV. *Stando sepolto, come si è detto, il Cadavero del Polacco nella detta Chiesa di S. Marco; e per essere la medesima cadente, facendosi tutte le funzioni nella Chiesa contigua della*

„ *Cro-*

„ Croce (a), accadde, che nel tempo si stava com-
„ pilando la Processura, su gli espressati carichi,
„ correndo già la voce per Napoli, che il Polacco
„ se n'era morto avvelenato (b), in una sera ver-
„ so la fine di Ottobre, o principio di Novembre
„ dell'anno 1777. verso l'ore tre e mezza di
„ notte si trovò a passare per avanti detta Chiesa
„ di S. Marco il Prete D. Antonio Vallone (c), e
„ costui si avvide, che la Porta della medesima
„ stava aperta, e dentro compariva un lume ac-
„ ceso. Contemporaneamente vide uscirne una per-
„ sona non conosciuta con due tavole addosso, la
„ quale intraprese il cammino verso la Solitaria.
„ Sapendo detto Prete, che per esser cadente detta
„ Chiesa, non si facevano più in essa le funzioni
„ Parrocchiali, ma bensì nella contigua chiamata
„ della Croce, si fermò alquanto per curiosità;
„ maggiormente perchè si avvide, che dopo uscita
„ detta persona, fu chiusa subito la Porta dalla
„ parte di dentro, e dopo pochi minuti la vide
„ di nuovo aprire, ed uscire un altra persona
„ nemmeno conosciuta, che portava una tavola
„ sotto del suo braccio sinistro, e nella mano de-
„ stra una sporta. Appena uscita tal persona, fu
„ chiusa nuovamente la Porta di detta Chiesa
„ dalla parte di dentro, in cui si avvide era que-
„ sto mentre il Prete, che continuava ad esserci
„ il lume acceso. Si fece egli per curiosità avan-
„ ti della persona uscita, che non conobbe; e la
„ richiese a dirle, che mai colà si facesse; e quel-
„ la risposegli, che si stava a pulire una Sepoltura,
„ il che fu creduto da detto Prete, anche pel fe-
„ tore, ch'esalava dalla sporta, che detta persona
„ por-

„ portava in mano, e dalle tavole, che portava
„ sotto il braccio sinistro; e dopo di ciò la perso-
„ na sudetta s' incamminò per la strada della Soli-
„ taria; ed esso Prete per quella del Palazzo
„ Reale.

„ LXV. Similmente verso la fine di Ottobre 1777.,
„ e forse nella stessa sera, in cui accadde il fat-
„ to descritto nell' antecedente articolo, verso l' ore
„ 4. di notte Pietro Antonio Lomerio, ed Ignazio
„ Barbagallo, venendo pel Pallonetto di S. Lucia
„ verso la parte superiore, che viene ad essere
„ verso le vicinanze della Chiesa della Solitaria,
„ e della sudetta Chiesa di S. Marco di Palazzo,
„ s' incontrarono con due persone non conosciute,
„ che dalla parte di detta Chiesa della Solitaria,
„ e di S. Marco di Palazzo, calavano verso S. Lu-
„ cia; portando in testa uno per una punta, e
„ l' altro per l' altra, un grosso involto per lungo
„ coverto di stole; e sopra di esso una sporta di
„ quelle, che sogliono portare i Facchini. Queste
„ due persone nel calare verso basso, essendo forse
„ inciampate in qualche pietra; caddero a terra
„ in quella strada, ed una di esse bestemmiò
„ S. Marco; e con ciò venne a cadere l' involto,
„ e la sporta. A tal caduta intesero i nominati
„ di Lumerio, e Barbagallo un fetore di Cadave-
„ ro, e videro per aria esalare certa polvere, ed
„ a terra certe cose, che gli parvero ossa di mor-
„ to, e tavole di legno; e dippiù a terra certa
„ polvere, che pareva Calce sfarinata. Volle in
„ tal atto dire il detto Lomerio al suo compagno
„ Barbagallo, che quel fetore gli sembrava di
„ Cadavero di morto; ma ciò sentendo una di

„ det-

„ *dette persone, gli disse* = Perucca vattenne,
„ se non vuoi essere acciso = *Onde il Barba-*
„ *gallo con Lomerio se ne andarono subito via;*
„ *maggiormente perchè prima d' incamminarsi, la*
„ *stessa persona tornò a dirgli minaccevolmente* =
„ Non ve ne volite ire? = *Volevano portarsi*
„ *detto Lomerio, e Barbagallo a cenare nella Di-*
„ *spensa di Palazzo; onde gli occorse di passare*
„ *per avanti detta Chiesa di S. Marco, che al-*
„ *lora stava puntellata dalla parte di fuori,*
„ *perch' era cadente, e minacciava rovina; e nel*
„ *passare, che fecero avanti la Porta di detta*
„ *Chiesa, si avvidero, che dentro vi era un lume*
„ *acceso, che vedevasi risplendere per le fessure*
„ *della Porta. Ambedue sapevano, che tale Chiesa*
„ *era stata abbandonata; e le funzioni Parrocchia-*
„ *li si erano trasportate nella contigua Chiesa del-*
„ *la Croce. Mossi quindi dalla curiosità, si pose-*
„ *ro a spiare per le fessure della Porta; e dentro*
„ *di detta Chiesa s' intesero delle genti cammina-*
„ *re, e parlare con voce sommessa; perlochè inti-*
„ *moriti subito se ne partirono.*

„ LXVI. *Questi due fatti espressati ne' precedenti*
„ *due carichi fanno sospettare, che correndo tut-*
„ *tavia la voce d' essere il Polacco avvelenato; e*
„ *sapendosi da per tutto, che la Suprema Giunta*
„ *di Stato stava procedendo; si fusse fatto togliere*
„ *da quella Sepoltura il Cadavero dell' Alberto*
„ *con tutta la sua Cassa, o sia Tauto; col prete-*
„ *sto di farsi pulire la Sepoltura, o Sepolture;*
„ *affinchè in ogni caso di ricognizione non si fusse*
„ *potuta far la pruova dell' Ingenere della Calcina*
„ *sparsa sul detto Cadavero dopo sepolto.*

„ *Le*

„ *Le insidie di sopra espressate; ed altro praticato*
„ *sulla persona del Polacco Alberto, come altresì*
„ *la sua malattia; sintomi, che l'accompagnarono*
„ *fino alla morte; sua sepoltura; Calcina sparsa*
„ *su del di lui Cadavero; ed altro posteriormente*
„ *seguito; si rileva tutto colle pruove enunciate;*
„ *e corrispondenti alla maniera, che ciascun Fat-*
„ *to, e Carico si troverà descritto. Ed il Con-*
„ *siglier Pallante col suo stragiudiziale esame è*
„ *stato negativo.*

(a) Essendo noto, che *stava cadente la Chiesa di S. Marco*, si sarebbe dovuto molto più accelerare le ricognizioni necessarie; alle quali, come sopra si è veduto, era chiamato il Magistrato Inquisitore dalle Leggi, e dalla Pratica de' Tribunali con un obbligo indispensabile. Si conferma dunque maggiormente la volontaria irreparabile omissione colla scienza, che si aveva della rovina certa della Chiesa; e si conferma vieppiù colle Deposizioni de' sopraseritti tre Testimonj, per mezzo de' quali volendo il Fisco far conoscere, che la calce tuttavia esisteva dopo sette mesi; quantunque cotesti Testimonj sieno falsi di pianta; *plene tamen probant contra producentem*; tanto per rendere sempreppiù inescusabile la sua gran negligenza, quanto per far conoscere il di lui impegno nel sostenerla.

(b) Cotesto = *Nel Tempo* = non sa comprendersi a qual tempo mai abbia a riferirsi. L'informazione, secondo la lettura de' cinque Ministri Relatori, confermata ancora coll'ultima Relazione del 1. Febraro del corrente anno, si dice

comin-

cominciata già á 17. Maggio dell' anno 1777. Nell' antecedente numero 63. di questa Relazione si legge: *Che la voce surse per Napoli, che il Polacco era morto avvelenato, e perciò si era fatto subito seppellire*. Cotesto *subito* dunque ebbe a sorgere dal giorno 27. o 28. Marzo dello stesso anno, mentre di sopra si è veduto, che il *Polacco* morì la mattina de' 27. e fu tenuto insepolto fino alla mattina de' 28., passate che furono l' ore 24. della sua morte: Siccome dunque il *subito*, non fu *subito*; e fu posteriormente generato dalla Calunnia; così da qualunque punto di tempo, che voglia cominciarsi a numerare, sia da 27. Marzo; sia da 17. Maggio, sia anche più tardi; corsero non già più giorni, ma più mesi dal *subito*, che surse *la voce*. Perchè dunque per tanti mesi non si andarono a fare le tante volte già dette indispensabili necessarie ricognizioni, sapendosi specialmente, che la Chiesa stava cadente?

(c) Questo Prete, di cui non si palesa la Nazione. In qual Contrada di Napoli abbia la sua abitazione. In quale Chiesa sia addetto, o solito a celebrare, non esistendo nel Mondo in qualità di Prete, sarà consimile, in qualità di Uomo, che non vi è stato mai nel mondo al MATTEO figurato dal Bardura: A un certo *Frate Agostiniano Francese*, che si sentirà nominato più sotto da Barbagallo, e Lumerio: O al mal vivente *Donzitelli*, che si è asserito *Negoziante* di Galanterie: Al *Buseto* di Nazione *Corso*, *già partito da Napoli*: Al *F. Celestino da Caltaginone*, ripatriato già in Sicilia, *per essere stato colpito da morbo*

 opo-

*suppletito*; ed agli altri Testimonj di calibro eguale, esaminati da' due Ministri Inquisitori in questa Causa, somministrati da' Calunniatori colle Decorazioni, e cogli Abiti corrispondenti a' Personaggi di Scena. Si potrà far chiaro più della luce del giorno, quando, tolti i pregiudizj, si vada in traccia soltanto della Verità.

Colla Deposizione di questo Prete si pianta il sistema di una tal Favola, affinchè venisse poi perfezionato colle seguenti Deposizioni di Lomerio, e Barbagallo.

Premessa dunque la certezza indubitata del Fatto, che la Chiesa Parrocchiale di S. Marco minacciava rovina, e che precedente ordine di V. M. fu fatta demolire nel giorno 16. del mese di Novembre 1777. Ecco il bel concerto della prova Fiscale; credendosi di coadjuvare con esso la prova *suppletoria del delitto in genere* intorno alla Calce; ma che lo distrugge sempre più in danno di esso Fisco, confermando la supina sua negligenza.

Il Prete vede uscire le *due persone* dalla Chiesa di S. Marco nella maniera, e colle robe, che descrive *VERSO le tre e mezza di una sera, VERSO la fine di Ottobre, o principio di Novembre dello stesso anno*, e similmente *VERSO la fine di Ottobre, e FORSE nella stessa sera, in cui accadde il fatto descritto dal Prete*, il Lomerio, ed il Barbagallo *VERSO le ore quattro di notte venendo dal Pallonetto di S. Lucia VERSO la parte superiore, che viene ad essere VERSO le vicinanze della solitaria, e della Chiesa di S. Marco, incontrano le due Persone, che calavano VERSO S. Lucia*,

Dun-

Dunque con un *FORSE*, e sette *VERSO* si conchiude, che le due Persone, che, vide il Prete uscire dalla Chiesa, sono le stesse, che incontrarono il Lumerio, ed il Barbagallo.

Il Prete (seguita il Fisco a filare il suo discorso) vide prima uscire dalla Chiesa di S. Marco *una persona non conosciuta con due Tavole addosso*. Ne vede poi *uscire un altra nemmeno conosciuta, che portava una Tavola, ed una Sporta*. Mosso da curiosità, domandò a quest' ultima, *che non conobbe* (poteva almeno disegnarne le fattezze, avendo avuto campo di conoscerle, per averci parlato) che si facesse in detta Chiesa. Rispose costei gentilmente ad una persona, che non conosceva, quelchè non si sarebbe dovuto dire, giacchè l' azione si vuole segreta, e criminosa, *che si stava a pulire una Sepoltura*. Il Prete lo credè *pel fetore, ch' esalava dalla Sporta, e dalla Tavola*. Dunque *le due Persone non conosciute, incontrate poi dal Barbagallo, e dal Lumerio forse la stessa notte, verso* del luogo designato, *e verso l' ore* 4. sono le stesse (così continua a conchiudere il Fisco) ch' erano state vedute dal Prete uscire dalla Chiesa.

Qui però sorge una difficoltà. Le due persone, che incontrano il Barbagallo, ed il Lumerio, portavano *in testa una per una punta, e l' altra per l' altra un grosso Involto per lungo, coverto di stole; e sopra di esso una Sporta di quelle, che sogliono portare i Facchini*. Questo *Involto, e Stola*, essendo *grosso*, doveva vederlo ancora il Prete, se le due persone, ch' egli vide uscire l' una dopo l' altra dalla Chiesa, erano quelle stesse, che

che poi s'incontrarono da' sudetti due Testimonj. Ma il Prete distinse molto bene, che la Prima portava *due Tavole addosso*: la Seconda sotto *il braccio sinistro una Tavola, e nella mano destra una Sporta*. Dunque potrebbe dirsi, che malamente si combinano le due rispettive persone, e forse, e senza forse non sono le stesse, siccome per verità *in rerum natura* non vi saranno mai state. Malgrado però cotesta inconciliabile varietà, il Fisco con un *Forse* replicherà, che le *due Persone* del Prete uscite l'una dopo l'altra, si unirono poi per trasportare con maggior agevolezza il carico a due; e che la circostanza dell' *Involto grosso a lungo, e della Stola*, non debba diminuire la fede a cotesti degnissimi Testimonj, quante volte resta ferma la circostanza principale; che cioè, il Prete ascoltò dalla Persona, che *non conobbe*, che *si puliva la sepoltura*; *e sentì dippiù il fetore*; e Barbagallo, e Lumerio all' incontro; essendo (Oh fortunato accidente pel Fisco!) nel calare verso basso *inciampate* le due persone; e cadute a terra coll' Involto, e colla Sporta, *intesero essi un fetore di Cadavere*; *videro esalare certa polvere*; *ed a terra anche certe cose, che gli parvero ossa di morto, e tavole di legno*; *e dippiù a terra certa polvere, che parve calce sfarinata*.

Con un fortunato accidentale *inciampo* acquista il Fisco la prova di due Testimonj contesti (in quanto al Naso) *al Fetore* del Prete Vallone; e due Testimonj contesti di veduta (quantunque di notte, senz' additare con qual lume) intorno all' esalazione *di certa polvere per l'aria*; *di certe*

*re cose a terra, che gli parvero ossa di morto, e tavole di legno, e dippiù a terra certa polvere, che pareva calce sfarinata.* Si son serviti del verbo *parve* per affettare verisimiglianza; ma poi da quel, che videro, ed intesero (non si asserisce quì nella Relazione, ma dovrà risultare da' Notamenti Fiscali) essi Lomerio, e Barbagallo, *an fatto giudizio, che forse da qualchè sepoltura di detta Chiesa di S. Marco si erano tolte le ossa di qualchè Cadavere; e che quelle due persone si portavano allora a buttare a mare; giacchè venivano dalla parte di sopra, e facevano la strada, che conduce verso S. Lucia.*

A questo loro sentimento si uniforma il Fisco nel numero 66., ma uniformandosi decide sempre più contro se stesso; e decide, perchè egli stesso assenta, che *correva tuttavia la voce di essere il Polacco avvelenato, e sapendosi dapertutto, che la Suprema Giunta di Stato stava procedendo, si fusse fatta togliere da quella Sepoltura il Cadavere dell'Alberto con tutta la sua Cassa, o sia Tauto; col pretesto di forsi pulire la Sepoltura, o Sepolture, affinchè in ogni caso di ricognizione non si fusse potuta fare la prova dell'Ingenere della Calcina sparsa su detto Cadavere dopo sepolto.* In ogni caso di ricognizione? E quando, e quale era cotesto caso, giacchè tuttavia correva la voce; e si sapeva da per tutto, che la Giunta stava procedendo? Il Fisco forse la crede nel termine difensivo del Reo? Erronea supposizione. Non può mai credersi nella mente de'due Ministri Inquisitori; imperocchè nel termine difensivo fanno ben essi, che al Reo solamente spetta la Revisione

 della

della Ricognizione già fatta, & *usque ad tertiam vicem*; come in alcune Cause si è domandata; e si è ottenuto; mentre trattandosi di Difesa: *Nulla cunctatio temporis longa est, ubi agitur de vita, libertate, & existimatione hominum*. Una tal Revisione però cade sopra di un delitto in genere, che il Fisco è nell' obbligo di fondare nel principio della sua Inquisizione, ed a tempo proprio, qualora possa farlo agevolmente, e non lo fa; anzi lo trascura, per non poterlo mai fare.

Le leggi dunque volevano subito una tal ricognizione; e la volevano (cosa per altro nota a tutt' i Subalterni del Foro) come fondamento dell' Inquisizione; se il misfatto sia vero; o smentita la Calunnia, se falso. In altro caso si ripete umilmente ciò, che di sopra più volte si è detto intorno alla mancanza del corpo del delitto; Alla negligenza; Alla colpa; All' inadempimento in somma de' doveri di un Uomo; e molto più di un Uomo Ministro. Nel duro caso della propria difesa, è costretto il Supplicante a parlare in questa guisa; conservando sempre i riguardi, che sieno con essa compatibili. Dio liberi ogn' Innocente da questo Stato infelice.

Non si sa poi comprendere il perchè i Ministri Relatori non abbiano, secondo apparisce dalle Copie della Relazione, riferito ancora il dippiù, che depongono il Barbagallo, ed il Lumerio; imperocchè si rimane nella curiosità, che costoro ebbero nel passare *per avanti detta Chiesa di S. Marco di spiare per la fissura della Porta, e che intesero dalle genti camminare, e parlare con voce sommessa; per lo che intimoriti se ne parti-*

rono

*rono*: quando da' Notamenti Fiscali si rileva, che oltre a ciò, proseguendo a dire il dippiù, che ad essi avvenne, assentano: *Che intimoriti*, come sopra, *per quello, che mai potesse avvenirgli, aprendosi in tal atto la Porta da dentro, se ne andarono, portandosi a dirittura alla Dispensa di Palazzo a cenare, ove trovandosi, ed essendovi altre persone, che vi concorrono, raccontarono ciò, che gli era accaduto, e da quelli fu risposto, che non dovevano premergli tali cose; e perciò nemmeno avevano dovuto prendersi alcuna ingerenza. Nel giorno poi della Festa di S. Carlo 4. del mese di Novembre del caduto anno 1777. trovandosi gli stessi Lomerio, e Barbagallo avanti il Palazzo Reale, per vedere la Gala delle Dame, e Cavalieri, che andavano al Baciamano di S. M., se gli fece avanti un Monaco Agostiniano vestito come que' di S. Agostino alla Zecca, che pareva Sacerdote, ed al parlare lo crederono di Nazione Francese, di statura alta, faccia magra, corporatura gracile, e dell' età di circa 45. anni. Questo Frate gli domandò come passava il fatto dell' incontro da loro avuto nelle sere precedenti con quelle due persone, e del dippiù, che avevano veduto, ed inteso: ed eglino glie ne fecero un distinto racconto, pensando, che forse era uno di que', che si erano trovati a cena in detta Dispensa di Palazzo. Inteso il tutto dal Frate; richiese a scrivergli un tal fatto in carta; dicendogli, che in caso contrario ne sarebbero rimasti con scrupolo di coscienza, e che un tal Notamento in iscritto gli serviva per un suo fine. Non incontrarono difficoltà i nominati Lomerio, e Barbagallo, e perciò salirono verso la Regal Se-*

*gretario di Stato, ed Azienda, ed ivi detto Lomerio sopra un poggio di Fabbrica di quel Corridore, fece di suo carattere un notamento di tutte dette cose, giacchè essendo egli Negoziante, teneva, e portava sopra sempre addosso il Calamajo, penna, ed un poco di Carta, per li suoi bisogni; il quale Notamento fu anche firmato dal Barbagallo, e così se lo prese, e conservò detto Frate, il quale fu altra volta veduto dal Lomerio nella Chiesa Arcivescovile di Napoli, in compagnia di due giovani, che alla vestitura gli parvero Francesi, ed il Frate in vederlo lo salutò con baciamano.*

Da quelchè videro, ed intesero essi Lomerio, e Barbagallo, conchiudono col già di sopra menzionato giudizio, adottato nel num. 66. dal Fisco; che *forse da qualche Sepoltura di detta Chiesa di S. Marco si erano tolte le ossa di qualche Cadavero, e che quelle due persone si portavano allora a buttare a mare, giacchè venivano dalla parte di sopra, e facevano la strada, che conduce verso S. Lucia*. Ed il Fisco vi aggiugne quelchè non si legge nella Relazione, ma da' suoi Notamenti Fiscali, *che la Chiave della Chiesa di S. Marco sino a' 16. di detto mese di Novembre, che fu il giorno*, che si cominciò a demolire, *stiede in potere del detto Paroco Naso*. Laonde il Fisco par che voglia conchiudere, che i Rei del supposto Veneficio fussero il Supplicante; il Conte Hypsc; e il Cappellari, e complici poi nell'occultazione del medesimo nella maniera descritta, il Prete Guido; e il Paroco Naso. Ma in un tal giudizio criminoso non s'include mai il Chierico Graffi.

Il

Il non essersi tutto ciò riferito a V. M., è un segno evidente, o che siasi stato alla fede de' Subalterni nel formarsi la Relazione; o che i Ministri Relatori abbiano avuto un tal racconto per favoloso, più, che non sono quelli, che tra le sue favole *inventò la Grecia, o ogn'altro mai*. Da se stessa parla la cosa; e merita in se stessa il disprezzo del senso più comune degli uomini. Ma il Supplicante ardisce di dire, che non si è riferito tutto ciò alla M. V., perchè i due Ministri Inquisitori eran nell'obbligo di giustificare il motivo, per lo quale non si erano liquidati, ed esaminati i Testimonj contesti sull' assertive de' detti Lumerio, e Barbagallo, che si potevano facilmente avere; ma che forse l'abilità degli Accusatori avendoli disegnati, non è arrivata poi all'intento di poterli somministrare.

Nella Dispensa di Palazzo, ove il Lumerio, ed il Barbagallo assentano di essersi portati a dirittura, fecero eglino il racconto *alle altre persone*, che ivi trovarono; *dalle quali fu risposto ad essi, che non dovevano premergli tali cose, e perciò nemmeno avevano dovuto prendersi alcuna ingerenza*. I due Ministri Inquisitori adunque erano nell'obbligo di domandare quante, e quali erano coteste *altre persone*, per esaminarle sopra di un tal Fatto. Eran nell'obbligo di far ricercare il Monaco *Agostiniano vestito come que' di S. Agostino alla Zecca; che pareva Sacerdote, ed al parlare lo crederono di Nazione Francese, di statura alta, faccia magra, corporatura gracile, e dell' età di circa 45. anni; che nel giorno della Festa di S. Carlo 4. Novembre di detto anno 1777. domandò ad essi, co-*

*me possava il fatto dell' incontro da loro avuto nelle sere precedenti con quelle due persone, e del dippiù che avevano veduto ed inteso. . . . . . il quale poi fu altra volta veduto dal Lunerio nella Chiesa Arcivescovile di Napoli, in compagnia di due giovani che alla vestitura gli parvero Francesi; ed il Frate in vederlo, lo salutò con un Baciamano.* Potevano darsi distintivi maggiori per appurarlo?

Se mai voglia replicarsi, che i due Ministri Inquisitori non credettero di adempiere a questa parte, ed il carico è inescusabile; o l'anno adempiuto, ed il carico è molto più inescusabile: imperocchè non avendo i Testimonj contestato, dovevano registrarlo fedelmente negli Atti, e riferirlo alla M. V. E' massima indubitata tra Criminalisti, che quante volte il Fisco non ha esaminato il Contesto, che si dia da un Testimonio, rimane il di lui detto senza fede; ed insorge la ragionata supposizione, che siasi sentito, e che non abbia contestato: purchè non si dimostri di esser morto; o che di lui non si poss' aver notizia alcuna dopo le più esatte ricerche; o che per malizia del Reo si sia fatto appartare; o si tenga occulto. Quanti contesti dunque non potevano aversi in questo Caso?

Una tal massima ha luogo in qualunque Testimonio, ancorchè per la sua buona condizione, e per la sua buona fama, sia d'ogn' eccezione maggiore. Or quanto più nel caso presente, in cui non si sa quale sia la condizione del *Pietro Antonio Lonerio*, e dell' *Ignazio Barbagallo*, giacchè nella Relazione non si spiega, e neppure dicesi spiegata

gata ne' Notamenti Fiscali ? Si enuncia dal Lomerio, come si è di sopra veduto; *Che posto egli, ed il suo compagno nello scrupolo di coscienza dal Frate Agostiniano, scrisse sopra il Poggio di Fabbrica*, che denota, *un notamento di tutte le cose; giacchè essendo egli Negoziante, teneva, e portava sempre addosso il Calamajo, Penna, e Carta per li suoi bisogni*; ma non si spiega però di che negoziava un tal uomo; e forse potrebb' essere un Negoziante consimile al venditor di Galanterie *Donzitelli Malvivente*, o al *Ponsard* abitatore nel vicolo del Pisciaturo *c. r.* In qualunque caso però egli è certo, che questo tal Negoziante *Lomerio, che portava sempre addosso Calamajo, penna, e Carta per li suoi bisogni*, andava a cenare col suo Compagno Barbagallo nella Dispensa di Palazzo; nella quale tra i più frequenti avventori era *D.Vincenzo Pantano* con tutti gli altri della sua Scuola, com' è pubblico, e notorio: ed in cotesta Dispensa, ed in altri luoghi, che potranno addursi, a dispetto della *L. Cornel. de Falsis*, anzi della Divina Legge del Decalogo, si teneva Cattedra della Dottrina, che dovevano professare gli Scolari, de' quali se ne potrà dar nota quando si voglia.

Ma dovendosi dal Supplicante umilmente porre in veduta alla M. V. il rimanente de' difetti notabili, che contiene la Processura; tanto nell' estensione di tutt'i suoi rami, intorno a' Testimonj dati in contesto, e non esaminati; quanto della sconcordanza degli esaminati; passa colla dovuta venerazione a trascrivere il restante de' Numeri.

 Sie-

## Sieguono altri Carichi, ed Imputazioni contro lo stesso Consiglier D. Gennaro Pallante, sulla seduzione fatta a Mastro Giulio Bardura, per fargli rivocare, come rivocò con Atto pubblico, la sua Deposizione.

,, LXVII. *AVendo il detto Mastro Giulio Bardura fatta la sua Deposizione stragiudiziale innanzi al Commissario della Causa*
,, *Consiglier Capetnoto Marchese Patrizj, ed Avvocato Fiscale Consiglier D. Giuseppe Criscuolo;*
,, *con averla poi ratificata anche stragiudizialmente nella piena Giunta di Stato; si procurò dal*
,, *Capitano della stessa Giunta Carlantonio Vittoria; e da Pasquale Sabella Capitano degli Arrendamenti del Tabacco, adoperati da D. Cornelio Pallante figlio di detto Consigliere, e da*
,, *D. Paolo Bongiorno Proccuratore del medesimo Consigliere, di far disdire detto Bardura, e*
,, *fargli rivocare detto suo stragiudiziale esame*
,, *con varj maneggi, e promesse. Ed in fatti fu*

,, già

„ *già indotto per mezzo di atto pubblico, ſtipola-*
„ *to nel Moniſtero de' PP. Coppuccini di S. Efre-*
„ *mo nuovo, fargli rivocare detto eſame. Su ta-*
„ *le ſeduzione eſſendoſi ricevuta la giudiziaria In-*
„ *formazione, è ſtato con eſſa il tutto chiara-*
„ *mente con piene, e concludenti pruove provato.*
„ *Quantunque in tal tempo di ordine di V. M.*
„ *ſi trovava appartato in Vietri di Salerno detto*
„ *Conſiglier Pallante, pure crede il Fiſco di eſſe-*
„ *re ſtato egli coſcio di tale ſeduzione; perchè in*
„ *difetto non ſi ſarebbero il di lui figlio, Proc-*
„ *curatore, e altri avanzati a commettere queſto*
„ *eccesso*. (a)

(a) Dicendoſi, che il *tutto chiaramente con piene, e concludenti pruove ſia ſtato provato* contro di D. Carmelo Pallante figlio dell' Oratore, e di D. Paolo Buongiorno ſuo Procc̃uratore; e che *quantunque in tal tempo* d' ordine di V. M. ſi trovaſſe eſſo Supplicante appartato in Vietri; pure crede il Fiſco di eſſere ſtato coſcio di tale *ſeduzione*; allegandoſene la ragione; perchè *in difetto non ſi ſarebbero il di lui figlio, Proccuratore, ed altri, avanzati a commettere queſto eccesso*; uopo è di ricordare brevemente alla M.V. il periodo del tempo relativo a coteſta preteſa ſeduzione.

Partì il Supplicante da Napoli il dì otto del meſe di Maggio 1777., relegato dalla Giunta in Vietri, dopo tre Conſulte, che ſi umiliarono alla M. V., nelle quali, con diſcrepanza ſempre di voti, ſi ſoſtenne di doverſi il Supplicante appartare da Napoli, in diſtanza di 30. miglia: E di-

morando già in Vietri, fece la M. V. sentire alla Giunta con Dispaccio de' 24. Luglio di detto anno 1777., che per la terza volta l'ammoniva a dover sollecitare l' Informazione, perchè *la lentezza, che dimostrava la Giunta, era meritevole di tutt' altro, che della Reale Approvazione della M. V.*

In vista di questo Dispaccio, i due Ministri Inquisitori fecero alla M. V. una particolar Relazione in data de' 31. di detto mese; nella quale, in giustificazione della tardanza, dissero; che sopra di tre carichi, il primo de' quali riguardava la *Finta Loggia*; il secondo, l' ingiusta carcerazione del Francese *Ponsard*; ed i *gravissimi maltrattamenti, e battiture atroti sofferti da costui nelle Carceri*; il terzo, l' impronto di docati 4500. fatto fare dal Banco della Pietà coll' Ajala, per *adescare* il Conte Hypse: potevano *francamente* dire fino a quel punto, che avevano acquistata una *tal efficacia di pruova, che meritavano la più seria considerazione*. E per l' ultimo carico, ch' era *forse il più grave*, riguardante la propinazione del veleno, si erano *acquistati lumi, e dilucidazioni tali, che rendevano più che sospetto esso Supplicante; e che per mettersi in chiaro la verità, bisognava del tempo, e dell' esame; e che fino a quel punto si era dovuto travagliare non poco con indefessa applicazione ogni mattina; lasciando in abbandono tutte le altre incompenze. E che per legittimare, e ridurre al suo compimento il Processo; vi era necessario altro tempo, non meno per formare un compiuto Informativo Fiscale, che per osservare quelle regolarità, che*

ne-

*ne' Processi Criminali sono sostanzialissime, ed immancabili*. Sicchè se fino a quel punto si era fatto tanto, e si erano ricevute tali, e tante pruove, e dilucidazioni per li primi tre carichi, non era gran fatto, che si dovesse soprastare qualche altro tempo, per ridurre nella totale chiarezza l' ultimo, ed importantissimo carico del Veleno; che per sua natura era di difficilissima pruova; e che i maneggi usati per rendere in tutto impossibile la ricognizione del Cadavero, mettevano essi Ministri Inquisitori nell' indispensabile necessità di andar supplendo a questa mancanza con pruove equipollenti.

Or può allegarsi autorità più sonora a' due Ministri Inquisitori (implora qui il Supplicante tutta la Sovrana Giustizia, e Clemenza di V. M.) che del contenuto in questa stessa loro Relazione, per vedere da una parte le massime, che debbono tenersi per la legittimazione de' Processi Criminali; e per conoscere dall' altra, malgrado cotesta legittimità, il danno, che risulta contro della Verità, e della Innocenza, colla prevenzione, e colla precipitazione delle idee? Che dunque si fa, o Signore, in corrispondenza delle massime, per legittimare, e ridurre *al suo compimento un Processo*.... *Per formare un compiuto Informativo Fiscale*..... *Per osservare quelle regolarità, che ne' Processi Criminali sono sostanzialissime, ed immancabili*? Che si fa? Eccolo.

Si fa congregare una Giunta a' 12. del consecutivo mese di Agosto dello stesso anno: Ed i due Ministri Inquisitori, che più da prima avevano stragiu-

 di-

della Ricognizione già fatta, & *usque ad tertiam vicem*; come in alcune Cause, si è domandata; e si è ottenuto, mentre trattandosi di Difesa: *Nulla cunctatio temporis longa est, ubi agitur de vita, libertate; & existimatione hominum*. Una tal Revisione però cade sopra di un delitto in genere, che il Fisco è nell' obbligo di fondare nel principio della sua Inquisizione, ed a tempo proprio, qualora possa farlo agevolmente, e non lo fa; anzi lo trascura, per non poterlo mai fare.

Le leggi dunque volevano subito una tal ricognizione; e la volevano (cosa per altro nota a tutt' i Subalterni del Foro) come fondamento dell' Inquisizione; se il misfatto sia vero; o smentita la Calunnia, se falso. In altro caso si ripete umilmente ciò, che di sopra più volte si è detto intorno alla mancanza del corpo del delitto; Alla negligenza; Alla colpa; All' inadempimento in somma de' doveri di un Uomo; e molto più di un Uomo Ministro. Nel duro caso della propria difesa, è costretto il Supplicante a parlare in questa guisa; conservando sempre i riguardi, che sieno con essa compatibili. Dio liberi ogn' Innocente da questo Stato infelice.

Non si sa poi comprendere il perchè i Ministri Relatori non abbiano, secondo apparisce dalle Copie della Relazione, riferito ancora il dippiù, che depongono il Barbagallo, ed il Lumerio; imperocchè si rimane nella curiosità, che costoro ebbero nel passare *per avanti detta Chiesa di S. Marco di spiare per la fissura della Porta, e che intesero delle genti camminare, e parlare con voce sommessa; per lo che intimoriti se ne partirono*

*rono*: quando da' Notamenti Fiscali si rileva, che oltre a ciò, proseguendo a dire il dippiù, che ad essi avvenne, assentano: *Che intimoriti*, come sopra, *per quello, che mai potesse avvenirgli, aprendosi in tal atto la Porta da dentro, se ne andarono, portandosi a dirittura alla Dispensa di Palazzo a cenare, ove trovandosi, ed essendovi altre persone, che vi concorrono, raccontarono ciò, che gli era accaduto, e da quelli fu risposto, che non dovevano premergli tali cose, e perciò nemmeno avevano dovuto prendersi alcuna ingerenza. Nel giorno poi della Festa di S. Carlo 4. del mese di Novembre del caduto anno 1777. trovandosi gli stessi Lomerio, e Barbagallo avanti il Palazzo Reale, per vedere la Gala delle Dame, e Cavalieri, che andavano al Baciamano di S. M., se gli fece avanti un Monaco Agostiniano vestito come que' di S. Agostino alla Zecca, che pareva Sacerdote, ed al parlare lo crederono di Nazione Francese, di statura alta, faccia magra, corporatura gracile, e dell' età di circa 45. anni. Questo Frate gli demandò come passava il fatto dell' incontro da loro avuto nelle sere precedenti con quelle due persone, e del dippiù, che avevano veduto, ed inteso: ed eglino glie ne fecero un distinto racconto, pensando, che forse era uno di que', che si erano trovati a cena in detta Dispensa di Palazzo. Inteso il tutto dal Frate; richiese a scrivergli un tal fatto in carta; dicendogli, che in caso contrario ne sarebbero rimasti con scrupolo di coscienza, e che un tal Notamento in iscritto gli serviva per un suo fine. Non incontrarono difficoltà i nominati Lomerio, e Barbagallo, e perciò salirono verso la Regol. Se-*

*gretario di Stato, ed Azienda, ed ivi detto Lomerio sopra un poggio di Fabbrica di quel Corridoro, fece di suo carattere un notamento di tutte dette cose, giacchè essendo egli Negoziante, teneva, e portava sopra sempre addosso il Calamajo, penna, ed un poco di Carta, per li suoi bisogni; il quale Notamento fu anche firmato dal Barbagallo, e così se lo prese, e conservò detto Frate, il quale fu altra volta veduto dal Lomerio nella Chiesa Arcivescovile di Napoli, in compagnia di due giovani, che alla vestitura gli parvero Francesi, ed il Frate in vederlo lo salutò con baciamano.*

Da quelchè videro, ed intesero essi Lomerio, e Barbagallo, conchiudono col già di sopra menzionato giudizio, adottato nel num. 66. dal Fisco; che *forse da qualche Sepolcuro di detta Chiesa di S. Marco si erano tolte le ossa di qualche Cadavero, e che quelle due persone si portavano allora a buttare a mare, giacchè venivano dalla parte di sopra, e facevano la strada, che conduce verso S. Lucia*. Ed il Fisco vi aggiugne quelchè non si legge nella Relazione, ma da' suoi Notamenti Fiscali, *che la Chiave della Chiesa di S. Marco fino a' 16. di detto mese di Novembre, che fu il giorno*, che si cominciò a demolire, *stiede in potere del detto Paroco Naso*. Laonde il Fisco par che voglia conchiudere, che i Rei del supposto Veneficio fussero il Supplicante; il Conte Hypsc; e il Cappellari, e complici poi nell'occultazione del medesimo nella maniera descritta, il Prete Guido; e il Paroco Naso. Ma in un tal giudizio criminoso non s' include mai il Chierico Grassi.

Il non esserfi tutto ciò riferito a V. M., è un fegno evidente, o che fiasi stato alla fede de' Subalterni nel formarsi la Relazione; o che i Ministri Relatori abbiano avuto un tal racconto per favoloso, più, che non fono quelli, che tra le sue favole *inventò la Grecia, o ogn'altro mai*. Da se stessa parla la cosa; e merita in se stessa il disprezzo del senso più comune degli uomini. Ma il Supplicante ardisce di dire, che non si è riferito tutto ciò alla M. V., perchè i due Ministri Inquisitori eran nell'obbligo di giustificare il motivo, per lo quale non si erano liquidati, ed esaminati i Testimonj contesti sulle assertive de' detti Lumerio, e Barbagallo, che si potevano facilmente avere; ma che forse l'abilità degli Accusatori avendoli disegnati, non è arrivata poi all'intento di poterli somministrare.

Nella Dispensa di Palazzo, ove il Lumerio, ed il Barbagallo assentano di essersi portati a dirittura, fecero eglino il racconto *alle altre persone*, che ivi trovarono; *dalle quali fu risposto ad essi, che non dovevano premergli tali cose, e perciò nemmeno avevano dovuto prendersi alcuna ingerenza*. I due Ministri Inquisitori adunque erano nell'obbligo di domandare quante, e quali erano coteste *altre persone*, per esaminarle sopra di un tal Fatto. Erano nell'obbligo di far ricercare il Monaco *Agostiniano vestito come que' di S. Agostino alla Zecca; che pareva Sacerdote, ed al parlare lo credevano di Nazione Francese, di statura alta, faccia magra, corporatura gracile, e dell'età di circa 45. anni; che nel giorno della Festa di S. Carlo 4. Novembre di detto anno 1777. domandò ad essi, come*

*ne possono il fatto dell' incontro da loro avuto nelle sere precedenti con quelle due persone, e del dipp[illegible] che avevano veduto ed inteso . . . . . . il quale poi fu altra volta veduto dal Lomerio nella Chiesa Arcivescovile di Napoli, in compagnia di due giovani che alla vestitura gli parvero Francesi; ed il Frate in vederlo, lo salutò con un Baciamano.* Potevano darsi distintivi maggiori per appurarlo?

Se mai voglia replicarsi, che i due Ministri Inquisitori non credettero di adempiere a questa parte, ed il carico è inescusabile; o l'anno adempiuto, ed il carico è molto più inescusabile: imperocchè non avendo i Testimonj contestato, dovevano registrarlo fedelmente negli Atti, e riferirlo alla M. V. E' massima indubitata tra Criminalisti, che quante volte il Fisco non ha esaminato il Contesto, che si dia da un Testimonio, rimane il di lui detto senza fede; ed insorge la ragionata supposizione, che siasi sentito, e che non abbia contestato: purchè non si dimostri di esser morto; o che di lui non si poss' aver notizia alcuna dopo le più esatte ricerche; o che per malizia del Reo si sia fatto appartare; o si tenga occulto. Quanti contesti dunque non potevano aversi in questo Caso?

Una tal massima ha luogo in qualunque Testimonio, ancorchè per la sua buona condizione, e per la sua buona fama, sia d'ogni eccezione maggiore. Or quanto più nel caso presente, in cui non si sa quale sia la condizione del *Pietro Antonio Lomerio*, e dell' *Ignazio Barbagallo*, giacchè nella Relazione, non si spiega, e neppure dicesi spiegata

gata ne' Notamenti Fiscali ? Si enuncia dal Lomerio, come si è di sopra veduto; *Che posta egli, ed il suo compagno nello scrupolo di coscienza del Frate Agostiniano, scrisse sopra il Poggio di Fabrica*, che denota, *un notamento di tutte le cose; giacchè essendo egli Negoziante, teneva, e portava sempre addosso il Calamajo, Penna, e Carta per li suoi bisogni*; ma non si spiega però di che negoziava un tal uomo; e forse potrebb' essere un Negoziante consimile al venditor di Galanterie *Donzitelli Malvivente*, o al *Ponsard* abitatore nel vicolo del Pisciaturo *e. r.* In qualunque caso però egli è certo, che questo tal Negoziante *Lumerio, che portava sempre addosso Calamajo, penna, e Carta per li suoi bisogni*, andava a cenare col suo Compagno Barbagallo nella Dispensa di Palazzo; nella quale tra i più frequenti avventori era *D.Vincenzo Pantano* con tutti gli altri della sua Scuola, com' è pubblico, e notorio: ed in cotesta Dispensa, ed in altri luoghi, che potranno additarsi, a dispetto della *La Cornelia de Falsis*; anzi della Divina Legge del Decalogo, si teneva Cattedra della Dottrina, che dovevano professare gli Scolari, de' quali, se ne potrà dar nota quando si voglia.

Ma dovendosi dal Supplicante umilmente porre in veduta alla M. V. il rimanente de' difetti notabili, che contiene la Processura, tanto nell' estensione di tutt' i suoi rami, intorno a' Testimonj dati in contesto, e non esaminati; quanto della concordanza degli esaminati; passa colla dovuta venerazione a trascrivere il restante de' Numeri.

## *Sieguono altri Carichi, ed Imputazioni contro lo stesso Consiglier D. Gennaro Pallante, sulla seduzione fatta a Mastro Giulio Bardura, per fargli rivocare, come rivocò con Atto pubblico, la sua Deposizione.*

„ LXVII. A*Vendo il detto Mastro Giulio Bardura fatta la sua Deposizione stragiudiziale innanzi al Commissario della Causa*
„ *Consiglier Caputuota Marchese Patrizj, ed Avvocato Fiscale Consiglier D. Giuseppe Criscoonio;*
„ *con averla poi ratificata anche stragiudizialmente nella piena Giunta di Stato; si proccurò dal*
„ *Capitano della stessa Giunta Carlantonio Vittoria; e da Pasquale Sabella Capitano degli Arrendamenti del Tabacco, adoperati da D. Carmelo Pallante figlio di detto Consigliere, e da*
„ *D. Paolo Bongiorno Proccuratore del medesimo*
„ *Consigliere, di far disdire detto Bardura, e*
„ *fargli rivocare detto suo stragiudiziale esame*
„ *con varj maneggi, e promesse. Ed in fatti fu*

„ già

„ *già indotto per mezzo di atto pubblico, stipola-*
„ *to nel Monistero de' PP. Cappuccini di S. Efre-*
„ *mo nuovo, fargli rivocare detto esame. Su ta-*
„ *le seduzione essendosi ricevuta la giudiziaria In-*
„ *formazione, è stato con essa il tutto chiara-*
„ *mente con piene, e concludenti pruove provato.*
„ *Quantunque in tal tempo di ordine di V. M.*
„ *si trovava appartato in Vietri di Salerno detto*
„ *Consiglier Pallante, pure crede il Fisco di esse-*
„ *re stato egli coscio di tale seduzione; perchè in*
„ *difetto non si sarebbero il di lui figlio, Proc-*
„ *curatore, e altri avanzati a commettere questo*
„ *eccesso.* (a)

(a) Dicendosi, che il *tutto chiaramente con piene, e concludenti pruove sia stato provato* contro di D. Carmelo Pallante figlio dell' Oratore, e di D. Paolo Buongiorno suo Proccuratore; e che *quantunque in tal tempo* d' ordine di V. M. si trovasse esso Supplicante appartato in Vietri; pure crede il Fisco di essere stato coscio di tale *seduzione*; allegandosene la ragione; perchè *in difetto non si sarebbero il di lui figlio, Proc-curatore, ed altri, avanzati a commettere questo eccesso*; uopo è di ricordare brevemente alla M.V. il periodo del tempo relativo a cotesta pretesa seduzione.

Partì il Supplicante da Napoli il dì otto del mese di Maggio 1777., relegato dalla Giunta in Vietri, dopo tre Consulte, che si umiliarono alla M. V., nelle quali, con discrepanza sempre di voti, si sostenne di doversi il Supplicante appartare da Napoli, in distanza di 30. miglia: E di-

 mo-

morando già in Vietri, fece la M. V. sentire alla Giunta con Dispaccio de' 24. Luglio di detto anno 1777., che per la terza volta l'ammoniva a dover sollecitare l' Informazione, perchè *la lentezza, che dimostrava la Giunta, era meritevole di tutt' altro, che della Reale Approvazione della M. V.*

In vista di questo Dispaccio, i due Ministri Inquisitori fecero alla M. V. una particolar Relazione in data de' 31. di detto mese; nella quale, in giustificazione della tardanza, dissero; che sopra di tre carichi, il primo de' quali riguardava la *Finta Loggia*; il secondo, l' ingiusta carcerazione del Francese *Ponsard*; ed i *gravissimi maltrattamenti, e battiture atroci sofferti da costui nelle Carceri*; il terzo, l' impronto di docati 4500. fatto fare dal Banco della Pietà coll' Ajala, per *adescare* il Conte Hypse: potevano *francamente* dire fino a quel punto, che avevano acquistata una *tal efficacia di pruova, che meritavano la più seria considerazione*. E per l' ultimo carico, ch' era *forse il più grave*, riguardante la propinazione del veleno, si erano *acquistati lumi, e dilucidazioni tali, che rendevano più che sospetto esso Supplicante; e che per mettersi in chiaro la verità, bisognava del tempo, e dell' esame; e che fino a quel punto si era dovuto travagliare non poco con indefessa applicazione ogni mattina; lasciando in abbandono tutte le altre incombenze. E che per legittimare, e ridurre al suo compimento il Processo; vi era necessario altro tempo, non meno per formare un compiuto Informativo Fiscale, che per osservare quelle regolarità, che*

ne'

*ne' Proceſſi Criminali ſono ſoſtanzialiſſime, ed immancabili. Sicchè ſe fino a quel punto ſi era fatto tanto, e ſi erano ricevute tali, e tante pruove, e dilucidazioni per li primi tre carichi, non era gran fatto, che ſi doveſſe ſoprastare qualche altro tempo, per ridurre nella totale chiarezza l'ultimo, ed importantiſſimo carico del Veleno, che per ſua natura era di difficiliſſima pruova; e che i maneggi uſati per rendere in tutto impoſſibile la ricognizione del Cadavero, mettevano eſſi Miniſtri Inquiſitori nell' indiſpenſabile neceſſità di andar ſupplendo a queſta mancanza con pruove equipollenti.*

Or può allegarſi autorità più ſonora a' due Miniſtri Inquiſitori (implora qui il Supplicante tutta la Sovrana Giuſtizia, e Clemenza di V. M.) che del contenuto in queſta ſteſſa loro Relazione, per vedere da una parte le maſſime, che debbono tenerſi per la legittimazione de' Proceſſi Criminali; e per conoſcere dall' altra, malgrado coteſta legittimità, il danno, che riſulta contro della Verità, e della Innocenza, colla prevenzione, e colla precipitazione delle idee? Che dunque ſi fa, o Signore, in corriſpondenza delle maſſime, per legittimare, e ridurre *al ſuo compimento un Proceſſo*. . . . *Per formare un compiuto Informativo Fiſcale*. . . . *Per oſſervare quelle regolarità, che ne' Proceſſi Criminali ſono ſoſtanzialiſſime, ed immancabili*? Che ſi fa? Eccolo.

Si fa congregare una Giunta a' 12. del conſecutivo meſe di Agoſto dello ſteſſo anno: Ed i due Miniſtri Inquiſitori, che più da prima avevano ſtragiu-

dizialmente fentito il Fabbricatore Giulio Bardura, lo fanno introdurre in Giunta, affinchè lo afcoltaffe, ed a corrifpondenza del loro zelo, ne veniffe forprefa. Ma, dopo ciò, che fi rifolve? Bardura per una parte fe ne manda libero per la Città; ed il figliuolo Efpofito, che parimenti fi fece fentire nella Giunta, fi confegna ad un Genio Tutelare, affinchè lo ricettaffe, nutriffe, e veftiffe, a fpefe, fecondo fi diffe, della Giunta. I Miniftri Inquifitori dall'altra, non offervando col fatto le maffime da effi defcritte con energia nella cennata Relazione de' 31. Luglio, non fi danno briga, *giacchè per li maneggi ufati*, come fi dice in detta Relazione, *fi era cercato di rendere all' intutto impoffibile* (fi è veduto di fopra qual fuffe la non vera impoffibilità, poichè il *Polacco* fu feppellito dopo 24. ore, e la Calce fi vuole buttata la notte feguente alla fua Sepoltura, che fu quella de' 28. Marzo 1777.) *la ricognizione del Cadavero del Polacco, onde erano nelle indifpenfabili neceffità di andarlo fupplendo con pruove equipollenti*; di andare effi, o di mandare almeno l' Attuario della Giunta cogli opportuni Teftimonj a fare la ricognizione della *Barduriana Calcina*, e delle altre di fopra denotate circoftanze riguardanti l'eleguibilità delle azioni dal medefimo depofte. Alcuni Miniftri della Giunta non tralafciarono di fuggerirlo a' due Miniftri Inquifitori, ma tutto in vano. Il folo Bardura baftava; e ful di lui folo detto fi poteva ripofare per la pruova del generale, e dello fpeciale del delitto: e fi doveva fperare, che il Notar Pollio già carcerato l' a-

rebbe ancor contestato nè vi era la necessità *di andarlo supplendo con prove equipollenti*.

Stando dunque Bardura nella sua piena libertà, corse voce per Napoli, che il medesimo pentito (se può aver pentimento chi non conosce coscienza) pubblicamente diceva di essere stato indotto a deporre il falso. Fecero strepito ben grande le azioni, che fece quest' Uomo pentito; e non vi ha dubbio, che non avendo trovato un qualche Notajo, per dichiarare la Verità, proccurò di farlo per mezzo di un tal *P. Giuseppe* Cappuccino, che in questa Città ha richiamato a se il credito popolare. Fece dunque il Bardura dopo una sua o finta, o vera Confessione, che fusse, una dichiarazione giurata, e solenne *coram opportunis Testibus*, di aver egli detto il falso nelle sue stragiudiziali Deposizioni, avanti i due Ministri Inquisitori, e della Giunta.

La Copia di cotesta Dichiarazione, unitamente ad un altra Copia di Fede, fatta da un tal Droghiere Salvadore Braghetti, del quale non si fa menzione nelle Copie della Relazione, e se ne parlerà umilmente in appresso, fu umiliata alla M. V. dal detto Buongiorno, come Proccuratore del Supplicante.

Si degnò la M. V. di rimetterle alla Giunta per l'uso conveniente alla Verità. E quì fu, o Signore, che si aprì la Scena di una complicata Processura contro del detto figlio del Supplicante, di un di lui Genero, del detto Buongiorno, e de' mentovati di sopra Sabella, Laino, Simone, Vittoria già passato all'altra vita, per quella seduzione, che si dice nel contrascritto Capo di es-

esserfi *con piene, e concludenti pruove provata*; e *che crede il Fisco di esserne stato coscio il Supplicante quantunque assente*; *perchè in difetto non si sarebbero il di lui figlio, Proccuratore, ed altri, avanzati a commettere questo eccesso*.

Tre dunque sono i punti, che meritano riflessione. PRIMO. Se vi sia una *tal pruova piena, e concludente* contro de' preteli Seduttori. SECONDO. Se dato, che vi fusse una tal pruova, possa dirsi Seduzione quella, che si pretende fatta al Bardura. TERZO. Se *il creder del Fisco* contro del Supplicante sia un credere ragionevole, e legittimo; o piuttosto un giudizio temerario.

Tutta la pruova del Fisco, in quanto al Primo, non ha altro appoggio, che sulla mendace assertiva del Bardura, amminicolata dalla Deposizione d'un tal Gennaro Romano; e da alcune circostanze di fatto, che vogliono dedursi dalle Deposizioni del detto Cappuccino *F. Giuseppe*, e d'altri Testimoni, che crede il Fisco collimanti alla sua idea.

Il Fisco dunque idea, che il Bardura dopo di aver fatta la sua Deposizione stragiudiziale avanti a' due Ministri Inquisitori, e poi in Giunta anche stragiudiziale; si fusse ritrattato *con atto pubblico, e giurato*, per opra del detto figlio del Supplicante, e del detto Proccuratore Buongiorno; avvalendosi della mezzanità di Carlantonio Vittoria, e di Pasquale Sabella.

Non si pone in dubbio, che il *Bardura* avesse dichiarato con Atto pubblico, nel Convento di S. Efremo nuovo, ove dimorava il detto Fra Giuseppe,

seppe, che avevandetto il falso nelle stragiudiziali Deposizioni avanti de' due Ministri Inquisitori, e nella Giunta, a suggestione *di Ponsard, e di Pantano*. Non si pone in dubbio, che antecedentemente a quest' Atto, aveva dichiarato lo stesso al Paroco, ed a più Notaj, e ad ogn' altro, con cui aveva trattato. Il Fisco dunque dice bene, allorchè dice, che su ciò vi sia *prova piena, e concludente*. Ma che il *Bardura* fosse stato indotto a fare la dichiarazione per gli maneggi de' pretesi rei seduttori, è un' asserτiva, che non ha l' appoggio della *piena, e concludente prova*. Il Cappuccino F. Giuseppe non lo depone. Non lo depongono tutti gli altri Testimonj intervenuti ne' rispettivi fatti. E neppure lo depone il detto Testimonio Romano (relativamente parlando al Figlio, ed al Proccuratore del Supplicante) a cui si son fatte dire quelle circostanze di fatto, che nè il Vittoria, nè il Sabella, nè altri, an deposte dopo la diuturna restrizione, ed i rigori co' medesimi usati. Lo argomenta dunque il Fisco, e non lo prova; e lo argomenta sul motivo, che il Figlio, ed il Proccuratore del Supplicante, tra mezzo al gran rumore, che fece per Napoli il Bardura, con essere andato fin anche in Casa del Presidente del Consiglio, e Capo della Giunta di Stato, e del Marchese Tanucci, a far le querele per le falsità, che gli aveva fatto deporre, ebbero una giusta premura d' informarsi prima per mezzo de' sudetti Sabella, e Vittoria della persona del *Bardura*, e di aver poi fatto uso di quell' Atto declarativo, che fece nel Convento di S. Effremo, umiliandone Copia alla M. V. La supposta cri-

criminosa suggestione, che si asserisce fattagli per mezzo di detti Sabella, e Vittoria, colle vantaggiose promesse, rimane tutta nel detto di Bardura, e del vile prezzolato Testimonio Romano, di cui non si divisa la qualità. E può dirsi, di esser codesta una *prova piena*, *e concludente*, or che specialmente alle tante famose prerogative, che ha il *Bardura* per la sua condizione, e pel suo depravato costume, gli ha fatto il Fisco acquistare in questa Causa un carattere più autentico di *Uomo Spergiuro*? Si consultino le Leggi, e gli Autori tutti della Scuola Criminale, e si vedrà nelle diverse quistioni, che si fanno di un Testimonio Vario, e Vacillante, e Sedotto; di un Testimonio Spergiuro; di un Testimonio, che si ritratti, dopochè abbia fatta una Deposizione, ancorchè giurata, avanti del Giudice, il che non era nel presente caso, quali sieno le circostanze da riferirsi. Il Testimonio, confesso già in quanto a se di falsità, e di spergiuro, come lo è già il *Bardura*, dee sempre subire la pena, che corrisponde, secondo le Leggi. Dee dippiù subire una positiva tortura, per acquistar qualchè fede *ad inquirendam* rispetto agli altri. Ma il suo detto dee essere sempre accompagnato dalla verisimiglianza, e comprovato nelle circostanze, che depone, tanto sopra del delitto principale, quanto intorno alla pretesa Seduzione, dalle fisiche oculari ricognizioni. Ha il Fisco in questo caso un tal vantaggio? Non lo ha. E si è veduto già di sopra, che non lo ha, perchè non ha voluto averlo.

In quanto al Secondo (dato, e non concesso, che i pre-

i pretesi Seduttori avessero inconsideratamente oprato tutto ciò, che ha proccurato il Fisco di ammassare nel Processo) troverà per fatto in primo luogo la verità sussistente, che, cioè, neppure lo stesso *Bardura* disse alle tante persone, colle quali trattò, e che ha egli esaminate, che la Deposizione da lui fatta in Giunta era vera; e ch'era poi stato indotto a farne un altra in contrario; e su di ciò viene anche ridarguito di mendacio dal detto suo Confessore F. Giuseppe, la di cui Deposizione ha il Fisco ancor ricevuta. In secondo poi si domanda al Fisco: O egli è persuaso, come dovrebb'esserlo per tutt'i riflessi, che Bardura abbia detto il falso nelle prime Deposizioni estragiudiziali in Giunta, e poi il vero nell'Atto pubblico, e giurato, fatto nel Convento di S. Efremo; e la pretesa seduzione non può dirsi seduzione, ma insinuazione dal male al bene. O all'opposto egli crede, che tutta la verità assista alle prime, e non già al secondo; ed in tal caso, per convincere di seduzione *dolo malo* i pretesi Seduttori, non dee restarsi nella sola assertiva del Bardura, accompagnata soltanto dalla Deposizione del detto Romano, e dagli argomenti, che vuol desumere dalle altre rispettive circostanze de' Fatti, che si dicono da' Testimonj collimanti, com'egli suppone, alle sue idee; ma accusando sempre la sua trascuraggine, dee, come Fisco di verità, confessare; che per Legge si richiede in primo luogo un *Ingenere* ben fondato, trattandosi di delitti di Fatto permanente, che poteva aversi, e non si è curato di averlo: in secondo; dee il Fisco avere una concomitanza

di

di prova (conferma sempre la verisimiglianza del detto di colui, che depone, come si è accennato di sopra) che garantisca il preteso sedotto in tutte le sue circostanze, ed in quelle specialmente, che dovevano verificarsi coll' *Ispezione oculare*. In altro caso an diritto i pretesi Seduttori di dire al Fisco, che il suo Testimonio è stato prima sedotto a deporre il falso; e ch'essi non an fatto altro poi, che ridurlo al sentiere della Verità.

Potrebbero soggiungere cotesti Seduttori, ch'egli stesso il Fisco ha dato causa al loro preteso maneggio; imperocchè se si fusse ritenuto carcerato il Bardura, come si doveva, dopo la sua confermata deposizione stragiudiziale, colla quale aveva accusato se stesso complice in un tentato assassinamento, di bastonare un uomo, ch' è lo stesso, che ucciderlo, *Quia natura non dantur ad mensuram* con que' *mazzarelli forti*, che aveva egli stesso proccurati; e dippiù complice in una violazione di sepolcro; Se si fusse fatta giurare almeno la replicata confessione, che fece avanti a' due Ministri Inquisitori, e poi nella piena Giunta; i pretesi Seduttori avrebbero il carico di violatori della fede autentica, e pubblica, che ha per se ogn' Atto solenne, e giurato, che si celebri dal Magistrato, allorchè si sta compilando un Informativo Fiscale: Ma qualora non era ciò seguito, anzi all' incontro si era posto in libertà il Bardura senza giurarsi la sua deposizione, aveva il Magistrato medesimo dimostrato, che doveva esitarsi della sua fede; e che non meritava ancora di essere registrata nelle forme giuridiche, per evitare il pericolo di sottoporre un Uomo allo sper-

spergiuro; e conseguentemente lo stesso Magistrato, con questa insolita condotta, aveva invitato, non che un Figlio, un Congionto, un Procuratore, un Amico, ma qualunque Estraneo a ridurre, con retto fine operando, il Testimonio a dichiarare il Vero. Dica di grazia il Fisco: Non detta a tutti l'Umanità, nel caso ancora, che non si conosca un Infelice, contro di cui si sia da qualche Testimonio deposto il falso, di avvertirlo a dichiarare il vero in discarico della sua coscienza, ed in riparo dell'altrui danno? Se voglia dirsi il contrario, uopo è di conchiudere, che Bardura fu lasciato in libertà, affinchè gli Accusatori potessero profittare per mezzo dello stesso Bardura, in comprova del suo falso detto, di una non vera, ed esaggerata seduzione.
Non avrebbero avuto certamente il piacere gli Accusatori di conseguire un tal intento, se il Supplicante non fusse stato assente da Napoli; imperciocchè, per quanto sciocco egli sia, sa molto bene per la pratica annosa nel Foro Criminale che si dia dote al Fisco, qualora il preteso Reo, nel tempo dell'Informativo procura di far disdire; ed anche di sapere, e conoscere i Testimonj, che si esaminano; o qualora si abbia a fare, non succeda nella rumorosa maniera, che la pretende il Fisco in questa Causa. La forza della Verità è insuperabile. Le azioni stesse rumorose, che si vogliono imputare, la dimostrano, e la dichiarano agli Uomini i più stupidi. E poi qual bisogno di sedurre un Uomo, che per la sua condizione; per la sua Infamia, di Dritto, e di Fatto; e per quanto ancora aveva mai deposto, e pos-

e possa mai deporre, ripulsa se stesso, e si rende indegno di qualunque fede?

Il credere dunque del Fisco (ed ecco il Terzo punto) che fusse stato il Supplicante *coscio di tale seduzione, perchè in difetto non si sarebbero il di lui Figlio, Proccuratore, ed altri, avanzati a commettere questo eccesso*, è un credere ingiurioso nomineno ad esso Supplicante; Al di lui Figlio; Al di lui Proccuratore; ed a qualunque altro; ma benanche allo stesso Consiglier Crisconio, che in questa Causa sostiene il nome del Fisco, ed a tutt'i Ministri Relatori. Ingiurioso al Supplicante; perchè il Fisco lo vuol Reo in cotesta Causa di *questo eccesso*, e di tanti altri, coll'aver egli sempre operato da uomo il più stupido, e scioperato del Mondo; dando esca agli Accusatori, ed al Fisco, per accendere maggiormente il fuoco, onde venisse a risplender chiara la propria iniquità. Supposizione contraddicente alla malizia la più grossolana degli Uomini = *Qui male agit, odit lucem* = Ingiurioso al Figlio, e agli altri di sopra menzionati; perchè gli rende insensibili agli impulsi, che da la Natura anche a' Bruti, di difendere la propria specie, senz' alcun estraneo incitamento, allorchè la veggano sopraffatta da maggior violenza. Ingiuriosa al Fiscale Crisconio, ed a' Ministri Relatori; perchè in casi consimili senza impulso, e senza intelligenza de' proprj Fratelli; delle Mogli; o di altro stretto Congionto, anno da loro stessi operato tutto ciò, che an creduto di poter condurre alla salvezza di quelli, sieno, o non sieno stati colpevoli. Il Fisco dunque in questa Causa, per fondare un *Cre-*

Ttt *dere*

*dare* contro di un povero assente; com'era il Supplicante, stravolge nommeno le idee più naturali, ma il contesto di tutte le Leggi, che abbiamo sotto i Titoli specialmente *de Errore advocatorum* . . . . *de Procuratoribus*; ed in altri; nelle quali l'errore, che si commetta dagli Avvocati, da' Proccuratori, e da qualunque altro incaricato de' nostri affari, non si protrae in danno de' Principali, se non che quando sieno presenti; o che con prova legittima di fatto si dimostri, che ne sono stati nella preventiva intelligenza. E' cotesto un principio fermo nelle Cause Civili. Or quanto più nelle Criminali?

Il Giureconsulto CALLISTRATO nella *L.* 26. *ff. de poenis* insegna = *Unusquisque ex suo admisso, nec alieni criminis successor constituitur* = L'Imperador GIUSTINIANO nella *L. Si quis in suo* §. *Legis C. de inofficioso Testam.* dice *Iniquum nos judicantes, ut alieno odio alius prægravetur* = E gl' Imperadori ARCADIO, ed ONORIO nella *L.* 22. *C. de poenis* rescrissero = *Sancimus ibi esse poenam ubi & noxia est. Propinquos, notos, familiares procul à calumnia submovemus, quos reos sceleris Societas non facit. Nec enim affinitas, vel amicitia nefarium crimen admittunt. Peccata igitur suos teneant Auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum; & hoc singulis quibusq; Judicibus intimetur* = Colla qual Legge, a sentimento di alcuni, si pretende corretta su tal punto la nota *L. Quisquis C. ad L. Jul. Majest*; che perpetua ne' Figli Innocenti, il delitto del Padre: E qui, l'azione di un Figlio presente, che secondo i Dettami del-

la

la Natura; non è errore, e molto meno delitto, si distende in danno del Padre assente.

Il *credere* ingiurioso del Fisco contro del Supplicante intorno alla pretesa seduzione del Bardura, non lo distende però (grazie al Cielo) a un'altra privata Fede di un tal Salvadore Braghetti, che parimenti crede il Fisco di essere stata proccurata dal detto Figlio del Supplicante, in tempo anche della sua assenza da Napoli; di essersene fatta legalizzare una Copia per mezzo di detto Carlo Laino da Notar Giuseppe Sorrentino; di essersi una tal Copia compiegata in un Memoriale umiliato a V. M. dal detto Proccuratore Buongiorno; e con Dispaccio de' 23. Agosto 1777. rimessa alla Giunta per l'uso conveniente; imperciocchè nelle Copie disseminate della Relazione non si fa alcun motto di ciò; come nè tampoco in esse si legge un altro carico, che si fa a' medesimi Laino, e Buongiorno, di aver cioè asserito avanti a' due Ministri Inquisitori, che il Bardura negl' intervalli delle sue ritrattazioni, avesse avuto l' ardimento di asserire, che prima di fare le sue stragiudiziali Deposizioni aveva parlato per diciassette volte al Consiglier Criscomo. Le Peripezie di cotesto ultimo emergente risultano dalle rispettive Deposizioni del Laino, e del Buongiorno, e da' loro Ricorsi umiliati a V. M., che non si saranno forse riportati colla necessaria estensione ne' Notamenti Fiscali.

Il Supplicante però per qualunque posizione di Fatto, che voglia figurarsi, o assente, com' era egli allora da Napoli; o presente, non sarà mai così facile a fondare i suoi giudizj, come ha fat-

to il Fisco, contro di lui in questa Processura.
Detesta egli l' infame Bardura, scellerato uomo, capace di qualunque menzogna; ma al par di lui dee ancora detestarlo il Fisco; imperocchè la di lui contraria assertiva, posta al paragone del detto di Laino, e di Buongiorno, e di altri ancora, a' quali si avanzò a farla; ma che a diversità de' due primi l' anno taciuta, è l' assertiva di un solo contro di più. E' l' assertiva di un uomo scellerato, che francamente depone contro del Supplicante tutto ciò, che gli fu imboccato; che francamente con tante pubblicità lo ritrattò; che francamente di nuovo (aggiungendo imposture ad imposture), tornò ad assentarlo. Or di che non si dee credere capace un tal uomo, il quale *bobet Animam pro sale*?

Laino, e Buongiorno adunque colla di loro Ingenuità crederono più tosto di farsi un merito co' due Ministri Inquisitori, ponendogli nella cognizione delle assentazioni del Bardura. Altro è il caso, se il Consiglier Crisconio abbia parlato per diciassette volte col Bardura. Altro se Bardura l' abbia detto. Il primo sarebbe ingiurioso, e criminoso, laddove vi fusse prova legittima. Il secondo resterà sempre criminoso, non già per altri, ma pel solo Bardura, contro di cui per prova legittima indipendentemente dal detto di Laino, e di Buongiorno, basta la qualità sola della sua Persona. Ma come dirsi Persona? Dee dirsi di un *Automata*, contro di cui non compete azione alcuna; o al più, quella, che deriva dalla Legge Aquilia = *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*.

Per

Per riguardo poi, o Signore, alla Fede del Braghetti, non si controverte al Fisco, che una Copia della medesima se ne umiliò a V. M. dal Proccuratore Buongiorno, legalizzata per mezzo del Laino, dal detto Notar Sorrentino; e che dalla M. V. con Dispaccio de' 3. Agosto 1777. fu fatta rimettere alla Giunta. Quelchè si controverte al Fisco si è, che una tal Fede non è falsa, com' egli suppone; e che il Braghetti la fece o in discarico della sua coscienza, secondo egli dice; o se gli fece fare dai Calunniatori, per aprirsi un campo sempre più fecondo alle loro macchinazioni.

La Fede contiene, che il Braghetti, per esser egli (come si asserisce) venditore di Droghe, era stato tentato da Vincenzo Pantano suo conoscente, ed Amico, *per far male* al Supplicante, *di formare uno Scritto, che lui faceva, promettendogli gran somma di danajo, e Patente di Francia, per non farlo star soggetto alla Vicaria, nel quale Scritto si conteneva, che col motivo di esser esso Braghetti negoziante di Droghe, era andata a lui una Persona, quale esso Pantano gli avrebbe fatta conoscere, a cercargli certo Arsenico, e che lui non aveva voluto darlo: Ch' esso Braghetti dissentì. Che il Pantano se gli raccomandò a non palesare ad alcuno la sua richiesta: Che così promise esso Braghetti di fare; ma poi un giorno l' aveva confidato al suo Confessore; e costui per coscienza gli aveva insinuato a riferirlo, e farne una Fede di verità per far sapere questo fatto a chi spettava, anche per ajuto del Prossimo.*

In vista di detto Real Dispaccio, col quale fu rimessa

messa alla Giunta la Copia di detta Fede, i due Ministri Inquisitori, che ben sapevano la qualità del Pantano, dovevano mettersi in guardia. Ben sapevano, umilmente si dice, la qualità del Pantano, poichè, posta da banda la sua conosciuta diffamazione, specialmente *in hoc genere mali*, in tutt' i Tribunali di questa Capitale, essi stessi Ministri cogli altri rimanenti della Giunta di Stato, erano stati costretti a ritrattarsi in vista degli autentici documenti, che furono esibiti dal detto fu Consigliere Ruggiero, della Relazione, che avevano umiliata a V. M. in data di 8. Febraro 1777., colla quale, come di sopra si è colla dovuta venerazione rammentato, avevan consultato di doversi fare un *Dispaccio onorifico al Pantano, per risarcirgli l' onore*, che si asseriva di avergli tolto il detto Ruggiero, ed un rimprovero a costui per aver deturpata la stima *di un Galantuomo*. Ma ciò non ostante, come se già fusse stato offeso, con un Libello infamatorio, il decoro di un Uomo di vita irreprensibile, i due Ministri Inquisitori stimarono di procedere di fatto alla carcerazione di un Figlio, o altro Congiunto, che fusse del Braghetti, ed anche dello stesso Braghetti, avendolo per Reo acclarato già della pretesa falsità, e della suggestione fattagli in commetterla, colla sola Copia di una Fede privata, coll' estratta di = *Exhibita, & exhibenti restituta* = la quale, come ciascun sa, non fa fede alcuna, nè tampoco ne' Giudizj Civili.

All' efficacia di Pantano offeso dal Braghetti, o al premeditato Concerto tra di loro, riuscì agevole con una tal condotta di far deporre a capriccio quan-

quanto si voleva. Disse dunque Braghetti, che quella tal Fede glie l'aveva espiscata con larghissime promesse il Figlio del Supplicante in presenza, e colla mediazione di *un Uomo non liquidato*, il quale in tanti degli anditrivieni, che si frapposero, lo nomina per ben *dieci volte*. *Ch'egli il Braghetti incoraggito da quest' Uomo non liquidato, s' indusse finalmente a formarla; e che con un tal Uomo non liquidato si portò a far autenticare il suo carattere da Notar Nunziante Amoroso, conoscente, ed amico di esso Braghetti; il quale senza neppure leggerne il contenuto, l' autenticò, e la consegnò successivamente al detto Uomo non liquidato, che lo aspettava in un Caffè, acciò l'avesse portata al Figlio del Supplicante.*

*L' Uomo non liquidato*, col quale aveva per tante volte trattato il Braghetti, non si porta esaminato, nè poteva esaminarsi, giacchè non era *liquidato*. Nè tampoco si porta esaminato il Notar Nunziante Amoroso; ed avrà lo stesso Fisco creduto, che *nihil ponebat in esse*, poichè non fece altro questo Notajo, se non che ciecamente la materialità dell' Autentica a una Fede, senza *leggerne il contenuto*. Può figurarsi caso più estraordinario? L' assertiva dunque del solo Braghetti si reputa meritevole di qualunque fede, ma non già contro di lui, ma contro degli altri; imperocchè in quanto a lui, quantunque fusse un Reo confesso della falsità, sia a suggestione del Figlio del Supplicante, sia per Concerto con Pantano, fatta ch' ebbe la Deposizione a seconda delle idee de' Calunniatori, si vide abilitato dalle Carceri.

Sem-

Sembra intanto, o Signore, che volendosi da' due Ministri Inquisitori distendersi un altro ramo di processura sulla falsità di questa Cartola, e della Seduzione, che si pretende fatta per ottenerla, il regolare sarebbe stato, per fondare la pruova del generale, e dello speciale del delitto, di far esibire l'originale dal Procuratore Buongiorno, che ne aveva umiliata la detta Copia a V. M. L'uso, che ne aveva egli già fatto; e l'essersi degnata la M. V. di farla rimettere alla Giunta, lo costituiva nella necessità di dover esibire l'originale; ma nell'esibirlo aveva egli, ed ogn'altro con lui il dritto di poter dire alla Giunta, o a' Ministri Inquisitori quelchè era occorso, e quelchè occorreva intorno a una tal Fede, per farne conoscere o la Verità; se il Braghetti l'aveva fatta per discarico della sua coscienza, o l'artificioso Concertato passato tra lui, ed il Pantano; ed in ogni caso aveva il dritto di conchiudere, che non intendeva farne alcun uso, quantunque se ne fusse umiliata Copia a V. M., imperciocchè colle posteriori notizie vi eran giusti motivi di credere diversamente da quelchè si era creduto antecedentemente nell'esibirla. Il Fisco, non si pretende, che avesse dovuto credere al Buongiorno, o a ogni altro, che ciò diceva; ma dopo l'esibizione della Fede originale, e dopo di essersi sentito chi conveniva, era in istato di fare egli con maggior accerto la pruova per la Verità.

Nelle Informazioni Criminali accade ben sovente, che le Parti o per la via delle Reali Segretarie, umiliandosi i Ricorsi a V. M., o de' Tribunali, ove

ove pendono le Cause, faccian rimettere al Ministro Inquisitore coll' ordine di *præ oculis habeat* le Scritture, che stimano confacenti al di loro discarico, o a dirittura l' esibiscono le stesse Parti al Ministro. Il Ministro Inquisitore regolandosi col suo accorgimento, e colla sua coscienza, ne fa quell' uso, che crede corrispondente alle circostanze del caso; e laddove conosca, che non debbano attendersi nel tempo dell' Informativo, ma bensì nel Difensivo, suole farsi o Decreto, o Appuntamento, con cui si dice = Si conservino negli Atti, e se ne abbia di esse ragione *tempore habili, prout de Jure*; o anno motivo di credere, che sian false, e che sian prodotti dolosi della seduzione del Reo; ed in tal caso, per coadjuvare nommeno la pruova del delitto principale, ma per fare ancora la pruova della seduzione tanto contro del Principale, quanto contro de' complici della medesima, dee fondarsi non col detto solamente del preteso sedotto, ma con una pruova circostanziata nel generale, e nello speciale del delitto. Ov' è dunque il generale in questo caso, mancando la Fede originale? Ove la pruova nello speciale, mancando l' esame de' Testimonj, che potevano, e dovevano esaminarsi? Il detto dunque del solo Braghetti è la pruova legittima? Sarà legittima sicuramente contro di lui, tanto nell' Ipotesi, che abbia fatta la Fede in discarico della sua coscienza, e poi l' ha ritrattata; quanto nell' Ipotesi, che l' avesse concertata col Pantano, per darsi campo alle calunnie. Del rimanente, che Fede? Che Braghetti? Che cento, e mille pari

a lui

a lui, per saperſi la macchinazione del Pantano? *Sicilia tota, ſi una voce loqueretur, hoc diceret* = Così ſi eſpreſſe CICERONE contro di Verre.

Taluni Autori, o Signore, del Foro Criminale ſoſtengono la Conclusione, che più pruove imperfette poſſano unirſi per fare una prova perfetta ſopra di un delitto, per poterſi punire il Reo con pena ſtraordinaria; ma niuno ha ſognato mai, che cento, e mille prove imperfette ſopra di varj delitti, poſſano unirſi, per fare una prova perfetta ſopra di un delitto; e molto più cento, e mille accuſe, garantite ſoltanto, come nel preſente caſo, dalle aſſentazioni del Polacco, del Bardurà, del Notar Pollio, del Brachetti, e di tanti altri di ſopra rammentati, i quali, oltre all' eſſere rei de' pretesi delitti, ſono inveriſimili ne' loro detti: Aſſeriſcono circoſtanze di fatto, che dovevano verificarſi dal Fiſco coll' oculare ſperimento, ſe foſſero eſeguibili: Non danno il conteſti in quelle tali circoſtanze, che per ragione del luogo, e del tempo, *actu*, & *habitu*, come dicono i Criminaliſti, vi potevano, e vi dovevano eſſere: Il Fiſco non ſi prende cura d' indagarli, e di liquidarli: I Conteſti poi, che ſi eſaminano (poſta da banda la peſſima qualità delle loro perſone) ſono varj tra ſe ſteſſi, o contraddicenti al detto de' Principali, ſopra circoſtanze di fatto inconciliabili: Ponſard, e Pantano all' incontro, cogli altri della loro Scuola, che an ſomminiſtrato al Fiſco le prove, ſenz'andar mendicando Documenti fuori di queſta Cauſa, ſono in queſta medeſima Cauſa riconoſciuti, e dichiarati dal Fiſco per maeſtri d' impoſture: Baſta per

Z Pan-

Pantano la ritrattazione, che fu nell' obbligo di far la Giunta a V. M. circa l'*Onorifico Dispaccio*, come di sopra si è veduto: Basta per Ponsard, oltre alla sua dichiarazione, che sarebbe intervenuto nell' unione di Capodimonte, se non si fusse trovato assente da Napoli; di essersi trovato mendace colla nuova Informazione sull' esaggerate atrocissime battiture fattegli nelle Carceri: sulle più volte tramate insidie alla sua vita; sulla decantata ingiusta carcerazione di Nicola de Dominicis, e sevizie inferitegli nelle Carceri; ed è nota ormai a tutti la sua diffamazione in ogni genere di male.

E qual Uomo, o Signore, il più invulnerabile del mondo non dovrà temere di poter divenir reo di più atroci delitti, se le processure si anno per ben fondate sulle asserzioni di Accusatori, e di Testimonj di tal Calibro? Egli è vero, che non giova al Reo il negare, qualora sia liquidato il misfatto con pruova legittima; ma giustamente ha egli il dritto di poter esclamare, servendosi della risposta, che fece l'Imperador GIULIANO all' Oratore Delfidio, che senza prove declamava contro Numerio Rettor di Narbona, al riferire di Ammiano Marcellino = *Et quis innocens esse potuerit, si sufficeret accusasse?*

Camillo, Catone, Scipione, per tacer altri tra Romani, Socrate, Demostene, per non rammentar altri tra Greci; S. Gio: Crisostomo, S. Attanasio, S. Stanislao Vescovo di Cracovia, per non fare un lungo Elenco tra Santi, furono accusati; furono taluni ancor condannati; ma le Accuse, e Condanne, presentarono uno Spettacolo al Mondo,

do, e continueranno a presentarlo, molto più luminoso di quanti Trionfi mai o l' Ambizione de' Consoli, o la Violenza de' Cesari, estorqueva talvolta dal Senato di Roma. Bastava però dire, che GESU CRISTO tra suoi acerrimi Accusatori, e tra Testimonj, che producevano, ne'quali *non erat convenientia* = volle darci l' esempio, che la stessa Innocenza diviene sempre in questo Mondo il bersaglio dell' Invidia, e della Calunnia.

Rimasta dunque la Relazione contro del Supplicante sul contenuto nel num. 67., si ripete nel seguente ultimo numero segnato per 68. (quando a ben contare, avrebbe dovuto esser 67. se non fusse nelle Copie corso anche l' errore in una tal speciosa numerazione) quelchè si era antecedentemente già detto, e specialmente nel numero 2. Una tal ripetizione non ha altr' oggetto, che d' imprimere nell' animo di chi legge la supposta mala versazione del danajo di V. M. Dee dunque necessariamente il Supplicante ripetere quelchè ha più volte umilmente già detto; E sull' esempio delle Ripetizioni, che si leggono nelle Copie disseminate della Relazione, la Clemenza di V. M. dee perdonare al Supplicante, se egli nel decorso di questa umile Supplica ha dovuto alcune volte ripetere quelchè bastava di averlo una volta spiegato. Le Cause de' Rei debbono esser più favorite di quelle degli Attori = *Favorabiliores Rei potius quam Actores habentur* = dice il Giureconsulto CAJO nella *L.* 168. *ff. de reg. Jur.* E ULPIANO nella L. 42. sotto lo stesso titolo insegna, che non è lecito all' Attore quelchè al Reo non si permette = *Non debet*

 *Acto-*

*Actori licere, quod Reo non permittitur* = Laonde se gli Attori in questo Caso si an fatto lecito di ripetere, e di ripetere con una Leggenda distinta in 68. numeri, oltre delle rispettive concomitanze; molto più dee esser lecito al Supplicante, che ha la disgrazia di comparir Reo avanti gli occhi purgatissimi della M. V. coll'enfasi soltanto delle parole.

„ LXVIII. *Di tutte le spese, e pagamenti fatti dal*
„ *Consiglier Pallante intorno all' unione della finta Loggia, e sua sorpresa colla carcerazione de'*
„ *Radunati, non ha curato egli di darne conto a*
„ *V. M., e nemmeno alla Giunta di Stato* (a) *Le*
„ *note di tali spese ha deposto l' Attuario di Bal-*
„ *dassarre di essere in potere di detto Consiglier*
„ *Pallante; ed all' incontro il medesimo Consiglie-*
„ *re col suo esame stragiudiziale ha detto, che si*
„ *conservavano dal detto Attuario di Baldassar-*
„ *re.* (b).

(a) Si è di sopra umilmente detto, che non doveva darsi alcun conto alla Giunta del danajo speso, perchè la Giunta non è il Giudice competente di questo conto; ma il solito è stato, che il Delegato, e Commissario del Fondo de' Contumaci, qual è il Supplicante, umilia alla M. V. per la Prima Segretaria di Stato in ogn'anno il conto disteso dal Segretario della Giunta, e Razionale della Real Camera, che attualmente è il Razionale Coppola, nelle maniere legali; e col Sovrano Ordine di V. M. si passa a que' Ministri Camerali, che sono del suo Real Aggrado, per la discussione; ed in risulta si spedisce, non incon-

contrandosi legittimo ostacolo, la Liberatoria; precedente sempre la Real Intelligenza di V. M.

La giustificazione del conto per l'indennità del Delegato, in occasione di spese straordinarie, dee poggiare o sopra di un Decreto, o sia Appuntamento della Giunta, o sopra di un Real Dispaccio particolare, dal quale apparisca di aver fatta buona la M. V. al Delegato la somma, che si porta spesa. La giustificazione dunque del danajo speso dal Supplicante per la Causa de' Liberi Muratori, nasce dal rammentato Dispaccio de' 20. Aprile 1776., che quì si prende l'ardire il Supplicante di nuovamente trascrivere. =

*Essendo il Re venuto in approvare le spese occorse per l'affare riservato in docati cento novantotto, grana 69., e le altre spese per l'affare de' Liberi Muratori così fatte in docati quattrocentonovantasette, e grana 21. fino al dì 30. Marzo prossimo passato come da farsi per lo stesso affare de' Liberi Muratori, fino all'esito di giustizia, che si darà a' medesimi; quali spese tutte debbono prenderfi dagli effetti de' Contumaci. Ne la prevengo di Real Ordine per l'uso, che convenga = Portici 20. Aprile 1776. = Bernardo Tanucci = Consiglier Caporuota D. Gennaro Pallante.*

Il conto dell'anno 1776. si era già formato dal detto Razionale Coppola; e la Partita del danajo speso per la Causa de' Liberi Muratori, e di altre spese riservate, veniva giustificata col detto Dispaccio de' 20. Aprile, e con altri antecedenti. Ma non fu nello stato il Supplicante di riconoscerlo, e di trasmetterlo nella Real Segretaria, perchè fu costretto a partire da Napoli; e per-

venne poi a sua notizia in Vietri, che un tal conto era stato richiesto al Coppola dal Capo della Giunta, ma non sa qual destino abbia avuto. Ed è possibile, o Signore, stante tutto ciò, il credere, che nell' Originale Relazione umiliata a V. M. abbiano potuto ripetere i cinque Ministri Relatori quelchè si legge in questo Numero? = *Senza darne conto a V. M., e nemmeno alla Giunta di Stato* = A V. M. ne diede conto non con una semplice assertiva; ma con un Foglio distinto, compiegato nella sua Relazione in data de' 30. Marzo 1776. Alla Giunta non doveva darlo; imperciocchè niuno mai l'aveva costituita Legislatrice sopra del Legislatore.

(b) Se l' Attuario di Baldassarre asserisce, che le Note *di tali spese* stiano in potere del Supplicante, dirà bene, quante volte per *le note di tali spese* s' intendano le spese, che si riferirono a V. M. colla detta Relazione de' 30. Marzo; ed in risulta ne nacque il sudetto Dispaccio de' 20. Aprile. All' incontro il Supplicante ha detto ancor bene, che le note delle Spese si conservano dall' Attuario di Baldassarre; quando sieno quelle, che si continuarono a fare successivamente a 30. Marzo, a norma del detto Real Dispaccio, e pel dippiù, che mai fusse occorso: E precisa qualunque Nota, è indubitato, che le spese fatte fino al giorno della sorpresa della Loggia, passarono per mano del detto Baldassarre: Le successive debbono risultare non solamente da' Mandati, che si spedivano, ma da' pagamenti, che si facevano rispettivamente alle persone, che avevano la cura del vitto, e di tutto l' altro occor-
rente

rente al bisogno de' Carcerati, che per tal Causa furono detenuti nella Casa del Salvadore, fino a che il Supplicante non venne allegato per sospetto.

Si vede dunque, che la ripetizione delle cose contenute in questo Numero si è fatta appunto per dar ad intendere, che il Supplicante a spese di V. M. *aveva comprato un delitto*; come i Rei Muratori con equivoci di Fatto inverniciati di Legge an dato ad intendere, e ne an sorpreso il Pubblico. Il Supplicante, o Signore, *non ha mica comprato un delitto*: ma in carattere di Ministro Inquisitore, e in delitto di Stato, e co' pressanti Reali Ordini della M. V. di *avvalersi di tutt' i mezzi*, ha posto in chiaro il delitto, che si commetteva da' refrattarj Masoni; e ne ha resi manifesti i Rei con prova di *fatto permanente*, garantito in tutto nella sua condotta dalle Leggi; dagli Autori di ogni Disciplina; dalle massime le più depurate del Governo; dagli esempj, che si leggono nelle Storie.

Dopo tutto ciò, si conchiude nelle Copie disseminate della Relazione.

„ *Questi sono i carichi, ed imputazioni, delle quali viene incolpato il Consiglier D. Gennaro Pallante a tenore della Giudiziaria Processura in molti volumi, che se n' è compilata. Non ha stimata la Giunta di maggiormente diffondersi colla spiega ulteriore delle circostanze di ciascun carico, e delle pruove finora acquistate, per non rendere questo nostro umilissimo rapporto maggiormente voluminoso. Ma affinchè la M. V. possa compiacersi rilevare meglio tali circostanze,*

 „ *e le*

„ *e le prove tutte, delle quali ogni carico, ed*
„ *imputazione viene spiegato ed amminicolato, sti-*
„ *miamo di rassegnare alla M.V. insieme con que-*
„ *sta nostra rispettosa rappresentanza le Copie de'*
„ *Notamenti Fiscali di tutta la Processura, qua-*
„ *li sono al numero di quattro. Uno relativo all'*
„ *unione della finta Loggia, e sorpresa. Un altro*
„ *alla carcerazione ingiusta del Francese Michele*
„ *Ponsard. Un altro al Veneficio del Polacco Alber-*
„ *to, nel qual Notamento vien incluso anche il*
„ *carico del mutuo di docati 4500. fatti dare dal*
„ *Consiglier Pallante per sua deferenza, condiscen-*
„ *denza, e privati motivi al Conte Hypsc dal Ban-*
„ *co della Pietà senza cautela; contentandosi del*
„ *nudo obbligo del Dottor D. Ferdinando Ajala.*
„ *E l' altro notamento della seduzione fatta al*
„ *Fabbricatore Giulio Bardura; per rivocare il*
„ *suo esame; e con tali Notamenti stimiamo ras-*
„ *segnare dippiù alla M.V. Copia dell' esame stra-*
„ *giudiziale fatto dal detto Consiglier Pallante, ac-*
„ *ciò possa degnarsi partitamente riscontrare la sus-*
„ *sistenza, e qualità delle sue risposte, e discari-*
„ *chi. (a)*

(a) Al confronto, o Signore, di quanto qui si dice, dovrebbe il Supplicante ripetere il di sopra umilmente già esposto. Ma qual abuso sacrilego non sarebbe della Sovrana Clementissima Longanimità della M. V.? I Ministri Relatori (se vere sono le Copie disseminate) non potranno mai sostenere, che abbiano corrisposto a' Vostri Sovrani Comandi.

Lungi dal render *voluminoso il rapporto*, l'avrebbe

reso

reſo molto più breve, e più proprio per la verità, ſe in corriſpondenza della deſcrizione numerica de' *Carichi*, e delle *Imputazioni*, aveſſero poſta in dettaglio la legittimità della prova, a tenore de' Reali Ordini di V. M. L' additare ſoltanto i *molti Volumi*, è lo ſteſſo, che additare una mole gravoſa, che colla ſua materialità è atta ſoltanto ad opprimere il dorſo di qualunque uomo ben valido; ma non già la Verità, e l' Innocenza. La Copia di quattro Notamenti Fiſcali, accompagnata dall' altra delle 354. Interrogazioni fatte al Supplicante dal Conſiglier Griſconio, e delle proporzionate Riſpoſte, non ſuppliſcono al dettaglio della legittimità della prova: imperocchè i Notamenti Fiſcali, eſſendo un lavoro de' Subalterni, come ha di ſopra altra volta umilmente già detto, ſono ſempre difettoſi per la loro ignoranza, e malizia; ſuppoſto ancora qualunque concetto, che di eſſi ſi abbia. Coll' eſperienza ſi comprova in tutt' i caſi, e vieppiù nel preſente; giacchè nelle Copie de' Notamenti, che ſi dicono rimeſſe, non ſi ſpiega la condizione de' Teſtimonj eſaminati: non ſi rilevano per la verità le circoſtanze de' fatti, che ſarebbero ſtati favorevoli a' preteſi Rei. Si pongono all' oppoſto in veduta tutte quelle, che conducono a corroborare le idee del Fiſco, con argomenti di deduzione, da deduzione; e potrebbero additarſene ben molte: ma oltre al paleſarſi da ſe ſteſſe, non poſſono mai paleſarſi abbaſtanza; ſe non che confrontando co' Proceſſi Criminali.

Si dia però a tali Notamenti qualunque pregio;

Può crederfi, o Signore, che li Miniftri Relatori, per difgravare fe fteffi, dal dettaglio della prova legittima, a norma de' Reali Ordini di V. M., ne abbiano voluto dare il pefo alla di lei Sovrana Attenzione; ed il pefo nojofo di confrontare colle 314. Interrogazioni. e Rifpofte? Non può mai crederfi, come di fopra ha umilmente già detto; tantoppiù, che il dettaglio della prova legittima accennata nelle Copie in termini generali, riufciva breve, e faciliffimo a farfi.

Nelle Proceffure Criminali giuridiche la prova legittima riguarda il delitto *in genere*; ed il delitto *in fpecie*. I Criminalifti dividono i delitti in due claffi. Una la chiamano *facti permanentis*, perchè lafcia fempre i veftigj, come l' *Omicidio*, *il Furto &c.* L' altra *facti transeuntis*, perchè non lafcia veftigio alcuno, come la *Beftemmia*, il *Bacio violento &c.* Ne' delitti della prima fpecie dee fempre precedere il corpo del delitto, e fondar fi dee colla prova, che corrifponda, diftinta, e feparata dalla prova in *fpecie*, di tal che il Teftimonio, che fi efamina fulla prova del generale del delitto, non può efaminarfi su quella dello fpeciale, diventando egli un primo Giudice, o per la fuffiftenza del maleficio, o per la fuffiftenza del maleficio, o per la fua efclufione. Ne' delitti poi della feconda claffe la prova del generale fi confonde con quella dello fpeciale; e ficcome la mancanza della prova diftinta, e feparata nella prima *claffe*, rende il Proceffo all' intutto infuffiftente, ed illegittimo; così all'oppofto non fuccede nella feconda. Le Diligenze poi ftragiudiziali, e preambole al Proceffo folenne, e

giu-

giuridico, che da un Ministro Inquisitore si sogliono praticare, per prendere le tracce della Verità, da qualunque parte si principiano, è sopportabile il dirsi, che vada sempre ben fatto.

Attento dunque tutto ciò; i due Ministri Inquisitori nel caso in quistione, potrà dirsi, che fecero sempre bene in praticare le Diligenze con maniera indigesta, confondendo prova dello speciale del delitto, colle circostanze di fatto, che riguardavano il generale; ma determinatisi poi ( praticate, ch'ebbero coteste diligenze ) a dar principio, e corso alla *giuridica Processura in molti volumi*, dovevano cominciarla *dall'Ingenere*, anche *in statu quo* là cominciarono; e nel riferirsi poi alla V. M., che comandava co' replicati Reali Ordini di voler sapere *con distinzione le accuse, e le prove legittime su di esse acquistate*, eran nell'obbligo i Ministri Relatori di dover esprimere in primo luogo sopra di ciascun carico, qual era la prova dell' *Ingenere*, che concorreva; sopra di che fondava il Fisco le sue pretensioni per sostenerle: E se, secondo le Leggi, e la Pratica del Foro, autorizzata però dalla Potestà Sovrana, vi era la legittimità necessaria, e corrispondente alla natura del carico.

Passandosi poi alla prova dell'*Ispecie*; dovevano in primo luogo spiegare almeno tanto nella Relazione a V. M., quanto ne' Notamenti Fiscali, di qual Nazione mai fussero i Testimonj; e quale il diloro mestiere. Intanto si viene in cognizione ( per accennare alcuni ) che il *F. Celestino* sia di Sicilia, perchè si dice da *Caltaginone*; e che pel moto apopletico era ripatriato. Intanto si sa,

 che

che il *Bufito* era di nazione Corso; perchè si trovò partito da Napoli, quando si mandò il Subalterno a chiamarlo, perchè giurasse la sua Deposizione. Si nomina poi un tal *Sebastiano Greker*, e si dice *Sargente de' Reali Cacciatori*, e *Tenente graduato di V. M.*, perchè risaltasse la fede di un Sargente, e di un Tenente: ma non si spiega la Nazione. E così di alcuni altri, ed una tale spiega si vede fatta unicamente col fine di dar risalto alle loro Testimonianze.

All'opposto si nomina nel num. 47. un tal *Gio: Camillo*, o sia *Francesco Donzitelli*, senza menzionarsi la nazione, ed il mestiere: Ed intanto si entrò in cognizione chi mai fusse costui, come di sopra si è detto, in quanto che negl' Interrogatorj avendo domandato il Fiscale Crisconio al Supplicante se lo conosceva, gli rispose di non conoscerlo; ma per non errare replicò, che gli additasse la sua condizione, ed egli allora lo caratterizzò per Venditor di Galanterie. Doveva però dirsi meglio *volgarmente chiamato il Malvivente*. Si porta ne' Notamenti, secondo dicesi, per un contesto del *Donzitelli* il detto *Pasquale Arena*; ma non si spiega di qual nazione, e mestiere mai fusse. Così di un tal *Giuseppe Hoffman*; del *Barbagallo*; del *Lunerio*; del *Romano*; del *Vallone*; per tralasciarli altri molti, e soltanto di quest' ultimo si dice *Prete*.

Dietro dunque la spiega della nazione, e del mestiere de' Testimonj, e dell' età ancora, si richiedeva per la legittimità della pruova, di spiegarsi, quali Testimonj avevano contestato, e quali nò; essendo indifficoltabile, che varie per-

sone

sone chiamate in contesto dal Fabbricatore *Bardura*, e fra esse un tal *Vittman*, che fu ancor carcerato; e l'Attuario di Baldassarre, non poterono mai contestare sull'enormi bugie, che asseriva. Dippiù se per que' Testimonj, che avevan contestato, vi era concordanza, o sconcordanza ne' loro detti: Se le medesime erano conciliabili; o inconciliabili; e colla norma sempre avanti gli occhi del rammentato avvertimento dell'Imperador ADRIANO = *Qui judicat, magis scire potest quanta fides habenda sit Testibus* = Se, attesa la qualità delle Persone, e del deposto da' Testimonj, aveva il Fisco quella legittimità di pruova, che si richiede nel *generale*, e nello *speciale* del delitto.

Con un tal metodo dettagliato in compendio, che tra gli altri pregi è un pregio ordinario de' Ministri Relatori, dovevano il tutto far presente a V. M., giacchè in 68. numeri si vedono compendiati nelle Copie disseminate i *Carichi*, *ed Imputazioni*, *delle quali viene incolpato* il Supplicante, *a tenore della giuridica Processura in molti volumi, che se n' è compilata*: Tanto in se stessa richiedeva la loro Religione nel riferire alla M. V., e dall'Oratore si è nel principio delle presenti sue umilissime Suppliche rammentato il Testo nella *L.* 3. *C. de Relation.* Ma a che rammentar Testi; quando la Legge viva, ch' è la M. V., l'aveva ordinato co' Clementissimi Dispacci de' 13. Luglio, e 9. Agosto del passato anno? La Relazione non corrisponde; ed i Notamenti Fiscali, che si dicon rimessi, non supplíscono. Dunque ha sempre più motivo di credere il

Sup-

Supplicante, che le Copie disseminate non sieno vere.

„ *Pendente questa nostra ossequiosissima rappresentan-*
„ *za, ci è pervenuto Real Dispaccio de' 9. del ca-*
„ *duto Agosto, col quale a suppliche di detto*
„ *Consiglier Pallante, che ha domandato, esser in-*
„ *teso nel tempo della Relazione ordinata a questa*
„ *Giunta intorno alle sue accuse, e pruove legit-*
„ *time finora acquistate, si è degnata comandarci*
„ *a tener presente il di lui ricorso, secondo le*
„ *Leggi nell' esecuzione de' suoi Ordini per mag-*
„ *gior accerto di far vedere alla M. V. tutto lo*
„ *stato della Causa fino al tempo presente.*

„ *Per esecuzione di questo Sovrano Real Comando,*
„ *ci occorre di umilmente far presente a V. M.,*
„ *come a tenor delle Leggi non può esser inteso*
„ *nello stato presente esso Consiglier Pallante, per*
„ *non essersi ancora pubblicato il Processo Infor-*
„ *mativo. Assicuriamo però la M. V., che nel*
„ *tempo della Processura si sono tenute presenti le*
„ *varie Relazioni umiliate a V. M. dall' istesso*
„ *Consigliere per le sue imputazioni; e tali Rela-*
„ *zioni si sono trovate, come sopra mendaci* (a).
„ *Ed oltre a ciò esso Consigliere col suo estragiu-*
„ *diziale esame è stato interrogato partitamente*
„ *con termini generali, secondo la pratica, sulle*
„ *cose di ciascun suo carico, ed egli ha fatto le*
„ *risposte, che ha creduto essere di suo discarico;*
„ *le quali si rilevano dalla Copia della sua Depo-*
„ *sizione, che come sopra ci diamo l' onore di ras-*
„ *segnare alla M. V.* (b)

(a) Sopravvenuto, o Signore, il Real Dispac-

cio

cio de' 9. Agosto, secondo si dice, era sopravvenuto un obbligo più indispensabile di sentire l'Oratore: imperciocchè la Legge viva (torna umilmente a ripeterfi) che lo precettava, era la M. V., e lo precettava sul tenore delle Leggi; in forza delle quali non è mica vero, *che non poteva essere inteso nello stato presente, per non essere pubblicato il Processo Informativo*. E' cotesto un pregiudizio volgare del Foro; e non è degno di sentirlo autenticato dalla Saviezza de' Ministri Relatori; perchè darebbero agl' Informativi Fiscali un Privilegio del Tribunale di S. Officio. Le Leggi, umilmente si ripete, lo comandano; e la M. V. aveva comandato, che secondo le Leggi si dovesse sentire. Basterebbe dunque soltanto tra le Leggi additare la decima ottava, ch'è troppo chiara ne' Digesti sotto il Titolo *de Quaestionibus* §. *Cogniturum* = *Defensionem quocumque tempore postulante Reo negari non oportet* = E basterebbe lo stile del Foro, che può vedersi presso di tutt'i nostri Prammatici, allorchè il Reo sia già presente nel Giudizio.

Mà qual è, o Signore, la ragione fondamentale delle Leggi, e della Pratica. E' quella appunto, che deriva da' dettami della Natura, e dal ragionato sentimento dell' Umanità.

Ogn' Uomo nel dubbio non vien riputato mai reprobo; e molto più quell' Uomo, che per la sua antepassata vita, e costume, ha un dritto ben fondato sulla di lui riputazione.

Tutte le Leggi cospirano piuttosto alla salvezza dell' Uomo nello stato dubbio della reità, che alla di lui perdizione = *Satius est nocentem absolvi,*

*solvi*, *quam nocentem condemnari* = *L. inter pares* 38. *de re judicata*. *L.* 5. *ff. de pœnis*. *L. Arianus* 47. *De O. & A.* Quindi n' è derivato, che premendo al ben pubblico, che i delitti si puniscano col castigo de' Delinquenti, siensi stabiliti i Canoni regolari, per accertare la Verità, unico oggetto de' medesimi; affinchè i delitti si puniscano sì, ma si puniscano nella maniera regolare = *Expedit Reipublicæ quod delicta puniantur*, *sed expedit quod puniantur debito modo* = =

Il metodo giudiziario adunque è stato introdotto presso le incivilite Nazioni a favore de' Rei, per accerto della verità: L' Accusatore sospetto sempre di Calunnia, in ogni tempo è stato trattato con sorte disuguale dall' Accusato. Basta al Reo di asserire = *Non factum*, *aut jure factum* = Resta a peso dell' Accusato di provare l' assertiva del *non factum*. Incumbe al Reo il dimostrare, è vero, il *jure factum*; ma in qual maniera? = =

L' Accusatore *debet inscribere*, & *subscribere in crimen*, secondo le leggi Romane; e secondo la Costituzione ancora del nostro Regno = *Præsenti* = *Tit. de Inquis. fac.* la quale sebbene non si pratichi, non vi è però Legge in contrario, che l' abbia derogata. L' Accusatore dee obbligarsi con malleveria di perseverare nell' Accusa fino alla sentenza *L.* 7. §. 1. *de Accusat. L.* 3. *C. qui accusare non possunt L.* 1. & 2. *C. ad S. C. Turpil.* affinchè risponda alla Calunnia, che si sospetta sempre, e che ne può risultare: e le Leggi la presumono fino a che con prova chiara non rimanga convinto il Reo = *Sciant cuncti Accusatores eam se rem deferre in publicam notionem* debe-

*debere, quæ munita sit idoneis Testibus, vel instructa apertissimis Documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, & Luce clarioribus expedita. L. 25. C. de Probationibus.* Lasciando di rammentar umilmente tutto ciò, che riguarda la diversa foggia de' Giudizj Criminali presso de' Greci, e de' Romani, e di altre culte antiche Nazioni, e delle moderne ancora: presso le quali è costantissima la massima (semprecchè a dispetto della Giustizia non voglia sostenersi, che la Colpa sia giusta, e rea l'Innocenza) di accordarsi benigno ascolto all' Accusato in qualunque tempo: E presso de' Romani, che perfezionarono sopra di tutto la ragione umana, = *Accusatori duæ tantum dilationes dantur ad accusandum; Reo ad defensionem tres conceduntur. L. ult. ff. de Fer. Terminus secundæ dilationis accusatori plene fatalis est, nec post terminum ad probandum crimen admittitur ..... Reus & post terminum dilationis, & post conclusum in caussa, & post sententiam, uno verbo*, quandocumque, *ad demonstrandam innocentiam admittitur. Post sententiam non tam ipso Jure, quam beneficio Principis liberatur, nec enim Præses, vel alius qui Jurisdictioni criminali præest, sententiam suam ipse rescindere potest* = col dippiù, che, senza rammentar altri, può leggersi presso del MATTEI.

Nel nostro Regno all' Accusatore non è permesso di fare altra prova dopo pubblicato, e percontato il Processo. Al Reo è permesso, compilato il termine delle difese, di ripulsare i Testimonj del Fisco; e permesso di poter produrre Testimonj, che si chiamano *prontuarj* fino alla sentenza. All' Accusatore si da,

egli

egli è vero, ugualmente l'Appello, come al Reo; ma la formola del Decreto nell' impartirsi il termine difensivo *in gradu Appellationis*, è quella, come sa ciascuno = *Terminus in gradu Appellationis rubricato N. N. ad faciendas omnes quascumque probationes, si quas habet*. Sicchè, il solo Reo è abilitato a far nuova pruova. Al Fisco non si da Appello, ma si ammette soltanto il Ricorso, e colle condizioni, che ciascun sa; ed ha soltanto la *Inesione* all' Appello del Reo, qualora la domandi. E quantunque presso de' nostri Pratici, malgrado le leggi in contrario, si sieno poi discettati gli Articoli, se l' Accusato in grado di Appellazione; e se il Fisco in grado di Ricorso *possit producere novos Testes*, ne' casi però ne' quali il Fisco è stato avventurato in conseguirlo, sul motivo, che i delitti non rimangano impuniti, si dee impartire al Reo nuovo termine di difese *super novis*; e gli viene accordato tutto il dippiù, che riguarda l' indennità della propria difesa, come se fusse un nuovo Giudizio.

Nel nostro Regno specialmente, e presso de' nostri Legislatori, è stato in sì fatta guisa radicato il Primevo natural principio di conseguir la Verità de' Giudizj senza il mistero delle solennità Legali, che le formole delle suppliche, che si danno al Presidente del Consiglio, che in tal carattere le decretà nel Real Nome di V. M., allorchè s' introduce il Giudizio, e si domanda il Giudice Commissario, sono quelle = *Che si degni di commettere la Causa ad uno de' Consiglieri, il quale abbia a procedere simpliciter, de plano, & sola facti veritate inspecta*; ed in grado poi di Recla-

ma-

mazione, profferita che sia la sentenza; la Parte riclamante dice nella Supplica: *Appellat, & reclamat ad eumdem S. R. C. tamquam male informatum, & melius informandum*: e con cotesta espressione si ammette la Supplica in ossequio della Verità, che con equivoci di Fatto, e di Legge si è potuta oscurare nel primo Giudizio, senza l' indignazione de' Ministri, che an giudicato: anzicchè tutt' i Giudizj del nostro Regno, tolti i *Legali pregiudizj*, sarebbero per loro natura *Sommarj*; ma le Cabale del Foro an superato colle *Tele giudiziarie*, la semplicità desiderata delle patrie Leggi; e ne' Giudizj Criminali si è fatto un mistero, col dividersi il Processo, in Processo *riservato informativo*, ed *instruttivo*; e in Processo *publicato*, e *difensivo*, accreditandosi colle stesse Cabale un tal Mistero col dirsi = *Pendente Informatione Reus non audiendus* = ma i Savj Ministri se ne ridono. Qual assurdo dunque può darsi fondato sopra una superstizione, che sia più contraddicente a' dettami dell' Umanità, e delle Leggi?

Sull' appoggio de' menzionati rispettevoli principj si son fatti avanti talvolta i pretesi Rei, qualora eran presenti, a domandare di voler esser sentiti anche prima di darsi corso all' Informazione nel tempo del Decreto, che suole farsi di *Capiatur Informatio*, e sono stati ascoltati. Fra cotesti esempj il Supplicante ne ha di sopra rammentato uno del Consiglier Crisconio, in tempo, che da Avvocato difendeva egli uno de' primi Baroni di questo Regno, che credeva il Fisco di poter esser Reo o di un Mandato, o di una Ratiabizio-

ne

ne almeno in due scandalosi Omicidj; e fu il Consiglier Crisconio largamente sentito. Il Supplicante in tempo, che debolmente esercitava ancora l'Avvocazia, lo ha egli più d'una volta domandato, ed ottenuto.

La Pratica ordinaria poi è a tutti nota. Malgrado, che il Processo Informativo non sia ancor pubblicato, non si nega l'Udienza al preteso Reo nel proferirsi il Decreto, che chiamano *in provisionem*, il quale s'interpone quando si trova egli presente, e con Mandato, affinchè si ponga nel cammino del Giudizio, per esser disbrigato di giustizia = *Ut qui sub mandato silebat, reducatur in viam Juris* = Espressione de' Forensi.

Il preteso Reo è nel dritto di domandare, che non possa il Fisco pretendere, che abbia egli ad essere esaminato colle Interrogazioni, e risposte a forma di Reo, ma di doversi bensì sentire per la esclusione del delitto, secondo la posizione del Fatto figurata dallo stesso Fisco: Cosa per altro, che la Religione de' Giudici richiede, che lo facciano da per se stessi, ne' casi specialmente di sopra denotati; i quali cadono sotto la quistione del *dolo buono*, e del *dolo malo*. Quistione, che il Fisco, nel caso del Supplicante, è costretto a farla; attenta ora molto più la sua nuova Informazione, poichè da essa fa derivare tutte le altre foggiate calunniose rubriche.

Il Fiscale Crisconio quantunque allegato per sospetto dall'Oratore, acerrimamente sostenne, e gli riuscì di conseguire, che venisse egli interrogato col suo intervento. Nelle Risposte, che diede l'Oratore alle Interrogazioni di esso Fiscale Crisconio,

nio, si riservò la maggior dilucidazione del vero colle ragioni del Dritto, e del Fatto, che risultavano dalle stesse Interrogazioni Fiscali. La M. V. dopo tutto ciò, avendo ordinato alla Giunta co' Clementissimi Dispacci de' 13. Luglio, e 9. Agosto del passato anno, di volere una Relazione distinta delle accuse, e delle prove finora legittimamente acquistate, dovevano i Ministri Relatori necessariamente sentirlo sopra tutto il dippiù, che occorreva coerentemente alle sue risposte, sulla pretesa legittimità delle accuse, e delle prove; Laonde se per pratica in tutti gli altri casi, si fa un torto al Reo di non ascoltarlo, quantunque il Processo non sia ancor pubblicato; qual torto non dee dirsi, che sia stato inferito all' Oratore nel caso presente, attente le particolari circostanze, che incorrono in esso?

Posti però da banda tutti cotesti particolari motivi, la sola pratica del Foro gli farebbe bastevole, per sempre più veder confermato il torto ricevuto. Può darsi caso maggiore di essersi già sentito il Reo, e di essere stato parimenti ridarguito colla particola *Monitus*, che importa una vera contestazione di lite? Eppure il Reo si sente, e dia mostrando il suo discarico, sospesa la particol *Monitus*, si abilita *aut ab Instantia*; *aut ab Instantia, & a Crimine*; come può vedersi presso degli Autori Pratici: ed un Pratico accurato del nostro Foro, ci ha lasciata scritta la sua Testimonianza dicendo = *Multos vidi casus in quibus Rei fuerunt interrogati cum particula Monitus, & tamen non fuit ad ulteriora processum*.

Ma a che, o Signore, esempj antichi, ed estranei? Non

Non fu in questa Causa l'Avvocato de' Rei Massoni ascoltato, senza le contraddizioni del Fiscale Crisconio, non essendo il Processo ancor pubblicato; e dippiù trovandosi anche ridarguiti col *Monitus* i suoi Clienti, sull'Istanza, che presentò; colla quale disse di nullità degli Atti fino a quel punto formati, non venne la sua Istanza garantita dallo stesso Fiscale Crisconio, il quale, senza riserva alcuna del delitto in genere, e delle Confessioni de' Rei domandò = *Circumscriptis omnibus Actis, instat capi Informationem ex integro pro veritate facti, & interim rubricati Carcerati consignentur*? Non fu la stessa Giunta, che interpose il corrispondente Decreto, abilitando dippiù i Rei Masoni dalle Carceri (confessi, e convinti già del loro delitto) col semplice Mandato ad ogn'ordine?

Può dunque credersi, ripete umilmente il Supplicante, che quegli stessi Ministri, abbian potuto ora dire nella Relazione; che a tenore delle Leggi *non poteva essere il Supplicante inteso, per non essersi pubblicato il Processo*? E può dippiù credersi, che il compenso di non poterlo sentire, giungono ad assicurare la M. V., *che nel tempo della Processura si son tenute presenti le varie Relazioni umiliate a V. M. dal Supplicante per le sue imputazioni, e tali Relazioni si sono trovate mendaci*? Mendaci debbon dirsi le Copie della Relazione, se non corrispondono all'Originale. Ma se mai vi corrispondano, che dovrebbe in tal caso umilmente esclamare l'Oratore? Non ardisce, o Signore, neppure di pensarlo; rinunciando a' dettami in Noi insiti dalla Legge della

Natura, riguardanti la propria Difesa, ed all'Impunità, che accordò l'Imperador VESPASIANO di poterfi rifpondere al Senatore proporzionatamente al fuo mal detto.

Non ripete poi il Supplicante quelchè di fopra fi è colla venerazione dovuta già detto, intorno all'infoffiftenza della maffima, di averfi per fupplita l'udienza verbale ne' Giudizj Criminali da' fogli, che fi pretendono fcritti dal Teftimonio, o dal pretefo Reo; quando fien coftoro prefenti, o poffan di facile afcoltarfi colla di loro viva voce. Quefta è la prima volta, che fi vede autenticata una tal maffima in contraddizione del Tefto di fopra riferito nella *L.* 3. §. *Idem Divus Adrianus ff. de Teftibus* = *Teftibus, non Teftimoniis fidem habere* = e della vera interpretazione, che ne fanno i noftri Autori.

Non dice, che non confifteva la pretenfione del Supplicante nel voler effer fentito nella Giunta, affinchè la Giunta coll'ordinaria fua cognizione doveffe *in ftatu quo* fi trova il Giudizio, darvi termine; ma bensì, che fi riferiffe il tutto con diftinzione alla M. V. a norma de' fuoi Reali Ordini, e delle Leggi. Cotefto è un cafo affai diverfo dall'altro. Il Giudice nel riferire al Principe, o da fe ultroneamente; e molto più quando il Principe lo comandi, ha i feguenti tre obblighi indifpenfabili. Primo: di afcoltar le Parti: Secondo: di riferire tutto l'occorrente con precifione tale, che niente manchi del contenuto negli Atti: Terzo: di dare anche Copia della Relazione a' Litiganti. E' chiara la Difpofizione della L. 1. e 2., e della di sopra menzionata L. 3.

C. de

C. *de Relationibus* intorno a questi tre obblighi; e costantissimo è lo stabilimento di tutta la Legislazione Romana in ogn'altro luogo, in cui si tratta di questo punto. Il Supplicante non ha mai sognato di pretendere, che dovesse dargli si Copia della Relazione. La superstiziosa riserva dell'*Informativo Fiscale* non lo permetteva; ed il beneficio di avere una tal Copia doveva venirgli per mezzo de' suoi contrarj, con averne disseminate tante, e tante al Pubblico, se mai son vere, e corrispondano all'originale; ma bensì aveva tutto il dritto a dover esser sentito, e a doversi riferire a V. M. con distinzione il contenuto negli Atti: Ne' suoi Ricorsi; e nelle Risposte date alle Interrogazioni Fiscali, nelle quali si aveva espressamente riservato di aggiungere, e di spiegare tutto l'occorrente, e di esibire anche documenti: Laonde una tal pretensione non veniva soltanto garantita dalle Leggi, che son chiare, ma da' Reali Ordini della M. V., co' quali aveva prescritto, che secondo le Leggi, si fusse il Supplicante ascoltato, e riferito, per poter vedere la M. V. con accerto lo stato di tutta la Causa.

(b) Non sussiste nel Fatto, o Signore, che sia stato il Supplicante interrogato *parritamente con termini generali secondo la Pratica sulle cose di ciascun suo carico* . . . . imperocchè dalla lettura stessa delle 354. Interrogazioni dategli dal Fiscale Crisconio (il quale, come Fiscale, poteva soltanto assistere nell'esame, e non già interrogare per la chiara disposizione della Prammatica 4. e della 57. sotto il titolo *de Offic. Magist. Justit.*)

si vede, abusando doppiamente delle Leggi, che sono suggestive, sono capziose, sono ingegnosamente replicate in diverse volte; sono talune in forma di argomentazione; sono alcune altre objurgatorie, ed a foggia di quelle, che si danno a' Rei, nell' interrogarsi colla particola, *Monitus*; di tal che il Supplicante ne fece le lagnanze, e se ne dovrebbe avere pur troppo memoria. Ma quando la sua disgrazia volesse l' opposto, non potrà negarsi certamente l' evidenza dell' abuso delle menzionate Prammatiche, in virtù delle quali la facoltà dell' Interrogazione era soltanto del Commissario Marchese Patrizi, che vi prestò la sua presenza.

Non può negarsi, o Signore, imperocchè risulta non meno dalle stesse Interrogazioni; e dalle Risposte del Supplicante; e dalla soscrizione, ch'egli vi fece; ma dippiù dal Certificato dell' Attuario della Causa, che fu fatto per ordine degli stessi due Ministri Inquisitori; e che si trova annesso nell' ultimo delle dette Interrogazioni, e Risposte; nel quale narrandosi il periodo del tempo ben lungo consumato in dette Interrogazioni, dice l' Attuario; che *siccome* (proprie parole) *il Signor Consigliere Avvocato Fiscale faceva partitamente il suo Interrogatorio; così dopo quello scrittosi, si sentiva la risposta di esso D. Gennaro Pallante.*

Ma piacesse al Cielo, che l' abuso dell' interrogare l' avesse il Fiscale Crisconio praticato soltanto col Supplicante. Tutt' i Testimonj, e tutt' i pretesi Principali in questa Causa sono stati dal medesimo interrogati; e dippiù ne ha DETTATE le Deposizioni, abusando parimenti della Pramma-

 tica

tica VI. *de Actuariis*, la quale così parla = *Mandamus quod in posterum, quicunque Judex, Actuarius, sive Scriba* ( è da notarsi, che il divieto è diretto non già agli Avvocati Fiscali, o a' Proccuratori Fiscali, che in forza delle cennate Prammatiche non anno altro dritto se non che di assistere; ma a' Giudici, agli Attuarj, e agli Scrivani, che la Legge riconosce per persone legittime nel prendere le Informazioni, e nell'esaminare i Testimonj) *ad Informationes hujusmodi capiendas accesserit intus, vel extra Civitatem Neapolis, Testium dicta super Crimine, seu Criminibus Deponentium indiminuta, atque integre recipiant, receptaq. scribant: adeo quod eorum quæ deponuntur sive contra, sive pro Inquisitis faciant, nihil omittatur. Qui contra fecerint*, TAMQUAM OFFICIIS EORUM ABUTENTES *pænis nostro, Proregisque nostro in dicto Regno arbitrio reservatis puniantur*. E concordanti a questa Prammatica sono le antecedenti sotto il detto Titolo *de Offic. Magistr. Justit.* 4. 19. 27. ed il Cap. 12. tra le Grazie di questa fedelissima Città:

Potran contestare una tal Verità i Testimonj medesimi esaminati in questa Causa, se Dio da loro il lume, ed il coraggio di mantenersi unicamente nel sentiero di quella. E' indubitato però, che ne precorsero le lagnanze fin da che si prendeva una tale Informazione; e costante ne precorse allora, e ne precorre tuttavia la Fama.

Indipendentemente però dal detto dei Testimonj, in comprova della menzionata DETTATURA, supplica l'Oratore umilmente la M. V. a far riscontrare

trare la Relazione de' 23. Maggio 1778. che Le umiliarono particolarmente il Marchese Patrizj Commissario, ed il Fiscale Crisconio. Si vedrà da quella, come si è di sopra umilmente accennato, che in discarico di aver consumato un anno nel prendere l'Informazione, malgrado i continuati Ordini della M. V. per lo disbrigo, pongono in primo luogo in veduta la gran fatica, e la più precisa esattezza da essi praticata nel compilare una Processura *giunta alla mole di ben nove Volumi componentino nulla meno, che Fogli* 1342: *Che in tali Fogli si contiene tutta la prova de' delitti addossati al* Supplicante, *ricavata dal detto di* 115. *Testimonj, Numero, che sebbene a primo visto sembra assai sopragrande, e fuori del bisogno, nulladimeno riguardandosi la moltiplicità de' delitti, che nel Fatto de' Liberi Muratori sono occorsi* (un sol Fatto di esserli sorpresa una Loggia di Liberi Muratori, costituisce la moltiplicità de' delitti) *e la verità delle gravissime circostanze, onde venivano accompagnati, si era creduto indispensabile il giustificarli in tutta la loro estensione, colla prova di più Testimonj, che potevano essere verisimilmente intesi.*

Ha fatto grazia la M. V. di vedere, se in tutta la loro *estensione* sieno state *giustificate tutte le gravissime circostanze*. Fra cotelle *estensioni* però non si sono forse riputate *circostanze gravissime*, di doversi attendere la ricognizione del Corpo de' rispettivi figurati delitti: Non la verificazione delle circostanze de' Fatti deposti dal Bardura, dal Pollio, dal Buseto, e da altri, per vedersi se erano eseguibili: Non la liquidazione di tanti

A a 2 Testi-

Testimonj Contesti, che si dovevano esaminare: Non la conciliazione delle circostanze de' fatti tra di loro ostative, che dalle Deposizioni de' medesimi Testimonj esaminati saltano agli occhi. Non la . . . . . Ma a che più, o Signore? Basta rimettersi agli Atti.

Prosieguono dunque a dire i due Ministri Inquisitori, *che la necessità di trovare le tante persone: Di sentirle separatamente: Di combinare i loro detti: Di minutare il loro esame: E di ridurre poi nelle formole le loro Deposizioni, rileggendose a ciascuna di esse in particolare, avrebbe esatto un tempo più lungo di quello, che si era fin allora consumato; e che siccome per ordinario nelle altre Informazioni Criminali, i Giudici, dopo di aver inteso sommariamente i Testimonj, lasciano poi la cura di stenderli al Subalterno; in questo scabroso affare si era pensato per contrario usare la più scrupolosa dilicatezza, perchè non solo i Testimonj si eran sentiti nella presenza di essi due Ministri, ma sotto LA NOSTRA DETTATURA STESSA* ( parole proprie della Relazione ) *SI ERANO DISTESE LE LORO DEPOSIZIONI, coll' intervento, e presenza de' Testimonj, acciò le cose non fussero soggette alla menoma alterazione.*

Le Leggi, o Signore, non richiedono da' Ministri la più *scrupolosa dilicatezza*, che si asserisce praticata in questo Caso della *sotto la nostra dettatura stessa*; imperciocchè le Leggi richiedono, si ripete umilmente, che il Giudice interroghi, e senta le risposte del Testimonio; che il Testimonio detti le sue risposte; e l' Attuario le scriva, tali quali si profferiscono dalla sua bocca. Ciascuno pe com-

comprende la ragione, e non occorre di riportare autorità. Che sa mai, o Signore, un uomo idiota specialmente, quando egli non parla, e non ispiega il suo concetto, che vogliano significare i termini, che si adoprano dalla dettatura di una lingua forbita? E' vero, che nel nostro Regno vi è il detestabile costume di ponersi (come dicono i Subalterni) in bello le Deposizioni de' Testimonj, e de' Principali, dopochè si sono sentiti. Costume, si ripete umilmente, detestabile, che pone in mano de' Subalterni di poter maneggiare, e di poter distendere, come una cera, le circostanze de' Fatti, a seconda del vento, che spira. Ma cotesto *bello* quanto più poi cresce, allorchè derivi da una Lingua eloquente, e particolarmente dalla lingua di un Fiscale, che per quanto mai voglia supporsi amante del vero, non può mai egli andar disunito dall' Affezione al suo Carattere. Per cotesta affezione le Leggi interdicono a' Fiscali di poter giudicare in quelle Cause, ove abbiano agito da Fiscali. Interdicono di poter carcerare, di poter prendere Informazioni, qualora non sia abilitato con particolar commissione della M. V. Interdicono d' interrogare i Testimonj, ed i Principali; e molto più di farne scrivere le Deposizioni sotto la NOSTRA DETTATURA. Basterebbe richiamarsi a tutti coloro, che anno esercitato l' impiego di Fiscale, per sentire (volendosi parlare con ingenuità) il trasporto dell' Affezione. E chi è per altro, che non la senta in tutto ciò, che crediamo di appartenerci nelle diverse Figure, che facciamo in questo Mondo? Gli Angeli solamente ne sono esenti, ma

 gli

gli Uomini, fino a che vivono quaggiù, non sono Angeli.

La semplice lettura, o Signore, di cotesta Relazione de' 23. Maggio 1778., e quella de' 31. Luglio 1777., colle quali gli stessi due Ministri Inquisitori cercarono di giustificare colla M. V. la loro condotta intorno al tempo consumato, ed alle cose da essi operate in questa Processura unita alla Relazione de' 4. Gennaro 1776., in cui il Consiglier Crisconio, facendo allora da Votante in questa Causa, giunse, come si è detto, a pretendere, appoggiato sopra la *L. Universi C. ubi Caussae Fiscales*, un *Viricomburio* contro del fu Consiglier Ruggiero, destinato dalla M. V. per Avvocato a difendere l'intervento del Supplicante contro la Ricusa a lui data da' Rei Masoni, ed a sostenere interinamente le veci del Fisco nella Causa principale, sol perchè si figurò di avere il Ruggiero ecceduto, e di essersi abusato del suo carattere (eccesso, ed abuso è stato sempre tutto ciò, che si è operato contro de' rei Masoni) basterebbero a giustificare il ragionevole motivo, ch' ebbe esso Supplicante a ricusarli; salva sempre quella stima, che professa al di loro merito, compatibile colla propria difesa; imperciocchè, torna umilmente a ripetere, non sono in quell' equilibrio d' Imparzialità necessaria ne' Ministri, secondo eglino stessi dissero nella Relazione de' 6. Decembre 1776. umiliata a V. M., e che parve loro di non aver ritrovata nell' operato dell' Oratore, ond' era stato da' Rei Masoni giustamente ricusato. Ma se si confrontano le assertive, che si fecero in detta Relazione, e nelle altre successive, si vedrà, che il

il Supplicante, con un' anticipazione di giudizio, è stato sempre un Reo, contro di cui bastavano le accuse per condannarlo; fino a giungersi nelle Relazioni a dire, che sarebbe stata cosa di molto scandalo al Pubblico, che per Napoli si facesse comparire un Uomo caricato di tanti enormi delitti.

Essendo dunque, o Signore, innegabile, che il Fiscale Crisconio, abusando delle Leggi, avesse date le Interrogazioni al Supplicante; non può mai credersi corrispondente all' Originale quel che si dice nelle Copie della menzionata Relazione del primo Febraro del corrente anno, che cioè il Caporuota Marchese Patrizj Commissario della Causa abbia asserito, ch'egli fu quello, che diede al Supplicante gl' *Interrogatorj più importanti*; e che il Fiscale Crisconio ebbe ad ingerirsi per le Risposte, che fece l' Oratore intrigate, e non proprie; dippiù con una interpretazione Legislativa, che privativamente appartiene a V. M., si sia cercato di offuscare la lettera chiara, e lampante delle cennate Prammatiche; giungendosi a sostenere, che l' Officio d' interrogare spetterebbe più propriamente al Fiscale, e che si sieno allegate alcune Autorità, colle quali si vuole dare a vedere, che non ostantino le dette Prammatiche, si sia diversamente praticato.

Con sua buona pace, se mai avesse ciò detto il Caporuota Marchese Patrizj, non avrà certamente avuta memoria della Protesta, che il Supplicante fece a voce sul principio, che non toccava al Fiscale d' interrogare. Non avrà avuta Memoria de' giusti risentimenti, ch'ebbe il Supplicante a fare nel decorso delle

Interrogazioni per la maniera illegale, colla quale il Consiglier Crisconio interrogava. Non avrà avuta memoria della soscrizione del Supplicante fatta in piedi delle Interrogazioni, e Risposte; e nè tampoco del detto Certificato dell' Attuario formato di suo ordine, e che sta annesso nell' ultimo di quelle. Innegabile si rende adunque, che tutte le tormentose Interrogazioni furon date dal Fiscale Crisconio per lo spazio di giorni tredici; e fu motivo di ammirazione al Supplicante la sofferenza, che vi ebbe a prestare il Marchese Patrizj, interloquendo ben poche volte. Tormentose Interrogazioni, o Signore, si ripete umilmente, per le ingegnose repliche, per le irregolarità, per la improprietà, per la maniera suggestiva, colla quale furon date.

Ha dritto il Supplicante di così chiamarle, nommeno perchè risulta dal tenore delle medesime, ma perchè i Ministri Relatori, siccome si è veduto nel principio di questa Relazione de' 10. Settembre dell'anno scorso, le riconoscon per tali, quante volte dicono; che ignorando la Giunta con quale facoltà, ed ordine speciale avesse il Supplicante *senza minima intelligenza della Giunta fatta la sorpresa* della Loggia, *ne rassegnò ella Relazione alla M. V., e in risposta si servì di farle intendere col Dispaccio de' 20. Agosto 1776., che di Vostro Real Ordine si era dal Primo Segretario di Stato di quel tempo Marchese Tanucci incaricato colla viva voce nel Real Nome di V. M. esso* Supplicante, *che avesse invigilato, ed appurato co' tutt' i mezzi, se si univano Logge de' Muratori, vietate col Real Editto, ed in tal caso le avesse* for-

*sorprese si fusse stato possibile, e che simil riscontro colla stessa data si degnò V. M. far passare al Consigliere D. Cesare Ruggiero allora vivente, che interveniva in Giunta per difendere l' intervento del* Supplicante.

Se dunque alla Giunta era noto il Reale Ordine impartito al Supplicante, non è egli, ma la stessa Giunta, che dichiara l' impertinenza della prima Interrogazione fino alla dodicesima, di volersi cioè sapere, = *se dopo la pubblicazione del Real Editto del 1775. aveva il Supplicante ricevuto alcun ordine speciale attinente a questa dipendenza*, ed essendosi dal Supplicante congruamente risposto, ricordando tutt' i Reali Dispacci, non doveva ripetersi = *Se si ricordava di tali Ordini* = *Se tali Ordini li aveva ricevuti a voce, o in iscritto*: e molto meno nel 4. avanzarsi a dire = *Perchè avendo ricevuti gli ordini a voce*, come il Supplicante diceva, *non replicò per sua cautela di voler l' ordine in iscritto*: e dippiù di replicare nel 5. con maniera, che ha del Sedizioso = *Come non si fè carico*, ch' esso Supplicante *non poteva procedere nella Materia Criminale, di cui era Commissario il Caporuota Patrizj*; quasi che V. M. avesse abdicata da se la Sovrana facoltà di poter sempre altrimenti disporre: onde al Supplicante convenne di ricordare, *che quando il comando era stato nel Real Nome di V. M.* = *Obsequii gloria relicta erat* = Tantoppiù, che ne' Reali Editti *è ingiunto l' obbligo a tutt' i Magistrati d' invigilare per l' osservanza de' medesimi, e di esserne responsabili* = Di continuare poi le repliche nel 6., e nel 8., e nel 9. poi di redarguirlo

lo con un Interrogatorio a forma di *Monitus* = *Come dice di aver ricevuti altri ordini . . . quando col Dispaccio della Segretaria furono rimesse tutte le Carte* . . . e di obbligare il Supplicante nella risposta dell' 11. a ricordare = *Che la volontà di V. M.* è sempre *indipendente*, *e libera*; *e può prendere sempre qualunque risoluzione*; *senza che al Suddito sia permesso di poter penetrare il Real Segreto*.

Si rimette intanto il Supplicante al Contesto di tutte le 354. Interrogazioni, e delle sue risposte, per vedere se sia sussistente quelchè si dice in questa Relazione: Che, cioè, il Supplicante fu interrogato *partitamente con termini generali secondo la Pratica* . . . . . E' quel dippiù, che si asserisce nell' altra del 1. Febraro del corrente anno, per giustificare l' ingerenza del Fiscale Crisconio nelle Interrogazioni: O all' opposto, se contro la Pratica, e le Leggi, e contro la sussistenza de' fatti veri, si permise, che il Fiscale Crisconio affannasse, e tormentasse il Supplicante per giorni tredici; ripetendo sempre le stesse domande, alle quali si era congruamente risposto: Si trovi, o Signore, un Processo, in cui si vega una tal Pratica nell' interrogare, ed il Supplicante si darà per vinto: anzi dippiù, o Signore, è da notarsi, che nelle Interrogazioni si consumarono tredici giorni, ma non tutti consecutivi; perchè per le altre faccende di detti Ministri, si frapposero alcuni giorni vacui. L' accortezza del Fiscale Crisconio colle sue Ripetizioni industriose, cercò di approfittarsi di cotesto ben lungo, ed interrotto periodo di tempo, perchè giu-

giudicò egli , che la memoria degli Uomini essendo una potenza villana , come suol dirsi , volentieri tradisce , quando non si parli colla Verità = *Mendax oportet esse memor* = Grazie a Dio , il Supplicante non è stato mai mendace nè colle parole , nè co' fatti nel lunghissimo corso del suo Ministero ; laonde non è stato mai , nè sarà mai di memoria infelice .

In compruova di quanto il Supplicante colla maggior venerazione asserisce intorno a dette Interrogazioni , basterebbe di aver additato la prima fino alla dodicesima , ma in ossequio della verità , potranno riscontrarsi gli altri numeri , che si additano .

Il 12. e 18. relativi agli antecedenti . Il 26. relat. al 22. Il 29. relat. ad esso 22. Il 43. relat. al 28. Il 54. col 62. e 63. Il 66. 68. 70. 72. 77. 80. 83. 84. 86. al 92. e 94. Il 95. al 76. Il 101. 103. e 104. al 1. Il 106. al 4. Il 107. col 110. al 1. Il 112. al 76. e 82. Il 114. al 96. Il 131. al 99. 124. e 127. Il 132. col 99. e 100. Il 145. all'antecedente . Il 146. al 99. Il 147. al 76. 100. e 124. Il 154. al 100. e 106. Il 155. al 15 . Il 157. al 76. Il 159. col 151. Il 160. col 150. Il 163. relat. all'antecedente . Il 164. fino al 169. relat. al 1. e 76. Il 177. col 17. 22. e 31. Il 198. col 196. e 197. Il 199. col 1. 75. 92. 99. 102. e 104. Il 203. coll'antecedente . Il 205. col 195. e 198. Il 206. col 101. Il 207. col 156. Il 209. col 105. & seq. Il contenuto nel 220. , in cui non si ha per criminoso il parlare a favore de' Masoni . Il 222. col 215. Il 253. 254. e 255. al 242. e 243. Il 256. col 250.

Il 272. col 266. Il 283. col 278. Il 288. col 280. & seq. Il 293. col 276. Il 294. & seq. col 291. e 292. Il 308. coll' antecedente. Il 310. col 277. e 293. Il 315. col 288. e 289. Il 317. col 277. 293. 310. e 311. Il 318. col 176. ( ove ancora , come in altre , si legge , che il Fiscale faceva l' Interrogazione ) Il 319. 320. col 277. 293. 310. 311. 317. Il 326. col 213. Il 327. rel. alla risposta contenuta nel 329. Il 346. col 307. e 308. Il 349. & seq. al 76. Il 351. col 211. Il 352. col 213. tralasciando di rammentarne altri. E torna umilmente a ripetere, che l' intero Contesto degl' Interrogatorj , e delle Risposte, munito della detta soscrizione del Supplicante ; e del detto Certificato dell' Attuario , che si legge nell' ultimo di quelli , formano lo stato de' veri fatti, per poter far giudizio da qual lato ella sia la Verità.

La interpretazione poi Legislativa , che si è fatta nella Relazione del 1. Febrajo di quest' anno sulla lettera chiara delle cennate Prammatiche , colle quali non si da agli Avvocati , e a' Proccuratori Fiscali altra facoltà , che di poter assistere nell' esame de' Testimonj Fiscali , è una interpretazione , che potrebbe farla soltanto la M. V. spiegando la Legge ; o formandone un altra , se così Le sembrasse . Le parole della Prammatica IV. *de Offic. Magist. Just.* dell' anno 1519. §. 12. sono le seguenti = *Item . Che nell' esame così de' Principali Inquisiti , come de' Testimonj del Fisco , ed anche delle Parti , si debba esaminare per lo Mastrodatti principale della Causa , il Reggente , ovvero Giudice , e non per Avvocato , e Proc-*

*cura-*

*curatore Fiscale . Verum , se l' Avvocato , e Procuratore Fiscale ci vogliano esser presenti , ci possano essere* = La quale viene confermata colla 37. sotto lo stesso titolo §. 24. ove si dice = *El Advocado Fiscal dello nostra G. C. della Vicaria segun entendemos se ha entremettido en entervenir , en assaminar los Inquisidos , y los Testimonios , que en las tales Causas se producen* . . . . . *Ordinaado , che se guarde la Prammatica , che sopra elo despone* , cioè *la detta* IV. *Prammatica* §. 2. , siccome si vede notato nel margine . Può darsi lettera più chiara ? Fino a che adunque non si faccia una nuova Legge , addottandosi le ingegnose ragioni espresse in detta Relazione , forz' è di stare a quelle , che abbiamo ; malgrado qualunque abuso , che si sia fatto talvolta di esse ; e malgrado le Decisioni , che si pretendono confacenti all' assunto , ma che non lo sono.

Si son resi colpevoli , o Signore , i Fiscali , quante volte an contravvenuto alla Legge ; poichè dovendo eglino esser quelli , come specialmente destinati a curare l' osservanza delle Leggi , eglino poi sono quelli , che le calpestano , e le conculcano . *Cura* ( ecco ciò , che si ricorda a' Fiscali nelle Lettere Patentali , senz' andar altro rintracciando ) *ut Leges , & Mandata Legum valeant ad salutem bonorum , malorumque perniciem ; illa vindica a Legulejorum cavillationibus , quæ veram , & solidam Jurisprudentiam , Tribunalia , moresque corrumpunt* .

Le Leggi Romane , e le Leggi Patrie , non vogliono l' intrusione de' Fiscali in quelle facoltà , che appartengono al solo Giudice Inquisitore . Altro

è il

è il Fisco; Altro l'Avvocato, o Proccurator Fiscale. Il Primo è un nome morale, non mai suscettibile di qualunque affezione. Cotesto nome morale rappresenta la ragione pubblica, che ne' Giudizj Criminali riguarda la condegna punizione de' Rei per l'esempio della pubblica vendetta; e ne' Civili la ragione del Principe, e dello Stato. *Fisci enim munus non solum publicum est, sed & in administratione Reipublicæ consistit*. Ma gli Avvocati Fiscali, succeduti ne' Giudizj Criminali in luogo degli Accusatori, riguardandosi come uomini sottoposti a tutt' i difetti umani, se voglia dirsi, che non vengono dalle Leggi frenati co' tutte quelle circoscrizioni, che riguardano gli Accusatori; non sono stati però riguardati capaci a poter giudicare nella stessa Causa, ove abbiano agito come Fiscali: Non vogliono, che possan prendere Informazioni: che possano interrogare: che possano impartire ordini di carcerazione: che possan concedere Guidatici, o Salvaguardie a' Rei: in somma, che sia un officio rispettevole, e pubblico, ma senza Giurisdizione: anzicchè li reputano capaci di *Prevaricazione*, come abbiamo nella *L. 1. ff. de Jure Fisci*; e di dover temere le pene, che corrispondano al caso, giusta il rammentato Testo nella *L. 3. C. de Advoc. Fisci*; e per tralasciare ogn' altra cosa, da poter esser bruciati ancor vivi, se fosse adattabile il Testo della *L. Universi C. ubi Causæ Fiscales*, allegato dal Consiglier Crisconio, come di sopra umilmente si è detto, nella sua Relazione de' 4. Gennaro 1777. contro del detto fu Consiglier Ruggiero, per l'abuso, che suppose, di

aver

aver fatto del suo Carattere, come Fiscale. Laonde, siccome entrerebbe quì a proposito di ricordare l' intiero Titolo ne' Digesti = *Quod quisque Juris in alterum statuerit, uti ipse eodem Jure utatur* = *Quis enim aspernabitur idem Jus sibi dici, quod ipse aliis dixit, vel aliis dici effecit?* *L.* 1. = Così giova conchiudere con ANTON MATTEI = *Ut non facile de calumnia Fisci quæratur: Non tamen impune ferat improbam, & evidentem calumniam*.

E se voglia ancor dirsi, come si è detto, che avendo il Fisco nel Difensivo del Reo gl' Interrogatorj Fiscali, dovrebbe del pari, anzi per maggioranza di ragione averli nell' Informativo; basterebbe rispondere, che viene interdetta l' argomentazione contro della Legge, quando sia chiara la sua lettera. E' noto l' assioma = *Ubi Lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*; e così all' opposto. E poi, qualunque Pratico del Foro Criminale ben sa, che il Fisco nel nostro Regno ha il dritto di vedere gli articoli, che presenta il Reo in sua difesa: Ha il dritto di fare la sua Istanza, domandando, che tutti, o taluni di essi Articoli non si ammettano, come pregiudiziali alla ragione già da lui acquistata nel suo Informativo Fiscale: E dopo ciò, sopra gli Articoli già ammessi, ha gl' Interrogatorj, che volgarmente si dicono *Interrogatorj Fiscali*. Ma quali sono cotesti Interrogatorj? *Se il Testimonio sia stato citato* = *Se sia congionto, Parente, affine* = *Se pregato, o pagato* = *Se* . . . . . Ma basta consultarne ogni Scrivano Criminale, che ne tiene il Formolario. E qual è la causa, per cui si accordano

simili

simili Interrogatorj? *Quia Fiscus non habet repulsam*. Ecco il perchè dell' ingerenza del Fiscale nel Difensivo; ma ingerenza limitata ancora, e circoscritta.

Per contraddirsi alla Lettera chiara; allo Spirito; ed alla costantissima osservanza di dette Prammatiche, si sono andate ancor pescando fin dal principio di questa Causa, tra gli Autori Forensi, quelli, che avessero diversamente opinato. I soli, che si sono allegati, sono stati il Follerio; lo Scaglione, il P[illegible]. Non entra il Supplicante nell'esame di ciò, che costoro abbian detto; e se sia confacente al caso in quistione. Ricorda soltanto, a fronte di qualunque autorità di Dottori, e di qualunque Decisione de' Tribunali, i Reali Ordini di V. M. dell' anno 1774., co' quali fu data a' Magistrati la norma da tenersi nel giudicare; e ricorda anche a tal proposito la famosa Legge di GIUSTINIANO diretta a DEMOSTENE Prefetto Pretorio, sotto il Titolo *de Sentent. & Interlocut. omnium Judicum* = *Nemo Judex, vel arbiter existimet, neque Consultationes quas non rite judicatas esse putaverit, sequendum, & multo magis sententias eminentissimorum Praefectorum, vel aliorum Procerum (Non enim si quid non dirimatur, hoc in aliorum Judicum vitium extendi oportet, cum non exemplis, sed Legibus judicandum sit,) neque si cognitiones sint amplissimae Praefecturae, vel alicujus maximi Magistratus prolatae sententiae, sed omnes Judices nostros veritatem & Legum, & Justitiae sequi vestigia sancimus*.

OR eccogia, o SIGNORE, le umilissime Suppliche dell'Oratore rozzamente scritte, ed all' infretta, al

al di loro termine. Anno il demerito ancora di comparir troppo lunghe, perchè non potevan esser più brevi, in corrispondenza de' tanti Numeri, che si contengono nella rappresentanza, che, si dice umiliata a V. M. sotto la data de' 10. Settembre del passato anno: Numeri però relativi soltanto alle accuse, e non già alle prove, che si accennano, e che si aggruppano senza numeri; e senza distinguersi la legittimità di esse, a norma de' Clementissimi due Reali Dispacci de' 13. Luglio, e 9. Agosto del passato anno. Il difetto dunque della nojosa lungheria non è del Supplicante, ma della vastità della materia, che si è ammassata in cotesta annosa Procesura. Quelchè poi, in ossequio della verità, abbian potuto dire in confronto i Ministri dissenzienti nella firma della cennata *Relazione*: e nell' aver ancora ammessa la Ricusa allegata dall' Oratore contro del Fiscale Consiglier Crisconio, dovrà degnarsi la M. V. di vedere qual sussistenza mai abbia col riscontro delle Copie di que' Notamenti Fiscali, che si asseriscono mandati alla M. V., accompagnati dalla Copia delle Interrogazioni fatte al Supplicante; e delle sue Risposte.

L' Oratore intanto, prostrato a' Reali Piedi di V. M., Giudice costituito da Dio, Proprietario, e Supremo di tutte le Giurisdizioni, che si è degnata poi di affidare a' rispettivi suoi Magistrati: Giudice inappellabile sempre, e non mai, come Sovrano, circoscritto da' metodi Forensi, allorchè si conosca, che tra di essi, in vece di accertarsi la verità, vada a far naufragio, trascinando seco la Innocenza: L' Oratore, ripete umilmente

te, ora più che mai, le fervorose sue Suppliche per l'avocazione di tutte le Carte, affinchè si riconosca in tutta la sua piena estensione la verità, mentre da quelle, che si son rimesse, risultano pur troppo chiare le ripruove della più nera Impostura, parlando sempre col più profondo rispetto. Tra coteste ripruove, vede la M. V., che il Supplicante fin dal principio confessò, ed ha confessato sempre ingenuamente ciò ch' egli, secondo le leggi, stimò di fare, dopo i premurosi, ed amplissimi di Lei Reali Ordini, in carattere di *Ministro Inquisitore, in delitto di stato; e contro di persone sospette di reità*. Il Fisco colla sua nuova Informazione ha trovato meno di quello, che il Supplicante, rivestito di tal carattere, gli ha in Ipotesi sempre accordato. Tutto il gran carico lo riduce ora il Fisco nell' asserire, che abusò egli de' Sacri Reali Nomi di V. M., della Maestà del Re Cattolico suo Augustissimo Genitore; e del proprio Ministero, per le minacce verbali; e per le promesse di compensi, che fece ai tre Spioni Masini, Rho, ed il Polacco, due de' quali eran Masoni, a solo oggetto di sorprendere una Loggia; e che il mezzo, che si adoperò di fingersi il Novizio, nel richiedersi la Loggia al Peyrol notorio Masone; e che faceva premura alle stesse Spie di *trovar Reclute per arrolarle alla Masoneria*, fu un mezzo criminoso: quando, come Fisco di verità, dovrebbe dire, che in carattere diMinistro Inquisitore, il Supplicante, profittò di un mezzo (con retto fine operando) il più legittimo, ed il più ordinario, che possa mai praticarsi per render manifesto il delitto, e i Delinquen-

quenti, con prove di Fatto permanente; e profittò di un tal mezzo, avvalendosi dell'opera particolarmente de' menzionati due Spioni *Rbo*, e *Polacco*, i quali per esser Masoni, e rei del delitto, potevano per una parte costringersi, secondo le Leggi, a palesare gl' intrighi de' loro Compagni; e come Disertori dall' altra, guadagnati al partito della Legge, dovevano essere compensati coll' impunità, e col premio, rendendo, come lo resero, il Servizio alla Giustizia; Di que' Delinquenti, o Signore, che ritenendo nell' animo loro la pertinace perseveranza nel vietato Istituto, la Legge gli riconosce per tali fin dal punto, che coll' Editto del mese di Settembre dell' anno 1775., rinnovando la M.V. l' Editto dell' anno 1751. del di Lei Augustissimo Genitore, perdonò le passate trasgressioni; giacchè il delitto di Stato, non si contrae col *Fatto*, ma col *solo pensiero sacrilego, che si palesi*; Di que' Delinquenti, com' era il sudetto Peyrol, il quale, lo stesso Fisco ha provato, che faceva le riferite premure ogni giorno agli stessi Spioni; e che solo fu poi, senza ingerirsi costoro in cos' alcuna, a radunare i Masoni; ed a componer la Loggia; Sicchè, a ben dire, Peyrol degli Spioni, e non gli Spioni del Peyrol, furono i Seduttori.

Tolti dunque gli equivoci di Fatto, e di Legge, la carcerazione di nove veterani Masoni uniti in Loggia la sera de' 2. Marzo 1776., con un Servidore, che tenevano di sentinella, in una Casa di Campagna, distaccata dall' abitato di Capodimonte, fu una carcerazione giusta, applaudita da tutte le Leggi; imperocchè la Loggia fu vera,

come

come da se ſteſſa ſi paleſa, e non *finto*, come dice il Fiſco. Fu una Loggia *deteſtabile e fraudolente*, non contro del Supplicante, come l'eſaggera il Fiſco, ma contro de' rei Maſoni; giacchè non furono forzati con violenza reale, non prevaricati con forza interpretativa *ad ſenſum Juris*, ad intervenirvi; ma di loro libera volontà, conoſcendo ciaſcuno di eſſi le circoſtanze delle proprie azioni, concorſero prontamente ſopra Capodimonte a celebrarne la funzione; dopo della quale (lo ha ora il Fiſco ancor provato) la Cena ſi doveva fare nell' abitazione del Chirurgo Mayer, uno de' Maſoni interventori; dentro del Caſtel nuovo, ove la portò il Trattore, che l'aveva preparata.

Dopo tutte coteſte coſtantiſſime Verità di Fatto; che il Fiſco non può ora più negare; e dopo una chiara Approvazione della M. V. ſull' operato, contenuta nel Diſpaccio de' 20. Agoſto 1776. in cui ſi dice, che il Supplicante *Le diede conto diſtinto di tutto quello, che aveva egli operato: della MANIERA da lui tenuta; e dell' Impunità promeſſa a un POLACCO; che col motivo di valerſi far Muratore, diede la notizia della Loggia; che doveva tenerſi, e che fu ſorpreſa, mentr' egli vi faceva la FIGURA di Novizio*: Qual perſona, mai la più ſtupida, e la più inſenſata del Mondo ſi può credere, che ſi voleſſe precipitare nè foggiati eceſſi ammaſſati nella Proceſſura, col fine ſoltanto di ricoprire un mezzo non mica criminoſo, ma (in figura più alterata di Fatto) garantito dalle Leggi: Dagli Autori di ogni Diſciplina: Dagli eſempj di tutte le Storie: Dalla Sovrana Approvazione di V. M.?

La

La Giustizia dunque, o Signore, della Causa del Supplicante, e di tanti infelici Innocenti, che sono stati in essa avvolti per anni cinque oramai; è troppo chiara. A Dio dunque, ed alla M. V., che fa le sue veci in Terra sopra de' Popoli, che Le ha dato a reggere, e governare, dice col maggior rispetto il Supplicante, conservando sempre scrupolosamente la dovuta circospezione = *Judica me, & discerne Caussam meam . . . . .* intendendo degli Accusatori, de' Denuncianti, e de' Testimonj falsi; ed umilmente ricorda le parole del VAN - ESPEN nel principio del suo Trattato *de Recursu ad Principem* = *Ideo Principes super Regna, & Populos a Deo præcipue constituti sunt, ut Subditos infirmiores* VIM, ET INJURIAM *patientes vindicent, & adversus Potentiam protegant*. Si videris, *inquit Rex Salomon, Eccles. . . . .* CALUMNIAS EGENORUM, ET VIOLENTA JUDICIA, ET SUBVERTI JUSTITIAM, non mireris super hoc negotio, *quia excelso excelsior est alius, & super hos quoque eminentiores sunt alii; ut (si priores Judicio violento, & subversa Iustitia egenos oppresserint) hos protegant, ac in illos animadvertant.* ET INSUPER, *si & hi defecerint*, *UNIVERSÆ TERRÆ REX IMPERET SERVIENTI. Hinc Rex David prædicens Ps.* 71. *felicitatem futuri Imperii Regis Salomonis ait* = *Humiliabit CALUMNIATOREM, LIBERABIT PAUPEREM A POTENTE, ET PAUPEREM CUI NON ERAT ADJUTOR . . . . ANIMAS PAUPERUM SALVAS FACIET . . . . . EX INIQUITATE REDIMET ANIMAS EORUM, ET HONORABILE NOMEN EORUM CORAM ILLO.*

*ILLO. Cum autem ejusmodi violentiæ, & oppressiones non valeant reprimi, nisi validiore manu, & pœnarum metu, Deus Principibus tamquam Ministris suis gladium commisit, de quo monens Apostolus ait* = Si malum feceris, time, non enim sine caussa Princeps gladium portat. Dei enim Minister est; Vindex in iram ei qui malum egit . . . . . . . . *Si igitur Dei Ministri sunt, & Potestatis Divinæ participes, tenentur ipsius exemplo inferiores adversus Potentiorum VIM, & VIOLENTIAM omnino vindicare: Deus etenim in eo potissimum virtutem, & justitiam suam manifestat, ut EGENOS, ET PAUPERES DE MANU POTENTIS ERIPIAT, ET ADJUTOREM, ET PROTECTOREM EORUM SE IN TEMPORE TRIBULATIONIS OSTENDIT. Psal. 81. & Psal. 36. . Quapropter Principibus severe præcipit Deus* facere judicium, & justitiam, *ET LIBERARE VI OPPRESSUM DE MANU CALUMNIATORIS = Jerem . . . . . . . Ideoq. Can. 23. apud Gratianum . . . . . . . Regum Officium est PROPRIUM facere* judicium, & justitiam, & LIBERARE DE MANU CALUMNIATORUM VI OPPRESSOS.

Tanto sicuramente spera il Supplicante dalla Sovrana Clemenza, e Giustizia di V. M., in seguela de' due Graziosissimi Reali Dispacci de' 13. Luglio, e 9. Agosto del passato anno. Furon questi spediti in vista della Suppliche umiliate a V. M., ed all'Amabilissima Nostra Madre, e Regina Vostra Augustissima Consorte. Qual efficacia non dovrà sperarsi per una Mediazione l'unica dopo Dio, che possano implorare i Vassalli verso

di

di V. M.? Qual efficacia, qualora la Pietosissima, e Giustissima Sovrana, informata appieno de' veri fatti, non potrà far a meno, secondando gl' impulsi del di Lei Religiosissimo Animo, di continuarla generosamente a prestare? In circostanze molto meno vantaggiose, relativamente a quelle, che concorrono nel caso dell' Oratore, ha la M. V. accolte le suppliche de' suoi Sudditi, avocando a se le Carte; ed ha in vista di esse emanate le Reali sue Decisioni, che o non si erano profferite da' Magistrati corrispondenti alla Giustizia; o che prevedevasi (involta già la Verità negl'intrighi Forensi) che non mai si profferissero. Potrebbe rammentare l' Oratore moltissimi esempj. Ma a che ricordare esempj a Chi da Dio è costituito Legislatore?

Il Fisco, o Signore, colla sua nuova Informazione, supponendo *la quistione del Dritto* a suo favore, che, cioè, il mezzo adoperato dal Supplicante, per sorprendere i Masoni in Loggia, sia criminoso; e che per ricovrir questo mezzo, si fuss'egli poi precipitato in tanti altri eccessi, ha fissato già il suo sistema *sulla quistione del Fatto*, ma con una prova tanto nel *generale*, quanto nello *speciale* de' figurati delitti, che non può mai dirsi legittima; anzi che da se stessa combattendosi, si distrugge. Pruova, che posta nell'esame del senso più comune, palesa da se la Calunnia; e richiama il Fisco, come sicuramente si spera, ad esser Fisco di Verità. Nè può Egli mai dal sistema già situato ritrocedere. Fissata dunque la quistione *del Fatto*, ch'è in arbitrio del Giudicante, la quistione poi *del Dritto* è soltanto della Legge;

e

e quando manca la Legge; o si creda dubbia; la Facoltà di farla, o d'interpetrarla, è una privativa del Legislatore.

Il Supplicante all'incontro, seguitando il Fisco nella stessa sua quistione *del Fatto*, intorno alla sorpresa della Loggia, a cui in Ipotesi in carattere di *Ministro Inquisitore*; *in delitto di Stato*; *e contro di persone sospette di reità*, ha accordato sempre, ed accorda più di quello, che possa mai pretendere, sostiene, che il mezzo non sia criminoso; ma Legale, e lodevole. Ripugna dunque al senso comune il sistema del Fisco, che si sia proccurato di ricovrir co' delitti, quel che non è, nè può mai imputarsi a delitto.

A V. M. privativamente appartiene (lo dice il Supplicante col più profondo rispetto, rassegnato ciecamente alla di Lei Sovrana Volontà) il decidere *la quistione del Dritto*; ed appartiene molto più di deciderla nel caso presente, giacchè non pende la Causa in un Tribunale Ordinario Decisivo, ma in una Giunta Consultiva. Ne' Tribunali Ordinarj, a' quali la M. V., e le Leggi an conceduta la facoltà decisiva, può camminare il sistema; che abbiano a profferirsi le sentenze, *servatis de jure servandis*; e profferite, che sieno; e passate già in giudicato (laddove si scuopra, che sieno erronee, ed ingiuste) non potendole essi Tribunali più rivocare = *Id dumtaxat a Principibus fieri potest*. L. 27. *ff. de Pænis*. L. 1. §. *Si quis altro in fin. ff. de Quæstion*. Ma nelle Giunte Consultive, a sentimento di tutt'i Savj, il Principe avoca a se la cognizione delle Cause, sempre che voglia; e qualora poi gli piac-

piaccia d' attendere la decisione, può seguire il minor numero de' voti in concorso della maggioranza; anzi il voto d' un solo, che abbia discrepato dagli altri; e può dippiù, fuori de' voti uniformi, risolver da Se quelchè Sovranamente gli aggrada; ed in qualunque de' figurati casi, la decisione si considera sempre come emanata a dirittura dal Trono.

Potrebbe dirsi, che una tal Decisione sia già fatta nel caso presente col rammentato Dispaccio de'20. Agosto 1776., e degli altri coesenti: E siccome non è mai superfluo di ripetere = *Disputare de Principali Judicio non oportet. Sacrilegii enim instar est* = *L. 2. C. de Crimine Sacrilegii* = così nè tampoco sarà superfluo, che il Supplicante con tutta l' umiltà ratifichi la Confessione ingenua della sua ignoranza, al paragone della dottrina de' Ministri Relatori, a' quali si è fatta da' Calunniatori comparir la Causa in quel deforme aspetto, che non ha mai certamente nella piena cognizione e del Fatto, e del Dritto.

L' Oratore dunque, implorando semprepiù un generoso perdono dalla M. V. umilmente si protesta con Everardo Ottone, nel terminare ch' egli fa la cennata sua Dissertazione *de dolo bono* = *Tu nunc*, AUGUSTISSIME PRINCEPS, *Judex sedeto, num Veteres dolum aliquem bonum esse dixerint vere, & an recte is a me fuerit defensus, & explicatus. Ego mihi sic blandior, humano more. Si quid vero sacris Litteris, aut bonis moribus contrarium dixi, id dictum non esto. Nullus me promptius monebit errantem, quam ego monentem sequar.* Nella pronta correzione dell' erro-

re,

re, se mai vi sia, troverà il Supplicante il piacere di aver creduto, che *non errava*, adempiendo a' Reali Ordini di V. M. Cotesto adempimento, o SIGNORE, occupando, sopra di ogn'altro riguardo, il di lui animo nel lunghissimo corso del suo Ministero, gli ha fatta tener fissa la massima, che non sia mai soverchio quelchè si faccia da un Ministro, in servizio, dopo DIO, del proprio SOVRANO. *ET DEUS &c.*